GIORNALE MILITARE

ANNO 1907

PARTE SECONDA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
1° gennaio	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1907	1	1
4 »	Proposte d'avanzamento per gli ufficiali dei carabinieri reali ed esami per avanzamento ad anzianità dei capitani della medesima arma.	2	5
4 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	3	5
9 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1887. — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.	4	7
10 »	Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare	5	31
12 »	Passaggio di militari di truppa nell'arma dei carabinieri reali	6	31
14 »	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1906-907. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	24	65
16 »	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906 907 .	31	77
	Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria	7	33

16	gennaio	Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe.	8	34
17	»	Opzione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo per la legge 19 luglio 1906, n. 372, e opzione dei raffermati con premio rinunciatari a tale loro qualità.	9	34
17	»	Cariche speciali dei sottufficiali	10	41
17	»	Commissioni di disciplina pei sottufficiali . .	11	43
18	»	Certificato d'iscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1886	12	43
18	»	Assegni per acquisti e riparazioni di mobili di ufficio e per manutenzione di biciclette . .	13	44
18	»	Concorso al premio Henry.	14	44
22	»	Corso ferroviario di stazione	15	45
22	»	Trasformazione di sciabole di fanteria in sciabole per marescialli di fanteria e del genio .	16	50
23	»	Processo-verbale mod. 368 stampato su carta filigranata	17	50
24	»	Disposizioni relative ai sottufficiali	18	51
24	»	Oggetti di corredo ritirati ai carabinieri aggiunti congedati dalle legioni	19	55
24	»	Raccolta delle disposizioni in vigore. . . .	20	56
24	»	Pagamento e conteggio dell'indennità d'ospedale e degli aumenti giornalieri ai sottufficiali in luoghi di cura	21	60
25	»	Distribuzione dei cavalli d'agevolezza della categoria speciale *B* (puro sangue)	22	61
25	»	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 30 maggio 1908	23	62
26	»	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 2º semestre dell'esercizio finanziario 1906-907	46	87
28	»	Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1908	25	67
28	»	Proposte di avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1908	26	67
29	»	Allievi musicanti nei reggimenti di fanteria .	27	68
30	»	Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1907	28	68
30	»	Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1908 . .	29	71
30	»	Proposte di avanzamento degli assistenti locali del genio militare per l'anno 1908 . . .	30	72

30	gennaio	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907	78	153
31	»	Encomi tributati a militari di truppa . . .	31	73
1°	febbraio	Pubblicazione dell'*Annuario militare* . . .	32	73
1°	»	Ammissione di militari alle armi nel corpo degli agenti di custodia alle carceri . . .	33	74
7	»	Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1907. . .	35	79
7	»	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1907	36	79
8	»	Richieste e provviste di materiali per l'allestimento delle nuove divise da marescialli . .	37	79
8	»	Concorso per la nomina di un insegnante militare titolare presso la scuola militare . .	38	80
12	»	Trasformazione di sciabole per sottufficiali di fanteria in sciabole per marescialli dei bersaglieri	39	81
12	»	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	40	81
14	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907	41	82
14	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1908	42	82
14	»	Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio	43	84
15	»	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari . . .	44	84
15	»	Soppressione di corsi di allievi ufficiali di complemento	45	85
17	»	Indennità spese d'ufficio pel comando del corpo di stato maggiore durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907	57	103
21	»	Prelevamento e conteggio delle razioni foraggio per i cavalli di ufficiali aggregati . .	47	89
21	»	Concessione di terze rafferme con premio in applicazione dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906	48	95
22	»	Nuova pubblicazione dell'istituto geografico militare.	49	95
22	»	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardacolombaia	50	96
22	»	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili	51	97

23	febbraio	Concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente. . .	52	98
1°	marzo	Raccolta delle disposizioni in vigore. . . .	53	99
1°	»	Cambio dei distaccamenti del genio	54	99
1°	»	Concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente . . .	55	101
2	»	Regolamento per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	56	101
6	»	Provvista di cinturini e dragone per marescialli	58	104
7	»	Cambio delle cartelle di I consolidato italiano in deposito nelle casse dei corpi	59	104
7	»	Pubblicazione del 3° volume dell'*Annuario militare* per il 1907.	60	106
8	»	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1907. . . .	61	107
9	»	Documenti da consegnare alle imprese assuntrici del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare	62	109
11	»	Quarta serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria	63	110
12	»	Esami d'idoneità all avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare.	64	110
12	»	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.	65	111
13	»	Visite medico-legali ad impiegati del banco di Napoli e di Sicilia.	66	113
14	»	Varianti ad alcune istruzioni delle varie armi circa le gare annuali di reggimento e di presidio e relativi premi	67	114
14	»	Corsi d'istruzione sul materiale da campagna.	68	115
14	»	Firma dei documenti di trasporto	69	115
15	»	Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.	70	116
15	»	Pistola automatica per ufficiali	71	121
15	»	Corso d'istruzione telegrafico-telefonico per istruttori delle compagnie reclute dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria . . .	72	122
16	»	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	73	123
20	»	Viaggi delle parenti-domestiche dei sottufficiali	74	125

23	marzo	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B*	75	126
23	»	Arruolamenti volontari ordinari con esclusiva ammissione nell'arma dei carabinieri reali .	76	129
23	»	Esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad ufficiali d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra.	77	132
25	»	Risultato del concorso al premio Henry per gli ufficiali dell'arma del genio	79	170
26	»	Applicazioni radioscopiche e radiografiche. .	80	170
27	»	Istruzione per il servizio della leva all'estero .	81	171
28	»	Nastri metrici per la misura del torace degli inscritti di leva	82	171
29	»	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari e contabili	83	172
29	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1907-908.	84	172
29	»	Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare, per l'anno scolastico 1907-908	85	173
30	»	Ammissione di militari alle armi nel corpo degli agenti di custodia alle carceri	86	180
6	aprile	Ammissione di militari alle armi nel corpo degli agenti di custodia alle carceri	87	181
6	»	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*.	88	181
11	»	Adozione del berretto da campagna e del berretto per fatica	89	183
11	»	Fornitura dei combustibili occorrenti alle truppe e della paglia pel casermaggio militare . .	90	194
11	»	Carteggio col Ministero, relativo ai servizi di artiglieria e del genio	91	206
12	»	Diplomi per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare	92	207
16	»	Concorso per la nomina d'insegnanti militari presso la scuola di guerra	93	209
16	»	Decreto ministeriale che bandisce il concorso per l'ammissione di cinque aiutanti topografi all'istituto geografico militare in Firenze .	94	209
18	»	Varianti al regolamento pel servizio territoriale	95	213
19	»	Pagamento delle tasse d'iscrizione alle categorie I e II della V gara di tiro a segno nazionale.	96	213
19	»	Trasporti militari sulle ferrovie ex-Venete . .	97	214
19	»	Tabella dei veicoli in uso nel R. esercito . .	98	214

19	aprile	Riduzione dei prezzi di appalto degli oli minerali	99	214
20	»	R. decreto n. 193 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	100	217
27	»	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	101	218
25	»	Istruzione sul servizio automobilistico	102	236
25	»	Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.	103	236
25	»	Corrispondenza postale e telegrafica.	104	237
26	»	Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1907-908	105	237
26	»	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani del genio.	106	243
27	»	Assegni da corrispondere ai caporali maniscalchi durante il periodo delle esercitazioni e manovre	107	244
30	»	Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. Categoria I	108	244
30	»	Varianti alla istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali	109	245
2	maggio	Esami d'avanzamento nel personale farmaceutico militare	110	246
3	»	Ammissione di militari alle armi e in congedo nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena	111	247
3	»	Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A.	112	248
4	»	Regolamento sullo stato dei sottufficiali	113	250
4	»	Varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	114	250
7	»	Varianti all'istruzione sulle manovre di forza per artiglierie d'assedio.	115	251
7	»	Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo, per l'anno 1908	116	251
7	»	Regolamento sulla uniforme.	117	253
7	»	Regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza.	118	253
7	»	Regolamento per le indennità eventuali del R. esercito	119	253
8	»	Soppressione del carcere militare preventivo di Messina e trasferimento del 1° reclusorio militare.	120	254
8	»	Tavole di tiro del cannone da 149 A	121	254
8	»	Trasporti di quadrupedi, bardature, veicoli ecc.	122	255

8	maggio	Documenti di viaggio e di trasporto	123	256
8	»	Sottufficiale capo-operaio presso il laboratorio della brigata specialisti del 3° reggimento genio	124	256
10	»	Richiamo di ufficiali in congedo in occasione della V gara generale di tiro a segno. .	125	257
10	»	Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali. . .	126	258
15	»	Conteggio delle indennità eventuali per l'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 1906-1907	127	261
15	»	Varianti all'appendice al regolamento pel servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza »	128	263
15	»	Concorso per la nomina dei professori titolari ed aggiunti presso la scuola di sanità militare.	129	263
15	»	Numerazione delle compagnie di disciplina .	130	264
16	»	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	131	264
16	»	Individui dipendenti dal Ministero della marina ricoverati negli stabilimenti militari di cura	132	266
16	»	Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1878 . .	133	266
16	»	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	134	267
16	»	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1880 di cavalleria. .	135	268
16	»	Variante alla istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria	136	268
17	»	Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla V gara generale di tiro a segno	137	269
18	»	Decreto ministeriale che bandisce il concorso ai posti di vice segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra e che stabilisce le norme ed il programma degli esami.	138	273
20	»	Adozione di un nuovo pastrano da artiglieria e da treno del genio	139	278
21	»	Concorso al premio Henry	140	282
22	»	Spedizioni di materiali destinati a Spezia . .	141	283
19	»	R. decreto n. 263 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato. . .	142	284

24	maggio	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907	143	289
28	»	Istruzione per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio	144	297
29	»	Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio	145	298
31	»	Nastri metrici per la misurazione del torace	146	298
31	»	Norme per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 19 luglio 1906, n. 372, in relazione ai §§ 4 e 5 delle disposizioni transitorie che fanno seguito alle varianti al regolamento sull'avanzamento	147	298
4	giugno	Istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito	148	301
4	»	Quaderno dei caricamenti dei parchi d'artiglieria d'assedio	149	301
4	»	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	150	302
6	»	Insequestrabilità e cedibilità degli stipendi	151	303
7	»	Varianti al regolamento di servizio in guerra. — Parte II. — Servizio postale	152	303
7	»	Situazioni della forza in congedo	153	303
7	»	Progetti di nuovi sistemi amministrativi e contabili e proposte di modificazioni a quelli vigenti	154	304
7	»	Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1906-1907	155	304
7	»	Risultato del concorso al premio Riberi fra gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scaduto il 30 novembre 1906	156	305
8	»	Richiesta di notizie sulla durata degli oggetti di corredo	157	309
8	»	Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B*	158	310
10	»	Varianti al regolamento sul reclutamento del R. esercito	159	311
10	»	Distintivi per sottufficiali	160	311
10	»	Firma delle richieste mod. *B*, *C* e *D* pei viaggi e pei trasporti sulle strade ferrate e sul mare	161	314
11	»	Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza	162	314
12	»	Servizio balneario	163	315
18	»	Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra	164	317

18	giugno	Regolamento di esercizi per la fanteria . .	165	317
18	»	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	166	318
20	»	Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1907-908 .	167	319
21	»	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	168	324
21	»	Indennità per perdita di cavalli.	169	324
21	»	Fregi per berretti da marescialli	170	326
25	»	Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna o da fortezza	171	327
27	»	Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume primo — per la truppa (bozze di stampa)	172	327
27	»	Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I e II	173	328
28	»	Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria III	174	328
28	»	Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.	175	328
30	»	Legge n. 371 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1907-908, non approvati al 30 giugno 1907.	176	329
1°	luglio	Decreto ministeriale riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1907-908	229	500
3	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale.	177	334
3	»	Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di ufficiali subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno	178	360
3	»	Stato sanitario del R. esercito durante l'anno 1906	179	360
3	»	Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria.	180	373

4	luglio	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma di artiglieria	181	373
4	»	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio	182	373
5	»	Visite mediche preliminari degli aspiranti al concorso per la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo	183	374
5	»	Cause di cessazione dal servizio di sottufficiali per motivi di salute	184	374
5	»	Prova di comando da sostenersi dai capitani d'artiglieria da inscriversi nel quadro d'avanzamento per l'anno 1908	185	375
5	»	Scuola centrale di tiro da fortezza . . .	186	375
7	»	Grandi manovre	187	381
10	»	Proposte d'avanzamento dei tenenti medici per l'anno 1908.	188	431
10	»	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici	189	432
10	»	Regolamento per le matricole del R. esercito .	190	432
10	»	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	191	433
11	»	Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre dell'anno 1907	192	433
11	»	Proposte suppletive d'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria	193	437
11	»	Proposte suppletive d'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare . . .	194	437
11	»	Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare. . .	195	438
11	»	Proposte suppletive d'avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio	196	439
11	»	Disposizioni amministrative per l'applicazione definitiva della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali.	197	439
11	»	Legge n. 461 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907.	203	461
12	»	Assistenti onorari alle cliniche universitarie.	198	441
12	»	Processi verbali di stima da redigersi agli effetti del computo dell'indennità per perdita di cavalli.	199	441

12	luglio	Elenco delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale.	200	443
13	»	Divisa dei sottufficiali del corpo invalidi e veterani	201	460
13	»	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.	202	460
14	»	Legge n. 496 per le spese militari fino al 30 giugno 1910.	208	473
17	»	Sottufficiale capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 5° reggimento genio . .	204	465
19	»	Norme per l'applicazione del nuovo regolamento per le matricole del R. esercito in data 1° luglio 1907	205	466
19	»	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.	206	468
19	»	Compilazione delle note caratteristiche . . .	207	472
25	»	Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *O* presso i corpi	209	477
25	»	Trasporti militari sulle ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	210	477
25	»	Carteggio col Ministero relativo ai servizi di artiglieria e genio.	211	478
25	»	Varianti all'istruzione sui parchi telegrafici .	212	478
25	»	Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	213	478
25	»	Varianti all'istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito	214	479
26	»	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	215	479
26	»	Norme amministrative e contabili per i comandi, corpi e servizi alle grandi manovre .	216	480
26	»	Sede d'anzianità relativa dei marescialli di compagnia promossi in data 1° gennaio 1907 .	217	491
26	»	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria	218	492
30	»	Trasporti di materiali ciclistici per parte dei reggimenti bersaglieri che cambiano di guarnigione.	219	495
31	»	Varianti all'istruzione sui materiali ed equipaggi da ponte	220	495
31	»	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1907-908. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	311	813

1°	agosto	Adozione di nuovi materiali di equipaggiamento individuale e di bufetteria, proposti dal maggiore Grassi cav. Gennaro; adozione del cuoio naturale nella costruzione di talune bufetterie ed abolizione della coloritura bruno-marrone nelle bufetterie della cavalleria	221	496
2	»	Ammissione al corso di commissariato militare	222	503
2	»	Regolamento, norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari	223	504
3	»	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908	265	673
5	»	Elenco delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale	224	505
8	»	Acquisto e riparazione di mobili d'ufficio e di biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione	225	505
8	»	Varianti all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo ed a quella sul tiro per l'artiglieria da montagna	226	507
9	»	Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno 1907-908	227	507
9	»	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali	228	507
11	»	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante l'esercizio finanziario 1907-908	299	779
12	»	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	230	528
12	»	Varianti all'istruzione sulle munizioni . . .	231	528
12	»	Varianti alle norme per il servizio balneario militare	232	528
12	»	Varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria. .	233	528
12	»	Adozione di nuovi tipi degli allegati *O* e *V* al regolamento d'amministrazione . . .	234	529
16	»	Proposte d'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1908 . .	235	537
16	»	Servizio della cassa ufficiali	236	537
16	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile	237	538
17	»	Gambali per ufficiali montati	238	558

17	agosto	Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.	239	558
17	»	Compilazione delle note caratteristiche . . .	240	558
20	»	Prelevamento e distribuzione degli oggetti di cancelleria nei corpi	241	561
20	»	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1905-906.	242	561
20	»	Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento coll'anzianità 10 settem. 1906.	243	572
20	»	Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare . .	244	572
20	»	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari.	245	573
26	»	Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1887.	246	581
26	»	Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1887. .	247	614
26	»	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	248	614
27	»	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1907.	249	621
29	»	Richieste di nuove pubblicazioni militari . .	250	633
29	»	Sottufficiali chiamati agli esami orali per la ammissione al corso speciale presso la scuola militare	251	633
30	»	Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento.	252	637
30	»	Onori da rendersi ai membri della commissione d'inchiesta per l'esercito.	253	655
3	settembre	Licenziamento dalle armi dei volontari di un anno che impresero servizio il 1° dicembre 1906.	254	657
4	»	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante l'esercizio finanziario 1907-908	300	781
6	»	Sottufficiali riammessi in servizio aspiranti ad impiego civile	255	658
6	»	Varianti al regolamento sull'uniforme . . .	256	659
6	»	Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Parte 1ª	257	660
7	»	Proposte d'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria e dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1908	258	660

7	settembre	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . .	259	660
11	»	Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito	260	665
11	»	Proposte di avanzamento dei maggiori generali e dei colonnelli per l'anno 1908	261	666
11	»	Cedibilità degli stipendi in base alla legge 7 luglio 1902, n. 276	262	666
11	»	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	263	669
14	»	Esperimento con un nuovo tipo di cartuccia da salve, per armi mod. 91	264	671
18	»	Varianti al regolamento delle fortezze in tempo di pace	266	719
18	»	Varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria. .	267	719
18	»	Bullettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute .	268	719
18	»	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 30 maggio 1908.	269	720
19	»	Istruzione generale per la guerra di fortezza .	270	720
19	»	Appalti per la fornitura del foraggio per l'anno 1908	271	721
20	»	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane di cavalleria e licenziamento anticipato di taluni militari	272	731
22	»	Rinnovazione e riparazioni degli strumenti leggeri da zappatore	273	739
22	»	Stato sanitario del R. esercito durante il 2º semestre dell'anno 1907	274	733
27	»	Data di entrata in vigore del nuovo regolamento sull'avanzamento	275	737
27	»	Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di scherma delle scuole militari.	276	737
30	»	Spedizioni di materiali, non affidate all'impresa trasporti militari, con destinazione alla sezione di artiglieria per le esperienze in Ciriè.	277	741
30	»	Varianti al regolamento pel servizio territoriale	278	742
30	»	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	279	742
30	»	Istruzione generale per la guerra di fortezza.	280	742
2	ottobre	Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi . . .	281	743
3	»	Sottufficiali con cariche speciali in forza ai reggimenti artiglieria da costa e da fortezza	282	743
3	»	Varianti alle norme per il servizio balneario militare.	283	743

4	ottobre	Regolamento di disciplina militare per il R. esercito.	284	744
4	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907. (Tenenti di cavalleria) . .	285	744
4	»	Proposte di avanzamento a scelta ordinaria degli ufficiali per l'anno 1908	286	744
5	»	Marescialli che occupano cariche speciali incompatibili col loro grado.	287	746
9	»	Chiamata alle armi della classe 1887. . .	288	749
9	»	Sciabole per marescialli a piedi.	289	749
9	»	Concorso a posti di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare	290	750
9	»	Variante al regolamento per le matricole del R. esercito in data 1º luglio 1907 . . .	291	750
11	»	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . .	292	753
11	»	Varianti alla istruzione sul servizio automobilistico	293	757
11	»	Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio (edizione agosto 1907)	294	758
12	»	Istruzione per l'artiglieria nella guerra di fortezza	295	758
15	»	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare	296	759
17	»	Appalti ad asta pubblica per la fornitura del foraggio per l'anno 1908	297	775
17	»	Annotazioni matricolari per gli ufficiali d'artiglieria, genio, medici e veterinari, in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 482.	298	778
17	»	Spedizione di materiali al R. polverificio sul Liri	301	783
17	»	Corso di istruzione telegrafico-telefonica per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria . .	302	783
17	»	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	303	784
18	»	Ammissione ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1º gennaio 1907 . .	304	785
18	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	305	798
22	»	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente.	306	801
22	»	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma	307	802

23 ottobre	Servizio della fornitura della carne per il vitto della truppa nell'anno 1908	308	803
25 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907. (Tenenti di fanteria) . .	309	811
26 »	Commissione centrale d'avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in congedo . .	310	811
28 »	Adozione di nuovi materiali di equipaggiamento e di bufetteria ecc.	312	815
30 »	Servizio automobilistico	313	815
30 »	Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi	314	816
31 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	315	816
31 »	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	316	817
31 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice pel concorso ai posti di vicesegretario nell'amministrazione centrale della guerra	321	821
1° novembre	Certificati d'iscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sulla classe 1887.	317	817
1° »	Distribuzione di cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 81 modificato . . .	318	818
1° »	Corso di istruzione telegrafico-telefonica per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria . .	319	818
2 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale *B*	320	819
4 »	Tavole di tiro dei cannoni da 87 A-B e B mod. 80/98	322	822
5 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio e l'accademia militare	323	822
5 »	Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372.	324	823
6 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per sette posti di tenente medico nella R. marina	325	825
6 »	Domande degli ufficiali già inscritti nei quadri d'avanzamento	326	826
8 »	Promozioni a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372	327	826

9	novembre	Materiali per l'istruzione agraria	328	828
9	»	Preavviso per i cambi di guarnigione. . .	329	829
9	»	Varianti al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito . .	330	830
12	»	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente . . .	331	831
13	»	Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione esaminatrice pel concorso ai posti di vicesegretario nell'amministrazione centrale della guerra . . .	332	849
15	»	Varianti al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.	333	849
15	»	Maggiori assegnazioni al bilancio per l'esercizio 1907-908	334	850
15	»	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	335	851
16	»	Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1908	336	851
16	»	Proposte di avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1908. . . .	337	852
16	»	Soldo ai puniti di prigione	338	852
16	»	Servizio di piantone	339	852
18	»	Ammirabile contegno delle truppe accorse per dare aiuto alle popolazioni nelle recenti calamità	340	855
18	»	Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I . . .	341	857
18	»	Corsa militare « Premio Reale »	342	857
18	»	Decreto ministeriale col quale sono apportate alcune aggiunte e varianti al precedente decreto ministeriale 1° luglio 1907, riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1907-908	375	305
21	»	Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1885 e 1886	343	858
21	»	Distribuzione di cavalli d'agevolezza . . .	344	860
22	»	Sostituzione del morso snodato con guardia nelle briglie per cavallo montato dei finimenti di timone delle batterie da campagna	345	870
22	»	Divisa dei sottufficiali	346	871
22	»	Regolamento provvisorio per la gara di scherma divisionale	347	871

23	novembre	Scelta del corpo in cui i sottotenenti di nuova nomina desiderano prestar servizio . . .	348	874
23	»	Perdite di cavalli per cause accidentali . .	349	874
26	»	Aggiunte al regolamento di esercizi per la fanteria	350	875
28	»	Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra	351	875
29	»	Nuovo impiego civile ai quali possono concorrere i sottufficiali.	352	875
29	»	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale	353	877
29	»	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1908.	354	879
29	»	Trasporti di generi e di matariali delle sussistenze da e per Alessandria	355	881
30	»	Impiego d'ordine a cui possono aspirare gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti	256	882
30	»	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	357	883
30	»	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	358	883
5	dicembre	Prelevamento del pane dai panifici militari .	359	886
6	»	Aggiunta alla istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra.	360	886
6	»	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	364	887
7	»	Limite di anzianità per l'inscrizione nel quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1907 dei tenenti di fanteria	362	887
10	»	Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume primo — per la truppa (bozze di stampa)	363	889
10	»	Adozione di due taglie per le fasce di cinturino per marescialli.	364	889
11	»	Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie	365	890
12	»	Concessione del sanatorio del Gottardo a favore di ufficiali del R. esercito	366	890
12	»	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi	367	892
12	»	Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1907 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro .	368	892
13	»	Buste chirurgiche per zaini e borse di sanità	369	892
13	»	Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città	370	893

16	dicembre	Premi conseguiti dagli enti militari all'esposizione di Milano	371	901
16	»	Istruzione per le compagnie ciclisti equipaggiate con biciclette pieghevoli militari tipo « Rossi-Melli ». (Appendice per le compagnie ciclisti del luglio 1904)	372	902
16	»	Varianti all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio.	373	902
18	»	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	374	902
27	»	Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria IV	376	907
27	»	Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito	377	907
27	»	Avanzamento dei sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza	378	909

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	76
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	86
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	102
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	107
Istituzione civile della « Casa del pane »	133
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	134
Pubblicazioni della scuola di guerra	180
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	182
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	216
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	250
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	272
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	296
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	315
Pubblicazione della scuola di guerra	403
Prezzo del regolamento, norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari	508
Pubblicazione della scuola di guerra	569
Calendario generale del Regno pel 1907	655
Manualetto di agraria per il soldato italiano	663
Prezzo del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito	732
Pubblicazione di fascicoli della Raccolta	747
Giornale militare e *Bollettino delle nomine* per il 1° semestre 1908	894
Rivista militare italiana per l'anno 1908	895
Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1908	896
Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1908	897
Pubblicazione della scuola di guerra	899

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare — parte 2ª

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
3	Berretto da campagna e berretto per fatica	89
1	Grafico indicante la composizione dei due partiti alle grandi manovre	187
7	Adozione di nuovi materiali di equipaggiamento individuale e di bufetteria	221

DISPENSA 1ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

GENNAIO 1°. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1907, *pag.* 1.

» 5. — Proposte d'avanzamento per gli ufficiali dei carabinieri reali ed esami per avanzamento ad anzianità dei capitani della medesima arma, *pag* 5.

» 4 — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 5.

CIRCOLARE N. 1. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1907.** — (Direzione generale leve e truppa).

1° gennaio.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1907, avvertendo:

a) che sebbene v'abbiano classi per le quali non venne stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alla medesima uomini provenienti da altre precedenti leve i quali, in ragione del numero d'estrazione, conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

b) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, rimangono ascritti all'esercito permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 e 1873.

Tutte le armi.

1ª categoria		Milizia territoriale.
2ª id.		
3ª id.		

CLASSE DI LEVA 1874.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria.	Esercito permanente.

1ª categoria	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali e i militari di cavalleria con ferma di 4 anni, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari provenienti dalla cavalleria con ferma di 3 anni	Milizia mobile.
	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26	
2ª categoria	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	Milizia territoriale.
3ª id.	. . . . .	

CLASSI DI LEVA 1875 e 1876.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi. . . .	Milizia mobile.
	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni provenienti da leve anteriori (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.

2ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª id.	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1877.

1ª categoria	Carabinieri reali (meno i sottufficiali).	Esercito permanente.
	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi (1).	Milizia mobile.
2ª id.	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª id.	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA
1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 e 1886.

Tutte le armi..

1ª categoria.	Esercito permanente.
2ª id.	
3ª id.	Milizia territoriale.

(1) Avvertesi che i militari di cavalleria trasferiti alla classe 1877 da classi di leva anteriori, se vincolati alla ferma di 4 anni, restano ora ascritti all'esercito permanente, per far poi direttamente passaggio alla milizia territoriale.

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari delle compagnie operai d'artiglieria	1ª	1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874.	—	1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868.
Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali)	1ª	1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877.	—	1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868.
Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni)	1ª e 2ª	1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878.	1877, 1876, 1875, 1874.	1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875.	—	1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	3ª	—	—	1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sotto prefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione, di fronte agli obblighi del servizio militare.

Il Ministro — VIGANÒ

N. **2.** — **Proposte d'avanzamento per gli ufficiali dei carabinieri reali ed esami per avanzamento ad anzianità dei capitani della medesima arma.** — (Segretariato generale). — 5 gennaio.

In attesa di emanare disposizioni complessive per la applicazione della legge n. 647 del 30 dicembre 1906, il Ministero per ora prescrive:

1. Che, per la formazione dei necessari quadri d'avanzamento suppletivi, siano fatti pervenire alla direzione generale fanteria, non più tardi del 5 febbraio p. v., i documenti d'avanzamento relativi agli ufficiali dei carabinieri reali qui sotto indicati:

Capitani con anzianità a tutto il			30	gennaio	1898;
Tenenti	id.	id.	10	agosto	1898;
Sottotenenti	id.	id.	17	dicembre	1903.

2. Che i relativi esami per l'avanzamento ad anzianità dei capitani, abbiano luogo entro il mese corrente secondo le disposizioni che impartirà il comando generale dell'arma in conformità delle prescrizioni dell'*Atto* 70 del 1904.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **3.** — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare** — (Segretariato generale). — 4 gennaio.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 : 100.000, edizione policroma a sfumo:

Foglio 27 (M. Bianco).
» 28 (Aosta).
» 41 (Gran Paradiso).
» 54 (Oulx).
» 55 (Susa).
» 66 (Cesana Torinese).
» 67 (Pinerolo).

Foglio 78 (Argentera).
» 79 (Dronero).
» 90 (Demonte).

Ogni foglio sciolto lire 1.50.
Montatura su tela di ogni foglio lire 0.75.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 gennaio.

GENNAIO 9. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1867. — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva. — Istruzione per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti, *pag.* 7.

» 10. — Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare, *pag.* 31.

» 12. — Passaggio di militari di truppa nell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 31.

CIRCOLARE N. 4. — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1887. — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 gennaio.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1887 e determina:

Che agli effetti dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1° del mese di febbraio p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 20 febbraio e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 8 aprile;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 1° agosto p. v.

I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto pel detto giorno 1° febbraio i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui ai paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva, che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare, sarà conforme al modello annesso alla presente circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 1° febbraio 1907.

2. Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di volersi attenere alle disposizioni dei capi III, IV e VI della *Istruzione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904

per quanto concerne la *compilazione della tabella* indicando i giorni in cui dovranno aver luogo le operazioni della estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; la *comunicazione* al comando del corpo di armata del *manifesto per l'ordine della leva* e le norme da seguire nella *costituzione del consiglio di leva*.

Nello stabilire i giorni per l'esame definitivo ed arruolamento i prefetti e sottoprefetti vorranno tenere presente che le *sedute ordinarie* dei consigli di leva non dovranno protrarsi oltre il 1° luglio p. v.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Istruzioni agli uffici comunali.

3. I prefetti e sottoprefetti impartiranno, come di consueto, agli uffici comunali le istruzioni necessarie ad assicurare la regolarità delle operazioni della leva. Raccomanderanno loro in pari tempo di fare alla rispettiva prefettura o sottoprefettura, entro il termine prescritto, le comunicazioni relative agli inscritti che già fanno parte dell'esercito, in qualità di arruolati volontari, all'atto della apertura della leva, tenendo presente il successivo numero 12.

4. Si prega di ricordare ai sindaci che per le questioni attinenti alla leva essi debbono sempre rivolgersi, anzichè al Ministero, alla prefettura o sottoprefettura, alla quale spetta, ove le risoluzioni non siano di competenza del consiglio di leva, di promuovere le deliberazioni del Ministero, fornendogli tutti gli elementi necessari ai termini del capo V della *Istruzione permanente per le operazioni della leva*.

5. Per quanto poi concerne la legalizzazione di atti dello stato civile rilasciati da autorità straniere, tanto i prefetti e sottoprefetti quanto i sindaci si rivolgeranno direttamente, per ragione di competenza, al Ministero degli affari esteri.

Concessione del passaporto per l'estero agli inscritti di leva.

6. Con una nuova *Istruzione pel servizio della leva all'estero*, che sarà pubblicata prossimamente in sostituzione della *Istruzione provvisoria del 1° giugno 1901*, saranno impartite nuove norme per la concessione dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva, di cui tratta il capo XVI della *Istruzione permanente per le operazioni della leva*.

In attesa di questa pubblicazione, il Ministero determina che, a datare dal 1° febbraio p. v., le disposizioni di cui al citato capo XVI della *Istruzione permanente* debbano applicarsi esclusivamente nei rapporti degli inscritti della classe 1888 i quali chiedano il passaporto per recarsi all'estero.

Quando invece il passaporto sia chiesto da un inscritto appartenente alla classe 1887, il prefetto o sottoprefetto precetterà l'inscritto a presentarsi subito al consiglio di leva (da riunirsi, ove occorra, in seduta straordinaria), il quale lo visiterà ed emetterà a suo riguardo la decisione che sarà del caso.

Per quanto poi concerne il rilascio del passaporto, si osserveranno le norme seguenti:

a) se l'inscritto sarà stato riformato od assegnato alla 3ª categoria, potrà essergli rilasciato senz'altro il passaporto;

b) se l'inscritto sarà stato mandato rivedibile alla leva successiva, dovrà considerarsi come un inscritto della classe 1888 e si seguiranno quindi a suo riguardo le disposizioni di cui al capo XVI della *Istruzione permanente*: avvertendo che nell'atto di sottomissione, mod. n. 43, dovrà farsi risultare, per norma dell'autorità diplomatica o consolare, la decisione di rivedibilità;

c) se, infine, l'inscritto sarà stato arruolato nella 1ª categoria, dovrà essere considerato come una recluta e potrà perciò conseguire il passaporto soltanto quando abbia ottenuto il *nulla osta* del comando del distretto militare; il quale si atterrà al riguardo alle norme contenute nel n. 13 delle *Norme speciali* relative agli inscritti di leva e ai militari in congedo illimitato, che fanno seguito al R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, modificato e pubblicato nell'*Atto* 93 del 1905.

7. I prefetti e sottoprefetti forniranno in proposito le necessarie istruzioni agli uffici comunali, tenendo presente che gli esemplari degli *atti di sottomissione* per l'arruolamento degli inscritti di leva che chiedono il passaporto per espatriare temporaneamente, conformi al modello (n. 43 del catalogo) annesso all'*Istruzione permanente* precitata (allegato n. 5), per uso sia degli uffici di prefettura e sottoprefettura, sia degli uffici comunali, saranno provveduti dall'amministrazione della guerra e dovranno essere richiesti dai prefetti e sottoprefetti al comando del distretto militare da cui dipende il rispettivo circondario, il quale a sua volta provvederà presso il comando del 2° reclusorio militare in Gaeta perchè le richieste sieno assecondate.

Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici ai consigli di leva — Istruzioni agli ufficiali delegati.

8. Quando avranno ricevuto dai prefetti e sottoprefetti i manifesti per l'ordine della leva, i comandi di corpo d'armata procederanno, giusta le norme contenute nel capo I della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, alla destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei reali carabinieri e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva; e designeranno pure i sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati; avendo cura, per evitare inconvenienti ripetutisi anche nella scorsa leva, che essi posseggano buona calligrafia e gli altri requisiti necessari per tale delicato incarico.

9. Per rendere più spedita la convocazione dei consigli di leva in seduta straordinaria presso le sottoprefetture, a norma del § 3 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, i comandi di corpo d'armata vorranno provvedere a che siano fin da ora autorizzati gli ufficiali comandanti di distaccamento di stanza nei capoluoghi di sottoprefettura, purchè di grado non inferiore a quello di capitano, ad intervenire, ogni qualvolta ne siano richiesti dai presidenti dei consigli stessi, alle sedute straordinarie di cui sopra nella qualità di ufficiali delegati.

10. I comandanti dei distretti militari avranno cura di desumere dalla *Istruzione permanente per le operazioni della leva* (7 marzo 1904) tutte le norme che interessano la speciale competenza degli ufficiali delegati alle sedute dei consigli di leva, per le istruzioni da darsi agli ufficiali stessi ai termini del § 5 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.*

Tanto gli ufficiali delegati, quanto gli ufficiali dei carabinieri che assistono alle sedute dei consigli di leva, dovranno tener presente, nell'interesse del buon andamento delle operazioni della leva, che essi hanno facoltà, come è detto nel § 462 del regolamento sul reclutamento del R. esercito, di appellarsi direttamente al ministro della guerra per quelle decisioni che reputassero emesse in violazione della legge.

Formazione del contingente.

11. I consigli di leva dovranno anche nella leva sulla classe 1887, così come venne praticato nelle leve precedenti, arruolare in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e non saranno assegnati alla 3ª categoria.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto dal penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

12. Si è rilevato che di frequente i comandi di corpo e di distretto non trasmettono ai sindaci, entro il termine indicato nel § 131 del regolamento, i prescritti elenchi e le copie dei fogli matricolari dei giovani che concorrono alla leva chiamata, e che già fanno parte dell'esercito in qualità di arruolati volontari; e che talvolta gli uffici comunali ritardano od omettono la trasmissione di tali documenti al prefetto o al sottoprefetto del rispettivo circondario.

Per tali ritardi od omissioni, i detti giovani vengono dai consigli di leva dichiarati renitenti, ciò che dà luogo ad inconvenienti talvolta non lievi.

I comandi di corpo e di distretto provvederanno pertanto a che sia fatta in tempo siffatta trasmissione, e nell'eseguirla raccomanderanno ai sindaci di sollecitare l'invio dei documenti predetti al proprio prefetto o sottoprefetto.

Si ricorda che debbono farsi le comunicazioni su accennate per tutti i giovani che trovansi arruolati volontari all'atto dell' apertura della leva o che furono arruolati tali prima dell'estrazione a sorte della leva stessa, anche se, avendo compiuta la ferma, si trovino in congedo illimitato, ed anche nel caso che, posteriormente all' apertura della leva, abbiano cessato di appartenere all'esercito: ciò perchè, a mente delle disposizioni in vigore, debbono calcolarsi nel contingente di prima categoria della leva in corso, giusta l'articolo 121 della legge sul reclutamento, tutti coloro che si trovano in tale posizione nel momento in cui ha luogo l'apertura della leva.

Visite degli inscritti.

13. I consigli di leva terranno presenti le disposizioni e raccomandazioni contenute nelle circolari litografate n. 66 del 6 aprile 1905, e n. 69 del 29 aprile 1906, per quanto concerne la visita degli inscritti e la scheda da compilarsi e da unirsi agli elenchi modelli nn. 12 e 15; disposizioni che debbono intendersi mantenute ferme anche per la leva sulla classe 1887.

Inoltre, quando si tratti di inscritti già arruolati come volontari ordinari o d'un anno e prosciolti dal servizio militare in rassegna di rimando prima dell'apertura della leva, l'ufficio di leva avrà cura di presentare al consiglio di leva le copie dei fogli di proposta a rassegna, che deve aver ricevuto dal comando del distretto militare, affinchè le tenga presenti nel pronunciarsi a riguardo degli inscritti medesimi, come fu disposto con la circolare litografata n. 114 del 21 luglio 1906.

Abolizione della prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

14. La prenotazione degli inscritti arruolati in 1ª categoria, i quali risultino fisicamente idonei pel servizio delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno), nonchè per l'artiglieria da montagna, non dovrà aver luogo per la presente leva. In conseguenza non è più il caso di applicare le disposizioni dei §§ 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 dell'*Istruzione permanente* per le operazioni della leva, nè la prescrizione del § 63 dell'Istruzione stessa circa l'indicazione da farsi sul foglio provvisorio di congedo illimitato degli inscritti visitati isolatamente e riconosciuti idonei per le armi predette.

Visite per delegazione.

15. Col n. 10 del manifesto per l'ordine della leva, che fa seguito alla presente circolare, si stabilisce, conformemente al disposto dal § 223 del regolamento, che il termine utile per le domande di visita per delegazione nel Regno scade il giorno 12 luglio p. v.

Qualora però dopo il termine suddetto pervenisse loro qualche domanda di visita per delegazione, i prefetti e sottopre-

fetti sono autorizzati ad assecondarla senza bisogno di riferirne al Ministero: purchè, bene inteso, le relative pratiche possano essere definite e la visita possa essere eseguita prima del giorno 1° agosto fissato per la chiusura della sessione della leva.

Nastri metrici per la misurazione del torace degli inscritti.

16. Si fa presente ai prefetti e sottoprefetti che, qualora il nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti si fosse reso inservibile, essi dovranno richiederne la sostituzione non al Ministero, ma al *comando del distretto militare di stanza nella città ove ha sede il comando del corpo d'armata*, spettando ad esso, giusta il disposto dal § 294 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, di provvedere per la fornitura del nuovo nastro.

Elenchi modelli nn. 12 e 15.

17. Gli elenchi modello n. 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: ed in essi, per quanto concerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengano arruolati nella leva in corso, dovranno essere segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno nel citato § 185 del regolamento, anche quelle altre che servono a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

18. Ad evitare che, nel trascrivere sui detti elenchi modello n. 12 e sugli elenchi modello n. 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come è avvenuto anche nella scorsa leva, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal consiglio, gli ufficiali delegati, prima di inviare ai distretti militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

19. Gli ufficiali delegati dovranno altresì far speciale menzione, sui ripetuti elenchi modelli nn. 12 e 15, delle decisioni varie pronunziate sul conto degli inscritti residenti all'estero, conformemente alle formule indicate nell'*Istruzione per il servizio della leva all'estero*, che verrà fra breve pubblicata in sostituzione dell'Istruzione provvisoria del 1° giugno 1901; e

ciò affinchè i comandanti dei distretti militari possano averne opportuna norma.

Dovranno pure indicare, per gli inscritti arruolati in 1ª categoria quali mandati rivedibili o rimandati per legali motivi da leve precedenti, i motivi di ciascuna specie di rimando e citare gli articoli della legge ed i paragrafi del regolamento o della citata *Istruzione per il servizio della leva all'estero*, o dell'*Istruzione permanente per le operazioni della leva*, in base ai quali la rivedibilità od il rimando furono pronunciati; e ciò per evitare qualsiasi errore nella determinazione delle ferme.

Nella citata *Istruzione per il servizio della leva all'estero* saranno impartite a questo proposito norme più dettagliate. Per altro, si ritiene opportuno di richiamare fin d'ora tutta l'attenzione degli ufficiali delegati sulla necessità che gli elenchi mod. nn. 12 e 15 contengano con la massima esattezza tutte le indicazioni sovra enunciate relativamente agli inscritti residenti all'estero, perchè dalla osservanza di questa raccomandazione dipendono la determinazione della ferma spettante agli inscritti medesimi e la sospensione della dichiarazione di diserzione che, a loro riguardo, si rende frequentemente necessaria.

20. Quando venga concessa ad un inscritto l'assegnazione alla 3ª categoria per l'arruolamento in 1ª categoria d'un fratello concorrente alla stessa leva, l'ufficiale delegato dovrà far risultare nell'elenco mod. n. 12 o 15, con apposita annotazione in inchiostro rosso, che tale assegnazione è revocabile ai termini del § 445 del regolamento sul reclutamento.

I comandi dei distretti militari poi, nell'inviare ai prefetti e sottoprefetti, secondo le prescrizioni del § 206 dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, gli elenchi degli nomini riformati o mandati rivedibili in rassegna speciale, dovranno riscontrare, colla scorta dei modelli nn. 12 e 15, se qualcuno di tali riformati o mandati rivedibili abbia procurata l'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello concorrente alla stessa leva. In questo caso il comando del distretto dovrà richiamare sull'esito della rassegna l'attenzione del prefetto o sottoprefetto con separata comunicazione, affinchè promuova dal consiglio di leva la revoca della assegnazione alla 3ª categoria a norma dei §§ 445 e seguenti del citato regolamento; assicurandosi poi, lo stesso comando di distretto, che dall'ufficiale delegato venga partecipata la relativa decisione, coll'elenco modello n. 15.

21. Le prescrizioni di cui nel precedente numero non dispensano peraltro gli uffici di leva delle prefetture o sottoprefetture dall'obbligo di ottemperare alle disposizioni dei §§ 446 e seguenti del regolamento e di promuovere di loro iniziativa, se del caso, la revoca dell'assegnazione alla 3ª categoria non appena ricevuti gli elenchi nominativi degli inscritti riformati o dichiarati rivedibili in seguito a rassegna speciale, in modo che tali revoche siano pronunciate entro il termine stabilito dal § 445 del precitato regolamento.

22. Per gli inscritti residenti all'estero, i consigli di leva cureranno altresì che, nel registro sommario e nelle liste di leva e di estrazione, sia chiaramente distinta la data in cui dalla competente autorità consolare fu pronunziata la relativa determinazione, dalla data della seduta in cui il consiglio di leva ne abbia preso atto, o abbia esso medesimo pronunziato una determinazione di sua competenza in base alle pratiche fatte all'estero.

Da tali indicazioni, che dovranno essere esattamente riprodotte negli elenchi modelli nn. 12 e 15 (ed a questo riguardo si rinnova agli ufficiali delegati la raccomandazione contenuta nel precedente n. 19) i comandi di distretto desumeranno la data del provvedimento da segnarsi, con la indicazione dell'autorità consolare che l'ha emesso, nella variazione relativa sui ruoli matricolari.

Partenza anticipata per le armi d'inscritti che aspirano all'assegnazione nelle musiche militari in qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti.

23. Le disposizioni di cui ai §§ 158, 159 e 519 del regolamento sul reclutamento, relative alla visita ed alla partenza anticipata per le armi degli inscritti che aspirano all'assegnazione all'arma dei carabinieri reali, od a corpi di altra arma in qualità di musicanti effettivi, sono d'ora innanzi applicabili anche agli inscritti che aspirano all'assegnazione alle musiche militari, in qualità di allievi ed aspiranti allievi musicanti: eccezione fatta pel vincolo della ferma di cinque anni, dovendo invece i giovani stessi assumere la ferma loro spettante per fatto di leva.

Gli aspiranti dovranno dar prova di possedere la necessaria abilità artistica a disimpegnare subito la parte di uno strumento di prescrizione: epperò i comandi dei distretti militari, prima

di promuovere, anche su richiesta di corpi, i provvedimenti per la visita avanti al consiglio di leva, o per l'assegnazione al corpo, avranno cura di richiedere al comando del reggimento, nel quale i giovani hanno chiesto l'ammissione, una dichiarazione da cui risulti accertata la loro idoneità professionale. Nel rilasciare tali dichiarazioni i comandanti dei reggimenti di fanteria di linea avranno presente che, coi giovani ammessi alla partenza anticipata, non si potrà in alcun modo oltrepassare l'organico stabilito (31 musicanti fra allievi ed aspiranti allievi, *Atto* 216 del 1901).

Si avverte infine che non potranno essere ammessi alla partenza anticipata di cui sopra i giovani vincolati alla ferma di un anno, ed inoltre che ai reggimenti granatieri non potranno destinarsi giovani aventi statura inferiore a m. 1,76, e che coloro i quali raggiungano o superino questa statura possono tuttavia, a loro domanda, essere destinati anche ai reggimenti di fanteria di linea.

Le domande di ammissione alla partenza anticipata non saranno più accettate dopo il 15 ottobre.

Inscritti in osservazione all'ospedale o impossibilitati per malattia a presentarsi al consiglio di leva.

24. In applicazione del combinato disposto dai §§ 153, lettera *c*), e 155 del regolamento sul reclutamento, si rammenta che a riguardo degli inscritti appartenenti per ragione di età alla leva sulla classe 1887 od a quella precedente sui nati nel 1886, i quali, a mente del § 334 del regolamento anzidetto, siano stati rimandati alla leva successiva perchè nel giorno stabilito per la chiusura della sessione si trovavano ancora in osservazione presso un ospedale militare, i prefetti ed i sottoprefetti, appena avranno ricevuto la relativa relazione medica del direttore dell'ospedale, dovranno subito provvedere onde il consiglio di leva, convocato in seduta straordinaria, revochi la decisione di rimando e pronunci, a seconda del caso, quella di arruolamento o di rivedibilità o di riforma in base alla mentovata relazione.

25. Si ricorda altresì che gli inscritti che per gravi ragioni di salute si trovino nella impossibilità di presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento, per i quali sia trascorso il periodo della rivedibilità, possono essere riformati dal consiglio stesso con le modalità indicate nel § 75 della citata *Istruzione permanente*.

Omessi che si presentano durante la leva.

26. Ai termini del § 39 (lettere *a*, *b* e *c*) del regolamento sul reclutamento, i giovani che dopo la verificazione definitiva delle liste di leva si presentino — personalmente o per mezzo d'interposta persona — per esservi inscritti, dovrebbero essere aggiunti sulle liste della prima classe di leva prossima ad essere chiamata all'estrazione, per seguire così, anche in riguardo all'adempimento degli obblighi di servizio sotto le armi, la sorte della classe stessa, quand'anche si presentino per l'iscrizione prima della partenza per le armi delle reclute state arruolate per conto della leva in corso.

Ad evitare il pregiudizio che il ritardo nella decorrenza di detti obblighi può arrecare ai giovani di cui trattasi per effetto di tale disposizione (la quale aveva principale ragione d'essere nella determinazione e ripartizione del contingente di 1ª categoria, non più operate in queste ultime leve) il Ministero avverte che gli omessi, o cancellati per errore, della leva sulla classe 1887 e delle leve precedenti che si presentassero spontanei dopo le operazioni dell'estrazione a sorte e sino al momento della presentazione alle armi degli iscritti di 1ª categoria della leva sulla classe 1887, potranno essere aggiunti nelle liste della leva medesima e sottoposti senz'altro a visita, in analogia a quanto si pratica per gli omessi residenti o provenienti dall'estero. S'intende però che dovranno essere riportati essi pure nelle liste della leva ventura, per farli concorrere all'estrazione a sorte, agli eventuali effetti della designazione per la ferma di due anni, nel caso di arruolamento nella 1ª categoria o di rimando a leve successive per qualsiasi motivo.

Ogni qualvolta pertanto taluno degli omessi o cancellati di cui sopra si presentasse spontaneamente per regolare la sua posizione, entro il termine suaccennato, il prefetto o sottoprefetto dovrà espressamente interpellarlo, o farlo interpellare per mezzo delle autorità municipali, perchè dichiari se intenda soddisfare agli obblighi militari con la classe 1887, e nel caso affermativo provvederà in conformità del precedente capoverso; avvertendo l'interessato che, qualora fosse arruolato nella 1ª categoria e fosse già iniziata la partenza delle reclute, egli dovrà essere avviato subito sotto le armi, per seguire la sorte della classe predetta.

Nel caso invece che il giovane preferisse di ritardare la prestazione del servizio ed essere arruolato con la classe succes-

siva, oppure fosse già avvenuta la partenza delle reclute, egli dovrà essere aggiunto senz'altro nelle liste della leva sulla classe 1888 a senso del citato § 39 e dovrà essere avvertito di presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento con gli inscritti di tale leva; facendogli ad ogni buon fine comprendere, nel primo caso, che non si potrà poi per nessuna ragione tener conto — nei riguardi dell'eventuale obbligo di servizio sotto le armi — del cennato ritardo, e che qualsiasi reclamo in questo senso per riduzione di ferma non sarebbe preso in esame.

Inscritti e renitenti arruolati nel secondo periodo della leva.

27. In relazione a quanto si accenna nel precedente n. 24 il Ministero rammenta che il § 155 del regolamento sul reclutamento stabilisce che gli inscritti, i quali, nel giorno di chiusura della sessione, non siansi presentati al consiglio di leva per alcuno dei motivi indicati al § 153, lettera *c*) del regolamento stesso (perchè ammalati, in carcere ecc.) devono essere rimandati alla ventura leva e che, in qualunque tempo venga a cessare la causa del rimando, essi devono essere precettati a presentarsi al consiglio di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati.

Al riguardo dei detti inscritti si avverte che qualora, per essere cessata la causa del rimando, taluno di essi si presenti al consiglio di leva durante il secondo periodo della leva in corso; il consiglio dovrà annullare la decisione di rimando già emanata e che la nuova decisione da pronunciarsi dovrà essere presa in conto della leva predetta, nella considerazione che col sistema della categoria unica tutti gli inscritti arruolati, sia durante la sessione, sia durante il secondo periodo, devono essere computati nella leva in corso.

Per quanto poi riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, i detti inscritti potranno far valere i diritti stessi innanzi al consiglio di leva, senza bisogno di speciale provvedimento per parte del Ministero, fino alla chiusura della sessione della leva successiva a quella nella quale vengono arruolati.

28. Lo stesso trattamento di cui nell'ultimo comma del precedente n. 27 spetta, a norma dei §§ 652 e 653 del regolamento, ai renitenti che vengono arruolati, in seguito ad arresto od a presentazione spontanea, nel secondo periodo della leva, sebbene seguano essi pure la sorte della classe soggetta a leva al momento del loro arruolamento.

Renitenti residenti all'estero al tempo della leva sulla loro classe.

29. Allorchè risulti che un renitente presentatosi spontaneo, al tempo della leva alla quale avrebbe dovuto concorrere per ragione d'età si trovava all'estero ed aveva diritto all'assegnazione alla 3ª categoria od alla dispensa provvisoria dal servizio sotto le armi in tempo di pace, o trovavasi in condizioni d'essere giudicato inabile al servizio militare, il prefetto o sottoprefetto, dopo che il consiglio di leva avrà pronunciata la decisione di sua competenza, dovrà sospendere la denuncia del renitente all'autorità giudiziaria, e riferirne al Ministero rimettendogli i documenti o le informazioni opportune, affinchè possa decidere se sia il caso di autorizzare la cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa.

Certificati d'iscrizione ai ruoli.

30. Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari e dei corpi sull'importanza dei certificati d'iscrizione ai ruoli (modello n. 34) e quindi sulla necessità che siano compilati con la massima esattezza, avvertendo che quando siano richiesti nell'interesse di già renitenti, omessi o rimandati per legali motivi da leve anteriori (ciò che dovrà essere indicato dall'autorità richiedente) tali certificati debbono riferirsi alla data dell'apertura della sessione della leva alla quale detti renitenti, omessi, ecc., appartenevano per ragione d'età.

I detti certificati dovranno essere rilasciati anche se richiesti dopo la chiusura della sessione.

Si rammenta, infine, che il § 415 del regolamento sul reclutamento, come è detto nell'*Atto* 57 del 1894, devesi intendere modificato in relazione alle modificazioni arrecate al successivo § 432 col R. decreto 8 giugno 1893, n. 277.

Ricorsi per l'assegnazione alla 3ª categoria.

31. Si rinnova ai prefetti e sottoprefetti la raccomandazione di non inoltrare al Ministero i ricorsi contro le decisioni del consiglio di leva, se non dopo averli convenientemente istruiti e corredati di tutti i documenti e di tutte le informazioni necessarie, a norma di quanto è stabilito dal § 469 del regolamento sul reclutamento e dalle disposizioni del capo XII dell'*Istruzione permanente per le operazioni della leva*.

Istruzione delle questioni da sottoporsi all'esame del Ministero.

32. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sulle norme contenute nel capo V della citata *Istruzione permanente* — specie per quanto riguarda la competenza nella risoluzione delle questioni di doppie inscrizioni e i documenti e le informazioni occorrenti per le questioni di anticipato concorso alla leva e di cittadinanza. Tanto per siffatte questioni, come per quelle di esclusione dal servizio militare (per le quali il capo VIII dell'*Istruzione* medesima contiene norme precise), quando la risoluzione debba essere deferita al Ministero, dovranno sempre essere uniti agli atti gli estratti delle liste d'estrazione relativi agli inscritti di cui si tratta.

Rinunzia alla nazionalità francese per parte di italiani nati in Francia o nelle colonie francesi.

33. Il Ministero rammenta che i militari di 1ª categoria nati o residenti all'estero, ai quali venga concessa la dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero in applicazione dell'articolo 33 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, si trovano di fronte al servizio militare in posizione perfettamente regolare.

In conseguenza nulla osta che a quelli di essi i quali nacquero in Francia o nelle colonie francesi vengano dalle autorità prefettizie rilasciati i documenti necessari a che essi possan fare la formale dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese, giusta le norme stabilite nella circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895, che nel testo definitivo trovasi allegata (n. 9) alla citata *Istruzione permanente*.

34. A proposito di tali rinunzie, si fa presente che quando venga rifiutata dalla competente autorità francese l'accettazione della dichiarazione di rinuncia di un italiano, per motivi che non siano quello della scadenza del termine, e le regie autorità consolari ritengano sia il caso di promuovere la definizione della contestazione in via diplomatica, anzichè indicare agli interessati la via giudiziaria, le stesse autorità consolari dovranno rivolgersi non a questo Ministero, ma alla R. ambasciata in Parigi, alla quale spetta appunto di compiere le pratiche in via diplomatica sempre quando lo riconosca opportuno.

Certificati di cittadinanza estera.

35. Come fu avvertito con circolare del Ministero degli affari esteri dell'anno 1903 diretta ai regi agenti diplomatici e consolari e come si avverte anche col n. 4 del manifesto per l'ordine della leva che fa seguito alla presente circolare, i giovani che chiedono di essere cancellati dalle liste di leva per la qualità di stranieri devono provare tale qualità con certificati di cittadinanza rilasciati non da autorità municipali dello Stato di cui sono originari, ma dalla *autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato medesimo.

Sarà perciò opportuno che, ogniqualvolta siano loro prodotti, per lo scopo suddetto, certificati di cittadinanza rilasciati da autorità municipali estere, i regi agenti diplomatici e consolari si astengano dal legalizzarli, ed invitino gli interessati a sostituirli con certificati dell'autorità governativa, diplomatica e consolare competente.

36. Riguardo ai predetti certificati, e ai documenti in genere rilasciati dai consoli esteri nel regno, o provenienti dall'estero e da essi consoli vidimati, si rammenta alle autorità prefettizie (a complemento di quanto avverte il § 40 della citata *Istruzione permanente*) che con circolare del 26 luglio 1906, n. 40153, il Ministero degli affari esteri ha esteso a tutte le prefetture del regno la delegazione, prima ristretta ad alcune di esse, a legalizzare la firma degli stessi consoli esteri, che abbiano giurisdizione nella provincia, negli atti specificati nelle sue precedenti circolari dell'8 marzo 1864 e 1° luglio 1891.

Viaggi degli inscritti di leva.

37. Col § 2 dell'*Atto* 144 del 1903, relativo alle *facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva*, fu prescritto — come norma generale ed allo scopo di risparmiare lavoro ai comuni ed ai consigli di leva, di mantenere il più che sia possibile la disciplina fra gli inscritti che viaggiano e di far loro ottenere un risparmio sulle tasse di bollo — che gl'inscritti che si recano al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento o ne fanno ritorno al rispettivo comune abbiano a viaggiare in gruppi.

Nell'applicazione di tale disposizione, però, tanto i sindaci quanto i presidenti dei consigli di leva terranno presente che il regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. feb-

braio 1903) permette agli inscritti di viaggiare a *tariffa militare* tanto isolatamente quanto in gruppi: cosicchè nulla impedisce che, nei casi in cui ciò si renda conveniente, i viaggi degli inscritti, sia di andata, sia di ritorno, possano essere fatti in gruppi più piccoli di quelli indicati al citato § 2 dell'*Atto* sovra menzionato, od anche isolatamente.

Perciò i detti sindaci e presidenti dei consigli di leva avranno cura di fare il raggruppamento degli inscritti nel modo che ravviseranno migliore, in relazione alle condizioni locali ed al servizio ferroviario; e potranno anche, ove ne sia il caso, provvedere perchè gli inscritti siano muniti di richieste di viaggio individuali.

38. Nell'applicazione del citato *Atto* 144 del 1903 dovrà tenersi presente che la società esercente la ferrovia Bari-Locorotondo ha nuovamente accordato agli inscritti di leva le facilitazioni di viaggio ivi indicate.

Indennità agli inscritti mandati in osservazione negli ospedali militari.

39. A soluzione di quesiti ricevuti, il Ministero avverte che le indennità di trasferta e di trasporto assegnate, a norma del § 335 del regolamento sul reclutamento richiamato dal § 18 dell'*Atto* 144 dell'anno 1903, modificato dall'*Atto* 51 del 1905 (*Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva*), agli inscritti inviati in osservazione in uno spedale militare, competono esclusivamente a quelli i quali per l'osservazione devono recarsi a città diversa da quella ove ha sede il consiglio di leva.

Istruzione permanente per le operazioni della leva.

40. Si avvertono di nuovo gli uffici di prefettura e sottoprefettura che nella corrispondenza con le autorità diplomatiche o consolari essi non debbono richiamarsi alle disposizioni contenute nella *Istruzione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904, più volte sopra citata, non essendo tale *Istruzione* stata distribuita alle autorità diplomatiche e consolari, perchè la maggior parte delle disposizioni in essa contenute interessa esclusivamente gli uffici di leva del Regno. Tutte le norme che possono interessare le autorità diplomatiche o consolari, incluse, come fu già avvertito al precedente n. 6, quelle per la concessione dei passaporti per l'estero agli

inscritti che espatriano in prossimità dell'apertura della leva od a leva aperta, ora contenute nel capo XVI dell' *Istruzione permanente*, saranno invece comprese nella *Istruzione sul servizio della leva all'estero*, di prossima pubblicazione.

Trascrizione sui registri dello stato civile degli atti di stato civile rilasciati da autorità estere.

41. I prefetti e sottoprefetti avranno cura di provvedere perchè tutti gli atti di stato civile rilasciati da autorità estere e che siano prodotti da inscritti di leva per conseguire l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria o per qualunque altro effetto, siano trascritti, ove già non vi figurino, sui registri dello stato civile del Regno.

SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO.

42. Per tutto quanto riguarda il servizio della leva all'estero, i prefetti e sottoprefetti, i consigli di leva, gli ufficiali delegati, i comandi dei distretti militari e le regie autorità diplomatiche e consolari dovranno per l'avvenire prendere conoscenza e osservare le prescrizioni della *Istruzione pel servizio della leva all'estero*, che verrà fra breve pubblicata e diramata con apposita circolare in sostituzione dell' *Istruzione provvisoria* del 1° giugno 1901.

Frattanto, in attesa di tale pubblicazione, le autorità stesse continueranno ad attenersi all'ora detta *Istruzione provvisoria* ed alle avvertenze contenute, sotto il titolo « Servizio della leva all'estero », nei numeri 32 e seguenti della circolare n. 22 del 7 febbraio 1906, per la chiamata alla leva dei giovani nati nel 1886.

Il Ministro — VIGANÒ.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1887

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1887 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Si avverte a tale riguardo che i giovani stati dati in nota per la inscrizione sulle liste di leva dalle regie autorità diplomatiche o consolari, e dei quali le autorità stesse non poterono indicare il comune del regno a cui apparteneva la loro famiglia, furono inscritti sulle liste di leva del comune di Roma.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del *12 febbraio corrente*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

In caso di assenza dei giovani medesimi, la richiesta di cui sopra dovrà essere fatta dalle loro famiglie: avvertendosi che i reclami presentati posteriormente non potranno in nessun caso essere assecondati.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono far domanda di esserne cancellati al prefetto o sottoprefetto, producendo copia autentica, debitamente legalizzata, dell'atto di nascita del padre loro (o, se il padre sia ignoto, della madre) ed un certificato *dell'autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia autorità competente, comprovante che il padre (o la madre) è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre (o la madre) fosse per origine

cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato medesimo. I documenti da prodursi a corredo delle domande di cancellazione dalle liste di leva per ragione di cittadinanza, che fossero redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, fatta da un perito interprete e debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

6. L'inscritto che nel giorno *1° febbraio*, stato fissato per l'apertura della sessione della presente leva, si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 86, 87 e 88 della legge, potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, presentando tutti i documenti prescritti a questo consiglio di leva all'atto del suo arruolamento, e, ad ogni modo, *non più tardi del 1° agosto p. v.*, giorno della chiusura della sessione predetta.

A tale scopo sono in genere necessari i certificati di nascita e di morte dei membri delle famiglie degli inscritti dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto; in tutti i casi è poi necessario un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori degli inscritti, e, ove occorra, fra i loro avi.

Trattandosi di termine perentorio, è opportuno che gli inscritti o chi per essi facciano a tempo le pratiche occorrenti per evitare di incorrere nella decadenza dall'esercizio dei diritti di esenzione; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o rettificazione, in guisa che essa possa essere ordinata prima del termine anzidetto.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di assegnazione alla 3ª categoria, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

7. L'inscritto che venga ad acquistare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento in 1ª categoria di un fratello inscritto anch'esso della leva sulla classe 1887, potrà chiedere

ad ottenere l'assegnaziane medesima, presentando i voluti documenti a questo ufficio.

Avvertasi che il solo fatto del contemporaneo concorso alla leva col fratello non basta per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, ma occorre assolutamente la produzione dei documenti comprovanti il diritto al detto beneficio.

8. Gli inscritti e le loro famiglie, che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest' ufficio.

9. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, faranno sospendere gli effetti dell'arruolamento soltanto quando siano stati fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10. Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Tali domande debbono essere presentate con tutta sollecitudine, non appena aperte le sedute del consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento (*8 aprile*); e ad ogni modo non più tardi del giorno *12 luglio*.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

11. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare all'estero la loro posizione di fronte alla leva entro il giorno *1° agosto p. v.* fissato per la chiusura della sessione, per non essere dichiarati renitenti; e ad ogni modo non oltre il *31 dicembre p. v.*

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla regia autorità diplomatica o consolare* più vicina al luogo di loro dimora di farsi visitare all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima, ovvero fornendo le indicazioni necessarie a che i documenti stessi possano essere chiesti d'ufficio alle autorità municipali del Regno.

Le famiglie residenti nel Regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al prefetto o sottoprefetto competente perchè gli inscritti medesimi siano visitati all'estero o, se ne abbiano il diritto, arruolati nella 3ª categoria.

Le famiglie stesse potranno pure chiedere al prefetto o sottoprefetto il passaggio alla 3ª categoria pei detti inscritti residenti all'estero, qualora questi posteriormente al *1° febbraio corrente* siano venuti a trovarsi in condizione di poter aspirare a tale passaggio a senso dell'articolo 96 della legge sul reclutamento; presentando, ben inteso, tutti i documenti comprovanti il diritto medesimo.

12. Le spese per la visita all'estero sono a carico di chi la chiede.

Però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione la visita sarà eseguita gratuitamente dai medici della regia marina imbarcati sulle navi stesse.

13. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel regno, *espatriarono prima di aver compito il 16° anno di età per recarsi in America, Oceania, Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominii ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) e che siano arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla regia autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32° anno di età.

A tale riguardo si avverte che gli inscritti che saranno rimpatriati dall'estero per regolare la loro posizione di leva davanti al consiglio di leva, se intendano di ottenere la dispensa provvisoria, a cui abbiano diritto, dovranno, dopo il loro arruolamento e prima della chiamata alle armi della loro classe, farne domanda al Ministero della guerra.

14. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari.

Coloro che seguono corsi di studi superiori presso istituti stranieri da considerarsi assimilati alle università del Regno, possono ottenere di rimandare al 26° anno la prestazione del servizio militare in applicazione dell'art. 120 della legge sul reclutamento del regio esercito.

15. A mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione e delle norme stabilite per questa leva dal Ministero

degli affari esteri, possono fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi anche gli inscritti che si trovino o si rechino in qualità di missionari in un qualsiasi paese fuori di Europa o nelle provincie europee dell'Impero ottomano.

16. Le condizioni perchè i detti missionari siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri o alle autorità da esso dipendenti (ambasciate, legazioni, consolati e vice consolati) ed ottenere una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario nel senso voluto dalla seconda parte dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare del paese estero in cui egli si trovi o si rechi e dichiarare di riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R. Governo;

3° Notificare al R. ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4° Mantenere buona condotta morale e politica.

17. Gli inscritti residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione vigente con la Società « Navigazione Generale Italiana » fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della detta società.

Quelli poi fra i detti inscritti che siano indigenti hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi ed a senso della citata convenzione, al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata società i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 1° febbraio 1907.

18 Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1874 alla classe 1886 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali dalla classe 1877 alla classe 1886 compresa, meno i sottufficiali;

Tutti i militari di 1ª categoria dell'arma di cavalleria con ferma di quattro anni (non compresi i sottufficiali) stati trasferiti alla classe 1877 ed alle successive da classi di leve anteriori;

Altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) dalla classe 1878 alla classe 1886 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dalla Regia marina al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, dalla classe 1875 alla classe 1886 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1875 alla classe 1886 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1886 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1886 che siano stati arruolati prima del giorno *1° febbraio 1907* fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1887.

Partenza anticipata per le armi degli inscritti musicanti.

19. È ammesso che gli inscritti possano partire anticipatamente per le armi con assegnazione alle musiche militari dei reggimenti di fanteria di linea e di granatieri, in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti e senza vincolo di ferma speciale, sempre quando diano prova di possedere la necessaria abilità artistica a disimpegnare subito la parte di uno strumento di prescrizione e vi siano vacanze nelle musiche dei reggimenti da essi prescelti.

Le relative domande potranno essere presentate in qualunque tempo, ma non più tardi del 15 ottobre, ai comandi dei distretti o dei corpi nei quali gli inscritti stessi intendono prestar servizio.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 1° febbraio 1907.

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

Sedute suppletive

Chiusura della sessione.

N. 5. — **Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare.** — (Ufficio personali del genio). — 10 gennaio.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di 10 aiutanti ragionieri geometri del genio militare con l'annuo stipendio di L. 1500.

2. Le condizioni di ammissione sono indicate all'articolo 2 del R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470, modificato con R. decreto 454 in data 19 luglio ultimo scorso (*Atti* 337 del *Giornale militare* 1903 e 228 del 1906).

Le norme ed i programmi sono stabiliti nell'allegato 1 al citato R. decreto modificato con decreto ministeriale 30 agosto ultimo scorso (*Atto* 230 del *Giornale militare* del 1906).

3. Le domande di ammissione dovranno essere rimesse non più tardi del 20 febbraio p. v. alle autorità indicate ai numeri 3 e 6 dell'allegato sovraindicato. Dette autorità le trasmetteranno al Ministero a mano a mano che le riceveranno dopo averne accertata la regolarità, e non accetteranno quelle che fossero presentate dopo il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero direttamente.

4. Gli esami in iscritto avranno luogo entro il mese di marzo p. v. presso gli uffici del genio militare di Torino — Novara — Alessandria — Cuneo — Milano — Verona — Piacenza — Venezia — Genova — Bologna — Firenze — Spezia — Ancona — Cagliari — Maddalena — Napoli — Bari — Taranto — Palermo e Messina. Gli esami orali verranno dati a Roma.

6. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 6. — **Passaggio di militari di truppa nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 gennaio.

Come è noto, la legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali ha notevolmente migliorato le condizioni dei militari di truppa appartenenti all'arma stessa, sia dal punto di vista economico, aumentan-

done gli assegni giornalieri e portando da lire 2000 a lire 3000 l'indennità annessa alla terza rafferma con premio, sia nei riguardi della carriera, aumentando il numero dei marescialli ed agevolando l'avanzamento ad ufficiale, coll'elevare da metà a due terzi la quota riservata ai sottotenenti dell'arma nei posti di tenente.

Allo scopo di facilitare il reclutamento dei carabinieri reali, i comandanti di corpo sono invitati a far conoscere ai caporali e soldati, specialmente a quelli dell'ultima classe venuta alle armi, le disposizioni della nuova legge ed a far loro rilevare i notevoli vantaggi che ne sono la conseguenza.

Accenneranno in particolar modo al fatto che, mentre l'allievo carabiniere ed il carabiniere percepivano in passato, rispettivamente, L. 1,19 e 2,06 al giorno, attualmente, in base alla nuova legge, essi godono di un assegno di L. 1,59 e 2,41 al giorno; e questi assegni permettono di dare, alla legione allievi, un vitto assai abbondante e L. 0,35 alla mano, mentre che il carabiniere effettivo, alle stazioni, ha ora alla mano L. 2,02, notevolmente di più quindi che in passato, oltre a notevoli aumenti dei soprassoldi quante volte i carabinieri devono far servizio fuori della propria stazione o in concorso con truppa. Faranno loro considerare altresì come, ottenuta l'ammissione nell'arma e trascorsi in questa 14 anni, essi potranno, per le conseguite rafferme, cumulare un capitale di L. 6000 pagabile all'atto del congedamento.

Quanto alle condizioni pel passaggio, il Ministero si richiama alle norme contenute nell'*Alto* 142 dello scorso anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª — 1907 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio.

GENNAIO 16. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria *pag.* 33.
» 16. — Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 34.
» 17. — Opzione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo per la legge 12 luglio 1906, n. 372, e opzione dei raffermati con premio rinunciatari a tale loro qualità, *pag.* 34.
» 17. — Cariche speciali dei sottufficiali, *pag.* 41.
» 17. — Commissioni di disciplina per i sottufficiali, *pag.* 43.
» 18. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1886, *pag.* 43.
» 18. — Assegni per acquisti e riparazioni di mobili d'ufficio e per manutenzione di biciclette, *pag.* 44.
» 18. — Concorso al premio Henry, *pag.* 44.

CIRCOLARE N. 7. — **Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria.** — (Ufficio personali di artiglieria). — 16 gennaio.

Nel mese di giugno p. v. avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale d'artiglieria, gli esami di avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe colle norme contenute nel R. decreto 17 marzo 1904, n. 149 e nell'allegato II che lo correda (*Atto* 62 del 1904).

Saranno sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità i ragionieri d'artiglieria di 1ª classe con anzianità a tutto il 1905 che aderiscano a presentarvisi.

Potranno essere ammessi agli esami di avanzamento a scelta tutti i ragionieri di 1ª classe in ruolo che ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli nei modi indicati agli articoli 8 e 12 del citato R. decreto. Però i ragionieri sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione alle prove speciali per l'avanzamento a scelta dopo conosciuto l'esito delle prove comuni (articolo 12 del ridetto R. decreto).

Tanto gli elenchi nominativi dei ragionieri chiamati agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, nonchè

i verbali di cui al n. 2 dell'allegato II sopracitato, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 maggio p. v.

Con iscrizione sul *Bollettino ufficiale delle nomine* saranno indicati i nomi dei ragionieri ammessi agli esami di cui è parola nella presente circolare, nonchè il giorno nel quale essi dovranno all'uopo presentarsi all'ispettorato generale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 8. — **Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe.** — (Ufficio personali di artiglieria). — 16 gennaio.

Nel mese di maggio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, i capitecnici di 1ª classe con anzianità a tutto il 1905, i quali si trovino nelle condizioni indicate dal R. decreto 28 aprile 1901, n. 202, e che aderiscano a presentarvisi.

Potranno concorrere agli esami per l'avanzamento a scelta tutti i capitecnici di 1ª classe che ne facciano domanda.

Gli esami saranno regolati con le norme contenute nell'*Atto* 182 del 1901 e secondo i programmi che fanno seguito all'*Atto* stesso.

Gli elenchi di proposta dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 aprile prossimo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 9. — **Opzione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo per la legge 19 luglio 1906, n. 372, e opzione dei raffermati con premio rinunciatari a tale loro qualità.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 gennaio.

In attesa della pubblicazione del nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali ed a seguito delle circolari n. 175 e 203 del *Giornale militare* dello scorso anno, questo Ministero stima opportuno di pubblicare intanto le norme secondo le quali debbono essere regolate le opzioni dei sottufficiali raffermati con soprassoldo per la legge 19 luglio 1906, n. 372.

Coll'occasione si reputa opportuno di stabilire altresì il trattamento che, *in relazione alla nuova legge*, dovrà essere fatto

ai raffermati con premio i quali nello scorso anno 1906, pel disposto dal § 894 del regolamento sul reclutamento, abbiano dovuto optare per le rafferme con soprassoldo, come pure il trattamento che dovrà esser fatto a quelli dei raffermati suddetti che siano venuti a trovarsi nella condizione prevista dal paragrafo medesimo, dopo il 1° gennaio 1907.

Opzione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo per la legge 19 luglio 1906, n. 372.

1. La facoltà d'opzione per la suddetta nuova legge 19 luglio, conservando i vantaggi sanciti dall'articolo 15 della legge medesima, è riservata, come fu dettagliatamente spiegato con la circolare n. 175 del 1906, a tutti i sottufficiali i quali al 31 dicembre 1906 rivestivano la qualità di raffermato, per avere in corso una delle rafferme di un anno stabilite dal primo alinea dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali (30 novembre 1902), ovvero per aver già ottenuto una qualsiasi delle rafferme con soprassoldo previste dal testo unico medesimo.

Quelli dei detti sottufficiali i quali intendano di optare per la nuova legge, debbono farne domanda, anche in carta libera, al proprio comandante di corpo. Pertanto, i comandi di corpo renderanno subito edotti delle disposizioni della presente circolare, nel modo che reputeranno più opportuno e sicuro, tutti i sottufficiali dipendenti.

2. I comandi di corpo, ricevute le domande, disporranno perchè i sottufficiali richiedenti siano ammessi a firmare, in duplice copia, l'atto d'opzione conforme al relativo modello del nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, che all'uopo si allega in copia alla presente circolare, innanzi al consiglio di amministrazione permanente o di reggimento, o ad altro appositamente delegato, dopo aver loro letto e ben spiegato il senso e la portata dell'atto stesso. In modo speciale dovrà farsi riflettere ai sottufficiali indicati al n. 3 della circolare n. 175 del 1906, che qualora non si valessero della facoltà d'opzione loro consentita, essi dovrebbero essere inviati in congedo illimitato al compimento della rafferma di un anno che avevano in corso al 31 dicembre 1906.

3. I sottufficiali optanti i quali siano in attesa dell'impiego civile e intendano di aspirare al grado di maresciallo, dovranno

contemporaneamente, in relazione al disposto dell'art. 12 della nuova legge, rinunciare altresì all'impiego stesso ed a tale scopo firmeranno alla presenza dello stesso consiglio di amministrazione, una dichiarazione conforme all'annesso allegato.

4. Le domande, corredate da un originale dell'atto d'opzione, da copia del foglio matricolare (mod. 61) dell'interessato e, se del caso, dalla dichiarazione di rinuncia all'impiego civile, dovranno essere trasmesse di volta in volta ai comandi di corpo d'armata, i quali, dopo di essersi bene accertati che i singoli atti di opzione siano stati regolarmente redatti dai sottufficiali che si trovavano nelle condizioni volute per farli, disporranno, ove nulla trovino da osservare in proposito, che sul foglio matricolare degli interessati sia inscritta la seguente variazione:

Ha optato per la legge 19 luglio 1906, n. 372,
li . . . . . .

5. Entro la prima quindicina del venturo mese di aprile, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) uno specchio numerico, suddiviso per arma, grado ed anzianità di servizio dei sottufficiali i quali optarono per la nuova legge, insieme alle dichiarazioni di rinuncia all'impiego civile loro pervenute, in base alle quali si provvederà a depennare i dichiaranti dal registro degli aspiranti ad impiego.

Le domande e gli atti d'opzione saranno invece trasmessi dai comandi di corpo d'armata ai distretti militari cui i sottufficiali appartengono, acciocchè siano conservati nelle cartelle individuali degli interessati, di cui al § 144 della vigente istruzione sulle matricole.

6. Contemporaneamente i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), con le norme consuete, un elenco nominativo, modello 29 A (catalogo stampati, edizione 1906), redatto in duplice copia, di tutti gli altri sottufficiali raffermati con soprassoldo, i quali, non avendo optato per la nuova legge, debbono perciò continuare in servizio col trattamento delle rafferme con soprassoldo, come stabilisce l'art. 12 della legge stessa.

Il Ministero restituirà poi uno dei detti elenchi con le sue decisioni ed allora i comandi di corpo d'armata disporranno perchè sul foglio matricolare dei sottufficiali, cui venne concessa la successiva rafferma, sia inscritta la relativa variazione con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

I sottufficiali medesimi potranno poi nell'ultimo trimestre degli anni venturi e con le norme consuete, far domanda di

successiva rafferma, fino al raggiungimento dei limiti massimi di età e di servizio oltre i quali, a senso del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, quale venne modificato dalla legge 25 maggio 1905, n. 211, non è più consentito di rimanere in servizio.

Opzione dei raffermati con premio rinuncianti a tale loro qualità.

7. I militari già raffermati con premio appartenenti al personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni, i quali, durante l'anno 1906, siano stati promossi sergenti e siansi perciò venuti a trovare nella condizione di dover optare pel trattamento dei sottufficiali raffermati con soprassoldo, a senso del § 894 del regolamento sul reclutamento, nonchè i sottufficiali musicanti, trombettieri e tamburini maggiori, i quali, nel tempo anzidetto, abbiano ottenuto di optare pel trattamento medesimo, dovranno, agli effetti dell'articolo 12 della nuova legge, considerarsi come raffermati con soprassoldo, anche quando non abbiano usufruito effettivamente di alcuna rafferma di tale specie.

Essi avranno quindi facoltà di opzione per la nuova legge e, qualora intendano valersene, saranno loro applicate le norme di cui ai precedenti numeri. L'indennità ad essi spettante, in analogia al disposto dall'articolo 15 della legge 19 luglio 1906, n. 372, sarà stabilita in relazione agli anni di servizio compiuti, e sarà di L. 1000 per quelli che contino al 1° gennaio 1907 almeno 8 anni di servizio, aumentata di L. 250 per ogni anno di servizio compiuto in più degli 8, fino ad un massimo di L. 2000.

Quelli dei detti sottufficiali che non intendessero di optare per la nuova legge, continueranno in servizio con la rafferma con soprassoldo stata loro concessa dal Ministero, allorchè optarono agli effetti del § 894 del regolamento sul reclutamento, e negli anni successivi sarà loro applicato quanto è detto nell'ultimo capoverso del numero precedente, per tutti gli altri sottufficiali, i quali, anzichè optare per la nuova legge, preferirono di continuare il servizio come raffermati con soprassoldo.

8. Per opportuna norma delle autorità militari e degli interessati, si avverte poi che i raffermati con premio, enumerati al principio del precedente numero, i quali posteriormente

al 31 dicembre 1906, siano venuti o vengano a trovarsi nella condizione di dover optare pel trattamento fatto agli altri sottufficiali non raffermati con premio, giusta il disposto dal § 894 già ricordato, dovranno rinunciare ai diritti loro derivanti dalle rafferme compiute, ed in conseguenza saranno ammessi, senz'altro, al trattamento della nuova legge in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto dell'opzione. S'intende che essi per effetto dell'opzione perderanno il diritto alle indennità che avessero maturate per le rafferme con premio compiute, senza poter poi conseguire il diritto ad altre indennità, poichè queste furono abolite dalla nuova legge 19 luglio 1906, che dovrà ad essi essere applicata.

Il Ministero disporrà pertanto perchè dal 2° reclusorio militare in Gaeta, sia allestita la ristampa dell'atto d'opzione modello 29-C (catalogo stampati, edizione 1906) opportunamente modificato in conformità alle nuove disposizioni di legge.

9. Coll'occasione il Ministero stima poi opportuno di avvertire le autorità militari che l'esonerazione a domanda dei sottufficiali dagli impieghi speciali di musicante, trombettiere e tamburino maggiore, dovrà essere concessa solo quando consti in modo non dubbio che il richiedente possa con effettivo vantaggio del servizio esercitare altrimenti nel corpo le funzioni del proprio grado, mentre dovrà rifiutarsi quando sia richiesta unicamente come mezzo atto a porre il sottufficiale nella condizione di poter optare pel trattamento dei sottufficiali non raffermati con premio.

Il Ministro — VIGANÒ.

(1) . . . . . .

Atto di opzione

del (2) . . . . . .

per il trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372.

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . . . in . . . avanti al Consiglio d'amministrazione di questo corpo (4) il . . . . . al n. . . . . di matricola, ha dichiarato essere sua volontà di optare per il trattamento stabilito dalla legge 19 luglio 1906, n. 372, rinunciando in modo definitivo al sistema delle rafferme al quale è stato finora vincolato per effetto della legge 30 novembre 1902, modificata il 2 giugno 1904 e 25 maggio 1905, e salvi gli eventuali diritti che gli spettassero in virtù dell'articolo 15 della legge 19 luglio 1906 succitata.

Vista tale dichiarazione, il Consiglio d'amministrazione ha ammesso, come ammette, il (2) . . . . . a rimanere in servizio sotto l'impero della legge 19 luglio 1906 e del corrispondente regolamento sullo stato dei sottufficiali, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Datagli lettura del presente atto, il (2) . . . . . si è qui con noi sottoscritto.

Il (3) . . . . . .

(Firma del militare)

I membri del Consiglio d'amministrazione.

(1) Corpo. (2) Grado, cognome e nome. (3) Grado. (4) In caso di delegazione, si aggiungeranno le parole « delegato dal . . . »

(1) . . . . . .

Dichiarazione di rinuncia all'impiego civile

del (2) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . in conseguenza della opzione fatta oggi stesso per il trattamento della legge 19 luglio 1908, n. 372, dichiara di rinunciare al conseguimento dell'impiego civile pel quale trovasi in nota.

. . . . . li . . . . . 1907.

Il (3). . . . . .

(Firma del militare)

I membri del Consiglio di amministrazione.

(1) Corpo. (2) Grado, cognome e nome. (3) Grado.

N. **10. — Cariche speciali del sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 gennaio.

In attesa della pubblicazione del nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, il Ministero crede opportuno di dare le seguenti indicazioni perchè servano di norma ai sottufficiali nel decidersi circa la facoltà d'opzione di cui all'art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

1. Possono essere coperte soltanto da sergenti o sergenti maggiori (salvo le eccezioni indicate al n. 4 seguente) le cariche di:

contabilità;
portalettere;
trombettiere;
tamburino maggiore;
d'armamento (o capo armaiuolo);
guardamagazzino nei reggimenti alpini, nel reggimento d'artiglieria da montagna, in quelli del genio e guardamagazzino d'arredamento nelle compagnie di sussistenza;
guardasalleria reggimentale;
guardabatteria reggimentale;
guardaparco reggimentale;
custode dell'infermeria quadrupedi presso la scuola di cavalleria;
guardamagazzino foraggi e guardamagazzino del casermaggio pei centri di casermaggio e pei presidi minori costituiti da corpi o riparti di corpi diversi con una forza giornaliera media non inferiore ai 500 uomini;
fuochisti presso la brigata ferrovieri del genio.

2. Possono essere coperte da sottufficiali di qualsiasi grado (sergente, sergente maggiore, maresciallo di compagnia, di battaglione o di reggimento) le cariche seguenti:

capofanfara di cavalleria;
musicante;
capo operaio del laboratorio di riparazione;
zappatore;
macchinisti, capistazione e addetti alla sezione linea e alla sezione automobilistica della brigata ferrovieri del genio;
macchinisti della brigata lagunari del genio;
capi mugnai e capi meccanici delle sussistenze militari.

3. Possono essere coperte da sottufficiali dei gradi di sergente maggiore, maresciallo di compagnia, maresciallo di battaglione e maresciallo di reggimento le cariche seguenti:

maestro di scherma;

guardamagazzino degli stabilimenti sanitari e delle sussistenze;

scritturali presso il comando del corpo di stato maggiore e presso le commissioni militari di linea;

sottufficiali per la disciplina dei piantoni e degli attendenti degli ufficiali addetti al Ministero; per la disciplina degli attendenti e la sorveglianza delle scuderie degli ufficiali addetti al comando del corpo di stato maggiore ed agli ispettorati e per la disciplina delle ordinanze dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari;

sottufficiale addetto alle scuderie della casa militare di S. M. il Re e del Ministero della guerra;

guardacolombaia;

guardabatteria nei forti;

guardaforte;

guardastazione; sottufficiale addetto permanentemente al servizio di porto;

guardamagazzino dei depositi speciali di mobilitazione designati dal Ministero;

sottufficiali di governo e istruttori di ginnastica negli istituti militari;

sottufficiale addetto al riparto della scuola magistrale di scherma;

sottufficiali addetti, con o senza incarico di portalettere, ai comandi di corpo d'armata e di divisione; eventualmente anche sottufficiali addetti ai comandi di brigata di fanteria e di cavalleria, di gruppo alpino, d'artiglieria, del genio e di distretto militare sempre però in questi casi eventuali dietro autorizzazione del Ministero;

custode presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e presso il museo d'artiglieria;

sottufficiali addetti alle biglietterie militari.

4. In via transitoria, anche le cariche di cui al n. 1 della presente circolare, ad eccezione di quelle di trombettiere, tamburino maggiore e capo armaiuolo, potranno essere coperte dai sottufficiali che verranno nominati marescialli di compagnia a senso dell'art. 14 (comma 1°) della legge 19 luglio 1906, n. 372 purchè già le occupino al momento della nomina al detto grado.

5. I sottufficiali contemplati al citato art. 14 (comma 1°) saranno nominati marescialli di compagnia senza che debbano essere sottoposti a speciale esperimento e purchè dalle commissioni d'avanzamento siano semplicemente presunti idonei a coprire una delle cariche di cui ai numeri 2 e 3 della presente circolare.

Quelli tra essi che continueranno il servizio alle armi col sistema delle rafferme rimarranno col grado di maresciallo di compagnia e non potranno aspirare ad ulteriore avanzamento.

Quelli invece che opteranno per il trattamento della nuova legge potranno essere promossi marescialli di battaglione e marescialli di reggimento quando siano promossi a tali gradi sottufficiali di pari grado inscritti dopo di loro nel quadro d'avanzamento del corpo cui appartengono.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **11. — Commissioni di disciplina per i sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 gennaio.

Per effetto dell'art. 4 della legge 19 luglio 1906, n. 372, andata in vigore il 1° gennaio 1907, la retrocessione dal grado dei sottufficiali deve essere determinata con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

I comandi di corpo d'armata trasmetteranno pertanto al Ministero gli atti delle commissioni di disciplina cui siano stati o verranno sottoposti dopo il 1° gennaio sottufficiali dei corpi dipendenti, seguendo per la trasmissione le modalità stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali in data 4 agosto 1901.

Il Ministro - VIGANÒ.

N. **12. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1886.** — (Direzione generale leve e truppa): — 18 gennaio.

Per disposizione del Ministero della marina è stato pubblicato, in data del 1° gennaio 1907, il manifesto per la chiamata della leva marittima sui nati nel 1886.

Si avvertono di ciò i comandanti dei corpi e dei distretti militari per norma nel rilasciare ai sindaci ed ai capitani di porto i certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 9) di militari ascritti alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, che vengono richiesti per provare il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria di fratelli dei militari stessi, concorrenti alla leva di mare con la classe 1886.

In tale documento dovrà essere esplicitamente indicato se il militare, al 1° gennaio 1907, giorno in cui doveva essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **13. — Assegni per acquisti e riparazioni di mobili d'ufficio e per manutenzione di biciclette.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 gennaio.

In seguito alla pubblicazione della legge 30 dicembre 1906, n. 653 che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907, questo Ministero assegna a ciascun corpo d'armata le somme appresso rispettivamente indicate per acquisto e riparazioni di mobili d'ufficio e per manutenzione delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione.

Le direzioni di commissariato potranno richiedere i due terzi delle somme come sopra assegnate, avvertendo di sostituire sulla richiesta di anticipazione mod. 904-*B alle parole:* « terza parte » ed « annua », *le altre:* « due terzi » e « semestrale ».

Si avverte che il Ministero darà corso anche alle richieste pervenutegli prima della pubblicazione della presente circolare.

I	corpo d'armata	L.	1050	VII	corpo d'armata	L.	700
II	id.	»	650	VIII	id.	»	850
III	id.	»	650	IX	id.	»	1150
IV	id.	»	850	X	id.	»	850
V	id.	»	700	XI	id.	»	650
VI	id.	»	700	XII	id.	»	700

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **14 — Concorso al premio Henry.** — (Ufficio personali del genio). — 18 gennaio.

In conformità del disposto n. 6 delle norme pel concorso al premio Henry pubblicate con la circolare n. 108 del *Giornale militare* del 1904, si partecipa che, nel limite di tempo prescritto, sono pervenuti al Ministero cinque lavori contrassegnati tutti col motto *Fert.*

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 4ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 gennaio.

GENNAIO 22. — Corso ferroviario di stazione, *pag.* 45.
Id. 23. — Trasformazione di sciabole di fanteria in sciabole per marescialli di fanteria e del genio, *pag.* 50.
Id. 23. — Processo verbale mod. 368 stampato su carta filigranata, *pag.* 50.
Id. 24 — Disposizioni relative ai sottufficiali, *pag.* 51.
Id. 24. — Oggetti di corredo ritirati ai carabinieri aggiunti congedati dalle legioni, *pag.* 55.
Id. 25. — Raccolta delle disposizioni in vigore, *pag.* 56.
Id. 24. — Pagamento e conteggio dell'indennità d'ospedale e degli aumenti giornalieri ai sottufficiali in luoghi di cura, *pag.* 60.
Id. 25. — Distribuzione dei cavalli d'agevolezza della categoria speciale B (puro sangue), *pag.* 61.
Id. 25. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 30 maggio 1908, *pag.* 63.

CIRCOLARE N. **15. — Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale). — 22 gennaio.

1. Il giorno 14 febbraio p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) un corso ferroviario di stazione della durata di cinquanta giorni. Vi interverranno ufficiali inferiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ripartiti in 4 gruppi, uno per ciascuna delle commissioni militari di linea (Torino, Venezia, Ancona e Napoli).

2. Il corso si dividerà in due distinti periodi, uno preparatorio o teorico della durata di 15 giorni circa, l'altro pratico della durata di 35 giorni circa. Il primo si svolgerà presso i comandi di presidio sedi dei gruppi, il secondo presso le stazioni ferroviarie indicate nello specchio annesso o in quelle altre che per esigenza dell'istruzione potranno in seguito essere designate dalla direzione del corso.

L'assegnazione degli ufficiali subalterni ai vari gruppi ed alle varie stazioni risulta dallo specchio ora citato. La corrispondente destinazione dei capitani verrà fatta dopo che i loro nomi saranno stati segnalati al Ministero come dal successivo n. 5.

3. Gli ufficiali subalterni saranno designati dai comandanti di reggimento, i quali faranno cadere la scelta su coloro che presenteranno maggiore attitudine a trarre profitto dal corso.

Se tenenti, dovranno avere possibilmente anzianità posteriore al 1901.

4. I capitani verranno scelti, uno per corpo d'armata, dal comandante del corpo d'armata stesso, fra quelli che tutti i comandanti di reggimento di fanteria e di cavalleria e di distretto stanziati nel territorio dipendente gli segnaleranno, per trovarsi nelle condizioni di essere collocati in posizione di servizio ausiliario e facciano domanda di frequentare il corso.

5. I comandanti di corpo d'armata faranno pervenire a questo Ministero, non più tardi del 5 febbraio p. v., l'elenco nominativo degli ufficiali subalterni di cui al n. 3, aggiungendovi il nome del capitano che essi avranno scelto.

Qualora in qualche corpo d'armata nessuno dei capitani, rispondenti alla condizione indicata al n. 4, presentasse domanda di frequentare il corso, ne dovrà essere dato avviso a questo Ministero (Segretariato generale — gabinetto militare).

I nomi degli ufficiali comandati a prender parte al corso ferroviario saranno pubblicati sul *Bollettino delle nomine* insieme alla designazione del gruppo e della stazione presso i quali saranno destinati.

6. Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno la mattina del 14 febbraio p. v. al comando del presidio designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo gruppo ordini ed istruzioni.

7. Se qualche ufficiale per sopravvenuto impedimento non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse che tale impedimento potesse perdurare oltre il giorno 19 febbraio, si dovrà senz'altro provvedere alla sua surrogazione; se subalterno, per cura del rispettivo comandante di corpo; se capitano, per cura del comandante del corpo d'armata da cui dipende. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il 6° giorno da che esso fu iniziato.

8. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal proprio capo-gruppo in tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

9. Gli ufficiali che prendono parte al corso hanno diritto:

a) all'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi 10 giorni di permanenza in ciascuna località ove sono comandati fuori dell'ordinaria sede. Se però dopo trascorsi i 10 giorni continuano a prestar servizio nella stessa località, avranno diritto alla trasferta di 2ª categoria pei rimanenti giorni di permanenza;

b) all'indennità di 2ª categoria quando si allontanano dalla ordinaria residenza e vi ritornano nella giornata;

c) allo speciale soprassoldo di L. 2 stabilito dal n. 5 dell'allegato I alle Norme generali annesse al decreto ministeriale 1° luglio 1906 (circolare 126 del *Giornale militare* 1906) quando sono comandati al servizio di stazione in occasione di straordinari movimenti di truppe e non fruiscono di altra indennità.

10. Durante il corso gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria saranno per il pagamento degli assegni aggregati: nel periodo preparatorio, al distretto del luogo in cui ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, secondo gli ordini che verranno dati da ciascun capo-gruppo.

Per i predetti ufficiali l'importo delle indennità di viaggio e degli altri maggiori assegni di cui ai numeri precedenti sarà, dai distretti e corpi che ne fanno i pagamenti, chiesto in rimborso al corpo di stato maggiore, il quale lo comprenderà nel proprio rendiconto mod. 224, a senso del § 245 del regolamento d'amministrazione.

11. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo-gruppo per i bisogni dell'istruzione e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore, per mezzo delle commissioni militari di linea.

12. I comandanti dei presidi designati come sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo, qualora i locali della sede della commissione di linea non si prestino, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Il Ministro — VIGANÒ.

RAGGRUPPAMENTO *delle stazioni ferroviarie nelle quali avrà luogo i subalterni dei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio d*

1° GRUPPO — TORINO Capo gruppo: capo commissione militare di linea di Torino			2° GRUPPO — VENEZIA Capo gruppo: capo commissione militare di linea di Venezia		
Corpo	Stazione	Num. di ufficiali	Corpo	Stazione	Num. di ufficiali
31° fanteria .	*Fossano . . .	1	13° fanteria .	Padova. . . .	1
71° id. .	Alessandria .	1	14° id. .	Padova. . . .	1
77° id. .	*Bra	1	35° id. .	Bologna . . .	1
4° bersagl. .	*S. Remo . . .	1	44° id. .	Parma	1
1° alpini .	*Mondovì . . .	1	55° id. .	Reggio Emil.	1
2° id. .	Cuneo	1	56° id. .	Cremona . . .	1
4° id. .	*Ivrea.	1	60° id. .	Milano	1
20° cavalleria	Voghera . . .	1	68° id. .	*Belluno . . .	1
6° art camp.	*Vigevano . .	1	70° id. .	Ravenna . . .	1
Regg. mont.	Torino	1	79° id. .	Udine	1
2° art. costa	Spezia	1	7° alpini .	*Conegliano .	1
1° art. fort.	Torino	1	8° cavalleria	Vicenza . . .	1
2° id. .	Alessandria .	1	24° id. .	Udine.	1
1° genio .	Pavia.	1	15° art. camp.	Reggio Emil.	1
2° id. .	Casale	1	21° id. .	Piacenza . . .	1
		15			15

* Gli ufficiali comandati nelle stazioni segnate con asterisco passeranno gli ultimi 10 gior al capo gruppo rispettivo.

corso ferroviario di stazione con la indicazione del numero di ufficiali comandare nelle stazioni stesse.

3° GRUPPO — ANCONA Capo gruppo: capo commissione militare di linea di Ancona			4° GRUPPO — NAPOLI Capo gruppo: capo commissione militare di linea di Napoli		
Corpo	Stazione	Num. di ufficiali	Corpo	Stazione	Num. di ufficiali
3° fanteria .	Firenze. . . .	1	23° fanteria .	*Trapani . . .	1
5° id. .	*Ascoli	1	33° id. .	*Girgenti . . .	1
7° id. .	*Potenza . . .	1	41° id. .	*Gaeta	1
28° id. .	Firenze . . .	1	51° id. .	*Perugia . . .	1
39° id. .	*Aquila	1	52° id. .	*Spoleto. . . .	1
62° id. .	Rimini	1	89° id. .	Messina . . .	1
81° id. .	Ancona. . . .	1	91° id. .	Civitavecchia	1
82° id. .	*Fano	1	92° id. .	*Viterbo . . .	1
88° id. .	Bari	1	3° bersagl. .	Roma	1
93° id. .	*Lecce.	1	8° id. .	Palermo . . .	1
2° bersagl. .	Livorno . . .	1	9° id. .	Napoli	1
22° cavalleria	Faenza. . . .	1	6° cavalleria	*Nola	1
18° art. camp.	*Aquila	1	9° id. .	*S. Maria Capua Vetere	1
3° genio .	Firenze. . . .	1	15° id. .	Aversa. . . .	1
			22° art. camp.	Palermo . . .	1
			3° art. costa.	Messina . . .	1
		14			16

del periodo pratico in altra stazione che verrà designata dal comando del corpo di stato maggiore

N. **16. — Trasformazione di sciabole da fanteria in sciabole per marescialli di fanteria e del genio.** — (Divisione artiglieria). — 22 gennaio.

Per la trasformazione delle attuali sciabole da fanteria in carico ai corpi ed istituti pei rispettivi marescialli a piedi, il Ministero, giusta la riserva espressa nell'*Atto* 21 del corrente anno, dispone quanto segue:

a) La trasformazione è affidata alle fabbriche d'armi ed alle direzioni d'artiglieria. L'allestimento delle parti occorrenti è affidato alla fabbrica d'armi di Bresóia.

b) I corpi aventi marescialli a piedi indicheranno, alla direzione o fabbrica d'armi più vicina, il quantitativo di sciabole che occorre trasformare.

I predetti stabilimenti e direzioni, ricevuti i dati di cui sopra, li segnaleranno alla fabbrica d'armi di Brescia, la quale richiederà al Ministero la relativa commessa, con qualche aumento per poter rifornire poi le direzioni di una congrua riserva, e, allestite le parti, le distribuirà alle direzioni incaricate della trasformazione.

c) A misura che ciascuna direzione avrà ricevuto le parti che le occorrono, richiederà ai corpi ed istituti le sciabole da trasformare, che saranno versate con richiesta definitiva di scarico e distribuirà a ciascuno di essi, appena pronte, altrettante sciabole per marescialli, senza fare alcun addebito per le spese occorse alla trasformazione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **17. — Processo verbale mod. 368 stampato su carta filigranata.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 gennaio.

Come risulta dal catalogo degli stampati, il *Processo verbale d'esame di robe per parte delle commissioni di definitiva collaudazione* mod. 368, prescritto dal § 251 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, è, dal reclusorio militare di Gaeta, allestito anche su carta bollata da centesimi sessanta.

Le amministrazioni dei corpi che fanno uso del detto modulo potranno pertanto richiederne al detto reclusorio il numero di esemplari loro occorrenti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **18.** — **Disposizioni relative ai sottufficiali.** — (Segretariato generale). — 24 gennaio.

Sulla base del nuovo *Regolamento sullo stato dei sottufficiali*, del quale è oramai imminente la definitiva sanzione e la pubblicazione, il Ministero provvederà al più presto alla emanazione di tutte le conseguenti disposizioni relative all'*avanzamento, al regime disciplinare, al trattamento ed alle attribuzioni di servizio*, ecc. ecc, dei sottufficiali del R esercito, rendendo definitivi, o completando, i diversi provvedimenti già pubblicati sul *Giornale militare* (*Atti* 218, 219, 269, 283 del 1906, e n. 8, 20 e 21 del 1907; circolari 175 e 208 del 1906 e n 9, 10, 11 del 1907 e decisione di massima n. 1 del 1907).

Prima però di quella emanazione, e nell'intendimento di fornire già fin d'ora, ai sottufficiali attualmente alle armi, il maggior numero finora possibile di elementi per le personali decisioni di ciascuno, nei riguardi della opzione per il trattamento stabilito dalla legge 19 luglio 1906, n. 372, il Ministero ritiene opportuno preannunziare i concetti essenziali, ai quali le disposizioni sovraccennate saranno ispirate.

I comandanti di corpo e capi di servizio dovranno comunicare questi concetti agli interessati da essi dipendenti, facendo contemporaneamente chiarire la sintesi della situazione, che deriverà dalla legge citata, dal relativo regolamento, e dalle disposizioni conseguenti.

Avanzamento.

Le disposizioni transitorie, delle quali è cenno nell'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge 19 luglio, e che vengono sottoposte al prescritto parere del Consiglio di Stato, sono informate al concetto che, finchè non saranno coperti tutti i nuovi organici, i marescialli di compagnia (i quali abbiano almeno nove anni di servizio, e che, ben inteso, siano idonei) possano, dopo una breve permanenza di 6 mesi nel grado ora detto, e da computarsi in quei nove anni, e dopo un breve esperimento delle funzioni del grado superiore, essere promossi marescialli di battaglione. E questi possano poi, alla loro volta se contino almeno 12 anni di servizio, dopo un'altra permanenza di 6 mesi nel grado di marescialli di battaglione, essere promossi marescialli di reggimento.

Per i marescialli di battaglione, che non potessero conseguire questo secondo avanzamento accelerato, e che avessero già grado di maresciallo anteriormente al 1° gennaio 1907, l'anzianità nel

grado di maresciallo di battaglione, ai soli effetti del futuro avanzamento, sarà computata dal giorno successivo a quello in cui compirono tre anni di grado da maresciallo dell' antica legge, ogni qualvolta la nomina a maresciallo di battaglione sia avvenuta dopo scaduti i tre anni ora detti. Così i marescialli della vecchia legge non perderanno il tempo passato in quel grado, ma computeranno i primi 3 anni di esso grado come i 3 anni di maresciallo di compagnia prescritti dalla legge nuova.

Con ciò (salvo il parere del Consiglio di Stato), per l'avanzamento di tutti i sottufficiali attualmente in servizio, che optino per la nuova legge, e conformemente a quanto venne già disposto colla circolare 208 del 1906, illustrata dalla decisione di massima n. 1 del 1907, la prima applicazione della legge, per tutti i sottufficiali, sarebbe informata alle condizioni più favorevoli, che ai sottufficiali futuri concede la nuova legge; e cioè alla condizione della permanenza *minima* di 3 anni in ciascun grado.

I sottufficiali che non optano per la nuova legge conserverebbero il grado attuale; ed i gradi di furiere e di furiere maggiore sarebbero considerati come intermedi tra quelli di sergente maggiore e maresciallo di compagnia.

Finalmente, per l'avanzamento dei marescialli a sottotenente, il Ministero ha in preparazione un disegno di legge, che, se, come si spera, sarà approvato, consentirà ai più distinti dei marescialli anzidetti di poter usufruire di un vantaggio anche nel passaggio ad ufficiale.

Matrimoni.

Sono in corso di preparazione nuove disposizioni ispirate al concetto:

a) di consentire il matrimonio ad una conveniente aliquota, non solo dei sottufficiali con impiego fuori corpo o con cariche speciali, ma anche dei marescialli di compagnia, battaglione e reggimento complessivamente considerati;

b) di abolire ogni vincolo dotale per i marescialli che abbiano raggiunto determinati assegni od oltrepassata una determinata età.

Pensioni.

Si è preparato un disegno di legge che verrà presentato senza indugio al Parlamento. Esso darà mezzo ai sottufficiali di conseguire notevoli miglioramenti nel trattamento di pensione.

Trattamento di caserma.

Per i sergenti maggiori valgono norme analoghe a quelle ora stabilite per i sergenti.

Per i marescialli sarà stabilito un trattamento speciale sulle basi seguenti:

Alloggio. — Una camera per uno; mobilio, mano a mano che ne sarà fatta la provvista, sul tipo di quello ora stabilito per gli ufficiali ai forti, a cominciare dai letti con rete metallica.

Ai marescialli ammogliati, ed a quelli che hanno nella sede di guarnigione la rispettiva famiglia, sarà concesso di alloggiare fuori di caserma.

Ai campi, i marescialli avranno tende da ufficiale, una ogni due.

Uscita libera. — I marescialli potranno uscire liberamente dalla caserma, sempre quando siano liberi da ogni servizio, e senza che occorra per essi presentarsi ad alcuno per far constatare che sono rientrati in caserma.

Equipaggiamento.

I marescialli non avranno zaino di truppa. Avranno la borsa a zaino da ufficiale; e per il loro bagaglio saranno date norme analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali subalterni.

Attribuzioni di servizio.

Sergenti maggiori e sergenti.

Ai sergenti maggiori e sergenti di squadra saranno devolute le attribuzioni ora stabilite per i sergenti.

Il servizio degli attuali furieri sarà assunto, man mano che questi vengano ad essere soppressi, dal sergente maggiore o dal sergente di squadra della compagnia, designato dal comandante di essa. I comandanti di corpo cureranno pertanto la istituzione in tempo di convenienti corsi di istruzione contabile.

Maresciallo di compagnia.

Al maresciallo di compagnia non devono essere assegnate mansioni contabili.

È il primo sottufficiale della compagnia, e rappresenta gli ufficiali quando questi non si trovano presenti. Perciò le sue attribuzioni principali saranno:

a) Vigilare sul contegno di tutti i militari della compagnia, integrando autorevolmente nelle più minute circostanze l'opera educativa del comandante della compagnia e degli ufficiali;

b) Sorvegliare al buon andamento del servizio, della disciplina e delle istruzioni della compagnia in ogni circostanza, in cui non siano presenti ufficiali;

c) Sopraintendere ai turni di servizio comandati dal sottufficiale addetto all'ufficio di compagnia, ed alla conservazione degli effetti di casermaggio e di uso generale, che il sottufficiale stesso ha in consegna;

d) Dirigere od impartire le istruzioni *secondarie* della compagnia, fatta eccezione di quelle che il comandante di essa affidasse specialmente ad ufficiali;

e) Concorrere cogli ufficiali nei servizi di turno settimanale e giornaliero della compagnia;

f) Assumere, in concorso coi sottotenenti effettivi e di complemento, il comando della compagnia nell'andata o ritorno dalle esercitazioni od istruzioni, ogni qualvolta la truppa non debba essere inquadrata con tutti gli ufficiali. In tali casi, il battaglione sarà comandato da un ufficiale subalterno, ed il reggimento da un capitano.

Marescialli di battaglione e di reggimento.

Saranno addetti alle maggiorità di battaglione e di reggimento; e dovranno intervenire alle istruzioni rispettivamente, di battaglione e di reggimento, come coadiutori dell'aiutante maggiore nell'impiego che questi hanno, specialmente nelle esercitazioni tattiche.

Essi avranno, verso il corpo dei sottufficiali del rispettivo reparto, l'obbligo di esercitare di continuo il loro ascendente morale, affine di mantenervi, specialmente col loro autorevole esempio, il cameratismo e la dignità del contegno.

Servizio di caserma.

Il *servizio di ufficiale di picchello* e quello di *ufficiale ai viveri* saranno attribuiti ai sottotenenti ed a tutti i marescialli indistintamente.

Fino a quando però non siano per la prima volta completi gli organici dei marescialli del corpo, concorreranno a quei due servizi anche i tenenti con meno di 5 anni di grado.

La camera per il servizio di picchetto sarà unica ma vi sarà annessa una camera a parte, per uso degli ufficiali.

La sorveglianza su tali servizi sarà affidata ad un tenente *in servizio settimanale d'ispezione*, alla dipendenza del comandante di caserma, e con norme analoghe a quelle che regolavano in passato il servizio del capitano d'ispezione.

Da questo servizio settimanale d'ispezione saranno dispensati i tenenti con meno di cinque anni di grado, finchè essi concorrono al servizio di picchetto e dei viveri, come sopra è detto.

Quando il servizio di picchetto (o quello dei viveri) viene assunto da uno di questi tenenti, questi dipenderà per tale servizio direttamente dal comandante di caserma (o dalla commissione del rancio) anzichè dal tenente d'ispezione, il quale per altro conserverà la sorveglianza sovra ogni altro servizio di caserma.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **19. — Oggetti di corredo ritirati ai carabinieri aggiunti congedati dalle legioni.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 gennaio.

Affinchè tutte le legioni dei carabinieri reali abbiano a seguire norme uniformi circa l'interpretazione da darsi alle disposizioni del § 1796 del regolamento d'amministrazione in quanto riguarda gli oggetti di corredo ritirati ai carabinieri aggiunti da esse congedati per fine di ferma o per qualsiasi altro motivo, questo Ministero determina:

1. Gli oggetti di corredo ritirati dalle legioni ai carabinieri aggiunti congedati saranno dalle legioni stesse riattati e ripresi nel carico della massa vestiario a quella classe d'uso che potrà esser loro attribuita.

2. Le legioni utilizzeranno i detti oggetti nelle ordinarie sostituzioni ai carabinieri aggiunti, evitando così di effettuare

prelevamenti di robe dai depositi a meno che non si tratti di oggetti dei quali esse non siano provviste.

3. Avvenendo che per alcune specie degli oggetti ritirati venga a formarsi nei magazzini delle legioni un fondo eccedente al fa-bisogno per le normali sostituzioni, le legioni stesse segnaleranno tale eccedenza al Ministero che provvederà per la cessione delle robe ad altre amministrazioni che possano utilzzarle, contro rimborso del loro valore.

4. Le robe ritirate non più suscettibili di prestare utile servizio saranno conservate dalle legioni per essere utilizzate a beneficio delle rispettive masse vestiario o impiegandole nei servizi interni od esitandole nei modi consueti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **20. — Raccolta delle disposizioni in vigore.** — (Segretariato generale). — 24 gennaio.

La Raccolta delle disposizioni in vigore dal 1831 al 1898 avendo subiti così importanti e sostanziali mutamenti da renderla non più rispondente allo scopo pel quale venne distribuita, dovrà essere ripubblicata. Prima però di farne la ristampa definitiva il Ministero stima opportuno, come già si usa per le istruzioni e regolamenti delle varie armi, di pubblicarla in forma di bozze che dovranno rimanere in esame presso i corpi, uffici e comandi per tutto l'anno corrente.

Le bozze ora allestite dal Ministero contengono *Atti*, decisioni di massima e circolari, pubblicati a tutto il 1905, e che erano in vigore alla fine del 1906: quelle di dette disposizioni che vennero modificate in quest'ultimo anno portano in calce appositi richiami indicanti l'*Atto* ministeriale, la decisione di massima o la circolare che le ha modificate. Quando poi i comandi di corpo d'armata, come verrà più sotto indicato, avranno fatto conoscere al Ministero le proposte di modificazioni a queste bozze, si addiverrà alla pubblicazione definitiva della Raccolta, la quale sarà distribuita ai primi dell'anno 1908 e conterrà le disposizioni in vigore a tutto l'anno 1907.

La nuova Raccolta è informata ai seguenti criteri:

1. Anzichè in due volumi di grande mole, come quelli attuali, verrà pubblicata in vari fascicoli corrispondenti alle diverse materie, e ciò nell'intento di poter regolare la tiratura dei singoli fascicoli a seconda degli enti ai quali dovranno essere effettivamente distribuiti e di poter, col tempo, far eseguire la ristampa di quelli soltanto che aves-

sero subito notevoli e numerose modificazioni, senza cioè essere obbligati a ripubblicare l'intera opera.

Ogni fascicolo porta in testa al frontespizio l'indicazione della direzione generale o dell'ufficio del Ministero che deve poi curarne la tenuta al corrente, la stampa definitiva e le eventuali ristampe.

Per rendere il numero dei fascicoli limitato il più che è possibile, alcuni fascicoli trattano di due o più materie aventi affinità d'argomento.

Il numero ed i titoli dei fascicoli sono i seguenti:

1. Amministrazione centrale ed impiegati civili.
2. Amministrazione e contabilità, stipendi, assegni ed indennità.
3. Arma dei carabinieri reali.
4. Avanzamento.
5. Campagne di guerra e matricola.
6. Cavalli.
7. Colonia Eritrea e ufficiali e truppa all'estero.
8. Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico.
9. Disciplina militare.
10. Disposizioni varie.
11. Equipaggiamento, armi, munizioni e bufetterie.
12. Giustizia militare.
13. Istruzioni ed esercitazioni militari.
14. Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato.
15. Militari di truppa.
16. Mobilitazione e formazione di guerra.
17. Onorificenze e ricompense.
18. Ordinamento del R. esercito e circoscrizione territoriale militare.
19. Pensioni.
20. Reclutamento.
21. Scuole militari.
22. Servizio di artiglieria e del genio.
23. Servizio di commissariato.
24. Servizio sanitario militare ed associazione italiana della Croce rossa.
25. Servizio territoriale.
26. Servizio veterinario militare.
27. Stato degli ufficiali.
28. Tiro a segno nazionale.
29. Trasporti.
30. Ufficiali in congedo.

2 Le varie disposizioni in ogni fascicolo sono state raggruppate a seconda della loro stretta attinenza, e, fino a che è stato possibile, vennero disposte per ordine cronologico, in modo da rendere le ricerche più agevoli.

Si è reso quindi necessario di dare alle materie un ordine alquanto diverso da quello che hanno nella Raccolta che si abolisce e nei vari giornali militari. Alcune di esse sono poi state riportate sotto una rubrica diversa da quella che avevano in origine.

Così, ad esempio, la parte riguardante le campagne del nostro risorgimento nazionale, sono state tolte dalla rubrica « Giubilazioni e pensioni » per essere messe in apposito fascicolo che ha per titolo: « Campagne di guerra e matricola ». Nello stesso fascicolo vennero passate anche le disposizioni relative alle campagne d'Africa che, nel *giornale militare*, figurano sotto il titolo di « Colonia Eritrea ».

3. Le decisioni di massima, anzichè raggruppate in apposito fascicolo, in analogia di quanto si fece nella vecchia Raccolta, ove erano riunite tutte in un capitolo, sono state ripartite fra i diversi fascicoli a seconda della materia alla quale si riferiscono.

4. Per orientare sollecitamente i corpi, uffici e comandi, nella ricerca di disposizioni e dar loro modo di saper subito ove trovarle, si è fatto precedere ogni fascicolo da un apposito specchio nel quale è esattemente indicato l'esito degli atti pubblicati in ogni anno sotto una data rubrica, nonchè un elenco di *Atti* pubblicati sotto differente rubrica e che vennero passati nei vari fascicoli. In detto specchio sono inoltre indicati le decisioni di massima e le circolari ministeriali comprese in ogni fascicolo.

Ad opera compiuta, poi sarà pubblicato uno specchio riassuntivo nel quale sarà indicato l'esito degli atti e delle decisioni di massima pubblicati nella vecchia Raccolta e nel *giornale militare* fino a tutto il 1905, colla indicazione del fascicolo in cui si trovano le disposizioni rimaste in vigore.

5. Gli *Atti*, le decisioni di massima e le circolari ministeriali inserti nella nuova Raccolta, vengono denominate Disposizioni ed assumono un numero d'ordine progressivo in ogni fascicolo.

6. Le varie disposizioni vennero riportate integralmente nella Raccolta, come furono a suo tempo, pubblicate nel *giornale militare* o tassativamente modificate da successivi atti o circolari ministeriali. Per alcune disposizioni che trattano di

personale non più esistente, o che col volgere del tempo ha cambiato denominazione, vi vennero fatti opportuni richiami senza sostituirle con nuove Disposizioni. Così parimenti non vennero sostituite quelle che, per effetto delle varianti introdotte dalle leggi sull'ordinamento del R. esercito, sull'avanzamento, sugli ufficiali in congedo, ecc., hanno qualche dicitura non rispondente alle leggi suindicate.

7. Come nella precedente Raccolta, in quella attuale non sono stati riprodotti regolamenti, leggi, istruzioni ecc. che, pur essendo stati pubblicati per esteso nel *giornale militare*, formano però oggetto di pubblicazioni separate; e per conseguenza sono state omesse tutte le relative varianti.

8 Vennero omesse anche tutte quelle disposizioni che, per la loro natura, non avendo carattere di lunga durata sono spesso variate, come ad esempio alcuni programmi di esame, lo scompartimento del Ministero in rami di servizio ecc. Alcune di dette disposizioni formeranno oggetto di pubblicazioni separate, come per ciascuna di esse è esplicitamente indicato nello specchio che precede ogni fascicolo; altre invece vennero omesse completamente, trattandosi di disposizioni che si ripubblicano periodicamente nel *giornale militare*. Anche di esse è fatta speciale menzione nello specchio suindicato.

***

I comandi, corpi ed uffici, man mano che ricevono i fascicoli, nel citare disposizioni in essi contenute, si asterranno dal riferirsi al *giornale militare*, ma dovranno citare il numero della disposizione e quella del fascicolo ove essa è riportata. Così ad esempio volendo parlare dell'*Atto* 45 del 1901 si dirà:

« Disposizione 38 del fascicolo n. 1 della Raccolta ».

A pubblicazione ultimata dei vari fascicoli di bozze s'intenderà abolita la vecchia Raccolta ed il *giornale militare* a tutto il 1905.

Il Ministero si riserva di disporre circa le serie complete di giornali militari dal 1894 a tutto il 1905 che rimarranno disponibili.

Tutti i corpi, uffici e comandi debbono provvedersi di due copie di ogni fascicolo della Raccolta, indirizzando le richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Alla fine dell'anno in corso compileranno e trasmetteranno, per la via gerarchica, al rispettivo comando di corpo d'armata, una succinta relazione, corredata di quelle osservazioni e proposte che crederanno opportuno di fare. I comandi di brigata, di gruppo alpino e di divisione militare vi uniranno il proprio parere. I comandi di corpo d'armata poi, pel 15 gennaio del venturo anno, trasmetteranno al Ministero (segretariato generale) le osservazioni e proposte proprie e dei comandi dipendenti, con breve relazione riassuntiva. I comandi non dipendenti di corpi d'armata che avessero osservazioni da fare, le comunicheranno direttamente al Ministero (segretariato generale).

Tali osservazioni e proposte dovranno esser fatte: quelle d'indole generale in apposito foglio: quelle speciali ad ogni fascicolo, in tanti fogli separati quanti sono i singoli fascicoli.

Man mano che i vari fascicoli saranno pronti per la stampa ne verrà dato annunzio con apposito avviso nel *giornale militare* coll'indicazione del prezzo di ciascun fascicolo.

Le somme occorrenti per l'acquisto della Raccolta andranno a carico delle spese di cancelleria dei corpi, uffici e comandi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **21. — Pagamento e conteggio dell'indennità d'ospedale e degli aumenti giornalieri ai sottufficiali in luoghi di cura.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 gennaio.

Il n. 2 dell'*Atto* 8 del corrente anno stabilisce che i sottufficiali ricoverati in luoghi di cura, oltre all'indennità d'ospedale hanno diritto agli aumenti giornalieri di lire 0,30 per ogni triennio di servizio, stabiliti dall'art. 7 della legge 19 luglio 1906 (*Atto* 178).

Poichè però nel bilancio dell'esercizio in corso i fondi per l'indennità d'ospedale sono stanziati al capitolo « Corpo e servizio sanitario », mentre quelli per gli aumenti giornalieri si trovano inclusi nei vari capitoli delle competenze insieme con gli altri assegni ordinari, è necessario che sieno osservate, dal 1° gennaio al 30 giugno 1907, le norme seguenti:

1° l'indennità d'ospedale continuerà ad essere pagata ai sottufficiali con le norme indicate nel § 822[bis] del regolamento d'amministrazione (*Atto* 9 del 1906) e conteggiata dagli ospedali militari principali nei propri *rendiconti generali* mod. 220, a mente del n. 160, lettera *l*), del regolamento sulle indennità eventuali, quale fu modificato con l'*Atto* 168 del 1905;

2° gli aumenti giornalieri di lire 0,30 per ogni triennio di servizio saranno pagati dai corpi cui i sottufficiali appartengono, all'uscita di questi dai luoghi di cura, e i corpi medesimi li conteggeranno nei rispettivi *rendiconti generali* modello 220, giustificando la spesa con apposita *dimostrazione* nominativa, dalla quale risultino la data di entrata nei luoghi di cura e quella di uscita dai luoghi medesimi, e i trienni di servizio pei quali competono gli aumenti di cui si tratta.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **22. — Distribuzione dei cavalli d'agevolezza della categoria speciale B** (***puro sangue***). — (Direzione generale ippica). — 25 gennaio.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) di cui la circolare del *Giornale militare* del 13 dicembre u. s. n. 198, abbia luogo alla sede della scuola di cavalleria in Pinerolo il giorno 9 del prossimo mese di febbraio, sotto l'osservanza delle norme contenute nella circolare medesima e di quelle stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, quale venne modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

I cavalli saranno visibili presso la scuola di cavalleria nei tre giorni precedenti la distribuzione e potranno anche, dietro richiesta al comandante, essere provati dagli ufficiali che ne aspirano all'acquisto.

La loro cessione, però, avrà luogo senza alcuna garanzia ed in nessun caso ne sarà ammessa la restituzione.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati nel seguente elenco:

Numero d'ordine	Reggimento o corpo cui l'ufficiale appartiene	Grado	Cognome e nome
1	Piemonte R. cavall. (2°)	Tenente	Angeli Giuseppe.
2	Id. id.	Id.	Franceschini Enrico.
3	Id. id.	Sottotenente	Valdettaro Alessandro.
4	Genova cavalleria (4°)	Tenente	Gautier Edoardo.
5	Lancieri di Novara (5°)	Id.	Tappi Fedele.
6	Id. di Milano (7°)	Tenente A. M	Staglieno Gregorio.
7	Cavalleg. di Foggia (11°)	Tenente	Maresca Francesco.
8	Id. Guide (15°) . .	Id.	Francioli Michele.
9	Id. Umberto I (23°)	Id.	Orsini Adolfo.
10	Id. id.	Tenente uff. di ord. del comand del VI corpo d'arm	Asinari di Bernezzo Demetrio.
11	Id. di Vicenza (24°)	Tenente (comand. scuola di cavalleria.)	Rossi Guido Gaetano.
12	Scuola militare	Tenente di cav	Tavani Augusto.

Con successiva disposizione verrà provveduto per la distribuzione generale dei cavalli irlandesi della suddetta categoria.

Frattanto, anche in considerazione del numero esuberante delle richieste pervenute di fronte a quello dei cavalli irlandesi disponibili, s'interessano i corpi a non omettere d'inviare volta per volta opportune partecipazioni riguardo gli ufficiali che più non intendessero di concorrere al prelevamento di siffatti cavalli.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **23**. — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 30 maggio 1908**. — (Ufficio personali sanitari). — 25 gennaio.

PROGRAMMA.

Sarà aggiudicato un premio di L. 1000 alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina sul tema seguente:

a) lesioni dell'addome in rapporto con le attuali armi da guerra;

b) risultati degli studi sperimentali e delle osservazioni fatte nelle più recenti guerre, circa la frequenza relativa, i caratteri e la gravità di siffatte lesioni;

c) norme che ne derivano rispetto al trasporto ed al ricovero dei feriti e rispetto al trattamento curativo nei vari scaglioni sanitari di campagna, con speciale riguardo all'intervento operativo ed alla cura aspettante.

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili.

4. Potranno concorrere gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo, e tutti gli ufficiali medici non più inscritti nei ruoli purchè provenienti dal servizio attivo.

Ne sono però eccettuati i membri dell' ispettorato di sanità militare che costituiscono la commissione aggiudicatrice del premio.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un'epigrafe la quale verrà ripetuta sopra un'annessavi scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore, altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede saranno bruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie all' ufficio dell'ispettorato di sanità militare è il 30 maggio 1908; quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *Giornale medico del R. esercito* e negli *Annali di medicina navale* dell'epigrafe delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

10. I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto all'ispettorato di sanità militare con piena facoltà ad esso di pubblicare, per mezzo della stampa, quello della memoria premiata.

L'autore però della memoria premiata è altresì libero di dare collo stesso mezzo, pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato, purchè in questo caso si faccia sì che, da una prefazione o dal testo del libro, si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente all'aggiudicazione del premio.

L'Ispettore capo di sanità militare
DE RENZI.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 5ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 febbraio.

GENNAIO 12. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1906-907. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze *pag.* 65.

» 28. — Proposte di avanzamento dei ragionieri di artiglieria per l'anno 1908, *pag.* 67.

» 26. — Proposte di avanzamento dei capitecnici di artiglieria e genio per l'anno 1908, *pag.* 67.

» 29. — Allievi musicanti nei reggimenti di fanteria, *pag.* 68.

» 30. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1907, *pag.* 68.

» 30. — Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1908, *pag.* 71.

» 30. — Proposte di avanzamento degli assistenti locali del genio militare per l'anno 1908, *pag.* 72.

» 31. — Encomi tributati a militari di truppa, *pag.* 73.

FEBBRAIO 1° — Pubblicazione dell'Annuario militare per il 1907, *pag.* 73.

» 1° — Ammissione di militari alle armi nel corpo degli agenti di custodia alle carceri, *pag.* 74.

——— Avviso, *pag.* 76.

CIRCOLARE N. **24**. — **Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1900-907. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 652, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Vsito il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1906, col quale furono stabilite le indennità per le spese d'ufficio, durante l'esercizio provvisorio dal 1° luglio 1906 al 31 dicembre detto ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. decreto 7 aprile 1892;

DECRETA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907 ai comandi ed agli uffici non compresi nello specchio IV del R. decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità ad essi spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 12 gennaio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907.*

NUMERO del capitolo	NUMERO dello articolo	COMANDI ED UFFICI	SOMMA per il semestre
16	unico	Comando del corpo di stato maggiore .	19,100
30	1	Istituto geografico militare	3,000
34	2	Magazzino centrale di Torino	3,000
34	2	» » di Firenze	1,000
34	2	» » di Napoli	1,000
26	1	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	2,500

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.

1ª categoria — Panifici militari di: Roma, Torino, Milano, Alessandria, Verona, Piacenza e Bologna.

2ª categoria. — Panifici militari di: Firenze, Napoli, Padova, Caserta, Treviso, Bari, Brescia, Genova, Forlì, Novara, Ancona, Cuneo e Palermo.

3ª categoria. — Panifici militari di: Lucca, Savigliano, Pescara, Foligno, Spezia, Messina, Salerno e Cagliari.
Molino militare di Aldifreda (Caserta).
Stabilimento di Casaralta (Bologna) per la fabbricazione della carne in conserva e del brodo concentrato.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **25.** — **Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1908.** — (Ufficio personali di artiglieria). — 28 gennaio.

A mente dell'articolo 11 del R. decreto 17 marzo 1904 (*Allo* 62 detto anno) il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i ragionieri d'artiglieria in servizio effettivo per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento per l'anno 1908.

	Con anzianità a tutto il
Ragionieri capi di 2ª classe	tutti.
Id. principali di 1ª classe	tutti.
Id. id. di 2ª id.	17 novembre 1904.
Id. id. di 3ª id.	29 giugno 1905.
Id. di 1ª classe	5 aprile 1905.
Id. di 2ª id.	5 aprile 1905.
Aiutanti ragionieri	23 marzo 1905.

Nel quadro di avanzamento a scelta a ragioniere principale di 3ª classe per il 1908 saranno iscritti tutti i ragionieri di 1ª classe.

Per il giudizio d'idoneità alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici d'artiglieria, saranno presi in esame i ragionieri capi, i ragionieri principali di 1ª classe, i ragionieri principali di 2ª calsse ed i ragionieri principali di 3ª classe con anzianità a tutto il 29 giugno 1905.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **26.** — **Proposte di avanzamento pei capitecnici di artiglieria e genio per l'anno 1908.** — (Ufficio personali di artiglieria). — 28 gennaio.

A mente dell'articolo 6 del R. decreto 28 aprile 1901, n. 202 (*Allo* 125 stesso anno) il Ministero ha stabilito i seguenti li-

miti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i capitecnici d'artiglieria e genio in servizio effettivo per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1908.

Per l'avanzamento ad anzianità.

		Con anzianità a tutto il
Capitecnici principali di 2ª classe . .		29 giugno 1905.
Id. id. di 3ª id. . . .		5 aprile 1905.
Capitecnici di 1ª classe		29 giugno 1905.
Id. di 2ª id.		11 ottobre 1906.
Id. di 3ª id.		14 gennaio 1906.

Per l'avanzamento a scelta.

Capitecnici di 1ª classe . . . . . tutti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **27.** — **Allievi musicanti nei reggimenti di fanteria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 gennaio.

Malgrado le assegnazioni di allievi musicanti fatte in applicazione del n. 37 della circolare 136 dello scorso anno, alcuni reggimenti di fanteria hanno segnalato sensibili deficienze nel personale della musica.

Allo scopo di ripianare le dette deficienze o almeno di fare una certa perequazione tra gli allievi delle varie musiche militari, a senso dell'ultimo comma del numero succitato, i comandi dei reggimenti di fanteria, sono invitati a trasmettere al Ministero un elenco dei militari atti a suonare qualche strumento musicale, i quali desiderino d'esser destinati come allievi musicanti e siano in esuberanza ai bisogni dei reggimenti stessi. Qualora non sia da segnalare alcuna eccedenza dovrà trasmettersi l'elenco degli allievi musicanti di ciascun reggimento.

Nei detti elenchi dovrà essere indicata la ferma a cui i militari ivi compresi sono vincolati e gli strumenti che son capaci di suonare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **28.** — **Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1907.** — (Segretariato generale). — 30 gennaio.

1. Nel corrente anno saranno svolti, presso la suddetta scuola, i seguenti corsi sui lavori da zappatore:

Corsi di truppa.

1° corso — dal 25 febbraio al 28 aprile.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) di ciascuno dei reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi d'armata IX, X, XI e XII; più gli zappatori (graduati o soldati che non abbiano frequentato il corso zappatori presso la suddetta scuola) delle compagnie ciclisti dei reggimenti bersaglieri stanziati nei territori degli ultimi sei corpi d'armata.

Questi ultimi (zappatori ciclisti, che non possono aspirare al grado di caporale maggiore zappatore), dovendo prender parte solo alle istruzioni sulle comunicazioni telefoniche ed alle esercitazioni sull'impiego degli esplosivi, si presenteranno alla scuola centrale di tiro la sera del 15 aprile. I comandanti dei reggimenti bersaglieri interessati, notificheranno al comando della scuola il numero dei ciclisti che interverranno al corso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la loro presentazione, affinchè detto comando possa, in tempo, provvedere per il loro alloggiamento e vettovagliamento.

2° corso — dall'11 maggio al 12 luglio

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori di corpi di armata I, II, III, VI e per ciascuno dei battaglioni alpini a qualsiasi circoscrizione appartengano.

3° corso — dal 5 ottobre al 7 dicembre.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi di armata IV, V, VII, VIII; più gli zappatori (graduati e soldati che non abbiano frequentato il corso zappatori presso la suddetta scuola) delle compagnie ciclisti dei reggimenti bersaglieri stanziati nei territori dei primi sei corpi d'armata.

Questi ultimi (zappatori ciclisti, che non possono aspirare al grado di caporale maggiore zappatore), dovendo prender parte solamente alle istruzioni sulle comunicazioni telefoniche ed alle esercitazioni sull'impiego degli esplosivi, si presenteranno alla scuola centrale di tiro, la sera del 22 novembre. I co-

mandanti dei reggimenti bersaglieri interessati, notificheranno al comando della scuola il numero dei ciclisti che interverranno al corso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la loro presentazione, affinchè detto comando possa, in tempo, provvedere per loro alloggiamento e vettovagliamento.

2. In previsione dei cambi di guarnigione, ad evitare erronee interpretazioni alle modalità sopra stabilite, i reggimenti, nell'inviare i propri uomini ai corsi si riferiranno alla circoscrizione del corpo d'armata nel cui territorio sono stanziati alla data della presente circolare.

3. Ai detti corsi ciascun reggimento potrà inviare, oltre il personale sopra indicato, un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comando del corpo d'armata e dandone avviso alla scuola entro il cinque febbraio.

Il comando della scuola farà poi conoscere ai comandi di corpo a quale dei detti corsi il sottufficiale dovrà prender parte.

Qualunque sia il corso che saranno comandati a frequentare, i sottufficiali dovranno presentarsi alla scuola 10 giorni prima dell'inizio del corso e precisamente:

quelli comandati a frequentare il primo corso, dovranno presentarsi alla scuola la sera del 14 febbraio; quelli del secondo la sera del 1° maggio e quelli del terzo la sera del 25 settembre; durante tali giorni verranno ad essi impartite quelle nozioni teoriche d'aritmetica, geometria e fisica, indispensabili per diventare buoni sottufficiali zappatori e capaci coadiutori degli ufficiali addetti a questo speciale servizio.

4. I comandanti di corpo devono aver presente, nel destinare il personale ai corsi, che, a tenore del n. 6 della « premessa » dell'istruzione sui lavori da zappatore, non possono essere nominati sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui che abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

Per l'applicazione di tale prescrizione, al termine di ciascun corso, la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore o caporale maggiore zappatore; per i caporali e soldati che non risultassero idonei al grado di caporale maggiore indicherà inoltre se, per l'esito del corso, sono da ritenersi idonei soltanto alla carica di caporale zappatore, o di semplice zappatore.

5. Durante i corsi d'istruzione i militari che li frequentano

non possono essere nominati alla carica di zappatore, nè venir promossi di grado in tale carica.

6. Gli uomini di truppa comandati ai corsi saranno inviati alla scuola armati, gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo in buono stato, ed in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovamenti od a farvi eseguire riparazioni d'importanza.

I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo degli uomini, i rispettivi fogli matricolari e caratteristici. Per quelli che godono razione pane supplementare, indicheranno fino a quale epoca sia stata loro concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincerà il corso, al quale debbono prendere parte.

Corso per gli ufficiali subalterni delle compagnie ciclisti.

7. Dal 18 al 24 aprile avrà luogo un corso sull'impiego degli esplosivi, al quale interverrà, per ogni compagnia ciclisti, un ufficiale subalterno che non abbia precedentemente frequentato il corso in parola.

I comandi di reggimento interessati comunicheranno al comando della scuola, non più tardi del 15 marzo, il nome dell'ufficiale della rispettiva compagnia ciclisti designato a frequentare il corso.

Detti ufficiali si presenteranno al comando della scuola alle ore 10 del 18 aprile.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **39**. — **Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1908**. — (Ufficio personali del genio). — 30 gennaio.

A mente dell'art. 11 del R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470 (*Atto* 337 del 1903), il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi i ragionieri geometri del genio militare in effettivo servizio per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1908.

Per l'avanzamento a scelta.

Ragionieri geometri capi di 2ª classe . .	Con anzianità a tutto il gennaio 1906.
Id. id. princ. di 1ª id. . . .	

Per l'avanzamento ad anzianità.

Ragionieri geometri principali di 2ª classe Id. id. id. di 3ª id.	gennaio 1906.
Id. id. di 1ª classe . . . . Id. id. di 2ª id.	agosto 1906.
Aiutanti ragionieri geometri.	aprile 1906.

Nel quadro d'avanzamento a scelta a ragioniere principale di 3ª classe pel 1908 saranno iscritti i ragionieri geometri di 1ª e 2ª classe che già lo furono nel quadro del corrente anno, purchè, ben inteso, la loro idoneità a tale speciale avanzamento sia confermata nei modi indicati all'articolo 22 del citato R. decreto 9 dicembre 1903.

Per il giudizio di idoneità alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici del genio o alle cariche equivalenti (articolo 5 del citato R. decreto) saranno presi in esame i ragionieri geometri capi, principali di 1ª classe e principali di 2ª classe con anzianità a tutto gennaio 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **30. — Proposte di avanzamento degli assistenti locali del genio militare per l'anno 1908.** — (Ufficio personali del genio). — 30 gennaio.

A mente dell'art. 5 del R. decreto 20 ottobre 1904, n. 585 (*Atto* 204 di detto anno), il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli assistenti locali del genio militare in servizio effettivo per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1908.

Per l'avanzamento ad anzianità.

	Con anzianità a tutto il
Assistenti locali di 2ª classe . . . . Id. di 3ª »	14 novembre 1903.

Per l'avanzamento a scelta.

Assistenti locali di 2ª classe	29 settembre 1904.
Id. di 3ª »	28 luglio 1904.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **31.** — **Encomi tributati a militari di truppa.** — (Direzione generale leve e truppa). — 31 gennaio.

A soluzione di quesiti fatti ed allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio circa la inscrizione da farsi sulla matricola dei militari di truppa, sia degli encomi solenni loro concessi con R. decreto o con determinazione ministeriale, sia di quelli tributati con regolare ordine del giorno dalle autorità militari, rivestite del grado di generale, questo ministero, riferendosi a quanto fu disposto con l'*Atto* 21 del *giornale militare* del 1904, avverte che gli encomi stessi debbono sempre essere inscritti, oltre che nel ruolo modello n. 57, anche sui fogli matricolari originali modello 59, e precisamente nello specchio *D*, nel quale si registrano, tra l'altro, le azioni di merito, che hanno stretta attinenza con gli encomi.

In una prossima ristampa poi del suindicato modello 59, sarà provveduto a che l'intestazione dello specchietto *D* sia opportunamente modificata, facendovi risultare anche la parola *Encomi* e ciò in relazione anche a quanto venne disposto con l'*Atto* 10 del *giornale militare* del predetto anno 1904.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **32.** — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* per il 1907.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° febbraio.

A seguito della circolare 185 del 1° dicembre 1906, il Ministero notifica, che, a differenza di quanto si è praticato negli scorsi anni, e ad evitare un maggior ritardo nella pubblicazione dell'*Annuario militare*, ritardo che sarebbe in quest'anno aumentato per la compilazione del 3° volume, è stato disposto che i tre volumi dell'*Annuario* pel 1907 siano pubblicati e distribuiti, non più contemporaneamente come in passato, ma appena che di ciascuno di essi sarà stata effettuata la stampa.

I corpi quindi riceveranno fra giorni il 1° volume, e successivamente il 2° e il 3° a misura che saranno stampati.

Il Ministro — VIGANÒ

N. **33. — Ammissione di militari alle armi nel corpo degli agenti di custodia alle carceri.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° febbraio.

È aperto un arruolamento straordinario di un migliaio di agenti di custodia delle carceri.

Sono ammessi a tale arruolamento i militari sotto le armi i quali abbiano compiuto il periodo d'istruzione, e il servizio prestato nel corpo degli agenti di custodia è considerato come prestato sotto le armi agli effetti degli obblighi di leva, e gli agenti, finchè restano nel corpo, sono dispensati dal rispondere alle chiamate alle armi della loro classe.

Le domande di ammissione — che a cura dei comandanti di corpo saranno trasmesse al Ministero dell'interno (Direzione generale delle carceri e dei riformatori) — dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Estratto del casellario giudiziale;
2. Certificato di stato libero.

Gli ammessi sono nominati allievi; e questi si obbligano ad un servizio di cinque anni, dal quale però possono essere sciolti dopo un esperimento di sei mesi. Sono sottoposti alla disciplina del corpo e non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero e se non posseggono, in proprio o insieme alla sposa, una rendita annua di cento lire.

La carriera e le paghe degli agenti di custodia sono le seguenti:

Allievo guardia	L. 750
Guardia	» 1100
Guardia scelta	» 1200
Sotto capo guardia . . .	» 1300
Capo guardia	» 1600
Comandante	» 2000

Oltre a tali paghe gli agenti hanno diritto ad un premio di L. 150 per la ferma di cinque anni, e ad un premio di L. 500 per ciascuna delle due susseguenti rafferme di cinque anni. Alla fine di ogni anno della prima rafferma acquistano diritto ad un soprassoldo di L. 100, e alla fine pure di ogni anno della seconda rafferma ad un soprassoldo di L. 200 che sono loro corrisposti fino al termine del servizio.

Inoltre, dopo 15 anni essi conseguono la medaglia al merito di servizio alla quale è annesso un premio annuo di L. 100; ed i più distinti per condotta possono anche ottenere uno speciale soprassoldo giornaliero di 30 centesimi dopo 10 anni di servizio, e di 60 dopo 20 anni.

Perciò un agente, pur non avendo superato gli esami per sottocapo, se ha tenuto buona condotta, percepisce dopo 10 anni di servizio, fra paga, premi e soprassoldi complessivamente, L. 1749,50 all'anno, e dopo 15 anni di servizio L. 1959, oltre a premi eventuali.

Infine essi godono dell'alloggio mobiliato gratuito negli stabilimenti; e se ammogliati o vedovi con prole, hanno, in mancanza dell'alloggio gratuito, una indennità mensile di L. 20.

Non sono esclusivamente addetti al servizio di custodia, ma, a seconda delle loro inclinazioni ed attitudini, possono essere occupati come assistenti, capi d'arte, farmacisti, telegrafisti e scritturali negli stabilimenti carcerari.

Essi acquistano diritto a pensione dopo 15 anni *soli* di servizio.

I graduati del corpo con 7 anni di servizio possono essere ammessi agli esami di concorso ai posti della categoria d'ordine nell'amministrazione carceraria.

Le condizioni morali e materiali fatte al personale degli agenti di custodia delle carceri dalla legge 30 dicembre 1906 n. 649 sono quindi tali da assicurare una decorosa esistenza; e se si tien conto che agli apprezzabili benefici d'indole economica fa riscontro una notevole diminuzione delle gravezze di servizio, e che altre speciali agevolezze saranno concesse con le disposizioni regolamentari di prossima pubblicazione, è fuori dubbio che la posizione creata agli agenti di custodia è finanziariamente convenientissima.

Aderendo quindi di buon grado alle premure del Ministero dell'interno, e nell'intento di additare ai militari una via facile per assicurarsi l'avvenire, invito i comandanti di corpo a disporre che i comandanti di compagnia radunino i propri dipendenti per spiegare loro in modo chiaro e particolareggiato i numerosi e rilevanti vantaggi che offre l'impiego d'agente di custodia, riassunti nella presente circolare e più minutamente indicati nel manifesto d'arruolamento che verrà quanto prima trasmesso in più esemplari, perchè venga affisso in quartiere onde i militari ne possano prendere facile visione. I comandanti stessi agevoleranno poi in ogni guisa quelli che intenderanno concorrere all'ammissione in detto personale.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — A seguito della circolare n. 20 del corrente anno, si fa noto che sono stati pubblicati i seguenti fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi.

Fascicolo	n. 1. — Amministrazione centrale ed impiegati civili.	L. 1.00
Id.	n. 3. — Arma dei carabinieri reali . .	» 0.25
Id.	n. 4. — Avanzamento.	» 1.00

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 febbraio.

GENNAIO 14. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907, *pag.* 77.

FEBBRAIO 7. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1907, *pag.* 79.

» 7. — Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1907, *pag.* 79.

» 8. — Richiesto e provvisto di materiali per l'allestimento delle nuove divise da marescialli, *pag.* 79

» 8. — Concorso per la nomina di un insegnante titolare presso la scuola militare, *pag.* 80.

CIRCOLARE N. **34. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907.** — (Divisione artiglieria). — 14 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e gli altri regi decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, .27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 e 14 ottobre 1902, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 30 giugno 1906, n. 269, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri non approvati al 30 giugno 1906;

Visto il decreto ministeriale in data 10 luglio 1906, col quale fu provveduto alle spese d'ufficio pel solo 1° semestre dell'esercizio 1906-907;

Vista la legge in data 30 dicembre 1906, n. 652, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 suddetto.

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907, per le direzioni e per gli stabilimenti d'artiglieria sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 19 « Armi e servizi di artiglieria e genio » dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1906-907.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 gennaio 1907. *Il Ministro* — VIGANÒ.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNI
Direzione di artiglieria in	Alessandria	1350 00
	Genova	1500 00
	Maddalena	750 00
	Mantova	1200 00
	Messina	1100 00
	Napoli	1300 00
	Piacenza	1300 00
	Roma	2050 00
	Spezia	1500 00
	Taranto	750 00
	Torino	1500 00
	Venezia	1150 00
	Verona	1400 00
Arsenale di costruzione in	Napoli	1000 00
	Torino	1150 00
Officina di costruzione in	Genova	900 00
	Napoli	900 00
	Torino	1750 00
Fabbrica d'armi in	Brescia	1000 00
	Terni	1150 00
	Torre Annunziata	750 00
Laboratorio pirotecnico in	Bologna	1100 00
	Capua	900 00
Laboratorio di precisione in Roma		1650 00
R. polverificio sul Liri		800 00
Polverificio di Fossano		700 00
Sezione d'artiglieria per le esperienze in Ciriè		1250 00
	Totale . . L.	31750 00

N. **35.** — **Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1907.** — (Ufficio personali e materiali di cavalleria). — 7 febbraio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 1° marzo al 31 maggio, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria, invieranno, a tempo opportuno, al detto corso tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella circolare n. 28 del *giornale militare* del corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso sono applicabili le disposizioni contenute nella circolare suddetta.

Per tutta la durata del corso i militari stessi avranno diritto all'indennità di marcia.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **36.** — **Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1907.** — (Ufficio personali e materiali di cavalleria). 7 febbraio.

In conformità del disposto del § 9 dell'*Alto* 25 del *giornale militare* del 1906 avranno luogo nel corrente anno presso le colombaie militari dal 1° al 15 aprile e dal 15 al 30 dello stesso mese due brevi corsi d'istruzione per graduati di truppa dell'arma di cavalleria sull'impiego dei colombi viaggiatori.

I primi dodici reggimenti di cavalleria invieranno al primo di tali corsi e gli altri dodici al secondo, presso la colombaia militare più vicina quel numero di graduati (non più di sei) che sarà ritenuto necessario per mantenere al completo il numero di sei istruttori prescritto dall'*Alto* sopra citato e sopperire alle deficienze che presumibilmente si verificheranno nel corso dell'anno per congedamenti od altri motivi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **37.** — **Richieste e provviste di materiali per l'allestimento delle nuove divise da marescialli.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 febbraio.

Affinchè tutte le amministrazioni, che devono provvedere per l'allestimento delle nuove divise da marescialli stabilite con *Alto* 21 del corrente anno, abbiano a seguire le stesse norme per regolare la richiesta o la provvista delle robe che loro occorrono, questo Ministero stima opportuno avvertire quanto segue:

1° i panni, le tele, i cordoncini, galloncini e galloni de-

vono essere richiesti al Ministero, limitando le domande alle quantità strettamente necessarie ai bisogni immediati;

2° i chepi comuni e gli accessori per chepì, cappelli e colbacchi (fregi, nappine, trecce, ecc.), gli accessori per l'allestimento dei berretti (fregi, visiere, soggoli, fasce d'alluda) i gambali per marescialli di artiglieria da campagna (batterie) ed i sottopiedi per pantaloni da marescialli del treno devono essere acquistati direttamente dai corpi, cui occorrono. Per la provvista dei gambali le amministrazioni interessate potranno chiedere informazioni al magazzino centrale militare di Torino;

3° in via transitoria e fino a quando i magazzini centrali militari non saranno provvisti del nuovo panno arancio per mostreggiature, i corpi di artiglieria provvederanno per quello occorrente per le divise dei rispettivi marescialli con acquisti dal commercio;

4° per massima i berretti dovranno essere fatti costruire dai corpi con le materie (fatta eccezione degli accessori, di cui al precedente n. 2) somministrate dai magazzini centrali militari; in qualche caso speciale sarà però consentito ai corpi di acquistare i berretti completamente allestiti, purchè posseggano tutti i requisiti prescritti e non ne vengano alterati nè la forma nè i particolari di costruzione.

E' ovvio che le richieste di robe per divisa da marescialli da alcuni corpi già trasmesse al Ministero non saranno esaudite per quegli articoli che, a norma della presente circolare, debbono essere acquistati dal commercio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **38. — Concorso per la nomina di un insegnante militare titolare presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 8 febbraio.

Oltre ai posti già annunciati con la circolare 192 del 1906, per il venturo anno scolastico 1907-908 si dovrà provvedere presso la scuola militare anche al posto di insegnante titolare di geografia.

Per tal posto è aperto il concorso secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire a questo Ministero (segretariato generale) non più tardi del 31 marzo prossimo venturo.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma 1907. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 febbraio.

FEBBRAIO 12. — Trasformazione di sciabole per sottufficiali di fanteria in sciabole per marescialli dei bersaglieri, *pag.* 81.

» 12. — Ammmissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 81.

» 14. — Proposte di avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907, *pag.* 82.

» 14. — Proposte di avanzamento degli ufficiali per l'anno 1908, *pag.* 83.

» 14. — Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio, *pag.* 84.

» 15. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari, *pag.* 84.

» 15. — Soppressione di corsi di allievi ufficiali di complemento, *pag.* 85.

——— Avviso, *pag.* 86.

CIRCOLARE N. **39.** — **Trasformazione di sciabole per sottufficiali di fanteria in sciabole per marescialli dei bersaglieri.** — (Divisione artiglieria). — 12 febbraio.

Con riferimento alla precedente circolare n. 16, il Ministero, per provvedere all'armamento dei marescialli dei reggimenti bersaglieri, invita i comandi dei reggimenti medesimi a segnalare, alla direzione della fabbrica d'armi di Brescia, il numero di sciabole da maresciallo a ciascuno di essi occorrente.

La predetta fabbrica d'armi procederà alla voluta trasformazione di sciabole da sottufficiali di fanteria in sciabole da maresciallo dei bersaglieri, richiedendo, a cominciare dalle più prossime, alle direzioni d'artiglieria, le quali ne sono tutte provviste con sufficiente larghezza, il numero occorrente di sciabole da sottufficiali di fanteria.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **40.** — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Ufficio materiale sanitario). — 12 febbraio.

È stata rinnovata, per la durata di un anno, la convenzione scaduta il 31 dicembre u. s. con la società italiana degli istituti kinesiterapici di Roma — con sede in via Plinio — per l'ammissione alle cure dei militari di truppa, degli operai borghesi, degli ufficiali ed impiegati appartenenti al presidio di Roma e

di quelli di altri presidi vicini, qualora per questi ultimi sia indicata la cura nel detto istituto.

La tariffa dei prezzi per l'ammissione alle cure potrà essere conosciuta nei suoi dettagli, rivolgendosi all'ospedale militare di Roma, che ha stipulata la relativa convenzione.

Per le proposte di ammissione alle cure gli ufficiali medici si atterranno alle norme tecniche al riguardo emanate dall'ispettorato di sanità militare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **41**. — **Proposte di avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907**. — (Segretariato generale). — 14 febbraio.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite d'anzianità entro il quale debbono essere compresi i colonnelli in servizio attivo permanente, per essere iscritti sul quadro d'avanzamento per il corrente anno 1907, sia portato dal 31 dicembre 1902 (circolare n. 110 del *Giornale militare* 1906) a tutto il 31 dicembre 1903.

Gli specchi d'avanzamento per i colonnelli compresi fra le due anzianità oradette, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 28 corrente.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **42**. — **Proposte di azanzamento degli ufficiali per l'anno 1908**. — (Segretariato generale). — 14 febbraio.

A mente del § 147 del regolamento per l'esecuzione della legge di avanzamento nel R. esercito, il Ministro ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1908.

Il Ministro — VIGANÒ.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Con anzianità a tutto il:				
Carabinieri reali	29 giug. 1905	8 agos 1903	27 nov. 1898	4 dic. 1898	21 apr. 1904
Fanteria	28 dic. 1903	26 giug. 1904	* 2 lugl. 1896 * 8 giug. 1897	24 mag. 1897	12 ott. 1905
Cavalleria	29 giug. 1905	29 dic. 1904	29 dic. 1898 *19 sett. 1899	24 mag. 1897	12 ott. 1905
Artiglioria Genio	29 dic. 1904	21 dic 1902	13 dic. 1894 *.7 mar. 1896	27 febb. 1898	12 ott. 1905
Personale permanente dei distretti	31 dic. 1903	31 dic 1903	apr. 1893	apr. 1895	—
Personale delle fortezze	31 dic. 1902	31 dic 1901	8 agos. 1894	31 dic. 1896	27 mar. 1904
Corpo sanitario militare	29 dic. 1904	29 sett. 1900	17 dic. 1892	23 sett. 1901	—
Corpo di commissariato militare	26 giug. 1904	29 sett. 1903	9 dic. 1897 (fino al capitano Zoboli Mauro incluso).	10 giug. 1900	—
Corpo contabile militare	29 giug. 1905	29 dic 1903	9 dic. 1897 (fino al cap. Spezzaferro Gregorio incluso).	17 lugl. 1894	28 sett 1905
Corpo veterinario militare	17 genn. 1904	1° ott 1902	8 mar. 1894	9 lugl. 1896	20 ott. 1905

* Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento pel 1908 dei capitani di stato maggiore promovibili a senso dell'articolo 98 della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito.

N. **43.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio.** — (Segretariato generale). — 14 febbraio.

1. — Gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti delle varie armi, di cui nel R. decreto 8 marzo 1900, n. 89 e nell'*Atto* 68 dello stesso mese, avranno luogo, nel corrente anno, nelle epoche sotto specificate:

A) *Esami preliminari*: nei giorni 17, 18, 19 e 20 aprile e nell'ordine indicato nel citato R. decreto n. 89;

B) *Esami definitivi*:

a) prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio: 17 settembre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi: 15 ottobre e seguenti.

2. — Possono concorrere ai detti esami, per la loro sede di anzianità, i tenenti:

a) dei carabinieri, fino al tenente Cibrario Ottavio, incluso;

b) di fanteria, fino al tenente Boccia Gerardo, incluso;

c) di cavalleria, fino al tenente Rossi Adolfo, incluso;

d) di artiglieria, fino al tenente Gobbi Silvio, incluso;

e) del genio, fino al tenente De Benedetti Giovanni Antonio, incluso.

3. — Le domande, dirette dagli aspiranti ai rispettivi comandanti di corpo, capi di servizio od autorità da cui direttamente dipendono, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria, per i tenenti dei carabinieri reali e di fanteria; — ufficio personali e materiali di cavalleria, per i tenenti di cavalleria; — ufficio personali d'artiglieria ed ufficio personali del genio, per quelli rispettivamente di artiglieria e del genio), non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **44.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 15 febbraio.

Nel mese di giugno p. v. avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902), gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.

Agli esami stessi possono essere ammessi tutti i tenenti commissari che non si presentarono agli esami, o che non riportarono l'idoneità negli esami stessi, tenutisi a senso della circolare n. 30 del 2 marzo 1906, nonchè quelli con anzianità a tutto il 10 giugno 1900.

Gli elenchi di proposta d'ammissione agli esami per l'avanzamento dovranno pervenire, non più tardi del 1° maggio p. v., al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) corredati dalla dichiarazione di cui al § 143 del regolamento sull'avanzamento per gli aspiranti alla scelta.

Il Ministero si riserva di far conoscere, a suo tempo, il giorno e l'ora in cui i predetti esami dovranno aver principio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **45 — Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 febbraio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla circolare del 10 settembre 1906, n. 133, si avverte che furono soppressi i corsi allievi ufficiali di complemento istituiti presso i seguenti corpi:

Corsi della durata di sei mesi:

13° reggimento fanteria in Padova,
75° » » in Genova,
88° » » in Bari,
5° » alpini in Milano,
21° » artiglieria da campagna in Piacenza,
22° » » » in Palermo (*brigata da montagna*),
Brigata da montagna del Veneto in Conegliano,
Reggimento artiglieria a cavallo in Milano,
4° reggimento genio in Piacenza.

Corsi della durata di nove mesi:

74° reggimento fanteria in Brescia,
81° » » in Ancona,
94° » » in Catanzaro,
2° » alpini in Cuneo.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — A seguito della circolare n. 20 del corrente anno si fa noto che sono stati pubblicati i seguenti fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi:

Fascicolo	n. 6. — Cavalli	L.	0,35
Id.	n. 7. — Colonia Eritrea ed uffiziali e truppa all'estero.	»	0,30 »
Id.	n. 9. — Disposizioni varie . . .	»	0,45

Le richieste dei medesimi dovranno essere fatte secondo le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 febbraio.

GENNAIO 26. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907, *pag.* 87.
FEBBRAIO 21. — Prelevamento e conteggio delle razioni foraggio per i cavalli di allievi aggregati, *pag.* 89.
» 21. — Concessione di terze rafferme con premio in applicazione dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1906, *pag.* 95
» 22. — Nuova pubblicazione dell'istituto geografico militare, *pag.* 95.
» 21. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardacolombaia, *pag.* 96.
» 23 — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili, *pag.* 97.
» 13. — Concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente, *pag.* 98

CIRCOLARE N. 46. — **Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907.**
(Divisione genio). 26 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e gli altri Regi decreti portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 30 dicembre 1906, n. 652, che approva lo stato di previsione del Ministero della guerra;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 19 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1906-907.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma, 26 gennaio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 8, pag. 34. — Nella quartultima riga, *invece di:* Atto 182 del 1901, *leggasi:* Atto 101 del 1906.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio alle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 2° semestre dell'anno finanziario 1906-907.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	1000 00
	Ancona	700 00
	Bari	600 00
	Bologna	1900 00
	Firenze	600 00
	Genova	800 00
	Messina	900 00
	Milano	2100 00
	Napoli	2200 00
	Palermo	1400 00
	Roma	3000 00
	Spezia	1000 00
	Torino	2000 00
	Venezia	1500 00
	Verona	2000 00
Sottodirezioni del genio	Belluno	1500 00
	Cagliari	900 00
	Catanzaro	900 00
	Chieti	1000 00
	Cuneo	1100 00
	Livorno	800 00
	Maddalena	900 00
	Novara	1300 00
	Perugia	1550 00
	Piacenza	900 00
	Taranto	900 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia		400 00
	Totale . . L.	33850 00

N. **47.** — **Prelevamento e conteggio delle razioni foraggio per i cavalli di ufficiali aggregati.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 febbraio.

A chiarire alcuni dubbi sollevati circa il prelevamento ed il conteggio delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali, in seguito al sistema ora in vigore, il Ministero determina quanto segue:

1° Il prelevamento delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali aggregati s'intenderà fatto per conto del corpo di aggregazione, il quale ne comprenderà l'importo nel proprio *rendiconto* mod. 402-C;

2° Negli *specchi degli assegni* mod. 295 (§ 1255 del regolamento d'amministrazione) i corpi di aggregazione indicheranno per ciascun ufficiale il numero delle razioni foraggio per esso prelevate e conteggiate nei propri *rendiconti* mod. 402-C. A tali specchi saranno unite le *dichiarazioni di esistenza cavalli* mod. 388 rilasciate dagli ufficiali interessati.

Delle razioni stesse il corpo, cui gli ufficiali sono effettivi, si darà detrazione, al prezzo regolamentare di lire una, nel proprio *rendiconto generale* mod. 220;

3° Ai *rendiconti* mod. 402-C sarà pure unita una *dimostrazione* riepilogativa indicante il numero delle razioni foraggio prelevate per i cavalli degli ufficiali aggregati, distintamente, le ultime, per ognuna delle amministrazioni cui gli ufficiali aggregati appartengono;

4° Le razioni prelevate in più del dovuto dagli ufficiali aggregati, per le quali debbono rilasciarsi separati *buoni* con l'indicazione « da pagarsi a parte », non devono, naturalmente, venire conteggiate nel *rendiconto* mod. 402-C: ma del loro importo effettivo sarà dagli ufficiali stessi dato rimborso al corpo d'aggregazione;

5° Nulla è innovato circa il rimborso delle razioni foraggio corrisposte in contanti ad ufficiali aggregati, che continuerà ad essere fatto al corpo d'aggregazione dal corpo cui gli ufficiali sono effettivi;

6° Anche i comandi di corpo d'armata e di divisione dovranno pagare, conformemente alle disposizioni che precedono, i prelevamenti dei foraggi pei cavalli sia degli ufficiali effettivi al comando del corpo di stato maggiore, sia degli ufficiali aggregati, comprendendo poi le spese relative nel proprio *rendiconto di cassa* mod. 247. S'intende che i pagamenti per gli aggregati saranno fatti risultare distintamente secondo i corpi cui essi rispettivamente appartengono;

Disposizioni speciali per l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

7° Gli ufficiali amministrati dall'ufficio di personali militari vari continueranno a far uso, per il prelevamento delle razioni foraggio, degli speciali *buoni* mod. 349 (§ 2324 del regolamento d'amministrazione);

8° I comandi, le direzioni e gli uffici, che amministrativamente dipendono dal predetto ufficio, assicuratisi della regolarità dei buoni, provvederanno al pagamento delle razioni foraggio prelevate conteggiandone la spesa nei rispettivi *rendiconti di cassa* mod. 247, ai quali dovranno annettere l'*epilogo* quietanzato conforme all'allegato n. 1 corredato dei corrispondenti buoni;

9° Per il pagamento e il conteggio delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali amministrati dall'ufficio di personali vari, che ricevono gli assegni da altri corpi, valgono le norme contenute nei numeri 1° e seguenti;

10° Le razioni foraggio per i cavalli di ufficiali di altri corpi aggregati presso i comandi, le direzioni ed uffici dipendenti amministrativamente dall'ufficio di personali vari dovranno prelevarsi con gli ordinari *buoni* mod. 277; il pagamento e il conteggio verrà fatto dai detti comandi, uffici, ecc. con le norme stabilite dal numero 8 e con l'appoggio di altrettanti distinti *epiloghi* quanti sono i corpi cui gli ufficiali aggregati appartengono.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N°. 1.

(1)

° TRIMESTRE 190 - 90

Mese di ° *quindicina*

EPILOGO

dei **Buoni** *delle razioni foraggio prelevate nella suddetta quindicina per i cavalli degli entrodescritti ufficiali* (2)

Buoni allegati N.

(1) Comando, direzione, ufficio, ecc. amministrativamente dipendente dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari. — (2) Si dira, secondo i casi: *in forza al suindicato comando, ufficio*, ecc, oppure: *aggregati dal* . . . . (corpo cui sono effettivi).

DESIGNAZIONE DEI BUONI				STAZIONE	
Numero d'ordine	DATA	GRADO	COGNOME e NOME degli ufficiali possessori dei cavalli per cui sono stati fatti prelevamenti	Fieno kg. ... Avena » ...	Fieno kg. Avena »
			TOTALI . .		

RAZIONI PER CAVALLI D'UFFICIALI IN						
ACCANTONAMENTO		MARCIA per via ordinaria		MARCIA per ferrovia od a bordo		*Annotazioni*
Fieno kg. ...	Fieno kg. ...	Fieno kg. ...	Fieno kg. ...	Fieno kg. ...	Fieno kg. ...	
Avena » ...	Avena » ...	Avena » ...	Avena » ...	Avena » ...	Avena » ...	

RIASSUNTO

Razioni N.	da Kg.	di fieno a Kg.	di avena
» »	»	» »	»
» »	»	» »	»
» »	»	» »	»
» »	»	» »	»
» »	»	» »	»
» »	»	» »	»
» »	»	» »	»
» »	»	» »	»
» »	»	» »	»

	FIENO (quintali)	AVENA (quintali)	
Totali			

(1) . . . . . .

CONTEGGIO

Fieno – Quintali	a L. . . .	L.
Avena – id.	» »	»
id.	» »	»
	Totale	»
Deducesi l'importo delle *multe* applicate		»
Rimane dovuta la somma di		L.

Visto, verificato e riconosciuto esatto il presente epilogo, si dichiare spettare al fornitore dei foraggi la somma di lire

A . . . *li* . . . *190*

IL RELATORE *Il Segretario*

Per quietanze di lire . . .

A . . . . . *li* . . . *190*

V.° IL RELATORE *Il Fornitore*

(1) *L'ufficiale addetto al magazzino di distribuzione dei foraggi*, oppure: *Il fornitore*

N. **48. — Concessione di terze rafferme con premio in applicazione dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1906.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 febbraio.

Da varie autorità militari è stato mosso il quesito se possa darsi subito corso alle proposte per concessione della terza rafferma con premio in applicazione dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, quantunque i militari stessi trovinsi vincolati alla rafferma di un anno senza premio, o se debba attendersi che abbiano compiuto l'obbligo di servizio contratto.

A soluzione di tale quesito si avvertono i corpi che possono inviare subito al Ministero, con le norme consuete, le proposte di concessione di 3ª rafferma che ravvisino del caso, sebbene i militari interessati abbiano in corso la rafferma annuale senza premio, sempre quando però i medesimi riuniscano tutte le altre condizioni di età e di idoneità dalla legge richieste.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **49. — Nuova pubblicazione dell'Istituto geografico militare.** - (Segretariato generale). — 22 febbraio.

1. L'istituto geografico militare ha pubblicato una memoria descrittiva illustrata (parte 2ª del catalogo) dal titolo: « L'Istituto geografico militare e i suoi lavori ».

2. La memoria è divisa in tre parti. La prima parte tratta succintamente delle origini e dell'ordinamento dell'istituto geografico militare e dà un cenno storico sommario sulla formazione della carta d'Italia. La parte seconda fornisce alcune brevi notizie sui lavori scientifici e sui lavori cartografici che si compiono presso l'istituto, per la formazione delle carte. La terza parte, infine, contiene cenni descrittivi illustrati su ognuna delle principali pubblicazioni dell'istituto.

3. La memoria, che comprende le tre parti, è posta in vendita al prezzo di L. 1 la copia (senza sconto). I comandi, corpi ed uffici, i quali desiderino farne acquisto, sia per uso proprio, sia per conto dei militari dipendenti, rivolgeranno le richieste alla direzione dell'istituto geografico militare.

4. Si rammenta che, in relazione alla circolare 191 del 1906, la memoria di cui è caso potrà essere utilmente consultata dagli ufficiali di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, per lo svolgimento del n. 7 del programma V (topografia); ed essa potrà anche essere di utile

lettura a quanti ufficiali del R. esercito vogliano conoscere come si svolge, in quel nostro istituto, il lavoro scientifico ed artistico, che è ammirato dagli istituti consimili degli altri Stati, e, sopratutto, dalla grande associazione geodetica internazionale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **50. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardacolombaia.** — (Ufficio personali del genio). — 22 febbraio.

In seguito all'esame delle domande presentate al Ministero a senso della circolare n. 168 del 25 ottobre scorso anno, i sottufficiali qui di seguito indicati sono stati inscritti nell'elenco nominativo degli aspiranti all'impiego di guardacolombaia.

Num. d'ordine	CORPO O RIPARTO cui appartengono	GRADO	CASATO E NOME
1	39° regg. fanteria . .	Furiere maggiore	Perugino Antonio
2	Regg art. da mont. .	Maresciallo	Faglioni Vittorio
3	6° regg. alpini . . .	Furiere maggiore	Cerruti Gio. Battista
4	71° id. fanteria . .	Id.	Bolla Andrea
5	90° id. id. . .	Id.	Bruno Giovanni
6	91° id. id. . .	Id.	Meloni Ferdinando
7	87° id. id. . .	Fur. tamb. magg.	Milani Lodovico
8	5ª compagnia sussist.	Furiere maggiore	Salerno Carmine
9	30° regg. fanteria . .	Id.	Alberti Guglielmo
10	9° id. bersaglieri .	Maresciallo	Follini Azelio
11	2° id. art. da camp.	Fur. magg. tromb.	Scupolito Giuseppe
12	41° id. fanteria . .	Furiere maggiore	Bellina Emanuele
13	85° id. id. . .	Id.	Orrù Michele
14	1° id. alpini . . .	Id.	Musso Giorgio
15	41° id. fanteria . .	Furiere	Cavani Gaetano

I predetti sottufficiali dovranno frequentare il corso d'istruzione di colombicultura che avrà luogo in Roma presso l'ispettorato delle truppe del genio dal 15 marzo al 30 aprile prossimo venturo.

I comandi da cui i sottufficiali dipendono disporranno perchè questi giungano a Roma il giorno 14 marzo e si presentino nel mattino successivo all'ispettorato delle truppe del genio.

Durante la loro permanenza nella capitale i sottufficiali stessi saranno tenuti in aggregazione da uno dei riparti del 2° reggimento granatieri acquartierati nella caserma Umberto I.

Qualora taluno di essi non possa, per qualsiasi motivo, frequentare il corso, ne dovrà essere dato avviso in tempo al comando del predetto reggimento ed all'ispettorato delle truppe del genio, il quale poi comunicherà al Ministero i nomi dei sottufficiali non giunti.

Appena ultimato il corso. i sottufficiali saranno fatti rientrare ai rispettivi corpi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **51. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 febbraio.

Nel mese di giugno dell'anno corrente, e in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902):

a) gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità pei tenenti contabili, che a senso della circolare n. 42 del 16 febbraio corrente anno, possono essere inscritti nel quadro d'avanzamento pel 1908, cioè con anzianità a tutto il 17 luglio 1894 fino al tenente Prohaska Alfonso incluso;

b) gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta, ai quali potranno concorrere i tenenti contabili inscritti a ruolo fino al tenente Piastra Aldo incluso.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni prescritte dal § 143 del regolamento sull'avanzamento, dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta dovranno pervenire al Ministero entro il mese di aprile p. v.

In applicazione del § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate ai comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 31 marzo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **52. — Concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente.** — (Ufficio personali sanitari). — 23 febbraio.

È aperto un concorso per titoli per la nomina di numero venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate nell'*Atto* 47 del corrente anno. Gli aspiranti dovranno non avere oltrepassata l'età di anni 30 il giorno 1° giugno 1907.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti, entro venti giorni dalla data della presente circolare.

Le dette autorità le trasmetteranno al Ministero della guerra (ufficio personali sanitari), non più tardi del 31 marzo p. v., oltre il quale termine non saranno accettate.

Le domande che non riuniscano tutte le condizioni indicate nell'*Atto* 47 suindicato non saranno trasmesse al Ministero.

Il Ministro VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 9ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 marzo.

MARZO 1°. — Raccolta delle disposizioni in vigore, *pag.* 99
" 1°. — Cambio dei distaccamenti del genio, *pag.* 99.
" 1°. — Concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente, *pag.* 104.
" 2. — Regolamento per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, *pag.* 104.
Avviso, *pag.* 102.

CIRCOLARE N. **53**. — **Raccolta delle disposizioni in vigore.** — (Segretariato generale). — 1° marzo.

È stato mosso il quesito se, oltre alle copie della Raccolta stabilito dalla precedente circolare n. 20, i comandi, corpi ed uffici possano prelevarne qualcuna in più per le varie esigenze di servizio. Questo Ministero, in vista dell'importanza che tale pubblicazione ha in sè stessa, e nell'intento di fornire tutti i mezzi perchè ognuno possa portarvi la massima cura per lo studio da farvi, giusta quanto venne disposto colla circolare suindicata, autorizza i vari enti militari a prelevarne quel numero di copie che ritenessero strettamente necessario al bisogno.

Intanto, per averne norma nelle ordinazioni da darsi alla tipografia editrice, il Ministero dispone che pel 10 del corrente mese ogni comando, corpo od ufficio faccia pervenire all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, uno specchio dal quale risulti il numero complessivo di esemplari della Raccolta che gli occorrono, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali dipendenti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **54**. — **Cambio dei distaccamenti del genio.** — (Ufficio personali del genio). — 1° marzo.

Nel corrente anno avranno luogo i cambi di sede degli stati maggiori di brigata e delle compagnie dei reggimenti del genio, come appare dallo specchio seguente:

Stati maggiori di brigata	COMPAGNIE	SEDE attuale	SEDE nuova	Data di partenza dalla sede attuale	*Annotazioni*
	1° reggimento (zappatori).				
1ª brigata	1ª, 2ª, 11ª e 12ª zappatori	Roma	Pavia	30 ottobre	Per ferrovia.
	3ª id.	Ospedaletto	Messina	—	Per ferrovia fino a Genova e poi per mare: per il giorno preciso della partenza saranno impartite ulteriori disposizioni.
2ª id.					
	4ª id.	Pavia	Messina	26 ottobre	Per ferrovia fino a Genova e poi per mare.
3ª id.	5ª, 6ª, 8ª e 9ª id.	Pavia	Roma	30 id.	Per ferrovia.
4ª id.	7ª e 10ª id.	Messina	Pavia	27 id.	Per mare fino a Genova e poi per ferrovia.
	2° reggimento (zappatori).				
1ª brigata	1ª, 2ª e 3ª zappatori	Bologna	Casale	30 ottobre	Per ferrovia.
2ª id.	4ª, 5ª e 6ª id.	Casale	Bologna		
	3° reggimento (telegrafisti).				
2ª brigata	4ª, 5ª e 6ª telegrafisti	Firenze	Piacenza	30 ottobre	Per ferrovia.
3ª id.	7ª, 8ª e 9ª id.	Piacenza	Firenze		
	4° reggimento (pontieri).				
2ª brigata	5ª e 7ª pontieri	Verona	Piacenza	30 ottobre	Per ferrovia.
3ª id.	6ª e 8ª id.	Piacenza	Verona		
—	1ª id.	Piacenza	Roma	La data di partenza sarà stabilita in dipendenza dell'epoca in cui saranno svolte le esercitazioni a Cassano d'Adda	Per ferrovia. La compagnia partirà da Cassano d'Adda dove si troverà per le esercitazioni estive.
—	4ª id.	Roma	Piacenza		Per ferrovia. La compagnia partirà per Cassano d'Adda dove eseguirà le esercitazioni estive, al termine delle quali si recherà a Piacenza.
—	1° treno	Piacenza	Verona	15 settembre	*Per via ordinaria.*
—	2ª id.	Verona	Piacenza	22 id.	*Per via ordinaria.*

Per la partenza del comando della 2ª brigata e della 4ª compagnia zappatori, il comando del 1° reggimento genio, nel dare alla sede della Navigazione generale di Genova il preavviso di cui all'articolo 57 della convenzione, chiederà di conoscere la data e l'ora precisa della partenza del piroscafo da Genova, ed in base alle indicazioni ricevute regolerà l'effettiva partenza del distaccamento da Pavia, in modo che giunga a Genova nello stesso giorno dell'imbarco ed in tempo debito.

Tutte le compagnie, escluse quelle treno del 4° reggimento (pontieri) scambieranno i quadrupedi con quelle destinate a surrogarle nei singoli distaccamenti, e partiranno col solo personale, lasciando nelle sedi attuali le bardature, i parchi, gli equipaggi e le sezioni da ponte, i materiali di manovra, ed in genere tutti i materiali mobili.

Le competenti autorità militari cureranno l'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **55.** — **Concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente.** — (Ufficio personali sanitari). — 1° marzo.

A modificazione di quanto prescrive la circolare n. 52 del corrente anno, questo Ministero notifica che gli aspiranti al concorso per la nomina di venti sottotenenti medici in servizio attivo permanente, dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 30 il giorno 15 aprile 1907, e le relative domande essere trasmesse al Ministero della guerra non più tardi del 21 marzo corrente.

I comandanti di corpo o capi di servizio avranno cura che sia data la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **56.** — **Regolamento per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.** — (Segretariato generale). — 2 marzo.

È pubblicato il sopraindicato regolamento, di cui ogni comando, corpo, riparto od ufficio, avente una qualsiasi dotazione di pubblicazioni regolamentari, dovrà acquistare una copia.

Le richieste, per il 15 corrente mese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare, legato in tela, è di L. 0,30.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — Si fa noto che sono stati pubblicati i seguenti altri fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi:

Fascicolo n. 5. — Campagne di guerra e matricola L. 0,30
Id. n. 10. — Disposizioni varie . . . . . » 0,60

Le richieste dei medesimi dovranno essere fatte secondo le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Con l'occasione si notifica che all'avviso precedente, pubblicato nella dispensa 7ª, a pag. 86, deve apportarsi la seguente rettifica:

invece di: Id. n. 9. — Disposizioni varie,
leggasi: Id. n. 9. — Disciplina militare.

Roma 1907 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 marzo.

FEBBRAIO 17. — Indennità spese d'ufficio pel comando del corpo di stato maggiore durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907, *pag.* 103.

MARZO 6. — Provvista di cinturini e dragone per marescialli, *pag.* 104.

» 7 — Cambio delle cartelle del consolidato italiano in deposito nelle casse dei corpi, *pag.* 104.

» 7. — Pubblicazione del 3° volume dell'*Annuario militare* per il 1906, *pag.* 106.

» 8 — Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1907, *pag.* 107.

» — Avviso, *pag.* 107.

CIRCOLARE N. **57. — Indennità spese d'ufficio pel comando del corpo di stato maggiore durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907.** — (Direzione generale servizî amministrativi). — 17 febbraio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 652, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Visto il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1907, n. 76, col quale furono stabilite le indennità per le spese d'ufficio, durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907, pel comandi e per gli uffici non compresi nello specchio IV del R. decreto 7 aprile 1892;

DECRETA:

Articolo unico.

Per le spese d'ufficio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907, al comando del corpo di stato maggiore è assegnata la somma di lire 1800, in aggiunta a quella di lire 19,100, stata assegnata per lo stesso oggetto, col decreto ministeriale 12 gennaio 1907, n. 76 sovra indicato.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 17 febbraio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **58.** — **Provvista di cinturini e dragone per marescialli.** — (Divisione artiglieria). — 6 marzo.

In relazione alle disposizioni date coll'*Atto* 21 del corrente anno, il Ministero porta a conoscenza delle dipendenti autorità che la richiesta dei cinturini e delle dragone, all'uopo occorrenti, dovranno essere indirizzate alla direzione d'artiglieria dell'arsenale di costruzione in Torino.

La direzione predetta, raccolte tutte le richieste, domanderà per il principio dell'esercizio finanziario 1907-1908, la commessa per il complessivo ammontare dei materiali da allestire, a carico del capitolo che il Ministero si riserva di determinare.

Si avvertono pure le amministrazioni interessate, che la dragona, alla quale si accenna nell'*Atto* sopracitato, è quella inventariata alla 6ª - 1697.

Fino a tanto poi che non saranno distribuiti i nuovi oggetti di bufetteria, i marescialli continueranno a servirsi di quelli in uso per gli altri sottufficiali, ed, eventualmente, faranno uso, sino a quell'epoca, anche della sciabola costituente l'armamento da sottufficiale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **59.** — **Cambio delle cartelle del consolidato italiano in deposito nelle casse dei corpi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 marzo.

Nella *Gazzetta ufficiale* del 18 dicembre 1906, n. 293, è inserto il seguente *Avviso:*

AVVISO.

Conversione delle rendite consolidate 5 °/₀ lordo e 4 °/₀ netto in esecuzione della legge 29 giugno 1906, n. 262.

Si rende noto al pubblico che la conversione delle rendite dei consolidati 5 °/₀ lordo e 4 °/₀ netto, ordinata con la suddetta legge, sarà effettuata nel Regno a mezzo degli stabilimenti della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha facoltà di ritirare i titoli al portatore a cominciare dal 21 dicembre 1906; e quelli nominativi e misti a cominciare dal 2 gennaio 1907; però il rilascio dei nuovi titoli non potrà iniziarsi che verso la metà del mese di gennaio 1907.

Per la presentazione dei titoli dovranno osservarsi le norme seguenti:

Cartelle al portatore.

Le cartelle al portatore potranno essere presentate per la conversione a tutti gli stabilimenti della Banca d'Italia (Sedi, succursali o agenzie).

Titoli nominativi e misti e assegni provvisori al portatore

I titoli nominativi (certifi ati ed assegni provvisori), i titoli di rendita mista e gli assegni provvisori al portatore potranno essere presentati esclusivamente agli stabilimenti della Banca d'Italia esistenti nei capiluoghi di provincia.

Avvertenze comuni pei titoli al portatore, nominativi e misti.

Le domande di conversione (esenti dalla tassa di bollo) dovranno essere stese sugli stampati forniti dagli stabilimenti della Banca d'Italia, e sottoscritte dall'esibitore dei titoli con l'indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio. L'esibitore dovrà dichiarare se agisce per conto proprio o per conto di terzi, da designarsi, in tal caso, nominativamente nella domanda.

Occorreranno domande distinte per i titoli di ciascuno dei due consolidati e per ogni specie di titoli.

Per ogni domanda verrà rilasciata ricevuta dei titoli in essa descritti.

Dalle cartelle al portatore e dai certificati di rendita mista dovrà essere staccata la cedola al 1° gennaio 1907.

Sarà cura dei possessori di certificati nominativi di riscuotere, se esigibili, i semestri scaduti a tutto il 1° gennaio 1907.

Avvertenze speciali.

I titoli nominativi e di rendita mista, a tergo dei quali esistano firme o dichiarazioni di qualunque siasi specie (escluse le formali annotazioni di vincolo apposte dal Debito pubblico), dovranno essere presentati per la conversione non agli stabilimenti della Banca, ma alle Intendenze di finanza

I nuovi titoli di rendita mista del consolidato 3.75-3.50 %, avranno annesso lo stesso numero di cedole di cui erano provvisti i titoli esibiti. Qualora invece si desideri che i nuovi titoli siano forniti della serie completa di cedole, la domanda di conversione dovrà essere sottoscritta dal titolare, con firma autenticata, e presentata dall'Intendenza di finanza, anzichè allo stabilimento bancario.

Le domande di conversione dei certificati di rendita mista sforniti di cedole dovranno del pari essere sottoscritte dal titolare, con firma autenticata, e presentate all'Intendenza di finanza.

La conversione di cartelle al portatore o di certificati di rendita mista, privi di alcuna delle cedole di scadenza posteriore al 1° gennaio 1907, sarà chiesta con domanda separata la quale dovrà contenere la designazione precisa delle cedole mancanti, ed i nuovi titoli saranno consegnati senza le corrispondenti cedole.

La conversione dei certificati di proprietà e di usufrutto, per le rendite nominative soggette a tale vincolo, potrà essere chiesta anche separatamente.

Gli esibitori di cartelle al portatore dovranno apporre su di esse la loro firma sotto la dichiarazione dell'eseguito annullamento.

Affinchè dai corpi sia seguita una procedura uniforme per il cambio dei titoli di rendita custoditi nelle casse come depositi, il Ministero della guerra, presi accordi con quello del

tesoro (*Direzione generale del debito pubblico*), dispone quanto segue:

1. I corpi che hanno in deposito titoli 5 e 4 per cento inviteranno i proprietari a provvedere alla loro conversione, previa sostituzione con altri titoli equivalenti o con il versamento, sia pure temporaneo, di somma pari a quella che era stata stabilita come cauzione all'origine del contratto.

2. Nel fare tale invito, i corpi avvertiranno che, qualora i proprietari dei titoli lo preferiscano, potranno essi corpi medesimi provvedere direttamente alla conversione e, ove ne ricevano il consentimento, si rivolgeranno, con le formalità prescritte nell'*Avviso* su riportato, agli uffici incaricati di siffatte operazioni.

I corpi lontani dai centri in cui il cambio si effettua, potranno incaricarne altro corpo di stanza nel capoluogo della provincia. La trasmissione dei titoli, in tal caso, sarà fatta in pieghi assicurati, e la relativa spesa postale dovrà essere rimborsata dai proprietari delle cartelle.

3. Nel caso che i depositari, nonostante la partecipazione fatta loro, non provvedessero al ritorno delle cartelle od alla conversione per mezzo dei corpi detentori, i titoli saranno conservati in cassa per essere loro restituiti, come sono, allorchè avranno acquistato diritto a ritirarli.

4. Nell'intento di agevolare le operazioni presso la direzione generale del debito pubblico ed evitare soverchi ingombri che intralcerebbero il servizio, i titoli di cui si tratta non dovranno presentarsi al cambio, salvo casi di urgenza, che dopo il 1° aprile prossimo; e di ciò i corpi avvertiranno anche i proprietari per opportuna loro norma.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **60. — Pubblicazione del 3° volume dell'*Annuario militare* per il 1907.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 marzo.

In relazione alle circolari n. 185 del 1° dicembre 1906 e n. 32 in data 1° scorso febbraio, il Ministero partecipa che a giorni sarà pubblicato il 3° volume dell'*Annuario militare* consistente in un fascicolo, il cui costo, è stato stabilito in L. 0,50 la copia.

Con l'occasione si ritiene utile che, riguardando tale fascicolo gli ufficiali che hanno cessato da ogni obbligo di servizio e che perciò da tempo non hanno più alcun contatto con l'au-

torità militare, le ricerche — laboriose e non agevoli — relative agli accertamenti delle generalità e delle altre singole indicazioni da segnalarsi sull'*Annuario*, possono aver portato ad omissioni ed inesattezze che potranno poi essere eliminate nelle successive edizioni.

Si raccomanda quindi ai distretti militari, di fare indagini al riguardo, non solo trasmettendo al Ministero quei reclami che potessero loro giungere dagli interessati, ma cercando essi stessi di appurare e documentare le inesattezze e deficienze che in tale primo lavoro siansi potute verificare, tenendo presente altresì che nel fascicolo di cui trattasi, per ragioni di varia indole, sono stati solo compresi i nomi di quegli ufficiali pei quali nei relativi decreti di cessazione del servizio era esplicitamente indicato che venivano tolti dai ruoli del R. esercito conservando il grado e l'onore dell'uniforme.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **61**. — **Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1907**. — (Ufficio personali e materiali di cavalleria). — 8 marzo.

Facendo seguito alla circolare n. 36 del corrente anno il Ministero ha determinato che, a titolo di esperimento, anche le compagnie ciclisti inviino due graduati ciascuna ai corsi di istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori, di cui è cenno nella citata circolare.

Pertanto i primi sei reggimenti bersaglieri invieranno al primo di tali corsi e gli altri sei al secondo, presso la colombaia militare più vicina, due graduati per ciascuna compagnia ciclisti.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — Sono stati pubblicati i seguenti altri fascicoli della Raccolta, al prezzo a fianco di ciascuno di essi indicato:

Fascicolo n. 12.	— Giustizia militare	L. 0,20
Id. n. 13.	— Istruzioni ed esercitazioni militari	» 0,45

Le richieste per l'acquisto dei medesimi dovranno essere fatte con le norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Con l'occasione si notifica che il prezzo del fascicolo n. 10, di cui nell'avviso precedente inserto a pag. 102, va corretto da L. 0,60 a L. 0,65.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 marzo.

MARZO 5. — Documenti da consegnare alle imprese assuntrici del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 109

» 11. — Quarta serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria*, *pag.* 110.

» 12. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare, *pag.* 110.

» 12. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 111.

» 13. — Visite medico-legali ad impiegati del banco di Napoli e di Sicilia, *pag.* 113.

» 14. — Varianti ad alcune istruzioni delle varie armi circa le gare annuali di reggimento e di presidio e relativi premi, *pag.* 115.

» 14. — Corsi d'istruzione sul materiale da campagna, *pag.* 115.

» 14. — Firma dei documenti di trasporto, *pag.* 115.

» 15. — Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza, *pag.* 116.

» 15. — Pistola automatica per ufficiali, *pag.* 121.

» 15. — Corso d'istruzione telegrafico-telefonico per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria, *pag.* 122.

» 16. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali), *pag.* 123.

CIRCOLARE N. **59**. — **Documenti da consegnare alle imprese assuntrici del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 marzo.

Il Ministero ha dovuto rilevare che, non ostante la esplicita disposizione del § 81 — penultimo capoverso — del capitolato d'oneri pel trasporto dei materiali dell'amministrazione militare e del n. 50 della istruzione per la sua applicazione (*Atto* 104 del 1905), l'osservanza della quale fu richiamata con la circolare 126 del 1905, le amministrazioni militari, che dalle rispettive imprese ricevono generi e materiali provenienti dalle imprese di altri lotti, non compilano e trasmettono sempre la dichiarazione di ricevuta prescritta (all. n. 9 al capitolato stesso).

Poichè l'impresa che eseguisce la sola operazione di presa

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 59, pag 106. — Nel n. 3, nella prima riga, *invece di:* « depositari », *leggasi:* « depositanti », e nella seconda riga, *invece di:* « ritorno », *leggasi:* « ritiro ».

Circolare n. 60, pag. 106. — Nella prima riga del secondo periodo, *dopo la parola:* « utile », *inserire la parola:* « avvertire ».

non può eseguire il relativo pagamento ed il rimborso delle tasse di porto se non producendo l'accennata dichiarazione (la quale comprova che la spedizione è stata consegnata al destinatario), è indispensabile che le autorità militari destinatarie abbiano cura di compilarla e trasmetterla subito all'autorità militare mittente, perchè possa consegnarla al rappresentante dell'impresa suddetta ritirandone ricevuta.

Chi trascurerà l'osservanza della disposizione suaccennata sarà tenuto responsabile delle conseguenze economiche che potranno derivare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **63**. — **Quarta serie di aggiunte e varianti all'*istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria*.** — 11 marzo.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione suddetta.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0.15.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **64**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare.** — (Direzione generale ippica). — 12 marzo.

Nel prossimo mese di giugno avranno luogo in Roma gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo veterinario militare e quelli d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti del corpo stesso.

Saranno ammessi agli esami di avanzamento ad anzianità i capitani e i tenenti veterinari compresi nei limiti d'anzianità stabiliti nella circolare n. 42 del corrente anno per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento pel 1908 che non subirono ancora gli esami in parola, ovvero che, avendoli subiti, non conseguirono l'idoneità.

Agli esami per la scelta possono concorrere i tenenti veterinari fino al tenente Fantini Vico incluso.

I programmi sui quali dovranno aver luogo gli esami d'avanzamento ad anzianità sono quelli stabiliti dall'*Allo* 15 del *Giornale militare* del 1902: gli esami d'avanzamento a scelta pei tenenti veterinari si svolgeranno in conformità delle disposizioni contenute nell'*Allo* 14 di detto anno 1902.

I capi di corpo e di servizio, i quali hanno alla loro dipendenza capitani veterinari nelle suaccennate condizioni, faranno pervenire al Ministero (Direzione generale ippica) non più tardi del 30 aprile, per la via gerarchica prescritta per la trasmissione dei libretti personali, gli elenchi nominativi di proposta, di cui al n. 2 dell'*Allo* 15 sopra citato, redatti su deliberazione della commissione compilatrice delle note caratteristiche e corredati dal relativo verbale.

Allo stesso modo e per la stessa data dovranno pure pervenire gli elenchi di proposta di ammissione dei tenenti veterinari agli esami per l'avanzamento ad anzianità e le domande di quelli concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta (n. 2 e 3 *Allo* 15 del 1902) corredati gli uni e le altre dalle dichiarazioni (anche negative) di cui al § 143 del regolamento sull'avanzamento.

Il Ministero si riserva di far conoscere, a suo tempo, ove si svolgeranno gli esami e il giorno e l'ora in cui dovranno cominciare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **65. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 marzo.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto dal § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengano ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, quanto pel ritorno alle case loro, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — VIGANÒ.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe o categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda su carta da bollo da centesimi 50, e trasmetterla, per mezzo del sindaco, al comando del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 aprile prossimo corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato ed al rimborso delle spese di trasporto

sulle ferrovie o per mare, secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che, per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovano alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto alla indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari, che per recarsi dal comune al distretto, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al distretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta soltanto se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri; per distanze minori i militari potranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto pel ritorno) pel trasporto a tariffa militare. ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del *visto* per la partenza, dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

N. **66.** — **Visite medico-legali ad impiegati del banco di Napoli e di Sicilia.** — 13 marzo.

A senso dell'art. 11 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1905, n. 486. le norme per l'aspettativa e il riposo degli impiegati governativi sono obbligatorie anche per i funzionari del banco di Napoli e di quello di Sicilia. Perchè si possa ottemperare a tale prescrizione questo Ministero è stato interessato a per-

mettere che agli ufficiali medici sia consentito di fare le visite medico-legali per il personale di che trattasi, qualora ne siano richiesti agli effetti dell'eventuale loro collocamento a riposo, mediante retribuzione, stabilita, per casi analoghi, dall'art. 168 del regolamento del servizio sanitario militare.

Quantunque il § 828 del citato regolamento consideri in genere tutti i casi analoghi a quelli tassativamente indicati dal precedente § 820, e, conseguentemente, anche quelli in questione, il Ministero, tuttavia, per aderire alle istanze ricevute, raccomanda che, nei limiti consentiti dalle esigenza del servizio, si dia corso alle richieste di visite medico-legali per il personale di che trattasi, analogamente a quanto è prescritto per le visite agli impiegati governativi (lettera *h*) del § 820 e § 826 del citato regolamento.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **67.** — **Varianti ad alcune istruzioni delle varie armi circa le gare annuali di reggimento e di presidio e relativi premi.** — 14 marzo.

Sono stati pubblicati appositi fascicoletti di aggiunte e varianti per ognuna delle seguenti istruzioni:

Istruzione sulle armi e sul tiro pei carabinieri reali — istruzione della truppa	L. 0,05
Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume primo — per la truppa (bozze di stampa) e istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume secondo — per gli ufficiali	» 0,10
Istruzione di ginnastica militare	» 0,05
Istruzione provvisoria sulla pistola a rotazione M. 1889, pei militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria	» 0,05
Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria — volume primo — istruzione per la truppa e istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria — volume secondo — per gli ufficiali	» 0,05
Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza	» 0,05
Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	» 0,05
Istruzioni pratiche del genio — volume secondo — istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento	» 0,05

Ad ogni fascicoletto sono annessi due foglietti di « registrazioni delle varianti » per ciascun volume delle singole istruzioni, da incollarsi nella parte interna della copertina delle istruzioni stesse.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie di ciascun fascicoletto quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **68.** — **Corsi d'istruzione sul materiale da campagna.** — (Ufficio personali di artiglieria). — 14 marzo.

Durante il mese di maggio saranno tenuti presso la scuola centrale di tiro di Nettuno due corsi d'istruzione sul materiale di artiglieria da 75 modello 1906, uno dal 1° al 15 maggio, per i capi operai dei reggimenti di artiglieria da campagna, e l'altro dal 16 al 30 del mese predetto, per alcuni sottufficiali dei reggimenti stessi.

Questi corsi avranno lo scopo essenziale di dare un indirizzo pratico uniforme per tutti i reggimenti dell'arma nei particolari della manutenzione e del maneggio del nuovo materiale.

In caso di impossibilità i reggimenti di artiglieria invece del capo-operaio potranno inviare al 1° corso un abile operaio. Al secondo corso ogni reggimento invierà uno dei propri sottufficiali scegliendolo fra i meno anziani e tra i più intelligenti.

Alla direzione dei corsi sarà preposto il personale che verrà designato dall'ispettorato generale di artiglieria, ed a disposizione del direttore dei corsi resterà la batteria del 13° artiglieria, che ha in consegna il materiale e che non interverrà quest'anno alla scuola di tiro col proprio reggimento.

Detta batteria invierà però alla sede reggimentale, al termine dei corsi normali della scuola, 29 aprile prossimo, il personale ed i cavalli che ha ora in più del proprio organico, ed al 31 maggio lascerà poi Nettuno per rientrare al proprio corpo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **69.** — **Firma dei documenti di trasporto.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 marzo.

Si è avuta occasione di constatare che le richieste mod. C, rilasciate dai corpi per fare ottenere il trasporto a tariffa mi-

litare di masserizie, materiali ecc., sono talvolta firmate dall'aiutante maggiore in 1° mentre invece il § 107 del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie prescrive che tali documenti siano firmati dai comandanti di corpo o da chi li sostituisce.

Si richiamano pertanto le amministrazioni militari all'osservanza di tale dispozione.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **70. — Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e fortezza.** — (Ufficio personali di artiglieria). — 15 marzo.

1. Le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, del reggimento d'artiglieria a cavallo e di quelli da fortezza avranno luogo quest'anno, nei poligoni e nei periodi di tempo specificati dallo specchio *A*, annesso alla presente circolare.

2. Il reggimento d'artiglieria da montagna ed i riparti minori della specialità eseguiranno l'intera scuola di tiro in montagna, con le norme direttamente date dal Ministero alle autorità interessate.

3. Le brigate dei due reggimenti da fortezza (1° e 2°) ed il gruppo delle compagnie operai si trasferiranno dai poligoni ai rispettivi forti di sbarramento, restandovi fino al giorno 6 settembre, per eseguire colà la 2ª parte della scuola di tiro ed attendere alle ordinarie esercitazioni estive.

4. Lo specchio *B*, indica le munizioni assegnate di reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.

5. Per le funzioni di compagnia di servizio alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio, nel periodo dal 22 luglio al 22 agosto, sono destinate due compagnie del 2° reggimento artiglieria da fortezza, le quali si tratterranno perciò al poligono di S. Maurizio; dette compagnie, ultimate le esercitazioni della scuola d'applicazione si recheranno ai rispettivi forti per prendere parte al 2° periodo delle esercitazioni (colle proprie brigate), restando autorizzate a trattenersi nei forti fino al 10 settembre per poter compiere queste ultime esercitazibni. Le anzidette compagnie dovranno avere l'organico stabilito dalla tabella n. 26 dell'*Atto* 44 del 1904.

Per le funzioni di batteria di servizio alla scuola medesima nel periodo del 22 luglio al 22 agosto il 5° reggimento d'artiglieria da campagna destinerà due batterie da 75 A, senza comando di brigata.

Dette batterie dovranno trovarsi al poligono di S. Maurizio il mattino del 21 luglio ed ultimate le esercitazioni presso la scuola rientreranno al proprio reggimento.

Esse dovranno avere ciascuna l'organico di tre ufficiali, 90 uomini di truppa e 50 cavalli ed i seguenti materiali: 4 pezzi, 4 carri per munizioni (di cui uno per granate), 2 carri da trasporto; più una sola fucina per le due batterie. Il 5° reggimento artiglieria trasporterà inoltre a S. Maurizio 8 pezzi da 87 B e 4 carri da munizioni da 87 B, materiali che detto reggimento passerà in consegna alla scuola d'applicazione per l'esecuzione di alcuni esercizi di tiro, e che ritirerà poi ad esercitazioni ultimate.

Il mattino del 20 luglio si troverà poi a S. Maurizio un drappello treno del 5° reggimento artiglieria composto di 1 sottufficiale, 1 caporale, 8 pariglie di timone, 2 di mezzo coi rispettivi conducenti, 2 cavalli da stanghe, 1 cavallo da sella ed un cavallo da guidare a redini lunghe per la vettura da posta.

Tale drappello potrà servire per il trasporto di parte degli accennati materiali da 87 B.

Per le funzioni di batteria di servizio all'accademia militare, nel periodo dal 15 al 28 settembre il 6° reggimento artiglieria invierà al poligono di S. Maurizio, una batteria da 75 A ed una da 87 B (senza comando di brigata). Esse saranno formate con 6 pezzi, 4 cassoni, 1 carro da trasporto ed 1 fucina, rappresentando nelle esercitazioni il 2° riparto con un solo cassone. Dette batterie si troveranno a S. Maurizio il 14 settembre e ne ripartiranno il giorno 29 del mese stesso.

6. Il comandante del presidio di Ciriè porterà a conoscenza dei reggimenti, della scuola di applicazione e dell'accademia militare, che si recano al poligono di S. Maurizio, le norme contenute nel regolamento per il transito sulle strade, che attraversano il poligono di S. Maurizio durante il tiro.

Durante la permanenza della scuola d'applicazione il poligono di S. Maurizio sarà a disposizione della scuola stessa nelle ore antimeridiane e anche nelle ore pomeridiane quando per ragioni climatiche le esercitazioni non avranno potuto aver completo sviluppo prima del mezzogiorno.

7. Tanto nell'andata ai poligoni, quanto nel ritorno, le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria.

I movimenti dei comandi e riparti d'artiglieria da fortezza saranno invece eseguiti per ferrovia.

Per i movimenti in ferrovia si richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata su quanto prescrive il capo IV, ar-

ticolo 23 del regolamento sul servizio dei trasporti edizione 1901.

8. I comandi di corpo d'armata disporranno che i reggimenti d'artiglieria da campagna si rechino ai poligoni, e ne ripartano, per scaglioni, ove ne sia il caso, in relazione colle esigenze d'accantonamento al percorso dei singoli itinerari.

9. I comandanti d'artiglieria da campagna, stabiliranno le formazioni, in materiale, delle dipendenti batterie.

10. Durante la scuola di tiro del 1° e 3° reggimento da fortezza al poligono di Bracciano, i servizi pel traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno con 60 cavalli, Durante quella del 2° reggimento da fortezza al poligono di S Maurizio i servizi stessi saranno forniti da una compagnia treno con 45 cavalli. Tali compagnie treno saranno rispettivamente designate dai comandi del IX e del I corpo d'armata.

11. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati, o subito dopo le singole scuole di tiro ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni da emanarsi dai comandi di corpo d'armata interessati.

12. I comandi di corpo d'armata competenti disporranno che nell'intervallo di tempo che corre tra l'arrivo in ciascun poligono di un reggimento e la partenza del precedente si proceda ad una accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti per l'alloggio degli uomini e dei quadrupedi.

13. Appena conosciute le disposizioni della presente circolare i corpi d'armata interessati trasmetteranno al Ministero (Segretariato generale) i preventivi, ed a suo tempo poi i consuntivi, delle spese da incontrarsi, ed incontrate, per la esecuzione delle esercitazioni di cui trattasi, a mente di quanto si prescriveva con circolare n. 5, capo IV del 9 gennaio 1904 (Segretariato generale).

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO *A*

POLIGONI	RIPARTI DI ARTIGLIERIA	DATA		*ANNOTAZIONI*
		arrivo	partenza	
Bracciano. . .	13° reggimento artiglieria camp. .	10 maggio	25 maggio	
	21° reggimento artiglieria camp.	28 maggio	12 giugno	
	1° reggimento artiglieria da fortezza e gruppo compagnie operai.	1° luglio	20 luglio	
	3° reggimento artiglieria fortezza	22 luglio	20 agosto	
Nettuno . . .	1° reggimento artiglieria camp. .	1° giugno	16 luglio	La batteria del 1° reggimento distaccata presso la scuola centrale di tiro attenderà a Nettuno l'arrivo del proprio reggimento.
San Maurizio .	5° reggimento artiglieria camp. .	1° giugno	8 giugno	Per i tiri del 1° periodo.
	11° reggimento artiglieria camp.	11 giugno	27 giugno	
	2° reggimento artiglieria fortezza	1° luglio	20 luglio	
	Scuola applicazione artiglieria e genio.	22 luglio	22 agosto	
	Accademia militare.	15 settembre	28 settembre	
Piazza Armerina	22° artiglieria campagna.	20 luglio	10 agosto	Qualche tiro del 2° periodo sarà eseguito nei terreni adiacenti al poligono.

Gli altri reggimenti da campagna e quello a cavallo eseguiranno tutta la scuola di tiro fuori degli ordinari poligoni nelle zone di terreno all'uopo riconosciute e nel periodo di tempo che riterranno più opportuno fra il 15 maggio ed il 15 agosto. La batteria del 10° artiglieria distaccata in Sardegna eseguirà nell'isola la scuola di tiro con le norme degli anni scorsi. Il 5° reggimento eseguirà in campi aperti i soli tiri del 2° periodo. Il 21° reggimento si servirà per i tiri del 1° periodo del poligono di Gossolengo, dove però non sarà necessario che la direzione di artiglieria di Piacenza impianti il deposito laboratorio; così il 7° reggimento si servirà per i tiri del 1° periodo del poligono di Ceoina, dove pure non sarà necessario che la direzione d'artiglieria di Spezia impianti il deposito-laboratorio.

SPECCHIO *B*.

—

Munizioni per i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

MUNIZIONI	PER OGNI BATTERIA			
	da campagna		a cavallo	da mont.
	da 87 B 80/98	da 75 A		
Shrapnels a diaframma .	200	—	—	—
Shrapnels d'acciaio . .	—	25	25	25
Shrapnels di ghisa per scuola di tiro.	—	175	175	175

NOTE.

1. Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 60 cartocci da salve a filite, coi rispettivi proietti.

2 È fatta facoltà ai comandi di corpo d'armata di far economizzare da alcuni reggimenti da campagna o da quello da montagna sul presente assegno di munizioni *sessanta shrapnel d'acciaio* da 75 A o da 70 mo tagna oppure sessanta shrapnels a diaframma da 87 B per impiegarli in tiri da eseguirsi da qualche batteria da campagna o da montagna inquadrata con reparti delle altre armi.

Munizioni per i riparti d'artiglieria da fortezza.

a) Per ogni compagnia dei 3 reggimenti d'artiglieria da fortezza e del gruppo delle compagnie operai saranno assegnati 180 colpi per artiglierie di medio calibro, dei quali un quarto appartenenti ai calibri da 87 e 75, I reggimenti 1° e 2° ed il

gruppo delle compagnie operai ripartiranno tale assegno nel seguente modo:

Poligono di S. Maurizio e Bracciano:
20 colpi per i calibri da 87 e 75;
60 colpi per gli altri calibri.

Forti di sbarramento:
25 colpi per artiglierie da 87 e 75;
75 colpi per gli altri calibri.

b) Alle compagnie predette sarà fatto un assegno di 600 cartucce per mitragliatrici, da ripartirsi (per il 1° e 2° reggimento e per il gruppo delle compagnie operai) in 200 al poligono e 400 ai forti.

c) Ognuno dei 3 reggimenti ed il gruppo delle compagnie operai avrà a disposizione 6 scatole a mitraglia del calibro 120 ed altrettante da 87.

d) La ripartizione per numero, specie e località delle munizioni predette sarà determinata dall'Ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza.

e) Alla brigata da fortezza che andrà a Moncenisio ed a quella che si recherà a Rivoli-Ceraino saranno assegnati in più i colpi che la scuola di applicazione di artiglieria e genio serberà per le esercitazioni degli ufficiali allievi che dovranno recarsi colà, e per le quali dette brigate porranno a disposizione il personale ed i materiali loro occorrenti.

f) Alla brigata del 3° reggimento, che esegue le esercitazioni complementari nei forti della piazza di Roma, sono assegnati 100 colpi di medio calibro in più su quelli indicati nel comma *a*).

N. **71.** — **Pistola automatica per ufficiali.** — (Divisione artiglieria). — 15 marzo.

Con riferimento alla circolare n. 49 del 12 aprile 1906, il Ministero rende noto che l'allestimento delle pistole automatiche mod. *Glisenti*, essendo stato rimandato alla fine dell'anno in corso, dovrà continuare ad osservarsi la disposizione data colla circolare medesima, riflettente l'armamento degli ufficiali colla pistola a rotazione mod. 89.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 73. — **Corso d'istruzione telegrafico-telefonico per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria.** — (Ufficio personali del genio) — 15 marzo.

In seguito ai movimenti avvenuti nel personale delle compagnie ciclisti, dopochè dal 3° reggimento genio fu impartita l'istruzione telegrafico telefonica agli istruttori delle compagnie stesse, quasi tutti i reggimenti bersaglieri difettano di ufficiali o sottufficiali, i quali posseggano le necessarie cognizioni per bene impartire l'istruzione suddetta ai propri dipendenti.

Inoltre i reggimenti di cavalleria, i cui zappatori, al pari dei militari delle compagnie ciclisti, dovranno ora essere esercitati nel servizio telegrafico-telefonico, abbisognano pure dei necessari istruttori.

Per provvedere al comune bisogno sia dei reggimenti bersaglieri che di quelli di cavalleria, il Ministero, sentito il comando del corpo di stato maggiore, ha determinato che presso il 3° reggimento genio in Firenze sia svolto un nuovo corso d'istruzione telegrafico-telefonica.

Tale corso dovrà avere la durata di 4 mesi e dovrà cominciare l'11 aprile p. v.; ad esso dovranno prender parte un ufficiale un sottufficiale e due tra caporali e soldati, per ciascuno dei reggimenti bersaglieri e di cavalleria

Durante il corso, il personale dei reggimenti cavalleria resterà aggregato al reggimento Savoia cavalleria (3°), gli ufficiali coi propri cavalli, gli uomini di truppa senza cavalli; invece il personale dei reggimenti bersaglieri resterà aggregato ad uno dei reggimenti di fanteria del presidio di Firenze, che sarà stabilito dal comando della divisione militare di quella città.

L'istruzione tecnica del corso medesimo sarà affidata al comandante del 3° reggimento genio, il quale dovrà trasmettere abbastanza in tempo direttamente al Ministero proposte concrete, perchè si possano iniziare pratiche col dicastero delle poste e dei telegrafi per ottenere l'uso temporaneo di qualche linea telegrafica dello Stato, e dovrà altresì prendere, nell'ultimo periodo del corso, gli opportuni accordi col comandante del reggimento Savoia cavalleria (3°), affinchè gli uomini di truppa di cavalleria comandati al corso abbiano a loro disposizione i cavalli occorrenti per le esercitazioni in campagna.

Il programma del corso sarà il seguente:

Nozioni teoriche sommarie di telegrafia e telefonia;

Insegnamento dell'alfabeto Morse;

Trasmissione con tasto di esercitazione;

Trasmissione e ricevimento elettrico alle macchine;

Descrizione ed uso degli apparati microtelefonici per cavalleria e riparti ciclisti;

Loro caricamento sulle selle e sulle biciclette;

Descrizione e impiego dei materiali di linea e di stazione per impianti permanenti;

Ricevimento a udito al microtelefono e al sounder;

Nozioni sommarie sulle linee telegrafiche e telefoniche dello Stato e su quelle da campo;

Impianto di stazioni telegrafiche e telefoniche su dette linee;

Guasti alle linee telegrafiche — Loro riparazione;

Stendimento e ripiegamento del cordoncino da telegrafo per cavalleria;

Impiego pratico dei ferri ramponi per salire sui pali telegrafici.

Al termine del corso, il comandante del 3° reggimento genio trasmetterà al Ministero, pel tramite dell'ispettorato delle truppe del genio, una particolareggiata relazione sul modo come furono svolte le istruzioni e sul profitto che ne avrà tratto il personale di cavalleria e dei bersaglieri, con quelle osservazioni che saranno ritenute del caso.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **73. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali).** — (Segretariato generale). — 16 marzo.

È pubblicato, in bozze di stampa, il regolamento predetto, il quale entrerà in vigore il 1° aprile prossimo.

Tutti i comandi corpi ed uffici dovranno provvedersene nel numero di copie strettamente necessario per i bisogni del servizio.

Le richieste, secondo le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901, dovranno essere fatte subito, in modo che pervengano all'ufficio personali militari vari non più tardi del 23 corrente.

Il prezzo di ogni esemplare del detto regolamento risulterà a tergo della relativa copertina.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Vòghera

DISPENSA 12ª · 1907 · PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 marzo.

MARZO 20. — Viaggi delle parenti-domestiche dei sottufficiali, *pag.* 125.
» 23. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B, *pag.* 126.
» 23. — Arruolamenti volontari ordinari con esclusiva ammissione nell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 129
» 23. — Esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad ufficiali d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 132.
— Avvisi, *pag.* 133.

CIRCOLARE N. **74.** — **Viaggi delle parenti-domestiche dei sottufficiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 marzo.

Alcune amministrazioni militari hanno ritenuto che, pel § 15 dell'*Atto* 22 del 1903, modificato dall'*Atto* 10 del 1906, le parenti di sottufficiali, le quali fanno, presso questi, veci di domestiche, potessero essere ammesse a fruire della tariffa ridotta pei viaggi in ferrovia senza nessuna altra formalità oltre quelle, indicate nei citati *Atti*, relative ai documenti di viaggio.

Invece, giusta gli accordi a suo tempo intervenuti con l'amministrazione ferroviaria, perchè una parente-domestica di un sottufficiale possa viaggiare a tariffa ridotta, deve essere prima stata proposta, per la concessione di tale beneficio, al Ministero, e solo quando questo abbia accolta la proposta stessa, inscritta la parente-domestica nell'apposito elenco e informata della seguita inscrizione l'autorità da cui dipende il sottufficiale, potranno essere rilasciati alla parente medesima i documenti occorrenti per ottenere i biglietti di viaggio a tariffa ridotta.

Con l'occasione poi si fa presente che tali proposte debbono pervenire al Ministero pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata e non, come talvolta si verifica, dai comandi da cui dipendono direttamente i sottufficiali interessati.

Si richiamano pertanto le amministrazioni militari alla osservanza delle predette norme.

Il Ministro — VIGANÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 70, pag. 119. — Nella penultima colonna dello specchio, in corrispondenza del 1° reggimento artiglieria campagna, *invece di:* 16 luglio, *pongasi:* 16 giugno.

N. 75. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B.** — (Direzione generale ippica). — 23 marzo.

Questo Ministero partecipa che gli ufficiali ammessi alla distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) preannunziata nel *giornale militare*, con la circolare del 13 dicembre u. s. n. 198, sono quelli indicati nel seguente elenco.

Siccome però dei sessanta cavalli all'uopo acquistati, solamente 34 hanno compiuto per intero il periodo di guarentigia e trovansi quindi fin d'ora disponibili, mentre i rimanenti, secondo tutte le probabilità, non lo saranno che verso la fine del maggio prossimo, così si rende necessario che la distribuzione venga effettuata in due volte.

Alla prima, che avrà luogo in Pinerolo presso la scuola di cavalleria la mattina del 10 aprile p. v. e che comprenderà i 34 cavalli anzidetti, parteciperanno, in numero corrispondente, i sotto indicati ufficiali, stati per essa designati in seguito a sorteggio, fatto sul complesso degli aspiranti ammessi al prelevamento.

Alla seconda, di cui con successiva disposizione verrà stabilita la data e che comprenderà, oltre i rimanenti cavalli che costituiscono la provvista, anche quelli che eventualmente restassero disponibili dopo la prossima distribuzione del 10 aprile, parteciperanno gli altri ufficiali indicati di seguito e classificati coi numeri d'ordine dal 35 al 60.

Ambedue le distribuzioni saranno effettuate sotto l'osservanza delle norme contenute nella circolare sovra ricordata e di quelle stabilite nell'*Atto* 179 del 1899, quale venne modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

I cavalli potranno vedersi nel giorno precedente alla distribuzione e saranno presentati agli ufficiali con le norme stabilite dal n. 22 del citato *Atto* 179 del 1899.

Terminata l'una e l'altra distribuzione, gli ufficiali che non hanno potuto in esse trovar posto, essendosi per l'esuberante numero delle domande dovuto seguire l'ordine di precedenza stabilito al 3° capoverso della surripetuta circolare 13 dicembre 1906, n. 198, potranno, con domanda al proprio comandante di corpo o capo di servizio, chiedere di essere ammessi al prelevamento dei cavalli che fossero tuttora rimasti distribuibili.

Il Ministro — VIGANÒ.

ELENCO *nominativo degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) presso la scuola di cavalleria.*

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	Casato e nome
	1ª distribuzione		
1	Corpo di stato maggiore	Capitano di S.M.	Coffaro Guido.
2	Id. id.	Id.	Mombelli Ernesto.
3	Comando II corpo d'armata.	Id.	Cordero di Montezemolo Demetrio.
4	Comando VII corpo d'armata.	Colonn. di S. M	Ciancio cav. Giuseppe.
5	Comando divisione di Milano.	Capitano di S.M.	Chenal Giuseppe.
6	Comando 1° gruppo alpino.	Maggiore gen.	Ragni comm. Ottavio.
7	Comando brigata Regina.	Id.	De Cumis comm. Teodoro.
8	Comando 2ª brigata cavalleria.	Id.	Corradini comm. Giuseppe.
9	Piemonte Reale cavalleria (2°).	Colonnello	Olea cav. Agostino.
10	Id. id.	Maggiore	Schiffi cav. Orio.
11	Id. id.	Tenente	Barattieri di S. Pietro conte Guido.
12	Id. id.	Id.	Pisceria Eugenio.
13	Genova cavalleria (4°).	Id.	Da Porto cav. Alessandro.
14	Lancieri di Novara (5°)	Id.	Protani Giuseppe.
15	Lancieri di Aosta (6°).	Ten. uff d'ord. del com. div. di Cagliari	Landolina Gioacchino.
16	Lancieri di Milano (7°).	Capitano	Torresi Pasquale.
17	Id. id.	Id.	Di Salvo Giovanni.
18	Lancieri di Firenze (9°).	Tenente	Bruti Liberati Edmondo.
19	Lancieri Vittorio Em. II (10°).	Capitano	Tani Luigi Gioberto.
20	Id. id.	Ten. uff. d'ord. del com. div. di Catanzaro.	Montagnani Luigi.
21	Cavalleggeri di Saluzzo (12°).	Ten. uff. d'ord. del com. del VII corpo ar.	Pasetti Felice.
22	Cavalleggeri di Monferrato (13°).	Capitano A. C.	Devera d'Aragona Raniero.

23	Cavalleggeri di Alessandria (14°).	Ten. comandato scuola di cavalleria	Tonini Mario.
24	Id. id.	Sottotenente	Beria d'Argentina Alessandro.
25	Cavalleggeri di Lucca (16°).	Capitano	Torcigliani Luciano.
26	Cavalleggeri di Caserta (17°).	Id.	Reynaud Alberto
27	Id. id.	Tenente	Della Chiesa di Genzano mar. Eugenio.
28	Id. id.	Id.	Tarditi Ernesto.
29	Cavalleggeri di Piacenza (18°).	Capitano	Gariboldi Farina Giuseppe.
30	Guide (19°).	Tenente	Manni Costantino.
31	Cavalleggeri Umberto I (23°).	Id.	Matracia Alessandro.
32	Cavalleggeri di Vicenza (24°).	Maggiore	Zorze cav. Gian Domenico
33	Scuola di cavalleria .	Tenente	Calvi G. Battista.
34	Id. id.	Id.	Ubertalli Ruggero.

2ª DISTRIBUZIONE.

35	Corpo di stato maggiore.	Capitano di S. M. addetto comando XI corpo armata.	Rossi Celso.
36	Comando VII corpo d'armata.	Capitano S. M.	Garbasso Alberto.
37	Comando VIII corpo d'armata.	Tenente gen.	Lamberti nob. Mario.
38	Comando divisione militare Livorno.	Id. .	Zuccari cav. Luigi.
39	Ispettorato di sanità militare.	Maggiore gen.	Randone cav. Gian Francesco.
40	Scuola di guerra . .	Colonnello S. M.	Segato cav. Luigi.
41	Piemonte reale cavalleria (2°).	Capitano A. M.	Marchino Amedeo.
42	Id. id.	Capitano	Cortese Nicolò.
43	Savoia cavalleria (3°) .	Maggiore	De Zigno barone Federico.
44	Genova cavalleria (4°)	Capitano	Casanova Ierserink Arturo.
45	Id. id.	Id.	Violini Marco.
46	Lancieri di Novara (5°)	Tenente comandato alla scuola di guerra.	Aymonino Aldo.
47	Lancieri di Aosta (6°)	Tenente A. M.	Oliva Giuseppe.

48	Lancieri di Milano (7°)	Capitano	Calvi di Bergolo Vittorio.
49	Id. id.	Tenente	Spada Roberto.
50	Id. id.	Id.	Migliardi Giovanni.
51	Id. id.	Id.	Berio d'Argentina Roberto.
52	Cavalleggeri di Foggia (11°).	Tenente	Pancamo Salvatore.
53	Id id.	Tent. uff. ord. del comandante divisione Chieti	Pansoya di Borio Luigi.
54	Cavalleggeri di Alessandria (14°).	Tenente	Della Croce Raniero.
55	Cavalleggeri di Lucca (16°).	Capitano	Toschi Umberto.
56	Id. id.	Tenente	Mariani Edoardo.
57	Cavalleggeri di Piacenza (18°).	Sottotenente	Frola Vittorio.
58	Cavalleggeri di Catania (22°).	Tenente	Pirzio-Biroli Giuseppe.
59	Id. id.	Id.	Briolo Luigi.
60	Id. id.	Id.	Buffi Ugo.

N. **76**. — **Arruolamenti volontari ordinari con esclusiva ammissione nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 marzo.

Il Ministero stima opportuno rammentare che sono aperti tutto l'anno gli arruolamenti volontari ordinari con ammissione nell'arma dei carabinieri reali.

Perchè chiunque possa avervi interesse venga a conoscenza di questo fatto e possa altresì essere reso edotto dei vantaggi assicuranti agli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario nell'arma dei carabinieri reali, i comandanti dei distretti militari faranno immediatamente stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, il manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che per questi speciali arruolamenti volontari ordinari dovranno seguirsi le norme consuete contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento, nel capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, nonchè nelle altre disposizioni speciali vigenti.

Il Ministro — Viganò.

Allegato n. 1.

MANIFESTO

riguardante il reclutamento per l'arma dei carabinieri reali.

Si fa noto che con legge 30 dicembre 1906, numero 647, sono state notevolmente migliorate le condizioni dei militari di truppa appartenenti all'arma dei carabinieri reali, sia dal punto di vista economico, aumentandone gli assegni giornalieri, sia nei riguardi della carriera che è agevolata in guisa da permettere loro di pervenire più rapidamente al grado di ufficiale.

Aggiungasi che sono pure notevolmente aumentati i soprassoldi inerenti ai servizî straordinarî, cosicchè vien largamente compensato il disagio causato dai servizî stessi nell'abituale residenza e fuori di questa.

L'allievo carabiniere, nel breve tempo in cui permane alla legione allievi in Roma o presso i depositi di Palermo e Cagliari, riceve speciale trattamento per il vitto e per la paga alla mano.

La paga poi del semplice carabiniere non ancora raffermato da lire 45.60 mensili viene portata a lire 60.60 a cui devesi aggiungere un giornaliero soprassoldo di lire 0.15, di guisa che la paga complessiva mensile è oggi di lire 65.10.

Pel militare raffermato detta paga è aumentata di lire 15.41 al mese a titolo di premio per la prima rafferma e di altre lire 7,71 per la seconda.

Da ultimo, il grande vantaggio che apporta benefici effetti nella vita avvenire di chi intraprende servizio nei carabinieri reali è quello che, dopo ottenuta l'ammissione nell'arma e trascorsi in questa 14 anni, il militare potrà, per le conseguite raffermе con premio, cumulare un capitale di lire 6000 a lui pagabile all'atto del congedamento o del collocamento a riposo.

Norme per l'ammissione.

Al reclutamento per l'arma dei carabinieri reali si provvede per mezzo di arruolamenti volontari, riammissioni in servizio e passaggio d'altre armi.

Gli aspiranti all' arruolamento volontario debbono avere l'età minima di 18 anni compiuti e massima di 26, saper un

poco leggere e scrivere ed avere almeno la statura di m. 1.65. Ad ottenere l'intento, dovranno rivolgere la relativa domanda al comando del distretto militare od a quello della legione carabinieri nella cui giurisdizione risiedono, corredandola: della copia autentica dell'atto di nascita legalizzata dal presidente del tribunale competente; del certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui viene prodotto; dell'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco, avente pure data non anteriore a 50 giorni; dell'atto di consenso (pei minorenni) del padre, o della madre, se vedova o non legalmente coniugata, o del tutore, se l'arruolando è orfano. Pei giovani nati all'estero occorre pure l'atto di notorietà relativo alla cittadinanza italiana.

I documenti suddetti sono soggetti alla legge sul bollo, salvo il caso di povertà debitamente comprovata.

Gli aspiranti alla riammissione in servizio nell'arma debbono non aver oltrepassato il 35° anno di età, e non aver fatto passaggio da più di due anni nella milizia territoriale. Se graduati di altre armi debbono rinunziare, all'atto in cui chiedono la riammissione in quella dei carabinieri reali, al grado di cui erano rivestiti.

I documenti da presentarsi al distretto militare od alla legione dei carabinieri reali nella cui giurisdizione risiedono i riammittendi, sono: la domanda dell'interessato, il foglio di congedo, l'atto di notorietà del sindaco del comune di domicilio, da cui risulti che il postulante non è ammogliato, nè vedovo con prole, l'attestazione di buona condotta dello stesso sindaco, vidimata dal prefetto o sottoprefetto, il certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente.

Tali documenti sono soggetti alla tassa di bollo, salvo il caso di comprovata povertà, ed inoltre gli ultimi tre debbono portare la data non anteriore di 50 giorni a quella in cui vengono presentati.

Per gli aspiranti al passaggio da altre armi o corpi nell'arma dei carabinieri reali, provvedono i rispettivi comandanti in seguito a regolare domanda degli aspiranti stessi.

N. 77. — **Esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad ufficiali d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 marzo.

In esecuzione di quanto è disposto negli ultimi due capoversi della *decisione di massima* n. 7 del 1902, il Ministero ha determinato che nel giorno 20 dell'entrante mese di aprile abbiano luogo gli esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad ufficiale d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra.

A tali esami potranno concorrere gli ufficiali d'ordine di 2ª classe con anzianità 1° luglio 1905, delle amministrazioni dipendenti, i quali siano già stati riconosciuti idonei ad ufficiale d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato, per turno d'anzianità, dalla commissione di cui all'articolo 41 del regolamento 28 giugno 1888, e siano classificati ottimi negli specchi caratteristici degli ultimi due anni (1905-1906).

Potranno anche concorrervi coloro che nel precedente esame del 1904 non riportarono giudizio favorevole; per questi però il nuovo giudizio sarà definitivo.

Gli ufficiali d'ordine che intendono concorrere a detti esami rilasceranno analoga dichiarazione scritta in carta libera, da trasmettersi dai corpi direttamente al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), in modo che vi pervenga non più tardi del 5 aprile p. v.

Il Ministero si riserva di comunicare ai corpi interessati i nomi degli ufficiali d'ordine che saranno ammessi agli esami in parola.

Gli esami avranno luogo presso i comandi di distretto, quindi gli ufficiali d'ordine addetti a corpi od uffici stanziati in residenze ove non vi sono tali comandi si presenteranno nel giorno suindicato al distretto nella cui giurisdizione territoriale si trovano.

Coloro i quali dovranno a tal uopo allontanarsi dalla propria residenza avranno diritto alle indennità di viaggio, stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali, avvertendo che dovranno rientrare alle rispettive sedi tosto ultimati gli esami.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

a) componimento italiano che servirà anche di saggio calligrafico;

b) quesito d'aritmetica elementare.

Il Ministero invierà per tempo direttamente ai comandanti di distretto, nei quali vi saranno candidati ammessi agli esami, i relativi temi in piego suggellato, da aprirsi alla presenza dei candidati medesimi.

Gli esami sulle menzionate materie dovranno essere compiuti nel suddetto giorno 3 aprile venturo, e saranno divisi nel modo seguente:

Componimento italiano, dalle ore 8 alle 12.
Quesito di aritmetica, » 15 » 18.

Per ciascun comando di distretto sarà costituita una commissione di sorveglianza, responsabile della piena regolarità e sincerità degli esami e composta di due ufficiali inferiori, membri, di un ufficiale superiore, presidente, ed in mancanza di questo, di un capitano, che verranno designati dai comandi di presidio, scegliendoli fra gli ufficiali del presidio stesso, ove ha sede il distretto.

I lavori, firmati dal candidato e da uno dei membri della commissione, che vi dovrà indicare l'ora della consegna, saranno dalla commissione stessa chiusi e suggellati in busta e consegnati al comandante del distretto, il quale, in piego riservato e raccomandato, dovrà trasmetterli senza indugio direttamente a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), che li sottoporrà al giudizio della già menzionata commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

AVVISI

Istituzione civile della « Casa del pane ». — Sotto l'alto patronato di S. M. la Regina Madre, vuolsi fondare in ogni città d'Italia la civile istituzione della « Casa del pane », che si prefigge lo scopo di provvedere il pane gratuito ai bisognosi.

Per poter costituire il primo fondo necessario alla benefica impresa, il Comitato ha posto in vendita cartoline illustrate da centesimi 10 e speciali francobolli augurali da centesimi 5, che, per concessione del Ministero delle poste e telegrafi, possono acquistarsi anche presso gli uffici postali del Regno.

Si segnala questa caritatevole iniziativa, perchè anche i mi-

litari del R. esercito possano, se lo credono, valersi di questo mezzo nella corrispondenza privata, per portare il loro obolo alla benefica istituzione.

Ben s'intende che, tanto le cartoline suddette, quanto le lettere, alle quali sia apposto il francobollo speciale, dovranno poi essere regolarmente affrancate.

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — È stato pubblicato il fascicolo n. 2 della Raccolta: Amministrazione e contabilità, stipendi, assegni ed indennità, il cui prezzo è di L. 2,65.

Le richieste del medesimo saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Con l'occasione si avverte, che trattandosi di una pubblicazione non definitiva, nei fascicoli della Raccolta che debbono ancora pubblicarsi non saranno comprese le tavole di disegno che eventualmente vi dovessero andare unite.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 marzo.

GENNAIO 30 — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, *pag.* 135.

MARZO 25. — Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio, *pag.* 170.

» 26. — Applicazioni radioscopiche e radiografiche. *pag.* 170.

» 27. — Istruzione per il servizio della leva all'estero, *pag.* 171.

» 28. — Nastri metrici per la misurazione del torace degli inscritti di leva, *pag.* 171.

» 29. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari e contabili, *pag.* 172.

» 29. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1907-1908, *pag.* 172.

» 29. — Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1907-1908, *pag.* 173.

» 30. — Ammissione di militari alle armi nel corpo degli agenti di custodia alle carceri, *pag.* 180.

Avviso, *pag.* 180.

CIRCOLARE N. 76. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 30 gennaio.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 652, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 75, pag. 128, — II^a^ DISTRIBUZIONE — Al n. 36 d'ordine, *invece di*: Comando VII corpo d'armata, *pongasi*: Corpo di stato maggiore, e nella seconda colonna dello stesso numero, *aggiungasi*: Comandato Ministero guerra. — Al n. 40, *invece di*: Scuola di guerra, *pongasi*: Comando brigata Calabria, e nella seconda colonna dello stesso numero, *invece di*: Colonnello di S. M., *pongasi*: Maggiore generale.

Circolare n. 77, pag. 133. — Nella seconda riga del secondo capoverso di detta pagina, *invece di*: 3 aprile. *leggasi*: 20 aprile.

glio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa.

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 645, con la quale furono approvate le spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907;

Vista la legge 21 giugno 1906, n. 246, che concede una indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano;

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), non che l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

Visto: *Il Ministro del tesoro*
A. MAJORANA.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*):	
	A) Stipendio al personale del Ministero come dal ruolo organico approvato col Regio Decreto 25 dicembre 1898, n. 521, e dalle modificazioni nel personale di servizio approvate col Regio Decreto 11 gennaio 1906, n. 8	1,720,250. »
	B) Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria	1,000. »
	C) Differenza fra gli stipendi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	56,370. »
		1,777,620. »
	Si deduce:	
	per temporanee vacanze nei gradi L. 91,952 l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 96 . . . » 12,038	
		103,990. »
	A riportarsi . . .	1,673,630. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	1,673,630. »
	D) Aumenti sessennali	19,900. »
	E) Aumenti quinquennali	1,870. »
	F) Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare	800. »
	G) Indennità pei servizi di cassa e di economato	800. »
	Totale del capitolo . . .	1,699,500. »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	7,600. »
3	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale.	50,000. »
4	Ministero – Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	21,000. »
	B) Illuminazione e combustibile.	26,000. »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,100. »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero.	1,500. »
	E) Acquisto di libri, abbuonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, ed agli *Atti parlamentari*.	4,500. »
	F) Spese di vetture.	13,700. »
	A riportarsi . . .	74,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	74,800. »
	G) Biancheria e pulizia di locali — Spese diverse	9,700. »
	H) Mancie	500. »
	Totale del capitolo . . .	85,000. »
5	Spese postali:	
	A) Corrispondenza postale	3,000. »
	B) Pacchi postali.	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	4,000. »
6	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale.	13,300. »
	2. Officina tipografica (spese di stampa riservata)	40,000. »
	Totale del capitolo . .	53,300 »
7	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre:	
	1. Biblioteche militari:	
	Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatoria, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche	34,300. »
	A riportarsi . . .	34,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	34,300. »
	2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
	Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali, e spese diverse pei foglietti sanitari dell'antropometria militare, per opuscoli ed altre pubblicazioni militari	37,800. »
	Totale del capitolo . . .	72,100. »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	18,000. »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
10	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio.	15,000. »
11	Sussidi ad ex-militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie (*a*).	170,000. »
12	Spese casuali:	
	Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi	16,500. »

(a) S'intendono ivi compresi eccezionalmente anche ex impiegati dell'amministrazione della guerra e loro famiglie.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
13	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (*Spese fisse*).	
	Amministrazione centrale:	
	1. *A*) Indennità di residenza dovuta per la legge 7 luglio 1876 . . . . L. 165,000	
	B) Indennità di residenza dovuta per la legge 3 luglio 1902 . . » 55,000	220,000. »
	Amministrazioni dipendenti:	
	2. *A*) Indennità di residenza dovuta per la legge 7 luglio 1876. . . . . L. 55,000	
	B) Indennità di residenza dovuta per la legge 3 luglio 1902 . » 85,000	140,000 »
	Totale del capitolo . . .	360,000 »
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	35,700,000. »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	49,000. »
	Spese per l'esercito.	
16	Stati maggiori ed ispettorati:	
	A) Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Case militari di S. M. e RR. Principi. .	
	Stato maggiore generale	
	Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione.	
	Ispettorato degli alpini	
	Ispettorato di cavalleria	4,189,460. »
	Comandi di brigata di fanteria	
	Comandi di brigata di cavalleria. . . .	
	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione	
	Ufficiali in congedo.	
	B) Aumenti sessennali	14,240. »
	C) Aumenti quinquennali	67,250. »
	Totale del capitolo . . .	4,270,950. »
17	Corpi di fanteria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti di fanteria di linea	
	Reggimenti bersaglieri	
	Reggimenti alpini	65,399,220. »
	Distretti militari	
	Scuola magistrale militare di scherma. .	
	Aumenti sessennali.	74,030. »
	Aumenti quinquennali	1,538,350. »
	A riportarsi . . .	67,011,600. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	67,011,600. »
	B) Ufficiali e truppa in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione:	
	a) Ufficiali. . . . . L. 1,562,000	
	b) Uomini di truppa. . . » 724,900	
	c) Chiamata della milizia comunale . . . . . » 10,000	
		2,296,900. »
		69,308,500. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 1,410,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 85) . . . . . » 868,000	2,278,000 »
		67,030,500. »
	2. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo. (Specchio II R. D. 7 aprile 1892 - annotazioni) .	2,440,000. »
	Totale del capitolo . . .	69,470,500. »
18	Corpi di cavalleria:	
	A) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti di cavalleria	12,139,710. »
	Depositi d'allevamento cavalli	
	Aumenti sessennali	15,620. »
	Aumenti quinquennali	134,170. »
		12,289,500. »
	B) Ufficiali in congedo	193,500. »
	A riportarsi . . .	12,483,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906 907
	Riporto . . .	12,483,000. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili ecc. . . . . L. 214,000	
	per somministrazioni in natura di razioni supplementari di pane e viveri di riserva (cap. 35) . » 125,000	
	———	339,000. »
	Totale del capitolo . . .	12,144,000. »
19	Armi e servizi di artiglieria e genio:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Ispettorati di artiglieria, direzione superiore delle esperienze e della scuola centrale di tiro di artiglieria, comandi e direzioni di artiglieria	
	Stato maggiore d'artiglieria	
	Reggimenti d'artiglieria da campagna . .	
	Reggimento d'artiglieria a cavallo . . .	
	Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna nel Veneto	24,185,360. »
	Reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	
	Compagnie operai d'artiglieria	
	Ispettorati, comandi e direzioni del genio.	
	Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.	
	Aumenti sessennali	66,560. »
	Aumenti quinquennali	426,490. »
	A riportarsi . . .	24,678,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	24,678,400. »
	B) Competenze agli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria e genio, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni	1,111,100. »
	Aumenti sessennali	17,100. »
	Aumenti quinquennali	17,000. »
	C) Ufficiali in congedo e chiamata delle classi:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 319,100	
	b) Uomini di truppa . . . » 185,700	504,800. »
		26,328,400. »
	Si deduce:	
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari, civili, ecc. . . . . L. 370,000	
	per somministrazioni in natura di razioni supplementari di pane e viveri di riserva (cap. 35) . . » 207,000	577,000. »
		25,751,400. »
	2. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo	288,000. »
	Totale del capitolo . . .	26,039,400. »
20	Carabinieri reali - Assegni fissi:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, licenze straordinarie, ecc.:	
	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.	34,146,727. »
	Legioni	
	B) Aumenti sessennali.	4,900. »
	C) Aumenti quinquennali	138,250. »
	A riportarsi . . .	34,289,877. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		34,289,877. »
	Si deduce il contributo del ministero dell'interno		5,549,427. »
			28,740,450. »
	2. Sovvenzioni da darsi alle masse generali delle legioni.		310,000. »
	Totale del capitolo . . .		29,050,450. »
21	Carabinieri reali « Indennità eventuali »:		
	A) Indennità stabilita dagli specchi I e II, esclusa quella di marcia pei servizi di pubblica sicurezza	L. 322,000	
	B) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III ai numeri 10, 13, 16 e 18	» 70,500	
	C) Indennità di tramutamento alle famiglie di ufficiali ed impiegati (R. Decr 1 novembre 1876) . .	» 17,500	410,000. »
	Totale del capitolo . . .		410,000. »
22	Carabinieri reali « Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (*Spese fisse*):		
	1. *A*) Ufficiali che si calcolano in aspettativa, in disponibilità ed in congedo provvisorio secondo i vari motivi contemplati dalla legge (a calcolo)		11,730. »
	Aumenti quinquennali		270. »
	B) Indennità cavalli (a calcolo)		855. »
	C) Importo delle razioni foraggio n. 1095 a lire una ciascuna		1,095. »
			13,950 »
	2. Indennità annua a circa 80 ufficiali in posizione ausiliaria a lire 320 in media per ufficiale		25,600. »
	Totale del capitolo . . .		39,550. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
23	Corpo invalidi e veterani:		
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie e per ordinarie somministrazioni in natura		200,350. »
	B) Aumenti quinquennali		4,050. »
			204,400. »
	Si deduce per uomini ricoverati in ospedali militari		1,000. »
	Totale del capitolo . .		203,400. »
24	Corpo e servizio sanitario:		
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa:		
	Ispettorato di sanità militare		5,293,280. »
	Ufficiali medici, farmacisti e ufficiali d'ordine presso le direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari e compagnie di sanità		
	Farmacia centrale militare		
	Aumenti sessennali		89,060. »
	Aumenti quinquennali		86,610. »
	B) Ufficiali e truppa in congedo:		
	a) Ufficiali . . . . . L. 30,700. »		
	b) Truppa . . . . . » 9,700. »		40,400. »
			5,459,350. »
	2. Spese per esami d'ammissione e promozioni nel corpo sanitario e nel personale farmaceutico e per incoraggiamento a medici e farmacisti nell'interesse del servizio sanitario		1,000. »
	A riportarsi . . .		5,460,350. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		5,460,350. »
	3. *A)* Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio degli uomini compresi in questo capitolo	L. 30,000	
	B) Somma a calcolo per onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi, nei quali non si trovano medici militari . . .	» 80,000	110,000. »
	Totale del capitolo . . .		5,570,350. »
25	Materiale sanitario:		
	1. *A)* Per aumento e completamento del materiale sanitario di dotazione degli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, e della scuola di applicazione di sanità militare.	L. 80,000	
	B) Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione	» 550,000	630,000. »
	2. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione.		7,200. »
	3. Aumento o completamento del materiale sanitario di dotazione delle infermerie cavalli dei corpi e rimborso delle spese di gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . .		1,000. »
	Totale del capitolo . . .		688,200. »
26	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi:		

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	1. *A*) Competenze e spese ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, ecc.:		
	Direzioni e stabilimenti di commissariato militare		
	Compagnie di sussistenza		2,994,520. »
	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari		
	Magazzini centrali militari		
	Aumenti sessennali		9,560. »
	Aumenti quinquennali		88,020. »
	B) Ufficiali e truppa in congedo:		
	a) Ufficiali	L. 37,600. »	
	b) Truppa	» 9,800. »	47,400. »
			3,139,500. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili, ecc.		24,000. »
			3,115,500. »
	2. Somma a calcolo per la graduale attuazione della soppressione degli ufficiali subalterni commissari in servizio attivo permanente		120,000. »
	3. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio degli uomini compresi in questo capitolo		13,000. »
	Totale del capitolo . . .		3,248,500. »
27	Scuole militari:		
	A) Competenze ai personali seguenti, al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, somministrazioni in natura, ecc.:		

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Della scuola di guerra	
	Del comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	
	Della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	
	Dell'accademia militare	2,432,040. »
	Della scuola militare	
	Della scuola di applicazione di sanità militare	
	Della scuola centrale di tiro di fanteria	
	Della scuola di cavalleria	
	Collegi militari	
	Aumenti sessennali	23,300. »
	Aumenti quinquennali	50,560. »
	Somma a disposizione per le spese delle campagne topografica e logistica, ed escursioni alle fortezze, cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca della scuola di guerra, acquisto di strumenti geodetici, topografici e fisici, spese di ufficio, spese per la scuola di guerra, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili, ecc, canone per l'acqua potabile, manutenzione dei locali, dei maneggi, paghe ad inservienti, gratificazioni casuali, ecc. (a calcolo)	65,000. »
	Somma a disposizione per le spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi d'istruzione, inservienti, gratificazioni casuali ed altre relative alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio (a calcolo)	50,000. »
	Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo da avviarsi in congedo o nuovi arruolati.	10,000. »
	A riportarsi . . .	2,631,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	2,631,800. »
	B) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi	315,000. »
	C) Somma a calcolo per assegnamenti annui a professori e a maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, ai preparatori di fisica, chimica e storia naturale, ecc. addetti alle scuole contemplate nel presente capitolo, esclusi i collegi. .	15,000. »
	D) Somma a calcolo per spese di esami per nomine e promozioni di ufficiali e per esami agli aspiranti all'ammissione nelle scuole e per esami di nomina alle cattedre vacanti nelle scuole	2,500. »
	E) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie, ai militari di truppa delle varie armi e dei vari corpi e per spese diverse attinenti alle conferenze medesime	15,000. »
	Totale del capitolo . . .	2,979,300. »
28	Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*Spesa d'ordine*) . . .	(a) 260,000. »
29	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena:	
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali, per licenze straordinarie agli uomini di truppa, per somministrazioni in natura	940,320. »
	A riportarsi . . .	940,320. »

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 63, articolo 3, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1906-907 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		940,320. »
	B) Aumenti quinquennali		19,180. »
	C) Indennità fissa di lire 10 per tutti gli uomini compresi in questo capitolo da mandarsi in congedo durante l'anno, ecc.		9,000. »
			968,450. »
	Si deduce:		
	il contributo dei ministeri della marina e delle finanze nella spesa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena L.	60,000	
	l'importo degli assegni per gli uomini appartenenti alla regia marina, alle guardie di città, guardie di finanza presso le compagnie di disciplina e che trovansi alla reclusione militare ed al carcere militare dovendo le spese essere rimborsate dai rispettivi dicasteri . . . . . »	83,950	
	per contributo di altri dicasteri a detti assegni . . . . . »	10,000	153,950. »
			814,500. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili		30,000. »
	Totale del capitolo . . .		784,500. »
30	Spese per l'istituto geografico militare:		
	1. *A*) Competenze:		
	Al personale militare . . . . L.	45,958	
	Al personale civile . . . . . »	305,250	
	Agli ufficiali d'ordine ed assistenti locali addetti all'istituto »	13,900	365,108. »
	B) Aumenti sessennali		3,440. »
	C) Aumenti quinquennali		2,300. »
	A riportarsi . . .		370,848. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		370,848. »
	Deduzione per vacanze temporanee di posti		5,048 »
			365,800. »
	2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (compresi i soprassoldi di cui al n. 12 dello specchio III del regio decreto 7 aprile 1892) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione e di quelle commerciabili; le commesse di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . . . . . L. 286,000		
	Deducesi il reintegro dei proventi, che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccennati prodotti ordinari, e delle predette commesse di lavori speciali . . . . . » 146,000		140,000. »
	Totale del capitolo . . .		505,800. »
31	Personale della giustizia militare:		
	A) Indennità ai giudici non militari, competenze del pubblico ministero militare e degli ufficiali istruttori		215,400. »
	B) Personale di segreteria ed ufficiali d'ordine		159,900. »
	C) Aumenti sessennali		9,760. »
	D) Aumenti quinquennali		4,370. »
			389,430. »
	Deducesi:		
	Per vacanze di posti . . L. 8,080. »		
	Per altrettante pagate dal Ministero della marina . » 27,000. »		
	Id. delle finanze . » 12,000. »		47,080. »
			342,350. »
	E) Indennità e spese diverse		39,550. »
	Totale del capitolo . . .		381,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
32	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria, esclusi quelli dei carabinieri reali (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Competenze agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed ai capitani in aspettativa speciale (Legge n. 247 del 3 luglio 1902)	863,510. »
	B) Aumenti quinquennali	69,390. »
		932,900. »
	2. Ufficiali in congedo provvisorio - Somma a calcolo per gli ufficiali in congedo provvisorio	180,000. »
	3. Indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria	373,100. »
	Totale del capitolo . . .	1,486,000. »
33	Indennità eventuali escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 21:	
	1. Indennità stabilita dagli specchi I e II (eccetto l'indennità di marcia corrisposta pei servizi di pubblica sicurezza, il supplemento assegno foraggio per cavalli di ufficiali in missione all'estero inscritto al capitolo n. 16, e l'indennità di missione all'estero dovuta pei servizi di rimonta inscritta nel capitolo n. 39): indennità e soprassoldi stabiliti dai nn. 1 (meno la lettera *C*); 6 lettera *B*; 10, 11 lettera *A*, *B* e *D*; 13, 17, e 19 dello specchio III annesso al regio decreto 7 aprile 1892: indennità pei servizi interni di presidio e relative spese di trasporto non imputabili ai capitoli relativi ai servizi delle sussistenze, d'artiglieria e del genio: supplemento vitto di bordo e trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali nei trasferimenti definitivi di sede ed indennità stabilite dal regio decreto 1° novembre 1876 pei trasferimenti degl'impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra; indennità per manovre e manovre coi quadri e spese per la loro esecuzione	4,387,000. »
	A riportarsi . . .	4,387,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	4,387,000. »
	2. Indennità di tramutamento agli impiegati civili dell'amministrazione centrale collocati a riposo e le loro famiglie. (Regio decreto 1° novembre 1876, n. 3450) (a calcolo) . .	2,400. »
	Totale del capitolo . . .	4,389,400. »
34	Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
	1. Quota assegno di primo corredo e quota assegno manutenzione vestiario da erogarsi in acquisto di merci e confezione di vestiario per la truppa	13,337,500. »
	2. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai e uomini di fatica, spese per confezione di campioni, imballaggi, perizie, pubblicazioni delle imprese di fornitura non che quelle di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei medesimi nei casi di lavori eccezionali . . .	347,800. »
	3. Spese pel corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori . .	10,000. »
	4. *A*) Provvista di legna nella stagione invernale, di oggetti di cancelleria e spese per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione centrale istituita in Roma con Regio Decreto 5 ottobre 1886 per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari . . . . . L. 1,800 »	
	B) Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti di fanteria . . . » 5,000 »	6,800. »
	Totale del capitolo . . .	13,702,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
35	Pane alle truppe. rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:		
	1. Pane - Acquisto di grani, spese per la fabbricazione del pane e per il servizio relativo		13,211,300. »
	2. Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva		1,193,000. »
	3. Trasporti di grano, pane, galletta e viveri di riserva, dazi e provvista d'acqua . .		450,000. »
	4. Spese di perizie, pubblicazioni, ecc. . . .		1,000. »
	Totale del capitolo . . .		14,855,300. »
36	Foraggi ai cavalli dell'esercito:		
	1. Spese pel foraggio in natura		18,617,400. »
	2. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.		2,000. »
	Totale del capitolo . . .		18,619,400. »
37	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi ed uffici militari e trasporti vari:		
	1. Casermaggio, legna e spese d'esercizio . .		8,173,300. »
	2. Spese diverse:		
	A Trasporti di effetti letterecci ed altri trasporti speciali a carico dello Stato	L. 100,000	
	B) Per retribuzioni ai comuni per alloggi militari	» 190,000	
	C) Per somministrazione di legna, carbone, olio, candele, ecc., pei corpi di guardia e per le spese di illuminazione e provviste di scope e di utensili per la nettezza delle fortezze (di cui L. 50.000 trasportate dall'art. 1 - legna)	» 220,000	510,000. »
	A riportarsi . . .		8,683,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		3,683 300. »
	3. Mantenimento e rinnovazione degli arredi e mobilio degli uffici e stabilimenti militari e mantenimento delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione e ad altri uffici territoriali . .		31,800. »
	4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini:		
	A) Per aumenti e rinnovamenti del materiale di casermaggio (trasportata dall'art. 1 - posti letto)	L. 550,000	
	B) Per spese per i magazzini di casermaggio, cioè per costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, affitti e macchinario (c. s.)	» 100,000	
			650,000. »
	Totale del capitolo . . .		4,345,100. »
38	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione:		
	A) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione		70,000. »
	B) Manutenzione di materiali di mobilitazione per i servizi delle sussistenze . .		10,000. »
	C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni.		4,000. »
	D) Spese varie		1.000. »
	Totale del capitolo . . .		85,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
39	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
	1. *A*) Acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli, di cavalli per la scuola di cavalleria, per rifornimento ai corpi di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore e per rimborso ai corpi di somme pagate ad ufficiali per restituzione di cavalli di agevolezza o cessione di quelli di privata proprietà e per spese di trasporto		2,292,000. »
	B) Per premi d'incoraggiamento agli allevatori di cavalle fattrici e di riproduttori		10,000. »
	C) Acquisto in paese di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . L. 675,000		
	D) Come sopra dell'arma del genio » 50,000		725,000. »
			3,027,000. »
	2. Acquisto di terreni ed affitto di pascoli, fide di puledri ed acquisto di derrate L. 350,000		
	Spese ad economia in amministrazione e a cottimo per costruzione, manutenzione, fabbricazione, abbeveratoi, paracintati, ponti, strade . . » 300,000		
	Spese ad economia per la coltivazione e raccolta delle derrate . . . . » 350,000		
	Paghe al personale avventizio. . » 150,000		
	Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 400,000		
	Minute spese, culto, scuole, libri e mobili . . . . . » 50,000		
		1,600,000	
	Deducesi il reintegro del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 (a calcolo). . . . . » 570,000		1,030,000. »
	A riportarsi . . .		4,057,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		4,057,000. »
	3. *A*) Spese per riviste di quadrupedi da requisirsi . . . . . L.	70,000	
	B) Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli e per relativi esperimenti di mobilitazione . . . . . »	6,000	76,000. »
	4. *A*) Premi per corse militari (military) e spese per acquisto azioni di società di caccie a cavallo per istruzione degli ufficiali . . . . . L.	36.000	
	B) Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (n. 3 specchio III R. D. 7 aprile 1892) esclusi i carabinieri . . . . »	15,000	
	C) Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio (n. 4 specchio III R. D. 7 aprile 1892) . . . . . »	20,000	71.000. »
	Totale del capitolo . . .		4,204,000. »
40	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:		
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria:		
	Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo L.	212,000	
	Sovvenzioni alle masse cavalli dei reggimenti, per il cambio delle selle . . . . . »	10,000	
	A riportarsi L.	222,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto L. 222,000	
	B) Direzioni d'artiglieria:	
	Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi e spese per le scuole di tiro e pel tiro preparato . . . . . » 1,471,800	
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale di artiglieria (esclusi i materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *D*):	
	Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni e modificazioni di entità a tutti i materiali d'artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio . . . » 1,095,800	
	D) Stabilimenti militari per la produzione di materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*):	
	Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi e buffetterie. Allestimento di armi e munizioni e buffetterie per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc. e quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non siano imputabili alle masse. . » 2,909,500	
	A riportarsi L. 5,698,400	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto L. 5,698,400	
	E) Esperienze e spese diverse:	
	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione superiore delle esperienze, spese di stampa per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Retribuzioni ad avvocati consulici, periti ed altri . . . . . L. 217,600	
	F) Laboratorio fotolitografico:	
	Spesa per i lavori del laboratorio predetto . . . . . L. 80,000 .	
	Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri ministeri, od eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. . . . » 25,000	
	55,000	
	G) Trasporti . . . . . » 000,000	
	Totale del capitolo . . .	6,571,000. »
41	Materiale e lavori del genio militare:	
	1. Lavori di manutenzione degli immobili:	
	Riparazioni per conservazione delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio, linee telefoniche e telegrafiche, strade militari e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio, paghe ai casermieri ed ai lavoranti addetti ai servizi del genio . . . . . L. 3,210,000	
	A riportarsi L. 3,210,000	

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto L. 3,210,000	
	Lavori di miglioramento negli immobili:	
	Riduzioni e costruzioni parziali per adattamenti di locali ed acquisto d'immobili di lieve entità per provvedere ai bisogni ordinari del servizio militare . . . . . L. 1,000,000	
	Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:	
	Spese per ispezioni e collaudazioni, assegnamenti di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di picchetto agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti da disegno e di cancelleria, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio. . . »	96,000
	Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per la conservazione del materiale mobile ad essi in consegna, per la provvista ai reggimenti alpini e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio e per manutenzione delle colombaie militari »	280,600
	Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile del genio e spese di trasporti relativi »	230,000
	A riportarsi L. 4,816,600	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto L. 4,816 600		
	Compensi e gratificazioni per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo. . . . . L.	2,000	
	Retribuzione ad una custode del cimitero italiano in Crimea e spesa di manutenzione del cimitero . »	2,200	
	Spese di manutenzione ed esercizio degli automobili del ministero e dei comandi di corpo d'armata (a calcolo). . . . . »	40,000	4,860,800. »
	2. Trasporti:		
	Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari . . . . . L.	105,000	
	Spese per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice . »	85,000	190,000. »
	Totale del capitolo . . .		5,050,800. »
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua:		
	Articolo unico:		
	A) Ammontare di fitto e canoni d'acqua in base a contratti regolari . . . . L.	789,000	
	B) Affitti eventuali ed aumento di spese nella rinnovazione di contratti scaduti e indennità per occupazioni temporanee . . . . . »	13,000	
	C) Rimborso d'imposte per fabbricati occupati dall'amministrazione militare e indennità per servitù di tiro su terreni attigui ai poligoni di fanteria e d'artiglieria. . . »	40,000	
	A riportarsi L.	842,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto L. 842,000	
	D) Spesa per acqua potabile da provvedersi direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi. . » 130,000	
	E) Spese per somministrazioni d'acqua alle truppe durante i campi d'istruzione e le grandi manovre. » 17,000	
	Totale del capitolo . . .	989,000. »
43	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	22,000. »
44	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):	
	1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861	247,000. »
	Si deduce:	
	L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel ramo . . L. 18,100	
	L'ammontare delle pensioni per vacanze nei gradi dell'ordine . . » 182,900	201,000. »
		46,000. »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine	1,000. »
	3. Spesa per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie e oggetti per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese di ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine (a calcolo).	4,000. »
	Totale del capitolo . . .	51,000, »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
45	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:	
	1. Rimborso di spese e trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli, studio di lingue estere; tasse di telegrammi transitanti per zone estere; tassa accessoria di espresso e staffetta e di risposta pagata	52,000. »
	2. Spese per servizio d'informazioni e riservate	98,000 ».
	Totale del capitolo . . .	150,000. »
46	Spese di liti, di arbitramenti e per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*):	
	1. Spese di liti e di arbitramenti	39,840. »
	2. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . .	40,000. »
	3. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari pel servizio di tiro sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc.	375,000. »
	Totale del capitolo . . .	454,840. »
47	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*).	(a) 1,260. »
48	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, numero 883)	600,000. »
49	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi.	180,000. »
50	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali.	50,000. »

(a) Questa spesa trova riscontro al capitolo n. 68, art. 5, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1906-907.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-1907
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	Spese generali.	
51	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*Spese fisse*)	*per memoria*
51bis	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano	15,625. »
	Spese per l'esercito.	
52	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori, e buffetterie, e trasporti relativi. . .	500,000. »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
53	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria	344,000. »
	2. Spese pel materiale del genio.	400,000. »
	A riportarsi . . .	744,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	744,000. »
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore e riserva	118 000. »
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri	*per memoria*
	5. Spese pel materiale d'ambulanza	120,000. »
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	18,000. »
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna. .	*per memoria*
	8. Provviste di vestiario.	*per memoria*
	Totale del capitolo . . .	1,000,000. »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
54	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	1,500,000. »
55	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	100,000. »
56	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*) . .	300,000. »
57	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*)	800.000. »
58	Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*) . . .	*per memoria*
59	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	2,000,000. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
60	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) .	9,000,000. »
61	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (*Spesa ripartita*)	600,000. »
62	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	*per memoria*
63	Materiale per la brigata ferrovieri (*Spesa ripartita*)	200,000. »
	CATEGORIA QUARTA.	
	Partite di giro	
	—	
64	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	(a) 7,058,172.57

(a) Questa spesa trova corrispondente introito al capitolo n. 161, art. 9, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1906-907.

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1905-906 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1905-906
N	DENOMINAZIONE	
65	Premi, soprassoldi ed indennità ai raffermati .	62
66	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887)	63
67	Resti passivi del 1870 e precedenti	64
68	Spese per le truppe d'Africa	65
69	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, pei trani d'assedio e relativo trasporto . .	66
70	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	67
71	Contributo per le spese militari d'Africa (Esercizio 1896-97 e retro)	68
72	Spese per l'invio di truppe in Oriente - Candia - (Esercizio 1905-906 e retro)	69 e 51 bis
73	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina. (Legge 28 maggio 1905, n. 229). Esercizio 1904-905 e retro	70
74	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	71
75	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27, *Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	72
76	Indennità di entrata in campagna in Africa. .	73
77	Acquisto di cavalli per l'artiglieria da campagna	74
78	Saldo delle contabilità relative al cap. 21 *Corpo e servizio sanitario* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904	75
79	Saldo delle spese di giustizia relative all'esercizio 1904-905 eccedenti i fondi residui del capitolo n 39 dello stato di previsione della spesa di detto esercizio	60 bis

N. **79.** — **Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio.** — (Ufficio personali del genio). — 25 marzo.

La commissione incaricata di esaminare le memorie presentate per il concorso al premio *Henry* bandito con la circolare n. 108 del 9 agosto 1904 e delle quali vennero riportati i *motti* nell'altra circolare n. 14 del 18 gennaio 1907 ha espresso il seguente giudizio:

« che il complesso delle memorie presentate, per mancanza di originalità e novità di concetti, non sia di tale utilità pratica da recare vantaggi al servizio del genio e non meriti quindi l'assegnazione della somma di L. 4000 oggetto del concorso »,

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **80.** — **Applicazioni radioscopiche e radiografiche.** — (Ufficio personali sanitari). — 26 marzo.

Su proposta dell'ispettorato di sanità militare, il Ministero determina di estendere anche negli ufficiali ed agli impiegati non ricoverati agli ospedali militari, la concessione di potere fruire delle applicazioni radioscopiche e radiografiche e delle cure elettriche presso i gabinetti ivi esistenti.

Tale concessione s'intende però ristretta ai soli ufficiali in attività di servizio ed in congedo ed agli impiegati in servizio con trattamento pari a quello degli ufficiali, che hanno la facoltà di poter essere ricoverati negli ospedali militari.

Le suddette applicazioni verranno, per ora, fatte, in via di esperimento, presso tutti gli ospedali militari forniti di apparecchi, sia fissi che portatili, ed il Ministero si riserva, dopo un anno di prova, di emanare le disposizioni definitive.

I signori direttori di ospedale cureranno che tali pratiche diagnostiche e terapeutiche vengano sempre eseguite con un orario conciliabile con quello delle operazioni ordinarie dell'ospedale, e ripartite in maniera da ovviare a qualsiasi ingombro nel disimpegno degli altri servizi.

Le direzioni degli ospedali di Torino e di Firenze, nei quali i locali ed i materiali per le applicazioni in parola sono ancora deficienti, potranno presentare all'approvazione delle competenti autorità le proposte che crederanno più opportune per le modificazioni dei locali e le aggiunte al loro arredamento.

Dopo un anno di esperimento, i direttori di ospedale po

tranno fare le opportune proposte per l'aumento, nell'organico dell'ospedale, del personale sanitario da adibirsi a tale speciale servizio.

La tariffa per ciascuna applicazione è la seguente:

Per ogni radioscopia	L.	3,00
Per ogni radiografia piccola	»	6,00
Per ogni radiografia media	»	8,00
Per ogni radiografia grande	»	10,00
Per ogni trattamento elettrico semplice	»	1,00
Per ogni trattamento elettrico speciale	»	2,00

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **81 — Istruzione per il servizio della leva all'estero** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 marzo.

È adottata e pubblicata una *Istruzione per il servizio della leva all'estero* in data 20 marzo 1907, la quale sostituisce la *Istruzione provvisoria* per il servizio medesimo in data 1° giugno 1901.

I comandi, i corpi, gli uffici e le direzioni ne acquisteranno almeno una copia, ad eccezione dei comandi di distretto militare che dovranno acquistarne due copie, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ogni copia è fissato in L. 2,20.

Il numero d'ordine della pubblicazione è il n. 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **82. — Nastri metrici per la misura del torace degli inscritti di leva.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 marzo.

Occorre al Ministero di conoscere se e quanti nastri metrici del vecchio tipo, cioè di quelli lunghi un metro e mezzo, siano ancora in uso presso i corpi per la misura del torace degli inscritti di leva.

Pertanto quei corpi che adoperassero ancora i nastri suddetti ne daranno comunicazione al Ministero, indicando altresì quanti di essi siano presentemente in uso pel servizio anzidetto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **83** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento a anzianità per capitani commissari e contabili.** — (Dir zione generale servizi amministrativi) — 29 marzo.

Con riferimento all'*Atto* 55 del corrente anno, si fa noto ch gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei c pitani commissari e contabili da inscrivere sul quadro d'ava zamento del 1908 avranno luogo dal 15 maggio al 1° giugn p. v., ed in conformità delle prescrizioni in quell'*Atto* conte nute.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **84.** — **Ammissione di sottufficiali al corso spe ciale presso la scuola militare, per l'anno scolastic 1907-1908.** — (Segretariato generale). — 29 marzo.

1. In base a quanto è disposto dal n. 1 dell'*Atto* 36 del 190 il Ministero notifica che per l'anno scolastico 1907-1908, quale avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno esse ammessi al corso speciale suddetto 154 nuovi allievi, dei qua 124 aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui prove gono, e 30 a quella del corpo contabile militare.

2. I posti disponibili, per gli aspiranti alla carriera di uf ciale nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le var armi:

90 per l'arma di fanteria;
14 per l'arma di cavalleria;
16 per l'arma di artiglieria;
4 per l'arma del genio.

3. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i doc menti prescritti dal n. 11 del predetto *Atto*, dovranno esse trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segr tariato generale) non più tardi del 31 maggio p. venturo.

4. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quelli concorso, scritto ed orali, si svolgeranno sugli appositi pr grammi annessi al regolamento organico per le scuole milita approvato con R. decreto 26 novembre 1899. Si rinnova comandanti di corpo la raccomandazione che l'esame prelim nare venga dato con giusta severità, affinchè i sottufficia che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, siano veramente meritevoli, e risultino ben preparati a subi gli esami di concorso.

5. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprime il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più ada

(arma propria o corpo contabile), dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al comma 2° del n. 7 dell'*Atto* precitato; e nell'attribuire loro, poi, i punti di merito per le *qualità militari*, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sommario, quali risultano dalle carte personali. Per tal modo si eviteranno più facilmente anche quelle disparità di criteri che furono talvolta rilevate perfino nei giudizi riguardanti sottufficiali di uno stesso reggimento.

In proposito giova richiamare l'attenzione sull'importanza che assumono i punti di merito nelle qualità militari, pel fatto che essi concorrono, alla pari coi risultati degli esami di concorso, nella determinazione della media definitiva.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali*, tali da far mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. F un verbale di modificazione alle note caratteristiche, in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni.

6. Allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalla scuola, per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, le commissioni d'avanzamento interessate dovranno accertarsi, prima di pronunciare il loro giudizio, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia colle aspirazioni dei candidati, sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi agli altri documenti a corredo delle singole proposte.

7. Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio prescritti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **85. — Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1907-1908.** — (Segretariato generale). — 29 marzo.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il seguente manifesto, del quale riceveranno un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche inerenti al concorso di cui si tratta, i pr detti comandanti si atterranno, come di consueto, a quanto stabilito dal regolamento per l'ammissione ai collegi milita alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 prile 1903).

Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere del domande di ammissione al concorso, siano subito assunte informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso, e pr curarsi sicure indicazioni sui precedenti morbosi, personali di famiglia, specialmente in rapporto alle malattie nervose mentali, dei concorrenti.

Tali informazioni dovranno essere inviate a destinazion con la massima sollecitudine, specie se sfavorevoli, a fine evitare che venga ammesso agli esami qualche giovane, p quale il Ministero debba poi pronunziare l'esclusione dal co corso.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competen autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa ciascun concorrente. In tale richiesta si dovranno indicare, di al nome del padre del giovane, anche il cognome e il nom della madre.

I documenti prodotti colle domande d'ammissione al con corso, dovranno essere inviati al Ministero non appena stat presentati, con la espressa riserva di trasmettere poi anch la dichiarazione del casellario.

Il Ministro . Vigano.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1907-1908.

1. Per l'anno scolastico 1907-1908, saranno fatte, per co corso, ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

2. Al concorso saranno ammessi i giovani provvisti di licen di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o ag mensura o commercio - ragioneria).

I giovani che non abbiano conseguita la licenza nella sessione d'esami del luglio p. v., ma abbiano la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del giorno della presentazione ai predetti istituti, la quale avrà principio il 3 novembre p. v. Essi non avranno, però, diritto di far parte, qualunque sia il risultato dei loro esami di concorso, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria risulti insufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

I giovani stessi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato del preside del liceo o dell'istituto tecnico, governativo o pareggiato, da cui risulti per quali cause non hanno ancora conseguita la licenza.

Quelli, fra essi, che non presenteranno a tempo il prescritto titolo di studio, non avranno diritto d'essere ammessi agli istituti militari cui aspirano, anorchè abbiano superati gli esami di concorso e rimangano posti disponibili.

3. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v.

E' esclusa qualsiasi eccezione a questi limiti d'età.

4. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una sia per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e gli aspiranti all'ammissione nell'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

Gli esami scritti consisteranno in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutte le sedi d'esame. Tanto questi esperimenti quanto l'esame complementare di matematica, saranno dati in base ai programmi annessi al regolamento di ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

5. Gli esperimenti scritti avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

6. Il giorno 20 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

I giovani non riconosciuti idonei in detta visita, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno sostenere egualmente gli esami e presentarsi poi alla visita definitiva presso l'istituto militare, pel quale chiesero l'ammissione.

A questa seconda visita devono essere sottoposti anche gli allievi dei collegi militari, nonchè i concorrenti che si trovino già sotto le armi.

In ambedue le visite, « l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare degli inscritti di leva » servirà solo di guida, dovendo le commissioni aver ben presente che esso rappresenta il minimo delle esigenze militari per soldati di leva, alcuni dei quali possono anche essere adibiti a speciali servizi richiedenti limitati requisiti fisici, e che è invece loro compito di scegliere giovani destinati a divenire ufficiali e che, come tali, devono anche dal lato della resistenza fisica essere di esempio ai loro subordinati.

Sarà quindi necessario che i candidati, per ottenere l'idoneità, siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità e da difetti dei vari organi e visceri, posseggano buona vista, sì da potere coi due occhi separatamente leggere caratteri di 1 millimetro alla distanza di 25 centimetri senza soccorso di lenti.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falange all'indice della mano destra, piedi piatti, o schiacciati, dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento nel prestare servizio militare in condizioni normali presso i corpi.

7. Si avverte che tanto per recarsi all'accademia o alla scuola militare, quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

8. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

315 per la scuola militare, dei quali 275 per l'arma di fanteria e 40 per l'arma di cavalleria;

80 per l'accademia militare.

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 4 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel terz'ultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2.

A coprire il sopraindicato numero di posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, secondo la classificazione riportata nell'esame complementare di matematica se aspirano alla ammissiome all'accademia militare, o con precedenza assoluta sugli altri concorrenti se aspirano alla scuola militare.

Per opportuna norma degli aspiranti medesimi si avverte che, secondo le previsioni che hanno servito di base nel determinare il numero complessivo di allievi da ammettersi al 1° anno dell'accademia militare, circa una ventina di tali allievi dovranno, al termine dei corsi, essere assegnati all'arma del genio.

9. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei nell'esame scritto di cui al già citato n. 4, non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

10. Il predetto esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli. Con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

11. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato, come sede d'esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*, e se, non potendo ottenere l'ammissione per l'arma prescelta, intenda o no d'essere assegnato, possibilmente, all'altra.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o no, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, e in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

12. I comandanti di distretto o di corpo, accertato che le domande siano corredate di tutti i documenti regolari e che esse contengano tutte le chieste indicazioni, le trasmetteranno con la massima sollecitudine al Ministero (segretariato generale), curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del 6 agosto. Dovranno essere respinte le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni suaccennate, come pure quelle che, per qualunque motivo, fossero presentate dopo il 5 agosto. I certificati di penalità e quelli di buona condotta, e gli atti di notorietà comprovanti lo stato libero, non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

I concorrenti iscritti nelle liste della leva in corso, che al momento della presentazione della domanda abbiano prodotto il semplice certificato d'iscrizione in dette liste, per non essersi il consiglio di leva ancora pronunciato sul loro conto, dovranno poi presentare al comando del distretto, per l'invio al Ministero, anche il certificato d'esito di leva, non appena la decisione del consiglio, qualunque essa sia, verrà pronunciata.

13. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

14. Il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alla concessione delle pensioni e mezze

pensioni gratuite (1), e le altre condizioni e notizie che, oltre a quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare gli aspiranti, sono contenute nel menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (2).

Tale regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso Pinciano n. 3), e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

Il Ministro — VIGANÒ.

---

(1) Tutti gli ammessi avranno diritto a mezza pensione gratuita, come provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, e lo conserveranno alle condizioni stabilite dal regolamento.

Per aspirare al beneficio dell'altra mezza pensione, per benemerenza di famiglia (che si può concedere ai figli degli ufficiali od impiegati di carriera di nomina regia, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o della medaglia d'oro o d'argento al valor militare, ecc., come dal suindicato regolamento), occorre farne domanda apposita nei modi e termini prescritti dal regolamento stesso. Gli orfani di padre avranno la precedenza, per tale concessione, a qualunque delle predette categorie appartengano, ma ai non orfani le concessioni stesse non potranno essere fatte che nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, dando la precedenza ai più bisognosi e tenendo per base a tal uopo, pei figli degli ufficiali o impiegati o pensionati, la misura dello stipendio o della pensione vitalizia del padre. Ove questa indicazione non sia contenuta nello stato di servizio che deve corredare la domanda, si dovrà produrre un documento autentico, o una dichiarazione dell'amministrazione per mezzo della quale la domanda deve essere inoltrata, da cui risulti appunto lo stipendio o assegno (o gli stipendi, nel caso di cumulo d'incarichi di qualsiasi specie in amministrazioni pubbliche) o la pensione annua di cui fruisce l'ufficiale od impiegato, senza deduzione della tassa di ricchezza mobile.

Per gli orfani si dovrà unire alla domanda anche copia autentica dell'atto di morte del padre.

(2) Il n. 69 del regolamento è modificato nel senso che l'assegno di primo corredo da pagarsi dagli aspiranti alla cavalleria è ridotto da L. 450 a L. 400.

Il deposito di L. 2000 o del corrispondente titolo di rendita, prescritto per gli aspiranti medesimi dal n. 111 dello stesso regolamento, dovrà essere effettuato presso la scuola militare anzichè all'ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma.

N. **86. — Ammissione di militari alle armi nel corpo degli agenti di custodia alle carceri.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 marzo.

Il Ministero dell'interno ha stabilito di ammettere nel corpo degli agenti di custodia delle carceri anche gli aspiranti che raggiungano la statura di metri 1,55.

I comandi di corpo sono invitati a render noto quanto sopra ai militari dipendenti, a parziale modificazione del manifesto trasmesso, relativo all'arruolamento di cui trattasi e con riferimento alla precedente circolare n. 33 del corrente anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Pubblicazioni della scuola di guerra. — Per cura del comando della scuola di guerra sono state pubblicate e poste in vendita le seguenti monografie coi prezzi contro indicati:

1. *Obiettivi e fattori del risorgimento italiano.* — Conferenze introduttive alla storia del risorgimento italiano tenute in Torino nel dicembre 1906 dal professore COSTANZO RINAUDO agli ufficiali della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio e del presidio. . . . . L. 0,50

2. *La campagna napoleonica del 1805.* — Studio del tenente colonnello DOMENICO GUERRINI, vol. I. — Le origini della Grande Armée e della guerra francese contro l'Austria e la Russia, durante l'apparecchio della spedizione in Inghilterra (1803-05) . . . . . » 2,85

3. *L'esercito e il paese.* — Studio del tenente colonnello ALBERTO CAVACIOCCHI. . . . . » 0,35

Alla data della pubblicazione del presente avviso saranno spedite le dette pubblicazioni già richieste dalle autorità militari, cui fu inviata la circolare n. 165 del 1° corrente del comando della scuola di guerra.

Le ulteriori richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio amministrazione).

Il pagamento dovrà effettuarsi per mezzo di vaglia-cartolina.

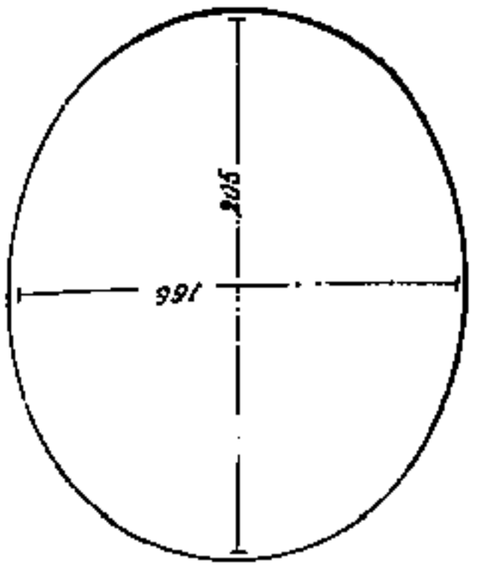
AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — Sono stati pubblicati i seguenti altri fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi:

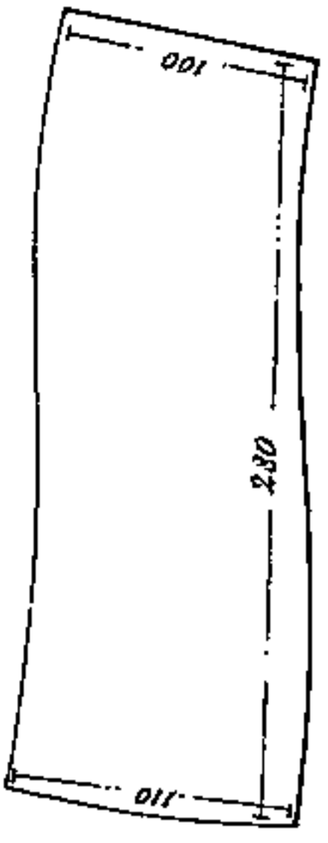
Fascicolo	n. 8.	— Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	L. 0,90
Id.	n. 11.	— Equipaggiamento, armi, munizioni e bufetterie . . .	» 0,70
Id.	n. 14.	— Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	» 1,10

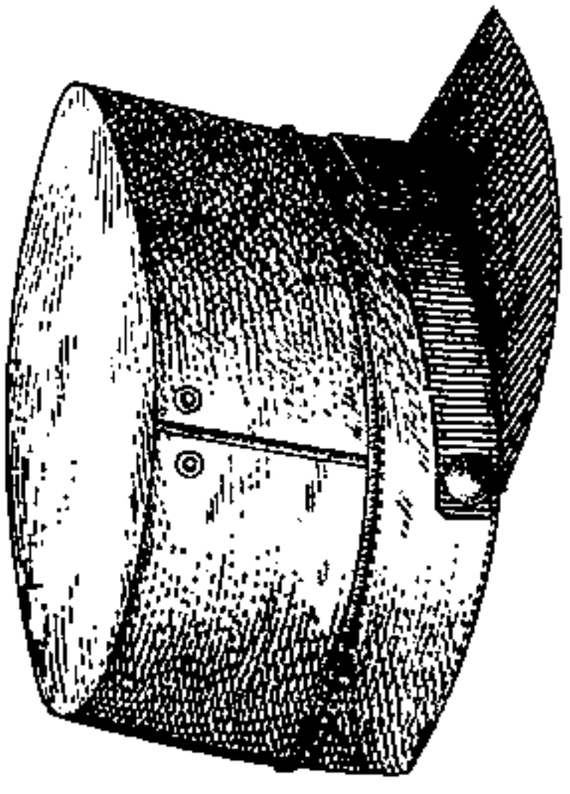
Le richieste per l'acquisto dei medesimi saranno fatte con le norme stabilite dall'*Alto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Berretto da campagna



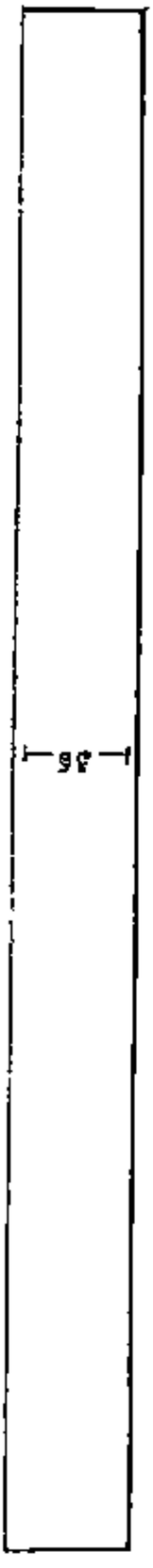
Scala di 1/5





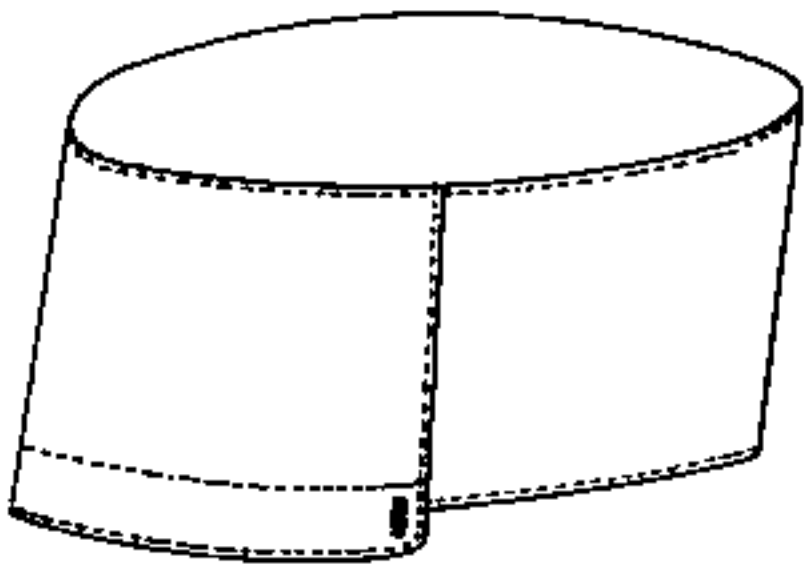
Scala di 1/1

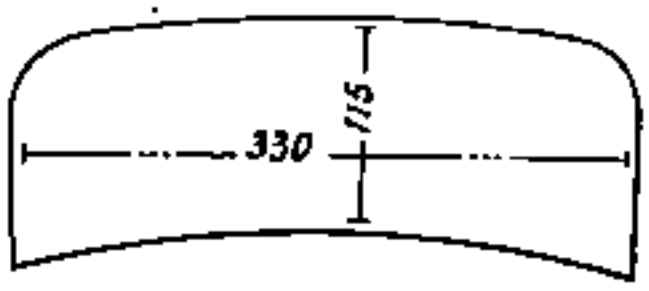
Sviluppo 56

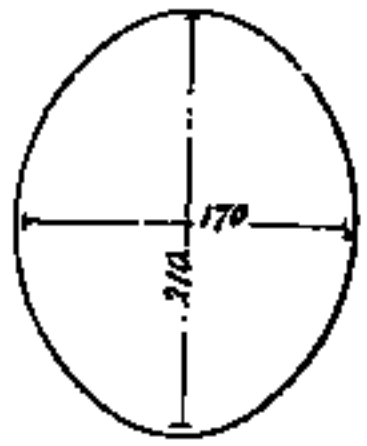


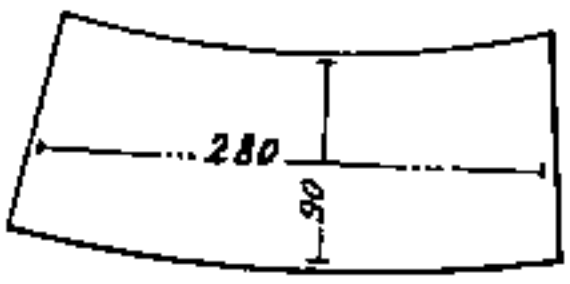
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Copertura per berretti da campagna





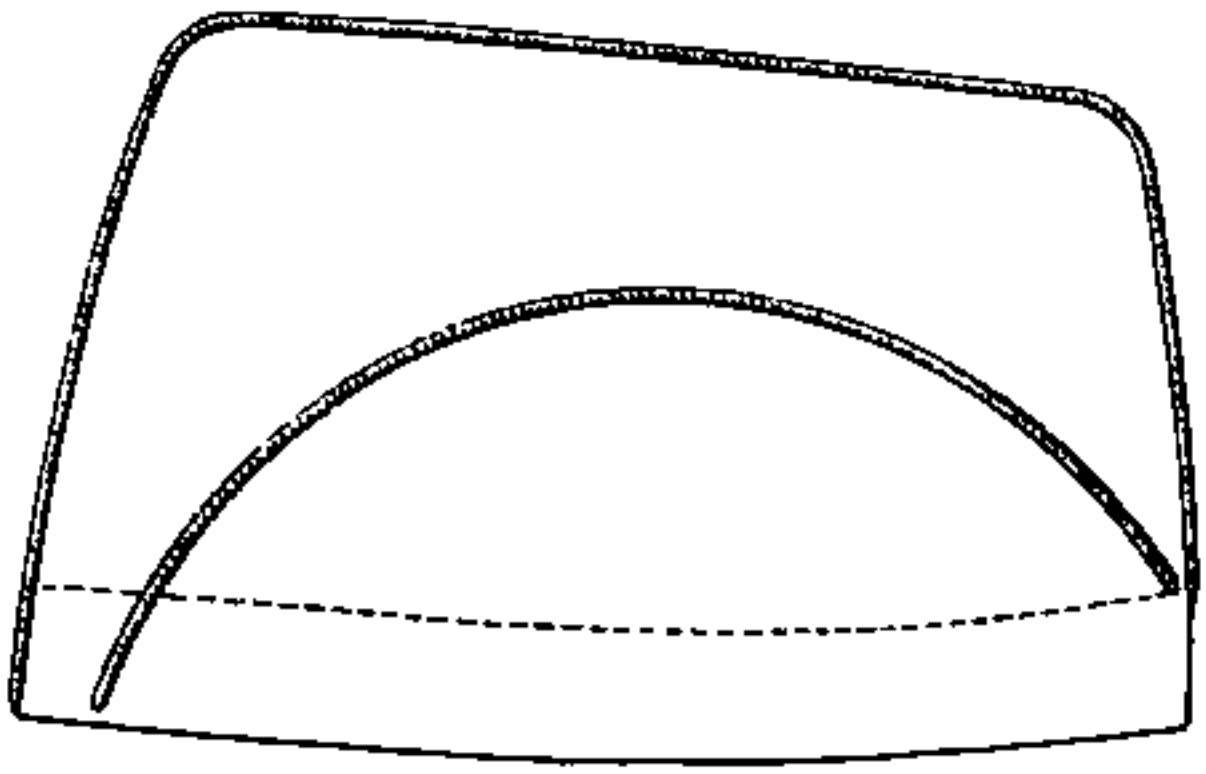




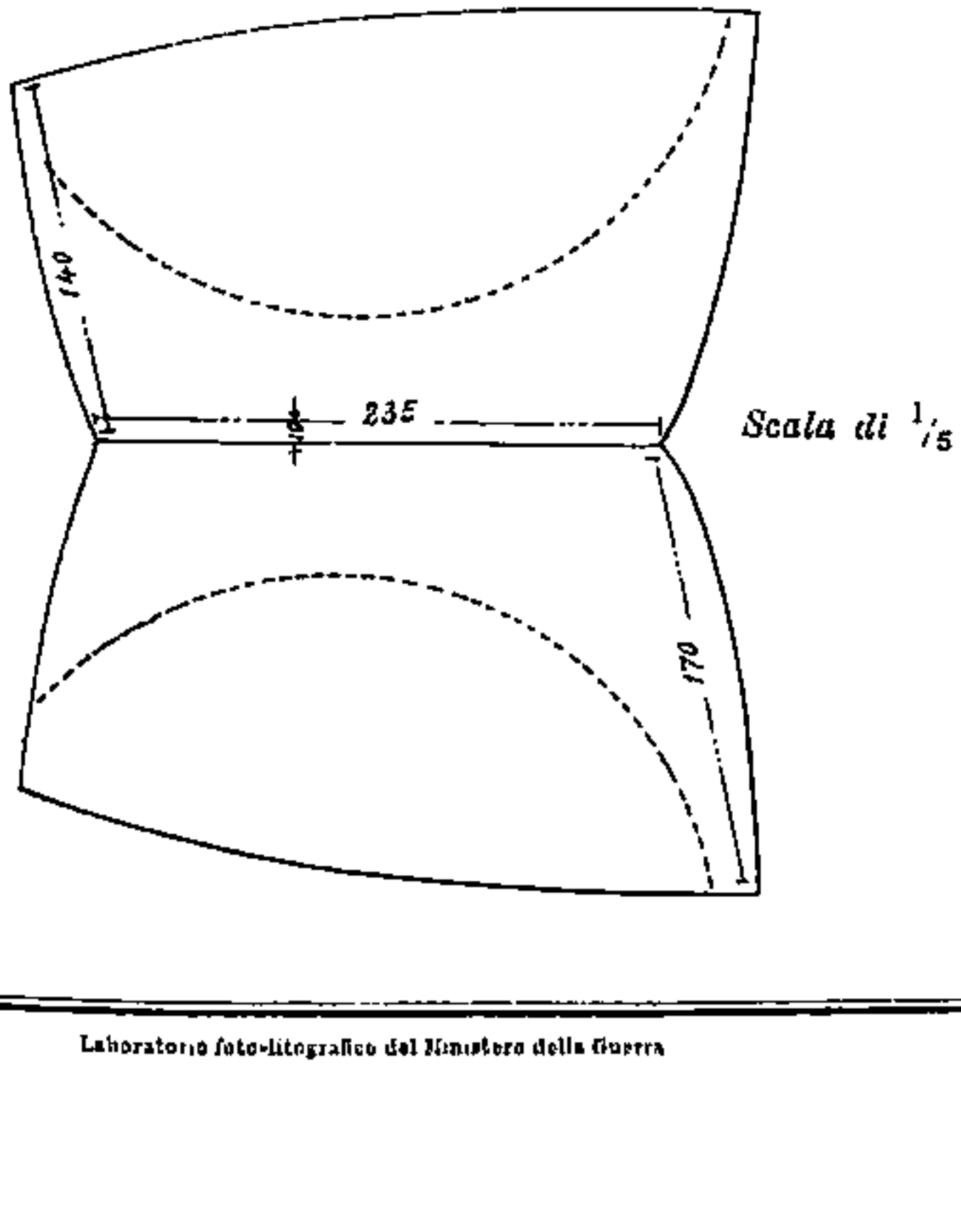
Scala di $^1/_{10}$

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Berretto di panno di fatica



Scala di $^1/_4$



Scala di $^1/_5$

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

DISPENSA 15ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 aprile

APRILE 11. — Adozione del berretto da campagna e del berretto per fatica, *pag.* 183.
» 11. — Fornitura dei combustibili occorrenti alle truppe e della paglia pel casermaggio militare, *pag.* 194.
» 11. — Carteggio col Ministero, relativo ai servizi di artiglieria e del genio, *pag.* 205.
» 12. — Diplomi per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare, *pag.* 207.

CIRCOLARE N. 89. — **Adozione del berretto da campagna e del berretto per fatica.** — (Con 3 tavole di disegno) (1). — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 aprile.

È in corso di ristampa l'*Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio* e perciò il Ministero si astiene dal pubblicare una variante all'edizione del 1880.

Rende però subito noto che è stato adottato per la fanteria di linea (esclusi i reggimenti granatieri), per l'artiglieria, (esclusa l'artiglieria a cavallo), per il genio e per le compagnie di sanità e di sussistenza un *berretto da campagna* e per tutte le armi e specialità (esclusi i carabinieri, i bersaglieri e gli alpini) un *berretto di panno per fatica.*

Tali nuovi copricapo dovranno sostituire rispettivamente gli attuali chepì e berretti tanto nelle dotazioni di mobilitazione quanto nell'equipaggiamento individuale degli uomini di truppa.

Il berretto da campagna è fornito di una copertura di tela.

Descrizione del berretto da campagna. (Tav. I).

È formato con panno turchino leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30 e si compone essenzialmente di un tondino, di una fascia in due pezzi e di una sopraffascia; il taglio delle varie parti è eseguito in modo che dal basso all'alto il berretto si protenda alquanto in avanti.

(1) Le tavole di disegno saranno unite ad una prossima dispensa.

Il bordo superiore della sopraffascia è guarnito con cordoncino di lana del diametro di mm. 3 di colore corrispondente a quello dell'arma o specialità; eguale cordoncino è pure applicato, a guisa di montante, sulla cucitura posteriore della fascia ed a metà di ciascuna delle due parti della fascia medesima. A destra ed a sinistra di ciascuno dei due montanti laterali ed alla distanza di un centimetro da essi e dalla cucitura del tondino, sono praticati due fori con occhiello di metallo verniciato nero.

Il berretto è rivestito internamente con una fodera di tela di crine ed è fornito di una fascia di alluda annerita alta circa mm. 40.

Sul davanti il berretto porta una visiera di cuoio nero opaco da ambo i versi, dello spessore di mm. 2,5 a 3, leggermente inclinata in basso e che abbraccia con la sua attaccatura la metà anteriore del berretto. Presso le estremità dell'attaccatura della visiera sono cuciti alla sopraffascia due bottoni piccoli, uguali a quelli della rispettiva arma o specialità, ai quali è fermato il soggolo composto di due striscie di cuoio naturale assottigliato ed annerito, opaco, fornite ognuna di una campanella a guisa di passante.

Il berretto è uguale per i caporali e soldati e quindi su esso non viene applicato nessun distintivo di grado.

Per i sergenti e per i sergenti maggiori il berretto da campagna è identico, come foggia, a quello sopra descritto, ma è costruito con panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri. Esso pure è privo di distintivi di grado; varierà solo il fregio, uguale, per forma, a quello dei caporali e soldati ma fatto in ricamo d'oro o d'argento a seconda dell'arma o specialità.

I berretti da campagna sono di otto diverse dimensioni o taglie.

SPECCHIO DELLE MISURE *dei berretti da campagna guarniti.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Altezza del berretto		Altezza del tondino		Altezza della soprafascia	Larghezza della visiera
		parte anteriore	parte posteriore	asse longitudinale	asse traversale		
	cent.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60	105	115	216	176	35	da 54 a 56
2ª	59	105	115	214	174	35	da 54 a 56
3ª	58	100	110	211	171	35	da 52 a 54
4ª	57	100	110	208	168	35	da 52 a 54
5ª	56	100	110	205	165	35	da 52 a 54
6ª	55	100	110	202	162	35	da 52 a 54
7ª	54	95	105	198	158	35	da 50 a 52
8ª	53	95	105	194	151	35	da 50 a 52

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei berretti da campagna guarniti.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno turchino leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30 oppure panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 — Quantità		Annotazioni
			per ogni capo	per ogni taglia	
	cm.				
1ª	60	2	0 130	0 26	
2ª	59	8	0 130	1 04	
3ª	58	10	0 125	1 25	
4ª	57	20	0 125	2 50	
5ª	56	25	0 120	3 00	
6ª	55	20	0 120	2 40	
7ª	54	10	0 115	1 15	
8ª	53	5	0 110	0 55	
Totali . . .		100		12 15	
Media . .			0 12		

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto da campagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30	M	0 12	6 50	0,780
Tela di crine, alta m. 0,24.	»	0 51	1 75	0,892
Cordoncino di lana a colori diversi del diametro di mm. 3	»	0,90	0 06	0,054
Fascia di alluda per berretti da campagna	N	1 —	0 25	0,250
Soggolo per berretti da campagna . . .	»	1 —	0 25	0,250
Visiera per berretti da campagna. . . .	»	1 —	0 50	0,500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0,900
Prezzo di costo . . . L.				3,326
Prezzo di conteggio . . . L.				3,40

(1) Nella fornitura sono compresi 4 occhielli di ferro verniciato in nero, 2 bottoni piccoli della specialità dell'arma e la seta per cuciture esterne.

AVVERTENZE.

Le parti di panno e di tela di crine devono esser tracciate e accuratamente tagliate coi relativi modelli (*patrons*) in lamiera zincata già esistenti presso i corpi, coll'avvertenza che i medesimi modelli servono tanto pel panno, quanto per la tela di crine, salvo a ripiegare maggiormente nelle cuciture i bordi di quest'ultima. Le cuciture della tela di crine si devono soppressare a secco; quelle del panno possono essere leggermente inumidite.

La lavorazione deve essere accuratissima in ogni particolare, affinchè i berretti riescano in tutto conformi al campione.

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto da campagna guarnito da sottufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	0 12	9 50	1 140
Tela di crine, alta m. 0,24	»	0 51	1 75	0 892
Cordoncino di lana a colori diversi, del diametro di mm. 3	»	0 90	0 06	0 054
Fascia di alluda per berretti da campagna	N.	1 —	0 25	0 250
Soggolo per berretti da campagna . . .	»	1 —	0 25	0 250
Visiera per berretti da campagna . . .	»	1 —	0 50	0 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	0 900
Prezzo di costo . . . L.				3 980
Prezzo di conteggio . . . L.				4 00

(1) Nella fornitura sono compresi 4 occhielli di ferro verniciato in nero, 2 bottoni piccoli della specialità dell'arma e la seta per le cuciture esterne.

AVVERTENZE.

Le parti di panno e di tela di crine devono esser tracciate e accuratamente tagliate coi relativi modelli (*patrons*) in lamiera zincata già esistenti presso i corpi, coll'avvertenza che i medesimi modelli servono tanto pel panno quanto per la tela di crine, salvo a ripiegare maggiormente nelle cuciture i bordi di quest'ultima. Le cuciture della tela di crine si devono soppressare a secco; quelle del panno possono essere leggermente inumidite.

La lavorazione deve essere accuratissima in ogni particolare, affinché i berretti riescano in tutto conformi al campione.

Descrizione della copertura di tela per berretto da campagna. (Tav. I).

La copertura per berretto da campagna è formata con tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72 e consta di un tondino e di una fascia in due parti, una anteriore ed una posteriore.

La parte anteriore ricopre la corrispondente parte del berretto, lasciando però scoperto il soggolo e la visiera ed è orlata inferiormente.

La parte posteriore ricopre interamente la relativa parte del berretto ed è fornita nel bordo inferiore di una lista di rinforzo alta mm. 35 a 40; in questo bordo sono praticati due occhielli verticali in corrispondenza dei bottoni del berretto.

Le cuciture che uniscono il tondino alla fascia e le due parti di questa fra loro sono ribadite.

La copertura va ornata sul davanti col fregio dell'arma già in uso per la copertura del chepi.

Le coperture per berretti da campagna sono di quattro diverse taglie: la prima corrisponde ai numeri 60 e 59 dei berretti, la seconda ai numeri 58 e 57, la terza ai numeri 56 e 55 e la quarta ai numeri 54 e 53.

SPECCHIO *delle misure delle coperture di tela per berretti da campagna.*

TAGLIE	Sviluppo interno	FASCIA				LARGHEZZA del tondino		Altezza dei rinforzi parte posteriore
		Altezza parte anteriore	Altezza parte posteriore	Lunghezza parte anteriore	Lunghezza parte posteriore	Asse longitudinale	Asse trasversale	
	cent.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60 e 59	95	120	300	350	220	180	35
2ª	58 e 57	90	115	290	340	215	175	35
3ª	56 e 55	90	115	280	330	210	170	35
4ª	54 e 53	85	110	270	320	205	165	35

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura di tela per berretto da campagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca (*domestick*) per coperture, alla m. 0,72	M.	0 23	0 40	0 092
Mano d'opera.	—	—	—	0 158
Prezzo di costo e di conleggio . . .			L.	0 25

AVVERTENZE.

La tela deve, prima del taglio, essere bagnata e stirata. Nel computo della quantità occorrente è già calcolato il raccorciamento o restringimento che la tela subisce per effetto di tale bagnatura.

Descrizione del berretto di panno per fatica da truppe a piedi. (Tav. III).

È costruito con panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30, e si compone di un solo pezzo ripiegato lungo la linea della sua minore larghezza e cucito coi lembi ad essa adiacenti; può però essere formato in due parti uguali fra loro cucite assieme lungo tre lati.

Il bordo inferiore è ripiegato internamente e cucito alla fascia di alluda di cui il berretto è fornito. Questo è provvisto altresì di una fodera di tela di lino cruda, assicurata con cucitura all'orlo superiore della fascia d'alluda.

Anche tale fodera può essere formata in un sol pezzo oppure in due uguali fra loro.

Il berretto è ornato con tre applicazioni di cordoncino di lana di colore corrispondente a quello dell'arma o specialità; di esse, una partendo dalla metà posteriore, a circa mm. 10 dal bordo, ricopre la cucitura posteriore, corre lungo la ripiegatura superiore, ricopre la cucitura anteriore e termina sotto il fregio; le altre due, partendo da circa 10 mm. a destra ed a sinistra del punto di partenza della prima, descrivono un arco sopra le due facce del berretto e vanno esse pure a terminare sotto il fregio; la sommità dell'arco deve giungere sino a 50 mm. circa dal lato superiore.

Le estremità posteriori di queste tre applicazioni sono fatte passare attraverso il panno e assicurate sul rovescio.

Il berretto è privo di sopraffascia, di visiera, di soggolo e di distintivi di grado.

Per i sergenti ed i sergenti maggiori il berretto per fatica è identico a quello da caporali e soldati.

Descrizione del berretto di panno per fatica da truppe a cavallo.

È identico per forma e dimensioni a quello da truppe a piedi, senonchè è fornito di soggolo per berretti da campagna, assicurato a due bottoni piccoli di metallo uguali a quelli della rispettiva arma o specialità, cuciti presso l'orlo a metà circa di ciascuna faccia del berretto.

Quando non è usato, il soggolo viene accorciato e fermato sul davanti orizzontalmente mediante un gangherello di ferro verniciato nero a larga piegatura fissato sotto il panno presso l'orlo inferiore con l'estremità libera volta in alto.

I berretti per fatica sono di otto diverse taglie.

SPECCHIO *delle misure dei berretti di panno per fatica.*

TAGLIE	Sviluppo interno	ALTEZZA della parte anteriore	ALTEZZA del centro	ALTEZZA della parte posteriore, misurata ad 1 centimetro circa verso l'interno	LUNGHEZZA del lato superiore, misurata ad 1 centimetro circa verso l'interno
	cent.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60	145	165	175	255
2ª	59	145	165	175	250
3ª	58	145	165	175	245
4ª	57	145	165	175	240
5ª	56	140	160	170	235
6ª	55	140	160	170	230
7ª	54	140	160	170	225
8ª	53	140	160	170	220

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei berretti di panno per fatica.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
	cent.				
1ª	60	2	0 091	0 182	
2ª	59	8	0 091	0 728	
3ª	58	10	0 091	0 910	
4ª	57	20	0 091	1 820	
5ª	56	25	0 088	2 200	
6ª	55	20	0 088	1 760	
7ª	54	10	0 088	0 880	
8ª	53	6	0 088	0 440	
Totali		100		8 920	
Media				0 089	

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di panno per fatica da truppe a piedi.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino, per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0 089	7 00	0 623
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 170	0 57	0 096
Cordoncino di lana a colori diversi, del diametro di mm. 3	»	1 300	0 06	0 078
Fascia di alluda per berretti di fatica	N.	1 —	0 25	0 250
Mano d'opera	—	—	—	0 300
Prezzo di costo			L.	1 347
Prezzo di conteggio			L.	1 40

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di panno per fatica da truppe a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di riferimento	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	0 089	7 00	0 623
Tela di lino cruda per asciugatoi, alla m. 0,64	»	0 170	0 57	0 096
Cordoncino di lana a colori diversi, del diam. di mm. 3	»	1 300	0 06	0 078
Fascia di alluda per berretti	N	1 —	0 25	0 250
Soggolo per berretti da campagna	»	1 —	0 25	0 250
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	— — 0 400
				— —
Prezzo di costo . . . L.				1 697
				— —
Prezzo di conteggio . . . L.				1 70

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 2 bottoni piccoli dell'arma o specialità ed un gancherello grande ad ampia curvatura.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata disporrà affinchè il magazzino centrale militare di Torino provveda per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei campioni del berretto da campagna, del soggolo, della visiera, della fascia d'alluda, della copertura di tela e del berretto di fatica nonchè per la somministrazione delle tavole grafiche per il taglio delle stoffe per i berretti e per le coperture.

I depositi dei reggimenti di fanteria, di artiglieria e del genio sono già forniti dei *patrons* di lamiera per il taglio dei berretti da campagna e perciò saranno loro somministrati solo quelli del berretto per fatica e della copertura di tela per berretto da campagna.

Per i fregi dei nuovi berretti sarà disposto in seguito.

Nulla è variato per quanto concerne le coperture del capo dei bersaglieri, degli alpini, degli allievi degli istituti militari e dei militari delle compagnie di disciplina.

Il Ministero si riserva d'impartire, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, apposite disposizioni per la graduale sostituzione dei berretti da campagna ai chepi.

Gli attuali berretti con visiera dovranno essere distribuiti quali sono, fino ad esaurimento. Per completare le dotazioni e, in difetto di berretti del vecchio tipo, anche per le distribuzioni agli uomini sotto le armi, dovranno essere costruiti berretti per fatica del tipo ora adottato.

I depositi dei reggimenti di fanteria, di artiglieria e del genio, ai quali fu fatto divieto di costruire berretti, con la circolare litografata del 10 giugno 1904, n. 137 (Divisione vestiario ed equipaggiamento) indicheranno al Ministero la quantità dei detti oggetti loro occorrenti per completare e mantenere sistemate sino al 30 giugno 1908 le rispettive dotazioni e contemporaneamente invieranno una richiesta del panno turchino e della tela per asciugatoi necessari per l'allestimento dei berretti mancanti.

Le fasce d'alluda ed i soggoli per la costruzione dei berretti per fatica dovranno essere acquistati direttamente dai corpi con la scorta dei relativi campioni, che saranno loro rimessi dal magazzino centrale militare di Torino e dei capitoli d'oneri, da richiedere al reclusorio militare di Gaeta.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **90. — Fornitura dei combustibili occorrenti alle truppe e della paglia pel casermaggio militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 aprile.

I.

1. Gli acquisti dei combustibili e della paglia da pagarsi coi fondi stanziati al capitolo casermaggio del bilancio guerra continueranno a farsi per presidio durante il venturo esercizio finanziario nei corpi d'armata XI e XII e nell'isola di Sardegna, in base al regolamento 17 marzo 1901 (*Atto* 86), al capitolato apposito ed alle norme seguenti.

2. Il deliberamento delle provviste avrà luogo:

a) Ad asta pubblica, mediante offerte segrete, con indicazione del ribasso minimo nella scheda dell'amministrazione militare e con miglioramento del ventesimo, a termine degli articoli 86, 90 e 95 del regolamento di contabilità generale dello

Stato, in base alle disposizioni del capo II dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, nei presidi capoluogo di divisione militare ed in tutti quegli altri nei quali l'ammontare della provvista abbia nei precedenti esercizi superato, in media, le lire ottomila;

b) A licitazione privata, col metodo di cui all'art. 100 *a*) del regolamento di contabilità generale dello Stato ed osservate le norme dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per le licitazioni ad offerte segrete in seguito ad inviti particolari, in tutti gli altri presidi dove, in media, l'ammontare della fornitura non abbia superato negli esercizi precedenti le lire ottomila;

c) A trattativa privata, se le aste e le licitazioni private di cui alla lettera *a*) e *b*) vadano deserte; se, a giudizio del comandante del presidio, convenga economicamente stipulare contratti separati per la paglia, la legna e gli altri combustibili e ciascuno non superi le lire quattromila; se, infine, si tratti dei casi indicati all'art. 5, secondo alinea, del citato regolamento 17 marzo 1901 (*Atto* 86).

Per le informazioni e per gli schiarimenti sulle formalità da seguire negli appalti le amministrazioni si rivolgeranno al commissariato.

Se, sperimentati i metodi suindicati, non si saranno potute deliberare le provviste, si provvederà mediante acquisti diretti dal commercio.

3. Le autorità incaricate delle operazioni pel deliberamento delle provviste, dovranno anzitutto munirsi della mercuriale o del listino dei prezzi del luogo per stabilire il prezzo di base negli avvisi d'asta e negli inviti, secondo che debbasi procedere ad asta pubblica od a licitazione privata, e per avere una base certa nelle contrattazioni, se si procede a trattativa privata. Nei primi due casi le informazioni raccolte saranno comunicate in tempo con tutte le altre indicazioni speciali sulle condizioni del mercato che fossero necessarie ai comandanti di presidio i quali sono incaricati di formare la scheda segreta contenente il ribasso minimo.

4. Se il deliberamento dovrà aver luogo in seguito a pubblico incanto, gli avvisi, conformi all'unito modello, saranno pubblicati non più tardi del 1° maggio p. v. e ad essi si darà la massima pubblicità. Quindi, oltre ad inserirli nella *Gazzetta ufficiale* e nel bollettino della provincia, se occorra per l'importanza della fornitura, si faranno affiggere nelle principali città e nei comuni centro di produzione e di mercato prossimi al sito dove si tiene l'incanto e si comunicheranno ai giornali con preghiera di darne notizia.

Gli avvisi dovranno rimanere affissi non meno di quindici giorni, non compreso quello della pubblicazione e quello nel quale ha luogo l'incanto.

5. I contratti avranno la durata di un anno e non dovranno contenere nessun accenno a probabilità di proroga.

Inoltre, poichè, giusta il capitolato, i fornitori dovranno provvedere i generi occorrenti nel presidio e sue dipendenze, si preciseranno nei contratti i limiti del territorio al quale si estenderà l'azione del fornitore.

6. Se, giusta l'art. 14 del capitolato, il fornitore dovrà assumere l'obbligo di costituire depositi di tutti o di alcuni dei generi che fanno parte della fornitura, se ne farà cenno nell'avviso d'asta e nelle lettere d'invito.

7. I depositi per concorrere alle provviste, ragguagliati al decimo del presunto importo totale della fornitura, potranno anche essere fatti, se l'incanto, la citazione o la trattativa hanno luogo in un presidio non capoluogo di provincia, nella cassa dell'amministrazione incaricata delle formalità dell'appalto.

Avvenuto il deliberamento l'amministrazione stessa provvederà, con le norme dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, per la commutazione in deposito definitivo del deposito provvisorio del deliberatario e restituirà agli altri concorrenti i rispettivi depositi.

8. Tutti i documenti riflettenti l'appalto delle provviste per presidio saranno inviati al rispettivo comandante, cui spetta per l'articolo 8 del regolamento 17 marzo 1901, l'approvare i contratti.

Conseguentemente anche lo svincolo delle cauzioni sarà autorizzato dai comandanti di presidio ovvero, per loro delegazione, dalle direzioni di commissariato, giusta gli accordi presi col Ministero del tesoro e le disposizioni da questo date alle autorità dipendenti.

9. Le truppe che si trovino nelle speciali posizioni di cui all'art. 5, secondo comma, del regolamento 17 marzo 1901, provvederanno i generi ad esse occorrenti mediante acquisti diretti dal commercio, se il mercato del luogo lo consenta.

Se la produzione ed il commercio locale non offrano condizioni favorevoli, si stipuleranno in precedenza apposite convenzioni per la somministrazione dei generi nei siti ove occorrano.

10. Nel caso di radunata di truppe per manóvre, esercitazioni ecc, sarà incaricato degli acquisti il commissariato presso le truppe stesse.

In mancanza del commissariato, ogni qual volta le autorità che sopraintendono alla riunione lo ritengano conveniente, e le condizioni dei luoghi si prestino, provvederà per tutte le truppe il primo corpo che giungerà sul posto; diversamente ogni corpo e reparto provvederà per proprio conto.

Se speciali ragioni non richiedano diversamente, i generi dovranno essere consegnati, a spese del fornitore, dove la truppa sarà accampata o dovrà radunarsi.

11. Se in un presidio la produzione non sia sufficiente ad assicurare il servizio ed i prezzi siano molto elevati, le autorità cui spetta provvedere aquisteranno i generi in altri luoghi.

12. Le richieste dei fondi occorrenti per pagare le provviste saranno compilate, come s'è fatto sinora, al principio d'ogni trimestre, *colla massima esattezza*, in base alla forza del trimestre precedente, tenuto conto delle diminuzioni e degli aumenti prevedibili, ed in duplice esemplare e rimesse al Ministero (direzione generale servizi amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti) in modo che vi giungano *immancabilmente nei primi quindici giorni* del trimestre cui si riferiscono.

13. Le richieste del 4° trimestre saranno regolate in modo che il rendiconto del trimestre stesso si chiuda in pareggio od al massimo con un credito verso lo Stato.

Ma se, per circostanze impreviste, sopravanzasse al 30 giugno 1908 una parte dei fondi anticipati, non si dovrà versarla in tesoreria, ma chiudere il rendiconto in debito e così dargli corso.

14. Le anticipazioni saranno corrisposte con mandati a favore dei consigli di amministrazione dei corpi interessati.

Però al saldo pei corpi rimasti in credito si provvederà con mandato collettivo, detratti i debiti delle amministrazioni a cui siano sopravanzati fondi, per mezzo dell'ufficio di personali militari varî, incaricato di estinguere i debiti mediante operazioni di conto corrente.

15. Le amministrazioni terranno conto in apposito registro di tutte le somme pagate al fornitore, allo scopo di accertare alla scadenza del contratto l'esatto ammontare della tassa di registro dovuta su di esso.

16. Nei primi quindici giorni del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre i consigli di amministrazione trasmetteranno alle direzioni di commissariato una situazione indicante, per ciascuno dei generi acquistati, le quantità, i prezzi

parziali, l'importo totale della spesa e se i generi furono prelevati dal fornitore o acquistati dal commercio e in quest'ultimo caso per quale ragione.

17. Pei rendiconti delle spese pagate coi fondi del bilancio, da presentare al termine di ogni trimestre, le amministrazioni continueranno a far uso del modello 402 *D)* avvertendo che dovranno darsi debito su di esso delle anticipazioni come sopra riscosse e che ogni rendiconto dovrà trasmettersi al Ministero (direzione generale di revisione dei conti) in un solo esemplare (*Atto* 89-b del 1906).

18. I corpi, le direzioni o le sezioni di commissariato che stipuleranno contratti per presidio, appena questi siano approvati, trasmetteranno al Ministero (direzione generale revisione dei conti) uno specchio in doppio esemplare indicante le località dove si estende l'azione del fornitore e il prezzo netto dei vari generi.

Per le truppe in movimento o pei distaccamenti che non hanno regolari convenzioni, i relatori dei consigli di amministrazione faranno risultare questa circostanza mediante apposita indicazione, da essi sottoscritta, sui rendiconti 402 *D)*.

Inoltre le direzioni di commissariato trasmetteranno al Ministero (direzione generale dei servizi amministrativi, divisione casermaggio e trasporti) un prospetto dei prezzi ai quali furono deliberate le provviste o si acquistarono in ciascun presidio i vari generi nell'esercizio in corso in confronto coi prezzi ai quali saranno state appaltate le provviste per il venturo esercizio.

19. Nulla è innovato alle disposizioni del regolamento di contabilità dei corpi sulle deduzioni a favore dello Stato delle somministrazioni ricevute dai fornitori di presidio e pagate coi fondi del bilancio.

Quindi, giusta i §§ 175, 176, 178 e 1842 di tale regolamento, le amministrazioni continueranno a darsi debito sulla dimostrazione 219 e sul rendiconto generale degli assegni delle razioni di legna e dei posti letto in relazione alle somministrazioni.

20. È obbligatorio prelevare dai fornitori di presidio la legna ed il carbone a pagamento diretto, di cui ai §§ 1846, 1847 e 2565 del regolamento di contabilità dei corpi. Queste somministrazioni saranno pagate a parte senza interessare il rendiconto di cui all'articolo 15 del regolamento 17 marzo 1901.

Le amministrazioni potranno valersi dei fornitori anche per l'acquisto dell'olio e del petrolio, se lo giudicheranno

conveniente; ma in caso affermativo ne dovranno informare l'autorità incaricata di stipulare il contratto perchè in questo ne sia fatto cenno, ed assumeranno con ciò, l'obbligo di prelevare tali generi dal fornitore per tutta la durata del contratto Anche queste somministrazioni saranno pagate a parte, a carico della massa rispettiva.

21. La paglia usata resterà proprietà dell'amministrazione che l'avrà acquistata, la quale potrà utilizzarla come crederà meglio.

22. I capitoli di oneri saranno forniti, senza pagamento, dalle sezioni di commissariato militare, dietro richiesta delle amministrazioni interessate. A favore di queste andrà il ricavato dalla cessione degli esemplari occorrenti per la stipulazione dei contratti o di quegli altri che richiederanno i fornitori, ai quali verranno addebitati al prezzo di L. 0,15 per esemplare.

23. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* il rispettivo consiglio di amministrazione comunicherà le disposizioni della presente circolare ed i capitoli d'oneri che regolano la fornitura.

24 Se un distaccamento si trovi in altro corpo d'armata, dove la fornitura dei combustibili e della paglia sia fatta per *impresa di corpo d'armata* esso preleverà i generi dall'impresa rilasciando i buoni prescritti e conseguentemente il rispettivo consiglio d'amministrazione non domanderà per tale distaccamento anticipazioni di fondi.

In questo caso le necessarie informazioni ed i capitoli d'oneri che regolano la fornitura ad impresa saranno chiesti dal distaccamento ad uno dei corpi di stanza nello stesso presidio o nel presidio più vicino dove la fornitura sia parimente fatta ad impresa.

25. Pei contratti da stipularsi in seguito ad asta pubblica si userà l'unito modello.

II.

1. Nei primi dieci corpi d'armata, esclusa la divisione militare di Cagliari, si provvederà dal 1° luglio p. v. con appalti triennali alla fornitura dei combustibili e della paglia di cui all'art. 2 all'apposito capitolato per *impresa di corpo d'armata* modello n. 363-*L*) del catalogo. Quindi ogni contratto dovrà scadere il 30 giugno 1910 e riletterà un intero corpo d'armata, eccetto quello pel IX corpo che abbraccerà le sole divisioni militari di *Roma* e di *Perugia*.

2. Delle operazioni pel deliberamento della fornitura sono incaricate le direzioni di commissariato, a ciascuna delle quali il Ministero si riserba di dare le disposizioni necessarie.

Per gli avvisi d'asta e per i contratti si useranno i moduli che fanno seguito alla presente circolare.

3. I comandi di corpo d'armata e di divisione, gli uffici di commissariato, i corpi ed i reparti interessati si forniranno del numero di esempalri del capitolato mod. 363-*L*) occorrenti per ragioni di servizio.

Le direzioni di commissariato richiederanno inoltre gli esemplari da unirsi ai contratti e quelli che le imprese preleveranno per proprio conto, i quali saranno loro addebitati al prezzo di L. 0,20 per esemplare.

4. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* il rispettivo consiglio d'amministrazione invierà i capitoli d'oneri che regolano la fornitura e darà tutti gli schiarimenti necessari.

5. Se un distaccamento si trovi in un corpo d'armata dove la fornitura dei combustibili e della paglia sia fatta per presidio, esso preleverà i generi dal fornitore pagandoli direttamente e quindi il consiglio d'amministrazione rispettivo domanderà per tale distaccamento l'anticipazione necessaria e ne dimostrerà l'impiego col rendiconto 402-*D*).

In questo caso le necessarie informazioni ed i capitoli d'oneri che regolano la fornitura per presidio saranno chiesti dal distaccamento ad uno dei corpi di stanza nello stesso presidio o nel presidio più vicino dove la fornitura sia fatta nel modo stesso.

6. Se alcuno dei corpi di stanza nei primi dieci corpi d'armata, esclusa la Sardegna, riterrà conveniente prelevare dall'impresa anche l'olio ed il petrolio, in luogo di stipulare apposite convenzioni secondo il § 1492 del regolamente di amministrazione, ne dovrà dare avviso in tempo alla direzione di commissariato perchè ne possa far cenno nel contratto.

In questo si dovrà indicare che l'obbligo assunto dal corpo di prelevare i detti generi dall'impresa non vincola il corpo che lo sostituisse in caso di cambio di guarnigione.

7. Si richiama l'attenzione degli uffici di commissariato e dei magazzini casermaggio sull'art. 35 del capitolato mod. n. 363-*L*) il quale dispone che i combustibili forniti ai detti magazzini, siano essi principali, succursali o presidiari, sono pagati all'atto stesso della consegna, ritirando la richiesta allegato *C* al capitolato, quietanzata dall'impresa o dal rappresentante locale.

Al riguardo si avverte che i magazzini casermaggio debbono compilare distinte richieste secondo che i combustibili siano da conteggiare sul rendiconto mod. n. 81-I ovvero sul rendiconto modello n. 402-E).

8. In dipendenza della disposizione di cui al numero precedente le contabilità che le imprese debbono compilare normalmente sono due: una pei combustibili e per la paglia da pagarsi con mandato diretto sul bilancio, capitolo casermaggio, l'altra pei generi a pagamento dei corpi e pei combustibili di qualsiasi specie e per qualsiasi servizio prelevati dalla Legione allievi carabinieri. I conti delle somministrazioni a pagamento diretto saranno compilati sugli stessi modelli *A* e *B* allegati al capitolato, opportunamente adattandoli.

Il Ministro — VIGANÒ.

(1) . . . . . .

AVVISO D'ASTA PER PRIMO INCANTO

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . . . nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (*indicare il luogo, la via, il numero e il piano*) avanti . . . . . (*autorità che presiede l'incanto*) si procederà ad un pubblico incanto ad offerte segrete con indicazione del ribasso percentuale nella scheda segreta, con miglioramento del ventesimo, a senso del titolo II del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura dei seguenti generi (2) . . . . . (3) . . . . . secondo le condizioni dei capitoli d'oneri che regolano la fornitura, i quali faranno parte integrale del contratto, e sono visibili presso questa amministrazione e quella dei corpi e gli uffici di commissariato interessati.

GENERI	Unità di misura	Prezzi a base d'asta	Ammontare presunto della fornitura	Cauzione	Avvertenze

(1) Amministrazione incaricata delle operazioni di deliberamento.

(2) *Nel presidio militare di . . . . . oppure nelle direzioni militari di . . . . . secondo si tratti di fornitura per presidio o per corpo d'armata.*

(3) *Dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908* ovvero *dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1910.*

Possono concorrere all'appalto:

— le persone singole,

— le società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per assumere la fornitura.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, rilasciato dall'autorità politica o municipale del luogo dove hanno la residenza abituale.

L'amministrazione però si riserva, a termine dell'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione del certificato di moralità, senza essere tenuta a dare spiegazioni ed indennizzi.

Le società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della società nei modi voluti dall'art. 90 del codice di commercio. Le offerte delle società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capoluoghi di provincia si aggiungerà*: I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell'amministrazione appaltante dalle ore . . . . . alle ore . . . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta).

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito (*o restituito se fu fatto nella cassa dell'amministrazione appaltante*).

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le offerte all'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Nessuna offerta sarà ricevuta dopo cominciata la lettura di quelle presentate.

Le offerte potranno essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta. Dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e chiuse in pieghi. Esse dovranno indicare il ribasso, che l'offerente fa sul prezzo dell'avviso d'asta, espresso chiaramente in tutte lettere, senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Il deliberamento provvisorio avverrà a favore di chi avrà offerto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale a quello segnato nella scheda dell'amministrazione.

Non si terrá conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi, non firmate o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte su carta bollata saranno considerate come valide ma verranno denunziate alle autoritá competenti per l'applicazione delle penalitá stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale, od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Si avverte che, avvenuta l'aggiudicazione provvisoria potranno essere presentate offerte di miglioramento del ventesimo sino alle ore . . . del giorno . . . . . .

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioé di stampa, di inserzione, di bollo, di registro, di segreteria saranno a carico del deliberatario. Sará pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'onéri impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che il fornitore richiedesse.

A . . . . . li . . . . . 190...

(*firma dell'ufficiale rogante*).

CONTRATTO PER ATTO PUBBLICO.

L'anno . . . . . il giorno . . . del mese di . . . . in. . . . . nell' ufficio del . . . . . avanti il signor . . . . . al rogito di me . . . . . ed alla presenza dei signori. . . . . testimoni cogniti, idonei, richiesti, i quali insieme alle parti contraenti appiè del presente meco si sottoscrivono:

Per questo atto, che avrà valore di pubblico istrumento, sia noto:

Che nell' incanto tenutosi in quest'ufficio, per mezzo di offerte segrete, il . . . . . ., in seguito ad avviso d'asta n. .. del . . . . .

rimase deliberato al sig.. . . . . ., alla condizione che ne l termine dei fatali, cioè sino alle ore . . . . del giorno. . . . . ., non venisse migliorato il prezzo dell'aggiudicazione con altra offerta non inferiore al ventesimo, l'appalto dei generi appresso indicati, dal 1° luglio 1907 al 30 giugno . . . . (1) . . . . (2), con l'offerto ribasso del . . . . per cento sui prezzi stabiliti come base dell'incanto, come appare dal seguente specchio:

GENERI	Unità di misura	Prezzo di base	Prezzi netti dal ribasso del .... %

Che nel detto termine essendo stata presentata (3) dal sig. . . . . un'offerta di ribasso del . . . . per cento, uguale al (4) ventesimo, venne pubblicato l'avviso d'asta n. . . . in data. . . . . fissando il nuovo incanto, col metodo. . . . . (5), per le ore . . . . del giorno . . . . . sul prezzo della migliore offerta, risultante come appresso:

GENERI	Unità di misura	Prezzi netti dal ribasso del . .%	Prezzi risultanti dopo dedotti dai prezzi netti controindicati il ribasso del .... %

Che nel reincanto (6) l'appalto rimase deliberato definitivamente al sig. . . . . col ribasso del . . . . per cento sui prezzi già depurati dei precedenti ribassi, come dal seguente specchio:

GENERI	Unità di misura	Prezzi risultanti dopo dedotto il ribasso del 20 %	Prezzi di aggiudicazione definitiva ribasso del .... % su quelli controindicati

Che volendosi ora procedere alla stipulazione del contratto, si è qui costituito il detto sig.. . . . . (7) il quale, riconosciuta esatta la narrativa che precede, si obbliga col presente atto nella più ampia forma di assumere la fornitura dei generi indicati negli specchi tracciati innanzi, ai prezzi dell'aggiudicazione definitiva, generi e prezzi che si riportano in seguito in tutte lettere, dal 1° luglio 1907 al 30 giugno . . . . (8) . . . . . (2) in base alle condizioni tutte dei capitoli d'oneri che regolano la fornitura; capitoli che si uniscono al presente contratto del quale si conviene che fanno parte integrale, che il sig. . . . . dichiara di conoscere perfettamente e che sottoscrive in segno di accettazione incondizionata insieme ai testimoni ed al rappresentante dell'amministrazione militare.

(9)

(*Trascrivere i generi ed i prezzi in tutte lettere*).

Per garantire la piena ed esatta osservanza degli obblighi che assume col presente, il sig. . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare, per tutti i più estesi effetti, il deposito provvisorio eseguito all'uopo nella sezione della Tesoreria di . . . . . come da quietanza n. . . . del. . . . . (7), deposito che sarà convertito in definitivo a norma di legge, o che consiste in . . . . . .

Il sig. . . . . elegge domicilio legale in via. . . . . n. . . . per l'esecuzione del presente contratto, ed a tale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati gli atti di ogni natura aventi relazione con gli obblighi da lui assunti.

Al presente contratto viene attribuito un valore presunto di L. . . . nei semplici riguardi della tassa di registro e dei diritti di segreteria, poichè il maggiore o minore importo della fornitura non darà all'assuntore diritto a compenso. Se al termine del servizio tale importo risulterà maggiore del presunto, il sig. . . . . dovrà pagare la maggiore tassa dovuta, la quale sarà, mancando il pagamento diretto, ritenuta sulle somme dovute a saldo ed occorrendo anche sulla cauzione.

Se invece l'ammontare totale della fornitura sarà inferiore a quello presunto, il sig.. . . . . potrà ottenere la restituzione della tassa pagata in più presentando all'Intendenza di finanza di . . . . . , entro un biennio, domanda in carta da bollo corredata di una dichiarazione della Direzione di commissariato.

Il predetto sig. . . . . , stipulante per conto e nell'interesse dell'amministrazione militare, accetta a tutti gli effetti di legge il presente contratto che viene letto ad alta ed intelligibile voce alla presenza delle parti e dei testimoni, i quali tutti si sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante.

Il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo approvato dal (10) . . . . . .

Le spese di stampa, pubblicazione ed inserzione; le tasse di bollo e di registro; i diritti di segreteria e tutte le altre relative agli incanti tenutisi per la presente fornitura sono a carico del sig. . . . .

Il presente contratto è stato scritto da persona di mia fiducia e consta di . . . . fogli e di . . . . pagine.

(*Seguono le firme*).

---

(1) *1908* ovvero *1910*, secondo che trattisi di provvista per presidio o per corpo di armata.

(2) *Nel presidio militare di* . . . . . ovvero *nelle divisioni militari di* . . . . . .

(3) Se non fu presentata offerta di ribasso del 20%, si dirà: *Che non essendo nel detto termine stata presentata nessuna offerta di ribasso del 20%, l'appalto rimase definitivamente deliberato al sig.* . . . . . *ai prezzi suindicati.*

(4) Ovvero: *maggiore del*

(5) *Dell'estinzione delle candele o delle offerte segrete.*

(6) Se il reincanto rimase deserto, si dirà: *Che nel reincanto non essendo stata presentata nessuna offerta, l'appalto fu definitivamente deliberato al detto sig.* . . . . . .

(7) Tener presenti le avvertenze in corsivo del mod. n. 19 annesso all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

(8) *1908* ovvero *1910*.

(9) Occorrendo, si farà seguire l'indicazione riflettente la provvista dell'olio e del petrolio pei corpi che abbiano dichiarato di volersi servire dell'impresa anche per questi generi.

(10) *Dal comandante del presidio*, se trattisi di provvista per presidio; ovvero *dal Ministro della guerra a norma di legge*, se trattisi di fornitura per corpo d'armata.

N. **91. — Carteggio col Ministero, relativo ai servizi di artiglieria e del genio.** — (Segretariato generale). — 11 aprile.

Con riferimento all'*Atto* 73 del corrente anno, che stabilisce un nuovo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, si avvertono le autorità militari che in tutto il carteggio riferibile ai servizi di artiglieria e del genio, dovrà a datare dal 1° maggio p. v. tanto sulle lettere, elenchi, ecc. quanto sulle relative buste, essere apposto il seguente indirizzo:

Al Ministero della guerra
(Servizio di artiglieria).

oppure:

Al Ministero della guerra
(Servizio del genio).

a seconda che il carteggio si riferisca all'uno od altro dei detti servizi.

Per altro farà eccezione il carteggio riguardante le contabilità di artiglieria in materia ed in contanti; le contabilità del genio in materia e quelle in contanti per quanto riguarda le minute spese e le masse di economia: questo carteggio dovrà invece essere indirizzato:

Al Ministero della guerra
Direzione generale revisione conti
Divisione conti del materiale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **92.** — **Diplomi per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 aprile.

In seguito alle disposizioni contenute nell'*Atto* 56 del corrente anno, con le quali per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare furono soppresse le medaglie ed i premi e conservati i diplomi, questo Ministero significa quanto appresso:

I corpi dovranno chiedere senza indugio all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari la quantità dei diplomi occorrenti per le gare da tenersi nell'anno in corso, distinguendoli nel modo indicato nell'*Atto* stesso.

Il prezzo di ciascun diploma è di cent. 20.

Le medaglie che i corpi avessero eventualmente in carico dovranno essere versate (senza i diplomi) al predetto ufficio d'amministrazione, il quale rimborserà al corpo interessato il relativo prezzo.

I corpi sono autorizzati a trattenere le medaglie che non fossero state ancora distribuite *per gare già avvenute nello scorso anno.*

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile

APRILE 16. — Concorso per la nomina d'insegnanti militari presso la scuola di guerra *pag.* 209.
» 16. — Decreto ministeriale che bandisce il concorso per l'ammissione di cinque aiutanti topografi all'istituto geografico militare in Firenze, *pag.* 209.
» 18. — Varianti al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 213.
» 19. — Pagamento delle tasse di iscrizione alle categorie I e II della V gara generale di tiro a segno nazionale, *pag.* 213.
» 19. — Trasporti militari sulle ferrovie ex-Venete, *pag.* 214.
» 19. — Tabella dei veicoli in uso nel R. esercito, *pag.* 214.
» 19. — Riduzione dei prezzi di appalto degli oli minerali, *pag.* 214.
——— Avviso, *pag.* 214.

CIRCOLARE N. **93**. — **Concorso per la nomina d'insegnanti militari presso la scuola di guerra.** — (Segretariato generale). — 16 aprile.

Per l'anno scolastico 1908-1909 saranno vacanti presso la scuola di guerra i seguenti posti d'insegnanti militari:

uno d'insegnante titolare di geografia militare;
uno d'insegnante titolare di storia militare (1° e 2° corso);
uno d'insegnante titolare di armi e fortificazioni.

Per tali posti è aperto il concorso secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale - divisione gabinetto militare) non più tardi del 31 dicembre del corrente anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **94**. — **Decreto ministeriale che bandisce il concorso per l'ammissione di cinque aiutanti topografi all'istituto geografico militare in Firenze.** — (Segretariato generale). — 16 aprile.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modifi-

cato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1904, n. 576, che regola con apposita istruzione l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare;

DECRETA:

Articolo unico.

Per coprire tre vacanze (una di « artista disegnatore », una di « incisore » ed una di « fototecnico ») è aperto il concorso per l'ammissione di tre giovani nel personale tecnico dell'istituto geografico militare, col grado di « aiutante topografo » e coll'annuo stipendio di lire 1500.

Nella previsione, però, che durante l'anno 1907 si verificheranno, presumibilmente, altre due vacanze (una di « artista disegnatore » ed una di « incisore ») si estende il presente concorso ad altrettanti giovani, nella intesa che la ammissione di questi ultimi al grado di « aiutante topografo » dovrà avvenire tosto che si rendano effettivamente vacanti i due posti necessari.

Per poter prendere parte al concorso, gli aspiranti ai cinque posti di cui sopra, debbono avere un'età non superiore ai 25 anni, a meno che non abbiano servizi militari o civili precedenti, che diano diritti a pensione, nel quale caso il limite di età può essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni.

Le domande dei concorrenti, stese su carta da bollo da lire 1.20 ed indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere presentate personalmente da ciascun candidato al comando del distretto militare nel quale i candidati stessi risiedono, o a quello viciniore, non più tardi del giorno 1° giugno 1907. Non dovrà essere tenuto conto delle domande che fossero presentate ai comandi di distretto posteriormente al giorno sopra indicato.

I comandi dei distretti interessati disporranno perchè gli aspiranti sieno sottoposti a visita medica per accertare che abbiano sana e robusta costituzione e buona vista. Qualunque sia per essere l'esito della visita medica, i comandi di distretto daranno corso a tutte le domande presentate in tempo utile, per modo che esse pervengano al Ministero della guerra (Segretariato generale — divisione gabinetto militare) non più tardi del 16 giugno 1907.

La domanda di ciascun aspirante dovrà essere corredata:

a) dalla fede di nascita, debitamente legalizzata;

b) dal certificato d'esito di leva;

c) dal certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilasciato dal sindaco, di data recente;

d) dal certificato di penalità, pure di data recente, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente;

e) da tutti quei diplomi, attestati di studi regolari compiuti e documenti, che valgano a comprovare il grado di coltura generale e professionale e l'abilità artistica del candidato, avvertendo che anche per il posto di « fototecnico » sarà tenuto conto della capacità e delle attitudini dei concorrenti nell'arte del disegno;

f) da un elenco, su carta libera, dei diplomi, attestati e documenti di cui alla precedente lettera *e*).

Per quegli aspiranti, i quali già sieno impiegati nelle amministrazioni dello Stato, non occorrono i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Nel trasmettere al Ministero le domande ed i documenti, i comandi di distretto vi allegheranno altresì i certificati della visita medica.

Tutti i giovani che saranno riconosciuti ammissibili al concorso ne riceveranno avviso scritto per mezzo del comando del distretto nel cui territorio risiedono, o di quello viciniore. In detto avviso sarà altresì indicato il giorno in cui i concorrenti dovranno presentarsi alla direzione dell'istituto geografico militare in Firenze, per subirvi le prescritte prove di esame.

Tali prove consistono:

a) in un esame di coltura generale, eguale per qualsiasi specialità di servizio;

b) in un esame od esperimento pratico inerente alla specialità, cui il concorrente aspira.

L'esame di coltura generale comprende:

a) composizione italiana;

b) aritmetica pratica ed elementi di geometria;

c) nozioni elementari di cosmografia, di geografia e di topografia;

d) saggio di calligrafia.

L'esame speciale per gli artisti disegnatori e incisori consiste nella esecuzione di un disegno topografico con scritture su carta, oppure su pietra, zinco o rame, a scelta del candidato, secondo la specialità cui aspira, e dal quale risulti ben provata la sua abilità.

L'esame speciale per i fototecnici consiste in svariati saggi dell'arte propria del candidato, in maniera che questi possa dare sicura prova di essere un buon operatore.

La commissione per gli esami di ammissione è composta: del direttore in 2° dell'istituto, presidente, e di quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati all'istituto e gli impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore.

Per ciascuna materia di esame sono fatte due votazioni: una di idoneità per *sì* o per *no*, e l'altra di classificazione con punti compresi fra 0 e 9, per i non idonei, e fra 10 e 20, per gli idonei.

Per i candidati provveduti di licenza liceale o di istituto tecnico, negli esami di coltura generale si fa la sola votazione di classificazione.

Il punto di coltura generale risulta dalla media dei punti ottenuti nelle singole prove, dando i seguenti coefficenti a ciascuno dei detti punti: composizione italiana 4, aritmetica pratica e elementi di geometria 3, nozioni elementari di cosmografia, di geografia e topografia 2, calligrafia 1.

Per i candidati che, mediante esame, comprovino di conoscere lingue straniere, il punto di coltura generale viene aumentato di tanti quinti, quanti sono i punti che all'esame di ciascuna lingua superano il 9.

Gli esami delle lingue straniere consistono: pel francese, in una traduzione scritta dall'italiano al francese; e per le altre lingue, in una traduzione da queste all'italiano

La commissione, nel dare il punto di merito su questi esami, tiene conto del tempo impiegato dal candidato nell'eseguire la traduzione e se esso abbia o no fatto uso del vocabolario.

Il punto dell'esame speciale risulta dalla media dei punti ottenuti in ogni singola materia od esperimento.

Il punto della media generale risulta dalla media dei due punti di coltura generale e dell'esame speciale.

Per ogni specialità, viene fatta la classificazione dei candidati in base alla media generale; e quelli dichiarati idonei, sino a raggiungere nella specialità stessa il numero prefissato nella presente circolare, sono sottoposti ad esperimento per un periodo di sei mesi.

Ultimato l'esperimento, si riunisce nuovamente la stessa commissione esaminatrice, per giudicare se il candidato meriti di essere proposto per la nomina ad aiutante topografo, formulando il suo giudizio in base ai lavori ed alla condotta tenuta dai candidati in ufficio.

Ai giudicati meritevoli viene assegnato un punto di attitudine professionale, il quale, sommato colla media generale degli esami, costituisce il punto definitivo di classificazione secondo il quale è stabilito l'ordine di ammissione dei candidati, indipendentemente dalla loro specialità.

Coloro che abbiano subito con esito favorevole l'esperimento, saranno nominati aiutanti topografi secondo l'ordine di ammissione.

Durante il periodo semestrale di esperimento, ai candidati sarà corrisposta una retribuzione di L. 100 mensili.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **95.** — **Varianti al regolamento pel servizio territoriale.** — (Segretariato generale). — 18 aprile.

È pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale.

Il prezzo è di L. 0,05.

Tutte le richieste di copie di detto fascicoletto devono essere fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1906, modificato da quello 99 del 1901.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **96.** — **Pagamento delle tasse d'iscrizione alle categorie I e II della V gara generale di tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale fanteria). — 19 aprile.

Questo Ministero porta a conoscenza dei corpi del R. esercito che la Commissione esecutiva della V gara generale di tiro a segno nazionale ha determinato che il pagamento delle tasse d'iscrizione alle categorie *Tiro collettivo e rappresentanze* (parte nazionale) venga effettuato all'atto stesso della iscrizione.

La tassa di L. 10 per il tiro collettivo e di L. 4 per quello di rappresentanza saranno a carico della massa generale dei corpi, e verranno da questi inviate *esclusivamente* per mezzo di vaglia postale intestato al *Cassiere della V gara generale di tiro a segno nazionale* (Ministero della guerra) *Roma*, non più tardi del 15 maggio p. v.

Con altra circolare saranno emanate le disposizioni relative al pagamento della tassa per concorrere al campionato della categoria II, dei libretti di tiro delle cartucce, nonchè le disposizioni concernenti l'intervento alla gara degli ufficiali, dei militari di truppa come tiratori isolati, le indennità di trasferta, lo specchio d'affluenza ecc.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **97.** — **Trasporti militari sulle ferrovie ex-Venete.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 aprile.

Le linee *Vicenza-Cittadella-Treviso*, *Vicenza-Schio* e *Padova-Caposampiero-Bassano*, già esercitate dalla *Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie*, sono state incorporate nella rete dello Stato, e l'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato ne ha assunto l'esercizio.

Con la variante, della quale la presente annuncia la pubblicazione, si apportano le modificazioni che ne conseguono al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie ed. 1903*.

Di tale variante le amministrazioni militari chiederanno, a norma dell'*Alto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901, tanti esemplari quanti sono quelli che possiedono del regolamento citato.

Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 0,05.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **98.** — **Tabella dei veicoli in uso nel R. esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 aprile.

È stata pubblicata la prima serie di varianti alla *Tabella dei veicoli delle amministrazioni della guerra e della marina nonchè dell'Associazione della Croce rossa*, che costituisce l'allegato n. 10 al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie*, per comprendervi i veicoli del R. esercito adottati dopo il 1° febbraio 1903.

Di tali varianti le amministrazioni militari chiederanno tanti esemplari quanti gli esemplari che possiedono del citato allegato, secondo le norme dell'*Alto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,15.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **99.** — **Riduzione dei prezzi di appalto degli oli minerali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 aprile.

Giusta l'articolo 3 della legge 24 marzo 1907, n 86, concernente il regime doganale degli oli minerali, sui contratti stipulati da tutte indistintamente le amministrazioni dello Stato antecedentemente al 1° aprile corrente, data in cui la legge è

entrata in vigore, per forniture di oli minerali, deve applicarsi ai prezzi d'appalto, se nello stabilirli fu tenuto conto del dazio doganale, una diminuzione proporzionale al minor costo derivante dalla riduzione stabilita dall'art. 1° della citata legge.

Siffatta diminuzione sarà determinita seguendo la procedura indicata dagli articoli 4 e 5 dell'allegato B alla legge 22 luglio 1894, n. 339, cioè mediante contratto, da stipularsi entro un mese dalla data della pubblicazione delle disposizioni sul nuovo regime doganale degli oli minerali (entro il 27 aprile corrente, la legge essendo stata pubblicata il 27 marzo scorso), da approvarsi con le stesse forme seguite pei contratti che si modificano.

Pertanto gli uffici di commissariato e le amministrazioni del R. esercito che abbiano stipulati siffatti contratti prenderanno accordi con gli appaltatori per stabilire la riduzione dei prezzi di cui è parola, la quale ha effetto dal 1° aprile 1907.

Qualora nel termine prefisso l'accordo non sia intervenuto, la quota da dedursi dai prezzi di appalto sarà determinata, come prescrive la legge 22 luglio 1894 innanzi citata, da una commissione arbitrale, composta del presidente della corte d'appello nella cui giurisdizione si trova il comune dove viene eseguita la fornitura, o, se la fornitura abbraccia molti comuni, quello ove siede l'autorità militare che ha stipulato il contratto, e di due arbitri nominati dalle parti.

Se l'appaltatore omettesse tale nomina l'intendente di finanza della provincia a cui appartiene il comune, determinato con gli stessi criteri seguiti per designare il magistrato che presiede la commissione arbitrale, sostituirà l'arbitro che avrebbe dovuto nominare l'appaltatore.

Le decisioni della commissione arbitrale saranno inappellabili e non potranno dar luogo ad alcun ricorso nè in via amministrativa nè per via giudiziaria.

Tutti gli atti occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni che precedono sono esenti dalla tassa di bollo e da quella proporzionale di registro.

I contratti modificanti quelli in corso ed i verbali di arbitramento saranno registrati col diritto fisso di una lira a spese degli appaltatori.

Per il Ministro — VALLERIS.

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — Sono stati pubblicati i seguenti altri fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi:

Fascicolo n. 15. — Militari di truppa . . . . L. 0.50
» n. 16. — Mobilitazione e formazione di guerra . . . . . » 0.50
» n. 17. — Onorificenze e ricompense . » 0.75

Le richieste per l'acquisto dei medesimi saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 91 del 1901.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 aprile

APRILE 20. — R. decreto n. 193 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna, *pag.* 217.

» 22 — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna, *pag.* 218.

» 25. — Istruzione sul servizio automobilistico, *pag.* 236.

» 25. — Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, *pag.* 236.

» 25. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 237.

» 26. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1907-1908, *pag.* 237.

» 26. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani del genio, *pag.* 243.

» 27. — Assegni da corrispondere ai caporali maniscalchi durante il periodo delle esercitazioni e manovre, *pag.* 244.

CIRCOLARE N. **100. — R. decreto n. 193 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna.** — (Direzione generale leve e truppa). — 20 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra:

1. *Per un periodo di 20 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, appartenenti ai distretti di Ca-

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 99, pag. 214. — *Dopo l'ultimo capoverso aggiungere:* I corpi che per la provvista degli olii minerali abbiano coi fornitori semplici convenzioni verbali debbono, colle stesse modalità colle quali si è addivenuto alla provvista, ottenere sui prezzi convenuti una diminuzione proporzionale all'avvenuta riduzione del dazio doganale.

gliari e Sassari e che all'epoca della chiamata si trovino nel territorio di questi due distretti;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883, ascritti alla cavalleria, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che all'epoca della chiamata si trovino nel territorio di questi due distretti;

2. *Per un periodo di 25 giorni*:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che all'epoca della chiamata si trovino nel territorio di questi due distretti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **101. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 aprile.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 20 aprile volgente, n. 193 (circolare n. 100 del corrente anno), saranno chiamati alle armi per istruzione:

a) il giorno 25 maggio p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

b) il giorno 30 maggio p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883, ascritti alla cavalleria, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che nel giorno suddetto si trovino nel territorio di questi due distretti.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari di Cagliari e Sassari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti di Cagliari e Sassari dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione, al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata, i due cennati distretti ricorderanno loro che, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che, per qualsivoglia ragione, siano assenti dal paese. Aggiungeranno inoltre che per i richiamati i quali insieme alla famiglia risiedono in comune diverso dal proprio i precetti relativi debbono con la massima sollecitudine essere trasmessi agli interessati pel tramite dei sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali così ne prenderanno nota per includere anche questi richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto più innanzi.

Faranno inoltre presente ai sindaci, che il soccorso è accor-

trebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

9. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra precedente chiamata.

10. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva interessati a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

11. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

12. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

a) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1876 e 1882, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari;

b) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1876 e 1882, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari;

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1882 e 1883, ascritti all'arma di cavalleria e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari e Sassari, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Nel caso si verificassero deficienze nei quadri degli ufficiali subalterni per la costituzione dei riparti di milizia mobile, il Ministero si riserva di richiamare dal congedo quegli ufficiali che, sebbene nati in anni differenti da quelli sopra indicati, sono assegnati ai riparti anzidetti (art. 3 della legge 25 gennaio 1888).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

13. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, sarà loro applicata la legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 dell'*Allo* 234 del 1901, trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio, rivolgendosi, se del caso, al distretto del luogo
trovano.

14. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Alto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 193 del 20 aprile andante;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

15. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dai comandi di corpo dai quali gli ufficiali dipendono per ragione di residenza per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel trimestre seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Al comando del IX corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione per i seguenti motivi:

d) grave danno ad un pubblico servizio;

e) sospensione anche parziale di un'industria, azienda agricola o commerciale;

f) motivi di famiglia eccezionali e così gravi che l'allontanamento dell'ufficiale richiamato produca danno irreparabile alla famiglia stessa;

g) doversi recare all'estero durante il periodo della chiamata alle armi per gravi motivi di famiglia, di studio, di commercio o di professione:

da giustificarsi con documenti rilasciati dall'autorità competente nel caso *d*) e con atto legale di notorietà nei casi *e*,) *f*), *g*).

L'esenzione, ad ogni modo, ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente pei motivi di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) e *g*).

16. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata

dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il Ministero per la sua determinazione.

I comandi stessi trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) del n. 15 al comando del IX corpo d'armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 14 direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sopra specificati; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dai sopra indicati comandi dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale competente*) in un unico elenco da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, uguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi.

17. La presentazione degli ufficiali in servizio attivo o richiamati assegnati ai riparti di milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri sarà stabilita *tre* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa; tutti gli altri ufficiali si presenteranno invece *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa della rispettiva arma o specialità, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli

ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

18. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

Formazione di riparti di milizia mobile.

19. Coi militari di fanteria di linea e bersaglieri ascritti alla milizia mobile e coi militari di cavalleria dell'esercito permanente, richiamati alle armi, si costituiranno riparti, secondo le disposizioni che saranno date dal comando del IX corpo d'armata.

Tali riparti saranno inquadrati con ufficiali richiamati dal congedo e con ufficiali in servizio attivo, conforme alle disposizioni che saranno date dal comando predetto.

20. Per le assegnazioni dei furieri maggiori e furieri ai riparti di milizia mobile, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i riparti di milizia mobile, che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per raggiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio furiere.

Art. 4. — *Istruzione.*

21. I richiamati di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni del reggimento o riparto stesso, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro col fucile o col moschetto modello 91, prima dell'inizio o durante le esercitazioni stessa.

Art. 5. — *Congedamento.*

22. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *18 giugno*.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dal comandante della divisione militare di Cagliari.

Inoltre i comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

23. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

24. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce.

25. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

26. Il Ministero ha rilevato che i corpi non sempre si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 15 e 16 dell'*Atto* 163 del 1905, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

a) interrogare ciascuno dei richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi, compilando elenchi suppletivi per quei richia-

mati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo. Gli elenchi mod. *B* saranno compilati e trasmessi dai singoli riparti militari, allorchè a questi i richiamati si presentino; nel caso che non siano compilati dai riparti, saranno compilati e trasmessi a cura del comando del corpo in cui i richiamati prestano servizio;

b) comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

c) porre nella colonna annotazioni del mod. *B* le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) Il giorno 25 maggio p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

b) il giorno 30 maggio p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883, ascritti alla cavalleria, ed appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che nel giorno suddetto si trovino nel territorio di questi due distretti.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, appartenenti ai distretti suindicati e residenti nel territorio dei distretti stessi, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1876 e 1882, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari;

d) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1876 e 1882, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera, e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari;

e) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1882 e 1883, ascritti all'arma di cavalleria e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari.

Alle chiamate stabilite dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità indicate, effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari e Sassari, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Nel caso si verificassero deficenze nei quadri degli ufficiali subalterni per la costituzione dei riparti di milizia mobile, il Ministero si riserva di richiamare dal congedo anche quegli ufficiali che, sebbene nati in anni differenti da quelli sopra indicati, sono assegnati ai riparti anzidetti (art. 3 della legge 25 gennaio 1888).

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viag-

giare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscono il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell' articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà inecceZionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all' istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia o di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne do-

manda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li ... *1907.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2.

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Cavalleria
Asciugatoi	2	2	2
Berretti con fregio	1	»	1
Berretti (felz) con fiocco	»	1	»
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	»
Cappotti	1	»	»
Chepì completi (senza treccia)	1	»	»
Colbacchi guarniti con fregio (con copertura di tela bianca)	»	»	1
Coregge per pantaloni	1	1	»
Cravatte per collo	2	2	2
Cucchiai	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gambali mod. Ardito (paia)	»	»	1
Gavette	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	1
Giubba di tela	1	1	1
Mantelline	»	1	»
Mutande	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	»
Pantaloni di panno	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	»
Pastrani con relative coregge	»	»	1
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	4
Sacchi per vestiario e per biada	»	»	1
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (1)	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»
Speroni (paia)	»	»	1
Tasche per pane con coreggia	1	1	»
Tazze di latta o di lamiera	1	1	1
Teli per tenda	1	1	*
Uose di tela complete (paia)	1	1	»
Zaini	1	1	»
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*

(1) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappotto e da chepì. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori e tiratori scelti, ecc.).

2. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

7. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

quella di « giovane », e alle parole « per poter conseguire l'avanzamento a un grado di truppa », si dovrà sostituire: « per poter essere ammesso in un collegio militare e conseguire quindi il grado di sottotenente di complemento nel R. esercito o il passaggio in una delle scuole di reclutamento degli ufficiali in effettivo servizio ». In tale richiesta si dovranno indicare, oltre al nome del padre del giovane, anche il cognome e il nome della madre. I documenti prodotti colla domanda di ammissione al concorso dovranno essere inviati al comando del collegio militare non appena siano presentati, unendovi la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane e colla espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero, unitamente alle informazioni di cui nel n. 13 del menzionato regolamento.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, si fa presente ai comandanti di distretto ed alle direzioni degli ospedali militari principali (presso le quali può avere luogo un secondo giudizio in visita collegiale) la necessità di evitare che siano ammessi giovani, i quali poi, quando dovrebbero assumere in collegio, al 17° anno di età, l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Le autorità stesse dovranno quindi invigilare acchè si proceda alla visita col maggiore rigore, tenendo sempre presente l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere come per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione e dell'ultimo capoverso del n. 4 del seguente manifesto. Relativamente a quest'ultima prescrizione, riguardante imperfezioni delle mani o dei piedi, si dovranno avere presenti i criteri accennati al n. 5 delle avvertenze al detto elenco, integrati dal criterio di massima che debbono escludersi soltanto le imperfezioni capaci di portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — VIGANÒ.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1907-1908.

1. Per l'anno scolastico 1907-1908, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno luogo tanto per titoli quanto per esami (da sostenersi presso gli stessi collegi militari) al 1° anno di corso, ed esclusivamente per titoli al 2° anno di corso.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio, sarà di 70 al 1° corso e 20 al 2°.

3. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono:

aver compiuto 13 anni e non superato i 16 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superato i 17 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso.

Potranno essere accettate anche domande per l'ammissione di giovani i quali, alla data predetta, superino di non oltre sei mesi i predetti limiti massimi di età. Essi però non potranno essere ammessi in collegio se non nel caso in cui rimangano posti disponibili dopo collocati tutti gli altri aspiranti idonei, che soddisfano pienamente alle condizioni di età suaccennate, compresi i concorrenti per titoli che conseguissero il necessario certificato di studi nella sessione autunnale.

4. L'ammissione è anche subordinata all'accertamento della idoneità fisica, da farsi secondo le prescrizioni dei n. 6 (comma *c*), 7 e 8 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) e con una visita definitiva presso la sede del collegio a mente dell'art. 157 § 766 del regolamento pel servizio sanitario militare territoriale 1904.

Nei relativi giudizi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, si terrà per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare per gli inscritti di leva, colla differenza che debbono ritenersi non idonei anche i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

5. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'inscrizione alla prima classe d'istituto tecnico (1).

6. L'ammissione per titoli avrà luogo in base alla esibizione, da parte dell'aspirante, secondo i casi, del certificato o della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguito la licenza di scuola tecnica di tipo comune o agrario, o l'ammissione od il passaggio alla 1ª o alla 2ª classe d'istituto tecnico, in un istituto regio o pareggiato.

7. La 1ª sessione d'esami, per l'ammissione al 1° corso, avrà luogo nella prima metà di luglio, e la 2ª sessione nella prima metà di ottobre p. v., esclusivamente presso i due collegi militari di Roma e di Napoli, in quei giorni che dai comandanti i detti collegi saranno fatti conoscere ai singoli concorrenti.

8. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà, per ciascun corso, ad una graduatoria, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di promozione o di ammissione, sostenuti presso la scuola o l'istituto civile da cui provengono, e gli aspiranti per esame al primo corso con la media riportata negli esami di cui al precedente numero 5, salvo quanto è disposto al n. 14 per gli aspiranti che conseguissero il certificato

---

(1) Gli esami d'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico comprendono, nei limiti dei programmi della scuola tecnica di tipo comune: un componimento *italiano*; una prova scritta di *lingua francese* (versione dall'italiano); una prova scritta di *matematica*; un saggio di *disegno*; un saggio di *calligrafia* (carattere corsivo); e *prove orali* di lingua italiana, lingua francese, matematica, *storia*, *geografia* e *scienze naturali* (art. 81 regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598).

Gli ammessi o promossi alla 4ª classe del ginnasio per essere ammessi alla 1ª classe d'istituto tecnico devono sostenere un esame di integramento (su programma di scuola tecnica di tipo comune) sulle seguenti discipline: *matematica* (scritto e orale), *francese* (scritto e orale), *scienze naturali* (orale), *calligrafia* (saggio), *disegno* (prova grafica).

Chi ha la promozione alla 5ª classe ginnasiale, per l'ammissione alla 1ª di istituto tecnico è dispensato dai soli esami di *italiano*, *storia* e *geografia*.

Chi ha la licenza della 5ª classe ginnasiale può fare gli esami d'ammissione alla 2ª classe d'istituto tecnico su tutte le materie della prima, tranne *italiano* e *storia*.

Coloro che possiedano la licenza da una scuola tecnica di tipo speciale, o che abbiano compiuto il corso di scuole d'arti e mestieri o industriali governative o riconosciute dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, possono essere ammessi alla 1ª classe d'istituto tecnico, superando l'esame di integrazione sulle discipline che verranno stabilite dal consiglio dei professori dopo disamina dei titoli di studio (art. 51 e 52 del regolamento precitato).

di studi o l'ammissione nella sessione autunnale, e al n. 3 per quelli che oltrepassano il limite massimo di età.

I concorrenti, che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane di età

9. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici, sezione fisico-matematica, e pertanto coloro che non intendessero proseguirvi gli studi, potranno far passaggio alla corrispondente classe di istituto tecnico.

10. Nei tre ultimi anni del corso vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

11. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi dei collegi militari saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare (sostenendo soltanto apposito esame orale complementare di matematica), o anche presentarsi agli esami di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale.

Gli allievi invece che, terminati detti studi, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderassero possedere il diploma di licenza (conforme a quello della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici e come questo valido per tutti gli effetti legali) potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte, dalla legge, per gli istituti tecnici.

12. Gli allievi, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

13. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi

esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento.*

14. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso, decorre dal 1° giugno p. v. e scadrà irrevocabilmente il 25 dello stesso mese pei concorrenti ad esame ed il 15 agosto per quelli per titoli.

Gli aspiranti per titoli che alla data del 15 agosto non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale d'esami presso le scuole civili, potranno partecipare al concorso presentandone domanda entro il 31 agosto, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito ed in ogni caso non più tardi del 31 ottobre p. v., termine ultimo delle ammissioni in collegio. Essi non avranno però diritto di far parte, qualunque sia la classificazione riportata, della graduatoria degli altri aspiranti, di cui al precedente n. 8, ma dovranno essere inscritti in una seconda graduatoria, formata con lo stesso criterio della prima e nella quale saranno pure inscritti gli aspiranti per esami al 1° corso, che ottenessero l'ammissione alla 2ª sessione di esame, per essere chiamati all'ammissione solo nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria non sia sufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

15. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono essere presentate ai comandanti di distretto militare, unitamente ai documenti prescritti dal n 10 del già citato regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare e cioè:

a) Atto autentico o certificato di nascita autenticato e bollato;

b) Atto di notorietà rilasciato dal sindaco e bollato, da cui consti per la firma di tre testimoni che il giovine è cittadino del Regno o tale considerato a termini del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovine ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Pagella scolastica o certificato di passaggio al 1° od al 2° corso d'istituto tecnico.

I certificati di penalità e quelli di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

16. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire ~~300~~ 350 per primo corredo;

» 200 per retta trimestrale anticipata;

» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;

» 0,10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni o notizie che, oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, sono contenute nel regolamento predetto, che trovasi in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso Pinciano, n. 3) e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

17. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **108. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani del genio.** — (Ufficio personali del genio. — 26 aprile.

Per i capitani del genio da inscrivere nel quadro di avanzamento del 1908, gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità, stabiliti dall'*Atto* 55 dell'anno corrente, avranno principio il 20 giugno p. v. ed avranno luogo, in conformità delle prescrizioni contenute in quell'*Atto*, in questa capitale presso l'ispettorato delle truppe del genio.

Il Ministero comunicherà a tutti i comandi di corpo d'armata interessati i nomi dei capitani da essi dipendenti che sono chiamati all'esperimento, affinchè questi vengano tutti individualmente avvertiti.

I comandi di corpo d'armata dovranno far conoscere al Ministero per il 20 maggio p. v. il nome dei capitani che rinunciassero agli esperimenti, inviando le singole rinuncie, e ponendo a corredo di quelle per malattia i prescritti certificati medici, nei modi stabiliti dal n. 5 del citato *Atto*.

Gli ufficiali delle commissioni e quelli chiamati agli esperimenti non porteranno seco cavalli; quando occorra, saranno loro assegnati cavalli di truppa. Sia nell'esecuzione degli esperimenti, sia nelle presentazioni o visite, si farà uso della piccola uniforme.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **107. — Assegni da corrispondere ai caporali maniscalchi durante il periodo delle esercitazioni e manovre.**—(Direzione generale servizi amministrativi).—27 aprile.

Il Ministero determina che l'assegno corrisposto ai caporali maniscalchi per quadrupede e per giornata di presenza, in base al disposto dal § 1569 del regolamento d'amministrazione, sia aumentato di lire 0,025 durante i periodi delle esercitazioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre. In conseguenza, l'assegno dovuto ai maniscalchi militari per ogni giornata di presenza cavalli, nei periodi suindicati, rimane stabilito in lire 0,080 per i corpi a cavallo in genere, ed in lire 0,095 per i reggimenti alpini e per l'artiglieria da montagna.

In attesa di modificare in tal senso il citato § 1569, la determinazione suespressa dovrà avere esecuzione fin dalle prossime esercitazioni e manovre.

Il Ministro VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 maggio

APRILE 30. — Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I, *pag.* 245.

» 30. — Varianti alla istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 245.

MAGGIO 2. — Esami d'avanzamento nel personale farmaceutico militare, *pag.* 246.

» 3. — Ammissione di militari alle armi e in congedo nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 247.

» 3. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A, *pag.* 248.

» 4. — Regolamento sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 250.

» 4 — Varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 250.

Avviso — Pubblicazione di fascicoli della Raccolta, *pag.* 250.

CIRCOLARE N. **108. — Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I.** (Direzione generale servizi amministrativi).

30 aprile.

È stato pubblicato apposito fascicoletto di aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi - Categoria I — il cui prezzo è di centesimi 10.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto quante loro ne occorrono, in relazione ai propri bisogni.

Le richieste delle copie stesse, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Allo* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **109. — Varianti alla istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). - 30 aprile.

È stato pubblicato apposito fascicoletto di aggiunte e varianti alla istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 105, pag. 243. — Nella seconda riga del n. 16, *invece di:* L. 500, *leggasi:* L. 350.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie di ciascun fascicoletto quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Le richieste di esso, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Nella istruzione in discorso sono poi aboliti il conto a pagina 44 e le figure 12, 13, 14, 15, 16, 17, e nella figura 18 va tolto l'anello ellittico nel distintivo di grado.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **110. — Esami d'avanzamento nel personale farmaceutico militare.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 2 maggio.

Nel mese di ottobre p. v. ed in quei giorni che verranno in seguito indicati nel *Bollettino delle nomine*, avranno luogo in Torino, presso la farmacia centrale militare, gli esami di avanzamento a farmacista capo di 2ª classe, a senso del R. decreto n. 724, del 2 dicembre 1906, pubblicato coll'*Atto* 38 del 1907.

Saranno chiamati agli esami d'avanzamento i primi quattordici farmacisti di 1ª classe, cioè fino al sig. Centa Attilio compreso.

Norme e programmi d'esami.

1ª *Prova pratica:*

Analisi quantitativa ponderale o volumetrica di una base e di un acido minerale.

Per questa prova saranno formati dalla commissione esaminatrice tanti temi quanti sono i gruppi nei quali saranno divisi i candidati e per ciascun gruppo se ne estrarrà uno a sorte il giorno stesso dell'esame. Per questa prova saranno concesse due giornate di tempo.

2ª *Prova pratica:*

Ricerca di eventuali alterazioni o adulterazioni di un medicamento compreso nel manuale dei medicamenti, edizione 1903, o di un alimento più comunemente usato.

I temi per questa prova saranno preparati dalla commissione esaminatrice ed ogni candidato ne estrarrà uno a sorte e per detta prova saranno accordate otto ore di tempo.

Prova scritta:

Componimento riflettente la chimica farmaceutica e la materia medica.

Per questa prova saranno accordate cinque ore di tempo ed il tema, fatto dalla commissione esaminatrice, sarà eguale per tutti i candidati, da svolgersi nello stesso giorno.

Nell'eseguire le due prove pratiche, i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica ed altri testi che saranno messi a loro disposizione o che porteranno seco.

Durante lo svolgimento del tema scritto non è permesso ai candidati di consultare libri, manoscritti, appunti.

Durante l'esecuzione delle prove pratiche i candidati potranno prendere note ed appunti che possano occorrere ad essi per compilare una succinta relazione sulla prova eseguita e per potere rispondere alle domande che i membri della commissione potranno rivolger loro.

Dette relazioni, che devono comprendere i risultati ottenuti, saranno firmate dall'esaminando e consegnate alla commissione entro il termine stabilito per ciascuna prova.

Durante l'esecuzione delle prove d'esame i candidati non potranno comunicare fra loro o con estranei. Il contravventore a questa disposizione sarà escluso dagli esami d'avanzamento.

Per lo svolgimento del tema scritto non è permesso agli esaminandi di scrivere su altra carta che non sia quella consegnata loro e firmata dal meno anziano dei membri della commissione che funzionerà da segretario.

Finiti gli esami, la commissione comunicherà al Ministero il risultato mediante apposito specchio nominativo che conterrà per ognuno dei candidati il risultato della votazione di idoneità e, per gli idonei, il punto parziale ottenuto in ciascuna prova ed il punto medio finale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **111. — Ammissione di militari alle armi e in congedo nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 maggio.

Sono fino da ora aperte nuove ammissioni di militari nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena.

Possono essere ammessi in detto personale tanto i militari sotto le armi, quanto i militari in congedo, alle condizioni e colle norme dei §§ 34 e seguenti del regolamento sugli stabilimenti militari di pena (allegato 12 al regolamento di disciplina militare).

Il comando degli stabilimenti stessi diramerà ora la consueta circolare ed il manifesto nei quali sono particolareggiatamente esposte le norme da seguirsi per l'ammissione ed i vantaggi che si possono conseguire in quel personale. I comandanti dei corpi e dei distretti provvederanno a dare la massima pubblicità a tale circolare ed a tale manifesto e faranno specialmente rilevare agli aspiranti i maggiori vantaggi che sono stati testè accordati. Infatti in conseguenza della recente legge 19 luglio 1906, n. 372, i militari non sottufficiali del personale in parola potranno conseguire una terza rafferma con premio, ciò che aumenterà di L. 2000 l'indennità che essi potranno percepire all'atto del congedamento.

Inoltre per la legge stessa essi potranno aspirare alla carriera di sottufficiale fino al grado di maresciallo di reggimento, con tutti i nuovi e maggiori benefici inerenti a tale stato.

Oltre a ciò saranno prossimamente modificati gli organici di quel personale sostituendo ai posti di appuntato altrettanti posti di caporale di guisa che i militari che prima vi facevano passaggio in qualità di appuntati ora invece assumeranno subito il grado di caporale.

Il Ministero ha poi studiato e fra breve presenterà al Parlamento un disegno di legge inteso ad elevare da L. 0,60 come è attualmente, a L. 0,80, il soprassoldo giornaliero del personale di governo degli stabilimenti militari di pena.

Il Ministero invita pertanto tutti i comandanti di corpo e di distretto militare ad adoperarsi perchè siano ben messi in evidenza agli aspiranti i nuovi vantaggi concessi al personale di governo degli stabilimenti di pena.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **112. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A.** — (Direzione generale cavalleria). — 3 maggio.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale A, preannunziata dal *giornale militare* con circolare 6 aprile u. s. n. 88, abbia luogo presso il 3° squadrone palafrenieri in Torino il giorno 25 corrente alle ore 11, sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, quale venne modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

Gli ufficiali generali ammessi alla distribuzione sono quelli sotto indicati.

Ad essi, a cura del comando della scuola di cavalleria, verrà fatto tenere un elenco dei cavalli posti in distribuzione, contenente per ciascuno le indicazioni del prezzo di cessione e dei dati signaletici.

Si avverte che, giusta il sistema adottato da qualche anno per la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale, la spesa pel trasporto dei cavalli prelevati, da Torino alle sedi di guarnigione degli ufficiali generali acquirenti, sarà stabilita in misura unica, calcolandola sulla media della spesa complessiva che sarà occorsa pel trasporto di tutti i cavalli distribuiti.

ELENCO *nominativo degli ufficiali generali ammessi alla scelta dei cavalli di categoria speciale A.*

N. d'ordine	Corpo o comando cui appartiene l'ufficiale generale	Grado	CASATO E NOME
1	XI corpo d'armata	Tenente generale	Rogier cav. Francesco.
2	Divisione militare di Padova.	Id.	Incisa di Camerana marchese Alberto.
3	Istituto geografico militare.	Id	Crema nobile Camillo.
4	Divisione militare di Livorno.	Id.	Zuccari cav. Luigi.
5	Id. id. di Piacenza	Id.	Sapelli di Capriglio cav. Enrico.
6	A disposizione.	Id.	Massone cav. Emilio.
7	Divisione militare di Cagliari.	Id.	Pollio cav. Alberto.
8	Id. id. di Chieti. .	Id.	Goggia cav. Vincenzo.
9	Brigata Lombardia	Maggiore generale	Grandi cav. Domenico.
10	Id. Venezia . . .	Id.	di Mayo cav. Pio Carlo.
11	Id. 6ª di cavalleria	Id.	Ricci cav. Carlo.
12	Id. Bologna . . .	Id.	Piacentini cav. Alberto.
13	Id. Cagliari . . .	Id.	de la Forest de Divonne conte Enrico.
14	Brigata Pavia . .	Id.	Briccola cav. Cesare.
15	A disposizione per ispezioni.	Id.	Ghirardini cav. Augusto.
16	Brigata Pisa . . .	Id.	Pecori-Giraldi conte Guglielmo
17	Id. Palermo . . .	Id.	Busu cav. Giuseppe.
18	Id. Pinerolo . . .	Id.	Giletta di San Giuseppe cav. Luigi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **113.** — **Regolamento sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 maggio.

È pubblicato un nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, di cui ogni comando ed ufficio militare si provvederà del numero di copie necessario.

Le richieste saranno fatte, entro il 15 corrente mese, colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare, legato in tela, è di L. 0,45.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 8.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **114.** — **Varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — (Segretariato generale). — 4 maggio.

È pubblicato un fascicoletto di varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di L. 0,20.

Tutte le richieste di copie di detto fascicoletto devono essere fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

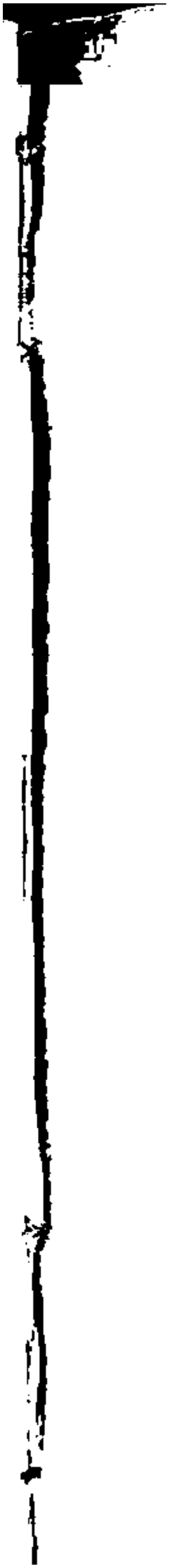
Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — Sono stati pubblicati i seguenti altri fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi:

Fascicolo n. 18.	— Ordinamento del R. esercito e circoscrizione territoriale militare	L. 0,50
» n. 19.	— Pensioni	» 0,80
» n. 20.	— Reclutamento.	» 0,25
» n. 21.	— Scuole militari	» 0,35

Le richieste per l'acquisto dei medesimi saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 91 del 1901.



Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª — 1907 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio

MAGGIO 7. — Varianti all'istruzione sulle manovre di forza per artiglierie d'assedio, *pag.* 251.
» 7. — Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo, per l'anno 1908, *pag.* 251.
» 7. — Regolamento sulla uniforme, *pag.* 253.
» 7. — Regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza, *pag.* 253.
» 7. — Regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, *pag.* 253.
» 8. — Soppressione del carcere militare preventivo di Messina e trasferimento del 1° reclusorio militare, *pag.* 254.
» 8. — Tavole di tiro del cannone da 149 A, *pag.* 254.
» 8. — Trasporti di quadrupedi, bardature, veicoli, ecc., *pag.* 255.
» 8. — Documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 256.
» 8. — Sottufficiale capo-operaio presso il laboratorio della brigata specialisti del 3° reggimento genio, *pag.* 256.
» 10. — Richiamo di ufficiali in congedo in occasione della V gara generale di tiro a segno, *pag.* 257.
» 10. — Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 258.

CIRCOLARE N. **115**. — **Varianti all' Istruzione sulle manovre di forza per artiglierie d'assedio**. — (Divisione artiglieria). — 7 maggio.

È pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

Il prezzo è di L. 0,05.

Tutte le richieste di copie di detto fascicoletto devono essere fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **116**. — **Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1908**. — (Segretariato generale). — 7 maggio.

A mente del § 204 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito e giusta il disposto del n. 2 dell'*Atto* 214 del 1902, il Ministero fa conoscere che potranno essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1908 gli ufficiali in congedo aventi le anzianità indicate nello specchio che fa seguito alla presente circolare.

Sarà fatta conoscere la data per la quale dovranno giungere al Ministero gli specchi di proposta d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento relativi agli ufficiali suddetti.

Il Ministro — VIGANÒ.

ARMI E CORPI	COLONNELLI	TENENTI COLONNELLI	MAGGIORI	CAPITANI	TENENTI	SOTTOTENENTI
	con anzianità a tutto il					
Carabinieri reali	31 dicembre 1898	31 dicembre 1901	31 dicembre 1901	31 marzo 1893	31 dicembre 1894	31 dicembre 1901
Fanteria						
Cavalleria						
Artiglieria						
Genio						
Personale permanente dei distretti						
Personale delle fortezze						
Corpo di commissariato militare						31 dic. 1900
Corpo contabile militare						31 dic. 1901
Corpo veterinario militare					31 lugl. 1895	31 dic. 1900
Corpo sanitario militare			29 sett. 1900	17 dic. 1892	31 dic. 1895	31 dic. 1901

N. **117. — Regolamento sulla uniforme.** — (Segretariato generale). — 7 maggio.

È pubblicato il *Regolamento sulla uniforme*, edizione 1907, che abroga il corrispondente regolamento in data 22 febbraio 1902.

Le richieste saranno fatte colle norme solite.

Il prezzo di ogni copia è di L. 0,35.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 4.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **118. — Regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 maggio.

Con R. decreto 19 aprile 1907, n. 202, è stato approvato un *Regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza*, che dal 1° aprile 1907 sostituisce le disposizioni relative alle indennità di pubblica sicurezza contenute nel R. decreto 7 aprile 1892, nell'annesso regolamento sulle indennità eventuali e in tutte le successive modificazioni, e quelle del n. 32 dell'appendice al regolamento pel servizio territoriale « *Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza* ».

Per la provvista e la distribuzione del detto regolamento valgono le norme dei numeri 4 e 5 dell'*Atto* 57 del 1901 sulle pubblicazioni militari periodiche.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a proprie spese, devono esser fatte con le regole stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,25.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 10.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **119. — Regolamento per le indennità eventuali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 maggio.

Con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è stato approvato un nuovo *Regolamento per le indennità eventuali del R. esercito*, che dal 1° aprile 1907 abroga il regolamento approvato col R. decreto 7 aprile 1892 con tutte le successive modificazioni, come pure le disposizioni emanate in qualsiasi forma per l'applicazione di esso.

Essendo previsti nel nuovo regolamento tutti i servizi e le posizioni speciali in cui gli ufficiali e i militari di truppa possono venire a trovarsi, ed essendo per ogni caso stabilite le relative indennità, le autorità militari che ordinano servizi o movimenti di personale devono astenersi dal fare accenno agli assegni da corrispondersi.

La provvista e la distribuzione del nuovo regolamento deve essere regolata con le norme contenute nei numeri 4 e 5 dell'*Atto* 57 del 1901 sulle pubblicazioni militari periodiche.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali od impiegati che desiderassero provvedersene a proprie spese, devono essere fatte con le norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,00.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 11.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **120. — Soppressione del carcere militare preventivo di Messina e trasferimento del 1° reclusorio militare.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 maggio.

In applicazione della legge 21 marzo 1907, n. 84, che ha ridotto da 14 a 13 il numero dei tribunali militari, il regio decreto 4 aprile 1907, n. 192 (*Atto* 80 del corrente anno), ha stabilito che venga soppresso a datare dal 1° maggio 1907 il tribunale militare territoriale di Messina.

In conseguenza si dovrà ritenere soppresso, dalla stessa data, il carcere militare preventivo esistente in quella città e dovrà perciò cessare l'invio a quel carcere dei militari in attesa di giudizio, che saranno invece diretti, secondo i casi, alle carceri militari preventive di Bari e di Palermo.

Coll'occasione si avverte pure che il 1° reclusorio militare da Peschiera è stato trasferito in Gaeta.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **121. — Tavole di tiro del cannone da 149 A.** — (Divisione artiglieria). — 8 maggio.

È pubblicato un volume contenente le suddette tavole di tiro.

Il prezzo è di L. 0,90.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 12.

Tutte le richieste di copie di detto volume devono essere fatte colle norme solite.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **122.** — **Trasporti di quadrupedi, bardature, veicoli, ecc.** — (Direzione generale servizi amministrativi). 8 marzo.

A norma del § 34 dell'*Atto* 22 del 1903 pel trasporto *per servizio* di cavalli partenti da una medesima località e destinati ad una medesima località (anche se appartenenti a diversi ufficiali) devesi eseguire una sola spedizione producendo all'uopo una sola richiesta mod. C (parte 3ª) ed una sola nota di spedizione. Consta però che sovente in tali documenti figura come mittente e come ricevente uno degli ufficiali proprietari dei cavalli, anzichè, come dovrebbesi a norma della citata disposizione, l'autorità militare speditrice e quella destinataria.

Ne viene che l'amministrazione ferroviaria considera, e giustamente, ciascuna spedizione come fatta per conto dell'ufficiale che dai documenti di trasporto apparisce essere proprietario dei cavalli. Quindi, in tutti i casi in cui le risulta che l'ufficiale ha fatto trasportare a tariffa militare un numero di cavalli maggiore di quello fissato dal § 68-b del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, gli addebita, pei capi che ritiene irregolarmente trasportati a tariffa militare, la differenza fra la tariffa ordinaria e quella ora detta, più le sovratasse comminate pei casi di abusi o tentativi di abusi. E poichè detti ufficiali rifiutano di pagare le somme loro addebitate, l'amministrazione ferroviaria si rivolge a questo Ministero per ottenerne l'incasso.

Ad ovviare a ciò il Ministero ricorda alle autorità militari che, in tutti i casi configurati dal citato § 34, le spedizioni debbono farsi nel modo istesso col quale si eseguiscono tutte le spedizioni determinate da movimenti collettivi, specificando cioè sui documenti di trasporto l'autorità mittente e quella ricevente. Ad esempio: MITTENTE — *Comando della scuola di cavalleria in Pinerolo.* — RICEVENTE — *Comando del distaccamento della scuola di cavalleria in Roma* (Tor di Quinto); *Comando del 7° artiglieria in Pisa — Scuola centrale di tiro d'artiglieria in Nettuno.*

Il Ministero ricorda inoltre essere indispensabile che tutte le autorità militari e gli ufficiali incaricati delle spedizioni di quadrupedi, bardature, foraggi, veicoli, ecc. s'attengono strettamente alle norme in vigore sulla materia, constandogli che ben sovente non vengono osservate, non ostante i richiami fatti con la circolare 122 inserta nel *Giornale militare* del 1904 e che abbiasi per qui interamente riprodotta.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **123. — Documenti di viaggio e di trasporto.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 maggio.

La domanda degli ordinari documenti di viaggio (richieste modello B e C — parte 1ª) e di trasporto (richieste mod. C — parte 2ª e 3ª, lettere di vettura modello 444 e 445 e riscontri mod. 446), occorrenti alle amministrazioni ed agli uffici militari per l'esercizio 1907-908, dovrà essere fatta, con richiesta mod. 311 in doppio esemplare:

all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, se trattasi di registri di richieste mod. B e C (parti 1ª e 3ª), e di registri di lettere di vettura;

al comando del reclusorio militare di Gaeta (tipografia), se trattasi di registri di richieste mod. C (parte 2ª) e di registri di riscontri mod. 446.

Il costo dei suddetti documenti, eccezione fatta soltanto pei riscontri, pei quali provvede il catalogo degli stampati, è quello fissato dall'*Atto* 11 del 1906 e dalla circolare 76 del 1905; le eventuali spese di imballaggio e di trasporto sono a carico dei destinatari.

Ricordasi, che, avendo termine col 30 giugno 1908 il vigente contratto con le imprese assuntrici dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare, le richieste dei registri di lettere di vettura e di riscontri dovranno essere limitate allo stretto fabbisogno per il venturo esercizio, ad evitare di dovere, al termine di esso, dichiarare fuori uso un notevole numero di stampati.

Pel Ministro — G. VALLERIS.

N. **124. — Sottufficiale capo-operaio presso il laboratorio della brigata specialisti del 3° reggimento genio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 maggio.

È aperto un concorso alla carica di capo-operaio presso il laboratorio della brigata specialisti del 3° reggimento genio.

A tale carica possono aspirare tutti i sottufficiali dell'arma del genio i quali abbiano i requisiti di cui all'allegato *C* del regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145.

Gli aspiranti dovranno esser sottoposti agli esami e agli esperimenti di cui all'allegato *D* del citato regolamento, che avranno luogo presso l'officina di costruzione del genio; e quelli che in tale esame riusciranno idonei dovranno altresì essere

sottoposti ad un esperimento complementare presso il laboratorio della brigata predetta, per dar prova di capacità specifica ai lavori di questo laboratorio.

Secondo i risultati di quest'ultimo esperimento sarà provveduto alla nomina alla carica di cui trattasi.

Le commissioni d'avanzamento, nell'esprimere il loro parere sulle domande che all'uopo saranno presentate, terranno conto, oltre che della attitudine professionale, anche della condotta tenuta in servizio dai sottufficiali.

Le domande dovranno, non più tardi del 16 giugno p. v., pervenire al Ministero (Direzione generale leve e truppa) il quale comunicherà a suo tempo agli interessati le disposizioni circa la esecuzione degli esami e degli esperimenti sovraccennati.

Pel Ministro — G. VALLERIS.

N. **125. — Richiamo di ufficiali in congedo in occasione della V gara generale di tiro a segno.** — (Direzione generale fanteria). — 10 maggio.

Questo Ministero ha determinato il richiamo in servizio, senza assegni, in occasione della prossima V gara generale di tiro a segno, un limitato numero di ufficiali in congedo, a preferenza direttori, vice direttori e commissari di tiro, di qualsiasi grado, arma o corpo per un periodo di giorni venticinque

I predetti ufficiali che desiderano essere richiamati in conformità di quanto precede dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Ufficio tiro a segno) per mezzo dei depositi e dei distretti, da cui dipendono, apposita domanda, obbligandosi di disimpegnare i servizi inerenti alla gara stessa.

I comandi dei depositi o distretto, stante l'urgenza, invieranno le domande direttamente al Ministero.

Quelli dei predetti ufficiali i quali appartenessero ad amministrazioni dello Stato dovranno presentare, insieme con la domanda, il nulla osta dell'amministrazione dalla quale dipendono giusta il disposto dall'*Alto* 74 del corrente anno.

Gli ufficiali richiamati si rivolgeranno in tempo debito ai rispettivi depositi o distretti per ottenere i certificati di viaggio a tariffa militare.

Pel Ministro — G. VALLERIS.

N. **126. — Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 maggio (1).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, Re d'Italia.

Visto il R. decreto 1° maggio 1892, che approva il regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali;

Riconosciuta la necessità di esonerare i militari di truppa dell'arma predetta dal pagamento delle spese relative alla cura sanitaria personale ed alla cura veterinaria dei cavalli di loro proprietà, anche presso le stazioni nelle quali non si può disporre dell'opera di ufficiali medici e veterinarî;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia e culti e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

Sono approvate le annesse varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia e culti e della marina.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Viganò.
Gallo.
Mirabello.

VARIANTI

al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, approvato col R. decreto 1° maggio 1892.

1°.

Ai due ultimi comma del n. 377 sono *sostituiti i seguenti:*

« Nelle stazioni nelle quali non presti servizio un ufficiale medico od, eventualmente, un medico civile incaricato della

(1) Stante l'urgenza, si rendono subito note le seguenti varianti al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, perchè abbiano pronta applicazione. Il Ministero si riserva di pubblicare al più presto possibile il fascicoletto delle varianti secondo le prescrizioni in vigore.

cura di distaccamenti ordinari di truppa, e nelle quali i medici condotti non abbiano per obbligo coi municipi l'assistenza gratuita ai militari dell'arma, alla cura di questi ultimi, durante il tempo che rimangono ammalati in caserma, provvede direttamente il comandante della stazione, richiedendo, volta per volta che occorra, l'opera di un medico civile.

In questi casi, l'emolumento deve essere convenuto e pagato a un tanto per visita, e della spesa si deve chiedere rimborso all'amministrazione legionale, corredando la richiesta con la quietanza rilasciata dal medico.

La spesa deve essere imputata alla massa generale ».

2°.

Il n. 396 è *sostituito col seguente:*

« 396. Nelle stazioni nelle quali non presti servizio un ufficiale veterinario od, eventualmente, un veterinario civile assunto in servizio dall'amministrazione militare, alla cura dei cavalli dei militari dell'arma, quando non sieno ricoverati nell'infermeria, provvede direttamente il comandante della stazione, richiedendo, volta per volta che occorra, l'opera di un veterinario civile.

In questi casi, l'emolumento deve essere convenuto e pagato a un tanto per visita, e della spesa si deve chiedere rimborso all'amministrazione legionale, corredando la richiesta con la quietanza rilasciata dal veterinario.

La spesa deve essere imputata alla massa generale ».

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro della guerra
VIGANÒ.
Il Ministro di grazia e giustizia e culti
GALLO.
Il Ministro dell' interno
GIOLITTI.
Il Ministro della marina
MIRABELLO.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 maggio

MAGGIO 15. — Conteggio delle indennità eventuali per l'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 1906 1907, *pag.* 261.
» 15. — Varianti all'appendice al regolamento pel servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza », *pag.* 263.
» 15. — Concorso per la nomina di professori titolari od aggiunti presso la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 263.
» 15. — Numerazione delle compagnie di disciplina, *pag.* 265.
» 16. — Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 264.
» 16. — Individui dipendenti dal Ministero della marina ricoverati negli stabilimenti militari di cura, *pag.* 266.
» 16. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1878, *pag.* 266.
» 16. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 267.
» 16. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1880 di cavalleria, *pag.* 268.
» 16. — Varianti alla istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria, *pag.* 268.
» 17. — Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla V gara generale di tiro a segno, *pag.* 269.
——— Avviso. — Pubblicazione di fascicoli della Raccolta, *pag.* 272.

CIRCOLARE N. **127.** — **Conteggio delle indennità eventuali per l'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 1906-1907.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 15 maggio.

In dipendenza del nuovo regolamento per le indennità eventuali, di cui è stata annunziata la pubblicazione con la circolare n. 119, del corrente anno, il Ministero avverte che le indennità stabilite dagli specchi I, II, IV e V devono, per il trimestre in corso, continuare ad esser conteggiate secondo le norme sin qui seguite.

Per quanto riguarda le indennità e i soprassoldi stabiliti dallo specchio III, sempre limitatamente al corrente trimestre, si devono osservare le seguenti regole:

a) Devono essere conteggiati sul *rendiconto generale degli assegni ordinari mod. 220* le indennità e i soprassoldi stabiliti dai numeri 1 lett. *a* e *b*); 2; 3; 4 (per le sole legioni dei carabinieri reali); 5 (per le sole legioni dei carabinieri

reali; 6 lett. *a*); 7; 8; 12 lett. *d*) (pei soli macchinisti addetti al servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfezione negli ospedali militari); 18; 23; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35;

b) Sul *rendiconto degli assegni di viaggio mod. 224*, le indennità e i soprassoldi stabiliti dai numeri 1 lett. *a* e *c*); 6, lett. *b*); 9; 10; 11; 12 lett. *a*, *b*, *c*, *e*); 13; 14; 16; 19; 20; 21; 22; 24;

c) Sui *rendiconti speciali pei servizi del genio*, il soprassoldo stabilito dal n. 12 lett. *d*) pei macchinisti e fuochisti addetti al servizio delle locomotive stradali o sui piroscafi del ramo della guerra, e la indennità stabilita dal n. 36 pei militari di truppa non provveduti d'alloggio;

d) Sul *rendiconto speciale mod. 814 degli stabilimenti di commissariato*, il soprassoldo stabilito dal n. 12 lett. *d*) pei macchinisti, fuochisti e meccanici degli stabilimenti di commissariato e il soprassoldo stabilito dal n. 12 lett. *f*) pei capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti stessi;

e) Sul *rendiconto speciale dell'istituto geografico militare*, il soprassoldo stabilito dal n. 15;

f) Sul *rendiconto speciale delle spese di rimonta*, i soprassoldi stabiliti dal n. 17;

g) Sui *rendiconti speciali dei servizi pei quali i lavori sono eseguiti*, la mercede di lavoro stabilita dal n. 25;

h) Sui *rendiconti speciali delle spese a carico di altri Ministeri*, i soprassoldi stabiliti dal n. 29.

Avvertenze.

1. L'indennità stabilita dal n. 1 lett. *c*) dev'essere giustificata con la quietanza rilasciata dall'ufficiale.

2. Le indennità stabilite dai numeri 4 e 5 sono pagate mediante mandato diretto, salvo agli ufficiali dei carabinieri reali.

3. Il soprassoldo stabilito dal n. 11 lett. *c*) dev'essere conteggiato dal corpo di stato maggiore.

4. Il rimborso dei premi d'arresto di disertori dei corpi della R. marina o di renitenti alla leva di mare (n. 35) è chiesto nel modo prescritto dal § 312 del regolamento d'amministrazione.

5. La indennità stabilita dal n. 36 dev'essere conteggiata dalle direzioni del genio militare sul capitolo « Fitti d'immobili, ecc. ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **128.** — **Varianti all'appendice al regolamento pel servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza ».** — (Segretario generale). — 15 maggio.

Con R. decreto n. 202 in data 19 aprile 1907, che approva il regolamento per la indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza, è stato abrogato il n. 32 dell'appendice al regolamento sul servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza ».

I comandi, corpi ed uffici dovranno richiedere, colle norme solite, i fogli di registrazione delle varianti per l'appendice suddetta, di cui al n. 23 del Regolamento per la pubblicazione e tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.

Il prezzo di ogni esemplare di tali fogli è di centesimi 5.

I dati riguardanti la iscrizione della variante, di cui ai numeri 15 e 21 del regolamento suddetto, che risultano già stampati sui detti fogli di registrazione, sono:

1	**Appendice al Regolamento pel servizio territoriale.** **Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.** *R. decreto n. 202 del 19 aprile 1907.* Pagina 16 — Abrogato il n. 32.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **129.** — **Concorso per la nomina dei professori titolari ed aggiunti presso la scuola d'applicazione di sanità militare.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 15 maggio.

In relazione alla circolare n. 118 del corrente anno si notifica che per l'anno scolastico 1907-908 i posti di professore aggiunto di microbiologia ed epidemiologia degli eserciti che si renderanno vacanti presso la scuola d'applicazione di sanità militare di Firenze, saranno due invece di uno.

Le condizioni del concorso e la data della presentazione delle domande rimangono invariate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **130. — Numerazione delle compagnie di disciplina.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 maggio.

Coll'*Alto* 33 del corrente anno si partecipò che la 1ª e la 2ª compagnia di disciplina di punizione erano state trasferite a Peschiera con la denominazione unica di 1ª compagnia di disciplina di punizione. Si avverte ora, per opportuna norma dei corpi, specialmente per gli effetti delle assegnazioni a dette compagnie, che:

la 3ª compagnia di disciplina di punizione (stanziata a Francavilla Fontana) ha assunto la denominazione di 2ª compagnia di disciplina di punizione;

la 5ª compagnia di disciplina speciale (stanziata a Milazzo) e la 6ª compagnia di disciplina speciale (stanziata a Peschiera) hanno assunto rispettivamente la denominazione di 3ª e 4ª compagnia di disciplina speciale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **131. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 16 maggio.

1. È aperto, per l'anno scolastico 1907-1908, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente dell'ammontare di un quarto di pensione, o al massimo di mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno in genere la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1907-1908, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere

fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovine è minorenne; altrimenti dal giovine stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 30 settembre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 30 settembre, fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1907-1908.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari. specificando in modo preciso anche i mezzi economici di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro · · VIGANÒ.

N. **132. — Individui dipendenti dal Ministero della marina ricoverati negli stabilimenti militari di cura.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 16 maggio.

In seguito a richiesta del Ministero della marina, questo Ministero determina che per gli individui, militari o no, dipendenti dal Ministero della marina che sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura, venga compilata la scheda nominativa modello n. 4, identica a quella in uso per i militari del R. esercito.

Tali schede saranno compilate all'atto dell'uscita degli ammalati; ma il loro invio verrà fatto alla fine di ogni trimestre dirigendole alla direzione di sanità del 3° dipartimento marittimo in Venezia.

Per completare frattanto i dati statistici relativi all'anno in corso, le direzioni degli stabilimenti sanitari compileranno ed invieranno subito le schede di tutti gli individui dipendenti dal Ministero della marina usciti nel 1° trimestre del corrente anno.

Il Ministro. — VIGANÒ.

N. **133. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1878.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col

giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1878 e quelli di seconda categoria arruolati con la classe stessa quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di 4 anni dell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla R. marina, che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900 n. 26.

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento in data 5 luglio 1890, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nei §§ 670 e 673 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **134. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col 15 giugno p. v. facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1874 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, i quali fecero di già passaggio alla detta milizia giusta le disposizioni impartite con la circolare n. 186 del 1° dicembre 1906;

2° i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1877 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1877 che prestarono servizio con la ferma di anni

quattro nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dall'art. 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel paragrafo 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **135. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1880 di cavalleria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 maggio.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1880 dell'arma di cavalleria, siano trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (art. 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **136. — Varianti alla istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria.** — (Divisione artiglieria). — 16 maggio.

Il Ministero ha determinato che il quantitativo di vanghette da tenere permanentemente in distribuzione agli uomini di truppa, in tempo di pace sia, per le compagnie di fanteria e dei bersaglieri, ridotto a 52 vanghette ed 8 piccozzini. È perciò pubblicato un fascicoletto di varianti alla istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Le richieste saranno fatte dai corpi colle norme solite.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 137. — Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla V gara generale di tiro a segno. — (Direzione generale fanteria). — 17 maggio.

Per l'intervento dei militari e delle rappresentanze dei corpi del R. esercito alla V gara generale di tiro a segno il Ministero dispone quanto segue:

1. Le rappresentanze militari di 10 tiratori e 2 supplenti per ogni reggimento o corpo di forza equivalente di tutte le armi (categoria I e II del programma della gara) dovranno trovarsi a Roma nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello nel quale devono eseguire il tiro, giorno risultante dallo specchio allegato alla presente circolare ad eccezione dei corpi del I, II, V, e VII corpo d'armata, i quali dovranno trovarsi a Roma nel pomeriggio del giorno 8 giugno.

2. Le varie rappresentanze dei corpi non residenti a Roma saranno prese in aggregazione dai reggimenti di stanza nella capitale secondo le disposizioni che in proposito saranno date dal comando del IX corpo d'armata.

3. I militari di truppa concorrenti alla gara saranno inviati a Roma col proprio armamento ed equipaggiamento; però eseguiranno il tiro in giubba di panno e senza zaino per metterli in condizioni eguali agli altri tiratori.

Per il viaggio di andata e ritorno avranno diritto alle consuete indennità.

4. Per il periodo della gara il Ministero, valendosi della facoltà di cui all'articolo 4 del R. decreto 19 aprile 1907 sulle indennità eventuali, ha determinato che ai militari delle rappresentanze sia dei corpi stanziati a Roma, sia di quelli residenti altrove, venga corrisposto il soprassoldo giornaliero fissato dal n. 27, lettera *b*) dello specchio III annesso al decreto medesimo e cioè:

pei sottufficiali lire 0,50;
pei caporali e soldati lire 0,40.

Le medesime indennità saranno corrisposte ai sottufficiali, caporali e soldati che prenderanno parte alla seconda prova dei campionati indetti dall'Unione dei tiratori italiani.

Del soprassoldo pagato i corpi chiederanno rimborso sul rendiconto delle indennità di viaggio (mod. 224) citando in appoggio la presente circolare.

5. Le tasse individuali per il tiro di campionato (categoria II) cui devono concorrere i migliori tiratori di truppa di ogni corpo, nonchè le spese per il libretto di tiro, le cartucce, il controllo alle armi, le targhette pel turno del tiro e tutte

quelle altre spese dipendenti dall'applicazione del programma della gara, saranno pagate sul campo di tiro dai militari rappresentanti i corpi e poste a carico della massa generale dei corpi stessi.

6. I premi conseguiti dalle rappresentanze resteranno di proprietà dei rispettivi corpi.

7. Tutti gli altri premi individuali che i rappresentanti potranno conseguire nelle categorie I e II e nelle altre, saranno di proprietà dei vincitori

8. Le rappresentanze dei primi otto corpi d'armata saranno fatte partire da Roma per rientrare al corpo il mattino del 10 giugno p. v. le altre il mattino del giorno 13 eccezione fatta per quei militari i quali fossero iscritti in altre categorie e per quelli che nelle categorie I e II avessero conseguito risultati tali da essere classificati fra i tre primi premiati, giusta l'articolo 36 delle norme per l'esecuzione del tiro della gara.

Ai militari delle rappresentanze che rimarranno a Roma oltre i termini sopra stabiliti per prender parte alle categorie della gara libera cessa di esser dovuto, dopo la scadenza dei termini stessi, il soprassoldo di cui al n. 4; resta però ferma la concessione del soprassoldo stesso per quelli che, classificati fra i tre primi premiati, hanno obbligo di rimanere a Roma, se conservano tale classificazione, fino al giorno seguente a quello della premiazione.

9. I militari di truppa che manifestano il desiderio di concorrere alla V gara generale quali tiratori isolati, saranno avviati a Roma, se appartenenti a corpi o reparti stanziati altrove, secondo le norme stabilite per le rappresentanze.

Essi avranno diritto all'indennità di viaggio per l'andata ed il ritorno; ma durante la permanenza a Roma riceveranno solamente le competenze ordinarie dai reggimenti presso i quali saranno aggregati.

10. I comandi di corpo d'armata disporranno, qualora lo crederanno opportuno, per l'indrappellamento delle varie rappresentanze, valendosi a tale uopo, ove ne sia il caso, di qualcuno degli ufficiali concorrenti alle categorie III e XV.

L'invio dei militari di truppa per le categorie libere, sarà limitato a coloro che furono confermati tiratori scelti.

11. Gli ufficiali designati dai corpi a concorrere alle categorie III e XV e che non siano residenti in Roma avranno diritto agli ordinari assegni di viaggio e per il soggiorno nella

capitale al trattamento stabilito dal § 50 del regolamento sulle indennità eventuali sopra citato.

12. I detti ufficiali non potranno trattenersi in Roma più di 7 giorni, fatta eccezione per quelli che nelle suindicate categorie avessero conseguito risultati tali da essere classificati fra i tre primi premiati, i quali potranno rimanere in Roma fino a tutto il giorno susseguente a quello della premiazione, semprequando però essi conservino tale classificazione.

13. Agli ufficiali in effettivo servizio che intendono intervenire volontariamente alla gara quali tiratori isolati, sarà rimborsata la spesa di trasporto in ferrovia e sui piroscafi tanto per l'andata quanto pel ritorno, esclusa però qualsiasi indennità personale.

I corpi rilasceranno pertanto ai detti ufficiali il prescritto certificato di viaggio il quale dovrà poi esser vistato dalla presidenza della commissione esecutiva per comprovare l'intervento alla gara.

14. Le tasse di serie e di iscrizione per gli ufficiali saranno a carico dei medesimi per tutte le categorie e, invece di essere inviate preventivamente, dovranno essere pagate al poligono prima di eseguire il tiro.

15. Per il giorno 26 maggio i corpi dovranno trasmettere al Ministero (commissione esecutiva della V gara generale) lo elenco degli ufficiali e dei militari di truppa che prenderanno parte alla gara quali rappresentanti, ed un elenco di quelli che desidereranno intervenirvi volontariamente.

Copia di tali elenchi dovrà dai corpi essere pure trasmessa direttamente al comando della divisione militare di Roma, pel giorno sopra indicato.

Se prima del principio della gara dovesse farsi qualche variazione agli elenchi in parola, i comandanti di corpo ne renderanno informato immediatamente il Ministero.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO

indicante i giorni nei quali eseguiscono il tiro collettivo le rappresentanze dei vari corpi del R. esercito, della R. marina, delle R. guardie di finanza e delle guardie di città.

GIORNI	RAPPRESENTANZE	Numero delle rappresentanze
5 giugno	Guardie di città	1
	IV corpo d'armata	17
	XI » »	20
	R. guardie di finanza	5
6 id.	IX corpo d'armata	19
	VI id. id.	16
	X id. id.	19
7 id.	R. marina	2
	VIII corpo d'armata	16
	XII id. id.	12
	III id. id.	16
10 id.	V id. id.	16
	VII id. id.	10
11 id.	II id. id.	20
	I id. id.	21

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — Sono stati pubblicati i seguenti altri fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi:

Fascicolo n. 22. — Servizio di artiglieria e del genio	L.	0,60
Id. n. 25. — Servizio territoriale	»	0,20
Id. n. 26. — Servizio veterinario	»	0,20

Le richieste per il loro acquisto saranno fatte con le norme consuete.

Roma 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 maggio

MAGGIO 18. — Decreto ministeriale che bandisce il concorso ai posti di vice segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra e che stabilisce le norme ed il programma degli esami, *pag.* 273.
» 20. — Adozione di un nuovo pastrano da artiglieria e da treno del genio, *pag.* 278.
» 21. — Concorso al premio Henry, *pag.* 283.
» 22 — Spedizioni di materiali destinati a Spezia, *pag.* 283.
» 19. — R. decreto n. 263 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag* 284.
» 24. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907, *pag.* 289.
——— Avviso. — Pubblicazione di fascicoli della Raccolta, *pag.* 296

CIRCOLARE N. **138. — Decreto ministeriale che bandisce il concorso ai posti di vice segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra e che stabilisce le norme ed il programma degli esami.** — (Segretariato generale). — 18 maggio.

IL MINISTRO

Vista la legge 2 luglio 1906 n. 323;
Visto l'articolo 5 del R. decreto 22 aprile 1888 n. 5385;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato.

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami ai posti di vice segretario di 2ª classe che sono attualmente vacanti nel ruolo organico del personale di concetto dell' amministrazione centrale della guerra e a quelli che si renderanno disponibili nell'anno 1908.

Gli esami avranno principio in Roma il 18 novembre 1907.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 127, pag. 261. — Nella terza riga del comma *a*), *invece di:* lett. *a*) e *b*), *leggasi:* lett. *b*) e *d*).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero della guerra (segretariato generale), non oltre il mezzogiorno del 15 ottobre 1907, domanda in carta bollata da una lira, indicando in essa il proprio domicilio, e corredandola dei documenti seguenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale da cui risulti che il concorrente ha compiuto 18 anni e non oltrepassato i 30 alla data del 15 ottobre 1907 nel quale giorno si chiude il concorso;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco;

d) certificato medico, che comprovi essere l'aspirante di sana costituzione fisica ed esente da difetti in grado incompatibile con le funzioni che dovrà disimpegnare: (Tale certificato sarà rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi e stabilimenti del R. esercito, i quali, con la presente disposizione, sono autorizzati a rilasciare gratuitamente il certificato stesso);

e) certificato di penalità, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

f) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una delle università dello Stato.

I documenti, di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi al giorno, in cui si chiude il concorso (15 ottobre 1907).

Art. 3.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in una orale.

Le prove scritte si danno, in altrettanti giorni, sulle materie appositamente designate dall'annesso programma; per lo svolgimento di ciascuno dei temi scritti sono assegnate sei ore.

La prova orale versa su tutti i numeri del programma, e non deve durare più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 4.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

di un consigliere di Stato, presidente;

di un referendario della Corte dei conti, commissario;

di due direttori capi di divisione del Ministero della guerra, commissari;

di un professore di università, commissario;

di un segretario del Ministero della guerra, segretario. Quest'ultimo non avrà voto deliberativo.

Art. 5.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, ed immediatamente prima del principio di esse, la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno.

Art. 6.

Durante le prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro o con persone estranee e di consultare libri o manoscritti, tranne il testo delle leggi.

Il concorrente, che contravvenga a questa disposizione o abbia in qualsiasi altro modo compromesso la sincerità della prova, è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza di queste disposizioni ed ha facoltà di prendere i provvedimenti necessari. A tale uopo uno dei commissari deve restare costantemente nella sala degli esami e potrà essere assistito nella vigilanza da funzionari del Ministero della guerra.

Art. 7.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente appone la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, in modo che la firma possa essere interamente coperta dalla piegatura dell'angolo, la quale viene dal commissario presente suggellata a ceralacca con un sigillo del Ministero. Il lavoro è poi chiuso in una busta, sulla quale il commissario scrive l'indicazione della data e della ora della consegna.

Al termine di ogni prova, tutte le buste vengono raccolte

in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati insieme ad uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Verranno senz'altro annullati quei lavori, nei quali il concorrente, mediante contrassegni o in qualunque altro modo, siasi fatto riconoscere.

Art. 8.

Per ogni prova si fanno due votazioni distinte, entrambe palesi; una per *si* e per *no*, la quale determina l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella data prova; e l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 12 al 20 ai candidati risultati idonei nella precedente votazione. Per i candidati risultati non idonei non si procede alla seconda votazione.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno quattordici ventesimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di dodici ventesimi.

I concorrenti che riportano anche nella prova orale non meno di quattordici ventesimi sul numero complessivo dei punti, sono dichiarati idonei.

I candidati idonei sono classificati per ordine decrescente di punti. A parità di punti ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 9.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione si deve redigere giorno per giorno il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 10.

Il ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e pubblica i nomi dei concorrenti dichiarati idonei con la classificazione ottenuta.

Art. 11.

I candidati idonei, per i quali esista il posto vacante nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra, alla fine degli esami, sono nominati senz'altro vice segretari di 2ª classe con lo stipendio annuo di lire duemila, gli altri sa-

ranno nominati, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 8 ai posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1908. Quelli che al 31 dicembre di tale anno non avranno potuto conseguire la nomina, non avranno alcun diritto ad ottenerla.

Art. 12.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti e da assumersi in servizio dopo il 1° agosto 1897.

PROGRAMMA.

I. — Diritto amministrativo.
II. — Diritto costituzionale.
III. — Diritto civile.
IV. — Economia politica.
V. — Legislazione positiva del Regno:
a) Statuto fondamentale del Regno;
b) Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;
c) Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;
d) Legge sulla Corte dei conti;
e) Legge sul contenzioso amministrativo;
f) Legge sui conflitti d'attribuzione;
g) Legge e regolamento sulla giustizia amministrativa;
h) Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
i) Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato ed i primi due titoli del regolamento relativo;
l) Leggi di ordinamento e reclutamento del regio esercito, e sullo stato degli ufficiali. Circoscrizione territoriale militare.

Le tre prove scritte consisteranno nello svolgimento di un tema:
1° di diritto amministrativo o di diritto costituzionale,
2° di diritto civile,
3° di economia politica.

L'esperimento orale verserà su tutti i numeri del programma.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **139. — Adozione di un nuovo pastrano da artiglieria e da treno del genio.** — (Con due tavole di disegno) (1). — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 maggio.

In attesa della ristampa dell'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Ministero rende noto che è stato adottato un nuovo tipo di pastrano d'artiglieria e da treno del genio che sostituisce l'attuale pastrano con cintolo per detta arma e specialità.

In conseguenza di tale adozione vengono pubblicati la descrizione, lo specchio delle misure, la dimostrazione delle quantità di stoffa e il conto di costruzione relativi al detto capo di corredo.

Descrizione del pastrano da artiglieria e da treno del genio

È allestito con panno bigio per vestiario da truppa, è foggiato a doppio petto, ampio e con lunghe falde.

Esso consta di: un corpo, un bavero, una mantellina, due maniche, e di parti accessorie.

Il corpo, che è formato dal busto e dalle falde, si compone di due parti anteriori e di una posteriore.

Ciascuna parte anteriore è fornita di 5 occhielli equidistanti fra loro e praticati in modo che il primo si trovi a mm. 35 circa dall'orlo superiore del busto e l'ultimo all'altezza della taglia; ad essi corrispondono sulla parte opposta 5 bottone grandi da artiglieria o da genio. Come rinforzo lungo la linea degli occhielli e dei bottoni è posta sul rovescio una lista di panno che si restringe sotto la taglia per continuare in sottile striscia sino al fondo delle falde, ove sono praticati, uno per parte, altri due occhielli con taglio verticale.

Su ciascuna delle due parti anteriori è praticata, all'altezza del terzo bottone, un'apertura pressochè orizzontale con taschino interno, che si chiude mediante un piccolo bottone dell'arma e corrispondente occhiello.

Sulla parte anteriore destra, inoltre, è praticata lateralmente un'altra apertura verticale con tasca interna, e simmetricamente a questa è tagliata sulla parte anteriore sinistra un'apertura uguale alla precedente per il passaggio dell'impugnatura della sciabola o della daga. Gli orli di queste due aper-

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

ture sono rinforzate con striscie di panno; quella sinistra è inoltre rinforzata internamente con un riporto di pelle

Lungo le cuciture che uniscono le parti anteriori alla posteriore sono applicate, alquanto al di sopra della taglia, due lingue di panno costituenti la martingala, di cui quella di sinistra è munita di due occhielli e quella di destra di due bottoni grandi dell'arma; esse sono rinforzate internamente con tela di lino cruda.

Nei punti in cui tali lingue di panno sono fissate al pastrano vi è un bottone piccolo dell'arma il quale mediante l'occhiello praticato al fondo della falda serve a tenere sollevata la falda stessa.

Le cuciture che uniscono le parti anteriori alla posteriore terminano a circa mm. 480 dal fondo lasciando da ciascun lato uno sparato, che si chiude con 5 bottoni piccoli di ferro verniciato nero cuciti sulla parte anteriore e 5 occhielli praticati orizzontalmente in una lista di panno di riporto applicata alla parte posteriore e rinforzata con tela di cotone basino color bigio; sul fondo di tale lista è aperto poi un sesto occhiello con taglio verticale che, coi bottoni piccoli cuciti presso la martingala, serve a tenere alzata la falda.

Il bavero è ripiegato, rinforzato internamente con tela di lino cruda e si chiude sul davanti con gangherello e rispettiva maglietta.

Le maniche hanno la manopola foggiata, sul davanti, a punta verso la spalla.

La mantellina è in un sol pezzo, ha forma circolare ed è fermata con cucitura sotto il bavero. Il lembo anteriore sinistro presenta 3 occhielli corrispondenti a 3 bottoni cuciti sul lembo anteriore destro; tanto la linea degli occhielli quanto quella dei bottoni sono rinforzate sul rovescio con una striscia di panno.

Sopra le estremità inferiori di tali striscie di rinforzo sono applicate, una per parte, due linguette di panno, delle quali quella di destra è fornita di un bottone mezzano d'osso nero e quella sinistra di un occhiello.

Il busto e le maniche sono foderati con tela di cotone basino color bigio, colla quale sono pure formati i taschini e la tasca laterale.

I pastrani da artiglieria e da treno del genio sono di 4 taglie.

SPECCHIO *delle misure dei pastrani da artiglieria o da treno del genio.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore			Lunghezza della manica dalla parte esterna	Metà larghezza delle maniche			Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura della spalla al fondo	Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza della mantellina			Altezza del bavero all'attaccatura	Altezza			
	sino alla taglia	totale	alla spalla	alla taglia	al fondo		superiormente	al gomito	al polso		dal torace al 2° occhiello	alla taglia	al fondo	sul davanti	sulla spalla	sul dietro		del bavero		delle manopole	
																		sul davanti	sul dietro	di sotto	alla punta
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	500	1280	240	320	550	630	260	235	170	1340	310	480	790	440	530	490	500	85	90	70	100
2ª	490	1250	240	320	550	610	260	235	170	1310	310	480	790	440	530	490	500	85	90	70	100
3ª	470	1200	240	320	550	600	260	235	170	1260	310	480	790	400	490	450	480	85	90	70	100
4ª	450	1150	240	320	550	580	260	235	170	1210	310	480	790	400	490	450	480	85	90	70	100

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pastrani da artiglieria e da treno del genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	5	3 74	18 70	2 96	14 80	
2ª	20	3 66	73 20	2 90	58 00	
3ª	55	3 50	192 50	2 86	157 30	
4ª	20	3 40	68 00	2 80	56 00	
Totali	100		352 40		286 10	
		Media	3 52		2 86	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano da artiglieria e da treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	3 52	6 00	21 120
Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62	»	2 86	0 35	1 001
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 12	0 57	0 068
Bottoni grandi d'artiglieria o genio.	N	12 —	% 1 00	0 120
Bottoni piccoli d'artiglieria o genio.	»	7 —	% 0 65	0 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura(1)	—	—	—	3 600
Prezzo di costo			L.	25 954
Prezzo di conteggio			L.	26 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 10 bottoni di metallo traforato e uno mezzano d'osso nero, un gancherello d'ottone con rispettiva maglietta ed un rinforzo di cuoio per lo sparato della sciabola o daga,

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata disporrà affinchè dal dipendente magazzino centrale siano distribuiti a ciascuna amministrazione interessata il campione del pastrano, le tavole grafiche ed i modelli (*patrons*) per il taglio delle stoffe.

I pastrani con cintolo continueranno a restare in uso quali sono fino a consumazione.

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi verranno apportate le occorrenti varianti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **140. — Concorso al premio Henry.** — (Divisione genio). — 21 maggio.

A senso dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto in data 27 febbraio 1898 (*Atto* 183 del *giornale militare*, parte 1ª) per i concorsi al premio Henry, è aperto un concorso al quale potranno partecipare gli ufficiali del genio del R. esercito in attività di servizio, od in una qualunque delle posizioni di congedo

Per tale concorso è assegnata la somma complessiva di L. 4000, nei limiti della quale, ed in base alle proposte della commissione di cui all'art. 5 del citato R. decreto, saranno assegnati tre premi, di L. 1000 ognuno, al migliore dei lavori presentato su ciascuno dei temi seguenti:

1° Le più recenti teorie sulla chimica e termochimica degli esplosivi e sulla termodinamica delle esplosioni. — Loro applicazioni alle mine militari.

2° Sistemi di fondazioni delle opere terrestri ed idrauliche nelle diverse regioni d'Italia, in relazione alla struttura geologica del sottosuolo.

3° Influenza delle moderne scoperte della scienza dell'ingegnere nell'arte della guerra.

Le residuali L. 1000 della predetta somma di L. 4000 saranno ripartite, se ne sarà il caso, fra quei lavori che dalla commissione giudicatrice saranno ritenuti meritevoli di qualche considerazione.

Il concorso sarà vincolato alle disposizioni del citato regolamento, ed alle norme seguenti:

1° Nessun lavoro, per quanto pregevole, potrà conseguire premio, se l'autore non avrà soddisfatto alle condizioni della presente circolare.

2° I lavori, scritti in lingua italiana con caratteri chiaramente leggibili, dovranno essere svolti in modo conciso, con obbiettivo essenzialmente pratico, tralasciando qualsiasi digressione di carattere puramente teorico, che non trovi nella pratica diretta applicazione.

3° Ciascun lavoro dovrà essere contrassegnato con un motto, che verrà ripetuto sopra una busta suggellata annessavi, contenente il nome, il cognome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

4° È vietata qualunque espressione o segno che possa far conoscere l'autore, e non potrà quindi il medesimo scrivere di proprio pugno l'esemplare del lavoro da spedirsi.

5° Il concorso s'intenderà chiuso il 31 dicembre 1908. I lavori dovranno essere spediti direttamente per la posta, e non per mezzo dei corpi od uffici dai quali i concorrenti dipendono, al Ministero della guerra (servizio del genio) in Roma; quelli che pervenissero dopo il giorno suaccennato rimarranno esclusi dal concorso.

6° Si darà ricevuta dei lavori pervenuti con la pubblicazione dei rispettivi motti sul *giornale militare ufficiale* parte 2ª.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **141. — Spedizioni di materiali destinati a Spezia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 maggio.

Consta che sovente le spedizioni di materiali fatte *direttamente* dalle amministrazioni del R. esercito con richiesta mod. *C* (parte 3ª) e destinate alla *direzione d'artiglieria di Spezia*, vengono svincolate dalla *direzione d'artiglieria della R. marina* in quella città.

Ad ovviare agli inconvenienti che derivano da ciò, il Ministero dispone che quind'innanzi si specifichi sui documenti di trasporto (richiesta *C* — parte 3ª — e nota di spedizione o lettera di porto) che la spedizione è destinata alla DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DEL R. ESERCITO IN SPEZIA e che l'indirizzo da apporsi ai colli sia DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DEL R. ESERCITO — PIAZZA D'ARMI — SPEZIA.

Ricordasi poi che tutte indistintamente le spedizioni di materiali che si mandano a Spezia per la successiva rispedizione in Sardegna debbono essere indirizzate esclusivamente all'UFFICIO LOCALE DI COMMISSARIATO IN QUELLA CITTÀ (§§ 30 e 30bis dell'istruzione pei trasporti militari sul mare — *Atti* 77, 1900 e 38, 1903.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **142.** — **R. decreto n. 263 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 19 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1907 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 15 giorni:*

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1874 (i quali faranno passaggio nella milizia territoriale nel giugno p. v.) e quelli nati nell'anno 1873, ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale, dei distretti di Ferrara, Rovigo, Treviso e Venezia.

2. *Per un periodo di 20 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 2°, 3°, 4° e 7° ed appartenenti ai distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1878 (i quali faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità specialisti del genio, di tutti i distretti del Regno;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina.

3. *Per un periodo di 21 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Belluno, Bologna, Cuneo, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Modena, Mondovì, Milano, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bologna, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

f) i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona e Voghera;

h) i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla sanità e alla sussistenza, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera.

4. *Per un periodo di 25 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità minatori del genio (compreso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

5. *Per un periodo di 30 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente) e della classe 1877 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

Art. 2.

Alle chiamate, di cui ai numeri 1, 2 (lett. *a*, *e* ed *f*), 3 e 4 (lett. *b*) del precedente articolo, dovranno rispondere soltanto i militari appartenenti ai distretti indicati per ciascuna chiamata e che alla data del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi ovvero ve la fissino posteriormente.

Art. 3.

La chiamata di tutti i militari di cui al presente decreto avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

In esecuzione del R. decreto sopra riportato, i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del R. decreto medesimo per quanto si riferisce alle chiamate limitate a determinati distretti, nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

20 luglio. — 1. Militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno.

27 luglio. — 2. Militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani.

1° agosto. — 3. *a)* Militari di 1ª categoria nati nell'anno 1874 (i quali faranno passaggio alla milizia territoriale nel giugno p. v.) e quelli nati nell'anno 1873, ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale, dei distretti di Ferrara, Rovigo, Treviso e Venezia;

b) militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente) e della classe 1877 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

5 agosto. — 4. Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 2°, 3°, 4° e 7°, dei distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli.

19 agosto. — 5. *a)* Militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

b) Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Belluno, Bologna, Cuneo, Forlì,

Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

c) Militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

d) Militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Modena, Mondovì, Milano, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

e) Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bologna, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

f) Militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

g) Militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona e Voghera;

h) Militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla sanità e alla sussistenza, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea,

Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera.

22 agosto. — 6. Militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina.

1° ottobre. — 7. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

b) Militari di 1ª categoria della classe 1878 (i quali faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno;

c) Militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità specialisti del genio, di tutti i distretti del Regno;

d) Militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno;

e) Militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità minatori del genio (compreso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **143. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1907.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 maggio.

1. I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme

all'unito modello, contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. decreto 19 maggio, n. 263, avranno luogo in quest'anno.

A tale manifesto dovrà darsi la maggior diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione nelle singole frazioni onde si compone ciascun comune.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una copia del detto manifesto ed un'altra copia invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata, i distretti ricorderanno loro che, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che siano temporaneamente assenti dal paese

2. Si richiama la speciale attenzione dei comandi di distretto sulla disposizione dell'art. 2 del R. decreto sopra ricordato, per la quale, come è distintamente indicato nell'unito modello di manifesto, alle chiamate riflettenti un limitato numero di distretti sono tenuti a rispondere solo i militari appartenenti ai distretti stessi che, nel giorno 19 maggio 1907, avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti compresi nella chiamata che li riguarda, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per l'applicazione di questa disposizione i distretti compresi nelle chiamate parziali inviteranno i sindaci dei comuni dipendenti a segnalar loro quali militari richiamati non avevano più al 19 maggio 1907 la loro dimora abituale nel comune e ad indicare in pari tempo l'attuale residenza di ciascuno dei detti militari. Ove da tali indicazioni risulti che i militari risiedano nel territorio di uno dei distretti compresi nella chiamata, i comandanti dei distretti, cui i militari stessi appartengono per leva, provvederanno a far loro presente l'obbligo che hanno di rispondere alla chiamata, per mezzo del sindaco del comune di residenza, il quale dovrà altresì essere avvertito di includere anche tali richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto al successivo n. 3.

Quei militari compresi nella chiamata, ma che risiedono, invece, nel territorio degli altri distretti ai quali la chiamata

stessa non si estende, saranno considerati senz'altro come dispensati dalla chiamata.

3. I comandi di distretto faranno inoltre presente ai sindaci che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

Per quanto riguarda la chiamata degli uomini di 1ª categoria della classe 1876 di milizia mobile, ascritti ai *telegrafisti* del genio classificati quali *trasmettitori*, chiamata indetta pel giorno 1° ottobre p. v., i distretti prenderanno preventivi accordi col comando del 3° reggimento genio, allo scopo di accertare quali militari abbiano effettivamente obbligo di rispondere alla detta chiamata, che sarà effettuata beninteso per *precetto personale*, giusta le speciali norme che, a suo tempo, saranno emanate.

Infine il Ministero, avendo rilevato che non tutte le autorità militari, presso le quali si trovano a prestar servizio ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti o assistenti locali, ottemperarono alle disposizioni dell'art. 10 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego (13 luglio 1903), quali vennero modificate dall'*Alto* 118 del 1905, stima opportuno di richiamare l'attenzione di tutti i corpi ed uffici militari sulle disposizioni stesse, perchè adempiano sollecitamente, ove ne sia il caso, alle pratiche ivi indicate.

Il Ministro — VIGANÒ.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1907.

D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. decreto 19 maggio, n. 263, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 20 luglio.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità *pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 27 luglio.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 1° agosto.

1° Per un periodo di giorni 15:

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1874 (i quali faranno passaggio alla milizia territoriale nel giugno p. v.) e quelli nati nell'anno 1873, ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale, dei distretti di Ferrara, Rovigo, Treviso e Venezia e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

2° Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente) e della classe 1877 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 5 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 2°, 3°, 4° e 7°, dei distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 19 agosto.

Per un periodo di giorni 21:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Belluno, Bologna, Cuneo, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Modena, Mondovì, Milano, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bologna, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Milano,

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — Sono stati pubblicati i seguenti altri fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi:

Fascicolo	n. 23.	— Servizio di commissariato .	L. 0,40
Id.	n. 24.	— Servizio sanitario ed associazione italiana della Croce rossa	» 0,45

Le richieste per il loro acquisto saranno fatte con le norme consuete.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° giugno

MAGGIO 28. — Istruzione per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio, *pag.* 297.
» 29. — Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio, *pag.* 298.
» 31. — Nastri metrici per la misurazione del torace, *pag.* 298.
» 31. — Norme per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 19 luglio 1906, n. 373, in relazione ai §§ 4 e 5 delle disposizioni transitorie che fanno seguito alle varianti al regolamento sull'avanzamento, *pag.* 298.

CIRCOLARE N. **144. — Istruzione per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.** — (Segretariato generale). — 28 maggio.

È pubblicata l'istruzione predetta che sostituisce le disposizioni emanate con gli *Atti* 122 e 123 del 1894, i quali restano perciò aboliti.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dell'istruzione di cui trattasi quante ne occorrono per i bisogni del servizio.

Le richieste, sia per uso d'ufficio, che per uso degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.60.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 12.

Il Ministro — VIGANÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 129, pag. 263. — Nella prima riga del primo periodo, *invece di:* del corrente anno, *leggasi:* del 1906.

Circolare n. 138, pag. 273. — Nella quarta riga dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 maggio 1907, *invece di:* nell'anno 1908, *leggasi:* fino a tutto l'anno 1908.

N. **145. — Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio.** — (Divisione genio). — 20 maggio.

A complemento della circolare n. 79, si rende noto che, in seguito a proposta della commissione incaricata di esaminare le memorie presentate per il concorso al premio Henry bandito con la circolare n. 108 del 9 agosto 1904, al capitano del genio, signor Gaetano Anzalone, autore delle memorie, i motti delle quali furono riportati nell'altra circolare n. 14 del 18 gennaio 1907, venne assegnata la somma di L. 500 a titolo di incoraggiamento per la lodevole attività e lo speciale interessamento dimostrato per il servizio telegrafico militare.

Per il Ministro — VALLERIS.

N. **146. — Nastri metrici per la misurazione del torace.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 31 maggio.

Il Ministero invita tutti i corpi, i quali ancora abbiano in uso per la misurazione del torace degli inscritti di leva, nastri metrici del vecchio tipo, lunghi cioè un metro e mezzo, a sostituirli subito col numero occorrente di nastri del nuovo modello, lunghi due metri, prelevandoli, senza obbligo di rimborso, dai distretti militari aventi sede nel capoluogo del rispettivo comando di corpo d'armata.

I distretti conteggeranno l'importo dei nastri così prelevati tra le spese di leva.

I nastri di vecchio tipo, lunghi un metro e mezzo, saranno distrutti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **147. — Norme per l'applicazione dell'art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 372, in relazione ai §§ 4 e 5 delle disposizioni transitorie che fanno seguito alle varianti al regolamento sull'avanzamento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 31 maggio.

A mente dell'art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 372, i sottufficiali alle armi i quali al 1° gennaio 1907 avessero compiuto 12 anni di servizio effettivo, saranno nominati marescialli di compagnia, purchè meritevoli d'avanzamento, a condizione che non siano in attesa d'impiego civile o vi rinuncino e che

siano riconosciuti idonei a coprire una delle cariche speciali designate dal § 18 del regolamento sullo stato dei sottufficiali come compatibili coi gradi di maresciallo.

Le commissioni d'avanzamento, nel pronunciarsi sul conto dei detti sottufficiali, dovranno indicare a quali delle cariche speciali in parola i sottufficiali medesimi siano ritenuti idonei.

I sottufficiali nominati marescialli di compagnia a senso dell'art. 14 della legge, qualora occupino nell'interno dei corpi cariche non compatibili coi gradi di maresciallo a mente del § 18 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, dovranno essere destinati a cariche speciali fuori del corpo appena sianvi posti disponibili ed a tal uopo faranno domanda di nomina alle cariche a cui siano stati ritenuti idonei dalle commissioni d'avanzamento.

Le relative domande saranno trasmesse all'autorità competente a conferire la carica secondo il § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, e la nomina sarà fatta con le norme di cui ai §§ 48 e 55 del regolamento stesso.

In attesa della nomina, i sottufficiali in parola potranno rimanere in via transitoria nella carica da essi occupata nei corpi, e se nel frattempo, avendo domandato ed ottenuto di compiere l'esperimento per maresciallo di compagnia nei riparti attivi, fossero stati dichiarati idonei a tali funzioni, potranno essere cancellati dalla nota degli aspiranti a carica speciale fuori corpo ed essere destinati al servizio di compagnia appena si faccia vacante un posto d'organico nel corpo stesso.

I sottufficiali che avranno ottenuto la nomina ad una carica fuori dei corpi, non potranno più tornare a prestar servizio nei corpi.

In relazione all'art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 372, avvertesi che per la promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali, trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da causa di servizio, non sono necessari dodici anni di servizio compiuti al 1° gennaio 1907, ma ne bastano sei, vale a dire il limite minimo di servizio prescritto dall'art. 3 della legge per l'avanzamento a tal grado, a condizione sempre che essi fossero già compiuti alla data predetta.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 giugno.

GIUGNO 4. — Istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito, *pag.* 301.
" 4. — Quaderno dei caricamenti dei parchi d'artiglieria d'assedio, *pag.* 301.
" 4. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 302
" 6. — Insequestrabilità e cedibilità degli stipendi, *pag.* 303.
" 7. — Varianti al regolamento di servizio in guerra. — Parte II. — Servizio postale, *pag.* 303.
" 7. — Situazioni della forza in congedo, *pag.* 303.
" 7. — Progetti di nuovi sistemi amministrativi e contabili e proposte di modificazioni a quelli vigenti, *pag.* 304.
" 7. — Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907, *pag.* 304.
" 7. — Risultato del concorso al premio Riberi fra gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scaduto il 30 novembre 1906, *pag.* 305.
" 8. — Richiesta di notizie sulla durata degli oggetti di corredo, *pag.* 309.
" 8. — Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B, *pag.* 310.

CIRCOLARE N. **148**. — **Istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito.** — (Segretariato generale). — 6 giugno.

È pubblicata l'istruzione predetta che sostituisce quella in data 18 marzo 1905, che rimane perciò abrogata.

I comandi, corpi e uffici faranno richiesta, colle norme solite, di tante copie della istruzione, quante ne possedevano della edizione abrogata.

Il prezzo è di L. 0,30.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 14.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **149**. — **Quaderno dei caricamenti dei parchi d'artiglieria d'assedio.** — (Divisione artiglieria). — 4 giugno.

È stato approvato e pubblicato un quaderno dei caricamenti dei parchi d'artiglieria d'assedio.

Di tale quaderno sono pure pubblicati tanti stralci quanti sono i fascicoli che lo compongono.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 144, pag. 297. — Nell'ultima riga, *invece di*: ha il numero d'ordine 12, *leggasi*: ha il numero d'ordine 13.

L'elenco delle ora dette pubblicazioni sarà comunicato ai comandi di corpo d'armata, ai quali le autorità interessate si rivolgeranno per averne conoscenza.

Le richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dalle autorità indicate dall'*Atto* 21 modificato da quello 204 del 1906, eccezione fatta per la direzione d'artiglieria di Mantova, la quale si asterrà dal richiedere i fascicoli del quaderno summenzionato.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari richiederà al Ministero (Divisione artiglieria - Sezione 1ª) le pubblicazioni occorrentigli per le distribuzioni da effettuare a mente della presente circolare.

Le spese di stampa saranno a carico della massa generale del predetto ufficio d'amministrazione, il quale verrà reintegrato coll'ammontare delle distribuzioni alle varie autorità.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 15.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **150. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale) — 4 giugno.

L'istituto geografico militare ha pubblicato le seguenti nuove tavolette al 25,000.

N. del foglio	Quadrante	Tavoletta	Titolo	N. del foglio	Quadrante	Tavoletta	Titolo
83	II	N. E.	Borzonasca	95	III	N. E.	Monterosso al Mare
83	II	S. E.	Mezzanego	95	IV	N. E.	Sesta Godano
83	II	S. O	Rapallo	95	IV	S. E.	Levanto
83	II	N. O	Favale di Malvaro	95	IV	S. O.	Moneglia
94	I	N. E.	Sestri Levante	95	IV	N. O.	Castiglione Chiavarese
94	I	N. O	Chiavari				
95	I	N. E.	Mulazzo	96	IV	N. E.	Comano
95	I	S. E.	Calice al Cornoviglio	96	IV	S. E.	Fivizzano
				96	IV	S. O.	Aulla
95	I	S. O.	Beverino	96	IV	N. O.	Bagnone
95	I	N. O.	Zignago				

Ciascuna tavoletta in foglio sciolto L. 0,50
Montatura su tela di ogni tavoletta L. 0,75

Le sopraindicate tavolette al 25,000 sostituiscono i corrispondenti quadranti al 50,000: 83 II (Rapallo), 94 I (Chiavari), 95 I (Calice al Cornoviglio), 95 III (Monterosso al Mare), 95 IV (Lèvanto) e 96 IV (Fivizzano); i quali di conseguenza rimangono aboliti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **151. — Insequestrabilità e cedibilità degli stipendi.** — (Direzione generale servizi amministratîvi). — 6 giugno.

Ad evitare alcuni inconvenienti lamentati dal Ministero del tesoro, si richiama l'attenzione dei comandanti e capi d'ufficio sulla disposizione 166 del fascicolo 2 della Raccolta (bozze di stampa), ed in modo speciale sul § 9, col quale è loro fatto imprescindibile obbligo di dare avviso alle intendenze di finanza dei cambiamenti di residenza da una provincia all'altra (trasferimento di corpo — cambio di guarnigione) degli ufficiali e degli impiegati dipendenti il cui stipendio sia sottoposto ad alcuno dei vincoli consentiti dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **152. — Varianti al regolamento di servizio in guerra - Parte II - Servizio postale.** — (Segretariato generale). — 7 giugno.

È pubblicato un fascicoletto di varianti al regolamento predetto.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle solite norme.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,05.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **153. — Situazioni della forza in congedo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 giugno.

Con riserva di apportare quanto prima le opportune corrispondenti modificazioni al regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito (10 giugno 1898), questo Ministero intanto determina che le situazioni annuali della forza in congedo (modelli 88 ed 89) di cui all'art. 93 del precitato regolamento, siano compilate in duplice e non più in triplice copia.

Delle due copie, non più tardi del 10 luglio p. v., una sarà trasmessa al Ministero (Direzione generale leve e truppa) e l'altra direttamente al comando del corpo di stato maggiore.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **154.** — **Progetti di nuovi sistemi amministrativi e contabili e proposte di modificazioni a quelli vigenti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 giugno.

Giungono frequentemente a questo Ministero progetti di nuovi sistemi amministrativi e contabili o proposte di modificazioni a quelli vigenti, il più delle volte non attuabili poichè i proponenti non tengono conto di tutti i lati delle questioni che imprendono a trattare, ma le considerano soltanto sotto limitati punti di vista.

Ciò stante, il Ministero, pure apprezzando i lodevoli intendimenti di chi dedica i suoi studî a vantaggio del servizio, stima necessario evitare, per quanto è possibile, che gli pervengano proposte le quali non diano affidamento di un utile risultato; e, a tale intento, invita le autorità militari cui sono rimessi i progetti stessi per la trasmissione gerarchica, ed, in particolare, i comandi di corpo d'armata, a farli esaminare accuratamente da persone competenti, o da apposite commissioni, cercando di persuadere gli autori a ritirarli qualora il giudizio riesca sfavorevole

Deve, anzi, avvertire nello stesso interesse degli studiosi di cose amministrative militari — affinchè essi non impieghino senza profitto la loro attività — che, in vista del progetto di legge che dovrà, a norma dell'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901 n. 511 (*Atto* 289-1902), essere presentato al Parlamento entro il corrente esercizio per provvedere alle speciali necessità dell'amministrazione della guerra, sarebbe prematura, per ora, ogni proposta di modificazioni agli attuali sistemi amministrativi e contabili, poichè solo dopo l'approvazione della detta legge si potrà vedere se, e quali innovazioni saranno da introdursi, in armonia con essa, nei sistemi medesimi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **155.** — **Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907.** — (Segretariato generale). — 7 giugno.

Si rammenta alle amministrazioni del R. esercito che, a termini dell'art. 378 del regolamento sulla contabilità generale

dello Stato, dovranno versare, entro il 30 giugno corrente, nelle sezioni di tesoreria provinciale, le somme che siano per sopravanzare sulle anticipazioni corrisposte pei vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907, ad eccezione dei sopravanzi delle anticipazioni date pel pagamento di assegni (compresi quelli del corredo) e per l'acquisto dal commercio del pane, del foraggio, della paglia e della legna.

Tali versamenti dovranno essere imputati al capitolo 91 se riferentisi ad anticipazioni date su capitoli della parte ordinaria del bilancio della guerra ed al capitolo 120 se relative a capitoli della parte straordinaria.

Sulle quietanze riguardanti i sopravanzi di anticipazioni dovrà essere indicato il numero dei mandati coi quali le anticipazioni medesime vennero date.

Tutte le quietanze dovranno, a senso del § 1056 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, essere spedite al Ministero (Divisione ragioneria) appena siano state rilasciate, coi relativi certificati mod. 181-T.

Pel Ministro — G. VALLERIS.

N. **156. — Risultato del concorso al premio Riberi fra gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scaduto il 30 novembre 1906.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 7 giugno.

Sul concorso al premio Riberi pubblicato con la circolare 109 del 20 luglio 1905 (*Giornale militare* parte 2ª), avente per tema:

a) Le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro in rapporto con le speciali condizioni di lavoro;

b) Il principio del rischio professionale per il quale l'infortunio e l'infermità devono essere considerati come una ineluttabile condizione del lavoro;

c) Quali sono le malattie e gl'infortuni meglio accertati che possono dipendere dalla vita militare;

l'ispettorato di sanità militare ha emesso il seguente giudizio:

Le memorie pervenute in tempo utile furono le seguenti, enumerate secondo l'ordine di arrivo, colle relative epigrafi.

1ª *Forsan te abiicient ad officinas*, giunta il 29 novembre 1906.

2ª *Lavoro e salute, moto, vita*, giunta lo stesso giorno.

Il maggiore generale medico ispettore capo comm. Randone, che per ragioni d'ufficio aveva avuto l'incarico di riferire sulle

memorie quando pervennero all'ispettorato, dà lettura della seguente relazione:

Memoria n. 1. — L'autore della memoria n. 1 segnata dall'epigrafe « Forsan te abiicient ad officinas » ha dato al tema una soluzione pienamente corrispondente al doppio scopo dal medesimo prefisso: di determinare cioè il concetto giuridico degl'infortuni e delle malattie professionali in relazione al nuovo indirizzo della medicina del lavoro, e allo spirito della moderna legislazione sociale e di applicarne poi i principî alle malattie e agli infortuni che possono dipendere dalla vita militare.

Con una diligentissima e ponderata disamina delle numerosissime definizioni degli infortuni e delle malattie professionali, tanto sotto l'aspetto tecnico che dal lato giuridico; indagandone i rapporti colle condizioni di lavoro, sia generali che inerenti alla specialità delle industrie e le relazioni di dipendenza o di conseguenza con altri stati morbosi preesistenti o intercorrenti, dando al principio del rischio professionale l'interpretazione più liberale, di considerarlo cioè quale condizione ineluttabile di lavoro, indipendentemente da ogni responsabilità negli infortuni e di ritenere professionali tutte le malattie che si sviluppano durante il lavoro; l'autore è giunto a costituire la figura giuridica delle une e degli altri, completa, chiara e logica deduzione delle premesse.

E in questo lungo e paziente studio, l'autore non solo ha dato prova della sua erudizione nel campo delle scienze mediche, ma di estesissima conoscenza di giurisprudenza e di legislazione sociale, qual'è oggidì richiesta al perito medico legale nei giudizi a cui è chiamato.

Opportunamente poi l'autore prende occasione di esaminare la legge italiana col relativo regolamento sulle pensioni civili e militari, facendone rilevare la non sufficiente corrispondenza coi principî più sopra discussi ed ammessi.

L'altra parte della memoria relativa agli infortuni ed alle malattie della vita militare, riveste quel carattere di originalità ch'è stata intenzione dell'ispettorato essa dovesse avere.

A tale scopo l'autore ha fatto uno studio eziologico molto diligente delle malattie e degli infortuni più frequenti nella vita militare, per dedurre le relazioni di causa ad effetto tra essi e gli agenti morbosi a cui è esposto il soldato, sia generali, al pari dell'operaio, che speciali, derivanti cioè dalla sua particolare missione.

E ciò egli ha fatto con finezza e originalità di osservazioni, con molta copia di fatti raccolti nelle varie esplicazioni del servizio, con citazioni di confronti e di dati statistici, compendiati poi in numerosi diagrammi e cartogrammi, riuscendo così a scrivere non solo degli interessanti ed istruttivi capitoli di patologia militare, ma a tracciare uno schema delle malattie che nel soldato si possono equiparare alle professionali della vita civile, il quale anche considerato come un semplice saggio, non è meno fecondo per il medico militare di utili e pratici insegnamenti.

Nè l'autore ha dimenticato d'indicare, caso per caso, la profilassi più efficace, argomento questo che entrava direttamente nel tema, poichè scopo della nuova medicina del lavoro è altresì quello di prevenire i danni rappresentati dagl'infortuni e dalle malattie che dal lavoro derivano.

Quale conclusione della sua memoria, l'autore avanza la proposta di annotare sul libretto del soldato, più metodicamente e più dettagliatamente, sopratutto per i dati eziologici, le malattie incontrate durante la ferma, dividendole in due grandi classi — *infezioni e lesioni violente* — e di servirsi della dactiloscopia impressa sul libretto personale del soldato, per poterne anche dopo lunghi anni constatare meglio l'identità.

In tale modo si potrà, col tempo, avere una statistica tale delle malattie e degli infortuni più frequenti nella vita militare, da servire di base ad una vera patologia del lavoro del soldato.

Memoria n. 2. — Anche l'autore della memoria n. 2 ha avuto del tema una concezione abbastanza ampia e precisa.

Dopo un compendioso cenno storico sulla evoluzione dello studio delle malattie del lavoro e sull'indirizzo della moderna legislazione sociale, egli viene a svolgere il concetto degli infortuni e delle malattie professionali, fissandone il carattere differenziale nella subitaneità dell'azione per i primi e nella sua continuità per le seconde, ne indaga i rapporti che le une e gli altri hanno con le condizioni nelle quali il lavoro si esplica, le relazioni di dipendenza con stati morbosi preesistenti concomitanti o susseguenti, non tralasciando di accennare ad alcuno dei fattori che possono concorrere a stabilirne l'assenza e a valutarne gli effetti.

Ma mentre i diversi argomenti appaiono bene e sufficientemente trattati dal lato medico, altrettanto non si può dire per quello giuridico. La rivista delle legislazioni dei vari paesi a riguardo degli infortuni è appena abbozzata; l'autore troppo

facilmente si disinteressa delle questioni legali e dei pareri giudiziari, cosicchè le sue deduzioni non appaiono sempre sufficientemente dimostrate.

Oltre di che, l'estensione data a taluni capitoli è troppo ampia, e non in relazione, alcune volte, alla loro importanza, la loro connessione non bene evidente, e l'ordine in cui si susseguono, non il più opportuno per giungere alle conclusioni che l'autore si propone.

Nello svolgere la questione del rischio professionale, anche egli giustamente dà al termine la più larga interpretazione, eliminando per gl'infortuni ogni restrizione derivante da responsabilità, e annoverando tra le malattie professionali tutte quelle che si sviluppano durante il lavoro.

Quindi l'autore accetta il principio che oggidì tende a prevalere dalla equiparazione, in ogni caso, degli infortuni e delle malattie professionali, mercè l'obbligatorietà dell'assicurazione.

Segue un cenno della legislazione italiana sugli infortuni dalla quale l'autore prende occasione di fare dei commenti molto ragionati ed opportuni sulla nostra legge sulle pensioni e sul relativo regolamento, giungendo esso pure alla conclusione della necessità del loro rimaneggiamento.

L'ultima parte della memoria è quella che l'autore ha svolto meglio e più completamente. Anch'egli ha bene interpretato lo spirito del tema, di restringere il suo compito ad indagare le relazioni di causa ad effetto tra infortuni e malattie da una parte ed agenti morbosi dall'altra, a cui è di preferenza esposto il soldato, prendendo per punto di partenza il rischio professionale generico comune a tutti i lavoratori, e quello specifico derivante dalla specialità del suo servizio.

E ciò gli ha permesso di scrivere dei capitoli sulle malattie del soldato, che si possono equiparare alle professionali, taluni dei quali veramente interessanti, e, per certi riguardi, anche con una impronta di vera originalità.

Ma anche qui l'autore fa una omissione, di cui non si può non tenergli conto, poichè tralascia di trattare dei mezzi profilattici più adatti a prevenire tanto gl'infortuni che le malattie e a diminuirne gli effetti. Argomento che, come si è visto, entra direttamente nel tema.

Vi ripara, in parte, colla proposta di una speciale scheda individuale del soldato, in cui siano sistematicamente annotati gli infortuni e le malattie incontrate durante la ferma, con particolare riguardo alla eziologia, e che potrà servire, col tempo, a tracciarne la profilassi più opportuna.

Concludendo, il relatore è di parere, che entrambi gli autori delle memorie presentate al concorso hanno bene compreso lo spirito del tema, e lo hanno svolto in modo commendevole, e che ne dimostra il lungo ed amorevole studio.

Esse sono due bei lavori, i quali confermano che i medici militari seguono i progressi e il moderno indirizzo della medicina e della legislazione sociale per potere confermare ad essi i loro giudizi medico legali.

Ma la mentre memoria n. 1 soddisfa a tutte le esigenze del programma, com'è prescritto dal n. 1, 1ª linea della circolare con cui è stato indetto il concorso, non così si può dire della seconda per le omissioni rilevate.

I membri della commissione, ciascuno dei quali aveva precedentemente esaminate le due memorie, accettando le conclusioni del relatore, hanno ad unanimità espresso il giudizio che venga assegnato il premio di L. 1000 alla memoria n. 1 contrassegnata dall'epigrafe *Forsan le abiicient ad officinas*: e sia distinta con menzione onorevole la memoria n. 2 portante il motto: *Lavoro e salute, moto e vita.*

Preso nota di tale giudizio, la commissione ha, seduta stante, constatato che autore della memoria dichiarata vincitrice del premio è il tenente medico dell'ospedale militare di Ravenna Casarini dott. Arturo; e della memoria da distinguersi con menzione onorevole il capitano medico Rivalta dott. Raffaele addetto al 70° reggimento fanteria.

Sulla proposta del relatore, la commissione decide che la memoria premiata venga pubblicata a cura del *Giornale medico del R. esercito*, invitando prima l'autore a modificare alcuni capitoli e a stralciare quelle parti, che quantunque in relazione col tema, appaiono forse superflue e non presentano un interesse pratico diretto pel medico militare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **157. — Richiesta di notizie sulla durata degli oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 giugno.

Il Ministero interessa le amministrazioni militari a fargli conoscere, basandosi sull'esperienza fatta nell'ultimo quinquennio, se, e quali modificazioni ravvisino assolutamente necessario siano recate all'allegato N al regolamento d'amministrazione che fissa la durata media dei vari oggetti di corredo che vengono distribuiti alla truppa nel tempo di pace.

Pel Ministro — G. VALLERIS.

N. **135.** — **Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B.** - Direzione generale cavalleria). — 8 giugno.

A seguito della circolare del *Giornale militare* in data 23 marzo u. s., n. 75, questo Ministero partecipa che la seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* irlandesi, avrà luogo in Pinerolo presso la scuola di cavalleria il giorno 15 corrente alle ore 10.

A tale distribuzione potranno partecipare esclusivamente gli ufficiali stati per essa designati nella seconda parte dell'elenco annesso alla sovracitata circolare, eccettuati i seguenti, i quali, per volontaria rinunzia, o per essersi altrimenti provvisti di cavalli d'agevolezza, sono stati tolti dal numero degli ammessi:

Comando XI corpo arm.	—	Capitano di stato magg. Rossi Celso.
Id. div. militare Livorno	—	Tenente generale Zuccari cavaliere Luigi.
Id. brigata Calabria	—	Magg. gen. Segato cav. Luigi.
Reggim. Piemonte reale cavalleria	—	Maggiore Schiffi cav. Orio.
Id. Savoia cavalleria	—	Id. De Zigno bar. cav. Federico.
Id. Genova cavalleria	—	Capitano Violini Marco.
Id. cav. di Alessandria	—	Tenente Della Croce di Dojola Raniero.
Id. id. id.	—	Id. Pansoja di Borio Luigi.

Avvenuta la distribuzione generale, e nello stesso giorno, potranno essere ammessi al prelevamento di uno dei cavalli che fossero eventualmente rimasti disponibili, gli ufficiali sotto indicati:

Regg. cavall. di Lucca	—	Tenente Crozza Oderigo,
Id. id. di Piacenza	—	Capitano Gariboldi Farina Giuseppe,
Scuola di cavalleria	—	Tenente Calvi Gio. Battista,

i quali, anch'essi, vengono pertanto autorizzati a recarsi nel suddetto giorno alla scuola di cavalleria.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 giugno.

GIUGNO 10. — Varianti al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 311.
» 10. — Distintivi per sottufficiali, *pag* 311.
» 10. — Firma delle richieste mod. *B*, *C* e *D* pei viaggi e pei trasporti sulle strade ferrate e sul mare, *pag.* 314.
» 11. — Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza, *pag.* 314.
» 12. — Servizio balneario, *pag.* 315.
— Avviso. — Pubblicazione di fascicoli della Raccolta, *pag* 315.

CIRCOLARE N. **159. — Varianti al regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 giugno.

Con R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 si è modificato il regolamento sul reclutamento (ristampa del 1905, annunziata con circolare n. 39 del *giornale militare*) abolendo l'invio al Ministero delle liste dei renitenti. Col successivo R. decreto 19 maggio 1907, n. 265 si è modificato lo stesso regolamento per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di buona condotta.

In conseguenza è stato pubblicato un fascicoletto di varianti a detto regolamento, fascicoletto di cui ogni comando ed ufficio si provvederà del numero di copie necessario, facendone richiesta colle norme consuete.

Annesso a detto fascicoletto è anche il foglio di registrazione delle varianti di cui al n. 23 del regolamento per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicoletto contenente varianti e registrazione di varianti è di L. 0,10.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **160. — Distintivi per sottufficiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 giugno.

Le disposizioni transitorie del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito mantengono agli attuali *marescialli di compagnia e di battaglione*, che proven-

gono dagli antichi marescialli nominati tali sotto l'impero della legge 3 luglio 1902, n. 266, e rispetto ai *marescialli d'alloggio dei carabinieri reali*, la equiparazione gerarchica, che quelli avevano con questi per effetto della legge ora ricordata ed ai *furieri*, ed ai *sergenti maggiori* che provengono dai furieri, la precedenza gerarchica sui sergenti maggiori che provengono dai sergenti.

Il Ministero, nell'intento che tali posizioni gerarchiche siano rese evidenti da uno speciale distintivo, determina:

1. I marescialli di compagnia, squadrone o batteria o con cariche speciali, ed i marescialli di battaglione, mezzo reggimento o brigata o con cariche speciali, che provengono dai marescialli che erano tali prima del 1° gennaio 1907, faranno uso di uno speciale distintivo di equiparazione di grado coi marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, il quale è costituito da un galloncino d'argento o d'oro, alto mm. 6, applicato sopra ciascuna delle estremità del bavero della giubba per una lunghezza di 14 centimetri a partire dal ganghetto.

2. I furieri ed i sergenti maggiori provenienti dai furieri faranno uso del distintivo indicato nel n. 2 dell'*ultimo* 20 del corrente anno; però, come segno di precedenza gerarchica sui sergenti maggiori provenienti dai sergenti, il secondo ordine di galloncino, anzichè terminare a punta, formerà sulla punta stessa un anello ellittico avente un'altezza di mm. 10 ed una larghezza di mm. 28 misurate tra i bordi esterni del galloncino.

La legge 19 luglio 1906, n. 372 non fa cenno della qualità di sottufficiale anziano contemplata dall'articolo 6 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e poichè il nuovo stato del sottufficiale viene ad essere determinato in ogni sua fase dal grado, la qualità suddetta si deve considerare soppressa.

Ciò stante, il Ministero stabilisce che per tutti i sottufficiali i quali hanno optato per la nuova legge siano soppressi i distintivi di anzianità.

Sono mantenuti però, per tutti, oltre che i distintivi inerenti alle cariche speciali (*maestro di scherma, capo fanfara, ecc.*) anche quelli di *stimatore scelto, cavaliere scelto, tiratore scelto, ecc.*

Il Ministero si riserva di inserire le suaccennate disposizioni nell'*istruzione sulla divisa per la truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*, in corso di ristampa e frattanto si pubblicano i conti di costruzione del nuovo distintivo di grado per furieri e per sergenti maggiori provenienti dai furieri.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da furiere e da sergente maggiore proveniente dai furieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	m. l.	0 025	9 50	0 237
Gallone d'argento, alto mm. 16	»	0 440	2 50	1 100
Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . .	»	1 100	1 00	1 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 400
Prezzo di costo . . . L.				2 837
Prezzo di conteggio . . . L.				2 90

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in oro da furiere e da sergente maggiore proveniente dai furieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	m l.	0 025	9 50	0 237
Gallone d'oro, alto mm. 16.	»	0 440	3 20	1 408
Galloncino d'oro, alto mm. 6	»	1 100	1 25	1 375
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 400
Prezzo di costo . . . L.				3 420
Prezzo di conteggio . . . L				3 50

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

Alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi verranno fatte le necessarie aggiunte.

Nulla è innovato per quanto concerne i distintivi di grado per sottufficiali da conservare nelle dotazioni di mobilitazione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **161.** — **Firma delle richieste mod. *B*, *C* e *D* pei viaggi e pei trasporti sulle strade ferrate e sul mare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 giugno.

Il § 107 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ed. febbraio 1903) stabilisce che, salvo poche eccezioni, ivi tassativamente enumerate, le richieste mod. *B*, *C* e *D* debbono essere firmate dai comandanti di corpo, capi d'ufficio o di stabilimento e, pei distaccamenti, dai rispettivi comandanti.

Il Ministero ha però dovuto constatare che non di rado tali documenti vengono firmati da ufficiali che non vi sono autorizzati, ed inoltre che tanto le richieste quanto le relative matrici non vengono sempre completate in ogni loro parte.

Ad ovviare il ripetersi di ciò e degli abusi che ne sono derivati, il Ministero ricorda ai comandanti di corpo o di distaccamento ed ai capi d'ufficio e di stabilimenti che incombe ad essi *personalmente* la custodia dei documenti dei quali è loro riservata la firma (§ 1 dell'*Atto* 11 del 1906).

Considerato poi che, a norma del citato § 107 lettere *a*) e *c*), gli aiutanti maggiori sono autorizzati a firmare le richieste mod. *B* pei *militari di truppa*, *pei capi operai dei corpi* e per gli *inscritti di leva*, il Ministero determina che siano tenuti distinti i registri di richieste mod. *B* da rilasciare ai detti personali da quelli da rilasciare agli ufficiali ed assimilati; per modo che la custodia dei singoli registri dei documenti, e la relativa responsabilità, possa essere data esclusivamente a chi è autorizzato a rilasciarli e firmarli.

Ricorda infine a tutti coloro che rilasciano documenti di viaggio e di trasporto l'obbligo di accertarsi che il richiedente vi abbia diritto e di completarli, prima di consegnarli, in ogni loro parte, MATRICI COMPRESE (§ 23 dell'*Atto* 11 del 1906), per modo che utilmente possano queste consultarsi pei controlli che su di esse il Ministero intendesse disporre.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **162.** — **Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.** — (Divisione artiglieria). — 11 giugno.

A modificazione delle disposizioni contenute nel n. 5 della circolare 70 del *giornale militare* corrente anno, una delle due compagnie del 2° reggimento artiglieria da fortezza comandate

presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio si trat-terrà al poligono di S. Maurizio dal 22 luglio al 15 agosto anzichè dal 22 luglio al 22 agosto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **163.** — **Servizio balneario.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 12 giugno.

Il Ministero fa noto che lo stabilimento idroterapico di Oropa (Biella), per la stagione balneare 1907, accorda agli ufficiali ed impiegati, le seguenti riduzioni:

Dal 20 giugno al 15 luglio e dal 25 agosto alla chiusura, riduzione del 25 per cento sui prezzi di pensione (cioè: camera, vitto, servizio e luce elettrica) in modo che la tariffa giornaliera resta ridotta a lire 9, occupando camere al 1° ed al 2° piano e lire 8 al 3° piano.

Dal 15 luglio al 25 agosto, riduzione del 10 per cento sulla pensione (come sopra) che sarebbe così ridotta a lire 10,80 al 1° e 2° piano e lire 9,90 al 3° terzo piano.

Dalla riduzione restano escluse le cure, il consulto medico, il vino e tutti gli altri extra.

Per il Ministro — VALLERIS.

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — Sono stati pubblicati i seguenti altri fascicoli della Raccolta, il cui prezzo risulta a fianco di ciascuno di essi:

Fascicolo	n. 27. — Stato degli ufficiali . . .	L.	0,60
Id.	n. 28. — Tiro a segno nazionale . .	»	0,35
Id.	n. 30. — Ufficiali in congedo . . .	»	0,40

Le richieste per il loro acquisto saranno fatte con le norme consuete.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 giugno.

GIUGNO 18. — Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra, *pag.* 317.
» 18. — Regolamento di esercizi per la fanteria, *pag.* 317.
» 18. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare, *pag.* 318.
» 20. — Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1907-908, *pag.* 319.
» 21. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 324.
» 21. — Indennità per perdita di cavalli, *pag.* 324.
» 21. — Fregi per berretti da marescialli, *pag.* 325.

CIRCOLARE N. **164**. — **Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra.** — (Segretariato generale). — 18 giugno.

È pubblicata per cura del Ministero una nuova *Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra*, la quale abroga quella in data 1902.

Il Ministero invierà le copie occorrenti ai comandi di corpo d'armata, che ne dovranno curare la diramazione alle autorità indicate nelle *avvertenze* della raccolta stessa.

Le autorità anzidette accuseranno poi ricevuta direttamente al Ministero (ufficio compilatore).

La pubblicazione ha il numero d'ordine 16.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **165**. — **Regolamento di esercizi per la fanteria.** — (Segretariato generale). — 18 giugno.

È pubblicato il regolamento di esercizi per la fanteria, edizione 1907, che abroga il corrispondente regolamento in data 11 febbraio 1892.

Nelle richieste, fatte con le solite norme, dovrà essere compreso soltanto il presente regolamento.

Il prezzo di ogni copia è di L. 0,70.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 17.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 166. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. — (Segretario generale). — 18 giugno.

N. del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
20	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
53	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
75	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Articolo 1. Concorso della cassa dei depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Articolo 2. Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari. Articolo 3. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito. (Leggi 14 luglio 1887 n. 4750 e 23 agosto 1891 nn. 494 e 504). Articolo 4. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino–Torre Pellice. Articolo 5. Rendita consolidata di 3,75 % netto di annue lire 1181,25 provenienti dal lascito « Henry », per premi periodici da concedersi ai militari del genio
79	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
89	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo « Rimonta » del bilancio del Ministero della guerra.
97	Entrate diverse dei Ministeri (1).
98	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
99	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
101	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª. (Spese effettive).
135	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª. (Spese effettive).

(1) A questo capitolo 97 dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti dei panifici militari, delle vendite di galletta e biscotto avariati e di cavalli e muli riformati.

145	Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinati ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari.
168	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito.
181	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Pel Ministro — G. VALLERIS.

N. **167. — Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1907-908.** — (Segretariato generale). — 20 giugno.

1. È aperto un concorso fra i giovani che abbiano conseguito la *licenza in scienze fisico-matematiche* nelle università del Regno o negli istituti a queste equiparati, per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, pel prossimo anno scolastico 1907-908.

Coloro che otterranno tale ammissione potranno aspirare alla nomina a sottotenente *sollanto nell'arma del genio* e non in quella *di artiglieria*.

2. Il concorso è indetto per 10 posti, ed avrà luogo per esame, previa presentazione della predetta licenza.

3. L'esame, consistente in una prova orale, sarà dato in base al programma che fa seguito alla presente circolare e avrà luogo in settembre nelle seguenti sedi:

in Torino presso l'accademia militare, in Modena presso la scuola militare, in Roma e in Napoli presso i collegi militari, in quei giorni che si faranno conoscere ai singoli candidati e dinanzi alla stessa commissione costituita per l'esame complementare di matematica per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare.

4. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti (espressi in ventesimi) riportati da ciascun concorrente nell'esame anzidetto.

Nel solo caso di parità di punti di merito, sarà data la preferenza a coloro che presentarono titoli di studio superiori a quello richiesto.

Non saranno iscritti nella graduatoria coloro che riportassero meno di $^{10}/_{20}$.

5. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non superata quella di 24, al 1° agosto del corrente anno.

6. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da lire una, dovranno essere compilate in analogia alle prescrizioni del n. 27 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) (1), colla espressa dichiarazione di aspirare esclusivamente all'arma del genio, ed essere corredate dai documenti prescritti dal n. 28 del regolamento stesso, fatta eccezione pel documento scolastico che sarà quello richiesto nel precedente n. 1. In esse dovrà inoltre essere indicata la sede d'esame prescelta dal richiedente, fra quelle indicate al precedente n. 3.

Tali domande debbono essere presentate ai comandanti di distretto (ad eccezione di quelle dei militari sotto le armi, le quali saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo) dal 1° agosto al 1° settembre p. v.

7. I predetti comandanti, riconosciuta la regolarità delle domande e dei documenti, le trasmetteranno direttamente al comando dell'accademia militare, ed al tempo stesso provvederanno per le informazioni, e conseguenti comunicazioni, di cui al n. 31 del regolamento suaccennato.

Qualora sorgano dubbi circa la validità od equipollenza dei titoli di studio presentati dai concorrenti, si dovrà riferirne al Ministero.

8. Riconosciuta alla sua volta la regolarità dei documenti, il comando dell'accademia militare notificherà a ciascuno degli interessati il giorno in cui dovrà presentarsi all'esame nella sede prescelta, alla quale il candidato dovrà recarsi a tutte sue spese, e comunicherà l'elenco degli ammessi al concorso al presidente della commissione esaminatrice.

Appena ultimato l'esame nell'ultima sede, il presidente della commissione invierà la graduatoria generale al Ministero (Segretariato generale), per gli ulteriori provvedimenti circa l'ammissione.

9. Le domande che dal comando dell'accademia saranno, per qualsiasi ragione, state riconosciute non regolari, verranno respinte, ed i documenti ad esse annessi saranno restituiti agli

---

(1) Detto regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* in Roma (tipografia Voghera, Corso Pinciano n. 3) e presso i principali librai del Regno, al prezzo di cent. 45.

interessati, per mezzo delle stesse autorità pel cui tramite pervennero al predetto comando.

10. I giovani che risultassero ammessi dovranno presentarsi, previo apposito avviso, il giorno 1° ottobre p. v. al comando dell' accademia militare, per ivi subire la visita medica al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Si avverte che tanto per recarsi all'accademia quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell' istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

11. Subito dopo l'ammissione, coloro che non siano già arruolati, per fatto di leva, in 1ª categoria, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario o domandare (se ascritti alla 3ª) il trasferimento per libera elezione alla 1ª categoria.

Da questi vincoli essi potranno però, per determinazione ministeriale, essere poi prosciolti, qualora dovessero cessare d'appartenere all'accennato istituto, salvo sempre l'adempimento degli obblighi di leva.

12. Tutti gli ammessi godranno, durante il corso dell'accademia, del beneficio dell'intera pensione gratuita, a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1873, n. 1291, serie 2ª. Rimarranno però a loro carico le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali.

La somma necessaria per la provvista del corredo (stabilita in lire 350 per gli allievi ordinari ammessi al 1° corso), sarà ridotta in proporzione degli oggetti da distribuirsi; e sarà loro indicata, all'atto dell'ammissione, dal comandante dell'accademia. Per la manutenzione del corredo (compresi i libri di testo e gli oggetti di cancelleria) è stabilita una quota trimestrale anticipata di L. 30.

13. Gli allievi, in caso d' insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno, continuando ad aspirare all'arma del genio; essi però, in tal caso, dovranno pagare l' intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno dal far parte del corso e saranno rinviati dall'accademia.

14. I comandanti di distretto e di corpo sono invitati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, senza però pubblicare apposito manifesto.

Il Ministro — VIGANÒ.

PROGRAMMA D'ESAME

(Calcolo infinitesimale).

1. Derivata e differenziale di $y = f(x)$, essendo x variabile indipendente. Derivata e differenziale di una funzione di funzione. Derivata e differenziale di qualsiasi funzione esplicita di una sola variabile indipendente. Differenziali e derivate d'ordine superiore di $y = f(x)$, sia x indipendente o no. Funzione crescente o decrescente.

2. Serie. Criteri principali di convergenza. Formola di Taylor e di Mac Laurin coi resti di Lagrange e di Canchy. Serie di e^x, sen x, cos x, log $(1 + x)$, $(1 + x)^m$.

Calcolo dei logaritmi e delle radici dei numeri. Valore vero di una espressione indeterminata.

3. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita composta di più funzioni della stessa variabile. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita di più variabili indipendenti. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di una sola variabile indipendente. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° òrdine di una funzione implicita di più variabili indipendenti. Sistemi di equazioni.

4. Massimi e minimi di una funzione di una sola variabile indipendente e di una funzione di due variabili indipendenti.

Massimi e minimi di $f(x, y)$ dato $\varphi(x, y) = o$, di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = o$ e di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = o$ e $\varphi(x, y, z) = o$.

Tangente, normale, sotto-tangente, sotto-normale, concavità, assintoti di una curva piana in coordinate cartesiane e polari.

Raggio di curvatura di una curva piana. Evoluta.

Tangente, piano normale, piano osculatore, normale principale e binormale di una curva sghemba riferita a tre assi ortogonali.

Piano tangente e normale di una superficie riferita a tre assi ortogonali.

5. Regole di integrazione che si deducono di quelle di dif-

ferenziazione: Integrazione per sostituzione e per parti. — Eseguire gli integrali:

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2}, \quad \int \frac{dx}{x^2-a^2}, \quad \int \frac{dx}{x^2+px+q}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}, \quad \int x\sqrt{x^2 \pm a^2} \quad \int \sqrt{a^2 \pm x^2}\,dx$$

$$\int \operatorname{sen}^m x\,dx, \quad \int \cos^m x\,dx, \quad \int \operatorname{tang}^m x\,dx$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^m x}, \quad \int \frac{dx}{\cos^m x}, \quad \int \frac{dx}{\operatorname{tang}^m x}$$

$$\int \operatorname{sen}^m x \quad \cos^n x\,dx, \quad \int \frac{dx}{\operatorname{sen}^m x \quad \cos^n x}$$

$\int f(x)\,dx$, quando $f(x)$ è un prodotto di fattori della forma sen $(ax+b)$ o cos $(ax+b)$.

6. Integrali definiti. Calcolo di $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{2m} x\,dx$. Integrali multipli. Condizioni di integrabilità di $\varphi(x,y)\,dx + \Psi(x,y)\,dy$ e di $\varphi(x,y,z)\,dx + \Psi(x,y,z)\,dy + X(x,y,z)\,dz$, essendo x, y, z variabili indipendenti e integrazione di queste espressioni.

7. Calcolo di un'area piana e della lunghezza di un arco di curva piana in coordinate cartesiane e polari; della lunghezza di un arco di curva sghemba in coordinate cartesiane ortogonali; di un'area di rivoluzione; di un volume di rivoluzione; di un volume risultante da una sola integrazione; di una porzione di superficie curva; di un volume qualunque.

8. Integrazione dell'equazione differenziale di 1° ordine e di 1° grado $M\,dx + N\,dy = 0$, in cui M ed N non contengono dx e dy: 1° quando le variabili sono separate o facilmente separabili; 2° quando il primo membro è un differenziale esatto; 3° quando M ed N sono funzioni di x e y omogenee e dello stesso grado; 4° quando M ed N sono funzioni lineari di x e y.

Integrazione dell'equazione lineare di 1° ordine $\frac{dy}{dx} + Py = Q$, ove P e Q non contengono y e $\frac{dy}{dx}$.

Integrazione di una equazione di 1° ordine della forma $f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) = 0$, $f\left(y, \frac{dy}{dx}\right) = 0$.

Integrazione di una equazione di 2° ordine della forma $f\left(x, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = 0$, $f\left(y, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = 0$, e della equazione lineare di 2° ordine a coefficienti costanti.

Il candidato dovrà rispondere sopra un numero estratto fra i primi quattro e sopra uno estratto fra gli ultimi quattro.

Durata dell'esame: 25 minuti.

N. **168. — Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 giugno.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva il 25 corrente mese trasferirà la propria sede in foresta di Burgos, ove rimarrà fino a tutto il mese di novembre p. v.

Se ne avvertono le autorità militari interessate, per norma nell'indirizzo della corrispondenza postale e telegrafica alla predetta direzione.

Per il Ministro — G. VALLEBIS.

N. **169. — Indennità per perdita di cavalli.** — (Direzione generale cavalleria). — 21 giugno.

Il § 147 del vigente regolamento sulle indennità eventuali stato approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, prescrive, agli effetti del computo dell'indennità per perdita di cavalli, qual'è stabilita dallo specchio III annesso al decreto medesimo, il modo in cui devesi desumere il loro prezzo d'acquisto.

Tale prezzo, pei cavalli acquistati dagli ufficiali con mezzi propri, è dato dal valore che il consiglio d'amministrazione attribuisce al cavallo quando questo gli viene presentato per la concessione della razione.

Eppertanto i consigli d'amministrazione non solo non dovranno omettere di eseguire la stima del cavallo che viene loro presentato o di farla eseguire, per propria delegazione, da un consiglio d'amministrazione viciniore o dal comandante il distaccamento di un corpo a cavallo o di una brigata di artiglieria da costa o da fortezza, ma dovranno trasmettere volta per volta al Ministero copia del verbale che sarà stato all'uopo redatta. Una copia dovrà essere anche consegnata all'interessato.

La visita avrà luogo sotto la diretta responsabilità dei consigli d'amministrazione o del comandante di distaccamento incaricato, i quali dovranno procedervi colla massima oculatezza, affinchè la stima dia il vero valore commerciale del cavallo e possa così servire di sicura base pel computo dell'indennità nel caso eventuale di perdita. Essi saranno assistiti nella visita da un ufficiale veterinario, ed in mancanza, da un veterinario borghese.

Analogamente dovrà procedersi per quelli fra i suddetti cavalli che già trovavansi in servizio alla data in cui il regolamento venne pubblicato; epperciò questo Ministero dispone al riguardo quanto segue:

Tutti gli ufficiali che, a quella data, avevano già inscritti come di servizio cavalli acquistati con mezzi propri dovranno presentarli al consiglio d'amministrazione da cui dipendono e, qualora si trovino da esso troppo lontani, ad un consiglio d'amministrazione viciniore od al comandante di uno dei distaccamenti sovra indicati.

Le autorità che procedono alla visita dovranno assegnare ai cavalli il prezzo in base *all'attuale* valore reale commerciale ad essi riconosciuto.

Tale prezzo, coll'indicazione della data in cui avvenne la stima, sarà iscritto sul registro dei cavalli di servizio in sostituzione di quello dichiarato dall'ufficiale allorchè ebbe a presentare il cavallo per la concessione della razione.

Dell'eseguita stima sarà redatto apposito processo verbale, una copia del quale sarà trasmessa al Ministero, un'altra consegnata all'interessato.

Agli effetti del computo della indennità la data di stima terrà luogo di quella d'acquisto, quindi gli anni di servizio del cavallo saranno calcolati a decorrere dal giorno della stima medesima.

Nella circostanza questo Ministero crede opportuno di fare le seguenti avvertenze, affinchè nei casi in cui la domanda di indennità sia motivata da perdita per malattie infettive contratte dal cavallo per contagio o per lesioni o traumi da esso riportati, la prova del diritto esposto abbia a riuscire completa ed esauriente:

1. Sempre che si tratti di perdita per malattia infettiva da contagio dipendente da causa diretta di servizio, si dovrà dimostrare che fu pienamente ottemperato, sotto anche la responsabilità dell'ufficiale interessato, a tutte le prescrizioni che

sono contenute nell'*Atto* 101 del corrente anno e che nel caso concreto era possibile attuare;

2. In caso d'inabilità al servizio per lesioni o traumi dovrà farsi risultare che furono sperimentati ed esauriti tutti i mezzi di cura e che quindi siffatta inabilità è a ritenersi di carattere del tutto permanente. Dovrà pure risultare il valore commerciale attuale che il consiglio d'amministrazione avrà attribuito al cavallo medesimo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **170. — Fregi per berretti da marescialli.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 giugno.

In relazione al sest'ultimo comma della circolare n. 89 del corrente anno, questo Ministero ha provveduto per la formazione dei campioni dei fregi per berretti da marescialli di tutte le armi e specialità (esclusi i carabinieri reali).

Nella categoria I del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi saranno inserite, fra breve, le necessarie aggiunte.

La direzione di commissariato del I corpo d'armata provvederà affinchè dal dipendente magazzino centrale militare siano rimessi i nuovi campioni dei fregi per berretti da marescialli a tutte le amministrazioni interessate.

Rivevuti i campioni ed i relativi capitoli d'oneri i corpi acquisteranno direttamente i fregi loro occorrenti avvertendo però che quelli attualmente in distribuzione non dovranno essere sostituiti se non quando saranno in condizioni da non poter più restare in uso e che quelli che eventualmente fossero in magazzino dovranno essere usati fino a consumazione.

Per il Ministro — G. VALLERIS.



Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

GIUGNO 25. — Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza, *pag* 327.

» 27. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume primo — per la truppa (bozze di stampa), *pag* 327.

» 27. — Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categorie I e II, *pag.* 328.

» 28. — Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria III, *pag* 328.

» 28. — Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 328.

CIRCOLARE N. **171. — Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.** — (Divisione artiglieria). — 25 giugno.

Le brigate 2ª, 3ª e 4ª del 3° reggimento di artiglieria da fortezza, che a senso delle disposizioni di cui alla circolare n. 70 del *giornale militare* del corrente anno devono restare al poligono di Bracciano dal 22 luglio al 20 agosto, vi si tratterranno invece fino al 28 agosto coi propri richiamati dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Per rendere più proficua l'istruzione dei richiamati stessi, ciascuno dei riparti di milizia mobile che sarà costituito eseguirà due tiri, uno a granata coi cannoni da 120 l'altro a shrapnels coi cannoni da 87, assegnandovi rispettivamente 12 granate e 16 shrapnels da distribuirsi in più delle munizioni già concesse per la scuola di tiro del reggimento.

A tutti i cavalli che intervengono ai poligoni con i reggimenti da fortezza, secondo le indicazioni della predetta circolare n. 70, verranno applicate le disposizioni del § 1536 del regolamento di amministrazione.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **172. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume primo — per la truppa (bozze di stampa).** — (Segretariato generale). — 27 giugno.

È pubblicato un fascicoletto di varianti all'istruzione predetta.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle solite norme.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **173.** — **Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categorie I e II.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 giugno.

Sono stati pubblicati due fascicoletti di aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, uno relativo alla Categoria I del prezzo di cent. 15, l'altro relativo alla Categoria II del prezzo di cent. 10.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti quante loro ne occorrono. Le richieste di tali fascicoletti dovranno essere fatte con le solite norme.

Si avverte che fra le varianti ve ne ha qualcuna concernente il prezzo di tariffa. I movimenti contabili da eseguirsi in dipendenza dei detti cambiamenti di prezzo dovranno essere effettuati sotto la data del 30 corrente.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **174.** — **Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria III.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 28 giugno.

È stato pubblicato apposito fascicelo di aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria III, il cui prezzo è di cent. 25.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo quante loro ne occorrono, in relazione ai propri bisogni.

Le richieste delle copie stesse saranno fatte con le norme solite.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **175.** — **Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 giugno.

È pubblicato un fascicoletto di varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (modificazioni ai §§ 616, 618, 621 e 622 relativi ai trasferimenti dei militari alle armi).

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Le richieste delle copie saranno fatte colle norme consuete.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

DISPENSA 27ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio.

GIUGNO 30. — Legge n. 374 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1907-908, non approvati al 30 giugno 1907, *pag.* 329.

LUGLIO 3. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale, *pag.* 331.

» 3. — Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di ufficiali subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno, *pag.* 360.

» 3. — Stato sanitario del R. esercito durante l'anno 1906, *pag.* 360.

» 3. — Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria, *pag.* 373.

» 4. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria, *pag.* 373.

» 4. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio, *pag.* 373.

» 5. — Visite mediche preliminari degli aspiranti al concorso per la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo, *pag.* 374.

» 5. — Cause di cessazione dal servizio di sottufficiali, per motivi di salute, *pag.* 374.

» 5. — Prova di comando da sostenersi dai capitani d'artiglieria da inscriversi nel quadro d'avanzamento per l'anno 1908, *pag.* 375.

» 5. — Scuola centrale di tiro da fortezza, *pag.* 375.

CIRCOLARE N. **176. — Legge n. 374 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1907-908, non approvati al 30 giugno 1907**. — (Segretariato generale). — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 e non oltre il 31 dicembre 1907, il Go-

verno del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 29 novembre 1906 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate sino al 27 aprile 1907 agli stati di previsione medesimi e delle variazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati, e che il Governo fa proprie.

Art. 2.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Art. 3.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti, a qualsiasi titolo approvati, per i vari Ministeri e le amministrazioni dipendenti, con le leggi dei bilanci di previsione 1906-907 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

N. 177. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 19 maggio u. s., n. 263 (circolare n. 142 del corrente anno), saranno chiamati alle armi per istruzione:

a) il giorno 20 luglio andante, per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità *pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

b) il giorno 27 luglio andante, per un periodo di giorno 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) il giorno 1° agosto p. v., per un periodo di giorni 15:

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1874 (i quali fecero passaggio alla milizia territoriale nel giugno u. s.) e quelli nati nell'anno 1873, ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale, dei distretti di Ferrara, Rovigo, Treviso e Venezia e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente) e della classe 1877 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

d) il giorno 5 agosto p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 2°, 3°, 4ª e 7ª, dei distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) il giorno 19 agosto p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bre-

scia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Ivrea, Lecco Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Belluno, Bologna, Cuneo, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1882, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Modena, Mondovì, Milano, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bologna, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1882 ascritti alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla sanità ed alla sussistenza, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera, e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

f) *il giorno 22 agosto p. r.*, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che compreudono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune, ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3, del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi

di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Per cura poi dei comandanti del 2°, 3°, 4° e 7° reggimento alpini, e con le norme del menzionato § 726, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, con le modalità di cui al primo comma del presente numero, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.*

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi

presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per. tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata della propria classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari, che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, ovvero a distretti di complemento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi o i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito o distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accerta-

menti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni:*

a) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1882, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *pontieri*;

b) gli ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria, nati negli anni 1873 e 1874, ascritti ai reparti d'artiglieria da fortezza di milizia territoriale da formarsi;

c) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877 e 1882, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezze, alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna ed al gruppo delle compagnie operai d'artiglieria;

d) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti agli alpini (2°, 3°, 4° e 7° reggimento) e residenti nei distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara. Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli;

e) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Casale, Catania, Cefalù, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Girgenti, Ivrea, Lecco, Lodi, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Siracusa, Torino, Trapani, Varese, Vercelli e Voghera;

f) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Belluno, Bologna, Catania, Cefalù, Cuneo, Forlì, Genova, Girgenti, Lecco, Lodi, Mantova, Messina, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza,

g) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

h) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Casale, Catania, Cefalù, Como, Cuneo, Genova, Girgenti, Ivrea, Mes-

sina, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

i) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti ai bersaglieri residenti nei distretti di Bologna, Catania, Cefalù, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Girgenti, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

l) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

m) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

n) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1881 e 1882, ascritti al corpo sanitario ed a quello contabile residenti nei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Sarà poi cura del comandante del VI corpo d'armata, nel cui territorio si costituiscono i reparti di milizia territoriale di proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero, quegli ufficiali che, assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopra indicati.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, sarà loro applicata la legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 dell'*Atto* 234 del 1901, trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle dispo-

sizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio, rivolgendosi, se del caso, al distretto del luogo ove essi si trovano.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Allo* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 263 del 19 maggio scorso;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

14. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dai comandi di corpo dai quali gli ufficiali dipendono per ragione di residenza per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel trimestre seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandi di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione per i seguenti motivi:

d) grave danno ad un pubblico servizio;

e) sospensione anche parziale di un'industria, azienda agricola o commerciale;

f) motivi di famiglia eccezionali e così gravi che l'allontanamento dell'ufficiale richiamato produca danno irreparabile alla famiglia stessa;

g) doversi recare all'estero durante il periodo della chiamata alle armi per gravi motivi di famiglia, di studio, di commercio o di professione.

I motivi pei quali si invoca l'esenzione dovranno essere giustificati con documenti rilasciati dall'autorità competente nel caso *d*) e con atto legale di notorietà nei casi *e*, *f* e *g*).

L'esenzione, ad ogni modo, ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli uffi-

ciali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente pei motivi di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) e *g*).

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il Ministero per la sua determinazione.

I comandi stessi trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) o *g*) del n. 14 ai rispettivi comandi di corpo d'armata e quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 13 direttamente al Ministero (*Direzione generale, divisione o ufficio competente*) per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sopra specificati; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni, coll'indicazione dei motivi, saranno notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale, divisione o ufficio competente*) per cura dei comandi che le accordarono in un unico elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi.

16. La presentazione degli ufficiali avrà luogo *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa della rispettiva arma o specialità, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali già date ai comandi dei primi sei corpi d'armata, dal comando del corpo di stato maggiore, per l'assegnazione dei richiamati di fanteria di linea e bersaglieri delle classi 1882, 1881 e 1879 che interverranno alle grandi manovre.

I richiamati della specialità *pontieri del genio* del centro di Piacenza dovranno essere incorporati nelle compagnie che, al tempo della chiamata, si troveranno distaccate a Cassano d'Adda per le grandi esercitazioni estive, e quelli dei centri di Verona e Roma saranno invece rispettivamente incorporati nelle compagnie stanziate in dette città.

Tutti i richiamati della specialità *zappatori del genio*, (centri di mobilitazione di Bologna, Casale e Pavia) saranno ripartiti fra le compagnie che dovranno prendere parte alle grandi manovre.

Formazione di compagnie di artiglieria da fortezza di milizia territoriale.

18. Coi militari di artiglieria da fortezza di milizia territoriale, richiamati alle armi pel 1° agosto p. v., saranno costituite, per cura del centro di mobilitazione di Venezia, tre compagnie, secondo le istruzioni impartite alle autorità militari interessate dal comando del corpo di stato maggiore.

Formazione di compagnie di artiglieria da costa e da fortezza di milizia mobile.

19. Coi richiamati di artiglieria da costa e da fortezza della classe 1877 si formerà presso ogni centro di mobilitazione quel numero di compagnie che è relativo alla forza che effettiva-

mente si presenta, affidandone il comando ad ufficiali dell'esercito permanente, coadiuvati da ufficiali di complemento richiamati dal congedo.

20. Per le assegnazioni dei sottufficiali ai riparti di milizia territoriale e milizia mobile, indicati nei precedenti numeri 18 e 19, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i riparti stessi, che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per raggiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio sottufficiale di contabilità.

Art. 4. — *Istruzione.*

21. I richiamati di *fanteria di linea* e *bersaglieri* prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento, al quale sono assegnati, ed eseguiranno almeno due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 1891.

Quelli dei detti richiamati, che dovranno prender parte alle grandi manovre, attenderanno presso i centri di mobilitazione cui si presentano, a un breve periodo d'istruzione preparatoria, nel quale dovrà essere compresa qualche lezione di tiro col fucile mod. 1891. Nel giorno stabilito dagli ordini di movimento saranno poi inviati direttamente dal centro di mobilitazione sul sito di radunata, ove verrà effettuato il loro incorporamento nei reggimenti ai quali saranno stati assegnati e coi quali prenderanno parte alle grandi manovre.

I richiamati *alpini* prenderanno parte alle esercitazioni con le rispettive compagnie; essi dovranno però essere trattenuti almeno tre giorni ai magazzini per acquistare un certo allenamento e meglio adattarsi il vestiario, sopratutto la calzatura, e dovranno altresì, prima o durante le esercitazioni, eseguire due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 1891.

I richiamati dell'*artiglieria da costa e da fortezza* appartenenti all'esercito permanente prenderanno parte alle istruzioni ed esercitazioni coi rispettivi reparti. Quelli di milizia mobile saranno dai comandi di reggimento raggruppati in unità organiche, le quali, sotto la direzione di ufficiali dell'esercito permanente, si recheranno a quegli sbarramenti e parteciperanno a quelle esercitazioni che stabiliranno i competenti comandi di artiglieria da costa e da fortezza. Tutti eseguiranno poi due lezioni di tiro col fucile mod. 1891 o colla pistola, secondo il loro armamento individuale.

Per ogni unità di milizia mobile da costa si eseguiranno:

a) una o due esercitazioni di tiro ridotto a mare, per le quali sono assegnati 100 colpi complessivamente;

b) una esercitazione di tiro con le artiglierie di medio calibro della piazza, possibilmente da uno dei fronti secondari di qualche batteria costiera, assegnandovi 12 colpi a granata e qualora tale esercitazione fosse impedita dalle particolari condizioni di qualche piazza, ad essa sarà sostituita altra da eseguirsi con artiglierie da campagna assegnandovi 24 colpi.

Ogni unità di milizia mobile da fortezza eseguirà due esercitazioni di tiro con artiglierie di medio calibro, una con 12 colpi a granata, ed una con 16 colpi a shrapnels.

I richiamati di artiglieria da fortezza della milizia territoriale verranno esercitati nel servizio e puntamento delle artiglierie di medio e piccolo calibro; tutti eseguiranno due lezioni di tiro col fucile mod. 1891, o colla pistola, secondo il loro armamento individuale. Ad ogni compagnia saranno assegnati n. 16 colpi a granata e n. 24 a shrapnels di medio calibro, da spararsi in quattro o cinque esercitazioni, nonchè 300 cartucce a pallottola per mitragliatrici.

Tutte le istruzioni, le esercitazioni ed i tiri, nella piazza di Venezia, saranno effettuati secondo le disposizioni che verranno impartite dal direttore di artiglieria.

I richiamati del *genio* appena inquadrati nelle compagnie cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto mod. 1891.

I richiamati di sanità e sussistenza saranno impiegati per rinforzare i drappelli occorrenti per i servizi di sanità e sussistenza alle grandi manovre.

Art. 5. — *Congedamento.*

22. Tutti richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) *il 15 agosto p. v.*, i richiamati della classe 1882 ascritti alla fanteria di linea, presentatisi alle armi il 27 luglio precedente, e quelli nati negli anni 1874 e 1873, ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale, presentatisi alle armi il 1° agosto precedente;

b) il 18 agosto p. v., i richiamati della classe 1882, ascritti al genio, specialità *pontieri*, presentatisi alle armi il 20 luglio precedente;

c) il 24 agosto p. v., i richiamati della classe 1881, ascritti agli alpini, presentatisi alle armi il 5 agosto precedente;

d) il 30 agosto p. v., i richiamati delle classi 1877 e 1882, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza e alle compagnie operai d'artiglieria, presentatisi alle armi il 1° agosto precedente;

e) l'8 settembre p. v., i richiamati ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, ai zappatori del genio, alla sanità e alla sussistenza, delle classi 1879, 1881 e 1882, presentatisi alle armi il giorno 19 agosto precedente;

f) il 10 settembre p. v., i richiamati delle classi 1881 e 1882, ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, presentatisi alle armi il giorno 22 agosto precedente.

È beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Al termine delle grandi manovre, i richiamati, che vi presero parte, saranno rinviati, secondo gli ordini di movimento, direttamente dal sito di scioglimento ai centri di mobilitazione, ai quali si presentarono. Per cura di questi sarà tosto effettuato il loro congedamento nei limiti di tempo sopra indicato.

Il movimento dai depositi e centri di mobilitazione ai comuni verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari, avute presenti le norme speciali che in proposito siano state comunicate alle autorità interessate.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

23. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

La galletta a mano distribuita ai richiamati dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo gli ordini che al riguardo verranno impartiti dai comandi dei reparti.

24. L'equipaggiamento dei richiamati di milizia territoriale dovrà essere limitato alla distribuzione del cappello di tela da milizia territoriale, della gavetta, del cucchiaio, della tazza di latniera e di un asciugatoio.

Potranno però essere distribuiti anche quegli altri oggetti di corredo che fossero ritenuti assolutamente indispensabili per l'igiene e la decenza.

25. È fatta facoltà ai richiamati di milizia territoriale di non convivere al rancio. Agli esenti dal rancio saranno perciò pagati, oltre al soldo loro spettante secondo il grado, i viveri in contanti.

26. Gli assegni in contanti saranno pagati agli uomini di milizia territoriale giornalmente.

27. I richiamati di milizia territoriale potranno portare la barba a piacimento.

28. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

29. I comandanti di reggimento alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati della classe 1881, avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nell'intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpina.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione, dovrà essere presa debita annotazione sui ruoli, e i militari che ri-

territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) il giorno 19 agosto p. v., per un periodo di giorni 21 :

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente ;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Belluno, Bologna, Cuneo, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bologna, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente ;

i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla sanità ed alla sussistenza, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

f) *il giorno 22 agosto p.* c., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

g) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, effettivi al 4º reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *pontieri;*

h) gli ufficiali di milizia territoriale di artiglieria, nati negli anni 1873 e 1874, ascritti ai reparti d'artiglieria da fortezza di milizia territoriale da formarsi;

i) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877 e 1882, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza, alla brigata d'artiglieria da costa della Sardegna ed al gruppo delle compagnie operai d'artiglieria;

l) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti agli alpini (2º, 3º, 4º e 7º reggimento) e residenti nei distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli;

m) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti alla

fanteria di linea e residenti nei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Casale, Catania, Cefalù, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Girgenti, Ivrea, Lecco, Lodi, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Siracusa, Torino, Trapani, Varese, Vercelli e Voghera;

n) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Belluno, Bologna, Catania, Cefalù, Cuneo, Forlì, Genova, Girgenti, Lecco, Lodi, Mantova, Messina, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

o) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

p) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Casale, Catania, Cefalù, Como, Cuneo, Genova, Girgenti, Ivrea, Messina, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

q) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Bologna, Catania, Cefalù, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Girgenti, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

r) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

s) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

t) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1881 e 1882, ascritti al corpo sanitario ed a quello contabile, residenti nei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Nel caso si verificassero deficenze nei quadri degli ufficiali subalterni per la costituzione dei riparti di milizia territoriale, il Ministero si

riserva di richiamare dal congedo anche quegli ufficiali che, sebbene nati in anni differenti da quelli sopra indicati, sono assegnati ai riparti anzidetti (art. 4 della legge 25 gennaio 1888).

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello

speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi, ovvero dimostrino a questo distretto, con atto legale di notorietà, di essere a capo di un'industria od azienda agricola o commerciale, la quale, mancando il militare, dovrebbe cessare, anche parzialmente, di funzionare.

Sono egualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, compresi nella chiamata, che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'articolo 6, se di milizia territoriale) e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

		Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie	L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro.	»	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., *addì* ... luglio *1907*.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

Comando del ... reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1881.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, *il giorno 5 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20, i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 2°, 3°, 4° e 7°, dei distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti agli alpini appartenenti ai distretti anzidetti che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti ai predetti reggimenti alpini e residenti nei distretti suindicati. A questa chiamata dovranno rispondere anche quegli ufficiali effettivi ai predetti reggimenti, che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli anni scorsi e si trovino tuttora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino del giorno 5 agosto p. v.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metá della indennitá di trasferta.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per mare, si presenteranno al mattino dello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandi dei distretti militari.

....., addì .... luglio 1907.

Il Comandante del reggimento

ALLEGATO N. 3.

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati di 1ª categoria dell'esercito permanente e di milizia mobile.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Alpini	Artiglieria da costa e da fortezza	Genio
Asciugatoi	2	2	2	2	2
Berretti con fregio	1	»	1	1	1
Berretti (feltz) con fiocco	»	1	»	»	»
Borracce con coreggia.	1	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1	1
Calzature (paia).	1	1	1	1	1
Camicie di cotone.	2	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	1	»	»
Cappotti	1	»	»	1	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) o berretto da campagna, con copertura	1	»	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1	1
Coreggiuole per zaini	»	»	4	»	»
Cravatte per collo.	2	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	1	1
Fazzoletti.	1	1	1	1	1
Gavette.	1	1	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	1	1	»
Giubbe di tela	1	1	1	1	1
Mantelline	»	1	1	»	»
Mutande	1	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	»	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	2	3	»	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (2)	1	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»	1	1

(1) Ai richiamati d'artiglieria da costa o da fortezza i sacchetti per galletta saranno distribuiti nella quantità corrispondente alle razioni.

(2) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

Tasche per pane con coreggia	1	1	1	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia).	1	1	»	1	1 (1)
Zaini.	1	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette).	2	2	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*	*	*

(1) Esclusi i pontieri.

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione posto in armonia, per quanto riguarda la consumazione della galletta medesima, con le prescrizioni del n. 93, ultimo capoverso, della presente circolare.

N. B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini i cappucci ed i guanti di flanella (alphelik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappotto e da chepì e da cappello. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori e tiratori scelti, ecc.).

2. Ai sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge, in luogo del cappotto, un paio di stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

Ai caporali maggiori di delle specialità d'arma verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino, e due coregge per pastrano.

3. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

5 Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

7. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

8. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **178. — Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di ufficiali subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno.** — (Divisione genio). — 3 luglio.

Ad eliminare qualsiasi dubbio circa l'interpretazione della circolare n. 134 del *giornale militare* dello scorso anno il Ministero avverte che le disposizioni in essa contenute hanno carattere permanente e che in conseguenza i comandi dei reggimenti del genio, della brigata ferrovieri e dei distretti dovranno continuare, fin che venga altrimenti disposto, a dar corso alle domande di ammissione in servizio che loro pervenissero da ufficiali subalterni di complemento del genio, purchè questi soddisfino alle condizioni nella circolare stessa stabilite.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **179. — Stato sanitario del R. esercito durante l'anno 1906.** — (Segretariato generale). — 3 luglio.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi mensili dello stato sanitario del R. esercito riferentisi all'anno 1906.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Mese di gennaio 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entità media giornaliera dei ricoveri di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	529	646	1175	5	»	»	5	7931	4909	12840	25.3	2.3
Novara	208	256	464	2	1	»	3	3623	2011	5634	24.3	2.0
Alessandria	429	493	922	2	»	»	2	5883	4214	10097	23.7	2.2
Cuneo	313	306	619	4	»	»	4	4091	3005	7096	22.5	2.0
Milano	334	394	728	2	»	1	3	5417	3058	8475	22.8	2.0
Brescia	246	211	457	1	»	»	1	3049	1914	4963	21.9	2.3
Genova	308	373	681	»	»	1	1	5013	3053	8066	30.9	2.6
Piacenza	402	344	776	1	»	1	2	5847	2970	8817	28.9	2.5
Verona	475	346	821	1	»	»	1	5937	2915	8852	23.2	2.2
Padova	500	406	906	4	»	»	4	6682	3618	10300	27.0	2.4
Bologna	371	332	703	4	»	»	4	4575	2239	6814	25.6	2.6
Ravenna	195	225	420	1	»	»	1	3161	1836	4997	29.2	2.3
Ancona	115	167	282	1	»	»	1	2390	1142	3532	23.8	1.8
Chieti	251	159	410	1	»	»	1	4157	1434	5591	29.4	2.2
Firenze	270	206	476	2	»	»	2	5658	1875	7533	33.4	2.1
Livorno	395	232	627	»	»	»	»	5386	2491	7877	25.5	2.0
Roma	524	581	1105	3	»	1	4	8010	4612	12622	27.7	2.1
Perugia	174	141	315	1	»	»	1	2700	1345	4045	27.5	2.0
Cagliari	167	102	269	»	»	»	»	3326	948	4274	24.8	1.6
Napoli	677	505	1182	3	»	1	4	10478	4788	15266	35.6	2.8
Salerno	140	130	270	1	»	»	1	2738	1483	4221	30.8	2.0
Bari	282	179	461	»	»	»	»	4454	1623	6077	28.4	2.2
Catanzaro	214	191	410	1	»	»	1	2995	1333	4328	29.2	2.8
Palermo	408	230	638	2	1	1	4	6917	2001	8918	32.8	2.3
Messina	275	133	408	4	»	1	5	3783	1282	5065	22.5	1.8
TOTALI	8202	7323	15525	46	2	7	55	124201	62399	186600	26.7	2.2

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.24.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di febbraio 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	540	550	1090	3	1	4	8	9080	4510	13590	20.9	2.4
Novara . .	211	259	470	2	»	»	2	3762	2186	5948	28.0	2.2
Alessandria .	357	392	749	1	»	2	3	5620	4425	10045	26.1	2.0
Cuneo . .	203	259	462	3	»	»	3	3433	2851	6284	23.1	1.7
Milano . .	320	326	646	3	»	1	4	4517	3030	7547	22.7	1.9
Brescia . .	206	219	425	1	1	»	2	3160	1598	4758	25.1	2.2
Genova . .	262	342	604	3	»	»	3	4826	3025	7851	33.9	2.6
Piacenza .	338	326	664	3	»	»	3	6564	3111	9675	35.2	2.4
Verona . .	396	290	686	3	»	»	3	5464	2861	8325	24.4	2.0
Padova . .	400	388	788	2	»	»	2	5012	3553	8565	24.6	2.3
Bologna .	277	310	587	1	»	1	2	4318	2121	6439	19.0	1.7
Ravenna .	177	204	381	2	»	»	2	2935	1787	4722	30.4	2.5
Ancona . .	86	156	242	»	»	»	»	2066	1355	3421	23.6	1.7
Chieti . .	173	174	347	»	»	1	1	3510	1901	5411	25.3	2.0
Firenze . .	231	207	438	2	»	1	3	5458	1685	7143	21.3	2.1
Livorno . .	303	197	500	1	»	»	1	5676	2271	7947	28.0	1.8
Roma . .	389	493	882	4	1	1	6	9404	4173	13577	30.5	2.0
Perugia .	119	129	248	»	»	1	1	2358	1266	3624	26.6	1.8
Cagliari .	168	99	267	»	1	1	2	2585	957	3542	22.8	1.7
Napoli . .	556	385	941	2	1	2	5	10087	4561	14648	37.9	2.4
Salerno . .	107	118	225	»	»	»	»	2033	1309	3342	27.7	1.9
Bari . . .	217	222	439	1	»	»	1	3497	1848	5345	27.6	2.3
Catanzaro .	170	152	322	»	»	»	»	2806	1119	3925	30.2	2.5
Palermo .	272	240	512	3	»	»	3	5051	1892	6943	28.0	2.1
Messina .	248	109	357	2	»	»	2	4079	1178	5257	27.3	1.8
TOTALI .	6726	6546	13272	42	5	15	62	117310	60573	177883	28.4	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.28.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di marzo 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornale di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	587	558	1145	2	»	2	4	10904	4437	15341	30.0	2.2
Novara . .	211	289	500	2	»	»	2	4334	2309	6643	28 9	2.2
Alessandria.	374	407	781	2	»	»	2	7829	4695	12524	30.0	1.9
Cuneo . .	233	290	523	2	»	»	2	5478	3105	8583	26.7	1.6
Milano . .	383	340	723	2	»	1	3	5845	3056	8901	24.7	2.0
Brescia . .	180	247	430	4	»	»	4	3383	1616	4999	25.4	2.2
Genova .	252	300	552	1	»	1	2	4728	2894	7622	29.8	2.3
Piacenza .	346	350	696	2	»	1	3	6726	3247	9973	33.0	2.3
Verona . .	478	350	828	2	»	»	2	6023	2859	8882	23.6	2.2
Padova . .	452	346	798	4	»	1	5	6526	3186	9712	26.3	2.2
Bologna .	300	284	584	2	»	»	2	4490	1942	6441	25.0	2.3
Ravenna .	135	194	329	1	»	»	1	2990	1662	4651	27.2	1.9
Ancona . .	83	154	237	1	»	»	1	1768	1623	3391	21.3	1.5
Chieti . .	197	155	352	1	»	1	2	4032	1741	5773	30.4	1.4
Firenze.	215	213	428	2	»	»	2	6007	1677	7684	34.1	1.9
Livorno. .	281	226	507	3	»	»	3	5235	2441	7676	24.4	1.6
Roma . .	471	451	922	3	»	»	3	9497	4597	14094	29.0	1.9
Perugia. .	160	123	283	2	»	»	2	2329	1309	3638	25.9	2.0
Cagliari. .	143	73	216	5	»	1	6	3125	755	3880	23.6	1.3
Napoli . .	506	428	934	3	»	1	4	10524	4307	14831	34.5	2.2
Salerno. .	149	110	259	1	»	1	2	2836	1264	4099	30.2	1.9
Bari . . .	319	224	543	4	1	»	5	5426	2295	7721	34.3	2.4
Catanzaro .	175	163	338	1	»	1	2	2916	1224	4140	31.2	2.5
Palermo .	394	260	654	3	1	»	4	5771	2387	8158	29.6	2.4
Messina .	287	174	461	»	»	»	»	2997	1361	4358	19.4	2.1
TOTALI .	7320	6709	14029	55	2	11	68	131736	61979	193715	28.1	2.0

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,30.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(3) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di aprile 1906.

DIVISIONI	ENTRATI nei LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornale di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	541	485	1026	2	1	»	3	8852	3955	12807	25.6	2.1
Novara . .	220	239	459	1	»	»	1	4136	2149	6285	28.3	2.1
Alessandria	308	322	630	3	»	»	3	5895	3630	9525	23.7	1.6
Cuneo . .	268	282	550	»	»	»	»	5031	2859	7890	26.3	1.8
Milano . .	368	290	658	3	»	2	5	6216	2430	8646	23.6	1.8
Brescia . .	183	185	368	2	»	1	3	2500	1625	4125	23.0	2.1
Genova . .	235	252	487	»	»	1	1	4726	2106	6832	27.2	1.9
Piacenza .	290	285	575	6	»	»	6	5916	2457	8373	27.9	1.9
Verona . .	365	251	616	6	»	»	6	5172	2610	7782	21.6	1.7
Padova . .	182	157	339	»	»	»	»	3610	1817	5427	24.9	1.6
Bologna .	455	411	866	1	»	1	2	6353	2842	9195	23.3	2.2
Ravenna .	117	184	301	»	»	»	»	2448	1553	4001	23.9	1.8
Ancona . .	96	147	243	1	»	»	1	2730	1261	3991	25.7	1.6
Chieti . .	158	138	296	1	»	»	1	3382	1427	4809	25.0	1.5
Firenze . .	210	144	354	»	»	»	»	5500	1292	6801	32.3	1.7
Livorno . .	298	167	465	4	»	»	4	5484	2176	7660	24.8	1.5
Roma . .	393	422	815	2	»	»	2	8449	3713	12162	27.5	1.9
Perugia . .	144	106	250	»	»	»	»	2610	959	3569	27.7	1.9
Cagliari . .	133	82	215	3	»	2	5	2265	877	3142	18.4	1.3
Napoli . .	453	372	825	5	2	3	10	8593	3649	12242	31.7	2.1
Salerno . .	139	129	268	2	»	»	2	3288	1355	4643	27.8	1.6
Bari . . .	220	212	432	4	»	2	6	4141	1874	6015	28.5	2.1
Catanzaro	141	146	287	1	»	»	1	2617	1020	3637	27.7	2.2
Palermo .	311	243	554	4	»	»	4	4517	1857	6374	22.9	2.0
Messina .	264	127	391	2	»	»	2	4613	1416	6029	27.7	1.8
TOTALI .	6492	5778	12270	53	3	12	68	119053	52909	171962	25.9	1.8

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.30.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di maggio 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	524	376	900	3	1	1	5	8246	3490	11736	23.6	1.8
Novara . .	218	195	413	»	»	»	»	4746	1811	6557	29.4	1.8
Alessandria.	349	315	664	1	1	1	3	6654	3416	10070	21.5	1.6
Cuneo . .	242	334	576	»	»	»	»	3959	3201	7160	24.3	1.9
Milano . .	343	247	590	1	»	»	1	6065	1862	7927	23.7	1.8
Brescia . .	230	182	412	4	»	2	6	3337	1304	4641	21.3	1.9
Genova . .	274	152	426	2	»	»	2	4043	1893	5936	25.2	1.8
Piacenza .	294	232	526	4	»	»	4	4541	1953	6494	22.3	1.8
Verona . .	384	231	615	2	»	»	2	6329	2412	8741	24.4	1.7
Padova . .	225	145	370	1	»	»	1	3961	1672	5633	26.0	1.7
Bologna. .	554	373	927	4	»	1	5	7192	2988	10180	22.4	2.0
Ravenna .	131	158	289	»	»	»	»	2826	1732	4558	26.8	1.7
Ancona . .	101	141	242	3	»	1	4	2465	1358	3823	23.5	1.5
Chieti . .	198	120	318	2	»	1	3	3379	1354	4733	23.6	1.6
Firenze . .	218	187	405	2	»	»	2	6016	1472	7488	35.3	1.9
Livorno. .	312	187	499	1	»	»	1	4368	2089	6457	21.3	1.6
Roma . .	484	469	953	5	»	3	8	6383	3762	10145	20.0	1.9
Perugia. .	171	143	314	1	»	1	2	2909	1174	4083	28.8	2.2
Cagliari. .	170	101	271	»	»	1	1	3227	792	4019	19.7	1.3
Napoli . .	434	428	862	7	»	1	8	9062	3911	12973	31.2	2.1
Salerno . .	150	122	272	»	»	1	1	2974	1187	4161	28.5	1.9
Bari . . .	279	184	463	3	»	»	3	5092	1748	6840	29.5	2.1
Catanzaro .	130	131	261	1	»	»	1	2616	1078	3694	27.5	1.9
Palermo .	352	244	596	1	1	»	2	5728	2040	7768	27.8	2.1
Messina .	322	105	427	»	2	2	4	5537	1211	6748	31.1	1.9
TOTALI .	7089	5502	12591	48	5	16	69	121655	50910	172565	25.2	1.8

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,31.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di giugno 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione).			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	428	356	784	2	»	2	4	8389	2363	10752	23.7	1.7
Novara . .	189	228	417	2	»	»	2	4070	1530	5600	23.8	1.8
Alessandria.	331	326	657	2	»	1	3	6282	3294	9570	20.4	1.8
Cuneo . .	225	200	425	»	»	1	1	4301	2034	6425	22.0	1.5
Milano . .	342	240	582	»	»	1	1	6229	1750	7979	25.4	1.0
Brescia. .	252	178	430	3	»	»	3	3796	1513	5309	23.6	1.9
Genova. .	244	158	402	1	»	1	2	4360	1701	6061	20.7	1.8
Piacenza .	253	361	614	2	»	2	4	4654	2193	6847	24.8	2.2
Verona . .	487	231	718	1	»	»	1	6322	1981	8303	22.8	2.0
Padova. .	175	142	317	»	»	1	1	2818	1585	4403	21.6	1.5
Bologna .	507	360	867	2	»	2	4	7958	2614	10572	24.6	2.0
Ravenna .	158	197	355	1	»	»	1	2545	1496	4041	24.5	2.1
Ancona. .	90	116	206	1	»	»	1	2613	1118	3731	24.3	1.3
Chieti . .	184	159	343	»	»	1	1	3277	1259	4536	23.0	1.7
Firenze. .	241	171	412	2	»	»	2	5644	1315	6959	28.7	2.0
Livorno. .	281	159	440	1	»	1	2	4444	1939	6383	22.8	1.6
Roma . .	433	429	862	2	»	1	3	9518	3654	13172	27.1	1.8
Perugia. .	129	140	269	»	»	1	1	3162	1083	4245	29.1	1.8
Cagliari. .	246	97	343	2	»	1	3	3819	781	4600	22.4	1.7
Napoli . .	529	385	914	»	1	1	2	9771	3532	13303	34.3	2.4
Salerno. .	115	140	255	»	»	2	2	2746	1348	4094	31.9	2.0
Bari . . .	244	242	486	3	»	3	6	4737	1908	6645	30.1	2.2
Catanzaro .	131	127	258	1	»	»	1	2338	1196	3534	27.1	2.0
Palermo .	420	179	599	2	1	»	3	5628	1443	7071	26.4	2.2
Messina .	333	103	436	»	»	»	»	6226	1281	7507	34.0	2.0
TOTALI .	6967	5124	12391	30	2	22	54	125737	45911	171648	26.2	2.0

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,25.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di luglio 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	521	634	1158	»	1	2	3	8350	2776	11126	19.8	2.1
Novara . .	293	188	481	»	»	1	1	4409	1130	5539	21.6	1.8
Alessandria.	387	396	783	2	»	2	4	4566	2442	7008	21.5	2.4
Cuneo . .	299	200	499	2	»	3	5	4778	2028	6806	21.1	1.5
Milano . .	462	230	692	2	»	1	3	5925	1348	7273	21.8	2.1
Brescia . .	376	188	564	3	»	»	3	5271	844	6115	25.2	2.3
Genova . .	245	118	363	2	»	»	2	4582	1352	5934	26.9	1.6
Piacenza .	268	950	1218	1	»	»	1	4713	3336	8049	30.0	4.5
Verona . .	604	553	1157	3	»	»	3	7609	2681	10290	28.2	3.2
Padova . .	211	70	281	4	»	»	4	3298	626	3924	17.1	1.2
Bologna .	659	373	1032	1	»	1	2	7252	2185	9437	22.9	2.5
Ravenna .	159	417	576	1	»	»	1	2708	1781	4489	26.4	3.4
Ancona . .	142	137	279	1	»	»	1	2824	1110	3934	22.8	1.6
Chieti . .	243	139	382	3	»	»	3	3203	1105	4308	22.4	2.0
Firenze. .	217	171	388	2	»	2	4	6008	1358	7366	34.9	1.8
Livorno. .	325	207	532	»	»	»	»	4913	2066	6979	22.0	1.7
Roma . .	677	635	1312	1	»	2	3	11536	3553	15089	29.4	2.6
Perugia. .	235	173	408	»	»	»	»	3309	1097	4406	28.4	2.6
Cagliari. .	275	111	386	3	»	»	3	4354	803	5157	26.9	2.0
Napoli . .	738	645	1383	4	1	1	6	10640	4727	15367	35.0	3.1
Salerno. .	135	151	286	»	»	»	»	2656	1401	4057	31.9	2.2
Bari . . .	398	278	676	»	»	»	»	5375	2024	7399	33.1	3.0
Catanzaro .	203	63	266	1	»	»	1	3030	733	3763	26.6	1.9
Palermo .	349	186	535	3	»	»	3	5006	1258	6264	22.8	1.9
Messina .	425	202	627	1	»	1	2	4931	1296	6227	23.0	2.3
TOTALI .	8849	7415	16264	40	2	16	58	131246	45060	176306	25.6	2.3

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,26.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di agosto 1906.

DIVISIONI	ENTRATI nei luoghi di cura (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	410	305	715	3	»	2	5	6895	1576	8471	18.0	1.5
Novara . .	242	171	413	3	»	3	3	2980	1224	4204	15.5	1.5
Alessandria	288	232	520	3	»	1	4	4467	1617	6084	17.0	1.5
Cuneo .	259	110	369	2	»	2	4	4719	862	5581	19.4	1.3
Milano . .	302	101	403	2	»	1	3	3199	728	3927	19.2	2.0
Brescia. .	690	131	821	5	»	3	8	7490	690	8180	18.3	1.8
Genova. .	245	81	326	1	»	1	2	3871	591	4462	18.4	1.3
Piacenza .	218	283	501	1	»	1	2	4481	1596	6077	22.2	1.8
Verona . .	507	228	735	4	»	»	4	5576	1684	7260	24.0	2.2
Padova . .	214	82	296	1	»	1	2	2694	381	3075	13.0	1.3
Bologna .	839	303	1142	5	1	1	7	9228	1623	10851	21.2	2.2
Havenna .	90	178	268	»	»	1	1	695	804	1499	18.6	3.3
Ancona. .	141	34	175	2	»	2	4	2417	415	2832	16.1	1.0
Chieti . .	320	102	422	»	»	»	»	3894	640	4534	23.2	2.2
Firenze. .	224	130	354	3	»	1	4	6093	1071	7164	33.2	1.6
Livorno. .	365	163	528	3	»	3	6	5127	1482	6609	20.2	1.6
Roma . .	540	392	932	»	»	2	2	8022	2536	10558	23.2	2.0
Perugia .	251	147	398	2	»	1	3	2847	856	3703	26.6	2.9
Cagliari. .	179	196	375	1	»	»	1	2644	1258	3902	20.7	2.0
Napoli . .	848	667	1515	7	1	1	9	10709	4773	15482	35.3	3.4
Salerno. .	173	151	324	»	»	»	»	3242	1027	4269	32.3	2.4
Bari . .	467	233	700	»	»	»	»	6368	1769	8137	35.3	3.0
Catanzaro .	174	84	258	»	»	1	1	2614	633	3247	23.8	1.9
Palermo .	586	236	822	2	1	»	3	5163	1570	6733	25.2	3.1
Messina .	449	163	612	1	»	1	2	6509	1301	7810	32.8	2.6
TOTALI .	9021	4903	13924	51	3	26	80	121953	32707	154660	22.7	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,36.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di settembre 1906

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali o delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	279	180	459	3	»	»	3	4552	1046	5598	15.1	1.6
Novara . .	90	108	198	1	1	»	2	1862	871	2733	10.7	1.2
Alessandria	174	120	294	7	»	»	7	3216	1072	4288	16.3	1.1
Cuneo . .	117	145	262	2	»	»	2	2074	1163	3237	14.5	1.2
Milano . .	226	151	377	2	»	2	4	4546	997	5643	22.3	1.5
Brescia . .	132	62	194	3	»	»	3	2578	472	3050	18.2	1.2
Genova . .	129	104	233	2	»	»	2	3000	709	3709	23.3	1.4
Piacenza .	144	106	250	2	»	»	2	2688	781	3469	16.7	1.2
Verona . .	270	139	409	3	»	1	4	3391	754	4145	14.8	1.5
Padova . .	159	87	246	2	»	»	2	2727	595	3322	18.1	1.3
Bologna . .	328	154	482	»	»	»	»	4302	871	5173	15.5	1.4
Ravenna .	91	105	196	»	»	»	»	1612	654	2266	18.7	1.6
Ancona . .	79	66	145	2	»	2	4	1436	489	1925	15.5	1.2
Chieti . .	120	57	177	1	»	»	1	2201	369	2570	16.8	1.2
Firenze . .	132	138	270	3	1	2	6	4586	936	5522	3[illegible].5	1.6
Livorno .	227	107	334	»	»	»	»	3941	785	4726	20.5	1.5
Roma . .	235	305	540	1	»	1	2	5992	1998	7990	23.0	1.6
Perugia .	78	60	138	2	»	»	2	1715	511	2226	20.7	1.3
Cagliari . .	109	40	149	»	»	2	2	2000	392	2392	17.4	1.1
Napoli . .	387	317	704	6	»	2	8	6505	2875	9380	27.0	2.0
Salerno . .	85	58	143	»	1	2	3	2128	469	2597	15.5	1.1
Bari . . .	221	171	392	»	»	1	1	4455	1347	5802	34.5	2.3
Catanzaro .	92	108	200	1	1	2	4	1497	679	2176	20.3	1.4
Palermo .	261	209	470	1	»	2	3	3526	1230	4756	22.9	2.3
Messina .	303	147	450	1	»	»	1	4342	807	5149	30.1	2.6
TOTALI .	4468	3244	7712	45	4	19	68	80972	22872	103844	20.1	1.5

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,40.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di ottobre 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	196	168	364	5	»	»	5	3476	1092	4568	14.7	1.2
Novara . .	96	66	162	2	»	»	2	1828	727	2555	15.8	1.0
Alessandria.	152	118	270	5	»	»	5	3443	1329	4772	18.5	1.1
Cuneo . .	134	115	249	3	»	1	4	2577	1678	4255	21.2	1.2
Milano . .	180	145	325	»	»	»	»	3856	1119	4975	18.0	1.2
Brescia . .	97	41	138	2	»	1	3	1716	375	2091	15.6	1.1
Genova . .	123	111	234	»	»	»	»	2509	876	3575	23.2	1.5
Piacenza .	151	110	261	3	»	1	4	2232	1043	3276	16.0	1.3
Verona . .	206	134	340	1	»	2	3	2483	1087	3570	14.8	1.4
Padova . .	81	72	153	2	»	1	3	1575	788	2363	15.2	1.0
Bologna .	292	205	497	1	»	1	2	5045	1196	6241	18.6	1.5
Ravenna .	91	101	192	»	»	2	2	1368	776	2144	18.7	1.7
Ancona . .	76	45	121	»	»	»	»	1174	303	1477	13.1	1.9
Chieti . .	134	40	174	»	»	1	1	1908	422	2330	14.9	1.1
Firenze .	150	104	254	»	»	»	»	3303	1087	4390	22.8	1.3
Livorno .	241	94	335	1	»	1	2	3209	777	3986	18.3	1.5
Roma . .	221	250	471	1	1	2	4	4581	2065	6646	21 6	1.5
Perugia. .	82	64	146	»	»	»	»	1502	554	2056	18.9	1.3
Cagliari. .	103	39	142	1	»	1	2	1622	245	1867	14.5	1.1
Napoli . .	384	232	616	2	»	1	3	7587	2668	10255	35.1	2.1
Salerno. .	67	45	112	»	»	»	»	2195	539	2734	34.4	1.4
Bari . . .	213	112	325	3	»	»	3	3414	1268	4682	29.4	2 1
Catanzaro .	102	63	165	»	»	»	»	1503	713	2216	21.4	1.6
Palermo .	218	105	323	»	»	1	1	2699	911	3610	19.0	1.7
Messina .	207	102	309	3	»	»	3	3259	766	4025	23.5	1.8
TOTALI .	3997	2681	6678	35	1	16	52	70254	24404	94658	19.9	1.4

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,34.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di novembre 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	367	459	826	»	»	»	»	6475	2828	9303	19.2	1.7
Novara . .	158	172	330	2	»	1	3	2296	1244	3540	17.5	1.6
Alessandria.	315	283	598	1	»	»	1	3635	2517	6152	16.5	1.6
Cuneo . .	145	257	402	1	»	»	1	2411	1978	4389	15.6	1.4
Milano . .	289	222	511	1	»	2	3	5049	1569	6618	19.4	1.5
Brescia . .	126	162	288	1	»	1	2	1854	888	2742	16.3	1.7
Genova . .	184	290	474	»	»	1	1	2632	2119	4751	20.7	2.1
Piacenza .	197	181	378	1	»	»	1	2254	1464	3718	13.1	1.3
Verona . .	381	263	644	2	»	1	3	4284	1731	6015	16.5	1.8
Padova . .	170	190	360	1	»	1	2	1889	1249	3138	14.1	1.6
Bologna .	503	366	869	2	»	2	4	5194	2070	7264	17,9	2.1
Ravenna .	165	203	368	»	»	»	»	1935	1321	3256	21.6	2.4
Ancona . .	98	156	254	1	»	»	1	1553	891	2444	15.1	1.6
Chieti. . .	192	85	277	»	»	»	»	2517	643	3160	17.5	1.5
Firenze. .	230	213	443	1	»	1	2	3781	1350	5131	23.1	2.0
Livorno. .	276	233	509	1	»	»	1	3286	1757	5043	17.9	1.8
Roma . .	398	424	822	5	»	1	6	7028	2976	10004	20.0	1.6
Perugia. .	111	81	192	1	»	»	1	1634	610	2244	16.6	1.4
Cagliari .	172	105	277	2	»	1	3	2251	626	2877	17.6	1.7
Napoli . .	422	471	893	1	2	»	3	7097	2982	10079	24.6	2.2
Salerno. .	81	120	201	»	»	»	»	1832	674	2506	21.2	1.7
Bari . . .	246	135	381	»	»	»	»	4067	1035	5102	27.5	2.1
Catanzaro .	135	116	251	1	»	»	1	1663	716	2379	17.8	2.0
Palermo .	328	242	570	3	»	1	4	3527	1634	5161	21.3	2.3
Messina .	284	115	399	1	»	1	2	3826	867	4693	21.2	1.8
TOTALI .	5973	5544	11517	29	2	14	45	83970	37739	121709	18.9	1.8

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,21.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di dicembre 1906.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	431	560	991	»	»	1	1	6010	3814	9724	19.6	2.0
Novara	148	189	337	»	»	1	1	2438	1448	3886	17.8	1.4
Alessandria	319	307	626	4	»	»	4	5058	3076	8134	20.6	1.6
Cuneo	175	302	477	2	»	»	2	3610	2978	6587	22.2	1.6
Milano	296	272	568	2	»	»	2	5753	2408	8161	23.0	1.6
Brescia	122	136	258	»	»	1	1	1845	1190	3035	17.1	1.5
Genova	243	317	560	»	»	»	»	2836	2909	5745	22.3	2.2
Piacenza	253	215	468	»	»	1	1	3171	2048	5219	17.3	1.6
Verona	383	221	604	2	»	»	2	4743	1879	6622	17.6	1.6
Padova	136	201	337	»	»	»	»	2198	1809	4007	18.0	1.5
Bologna	528	353	881	2	»	»	2	6775	2498	9273	21.6	2.1
Ravenna	159	198	357	»	»	»	»	2052	1610	3662	22.7	2.2
Ancona	78	128	206	»	»	»	»	1429	1451	2880	18.8	1.3
Chieti	164	147	311	»	»	1	1	2543	1143	3686	18.5	1.6
Firenze	163	196	359	3	»	»	3	4013	1980	6002	25.9	1.6
Livorno	261	230	491	»	»	»	»	3718	2424	6142	20.6	1.6
Roma	369	451	820	2	»	1	3	6927	3993	10920	19.7	1.6
Perugia	117	126	243	2	»	»	2	1431	1121	2552	17.3	1.7
Cagliari	162	91	253	3	»	1	4	3015	848	3863	21.1	1.4
Napoli	442	465	907	2	»	»	2	8338	4295	12633	30.5	2.3
Salerno	87	110	197	2	»	»	2	1845	934	2779	22.7	1.6
Bari	238	141	379	»	»	»	»	4405	1283	5688	28.1	1.9
Catanzaro	122	102	224	»	»	»	»	2230	810	3040	22.1	1.6
Palermo	312	180	492	3	»	1	4	4676	1580	6256	22.9	1.8
Messina	296	119	415	1	»	1	2	4363	1038	5401	24.1	1.9
TOTALI	6004	5757	11761	30	»	9	39	95351	50566	145917	21.4	1.7

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,18.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. **180. — Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio del rifornimento del materiali d'artiglieria.** — (Segretariato generale). — 3 luglio.

È pubblicato il regolamento predetto che sostituisce le norme relative al servizio d'artiglieria contenute nei libri I e II del regolamento di servizio in guerra in data 1881.

I corpi, comandi ed uffici ne faranno richiesta del numero di copie occorrenti, comprese quelle per le dotazioni di mobilitazione, colle norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,25.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 9.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **181. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria.** — (Divisione artiglieria). — 4 luglio.

Nei primi giorni del mese di gennaio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento i tenenti d'artiglieria non provenienti dalla scuola d'applicazione e quelli che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa, aventi l'anzianità a tutto il 4 giugno 1899, i quali non subirono ancora tali esami, ovvero non furono dichiarati idonei in quelli fissati con la circolare n. 70 del decorso anno.

Tali esami saranno regolati con le norme di cui all'*Atto* 115 del corrente anno. I programmi d'esame saranno quelli stabiliti dal § 4 dell'*Atto* stesso.

Gli elenchi nominativi di cui al § 2 dell'*Atto* citato dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° dicembre p. v.

Per il Ministro — VALLERIS.

N. **182. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio.** — (Divisione genio). — 4 luglio.

Nei primi giorni del mese di gennaio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento i tenenti del genio non provenienti dalla scuola di applicazione e quelli che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa aventi l'anzianità a tutto il 29 dicembre 1898, i quali non subirono ancora tali esami, ovvero non furono di-

chiarati idonei in quelli fissati colla circolare n. 70 del decorso anno.

Tali esami saranno regolati colle norme di cui all'*Atto* 116 del corrente anno. I programmi d'esame saranno quelli stabiliti dal § 5 dell'*Atto* stesso.

Gli elenchi nominativi di cui al § 2 dell'*Atto* citato dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° dicembre p. v.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **183. — Visite mediche preliminari degli aspiranti al concorso per la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 luglio.

Il 10 giugno u. s. il Ministero della marina ha bandito un concorso per esame per la nomina a 12 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.

Coloro che intendano partecipare a tale concorso e che desiderino di avere un giudizio sulla propria attitudine fisica al servizio militare marittimo, potranno ottenere di essere sottoposti a visita medica preliminare presso un ospedale militare del R. esercito; avvertendo però che questa visita non vincolerà menomamente il giudizio definitivo ed inappellabile che sarà pronunciato dai medici della R. marina nella visita medica che deve precedere immediatamente l'esame.

Come fu accennato nella circolare n. 90 del 1905, le autorità mediche militari dovranno tener presente l'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare nella R. marina.

Le visite di cui sopra non daranno diritto a compenso.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **184. — Cause di cessazione dal servizio dei sottufficiali per motivi di salute.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 luglio.

In forza dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1906 n. 372, i sottufficiali i quali non abbiano diritto a collocamento a riposo e siano riconosciuti in condizioni fisiche tali da non poter continuare il servizio debbono o esser dispensati da questo con le norme di cui al capitolo VI del regolamento sullo stato dei sottufficiali, o essere collocati in riforma.

Ciò stante non può aver più luogo l'invio in congedo per rimando dei sottufficiali medesimi, e nel caso che alcuno di

essi sia riconosciuto definitivamente inabile al servizio militare e quindi non in condizioni di essere semplicemente dispensato, dovrà esser sottoposto agli atti prescritti dal titolo IV del regolamento sulle pensioni per il collocamento in riforma.

Tali atti, con le relative proposte, dovranno poi essere trasmessi al Ministero per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **185. — Prova di comando da sostenersi dai capitani d'artiglieria da inscriversi nel quadro d'avanzamento per l'anno 1908.** — (Divisione artiglieria). — 5 luglio.

I capitani d'artiglieria compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento del 1908 che hanno prescelto per gli esperimenti i programmi riguardanti i servizi delle artiglierie da fortezza saranno riuniti il giorno 22 luglio nella piazza di Roma; quelli invece che hanno prescelto i programmi riguardanti il servizio della specialità da costa saranno riuniti il 29 dello stesso mese nella piazza di Gaeta per essere sottoposti tutti alla prova di comando prescritta dalla circolare n. 1440 del 13 aprile 1907 (Segretariato generale).

Le autorità designate nello specchio annesso alla precitata circolare a presiedere tale prova redigeranno sul risultato di essa, e trasmetteranno al Ministero all'epoca che sarà in seguito indicata, il rapporto di cui è cenno nella circolare stessa.

Per il Ministro — VALLERIS.

N. **186. — Scuola centrale di tiro da fortezza.** — (Divisione artiglieria). — 5 luglio.

1. Dal 14 settembre al 1° novembre p. v. avrà luogo, parte al poligono di Bracciano (1° periodo) e parte alla Spezia (2° periodo), un unico corso di scuola centrale di tiro da fortezza.

2. A frequentare il predetto corso saranno destinati:

a) 20 capitani scelti fra quelli dei reggimenti da costa e da fortezza, e fra quelli degli stabilimenti e direzioni, che, all'atto della mobilitazione, dovranno prestare servizio nella specialità da fortezza;

b) 15 tenenti dei reggimenti da costa e da fortezza, fra i quali saranno compresi quelli che dovranno essere chiamati

all'esame per la promozione a capitano e si sottoporranno alle prove del gruppo *b*) di programmi, di cui all'*Atto* 115 del 1907.

Potranno pure intervenire al corso capitani di stato maggiore, che all'epoca della promozione debbono fare ritorno nell'artiglieria.

Durante il 2° periodo interverranno al corso anche due ufficiali superiori per ogni reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza, da designarsi dall'ispettorato da costa e da fortezza, per prendere parte alla manovra d'assedio coi quadri, che si svolgerà nella piazza di Spezia.

3. Gli ufficiali d'artiglieria che dovranno frequentare il corso, verranno designati nominativamente dall'ispettorato da costa e da fortezza; i capitani di stato maggiore verranno designati dal Ministero, giusta la comunicazione che farà al riguardo il comando del corpo di stato maggiore. Gli ufficiali interverranno al corso senza cavalli e senza attendenti; essi dovranno esser muniti di una serie completa di tavole di tiro o di una copia dell'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio.

4. La direzione della scuola sarà così composta:

Colonnello Castellani cav. Giov. Battista — *Direttore.*
Ten. colonnello Parodi cav. Carlo, 1° periodo
Maggiore Campeggi cav. Felice, 1° id.
Id Rossetti cav. Gaetano, 1° e 2° id.
Id. De Angelis cav. Giulio, 2° id. } *Istruttori.*
Capitano Tofano Bruno . . . . . — *Segretario.*

5. Per il servizio del materiale provvederà la sezione staccata di Bracciano, che avrà a sua disposizione tre sottufficiali, tratti dalle compagnie di servizio, uno per il servizio dei telefoni, uno per il materiale e uno per le munizioni.

Inoltre per il servizio dei bersagli e per quello dei telefoni, il 3° reggimento da fortezza comanderà in Bracciano due ufficiali subalterni.

6. Per i vari servizi della scuola, e per il traino del materiale d'assedio, saranno comandati in Bracciano per la durata del corso:

a) tre compagnie, tratte da ognuno dei tre reggimenti da fortezza, così costituite:

1 capitano comandante, 2 ufficiali subalterni, 1 maresciallo di compagnia, 1 sergente di contabilità, 1 caporale di contabilità, 5 sergenti di squadra, 6 caporali maggiori, 10 caporali, 100 soldati.

In ogni compagnia le cariche speciali entreranno nel seguente numero:

5 goniometristi, 8 osservatori scelti, 8 puntatori scelti, 2 trombettieri, 10 telefonisti, 2 operai.

Il maggiore cav. Rossetti assumerà il comando del gruppo delle tre compagnie, ed avrà a sua disposizione una maggiorità di brigata, tratta dal 3° reggimento da fortezza, così composta:

1 subalterno aiutante maggiore in 2°, 1 maresciallo di battaglione, 2 caporali di contabilità e 2 soldati scritturali.

Tale ufficio di maggiorità fornirà pure gli scritturali necessari alla direzione della scuola, e che potranno anche trasferirsi alla Spezia nel 2° periodo del corso;

b) una compagnia treno portata alla forza di 80 quadrupedi (di cui 15 da sella), e relativo numero di uomini;

c) un capitano medico;

d) un ufficiale veterinario;

e) un caporale maggiore di sanità.

La compagnia treno sarà formata colle compagnie treno del IX corpo d'armata, col concorso di quelle dell'VIII e X corpo per un terzo della forza rispettivamente. Il comando del IX corpo prenderà al riguardo gli opportuni accordi con l'VIII e X corpo.

Il capitano medico, l'ufficiale veterinario, ed il caporale maggiore di sanità verranno destinati dal IX corpo d'armata.

A tutti i cavalli che interverranno al poligono di Bracciano, per la scuola centrale, sia di ufficiali che del treno, saranno applicate le disposizioni del § 1536 del regolamento di amministrazione.

7. Al poligono di Bracciano si eseguiranno solo esercitazioni di tiro con bocche da fuoco di medio e piccolo calibro; alla Spezia un'ampia manovra d'assedio sulla carta e coi quadri, e qualche esercitazione di tiro da costa.

L'intero corso si svolgerà secondo le direttive generali emanate dall'ispettorato generale d'artiglieria.

8. Il programma sommario del corso è il seguente:

1° periodo	14 settembre — Arrivo a Bracciano del personale di cui ai n. 4, 5, 6;
	16 settembre — Arrivo a Bracciano degli ufficiali del corso;
	17 settembre-10 ottobre — Esercitazioni di tiro in Bracciano;
2° periodo	11 ottobre — Partenza degli ufficiali per Spezia;
	12 ottobre-1° novembre — Manovre, tiri ed istruzioni alla Spezia.

9. Durante il periodo svolto in Bracciano, ed in giorno da destinarsi dall'ispettorato da costa e da fortezza, interverrà al poligono la batteria da 75 mod. 1906, con personale e quadrupedi del 13 reggimento artiglieria, per eseguirvi una o due esercitazioni di tiro, a scopo d'insegnamento degli ufficiali del corso. Per l'esecuzione dei tiri la batteria trasporterà nei cofani n. 50 proietti, da non conteggiarsi nelle munizioni di cui al n. 14.

10. Durante la permanenza in Bracciano, le compagnie da fortezza e la compagnia treno si amministreranno per proprio conto. Gli ufficiali e gli individui di truppa, non effettivi a tali riparti, saranno presi in aggregazione, in numero eguale, dalle tre compagnie da fortezza.

Tutti i riparti che interverranno a Bracciano disporranno di L. 0,05 al giorno per conviventa a titolo di miglioramento rancio, da conteggiarsi a carico della sovvenzione accordata alle masse rancio a carico del bilancio con la circolare 80 maggio n. 4123 (Direzione generale servizi amministrativi) diretta a tutti i corpi.

11. Al personale comandato a Bracciano (ufficiali e truppa) sarà corrisposta l'indennità di marcia per tutta la durata della permanenza al poligono.

Agli ufficiali, che, ultimato il 1° periodo, si recano alla Spezia pel 2°, è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi quindici giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria pei successivi.

12. La compagnia treno in Bracciano terrà i cavalli da sella a disposizione degli ufficiali comandati per le esercitazioni di tiro, ricognizioni, bersagli, ecc. e 4 pariglie a disposizione per il servizio di due ambulanze, destinate a trasportare gli altri ufficiali sul posto delle esercitazioni. Gli ufficiali della direzione della scuola, quelli fissi ai bersagli e telefoni, e l'aiutante maggiore in 2° hanno facoltà di portare a Bracciano i cavalli di loro proprietà insieme al proprio attendente; potranno poi trasferirli alla Spezia gli ufficiali della direzione che vi si recheranno.

Per sopperire ai servizi di ricognizione, trasporto, ecc. inerenti allo svolgimento della manovra d'assedio a Spezia, è posto a disposizione della direzione della scuola centrale un plotone di cavalleria della forza di 35 uomini e 50 cavalli comandato da un ufficiale, e fornito dallo squadrone palafrenieri, distaccamento di Modena.

I cavalli, tutti in sella inglese, si troveranno l'11 ottobre, così dislocati per le esigenze della manovra:

un ufficiale con 35 cavalli in S. Stefano di Magra;

un sottufficiale con 15 cavalli in Spezia.

Il plotone si recherà sul posto per via ordinaria e ritornerà per ferrovia.

13. A tutti gli ufficiali senza attendente, questo sarà fornito, in Bracciano per cura delle compagnie da fortezza ed a Spezia dal 2° reggimento da costa, in ragione di uno per ogni due o tre ufficiali.

14. Alla scuola sono assegnati per i tiri da eseguirsi a Braciano i seguenti proietti:

500 proietti di medio calibro;

360 proietti di piccolo calibro;

3000 cartucce per mitragliatrice.

In questi totali sono da comprendersi anche i proietti sottoindicati, da impiegarsi coi seguenti materiali messi pure a disposizione della scuola:

1 1 cannone da 149 A con relativo affusto d'assedio e 50 granate carriche di partita;

2 1 cannoni da 87 B modello 80/98 con 50 shrapnels a diaframma e 10 granate torpedini;

8 4 cannoni a tiro rapido da mm. 42, con 90 granate ed 8 scatole a mitraglia.

La direzione d'artiglieria di Roma dovrà subito segnalare all'ispettorato da costa e da fortezza le munizioni (proietti ed esplosivi) ed i materiali speciali che non può fornire, e per i quali questo Ministero si riserva di dare disposizioni.

Per i tiri da eseguirsi a Spezia, sarà assegnato un certo numero di munizioni per tiro ridotto e per tiro effettivo a mare al 2° reggimento da costa, col comando del quale la direzione della scuola dovrà prendere i necessari concerti per stabilire le date e le modalità di queste esercitazioni.

15. Al termine del corso la direzione della scuola trasmetterà al Ministero, per il tramite dell'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza, l'elenco degli ufficiali che lo frequentarono. Il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti e servizi interessati, affinchè nella parte prima del libretto personale, nelle caselle: « Studi regolari compiuti, studi militari » sia apposta la seguente annotazione:

« Compì nell'anno 1907 il corso della scuola centrale di tiro da fortezza ».

Per i tenenti di cui al comma *b*) del n. 2, si seguiranno le norme di cui all'*Atto* 115 del 1907.

16. La direzione della scuola centrale trasmetterà un preventivo delle spese di cancelleria e delle spese eventuali, indicando a parte quelle relative alle carte topografiche.

17. In base alle direttive generali emanate dall'ispettorato generale d'artiglieria, il direttore del corso compilerà il programma delle istruzioni da svolgersi e delle esercitazioni da compiersi. Copia di tale programma insieme coll'elenco degli ufficiali destinati a frequentare il corso sarà trasmesso all'ispettorato generale d'artiglieria per il tramite dell'ispettorato da costa e da fortezza.

18. I comandanti di corpo d'armata interessati daranno tutte le disposizioni per i movimenti di truppa e le assegnazioni di ufficiali stanziati nel territorio di loro giurisdizione.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voglera.

DISPENSA 28ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 luglio.

LUGLIO 7. — Grandi manovre, *pag.* 381.

CIRCOLARE N. **187**. — **Grandi manovre.** (Con un grafico). — (Segretariato generale). — 7 luglio.

Il Ministero porta a conoscenza di tutte le autorità interessate le seguenti disposizioni per la preparazione e l'attuazione delle grandi manovre del corrente anno.

Generalità.

1. Le grandi manovre si svolgeranno nel territorio del I corpo d'armata, dal 28 agosto al 6 settembre inclusi.

Costituzione della direzione delle grandi manovre, dei comandi, corpi e servizi.

2. Gli ufficiali della direzione delle manovre ed i riparti e servizi ad essa assegnati risultano dallo specchio n. 1.

Alla direzione sono pure assegnati giudici di campo con ufficiali addetti ed ufficiali informatori. Gli ufficiali predetti riceveranno in seguito le occorrenti partecipazioni dalla direzione delle grandi manovre.

Gli ufficiali assegnati ai vari quartieri generali, stati maggiori e servizi risultano dallo specchio n. 2.

Le truppe e servizi dei due partiti risultano dal grafico annesso alla presente circolare.

3. La formazione dei comandi, riparti e servizi è quella stabilita dalla istruzione per la mobilitazione, colle riduzioni dovute alla minore forza disponibile e tenuto conto della breve durata delle manovre e delle speciali esigenze del tempo di pace.

Per i quartieri generali, stati maggiori e per i riparti di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria, i comandi di corpo d'armata stabiliranno l'intervento alle manovre del massimo quantitativo di forza disponibile. Perciò nella presente circolare non sono contenuti specchi di formazione delle suddette unità.

Per i comandi e riparti d'artiglieria, del genio e per i servizi, la formazione risulta, invece, da appositi specchi inserti

nella presente circolare, avvertendo che le formazioni dell'artiglieria sono stabilite in modo che siano rappresentati i principali organi di comando, esplorazione, collegamento e rifornimento delle munizioni, prescritti dall'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo.

Equipaggiamento.

4. La truppa interverrà alle manovre coll'equipaggiamento individuale di guerra, senza farsetto a maglia.

Le coperte da campo saranno distribuite alle truppe solamente in caso di bisogno e per cura dei comandi di corpo d'armata, i quali dovranno provvedere nel modo migliore per potere, all'occorrenza, eseguire tale rifornimento con tutta sollecitudine.

Tutti, ufficiali e truppa, dovranno avere seco la copertina bianca.

La dotazione di cartucce *a pallottola*, sarà quella prescritta pel tempo di pace, meno per i richiamati che non ne avranno alcuna.

Tutti i corpi e riparti porteranno solo il quantitativo di materiali di equipaggiamento generale necessario in ragione della forza presente, riducendo ad una sola le coppie di cofani di sanità ed a 40 per battaglione gli zaini per cartucce.

Non si trasporteranno i sacchi per vestiario di riserva; saranno però trasportate al seguito 30 paia di scarpe rinforzate per ogni compagnia.

I comandi e servizi faranno uso delle insegne e delle relative lanterne prescritte dal regolamento di servizio in guerra.

Carreggio.

5. I comandi di partito, di corpo d'armata e di divisione avranno il carreggio rispettivamente indicato nello specchio n. 4.

I comandi di brigata di fanteria avranno una carretta da battaglione.

I reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri avranno 13 carrette da battaglione (1 per lo stato maggiore di reggimento e 4 per ogni battaglione). Ogni carretta avrà un conducente e due quadrupedi (1).

---

(1) I reggimenti di fanteria 29° e 71° avranno invece 17 carrette e cioè: una da battaglione ed una di tipo alpino per lo stato maggiore di reggimento, tre da battaglione e due tipo alpino per ogni battaglione. Per la distribuzione delle carrette tipo alpino saranno dati ordini in seguito.

Il complemento di conducenti e di quadrupedi sarà fornito dal treno d'artiglieria secondo il riparto indicato nello specchio n. 4.

I reggimenti di cavalleria avranno 15 carri (9 bagaglio e 6 da trasporto mod. 1876).

I comandi di brigata di cavalleria usufruiranno del carreggio dei rispettivi reggimenti.

I comandi, riparti e servizi d'artiglieria avranno il carreggio indicato nello specchio n. 4. È però fatta facoltà ai comandanti di reggimento di aumentare un carro da trasporto per batteria, qualora ciò sia consentito dal numero dei cavalli rimasti disponibili. In tal caso, non sarà assegnato il carro da trasporto al comando di brigata. Parimenti è autorizzata l'assegnazione di una pariglia di riserva per ogni batteria.

La norma di non adibire ai servizi a stanga cavalli delle batterie va intesa soltanto per quanto si riferisce al traino delle carrette da battaglione della fanteria. In caso di assoluta necessità, però, anche a quest'ultimo servizio si potrà provvedere con cavalli delle batterie, scelti fra quelli da passarsi alle compagnie treno.

I comandi, riparti e servizi del genio avranno il carreggio indicato nello specchio n. 5.

I servizi di sanità e sussistenze, quello risultante dagli specchi n. 6 e n. 7.

6. I quadrupedi forniti dai reggimenti d'artiglieria e del genio, senza il corrispondente carreggio, saranno muniti di semplice cavezza e filetto abbeveratoio: tutti i conducenti avranno seco gli oggetti necessari per il governo dei quadrupedi.

7. Per il comando del grosso carreggio di corpo d'armata è assegnato a ciascun comando di corpo d'armata, un maggiore d'artiglieria (vedi specchio n. 2).

Il comando del grosso carreggio di ciascuna divisione sarà normalmente assunto dal capitano del treno indicato nello specchio n. 2; qualora però il comando spetti ad un capitano di vettovagliamento più anziano del capitano del treno, questo ultimo si limiterà a coadiuvare il capitano di vettovagliamento predetto.

Munizioni.

8. Ogni militare armato di fucile o moschetto porterà con sè 36 cartucce da salve, se di fanteria di linea, bersaglieri o del genio, 24 se di cavalleria.

Ciascuna carretta da battaglione per cartucce porterà 14,760 cartucce da salve ripartite in due casse e 40 zaini per cartucce.

Le batterie da campagna e quelle a cavallo avranno 100 colpi da salve per pezzo.

I carri e le carrette per cartucce ed i carri per munizioni delle colonne munizioni e dei parchi d'artiglieria di corpo d'armata e per la divisione di cavalleria, avranno il completo caricamento interno, con munizioni da salve.

9. Il prelevamento delle cartucce da salve sarà fatto secondo le consuete norme presso le direzioni d'artiglieria dai corpi e riparti interessati, prima di recarsi nelle località di radunata per le grandi manovre. I corpi interessati segnaleranno, con la massima sollecitudine, alla competente direzione d'artiglieria il quantitativo di cartucce da salve che loro occorrerà per le dotazioni individuali e per il caricamento del carreggio.

Il prelevamento delle munizioni da salve per artiglieria sarà fatto in base ad istruzioni che verranno date in tempo ai reggimenti interessati dal Ministero, con apposito foglio d'ordine.

10. Presso la direzione d'artiglieria di Torino si troveranno altre munizioni da salve, per armi portatili e per artiglioria, a disposizione della direzione delle manovre per far fronte ad eventuali bisogni di rifornimento.

Carte topografiche.

11. Dall'istituto geografico militare saranno allestite per le grandi manovre le seguenti carte:

a) carta alla scala di 1 a 500,000, sistema Gliamas, su carta canape;

b) carta alla scala di 1 a 100,000 sistema Gliamas, pure su carta canape.

19. Di ciascuna carta sarà distribuita ai vari comandi, riparti e servizi, senza rimborso di spesa, da parte dei medesimi, la quantità di copie sotto indicata:

a) Carta al 500,000.

Alla direzione delle manovre, compresi i giudici di campo, i loro addetti, e gli ufficiali informatori del 1° gruppo	Copie n.	150
Al comando del partito rosso, compresi gli ufficiali informatori ed i servizi	»	30
Al comando del partito azzurro, compresi gli ufficiali informatori ed i servizi	»	20
Ai comandi di corpo d'armata, compresi i servizi	»	20
Ad ogni comando di divisione di fanteria e cavalleria, compresi i servizi	»	5

Ad ogni comando di brigata di fanteria e cavalleria	»	2
Ad ogni comando di reggimento di fanteria e cavalleria e di gruppo di brigate di batterie	»	5
Ad ogni comando di mezzo reggimento di cavalleria	»	2
Ad ogni squadrone di cavalleria	»	2

b) Carta al 100,000

Alla direzione delle manovre, compresi i giudici di campo, i loro addetti e gli ufficiali informatori del 1° gruppo	Copie n.	200
Al comando del partito rosso, compresi gli ufficiali informatori ed i servizi	»	30
Al comando del partito azzurro, compresi gli ufficiali informatori ed i servizi	»	20
Ai comandi di corpo d'armata, compresi i servizi	»	60
Ad ogni comando di divisione di fanteria e di cavalleria, compresi i servizi	»	20
Ad ogni comando di brigata di fanteria e cavalleria	»	6
Ad ogni comando di reggimento di fanteria di linea, bersaglieri e di gruppo di brigate di batterie	»	4
Ad ogni comando di reggimento di cavalleria	»	6
Ad ogni comando di battaglione, mezzo reggimento di cavalleria e brigata d'artiglieria .	»	4
Ad ogni compagnia (fanteria di linea, bersaglieri e genio) squadrone o batteria.	»	4

13. La distribuzione sarà fatta dalla direzione, dai comandi di partito e dai comandi di corpo d'armata agli ufficiali, riparti e servizi alla rispettiva dipendenza. Ogni comando di partito (per gli ufficiali che ne fanno parte) e di corpo d'armata (per tutti gli ufficiali, corpi e servizi dipendenti, compresa la 7ª divisione e la divisione di cavalleria per il II corpo) farà, perciò, conoscere alla direzione dell'istituto geografico al più presto, e ad ogni modo prima del 20 luglio, il numero delle copie della predetta carta da distribursi senza rimborso di spesa, giusta la sovraindicata dotazione; la località dove dette carte debbono essere spedite, ed il giorno in cui desidera riceverle.

A tale proposito si avverte che l'istituto potrà consegnare le carte in parola a cominciare dal 31 luglio.

14. Gli ufficiali ed i comandi che desiderassero, a proprie spese, avere copie di tali carte, in più dell'assegnazione sopra indicata, potranno farne richiesta per il 20 luglio alla direzione dell'istituto.

Il prezzo della carta al 500,000 è di L. 0,40.

Quello della carta al 100,000 è di L. 1,00.

Il costo della montatura su tela della prima è di L, 0,40; quello della seconda è di L. 0,70.

15. Per uso di schizzi, dislocazioni, ecc, qualunque comando potrà richiedere, a proprie spese, direttamente all'istituto quel numero che reputerà necessario di fogli al 100,000 della carta d'Italia e di tavolette al 25 o 50,000, interessanti la regione delle manovre, stampati in bistro su carta canapa, al prezzo di L. 0,20 ciascuno.

Disposizioni varie.

16. *Servizio trasporti.* — Presso la direzione delle manovre si costituirà un ufficio trasporti il quale dirigerà l'attuazione di tutti i movimenti di radunata e di scioglimento delle grandi manovre e provvederà, inoltre, alla esecuzione di tutti i trasporti che potranno occorrere durante le manovre stesse.

Presso alcune stazioni ferroviarie che più interessano l'esecuzione dei movimenti suddetti, verranno costituiti, all'atto del bisogno, comandi di stazione. Il personale occorrente verrà designato per cura del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti).

17. *Cavalli da sella per ufficiali.* — *a*) Gli ufficiali della direzione, i giudici di campo e i loro addetti e gli ufficiali informatori interverranno alle grandi manovre senza cavalli propri. Per cura della direzione sarà assegnato un cavallo di truppa a quelli tra essi che debbono disimpegnare funzioni per le quali è necessario l'uso del cavallo.

È fatta eccezione per gli ufficiali generali comandanti di corpo d'armata o ad essi assimilati di rango, i quali sono autorizzati a valersi dei propri cavalli. Essi potranno anche prescrivere ai loro ufficiali d'ordinanza di intervenire alle grandi manovre con cavalli propri;

b) Gli ufficiali assegnati ai quartieri generali, comandi, riparti e servizi (compresi gli ufficiali dei riparti assegnati alla direzione) si varranno dei loro cavalli. Quelli fra di essi che sono sprovvisti di razione foraggio riceveranno un cavallo di truppa;

c) I cavalli indicati alla lettera *a*) saranno forniti dalla

scuola di cavalleria, secondo le richieste della direzione delle grandi manovre;

d) All'assegnazione dei cavalli indicati al capoverso *b*) provvederanno i comandanti di corpo d'armata colle norme che riterranno più opportune, tenendo presente che gli ufficiali allievi della scuola di guerra si presenteranno provvisti di cavallo per cura della scuola stessa.

Il comando del II corpo d'armata provvederà anche ai cavalli occorrenti alla 7ª divisione.

I comandi del I corpo d'armata e quello del II si varranno per lo scopo sopra detto del reggimento cavalleggeri di Caserta (17°); quello del III corpo del reggimento Piemonte Reale (2°). Qualora il numero di cavalli disponibili presso tali reggimenti fosse inferiore al bisogno, i comandi di corpo d'armata sopra indicati li richiederanno direttamente ai comandi di corpo d'armata più vicini che non prendono parte alle grandi manovre;

e) Tutti i cavalli suddetti saranno in consegna a soldati di cavalleria e muniti, oltre che di cavezza, filetto abbeveratoio e oggetti per il governo, anche di bardatura con sella inglese e feltro sottosella.

18. *Attendenti.* — Tutti gli ufficiali i quali a seconda delle prescrizioni sopraesposte intervengono alle grandi manovre senza cavalli propri, non condurranno seco l'attendente, ma ne riceveranno uno nelle località di radunata per cura della direzione o dei comandi, corpi o servizi cui sono addetti.

19. *Accompagnamento dei drappelli di cavalli d'artiglieria e del genio.* — I reggimenti d'artiglieria e del genio che inviano drappelli di cavalli alle manovre, li faranno accompagnare fino alle località di radunata da un ufficiale o da un sottufficiale, secondo la loro forza, scelti possibilmente fra quelli che devono intervenire alle manovre.

Per l'accompagnamento dei medesimi drappelli all'atto dello scioglimento, sarà provveduto, quando occorra, dai comandi di corpo d'armata con ufficiali o sottufficiali del treno, a seconda delle comunicazioni sul viaggio dei drappelli stessi che saranno fornite dall'ufficio trasporti.

20. *Servizio postale.* — Il servizio funzionerà, in massima, come in guerra. Verranno pure disimpegnati il servizio dei pacchi postali (esclusi i pacchi con valore dichiarato, gravati di assegno o in porto assegnato, in partenza dalle località delle manovre), la vendita delle carte valori postali, il servizio dei vaglia per l'interno ed il pagamento di quelli internazionali.

L'indirizzo delle corrispondenze dirette ai militari che prendono parte alle grandi manovre dovrà comprendere, oltre il nome e cognome del destinatario, il suo grado e qualità, le seguenti indicazioni:

1° *Grandi manovre*;

2° *Corpo d'armata*;

3° *Reggimento, riparto o servizio* al quale il destinatario appartiene.

Per il personale della direzione delle manovre basterà l'indicazione: *Direzione grandi manovre.*

Dette disposizioni, per cura delle autorità militari interessate saranno fatte conoscere esattamente a tutti i militari che prendono parte alle manovre.

Analogamente, l'indirizzo delle corrispondenze d'ufficio sarà fatto specificando il corpo d'armata, reggimento, riparto o servizio cui sono dirette, e aggiungendo l'indicazione generica: *Grandi manovre.*

Radunata.

21. La direzione delle manovre comincerà a funzionare in Borgomanero dall'alba del 26 agosto.

L'ufficio trasporti funzionerà, pure a Borgomanero, fino dal 20 agosto.

Circa il giorno e le località in cui i partiti si dovranno trovare completamente costituiti saranno fatte a suo tempo comunicazioni ai comandanti di partito.

22. Per mezzo di appositi prospetti-indice tutti i comandi di corpo d'armata che forniscono elementi per le grandi manovre riceveranno comunicazione della forza approssimativa e della destinazione degli elementi che essi debbono fornire, in base al grafico di composizione dei partiti ed ai vari specchi annessi alla presente circolare, coll'indicazione degli elementi che dovranno muovere per ferrovia e di quelli che dovranno muovere per via ordinaria.

Tutti i corpi, riparti, depositi, ecc. i quali hanno uomini, cavalli o materiali che debbono viaggiare per ferrovia, a seconda delle indicazioni contenute nei prospetti-indice sopradetti, faranno pervenire **direttamente al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti)** al più presto possibile e ad ogni modo non più tardi del 18 luglio: l'indicazione esatta della forza viaggiante e la effettiva dislocazione all'atto della partenza, mediante specchi conformi a quello inserto nella presente circolare (specchio n. 8).

In detti specchi non dovrà essere compresa la forza dei

drappelli da cui si fanno precedere i corpi e riparti, affinchè i dati sopra richiesti rappresentino la forza che effettivamente dovrà essere trasportata.

In base a tali comunicazioni il comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) provvederà con apposito ordine di movimento agli occorrenti trasporti ferroviari.

23. Ai movimenti per via ordinaria sarà provveduto, invece, dai comandanti di corpo d'armata territoriali cui appartengono i riparti o drappelli che debbono muovere, prendendo, ove occorra, gli apportuni accordi cogli altri comandi di corpo di armata e colle dipendenti autorità interessate per la costituzione di quei riparti e servizi, pei quali il personale, i materiali ed i quadrupedi vengono somministrati da enti diversi, come risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

24. Gli ufficiali indicati nello specchio n. 1 riceveranno dalla direzione. per il tramite delle autorità territoriali da cui dipendono, partecipazione del giorno e della località in cui dovranno presentarsi.

Alle partecipazioni da farsi agli ufficiali indicati nello specchio n. 2, addetti ai comandi di partito provvederanno questi ultimi per il tramite delle autorità territoriali; a quelli dipendenti dai comandi di corpo d'armata (compresa la 7ª divisione e la divisione di cavalleria per il II corpo d'armata) provvederanno analogamente questi ultimi comandi.

Scioglimento.

25. Non potendosi stabilire fin d'ora dove avrà luogo lo scioglimento delle grandi manovre, verrà provveduto sul posto mediante opportuni ordini, avvertendo:

a) che il rinvio di tutti i richiamati verrà eseguito nelle località di scioglimento.

b) che i corpi cui spetta cambiare guarnigione, verranno fatti rientrare nelle rispettive sedi attuali, dalle quali partiranno (quelli di fanteria, dopo eseguito il congedamento della classe anziana) secondo gli ordini di movimento che saranno diramati a suo tempo. Però il 1° ed il 4° reggimento bersaglieri eseguiranno il congedamento della classe anziana sul luogo di scioglimento delle grandi manovre e proseguiranno poi direttamente per le nuove guarnigioni (S. Remo il 1° e Torino il 4°).

26. Con altra circolare di prossima pubblicazione verranno fatte conoscere le norme amministrative e contabili che debbono aver vigore durante le grandi manovre.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO N. 2

—

Composizione dei comandi di partito e di corpo d'armata e degli stati maggiori di divisione.

Comando del partito rosso.

Comandante: Tenente generale MAJNONI D'INTIGNANO.

Stato maggiore.

Capo di stato maggiore: Maggior generale PORRO.
Sottocapo di stato maggiore: Colonnello stato maggiore DE CHAURAND E.
Per il servizio di stato maggiore:
Maggiore stato maggiore POGGI.
Capitano stato maggiore TELLINI.
Tenente artiglieria GABBA.
Comandante dei carabinieri reali: Maggiore CC. RR. MAGGIORA-VERGANO.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria ZUFFI.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente cavalleria DORIA.

Intendenza.

Intendente: Maggior generale ESCARD.
Addetti: Colonnello commissario PAGANI. Capitano stato maggiore OTTOLENGHI. Tenente fanteria DE ORESTIS.

Quartier generale del I corpo d'armata.

Comandante: Tenente generale BARBIERI.

Stato maggiore.

Capo di stato maggiore: Colonnello stato maggiore MASONI.
Sottocapo di stato maggiore: Ten. col. stato magg. GUERRINI.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore DE ANTONIO.
Id. id. CEI.
Capitano alpini ALLINEY.
Comandante dei carabinieri reali: Capitano CC. RR. COMANDÙ.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria ZUSSINI
Ufficiale d'ordinanza: Tenente cavalleria BARBERIS E.

Contabile: Tenente contabile NICOLI.
Veterinario: Tenente veterinario LANTELME.
Grosso carreggio: *Comandante:* Maggiore artiglieria GAY.
Addetto: Tenente treno artiglieria BARBERIS U.
Comand. sezione. ord. carab. reali: Tenente CC. RR. BIAMONTI.

Comando d'artiglieria di corpo d'armata.

Maggior generale BECCARIA INCISA.
Tenente colonnello artiglieria SEMERIA.
Capitano artiglieria CRISTANI.

Comando del genio di corpo d'armata.

Colonnello genio SPACCAMELA.
Tenente genio IACOE.

Direzione di sanità di corpo d'armata.

Colonnello medico GOZZANO.
Capitano medico CUSANI.

Direzione di commissariato di corpo d'armata.

Colonnello commissario BAROCELLI.
Capitano id. COSTA.
Id. id. FEA.
Id. id. FORTE.
Id. id: BORGEI.
Id. id. MIRISOLA.

Stato maggiore della 1ª divisione.

Comandante: Tenente generale PONZA DI S. MARTINO Cesare.
Capo di stato maggiore: Tenente colonnello stato maggiore FERRERO.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore MARIETTI.
Tenente artiglieria GATTI.
Tenente artiglieria LUZZATO.
Tenente fanteria PINO.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria CAVALLI Vinc.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente cavalleria GNOLI RICCIARDI.
Contabile: Tenente contabile MONDINELLI.
Ufficio di sanità:
Maggiore medico RE.
Tenente medico BESSO.
Ufficio di commissariato:
Maggiore commissario BARBIERI.
Capitano id. CUNIBERTI.
Id. id. ROLLI
Addetto al grosso carreggio: Capitano del treno d'artiglieria TORTI.
Comandante sezione carabinieri reali: Tenente CC. RR. DE NAVA.

Stato maggiore della 2ª divisione.

Comandante: Tenente generale VALCAMONICA.
Capo di stato maggiore: Ten. col. stato maggiore GONZAGA.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore CAPELLO.
Capitano artiglieria SERRA.
Tenente genio SETTI.
Tenente artiglieria PARENZO.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria MORIONDO.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente fanteria DE CESARIS.
Contabile: Tenente contabile RICCI STELLINI.
Ufficio di sanità:
Maggiore medico TOMMASINA
Tenente id. CASTIGLIOLA.
Ufficio di commissariato:
Maggiore commissario TOSI.
Capitano id. ZOBOLI.
Id. id. SUARDI.
Addetto al grosso carreggio: Capitano treno artiglieria PICCIOLI.
Comandante sezione carabinieri reali: Tenente CC. RR. FERRUA.

Quartier generale del III corpo d'armata.

Comandante: Tenente generale COSTANTINI.

Stato maggiore.

Capo di stato maggiore: Colonnello stato maggiore TASSONI.
Sottocapo di stato maggiore: Maggiore stato maggiore GRAZIANI.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore DANIONI.
Tenente fanteria GATTI.
Tenente alpini MARINETTI.
Comandante dei carabinieri reali: Capitano CC. RR. NICELLI.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria PROVALE.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente cavalleria NOMIS DI COSSILLA.
Contabile: Tenente contabile ANGIOLINI.
Veterinario: Capitano veterinario RACCA.
Grosso carreggio: *Comandante:* Maggiore artiglieria BARBIERI. *Addetto:* Tenente treno artiglieria GRASSI.
Comand. sezione ord. carab. reali: Tenente CC. RR. SCHIAVETTI G.

Comando d'artiglieria di corpo d'armata.

Maggior generale Bovio.
Tenente colonnello artiglieria de' Medici.
Capitano artiglieria Buffi.

Comando del genio di corpo d'armata.

Colonnello genio Squillace.
Tenente genio Papone M.

Direzione di sanità di corpo d'armata.

Colonnello medico Selicorni.
Tenente medico Truffi

Direzione di commissariato di corpo d'armata.

Tenente colonnello commissario Galbusera Winkler.
Capitano commissario Grongo.
Id. id. Mauro.
Id. id. Berti.
Id. id. Bichi.
Id. id. Baldoni.

Stato maggiore della 5ª divisione.

Comandante: Tenente generale Nava.
Capo di stato maggiore: Ten colonn. stato maggiore Alfieri.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore Garrucciu.
Capitano stato maggiore Chenal.
Tenente alpini Caveglia.
Tenente genio Scarelli.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria Gualtieri.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente fanteria Geremia F.
Contabile: Tenente contabile Gianelli.
Ufficio di sanità:
Maggiore medico Garabelli.
Tenente. id. Castelnovi.
Ufficio di commissariato:
Maggiore commissario Giganti.
Capitano id. Varretti.
Id. id. Pelaia.
Addetto al grosso carreggio: Capitano treno d'artiglieria Madonna.
Comandante sezione carabinieri reali: Tenente CC. RR. Colombini.

Stato maggiore della 6ª divisione.

Comandante: Tenente generale Bellini.
Capo di stato maggiore: Ten. colonn. stato maggiore Corrado.

Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore MAGGIA.
Capitano fanteria ALOISI.
Tenente artiglieria ROVERE.
Id. id. PELAGATTI.
Comandante del quartiere generale: Capitano fanteria CERCIGNANI.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente alpini MILANESIO.
Contabile: Tenente contabile FILIPPI C.
Ufficio di sanità:
Maggiore medico CURTI PETARDA.
Tenente medico MONA.
Ufficio di commissariato:
Maggiore commissario TETTONI.
Capitano id. MASSAIOLI.
Id. id. CHIARIZIA.
Addetto al grosso carreggio: Capitano treno artiglieria ZACCAGNINI.
Comandante sezione carabinieri reali: Tenente CC. RR. REGGIO.

Comando del partito azzurro.

Comandante: Tenente generale ROGIER.

Stato maggiore.

Capo di stato maggiore: Maggior generale DE CHAURAND F.
Sottocapo di stato maggiore: Ten. colonn. stato maggiore GOIRAN.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore BADOGLIO.
Id. id. id. ROSSI C.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria PAGLIARINI.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente fanteria GIOBBE.

Intendenza.

Intendente: Colonnello fanteria ROBERTI.
Addetti: Maggiore commissario PIZZINI.
Tenente fanteria FOSCHINI F.

Quartier generale del II corpo d'armata.

Comandante: Tenente generale GOIRAN.

Stato maggiore.

Capo di stato maggiore: Colonnello stato maggiore LENCHANTIN.
Sottocapo di stato maggiore: Maggiore stato maggiore ZACCONE.

Per il servizio di stato maggiore:
Capitano artiglieria PICONE F.
Tenente fanteria STRUMIA.
Comandante dei carabinieri reali: Capitano CC. RR. reali ARNAUDI.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria PANDOLFINI.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente fanteria GOIRAN.
Contabile: Tenente contabile BUSCAROLI.
Grosso carreggio { *Comandante:* Maggiore art. DELL'ISOLA MOLO.
Addetto: Tenente treno artiglieria CARNEVALI.
Comand. sezione ord. carab. reali: Tenente CC. RR. COGGIOLA.

Comando d'artiglieria di corpo d'armata.

Maggior generale SEVERINI.
Maggiore artiglieria SCUTI.
Capitano artiglieria SEVERINI.

Comando del genio di corpo d'armata.

Colonnello genio FIORASI.
Tenente genio BONGIOVANNI.

Direzione di sanità di corpo d'armata.

Colonnello medico BOBBIO.
Capitano medico CASTELLANI.

Direzione di commissariato di corpo d'armata.

Colonnello commissario BERTI.
Capitano id. GRITTI.
Id. id. TORRÀCHI.
Id. id. GALLO.
Id. id. CIPRIANI.
Id. id. ROCCHI.

Stato maggiore della 3ª divisione.

Comandante: Tenente generale VICINO PALLAVICINO.
Capo di stato maggiore: Maggiore stato maggiore SAILER.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore TOMMASI.
Tenente artiglieria VACCA.
Tenente alpini ARGENTERO.
Tenente fanteria CABERTI.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria VALENTINO.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente cavalleria LAMBERTI.
Contabile: Tenente contabile MORO.

Ufficio di sanità:
Maggiore medico GEMELLI.
Tenente medico RICCI.
Ufficio di commissariato:
Maggiore commissario GRASSANO.
Capitano id. GUALA.
Tenente id. BASILE.
Addetto al grosso careggio: Capitano treno artiglieria BUTTI.
Comandante sezione carabinieri reali: Tenente CC. RR. FERRARI.

Stato maggiore della 4ª divisione.

Comandante: Tenente generale RADICATI.
Capo di stato maggiore: Maggiore stato maggiore DE CAMILLIS.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore VERRI.
Id. id. MODENA.
Tenente artiglieria GABUTTI.
Tenente bersaglieri BASTICO.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria MIRAVALLE.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente cavalleria GARNERI.
Contabile: Tenente contabile PONS.
Ufficio di sanità:
Maggiore medico PAGLIUZZI.
Tenente medico CASTAGNONE.
Ufficio di commissariato:
Maggiore commissario CINGANO.
Capitano id. GATTI.
Tenente id. DEL BUONO.
Adddetto al grosso carreggio: Capitano treno art. CORRADINI.
Comandante sezione carabinieri reali: Tenente CC. RR. TOMMASI.

Stato maggiore della 7ª divisione.

Comandante: Tenente generale SAPELLI.
Capo di stato maggiore: Maggiore stato maggiore BAGNANI.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore DE CUGIS.
Tenente alpini BONO.
Tenente fanteria ZUGARO.
Tenente artiglieria CARACCIOLO M.
Comandante del quartier generale: Capitano fanteria GIBERTINI.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente cavalleria DELLA CHIESA DI CINZANO.
Contabile: Tenente contabile SCALI.

Ufficio di sanità:
Maggiore medico MAGGETTA.
Tenente medico SENNI BURATTI.
Ufficio di commissariato:
Maggiore commissario PASQUATO.
Capitano id. GALLINI.
Tenente id. SPERATI.
Addetto al grosso carreggio: Capitano treno artiglieria GUIDI Giov.
Comandante sezione carabinieri reali: Tenente CC RR. GIACOMELLI.

Stato maggiore della divisione di cavalleria.

Comandante: Maggior generale MATTIOLI.
Capo di stato maggiore: Maggiore cavalleria CHIONETTI.
Per il servizio di stato maggiore:
Capitano stato maggiore BERARDI.
Id. id. id. ZINCONE.
Tenente alpini ASINARI DI BERNEZZO Vitt.
Tenente cavalleria THADITI.
Comandante del quartier generale: Tenente cavall. RAMOGNINI L.
Ufficiale d'ordinanza: Tenente cavalleria COARDI DI CARPENETO C.
Contabile: Tenente contabile SCIATTI.
Ufficio di sanità:
Maggiore medico GALLI.
Tenente medico RICHI.
Ufficio di commissariato:
Maggiore commissario DEL VECCHIO.
Capitano id. MARAFFA.
Id. id. MONDINO.
Comandante sezione carabinieri reali: Tenente CC RR. POGGESI.

Comandi di brigata della divisione di cavalleria.

Comandante la brigata lancieri: Maggior generale GREPPI.
Comandante la brigata cavalleggeri: Maggior generale CORRADINI.

INDICAZIONE DEL RIPARTO	Ufficiali subalterni	Marescialli o Brigadieri (a cavallo)	Carabinieri — Brigadieri		
			a piedi	a cavallo	in bicicletta
Drappello per la direzione delle manovre . . .	1(1)	1	—	—	—
Drappello per il comando del partito rosso . .	—	1	—	—	—
id. id id. id. id. azzurro .	—	1	—	—	—
Sezione ordinaria del I corpo d'armata	1	1	1	1	2
Id. id. id. II id. id.	1	1	1	1	2
Id. id. id. III id. id.	1	1	1	1	2
Sezione ordinaria della 1ª divisione	1	1	1	1	2
Id. id. id. 2ª id.	1	1	1	1	2
Id. id. id. 3ª id.	1	1	1	1	2
Id. id. id. 4ª id.	1	1	1	1	2
Id. id. id. 5ª id.	1	1	1	1	2
Id. id. id. 6ª id.	1	1	1	1	2
Id. id. id. 7ª id.	1	1	1	1	2
Sezione ordinaria per la divisione di cavalleria .	1	1	—	1	—
Drappello per la colonna viveri del I corpo (su tre sezioni)	—	3	—	—	—
Drappello per la colonna viveri del III corpo (su due sezioni).	—	2	—	—	—
Drappello per la colonna viveri del II corpo (su due sezioni).	—	2	—	—	—
Drappello per il servizio postale del I corpo d'armata	—	—	—	—	—
Drappello per il servizio postale del III corpo d'armata	—	—	—	—	—
Drappello per il servizio postale del II corpo d'armata	—	—	—	—	—

SPECCHIO N. 3

—

ali.

ice-brigadieri		Carabinieri			Legione che deve fornirli	*Annotazioni*
a cavallo	in bicicletta	a piedi	a cavallo	in bicicletta		
—	—	4	4	—	Roma	(1) Gli ufficiali riceveranno un attendente di cavalleria per cura dei comandi cui sono addetti. (3) Tre per l'ufficio postale di corpo d'armata, uno per ciascun ufficio postale di divisione. (3) Quattro per l'ufficio postale di corpo d'armata, uno per ciascun ufficio postale di divisione.
—	1	—	4	4	Id.	
—	1	—	4	4	Id.	
—	—	5	4	15	Torino	
—	—	5	4	15	Id.	
—	—	5	4	15	Milano	
—	—	5	4	15	Id.	
—	—	5	4	15	Id.	
—	—	5	4	15	Verona	
—	—	5	4	15	Id.	
—	—	5	4	15	Id.	
—	—	5	4	15	Bologna	
—	—	5	4	15	Id.	
1	—	—	10	5	Firenze	
9	—	—	18	—	Id.	
6	—	—	12	—	Roma	
10	—	—	20	—	Ancona	
—	—	5(2)	—	—	Id.	
—	—	5(2)	—	—	Bologna	
—	—	7(3)	—	—	Firenze	

Comandi, riparti e servizi forni

Reggimento d'artiglieria	COMANDI, RIPARTI O SERVIZI	Ufficiali					Truppa				
		Maggiori generali	Colonnelli o ten. colonn.	Ten. colonnelli o maggiori	Capitani	Subalterni	Sottufficiali	Cap. maggiori o caporali	Furieri, caporali o soldati	Graduati	Soldati e graduati
9°	Drappello treno per il 73° reggimento fanteria	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1
	Drappello treno per la compagnia telegrafisti per il 11 corpo d'armata (V. specchio n. 5)	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1
	Totale . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3°	Comando di gruppo suppletivo di brigata di batterie	—	1	—	1	—	2	1	—	—	3
	Comando di brigata di batterie a	—	—	1	—	4	2	2	1	—	5
	3 batterie da 87 B	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento				15
	Colonna munizioni per truppe suppletivo	—	—	—	1	2	3	2	2	—	7
	Drappello treno per la sezione sanità da fanteria della 3ª divisione e bardature per l'intero carreggio della sezione (V. specchio n. 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	Drappello treno per la sezione sanità da fanteria della 4ª divisione (V. specchio n. 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	Drappello treno per la sezione sanità da fanteria della 7ª divisione (V. specchio n. 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	Drappello treno per la brigata Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	Drappello treno per la brigata Parma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	Totale . . .	—	1	1	5	13					68
4°	Comando del gruppo divisionale di brigata di batterie	—	1	—	1	—	2	1	—	—	3
	Comando di brigata di batterie a	—	—	1	—	4	2	2	1	—	5
	3 batterie da 75 A	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento				15
	Comando di brigata di batterie a	—	—	1	—	4	2	2	1	—	5
	2 batterie da 75 A	—	—	—	2	4	Da stabilirsi dal comandante di reggimento				10
	Drappello treno per la brigata Valtellina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	Totale . . .	—	1	2	6	18					72

dai reggimenti d'artiglieria.

SPECCHIO N. 4

Cavalli di truppa		Carri									Annotazioni
		Pezzi		Cassoni		Carri per cartucce	Carretta da battaglione	Carri da trasporto o bagaglio	Fucine	Carri per malati o feriti	
da sella	da tiro	da 75	da 87	da 75	da 87						
—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dei soldati del comando d'artiglieria di corpo d'armata, due sono ordinanze a cavallo.
4	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dei due sottufficiali del comando di gruppo di brigata d'artiglieria uno è sottufficiale trombettiere.
3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Dei quattro subalterni del comando di brigata di batterie uno è aiutante maggiore in 2ª, uno il capo pattuglia esploratori, uno il medico, uno il veterinario. Dei due sottufficiali uno è informatore. Dei due caporali maggiori o caporali uno è di sanità.
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
22	120	—	12	—	9	—	—	3	—	—	
14	28	—	—	—	4	1	1	1	—	—	
1	32	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
1	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I carri per munizioni, per cartucce e da trasporto o bagaglio, sono a due pariglie, ad eccezione dei carri per munizione delle batterie a cavallo che sono a tre pariglie.
—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	325	—	12	—	13	1	3	5	1	6	
3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	I carri a quattro ruote del drappello treno per i comandi di corpo d'armata sono: due carri da trasporto o bagaglio, un carro di stato maggiore, un carro per malati o feriti per la direzione di commissariato.
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
30	120	12	—	9	—	—	—	3	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	I carri a quattro ruote del drappello treno per il comando delle divisioni sono: un carro da trasporto o bagaglio, un carro da stato maggiore.
26	80	8	—	6	—	—	—	2	—	—	
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	260	20	—	15	—	—	3	7	2	—	

Reggimenti d'artiglieria	COMANDI, RIPARTI O SERVIZI		Ufficiali					Truppa				
			Maggiori generali	Colonnelli o ten. colonn.	Ten. colonnelli o maggiori	Capitani	Subalterni	Sottufficiali	Cap. maggiori o caporali	Trombettieri (caporali o soldati)	Cavalli	Soldati e graduati
5°	Comando di artiglieria di corpo d'armata per il 1° corpo d'armata		—	—	—	—	—	1	1	1	—	6
	Comando di gruppo divisionale di brigata di batterie	per la 1ª divisione.	—	1	—	1	—	2	1	—	—	6
	Comando di brigata e . .		—	—	1	—	4	2	2	1	—	6
	3 batterie da 75 A . . .		—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento				9
	Colonna munizioni divisionale		—	—	—	1	3	3	10	3	1	36
	Drappello treno per la brigata Calabria . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
	Drappello treno per la compagnia telegrafisti della direzione delle grandi manovre (V. specchio n. 5)		—	—	—	—	1	—	—	1	—	4
	Totale . . .		—	1	1	5	14					
6°	Comando di brigata e . .	per la 1ª divisione.	—	—	1	—	4	2	2	1	—	6
	2 batterie da 75 A . . .		—	—	—	2	4	Da stabilirsi dal comandante di reggimento				6
	Colonna munizioni per la 2ª divisione . .		—	—	—	1	3	3	10	3	1	36
	Colonna munizioni per la 3ª divisione . .		—	—	—	1	3	3	10	3	1	36
	Colonna munizioni per la 5ª divisione . .		—	—	—	1	3	3	10	3	2	36
	Comp. treno Vigevano — Drappello treno per il comando del 1 corpo d'armata		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	" Torino — Drappello treno per il comando del grosso carreggio del 1 corpo d'armata		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	" — Drappello treno per il comando della 1 divisione		—	—	—	—	—	—	—	1	—	6
	" — Drappello treno per il comando del grosso carreggio della 1 divisione		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	" — Drappello treno per il carreggio della brigata Bergamo		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	" — Drappello treno per il carreggio della brigata Umbria		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	Totale . . .		—	—	1	5	17					
7°	Comando di gruppo suppletivo di brigata di batterie	per il 1 corpo d'armata.	—	1	—	1	—	2	1	—	—	6
	Comando di brigata e . .		—	—	1	—	4	2	3	1	—	6
	3 batterie da 87 B . .		—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento				9
	Colonna munizioni per truppe suppletive . .		—	—	—	1	2	3	9	3	2	36
	Drappello treno per la sezione di sanità da fanteria della 1ª divisione e bardature per l'intero carreggio della sezione. (V. specchio n. 6)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	Da riportarsi . . .		—	1	1	5	12					

Segue SPECCHIO N. 4.

Cavalli di truppa		Carri									Annotazioni
		Pezzi		Cassoni		Carri per cartucce	Carrette da battaglione	Carri da trasporto o bagaglio	Fucine	Carri per malati o feriti	
da sella	da tiro	da 75	da 87	da 75	da 87						
4	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	190	13	—	9	—	—	—	3	1	—	
16	36	—	—	4	—	2	1	1	—	—	
8	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	338	13	—	13	—	2	3	5	1	—	
7	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
20	80	8	—	5	—	—	—	1	—	—	
16	30	—	—	4	—	2	1	4	—	—	
16	30	—	—	4	—	2	1	4	—	—	
1	18	—	—	1	—	1	1	4	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	288	8	—	18	—	6	6	12	1	—	
3	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
39	120	—	12	—	9	—	—	3	—	—	
14	26	—	—	—	4	1	1	1	—	—	
1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
64	190	—	12	—	13	1	3	5	1	6	

Reggimenti d'artiglieria	COMANDI, RIPARTI O SERVIZI	Ufficiali					Truppa					
		Maggiori generali	Colonnelli o ten. colonn.	Ten. colonnelli o maggiori	Capitani	Subalterni	Sottufficiali	Cap. maggiori o caporali	Trombettieri (caporali o soldati)	Ciclisti	Soldati graduati	
	Riporto . . .	—	1	1	5	12	—	—				
7°	Drappello treno per il parco areostatico addetto al partito azzurro (V. specchio n. 5). Drappello treno per il parco radiotelegrafico della direzione delle grandi manovre (Vedi specchio n. 5)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	Totale . . .	—	1	1	5	12						
8°	Comando di gruppo suppletivo di brigata di batteria	—	1	—	1	—	2	1	7	—	—	
	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	4	2	2		1	—	
	3 batterie da 87 B . . .	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.					
	Colonna munizioni per truppe suppletive . . .	—	—	—	1	2	3	9	2	1	36	
	Drappello treno per la sezione sanità da fanteria della 5ª divisione e bardature per l'intera sezione (V. specchio n. 6) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	
	Drappello treno per la sezione sanità da fanteria della 6ª divisione (V. specchio n. 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	
	Drappello treno per la brigata Pisa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	
	Totale . . .	—	1	1	5	12						
9°	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	4	2	2	1	—	12	
	3 batterie da 87 B . . .	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.					
	Parco d'artiglieria di corpo d'armata (comando e 4 sezioni)	—	—	—	1	4	5	9	—	2	36	
	Drappello treno per la sezione sanità da fanteria della T.S. del II corpo d'armata e bardature per l'intero carreggio della sezione (V. specchio n. 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
	Drappello treno per il traino dei forni Weiss addetti al I corpo d'armata (V. specchio n. 7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
Comp. treno di Genova	Drappello treno per la brigata Siena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
	Drappello treno per la brigata Toscana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
	Totale . . .	—	—	1	4	14						

per il III corpo d'armata.

per il II corpo d'armata.

Segue SPECCHIO N. 4.

Cavalli di truppa		Carri									
		Pezzi		Cassoni							
da sella	da tiro	da 75	da 87	da 75	da 87	Carri per cartucce	Carrette da battaglione	Carri da trasporto o bagaglio	Fucine	Carri per malati e feriti	* Annotazioni
64	190	—	42	—	43	1	3	5	1	6	
3	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	276	—	12	—	13	1	3	5	1	6	
3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
39	120	—	12	—	9	—	—	3	—	—	
14	26	—	—	—	4	1	1	1	—	—	
1	32	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	270	—	12	—	13	1	3	5	1	6	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
39	120	—	12	—	9	—	—	3	—	—	
12	26	—	—	3	1	4	—	1	—	—	
1	32	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	30	—	—	—	—	—	—	3	—	—	
—	38	—	—	—	—	—	—	3	—	—	(Questi 3 sono carri pane).
—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	304	—	12	3	10	5	1	11	1	6	

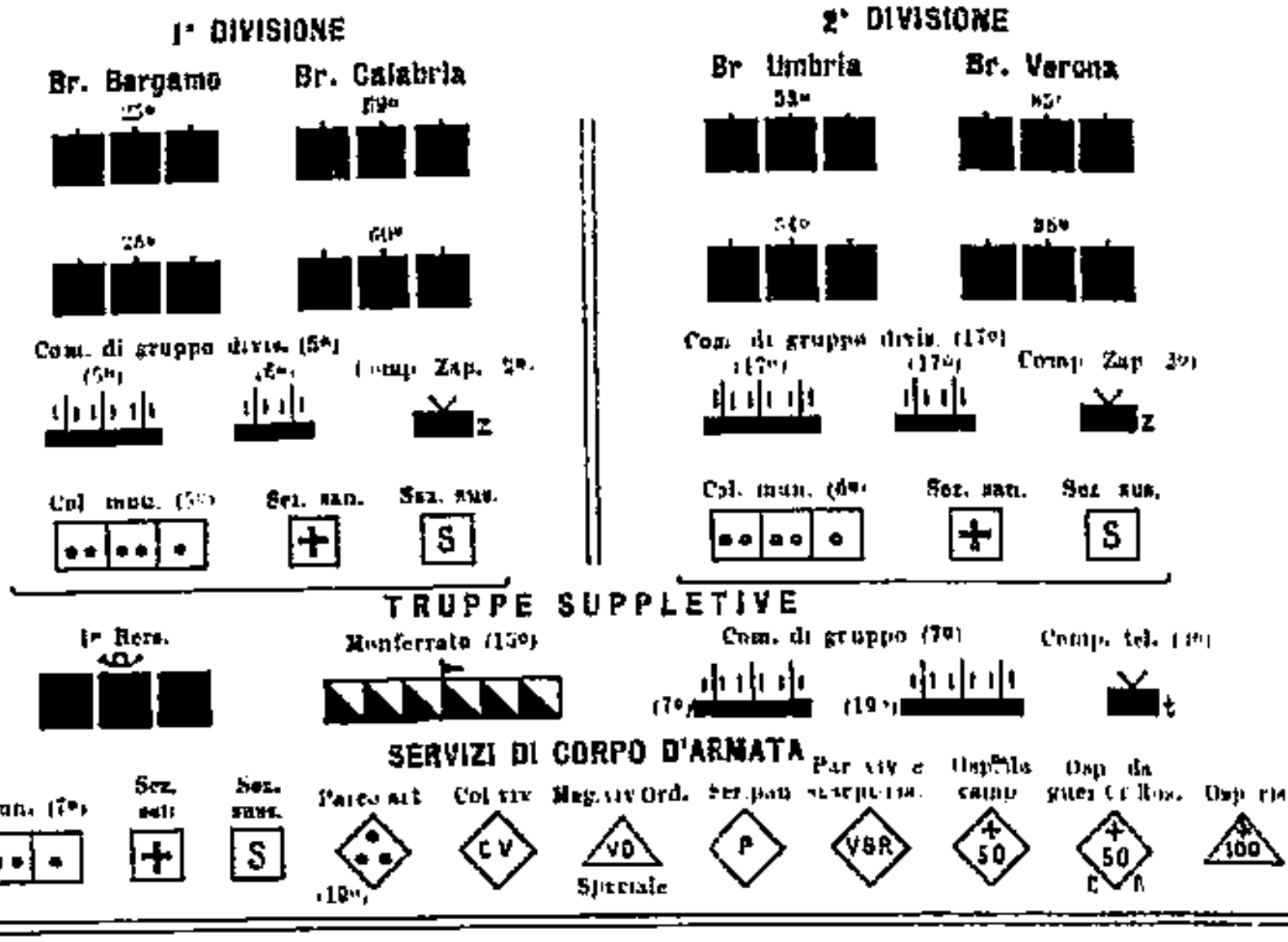
GRAFICO

INDICANTE LA COMPOSIZIONE DEI DUE PARTITI

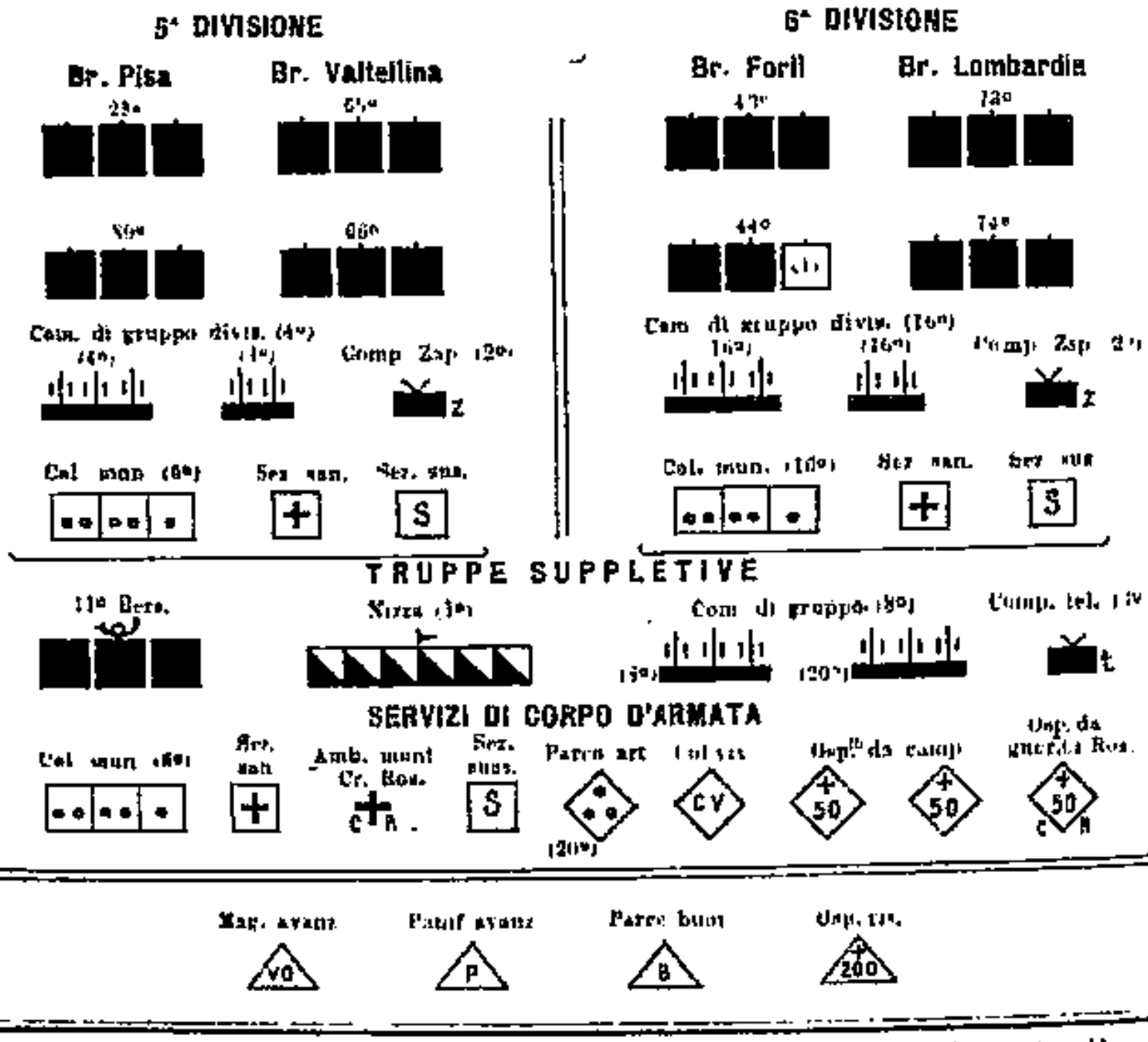
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

PARTITO ROSSO

I CORPO D'ARMATA



III CORPO D'ARMATA



(1) Battaglione distaccato nel territorio del IX Corpo d'armata, non prende parte alle manovre.

NB. — L'artiglieria divisionale è da 75 A; quella di Corpo d'armata, da 87 B.

II CORPO D'ARMATA

(1) Battaglione distaccato nel territorio del XII Corpo d' armata, non prende parte alle manovre.
(2) » » » » XI » » » » » » » »
NB. — L'artiglieria divisionale è da 75 A ; quella di Corpo d' armata, da 87 B.

Reggimenti d'artiglieria	COMANDI, RIPARTI O SERVIZI		Ufficiali					Truppa				
			Maggiori generali	Colonnelli o ten. colonn.	Ten. colonnelli o maggiori	Capitani	Subalterni	Sottufficiali	Cap. maggiori o caporali	Trombettieri (caporali o soldati)	Ciclisti	Soldati o graduati
11°	Comando di artiglieria di corpo d'armata per il II corpo d'armata		—	—	—	—	—	—	1	1	—	4
	Com. di gruppo divisionale di brigata di batterie.	per la 3ª divisione.	—	1	—	1	—	2	1	—	—	5
	Comando di brigata e. .		—	—	1	—	4	2	3	1	—	13
	3 batterie da 75 A . . .		—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Comando di brigata e. .		—	—	1	—	4	2	3	1	—	13
	2 batterie da 75 A . . .		—	—	—	2	4	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Drappello treno per il comando del partito azzurro		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	Drappello treno per il comando del II corpo d'armata		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
	Drappello treno per il comando del grosso carreggio del II corpo d'armata		—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	Drappello treno per il comando della 3ª divisione.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Drappello treno per il comando del grosso carreggio della 3ª divisione.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Drappello treno per il 4° regg. bersaglieri		—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
	Totale . . .		—	1	2	6	18					
14°	Drappello treno per la brigata Forlì . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
	Totale . . .		—	—	—	—	—					18
16°	Comando di gruppo divisionale di brigate di batteria.	per la 6ª divisione.	—	1	—	1	—	2	1	—	—	5
	Comando di brigata e. .		—	—	1	—	4	2	2	1	—	13
	3 batterie da 75 A . . .		—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Comando di brigata e. .		—	—	1	—	4	2	2	1	—	13
	2 batterie da 75 A . . .		—	—	—	2	4	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Colonna munizioni . . .		—	—	—	1	3	3	10	3	2	36
	Drappello treno per il comando della 6ª divisione		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Drappello treno per il comando del grosso carreggio della 6ª divisione.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Totale . . .		—	1	2	7	21					

Segue SPECCHIO N. 4.

Cavalli di truppa		Carri									
		Pezzi		Cassoni		Carri per cartucce	Carrette da battaglione	Carri da trasporto o bagaglio	Fucine	Carri per malati o feriti	*Annotazioni*
da sella	da tiro	da 75	da 87	da 75	da 87						
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	120	12	—	9	—	—	—	3	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
26	80	8	—	6	—	—	—	2	—	—	
—	6	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
—	18	—	—	—	—	—	1	4	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	23	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
91	270	20	—	15	—	—	6	15	2	—	
—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
39	120	12	—	9	—	—	—	3	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
26	80	8	—	6	—	—	—	2	—	—	
15	30	—	—	4	—	2	1	1	—	—	
—	10	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	269	20	—	19	—	2	5	10	2	—	

Reggimenti d'artiglieria	COMANDI, REPARTI O SERVIZI	Ufficiali: Maggiori generali	Colonnelli o ten. colonn.	Ten. colonnelli o maggiori	Capitani	Subalterni	Truppa: Sottufficiali	Cap. maggiori o caporali	Trombettieri (caporali o soldati)	Ciclisti	Soldati e artiglieri
17°	Comando di gruppo divisionale di brigate di batterie.	—	1	—	1	—	2	1	—	/	3
	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	6	2	2	1	/	13
	3 batterie da 75 A . . .	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	5	2	2	1	—	13
	3 batterie da 75 A . . .	—	—	—	2	4	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Drappello treno per il comando della 3ª divisione.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Drappello treno per il comando del grosso carreggio della 3ª divisione.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	Drappello treno per il 1° regg. bersaglieri .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	Carri per malati o feriti, e bardature per la sezione sanità della 4ª divisione e bardature per l'intero carreggio della sezione (V. specchio n. 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Carri per malati o feriti e bardature per la sez. sanità della 6ª div. e bardat. per l'intero carreggio della sezione (V. specchio n. 6) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Carri per malati o feriti e bardature per la sez. sanità della 7ª div. e bardat. per l'intero carreggio della sezione (V. specchio n. 6) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	—	1	2	6	18					
19°	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	4	2	2	1	—	9
	3 batterie da 87 B . . .	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Parco d'artiglieria di corpo d'armata (Comando e 3 sezioni)	—	—	—	1	3	4	7	—	2	16
	Drappello treno per la sezione di sanità da fanteria delle T. S. e bardature per l'intero carreggio della sezione (V. specchio n. 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	Drappello treno per il 71° reggimento fanteria (Brigata Puglie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	Totale . . .	—	—	1	4	13					
20°	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	4	2	2	1	—	9
	3 batterie da 87 B . . .	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento				
	Parco d'artiglieria di corpo d'armata (Comando e 3 sezioni)	—	—	—	1	3	4	7	—	2	16
	Da riportarsi . . .	—	—	1	4	13					

Segue SPECCHIO N. 4.

Cavalli di truppa		Carri									
		Pezzi		Cassoni							
da sella	da tiro	da 75	da 87	da 75	da 87	Carri per cartucce	Carretta da battaglione	Carri da trasporto o bagaglio	Furgoni	Carri per viveri e foraggi	*Annotazioni*
3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
39	120	12	—	9	—	—	—	3	—	—	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
26	80	8	—	6	—	—	—	2	—	—	
—	10	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
84	254	20	—	15	—	—	4	10	2	18	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
39	120	—	12	—	9	—	—	3	—	—	
9	22	—	—	2	1	3	—	1	—	—	
1	32	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	213	—	12	2	10	3	1	5	1	6	
7	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
39	120	—	12	—	9	—	—	3	—	—	
9	22	—	—	2	1	3	—	1	—	—	
55	153	—	12	2	10	3	1	5	1	—	

Reggimenti d'artiglieria	COMANDI, REPARTI O SERVIZI	Ufficiali					Truppa				
		Maggiori generali	Colonnelli o ten. colonn.	Ten. colonnelli o maggiori	Capitani	Subalterni	Sottufficiali	Cap. maggiori o caporali	Trombettieri (caporali o soldati)	Ciclisti	Soldati o graduati
	Riporto . . .	—	—	1	4	13	—	1	1	1	1
20°	Drappello treno per la sezione di sanità da fanteria delle T. S. del III C. d'A. (V. sp. n. 6)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	17
	Drappello treno per la sezione di sanità da fanteria della 2ª divisione (V. sp. n. 6) .	—	—	—	—	—	1	1	1	1	17
	Drappello treno per il comando della brigata Puglia e il 72° reggimento fanteria .	—	—	—	—	—	1	1	1	1	7
	Drappello treno per la brigata Marche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
	Totale . . .	—	—	1	4	13	—	—	—	—	—
21°	Comando di gruppo divisionale di brigate di batterie	—	1	—	1	—	2	1	—	—	5
	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	4	2	2	1	—	13
	3 batterie da 75 A . . . (per la 7ª divisione.)	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	4	2	2	1	—	13
	2 batterie da 75 A . . .	—	—	—	2	4	Da stabilirsi dal comandante di reggimento				
	Colonna munizioni . . .	—	—	—	1	3	3	10	3	2	36
	Drappello treno per il comando della 7ª divisione.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Drappello treno per il comando del grosso carreggio della 7ª divisione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Drappello treno per il comando della brigata Lombardia e per il 74° regg. fanteria . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
	Totale . . .	—	1	2	7	21	—	—	—	—	—
23°	Comando di gruppo divisionale di brigate di batterie.	—	1	—	1	—	2	1	—	—	5
	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	4	2	2	1	—	13
	3 batterie da 75 A . . . (per la 4ª divisione.)	—	—	—	3	6	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Comando di brigata e . .	—	—	1	—	4	2	2	1	—	13
	2 batterie da 75 A . . .	—	—	—	2	4	Da stabilirsi dal comandante di reggimento.				
	Colonna munizioni . . .	—	—	—	1	3	3	10	3	2	36
	Drappello treno per il comando della 4ª divisione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Drappello treno per il comando del grosso carreggio della 4ª divisione.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Totale . . .	—	1	2	7	21	—	—	—	—	—

Segue SPECCHIO N. 4.

ralli uppa	Carri									Annotazioni
	Pezzi		Cassoni		Carri per cartucce	Carrette da battaglione	Carri da trasporto o bagaglio	Fucine	Carri per malati o feriti	
da tivo	da 75	da 87	da 75	da 87						
5 132	—	12	2	10	3	1	5	1	—	
33	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
32	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7 360	—	12	2	10	3	1	6	1	12	
3 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
7 10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
9 120	12	—	9	—	—	—	3	—	—	
7 10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
8 80	8	—	6	—	—	—	2	—	—	
6 30	—	—	4	—	2	1	1	—	—	
40	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
2 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
00 282	20	—	19	—	2	5	10	2	—	
3 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
7 10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
38 120	12	—	9	—	—	—	3	—	—	
7 10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
26 80	8	—	6	—	—	—	2	—	—	
10 30	—	—	4	—	2	1	1	—	—	
40	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
2 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
00 282	20	—	19	—	2	5	10	2	—	

Reggimenti d'artiglieria	COMANDI, RIPARTI O SERVIZI	Ufficiali					Truppa				
		Maggiori generali	Colonnelli o ten. colonn	Ten. colonnelli o maggiori	Capitani	Subalterni	Sottufficiali	Cap. maggiori o caporali	Trombettieri (caporali o soldati)	Ciclisti	Soldati e graduati
Reggimento d'artiglieria a cavallo	Comando d'artiglieria di corpo d'armata per il III corpo d'armata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Comando di brigata di batterie a cavallo e 3 batterie a cavallo	—	—	—	2	4	2	1	1	—	4
	Parco d'artiglieria per divisione di cavalleria	—	—	—	—	1	1	1	1	—	18
	Drappello treno per il comando del partito rosso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Drappello treno per il comando del III corpo d'armata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
	Drappello treno per il comando del grosso carreggio del III corpo d'armata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	Drappello treno per il comando della 5ª divisione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Drappello treno per il comando del grosso carreggio della 5ª divisione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	Drappello treno per il comando della divisione di cavalleria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	Drappello treno per la brigata Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
	Drappello treno per l'11° regg. bersaglieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
	Drappello treno per la compagnia ciclisti del 7° reggimento bersaglieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	Drappello treno per la sezione sanità da cavalleria della divisione di cavalleria e bardature per l'intero carreggio della sezione (V. specchio n. 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
	Drappello treno per la sezione sussistenza da cavalleria della divisione di cavalleria (V. specchio n. 7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	Totale	—	—	1	2	9					

Da stabilirsi dal comandante di reggimento.

Segue SPECCHIO N. 4.

Calli di rappa	Carri									Annotazioni
	Pezzi		Cassoni		Carri per cartucce	Carrette da battaglione	Carri da trasporto o bagaglio	Fucine	Carri per malati o feriti	
da tiro	da 73	da 87	da 75	da 87						
1										
108	8		6				4	1		
18	—	—	—	—	—	1	4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
251	8	—	8	—	2	4	17	1	4	

Comandi, riparti e

COMANDI, RIPARTI O SERVIZI		Ufficiali			Truppa	Cavalli di truppa		Carri a due ruote							
		Colonnelli o ten. colonnel.	Capitani	Subalterni		da sella	da tiro	Vetture per serv. ottico	Carrette da battaglione	Carrette permal. telegr. volante	Carrette permal. telegr. pesante	Carrette permal. telegr. di riserva	Carrette da equipaggiamento	Carretta da parchi A	Carrette pur
Comando del genio del I corpo d'armata . .		1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comando del genio del II corpo d'armata. .		1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comando del genio del III corpo d'armata .		1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Compagnia telegrafisti con parco ordinario per il I corpo d'armata.	personale telegrafisti. . . .	—	1	3	200	—	—	4	3	—	—	—	—	—	
	drappello treno .	—	—	1	35	4	32	—	—	—	—	—	—	—	
Compagnia telegrafisti con parco ordinario per il II corpo d'armata.	personale e materiale telegrafisti.	—	1	3	200	—	—	4	3	—	—	—	—	—	
	drappello treno .	—	—	1	35	4	32	—	—	—	—	—	—	—	
Compagnia telegrafisti con parco su carrette alpine per il III corpo d'armata.	personale e materiale telegrafisti.	—	1	3	175	—	—	4	—	4	6	2	2	—	
		—	—	1	31	—	30	—	—	—	—	—	—	—	
	drappello treno .	—	—	—	6	1	4	—	—	—	—	—	—	—	
Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte per la 1ª divisione.	personale zappatori	—	1	3	118	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	drappello treno .	—	—	—	30	3	36	—	—	—	—	—	—	—	
Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte per la 2ª divisione . . .	personale zappatori	—	1	3	118	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
		—	—	—	19	2	18	—	—	—	—	—	—	—	
	drappello treno.	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	8	—	14	—	—	—	—	—	—	—	
Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte per la 3ª divisione.	personale e materiale zappatori .	—	1	3	118	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	drappello treno .	—	—	—	30	3	36	—	—	—	—	—	—	—	

SPECCHIO N. 5

vizi del Genio.

Carri a 4 ruote												Reggimenti che forniscono		
per barca	per cavalletti	da trasporto	teleg. pesante	teleg. volante	teleg. manovra	per cilindri mod. 1897	carri autom. per sez. radiotelegr.	per sezione radiotelegrafica	per stazione fotografica	per H compresso	involucri	trasporto P.A.	il personale	il materiale e le bardature	i quadrupedi
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5° genio (Torino).	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1° genio (Pavia).	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4° genio (Piacenza)	—	—
—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3° genio (Firenze)	3° genio (Firenze)	3° genio (Firenze)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3° genio (Piacenza)	3° genio (Piacenza)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2° regg. art. (Pesaro) (v. Specchio n. 4)	3° genio (Piacenza)	2° regg. art. (Pesaro) (v. Specchio n. 4)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3° genio (Firenze)	3° genio (Firenze)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5° genio (Torino)	—	5° genio (Torino)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brigata ferrovieri (Torino).	—	Brigata ferrovieri (Torino)
4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2° genio (Casale)	2° genio (Casale)	2° genio (Casale)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2° genio (Casale)	2° genio (Casale)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2° genio (Casale)	—	2° genio (Casale)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2° genio (Bologna)	—	2° genio (Bologna)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3° genio (aggreg. del 2° - Roma)	—	3° genio (aggreg. del 2° - Roma)
4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1° genio (Pavia)	1° genio (Pavia)	1° genio (Pavia)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

COMANDI, RIPARTI O SERVIZI		Ufficiali			Truppa	Cavalli di truppa		Carri a 2 ruote						
		Colonnello o ten. colonnello	Capitani	Subalterni		da sella	da tiro	Vetture per serv. ottico	Carrette da battaglione	Carrette permat. telegr. volante	Carrette permat. telegr. pesante	Carretta permat. telegr. di riserva	Carrette da equipaggiamento	Carrette da parchi A
Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte per la 4ª divisione.	personale e materiale zappatori.	—	1	3	118	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	drappello treno.	—	—	—	17	3	16	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	13	—	20	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte per la 3ª divisione.	personale zappatori	—	1	3	118	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	drappello treno.	—	—	—	30	3	36	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte per la 6ª divisione.	personale e materiale zappatori.	—	1	3	118	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		—	—	—	20	1	26	—	—	—	—	—	—	—
	drappello treno.	—	—	—	10	2	10	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte per la 7ª divisione.	personale e materiale zappatori.	—	1	3	118	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		—	—	—	27	3	32	—	—	—	—	—	—	—
	drappello treno.	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Parco radiotelegrafico della direzione delle manovre.	personale specialisti	—	—	5	25	—	—	—	4	—	—	—	—	3
	drappello treno.	—	—	—	24	4	40	—	—	—	—	—	—	—
Parco aerostatico per il comando del partito azzurro.	personale e materiale specialisti.	—	1	3	63	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	drappello treno.	—	—	—	27	3	46	—	—	—	—	—	—	1
Compagnia telegrafisti con parco speciale per la direzione.	personale e materiale telegrafisti.	—	1	4	230	—	—	4	1	—	—	—	—	—
	drappello treno.	—	—	1	30	3	28	—	—	—	—	—	—	—

Segue SPECCHIO N. 5

Carri a 4 ruote											Reggimenti che forniscono		
per cavalletti	da trasporto	teleg. pesante	teleg. volante	teleg. manovra	per cilindri mod. 1897	carri autom. per sez radiotelegr.	per sezione radiotelegrafica	per stazione fotografica	per H compresso	involucri	trasporto P. A.	il personale	il materiale e le bardature	i quadrupedi
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1° genio (Pavia)	1° genio (Pavia)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1° genio (Pavia) 3° genio (aggreg. del 1° - Roma)	— —	1° genio (Pavia) 3° genio (aggreg. del 1° - Roma)
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2° genio (Casale)	2° genio (Casale)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4° genio (Piacenza)	—	4° genio (Piacenza)
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2° genio (Casale)	2° genio (Casale)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4° genio (Piacenza) 4° genio (Verona)	— —	4° genio (Piacenza) 4° genio (Verona)
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1° genio (Pavia)	1° genio (Pavia)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3° genio (Roma) 3° genio (Piacenza)	— —	3° genio (Roma) 3° genio (Piacenza)
—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	3° genio (Roma)	3° genio (Roma)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7° regg. art. (Pisa) (v. Specchio n. 4)	—	7° regg. art. (Pisa) (v. Specchio n. 4)
—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	1	1	3° genio (Roma)	3° genio (Roma)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7° regg. art. (Pisa) (v. Specchio n. 4)	—	7° regg. art. (Pisa) (v. Specchio n. 4)
—	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3° genio (Firenze)	3° genio (Firenze)	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5° art. (Venaria R.) (v. Specchio n. 4.)	—	5° art. (Venaria R.) (v. Specchio n. 4.)

Corpi d'armata	Indicazione del Comando o servizio	Ufficiali: Colonnelli medici	Ufficiali: Maggiori medici	Ufficiali: Capitani medici	Ufficiali: Subalterni medici	Ufficiali: Subalterni contabili	Truppa: di sanità e attendenti	Truppa: del treno	Cavalli di truppa: da sella	Cavalli di truppa: da tiro	Carreggio: Carri o carette di sanità	Carreggio: Carrette da battaglione	Carreggio: Carri per malati e per feriti (8)	Carreggio: Carri bagaglio
I	Direzione di sanità del I corpo d'armata	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	Ufficio di sanità della 1ª divisione	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Id. id. id. 2ª id.	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Sezione di sanità della 1ª id.	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Id. id. id. 2ª id.	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Id. id. delle T. S. del I corpo d'armata	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Ospedaletto da campo da 50 letti carreggiato	—	—	1	2	1	20	—	—	—	—	—	—	—
	Ospedale da guerra da 50 letti carreggiato dalla Croce Rossa	Personale e materiale sanitario della Croce Rossa												
	Ospedale di riserva da 100 letti	—	—	1	2	1	15	—	—	—	—	—	—	—
III	Direzione di sanità del III corpo d'armata	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	Ufficio di sanità della 5ª divisione	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Id. id. id. 6ª id.	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Sezione di sanità id. 5ª id.	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Id. id. id. 6ª id.	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Id. id. delle T. S. del III corpo d'armata	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Ospedaletto da campo da 50 letti carreggiato	—	—	1	2	1	20	—	—	—	—	—	—	—
	Ospedaletto da campo da 50 letti carreggiato	—	—	1	2	1	20	—	—	—	—	—	—	—
	Ospedale da guerra (carreggiato e con attendamento) della Croce Rossa	Personale e materiale sanitario della Croce Rossa												
	Ambulanza da montagna della Croce Rossa	Personale e materiale sanitario della Croce Rossa												
	Ospedale di riserva da 200 letti	—	—	2	4	1	20	—	—	—	—	—	—	—

N. B. — Per la costituzione degli uffici o servizi che debbono essere forniti dalle direzioni di sanità di Genova e di Firenze.

(1) — solo materiale sanitario.
(2) — materiale sanitario e casermaggio.
(3) — materiale sanitario.
(4) — materiale di casermaggio.
(5) — nelle marce di spostamento gli ospedaletti da campo e gli ospedali da guerra della Croce l'ospedale.
(6) — bardature per l'intero carreggio compresi i carri o le carrette di sanità e le carrette da ressati se esse forniranno carri oppure carrette di sanità.
(7) — uno da sella e sei da basto colle relative bardature.
(8) — i carri per malati, o per feriti, saranno a due pariglie.

SPECCHIO N. 6

sanità

Carreggio da noleggiarsi (5)		Direzioni di sanità che forniscono		Reggimenti d'artiglieria che forniscono (V. specchio n. 4)	
Quadrupedi	Carri a 2 ruote	Il personale di truppa di sanità	Il materiale di sanità – i carri o le carrette di sanità - le carrette da battaglione e i carri bagaglio per la divisione di cavalleria	Il drappello treno (uomini e cavalli)	Il rimanente carreggio e le bardature (6)
—	—	Direzione sanità – Torino	—	—	—
—	—	Id. id. id.	—	—	—
—	—	Id. id. id.	—	—	—
—	—	Id. id. id.	Direzione sanità – Torino	7° (Pisa)	7° (Pisa)
—	—	Id. id. id.	Id. id. id.	20° (Padova)	20° (Padova)
—	—	Id. id. id.	Id. id. id.	19° (Firenze)	19° (Firenze)
6	3	Id. id. id.	Id. id. id. (1)	—	—
6	3	—	—	—	—
—	—	Direzione sanità – Torino	Direzione sanità - Torino (3)	—	—
—	—	Direzione sanità – Milano	—	—	—
—	—	Id. id. id.	—	—	—
—	—	Id. id. id.	—	—	—
—	—	Id. id. id.	Direzione sanità – Milano	8° (Verona)	8° (Verona)
—	—	Id. id. id.	Id. id. id.	8° (Verona)	17° (Novara)
—	—	Id. id. id.	Id. id. id.	20° (Padova)	20° (Padova)
6	3	Id. id. id.	Id id. id. (1)	—	—
6	3	Id. id. id.	Id. id. id. (1)	—	—
14	7	—	—	—	—
7(7)	—	—	—	—	—
—	—	Direzione sanità - Milano	Direzione sanità - Milano (3) Id. id. Torino (4)	—	—

ità di Torino o di Milano, potrà essere rispettivamente richiesto, ove occorra, il concorso delle

sa, potranno anche noleggiare i mezzi di trasporto indispensabili per gli ufficiali appartenenti al-
taglione. — Le direzioni di sanità faranno conoscere in tempo ai reggimenti d'artiglieria inte-

Corpi d'armata	Indicazione del Comando o servizio	Ufficiali: Colonnelli medici	Maggiori medici	Capitani medici	Subalterni medici	Subalterni contabili	Truppa: di sanità e attendenti	del treno	Cavalli di truppa: da sella	da tiro	Carreggio: Carri o carrette di sanità	Carrette da battaglione	Carri per malati o per feriti (8)	Carri bagaglio
II	Direzione di sanità del II corpo d'armata	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	Ufficio di sanità della 3ª divisione	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Id. id. id. 4ª id.	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Sezione di sanità della 3ª id.	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Id. id. id. 4ª id.	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Id. id. delle T. S. del II corpo d'armata	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
	Ospedaletto da campo da 50 letti carreggiato	—	—	1	2	1	20	—	—	—	1	—	—	—
	Ospedaletto da campo da 50 letti carreggiato	—	—	1	2	1	20	—	—	—	1	—	—	—
	Ospedale da guerra da 50 letti carreggiato dalla Croce Rossa	Personale e materiale sanitario della Croce Rossa												
	Ospedale di riserva da 100 letti	—	—	1	2	1	14	—	—	—	—	—	—	—
7ª Div.	Ufficio di sanità della 7ª divisione	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Sezione di sanità della 7ª id.	—	—	1	2	1	46	17	1	32	1	2	6	—
Divisione di cavalleria	Ufficio di sanità della divisione di cavalleria	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Sezione di sanità della divisione di cavalleria	—	—	1	2	1	16	16	1	25	—	—	4	2

N. B. — Per la costituzione degli uffici o servizi che debbono essere forniti dalla direzione di
(1) solo materiale sanitario.
(3) — materiale sanitario.
(4) — materiale di casermaggio.
(5) — nelle marce di spostamento gli ospedaletti da campo e gli ospedali da guerra della Croce l'ospedale.
(6) — bardature per l'intero carreggio compresi i carri o le carrette di sanità e le carrette da rossati se esse forniranno carri oppure carrette di sanità.
(8) — I carri per malati, o per feriti, saranno a due parigli.

Segue SPECCHIO N. 6

Carri a 4 ruote per trasportare gli oggetti da lasciarsi	Direzioni di sanità che forniscono		Reggimenti d'Artiglieria che forniscono (V. specchio n. 4)	
	il personale di truppa di sanità	il materiale di sanità – i carri o le carrette di sanità – le carrette da battaglione o i carri bagaglio per la divisione di cavalleria	il drappello treno (uomini e cavalli)	il rimanente carreggio e le bardature (6)
	Direzione sanità Alessandria	—	—	—
	Id. Id. Id.	—	—	—
	Id. Id. Id.	—	—	—
	Id. Id. Id.	Direzione sanità Alessandria	3° (Bologna)	3° (Bologna)
	Id. Id. Id	Id. Id. Id.	3° (Bologna)	17° (Novara)
	Id. Id. Id.	Id. Id. Id.	9° (Pavia)	9° (Pavia)
3	Id Id Id.	Id. Id. Id. (1)	—	—
3	Id Id Id.	Id. Id. Id. (1)	—	—
3		—	—	—
	Direzione sanità Alessandria	Ospedale militare Novara(3) Magaz. casermag. Novara (1)	—	—
—	Direzione sanità Alessandria	—	—	—
—	Id. Id. Id	Direzione sanità Alessandria	3° (Bologna)	17° (Novara)
—	Id. Id. Id.	—	—	—
—	Direzione sanità - Milano	Direzione sanità - Milano	Regg.to cavallo	Regg.to cavallo

della potrà essere richiesto, ove occorra il concorso delle direzioni di Ancona e di Roma.

potranno anche noleggiare i mezzi di trasporto indispensabili per gli ufficiali appartenenti al-
one — Le direzioni di sanità faranno conoscere in tempo ai reggimenti d'artiglieria into

INDICAZIONE DEL SERVIZIO	Ufficiali commissari: Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani o tenenti	Ufficiali contabili: Capitani	Subalterni	Subalterni del treno	Truppa: di sussistenza attendenti od ordinanze	del treno V. Specchio N. 4	di fanteria per accompagnare i carri (2)	Carabinieri Reali V. Specchio N. 3: Brigadieri	Vice-Brigadieri o Appuntati	Carabinieri	Servizio dupto
Direzione di commissariato del I corpo d'armata	1	—	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	—	
Ufficio di commissariato della 1ª divisione fanteria	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
Ufficio di commissariato della 2ª divisione fanteria	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
Sezione di sussistenza della 1ª divisione fanteria	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	—	
Sezione di sussistenza della 2ª divisione fanteria	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	—	
Sezione di sussistenza delle truppe suppletive.	—	—	—		1	3	—	31	—	—	—	—	—	
Parco viveri di riserva di corpo d'armata (con una razione galletta e carne in conserva pel I corpo d'armata) (1)	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	
Colonna viveri (su tre sezioni, capace *ognuna* di trasportare una razione viveri complementari, pane ed avena pel I corpo d'armata)	—	—	—	—	—	—	3	—	—	117	3	9	48	
Magazzino speciale viveri ordinari con parco buoi del I corpo d'armata	—	—	—	—	1	2	—	43	—	—	—	—	—	
Assegnati al I corpo d'armata: Sezione panattieri con forni carreggiati mod. 1897	—	—	—	—	1	3	—	175	—	—	—	—	—	
Assegnati al I corpo d'armata: Forni Weiss, in esperimento	—	—	—	—	—	1	—	60	20	—	—	—	—	36
Sezione di commissariato alla sede del magazzino speciale del I corpo d'armata	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
Direzione di commissariato del III corpo d'armata	—	1	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	
Ufficio di commissariato della 5ª divisione fanteria	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
Ufficio di commissariato della 6ª divisione fanteria	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	

(1) La galletta e la carne in conserva occorrenti per rifornire, ove occorra, la razione sopra detta [illegible] ao [illegible] toriali che l'hanno in deposito.

(2) Da destinarsi dai comandanti di corpo d'armata — Saranno armati di sola sciabola-baionetta [illegible] ttori

SPECCHIO N. 7

agliamento

Carri da trasporto Mod. 1870 - ordinari	Carreggio da noleggiarsi: Carri a due ruote	Carreggio da noleggiarsi: Quadrupedi	Carreggio da noleggiarsi: Conducenti	Forni in ferro mod. 1897	Forni rotanti sistema Weiss	Tende modello Prussiano o Tardieu	Direzioni di commissariato che forniscono il personale di truppa, gli attrezzi ed i forni.	Annotazioni
—	1	—	—	—	—	—		
—	1	—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—	—	—		
—	2	4	2	—	—	—		
—	2	4	2	—	—	—		
—	2	4	2	—	—	—	Torino richiedendo ove occorra il concorso di Genova-Roma e Napoli.	
—	16	32	16	—	—	—		
—	117	234	117	—	—	—		All'atto della sua costituzione, ogni sezione della colonna viveri sarà organizzata in 3 squadre: una per ciascuna divisione ed una per le truppe suppletive, quartier generale e servizi di corpo d'armata.
—	—	—	—	—	—	—		
—	23	46	23	13	—	2		
3	—	—	—	—	3	—	Roma	La direzione di commissariato del IX corpo d'armata fornirà pure 3 tende, di cui 2 mod. 1897 ed 1 mod. 1893
—	—	—	—	—	—	—	Milano richiedendo, ove occorra, il concorso di Firenze, Verona ed eventualmente Palermo.	
—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—		

te spedire per ferrovia, al momento del bisogno, direttamente dagli stabilimenti terri-

ali a caricare il loro zaino sul carri della colonna viveri.

INDICAZIONE DEL SERVIZIO	Ufficiali commissari				Ufficiali contabili		Subalterni del treno	Truppa			Carabinieri Reali V. Specchio N. 3		
	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani o tenenti	Capitani	Subalterni		di sussistenza attendenti od ordinanze	del treno V. Specchio N. 4	di fanteria per accompagnare i carri(2)	Brigadieri	Vice-Brigadieri o Appuntati	
Sezione di sussistenza della 5ª divisione fanteria	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	
Sezione di sussistenza della 6ª divisione fanteria	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	
Sezione di sussistenza delle truppe suppletive.	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	
Colonna viveri (su due sezioni capace *ognuna* di trasportare una razione viveri complementari), pane ed avena pel III corpo d'armata	—	—	—	—	—	—	2	—	—	78	2	0	
Magazzino avanzato e parco buoi avanzato, con una razione galletta e carne in conserva pel III corpo d'armata (1)	—	—	—	—	1	3	—	43	—	—	—	—	
Panificio avanzato del partito rosso	—	—	—	—	1	3	—	190	—	—	—	—	
Sezione di commissariato alla sede degli stabilimenti avanzati di vettovagliamento del partito rosso	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	
Direzione di commissariato del II corpo d'armata	1	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	
Ufficio di commissariato della 3ª divisione fanteria	—	—	1	2	—	—	1	4	—	—	—	—	
Ufficio di commissariato della 4ª divisione fanteria	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	
Ufficio di commissariato della 7ª divisione fanteria	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	
Ufficio di commissariato della divisione cavalleria	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	
Sezione di sussistenza della 3ª divisione fanteria	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	

(1) La galletta e la carne in conserva occorrenti per rifornire, ove occorra, la razione sopradetta [illegible] torie che le hanno in deposito.

(2) Da destinarsi dai comandanti di corpo d'armata — Saranno armati di sola sciabola-baion[illegible] uno fa

Segue SPECCHIO N. 7.

ri da trasporto Mod. 1876 - ordinari	Carreggio da noleggiarsi: Carri a due ruote	Carreggio da noleggiarsi: Quadrupedi	Carreggio da noleggiarsi: Conducenti	Forni: In ferro mod. 1897	Forni: rotabili sistema Weiss	Tende modello Prussiano o Taddei	Direzioni di commissariato che forniscono il personale di truppa, gli attrezzi ed i forni.	*Annotazioni*
—	3	4	3	—	—	—		
—	3	4	3	—	1	—		
—	2	4	2	—	—	—		
—	78	156	78	—	—	—	Milano, richiedendo, ove occorra, il concorso di Firenze, Verona ed eventualmente Palermo, e per i forni di Verona.	All'atto della sua costituzione, ogni sezione della colonna viveri sarà organizzata in 3 squadre: una per ciascuna divisione ed una per le truppe suppletive, quartiere generale e servizi di corpo d'armata.
—	1	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	13	—	2		Se il parallelo dovesse essere spostato i necessari mezzi di trasporto saranno noleggiati, sul posto, dalla sezione di commissariato del partito rosso.
—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	Direzione di commissariato di Alessandria richiedendo, ove occorra, il concorso di Bologna, Ancona e Bari.	
—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—		
—	2	4	2	—	—	—		

e spedire per ferrovia, al momento del bisogno, direttamente dagli stabilimenti terri
ti a caricare il loro zaino sui carri della colonna viveri.

INDICAZIONE DEL SERVIZIO	Ufficiali commissari				Ufficiali contabili		Sottalterni del treno	Truppa			Carabinieri Reali V. Specchio N. 3			Artiglieri da fuoco
	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani o tenenti	Capitani	Subalterni		Il sussistenza alimenti degli ordinanze del treno V. Specchio N. 4	di fanteria per accompagnare i carri(2)		Brigadieri	Vice-Brigadieri o Appuntati		
Sezione di sussistenza della 4ª divisione fanteria	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	—	—
Sezione di sussistenza della 7ª divisione fanteria	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	—	—
Sezione di sussistenza delle truppe suppletive	—	—	—	—	1	3	—	31	—	—	—	—	—	—
Sezione di sussistenza della divisione di cavalleria	—	—	—	—	1	2	—	18	2	—	—	—	—	—
Colonna viveri (su due sezioni capace ognuna di trasportare una razione viveri completa meno il pane ed avena per tutto il partito, esclusa la divisione cavalleria)	—	—	—	—	—		2	—	—	108	2	10	—	—
Magazzino avanzato e parco buoi avanzato con una razione galletta e carne in conserva per tutto il partito azzurro (1)	—	—	—	—	1	2	—	48	—	—	—	—	—	—
Panificio avanzato del partito azzurro	—	—	—	—	1	3	—	240	—	—	—	—	—	—
Sezione di commissariato alla sola degli stabilimenti avanzati di vettovagliamento del partito azzurro	—	—	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—

(1) La galletta e la carne in conserva occorrenti per rifornire, ove occorra, la razione sopradetta ... che le hanno in deposito.

(2) Da destinarsi dai comandanti del corpi d'armata — Saranno armati di sola sciabola-baionetta ...

Segue SPECCHIO N 7.

Carri da trasporto Mod. 1876 - ordinari	Carreggio da noleggiarsi: Carri a due ruote	Carreggio da noleggiarsi: Quadrupedi	Carreggio da noleggiarsi: Conducenti	Forni in ferro mod. 1897	Forni rotabili sistema Wobbe	Tende modello Prussiano o Tardieu	Direzioni di commissariato che forniscono il personale di truppa, gli attrezzi ed i forni.	Annotazioni
—	2	4	2	—	—	—		
—	2	4	2	—	—	—		
—	2	4	2	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	Direzione di commissariato di Alessandria richiedendo, ove occorra, il concorso di Bologna, Ancona e Bari.	All'atto della sua costituzione, ogni sezione della colonna viveri sarà organizzata in 4 squadre: una per ciascuna delle tre divisioni di fanteria, ed una per le truppe suppletive, quartiere generale e servizi del II corpo d'armata. Nel personale del CC. RR. qui contraddistinto havvi una eccedenza rispetto al fabbisogno per la colonna viveri di cui si tratta, e tale eccedenza sarà impiegata per la sorveglianza e scorta dei mezzi di trasporto che, a suo tempo, occorresse eventualmente noleggiare pel rifornimento viveri ed avena alla divisione di cavalleria.
108	216	108	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	14	—	2	Direzione di Alessandria, richiedendo, ove occorra, il concorso di Bologna, Ancona Bari e, per i forni, di Verona.	
—	—	—	—	—	—	—	Direzione di commissariato di Alessandria richiedendo, ove occorra, il concorso di Bologna e Bari.	Per il servizio di cui contro saranno anche utilizzati gli uomini, i materiali ed i forni in muratura del panificio stabile di Novara.

tto spedire per ferrovia, al momento del bisogno, direttamente dagli stabilimenti territoriali
zati a caricare il loro zaino sui carri della colonna viveri.

SPECCHIO N. 8

. . . . . (1)

SPECCHIO *della forza da trasportarsi per ferrovia in occasione delle grandi manoore.*

Corpi e riparti (2)	Forza							Stazione di partenza	*Annotazioni*
	uomini			cavalli		carri			
	ufficiali	truppa (3)	richiamati	di ufficiali	di truppa	a 2 ruote	a 4 ruote		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1) Corpo, riparto, deposito ecc. che deve far viaggiare uomini, cavalli, materiali giusta le indicazioni contenute nei prospetti-indice.

(2) La forza dei riparti di cavalleria e di artiglieria deve essere distinta per: comando di reggimento e stato maggiore, comando di mezzo reggimento o di brigata, squadrone o batteria.

(3) Non compresi i richiamati, i quali dovranno essere esclusivamente indicati nella colonna 4.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 luglio.

LUGLIO 10. — Proposte d'avanzamento dei tenenti medici per l'anno 1908, *pag.* 431.
» 10. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 432.
» 10 — Regolamento per le matricole del R. esercito, *pag.* 432.
» 10. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 433.
» 11. — Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre dell'anno 1907, *pag.* 433.
» 11. — Proposte suppletive d'avanzamento di ragionieri d'artiglieria, *pag.* 437.
» 11. — Proposte suppletive d'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 437.
» 11. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 438.
» 11. — Proposte suppletive d'avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio, *pag.* 439.
» 11. — Disposizioni amministrative per l'applicazione definitiva della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali, *pag.* 439.
» 12. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie, *pag.* 441.
» 12. — Processi verbali di stima da redigersi agli effetti del computo dell'indennità per perdita di cavalli, *pag.* 441.
» 12. — Elenco delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale, *pag.* 443.
» 13. — Divisa dei sottufficiali del corpo invalidi e veterani, *pag.* 460.
» 13. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 460.

CIRCOLARE N. **188.** — **Proposte d'avanzamento dei tenenti medici per l'anno 1908.** — (Ufficio personali sanitari). — 10 luglio.

A mente del § 147 del regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento del R. esercito ed a modificazione di quanto contenevasi nella circolare n. 42 del corrente anno, questo Ministero determina che il limite di anzianità entro cui dovranno trovarsi i tenenti medici per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1908, fissato al 23 settembre 1901, sia limitato al tenente medico Amenta cav. Antonino incluso.

Per il Ministro — VALLERIS.

N. **189. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.** — (Ufficio personali sanitari). — 10 luglio.

Nel mese di novembre del corrente anno e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e 120 del 1906) gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i capitani e per i tenenti medici.

Agli esami ad anzianità saranno ammessi i capitani e tenenti medici compresi nei limiti di anzianità fissati dalle circolari 42 e 188 corrente anno; agli esami per la scelta potranno concorrere i capitani ed i tenenti medici inscritti a ruolo, rispettivamente fino al capitano medico dottor Nardini Giulio ed al tenente medico dott. Cotronei Tommaso inclusi.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni (§ 143 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero pel 1° ottobre prossimo. In applicazione del § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 20 settembre prossimo.

Per i capitani e tenenti medici, che concorrono all'avanzamento sia ad anzianità, sia a scelta, avrà luogo, inoltre, un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare, al quale corso potranno prender parte coloro che ne facciano domanda al Ministero non più tardi del 20 agosto prossimo.

Per i capitani medici il corso preparatorio avrà luogo dal 1° ottobre al 15 novembre e per i tenenti medici dal 15 settembre al 30 ottobre.

Tale corso d'istruzione per i capitani riguarderà sopratutto il 2° gruppo di esami, di cui all'*Atto* 120 suddetto e per i tenenti le materie di cui alla prova 2ª del 1° gruppo e alla prova 1ª e 2ª del 1° gruppo dell'*Atto* medesimo.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **190. — Regolamento per le matricole del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 luglio.

E pubblicato un Regolamento per le matricole del R. esercito in data 1° luglio 1907, il quale sostituisce sia la istruzione

pubblicata il 27 dicembre 1894, sia il fascicolo n. 5, campagne di guerra e matricole (bozze di stampa) della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *giornale militare*, che restano perciò abrogati.

I comandi, i corpi, i distretti, gli uffici, le direzioni ne acquisteranno quel numero di copie che riterranno necessarie per il regolare andamento del servizio matricolare, facendone richiesta con le norme solite.

Nella richiesta dovrà essere compreso solamente il presente regolamento.

Il prezzo di ogni copia è fissato in L. 2,10.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 18.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **191. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — (Divisione artiglieria). — 10 luglio.

Si sono pubblicati:

Il 5° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo, quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,35; quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L. 0,25.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **192. — Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre dell'anno 1906.** — (Segretariato generale). — 11 luglio.

Quì di seguito si pubblicano gli specchi dello stato sanitario del R. esercito, relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1907.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Mese di gennaio 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	649	843	1492	»	1	2	3	7183	5276	12459	26.7	3.2
Novara . .	278	345	623	»	»	1	1	3442	2545	5987	28.4	3.0
Alessandria	506	604	1110	3	»	»	3	6871	5405	12276	22.4	2.9
Cuneo . .	251	387	638	3	»	»	3	4659	3742	8401	29.7	2.3
Milano . .	359	364	723	2	»	»	2	5380	2742	8122	24.7	2.2
Brescia . .	246	300	546	4	»	»	4	2522	1696	4218	25.0	3.2
Genova . .	272	400	672	3	»	»	3	4452	3363	7815	32 5	2.8
Piacenza .	307	333	640	2	»	»	2	4678	2691	7369	26.7	2.3
Verona . .	521	338	859	1	1	»	2	5250	2743	7993	23.2	2.5
Padova . .	253	237	490	1	»	»	1	3400	2033	5433	23.4	2.1
Bologna .	765	576	1341	1	»	1	2	8756	3720	12476	30.6	3.3
Ravenna .	201	217	418	1	»	»	1	2323	1866	4189	27.9	2.8
Ancona . .	107	244	351	1	»	»	1	2106	1836	3942	28.0	2.5
Chieti . .	173	165	338	»	»	»	»	2990	1568	4558	23.5	1.8
Firenze. .	276	266	542	»	»	1	1	5281	2081	7362	34.3	2.5
Livorno. .	353	319	672	2	»	»	2	3873	2773	6646	23.5	2.4
Roma . .	445	639	1084	2	»	1	3	6424	4598	11022	23.4	2.3
Perugia. .	141	149	290	»	»	»	»	1747	1197	2944	21.8	2.1
Cagliari. .	193	126	319	»	»	»	»	3295	862	4157	25.3	1.9
Napoli . .	566	555	1121	»	2	1	3	9061	4661	13722	35.2	2.9
Salerno. .	105	112	217	»	»	1	1	2600	924	3524	31.2	1.9
Bari . . .	277	179	456	1	»	»	1	4754	1584	6338	32.6	2.3
Catanzaro .	157	156	313	1	1	»	2	2217	1048	3265	24.5	2.3
Palermo .	417	291	708	»	»	»	»	5147	1849	6996	27.6	2.8
Messina .	356	124	408	»	»	»	»	4938	1099	6037	28.4	2.3
TOTALI .	8174	8269	16443	28	5	8	41	113349	63902	177251	27.7	2.6

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.20.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di febbraio 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornata di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	(1) Negli ospedali	(2) Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	503	559	1062	3	»	3	6	7641	4856	12497	28.9	2.4
Novara . .	214	268	482	3	»	»	3	3464	2050	5514	29.6	2.6
Alessandria .	435	412	847	3	»	»	3	8132	4296	12428	36.8	2.5
Cuneo . .	213	252	465	»	»	»	»	4027	2735	6762	26.8	1.9
Milano . .	348	306	654	4	»	»	4	5203	2676	7879	26.1	2.2
Brescia . .	165	154	319	4	»	»	4	2469	1273	3742	23.8	2.0
Genova . .	198	273	471	2	»	»	2	3814	2495	6309	29.1	2.2
Piacenza .	209	227	436	2	»	»	2	3791	2392	6183	23.8	1.7
Verona . .	428	331	759	1	»	»	1	5131	2941	8072	25.9	2.4
Padova . .	201	198	399	»	1	1	2	3960	1724	5684	27.6	1.9
Bologna .	593	506	1099	5	»	»	5	6717	3518	10235	28.2	3.0
Ravenna .	192	247	439	1	»	»	1	2446	2123	4569	33.8	3.2
Ancona . .	107	161	268	1	»	1	2	1878	1398	3276	25.1	2.1
Chieti . .	187	131	318	»	»	»	»	3178	1266	4444	25.7	1.8
Firenze . .	203	192	395	3	»	»	3	3271	1989	5260	27.4	2.1
Livorno . .	280	243	523	2	»	»	2	3797	3121	6918	27.6	2.1
Roma . .	385	556	941	5	»	1	6	7218	4149	11367	26.0	2.2
Perugia .	114	119	233	2	»	»	2	1928	1096	3024	25.5	1.9
Cagliari .	132	86	218	1	»	»	1	2139	761	2900	19.6	1.5
Napoli . .	391	490	881	3	1	»	4	7562	4643	12205	33.9	2.4
Salerno . .	91	87	178	»	»	»	»	2486	1103	3589	34.7	1.7
Bari . . .	231	221	452	»	1	»	1	4165	1764	5929	34.2	2.6
Catanzaro .	115	123	238	»	»	»	»	1887	712	2599	22.2	2.0
Palermo .	317	218	535	2	»	2	4	4684	1473	6157	26.2	2.3
Messina .	256	128	384	»	2	»	2	4289	1050	5339	28.6	2.1
TOTALI .	6508	6488	12996	47	5	8	60	105277	57604	162881	28.2	2.3

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.29.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di marzo 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	510	524	1034	4	1	1	6	9061	4910	13971	30.1	2.2
Novara . .	174	195	369	1	1	»	2	3333	1985	5318	26 2	1.8
Alessandria .	377	330	707	3	»	2	5	7809	3819	10908	29.9	1.9
Cuneo . .	190	314	504	2	»	»	2	2870	2945	5815	20.7	1.8
Milano . .	346	303	649	2	»	»	2	6214	2503	8717	20.3	2.0
Brescia . .	155	152	307	»	»	1	1	2459	1149	3608	21.7	1.9
Genova .	224	244	468	3	»	1	4	4447	2341	6788	31.5	2.2
Piacenza .	200	222	422	3	»	1	4	4186	2075	6261	21.6	1.5
Verona . .	417	276	693	3	»	»	3	5114	2957	8071	23.2	2.0
Padova . .	172	247	419	4	»	1	5	3640	2283	5932	25.8	1.8
Bologna .	513	410	923	1	»	»	1	7415	2772	10187	26.0	2.1
Ravenna .	175	170	345	»	»	»	»	3003	1655	4658	31.3	2.3
Ancona . .	95	164	259	1	»	»	1	1949	1241	3190	22.2	1.8
Chieti . .	183	135	318	1	»	»	1	3589	1557	5146	26.5	1.6
Firenze .	168	210	378	»	»	1	1	5730	1951	7681	35.8	2.2
Livorno . .	268	210	478	»	»	»	»	3691	3321	7012	25.6	1.8
Roma . .	377	571	948	2	»	2	4	7397	4424	11821	25.0	2.0
Perugia . .	93	122	215	»	»	»	»	1329	1095	2424	18.8	1.7
Cagliari . .	124	104	228	»	»	«	»	2340	800	3140	18.9	1.4
Napoli . .	415	468	883	2	»	»	2	8359	4776	13135	33.9	2.3
Salerno . .	78	90	168	»	»	»	»	2828	996	3824	33.6	1.5
Bari . . .	193	187	380	2	»	»	2	4057	1707	5764	30.1	2.0
Catanzaro .	115	141	256	»	»	»	»	2297	1054	3351	25.6	1.9
Palermo .	287	249	536	»	»	1	1	4390	2054	6444	25.4	2.1
Messina .	283	124	407	»	»	»	»	4963	1101	6064	28.2	2.0
TOTALI .	6132	6162	12294	34	2	11	47	111759	57471	169230	26.8	2.0

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,23.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. **193** — **Proposte suppletive d'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria.** — (Divisione artiglieria). — 11 luglio.

A mente dell'art. 25 del R. decreto 17 marzo 1904, n. 149 (*Atto* 62 del 1904) il Ministero, a parziale modificazione della circolare n. 15 del 1906, ha determinato di estendere nel modo appresso indicato i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i ragionieri di artiglieria in servizio effettivo appartenenti ai sottonotati gradi e classi, per essere compresi nei quadri d'avanzamento pel corrente anno 1907.

	Con anzianità a tutto il
Ragionieri principali di 3ª classe	17 novembre 1904
Ragionieri di 1ª classe	17 novembre 1904
Ragionieri di 2ª classe	17 novembre 1904

Le proposte d'avanzamento pei ragionieri compresi fra le anzianità stabilite dalla suaccennata circolare n. 15 del 1906 e le anzianità sopra riportate, dovranno pervenire all'ispettorato generale d'artiglieria non più tardi del 25 corrente mese.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **194.** — **Proposte suppletive d'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare.** — (Divisione genio). — 11 luglio.

A mente dell'art. 25 del R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470 (*Atto* 337 di quell'anno), il Ministero, a parziale modificazione, della circolare n. 16 del 1906, ha determinato di estendere nel modo appresso indicato i limiti di anzianità, entro i quali debbono essere compresi i ragionieri geometri del genio militare in servizio effettivo, appartenenti ai sottonotati gradi e classi per esser compresi nei quadri d'avanzamento ad anzianità e a scelta per il corrente anno 1907.

Per l'avanzamento ad anzianità:

Ragionieri geometri principali di 2ª classe . .		gennaio	1906
Id.	id. id. 3ª id. . .	marzo	1907
Id.	id. di 1ª classe	11 luglio	1907
Id.	id. 2ª id.		

Nel quadro d'avanzamento a scelta a ragioniere geometra principale di 3ª classe, potranno essere inscritti tutti i ragionieri geometri di 1ª classe d'anzianità a tutto l'11 luglio 1907 e quelli di 2ª classe d'anzianità a tutto gennaio 1906.

Gli specchi di proposta d'avanzamento per i ragionieri geometri compresi fra le anzianità stabilite dalla suaccennata circolare n. 16 del 1906 e le anzianità sopra riportate dovranno pervenire all'ispettorato generale del genio non più tardi del 10 agosto p. v., eccezione fatta per gli specchi di proposta d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il grado di ragioniere geometra principale di 3ª classe, i quali non saranno compilati se non dopo che saranno stati compiuti gli esami prescritti dall'art. 8 del citato R. decreto e partecipati i relativi risultati.

Per il giudizio d'idoneità alla carica di relatore dei consigli d'amministrazione degli uffici del genio od alle cariche equivalenti (art. 5 del R. decreto sopra ricordato), saranno presi in esame i ragionieri geometri principali di 2ª classe compresi fra le anzianità 25 giugno 1903 e 30 giugno 1904.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **195. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare.** — (Divisione genio). — 11 luglio.

Il 7 ottobre p. v. avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale del genio, gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe, in applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470 e nell'allegato II che lo corredа (*Atto* 337 di quell'anno).

In relazione alla precedente circolare n. 194 saranno sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità i ragionieri geometri di 1ª classe con anzianità a tutto l'11 luglio 1907 e potranno essere ammessi agli esami di avanzamento a scelta tutti i predetti ragionieri di 1ª classe che già non sostennero o non superarono tali prove, e quelli attuali di 2ª classe con anzianità a tutto gennaio 1906 che ne facciano domanda entro il 10 del prossimo mese di settembre e ne siano riconosciuti meritevoli a senso degli art. 8 o 12 del citato R. decreto.

Però i ragionieri sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione alle prove speciali per l'avanzamento a scelta, dopo conosciuto l'esito delle prove comuni (art. 12 del citato R. decreto).

Tanto gli elenchi nominativi dei ragionieri chiamati agli esami di avanzamento ad anzianità, quanto le domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, nonchè i verbali di cui al n. 2 dell'allegato II sopracitato, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 settembre p. v.

Con disposizione da inserirsi sul bollettino ufficiale delle nomine saranno indicati i nomi dei ragionieri ammessi agli esami di cui è parola, nonchè il giorno nel quale essi dovranno all'uopo presentarsi all'ispettorato generale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **196. — Proposte suppletive d'avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio** — (Divisione artiglieria). — 11 luglio.

A mente del R. decreto 28 aprile 1901 n. 202 (*Atto* 125 del 1901) il Ministero, a parziale modificazione della circolare n. 17 del 1906, ha determinato di estendere nel modo appresso indicato i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i capitecnici d'artiglieria e genio in servizio effettivo appartenenti ai sottonotati gradi e classi, per essere compresi nei quadri d'avanzamento pel corrente anno 1907.

		Con anzianità a tutto il		
Capitecnici	di 1ª classe	28	settembre	1905
»	di 2ª »	19	»	1907
»	di 3ª »	14	gennaio	1906

Le proposte d'avanzamento pei capitecnici compresi tra le anzianità stabilite dalla suaccennata circolare n. 17 del 1906 e le anzianità sopra riportate, dovranno pervenire all'ispettorato generale d'artiglieria non più tardi del 25 corrente mese.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **197. — Disposizioni amministrative per l'applicazione definitiva della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 luglio.

Trascorso, col primo semestre del corrente anno, il periodo di applicazione provvisoria dei a legge 19 luglio 1906 n. 372, la quale, col 1° del mese in corso, deve avere effetti definitivi

a decorrere dal 1° gennaio 1907, questo Ministero, in adempimento del disposto dal § 164 del regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato col R. decreto 31 gennaio 1907, determina quanto appresso:

1. Ai sottufficiali nominati o promossi ad uno dei gradi stabiliti dalla predetta legge deve esser corrisposta, con decorrenza dalla data medesima dalla quale a tutti gli altri effetti decorre la nomina o la promozione, la differenza fra gli assegni giornalieri annessi al grado antico, percepiti in base al secondo comma del § 164 sopra citato, e quelli stabiliti per il nuovo grado dall'art. 5 della legge medesima.

2. Ai sottufficiali di cui al numero precedente deve essere corrisposta, con decorrenza dalla data medesima dalla quale devono ricevere gli assegni giornalieri inerenti ai nuovi gradi, anche la differenza fra le indennità di viaggio e d'ospedale eventualmente percepite in base ai gradi antichi e quelle stabilite pei gradi nuovi dagli specchi I, II e III (n. 31 *a*) delle indennità eventuali, annessi al R. decreto 19 aprile 1907 n. 201.

3. Pei servizi di pubblica sicurezza che hanno avuto luogo dopo il 1° aprile 1907, i sottufficiali medesimi devono ricevere la differenza fra le indennità percepite in base ai gradi antichi e quelle stabilite pei gradi nuovi dalla tabella delle indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza, annessa al R. decreto 19 aprile 1907 n. 202.

4. I sottufficiali che non hanno optato per la nuova legge (compresi quelli che, presentato prima l'atto di opzione, l'hanno poi, ancora in tempo utile, ritirato) devono restituire all'amministrazione del corpo la differenza fra gli aumenti triennali di cui all'art. 7 della legge, percepiti in via provvisoria dal 1° gennaio al 30 giugno u. s., a norma del secondo comma del § 164 già citato, e il soprassoldo di rafferma che, in seguito alla mancata opzione, possono aver conseguito, in base al terzo comma del paragrafo stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1907. Quelli cui non spetti soprassoldo di rafferma sono quindi costituiti in debito dell'intero importo degli aumenti triennali ricevuti.

Le somme addebitate devono essere rimborsate mediante ritenute sul soldo di centesimi 20, sotto l'osservanza delle norme dei paragrafi 970 e seguenti e 1010 e seguenti del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **198.** — **Assistenti onorari alle cliniche universitarie.** — (Ufficio personali sanitari). — 12 luglio.

Il Ministero ha determinato che pel futuro anno scolastico 1907-908 siano assegnati altri ufficiali medici alle cliniche ed ai laboratori scientifici del Regno.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno solo, salvo al Ministero la facoltà di confermare la destinazione per un secondo anno.

Gli ufficiali medici addetti ai vari corpi e stabilimenti, che desiderassero assumere l'onorifico incarico, dovranno, senza indugio, inoltrare regolare domanda, avvertendo di non indicare in questa la sede, ma soltanto la specialità della clinica, alla quale aspirano, e di unirvi tutti i documenti che crederanno del caso.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno poi pervenire all'ispettorato di sanità militare non più tardi del 1° ottobre p. v. le proposte che crederanno di fare in base alle domande suddette, accompagnando ciascuna proposta con una breve relazione la quale metta in evidenza i titoli del candidato.

Gli ufficiali da proporre, in seguito a loro domanda, potranno essere capitani o tenenti; questi ultimi però a condizione che abbiano già superati gli esami d'avanzamento al grado superiore

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **199.** — **Processi verbali di stima da redigersi agli effetti del computo dell'indennità per perdita di cavalli.** — (Direzione generale cavalleria). — 12 luglio.

Affinchè i processi verbali di stima che i consigli d'amministrazione, giusta le disposizioni della circolare del *giornale militare* n. 169 del 21 giugno u. s., sono tenuti a compilare pei cavalli di servizio acquistati dagli ufficiali con mezzi propri, abbiano a contenere tutte le necessarie indicazioni e siano redatti in modo uniforme e tale quindi da consentire che siffatte indicazioni possano rilevarsi a prima vista, questo Ministero determina che d'ora innanzi i documenti onde trattasi vengano compilati in conformità dell'annesso modello

Per il Ministro — G. VALLERIS.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

PROCESSO VERBALE

di visita passata al cavallo di servizio acquistato con mezzi propri dal . . . . (grado. cognome e nome) del . . . . . (corpo che amministra l'ufficiale) per stabilirne il prezzo in base al valore commerciale.

L'anno . . . . e il giorno . . . del mese di . . . . in . . (località).

Sia noto che (3) . . . . . per riconoscere, a sensi dello disposizioni del paragrafo 147 lettera *c*) del vigente regolamento sulle indennità eventuali e della circolare del *giornale militare* n. 169 del 21 giugno 1907 il reale valore commerciale del cavallo di servizio acquistato con mezzi propri del detto ufficiale addì . . . . (data dell'ammissione del cavallo alla concessione della razione) assistito dal . . . . . veterinario con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constatazione dei dati signaletici, che sono i seguenti:

Nome . . . . . sesso . . . . . età . . . . anni . . . e mesi . . . mantello . . . . statura . . . m. 1, . . razza . . . segni particolari . . . . . .

Passando quindi ad attento esame delle qualità intrinseche del cavallo ha riconosciuto a questo il valore commerciale di lire . . . .

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

IL . . . . . (grado) VETERINARIO
O VETERINARIO BORGHESE
(Firma).

I MEMBRI DEL CONSIGLIO (4)

(4) Corpo.

(3) Indicazione del comando del distaccamento quando la visita sia fatta dal comandante di questo.

(3) Il consiglio d'amministrazione all'uopo convocato dal suo presidente, ovvero il sottoscritto comandante . . . (il suddetto distaccamento ecc.) delegato dal consiglio d'amministrazione.....

(4) Ovvero il comandante il distaccamento. Nel caso che la visita sia stata fatta dal comandante del distaccamento il processo verbale dovrà essere munito del visto del comandante di corpo o capo di servizio da cui dipende l'ufficiale che presentò il cavallo.

N. **200 — Elenco delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 luglio

In vista delle numerose modificazioni che si è reso necessario apportare all'*Atto* 57 del 1905, si è creduto opportuno di ripubblicare per intero l'elenco delle RR. autorità diplomatiche e consolari che sono incaricate del servizio della leva all'estero e la circoscrizione territoriale ad esse rispettivamente assegnata.

Come è stabilito dall'*Istruzione* in data 20 marzo 1907 n. 5 per il servizio della leva all'estero, sono incaricati delle operazioni della leva fuori del Regno i RR. consoli e viceconsoli e le RR. ambasciate e legazioni aventi cancelleria consolare. Le RR. legazioni a Berna e a Bucarest, sebbene non abbiano cancelleria consolare, si occupano pure egualmente del servizio di leva.

Per la Colonia Eritrea provvede al servizio della leva il Comandante del R. corpo di truppe coloniali residente in Asmara; per la Colonia del Benadir provvede il locale Governatore.

Le regie autorità diplomatiche o consolari attendono in via normale al servizio della leva per i nazionali residenti nel territorio rispettivamente indicato nell'annesso elenco. Esse però dovranno anche assistere in tal materia i nazionali residenti in altre località che loro eventualmente si presentassero.

Per facilitare la consultazione del presente elenco, le regie autorità all'estero sono raggruppate secondo gli Stati in cui sono stabilite; gli Stati sono poi distribuiti in ordine alfabetico.

Il Ministro — VIGANÒ.

ARGENTINA.

LEGAZIONE BUENOS AIRES. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

CONSOLATO BUENOS AIRES. — La città e il territorio federale di Buenos Aires.

CONSOLATO CORDOBA. — Le provincie di Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Rioja, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis e Mendoza e il territorio nazionale di Los Andes.

CONSOLATO LA PLATA. — La provincia di Buenos Aires, i territori nazionali (Gobernaciones) di La Pampa, Rio Negro, Neuquen, Chubut. Santa Cruz e Tierra del Fuego.

VICECONSOLATO BAHIA BLANCA. — Il territorio circostante alle seguenti agenzie consolari: Tres Arroyos, Tandil, Azul, S. Carlos de Bolivar, Trenque Lanquen, Coronel Suarez, Coronel Pringles, Carmen de Patagones, General Acha, Pampa Central, Rawson (Chubut).

CONSOLATO ROSARIO. — Le provincie di Santa Fè, Corrientes, Entrerios e i territori di Missiones, Formosa e Caco.

VICECONSOLATO SANTA FÈ. — I seguenti dipartimenti del nord della provincia di Rosario: Santa Fé, Garay, S. Javier, S. Justo, Reconquista, Vera, S. Cristobal, Las Colonias, Castellanos, S. Martin, S. Gerònimo.

AUSTRIA-UNGHERIA.

AMBASCIATA VIENNA. — Alta e Bassa Austria, Salisburgo, Stiria, Boemia, Moravia e Slesia.

CONSOLATO BUDAPEST. — Il territorio del Regno d'Ungheria meno la Croazia ed il distretto di Fiume.

CONSOLATO FIUME. — La città e il distretto di Fiume, la Croazia e la Slavonia.

CONSOLATO INNSBRUCK. — Tirolo, Vorarlberg e principato di Lichtenstein.

CONSOLATO LEMBERG (LEOPOLI). — Il Regno di Galizia e il ducato di Bucovina.

CONSOLATO TRIESTE. — I territori di Carinzia, Carniola, il litorale d'Istria e del Quarnero, meno la città e il distretto di Fiume.

CONSOLATO ZARA. — La Dalmazia.

VICECONSOLATO SPALATO. — Il distretto.

VICECONSOLATO. — RAGUSA (1).

BELGIO.

LEGAZIONE BRUXELLES. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO BRUXELLES. — Le provincie di Brabante, Hainaut, Limbourg e Namur.

---

(1) Sarà fatta conoscere in seguito la circoscrizione: in attesa, i prefetti e sottoprefetti ed i comandanti di distretto militare faranno capo al vice consolato di Ragusa, soltanto per quanto concerne gli inscritti e i militari che risiedono in questa città: e per tutti gli altri si rivolgeranno invece al consolato generale di Zara

CONSOLATO ANVERSA. — Le due Fiandre e la provincia d'Anversa.
CONSOLATO LIEGI. — Le provincie di Liegi e di Lussemburgo.

BOLIVIA.

CONSOLATO LA PAZ. — Il territorio della repubblica.

BRASILE.

LEGAZIONE RIO JANEIRO. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del vice console locale.
CONSOLATO RIO JANEIRO. — Il distretto federale e lo Stato di Rio Janeiro.
CONSOLATO BAHIA (o SAN SALVADOR). — Gli Stati di Bahia e Sergipe.
CONSOLATO BELLO HORIZONTE. — Gli Stati di Minas Geraes e di Goyaz.
VICECONSOLATO JUIZ DE FORA. — Comarca.
CONSOLATO CURITIBA. — Lo Stato di Paranà.
CONSOLATO FLORIANOPOLIS (GIÀ DESTERRO). — Lo Stato di Santa Caterina.
CONSOLATO PERNAMBUCO (o RECIFE). — Pernambuco, gli Stati di Alagôas, Amazonas, Ceará, Maranhâo, Parà, Parahyba, Pernambuco, Pianhy e Rio Grande do Norte.
VICECONSOLATO MANAOS. — Amazonas.
VICECONSOLATO PARÀ (o BELEM). — Lo Stato del Parà.
CONSOLATO PORTO ALEGRE. — Gli Stati di Rio Grande do Sul e di Matto Grosso.
CONSOLATO SAN PAOLO. — Lo Stato di San Paolo.

VICECONSOLATO CAMPINAS.
VICECONSOLATO RIBEIRÂO PRETO.
VICECONSOLATO SANTOS.
VICECONSOLATO S. CARLOS DO PINHAL.

Per quanto riguarda questi viceconsolati, essendo difficile ripartire il servizio secondo le località, spesso non segnate in nessuna carta, si è stabilito di accentrare tutto il lavoro di corrispondenza nel Consolato di S. Paolo, che provvederà a ripartirlo convenientemente.

CONSOLATO VITTORIA. — Lo Stato di Espirito Santo.

CHILÌ.

LEGAZIONE SANTIAGO. — La città di Santiago.
CONSOLATO VALPARAISO. — La Provincia.

CINA.

LEGAZIONE PECHINO. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console di Tientsin.
CONSOLATO CANTON-KWANGTUNG. — Le provincie di Kwangtung, Kwangsi e Kueichow.
CONSOLATO HANKOW-HUPEH. — Le provincie di Hupei, Hunan, Sreciüan, Kiangsi e Honan.
CONSOLATO MONGTZÉ-YÜNNAN. — La provincia di Yünnan.
CONSOLATO SHANGHAI-KIANGSU. — Le provincie di Kiangsu, Chekiang, Fukien, Shantung, Anhuei.
CONSOLATO TIENTSIN-CHILI. — Le provincie di Shansi, Shensi, Kansu e Chili e quelle di Manciuria, Mukden, Kirin e Tsitsihar.

COLOMBIA.

LEGAZIONE BOGOTÀ. — Cundinamarca. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
CONSOLATO BOGOTÀ. — Cundinamarca. — Distretto della capitale, e i dipartimenti di Quesada, Caldas, Hicila, Nariño, Tundqua, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Cauca e Boyacá.
CONSOLATO BARRANQUILLA. — Magdalena. — Dipartimenti dell'Atlantico, di Bolivar e del Magdalena.
CONSOLATO S. JOSÉ DI CÙCUTA. — Il dipartimento di Santander.

CONGO.

CONSOLATO BOMA. — Il territorio dello Stato indipendente del Congo ad eccezione del distretto di Matadi e le colonie portoghesi di Angola e S. Thomè.
CONSOLATO MATADI. — Il territorio di Matadi.

COREA.

CONSOLATO SEOUL. — Il territorio dell'Impero.

COSTARICA.

CONSOLATO S. JOSÉ DI COSTARICA. — Il territorio della Repubblica.

CUBA.

CONSOLANO AVANA. — Il territorio della Repubblica.

DANIMARCA.

LEGAZIONE COPENAGHEN. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO COPENAGHEN. — Il territorio del Regno. Le comunicazioni devono essere fatte alla R. legazione di Copenaghen.

POSSEDIMENTI DANESI IN AMERICA.

CONSOLATO SAINT-THOMAS. — Le Antille Danesi.

EQUATORE.

CONSOLATO GUAYAQUIL. — Le provincie di Manabi, Guayas (Guayaquil), Los Rios, Bolivar, Chimborago, Cañar, Azuay, Ore e Loja.

CONSOLATO QUITO. — Le provincie Carchi Imbabura.

ETIOPIA.

LEGAZIONE ADDIS-ABEBA. — Il territorio dell'Impero.

FRANCIA.

AMBASCIATA PARIGI. — I dipartimenti di Seine, Seine et Oise, Seine et Marne, Oise, Eure et Loire, Aube, Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Loiret, Indre et Loire, Loire et Cher, Sarthe et Yonne.

CONSOLATO BESANÇON. — I dipartimenti di Haute Marne, Côte d'Or, Jura, Doubs, Haute Saône, Meuse, i cantoni francesi già compresi nei dipartimenti della Mosella, della Meurthe. dei Vosgi e dell'Alto Reno.

CONSOLATO BORDEAUX. — I dipartimenti di Charente, Charente inférieure, Giroude, Landes, Hautes Pyrénées, Basses Pyrénées, Gers, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Lot, Dordogne, Vienne, Haute Vienne, Deux Sèvres e Vandée.

CONSOLATO CHAMBÉRY. — I dipartimenti di Savoie, Haute Savoie, Isère e Hautes Alpes.

CONSOLATO HAVRE. — I dipartimènti di Seine inférieure, Eure, Orne, Calvados, Manche, Finistère, Morbihan, Loire inférieure, Maine et Loire, Mayenne, Ille et Vilaine, Côtes du Nord.

CONSOLATO LIONE. — I dipartimenti di Rhône, Loire, Saône et Loire, Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Creuze, Puy de Dôme, Haute Loire, Drôme, Ain, Indre, Cher et Nièvre.

CONSOLATO MARSIGLIA. — I dipartimenti di Gard, Bouches du Rhône, Vaucluse, Basses Alpes, Pyrénées orientales, Aude, Ariège, Haute Garonne, Tarn, Lozère, Aveyron.

VICECONSOLATO CETTE. — Dipartimento dell' Hérault.

CONSOLATO NIZZA. — Dipartimento des Alpes marittimes.

VICECONSOLATO DI CANNES. (1)

CONSOLATO TOLONE. — Dipartimento del Varo.

CONSOLATO BASTIA. — L'isola di Corsica.

CONSOLATO ALGERI. — L'Algeria, eccettuato il territorio dipendente dal viceconsolato di Bona.

VICECONSOLATO BONA. — Il circondario (arrondissement) omonimo, esclusa La Calle e dintorni.

CONSOLATO CAJENNA. — La Guiana francese e le sue dipendenze.

CONSOLATO FORT DE FRANCE (MARTINICA). — Le Antille francesi (eccettuata l'isola della Guadalupa).

CONSOLATO RUFISQUE. — I possedimenti francesi della Senegambia.

CONSOLATO POINT-A-PITRE (GUADALUPA). — L'isola di Guadalupa.

CONSOLATO SAIGON. — I possedimenti francesi nella Concincina.

CONSOLATO SAINT-DENIS (RÈUNION). — Il territorio dell'isola della Riunione e sue dipendenze.

CONSOLATO TAMATAVE. — L'isola di Madagascar.

GERMANIA.

AMBASCIATA BERLINO. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

CONSOLATO BERLINO. — Le provincie prussiane di Brandeburgo, di Sassonia e di Posen, il ducato di Anhalt, il principato di Schwarzburg Rudolstadt, il principato di Schwarzburg Sondershausen e il ducato di Brunswick.

---

(1) Sarà fatta conoscere in seguito la circoscrizione: in attesa i Prefetti e sottoprefetti ed i comandanti di distretto militare faranno capo al vice consolato di Cannes soltanto per quanto concerne gli inscritti e i militari che risiedono in quella città: e per tutti gli altri si rivolgeranno invece al consolato generale di Nizza.

CONSOLATO AMBURGO. — I territori delle città libere ed anseatiche di Amburgo, Brema e Lubecca, Altona, la provincia di Annover, il granducato di Oldemburgo e il ducato di Lauenburgo.

CONSOLATO BRESLAVIA. — La provincia prussiana di Slesia.

CONSOLATO COLONIA. — Le provincie prussiane del Reno, la Westfalia e il principato di Valdeck, meno il territorio dipendente dal consolato di Saarbrücken.

CONSOLATO DRESDA. — I circoli sassoni di Dresda, Zwickau e Bautzen.

DÜSSELDORF. — Il distretto governativo di Düsseldorf nella provincia prussiana del Reno.

CONSOLATO FRANCOFORTE S. M. — La provincia prussiana di Assia Nassau, il granducato di Assia, i principati di Hohenzollern, d Schaumburg-Lippe e di Lippe-Detmold.

CONSOLATO KIEL. — Le provincie prussiane di Schleswig Holstein, meno Altona.

CONSOLATO KÖNIGSBERG. — Le provincie prussiane della Prussia orientale ed occidentale.

CONSOLATO LIPSIA. — Il circolo Sassone di Lipsia, il granducato di Sassonia-Weimar, i ducati di Sassonia-Meiningen, di Sassonia-Coburgo-Gotha e di Sassonia-Altenburgo, i principati di Reuss, linea primogenita, e di Reuss, linea cadetta.

CONSOLATO MANNHEIM. — Il territorio del granducato di Baden e l'Alsazia.

CONSOLATO SAARBRÜCKEN. — I distretti di Coblenza e Treviri e la Lorena.

CONSOLATO STETTINO. — La provincia prussiana di Pomerania, i granducati di Mecklemburgo Schwerin e di Mecklemburgo-Strelitz.

CONSOLATO STOCCARDA. — Il territorio del regno di Wurtemberg.

GERMANIA: BAVIERA.

LEGAZIONE MONACO DI BAVIERA. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e dei viceconsoli locali.

CONSOLATO MONACO DI BAVIERA. — I circoli bavaresi dell'Alta Baviera, della Bassa Baviera, di Svevia e Neuburg e dell'Alto Palatinato.

CONSOLATO NORIMBERGA. — I circoli bavaresi dell'Alta Franconia, della Media Franconia, della Bassa Franconia e del Basso Palatinato.

Il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale germanica) dipende dal Consolato di Zanzibar.

GIAPPONE

AMBASCIATA TOKIO. — Il territorio dell'Impero.

GRAN BRETAGNA.

AMBASCIATA LONDRA. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

CONSOLATO LONDRA (44 Finsbury Square E. C.). — Le contee di Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cornwal, Devon, Dorset, Essex, Hants, Hertford, Huntingdon, Kent, Leicester, Middlesex, Norfolk, Northampton, Oxford, Rutland, Somerset, Stafford, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick, Wiltshire, Worcester. Le isole Scilly. Le isole Bermude (Oceano Atlantico).

CONSOLATO CARDIFF. — La contee di Glamorgan, Gloucester e Monmouth.

CONSOLATO DI DUBLINO. — L'isola d'Irlanda,

CONSOLATO GLASGOW. — Il Regno di Scozia.

CONSOLATO LIVERPOOL. — Le contee di Chester, Cumberland, Derby, Durham, Hereford, Lancashire, Lincoln, Northumberland, Nottingam, Shropshire, Westmorland, Yorkshire, Wales (meno Glamorgan).

POSSEDIMENTI INGLESI NEL MEDITERRANEO.

CONSOLATO GIBILTERRA. — La città e il suo territorio.

CONSOLATO MALTA. — Il gruppo di Malta.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AFRICA.

CONSOLATO JOHANNESBURG. — Le colonie del Transwaal e dell'Orange e il territorio della Rhodesia.

VICECONSOLATO CAPETOWN. — Le colonie del Capo di Buona Speranza e del Natal.

CONSOLATO FREETOWN (SIERRA LEONE). — Le colonie inglesi nella Senegambia.

CONSOLATO MAHÉ. — Le isole Seychelles.

CONSOLATO PORT LOUIS. — L'isola di Mauritius.

POSSEDIMENTI INGLESI IN ASIA.

Consolato Aden. — I possedimenti inglesi posti sulle coste del mar Rosso, del golfo di Aden e la costa dei Somali.
Consolato Bombay. — Le coste dell'Indostan dal Capo Comorino fino a Kurachee inclusivamente, compresi i territori portoghesi di Goa, Daman e Diu.
Consolato Calcutta. — Le coste dell'Indostan dal Capo Comorino fino alla frontiera settentrionale dell'Arrakan.
Consolato Colombo. — L'isola di Ceylan.
Consolato Hong-Kong. — L'isola di Hong-Kong.
Consolato Rangoon. — I territori dell'Arrakan, del Pegù e del Tenasserim ed il territorio dell'antico Impero birmano.
Consolato Singapore. — L'isola di Singapore, Malacca ed il gruppo di Poulo Penang.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AMERICA.

Consolato Bridgetown. (Barbados). — Le isole di Barbados e Santa Lucia
Consolato di Georgetown. — La Guiana inglese.
Consolato Halifax. — Le provincie di Nuova Scozia e di Nuova Brunswick, le isole del Principe Edoardo e di Terranova.
Consolato Kingston. — L'isola di Giamaica e sue dipendenze.
Consolato Montreal. — Il dominio del Canadà, ad eccezione delle provincie di Nuova Scozia, di Nuova Brunswick e dell'isola del Principe Edoardo.
Consolato Porto Stanley. — Il gruppo delle isole Falkland.
Consolato Trinità. — Il territorio delle Piccole Antille inglesi, meno l'isola di Barbados.
Le isole Bermude sono comprese nella circoscrizione territoriale del R. consolato in Londra.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AUSTRALIA.

Consolato Melbourne. — L'Australia, la Nuova Zelanda e le isole Figi (eccettuata l'Australia Occidentale).
Consolato Perth. — L'Australia Occidentale (West Australia).

GRECIA.

Legazione Atene. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console al Pireo.

CONSOLATO CORFÙ. — Le isole Jonie.
CONSOLATO PIREO. — Il regno di Grecia meno le isole Jonie e la provincia di Acaia.
VICECONSOLATO PATRASSO. — La provincia di Acaia col capo luogo Patrasso.

GUATEMALA.

LEGAZIONE GUATEMALA. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
CONSOLATO GUATEMALA. — Il territorio della Repubblica. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

HAITI.

CONSOLATO PORTO PRINCIPE. — Il territorio della Repubblica.

HONDURAS.

CONSOLATO AMAPALA. — Il territorio della Repubblica.

LUSSEMBURGO.

CONSOLATO LUSSEMBURGO. — Il territorio del granducato.

MAROCCO.

LEGAZIONE TANGERI. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
CONSOLATO TANGERI. — Le coste dell'Impero. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

MESSICO.

LEGAZIONE MESSICO. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
CONSOLATO MONTEREY. — Gli stati di Nueva Leon e Coahuila.
CONSOLATO VERACRUZ. — Gli Stati di Veracruz, Tamaulipas, Tabasco e Campeche.

MONACO PR

CONSOLATO MONACO. — Il territorio del principato.

MONTENEGRO.

LEGAZIONE CETTIGNE. — Il territorio del principato.

NICARAGUA.

CONSOLATO MANAGUA. — Il territorio della Repubblica.

NORVEGIA.

LEGAZIONE CRISTIANIA. — Il territorio della Norvegia.

PAESI BASSI.

LEGAZIONE AJA. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console a Rotterdam.

CONSOLATO AMSTERDAM. — Le provincie di Olanda settentrionale, Utrecht, Gelderland, Overyssel, Drenthe, Vriesland e Groningen.

CONSOLATO ROTTERDAM. — Le provincie di Olanda meridionale Zelanda, Brabante settentrionale e ducato di Limburgo.

POSSEDIMENTI OLANDESI IN ASIA (Indie orientali).

CONSOLATO BATAVIA. — Le isole di Giava, Borneo, Bali, Sumatra e i gruppi adiacenti.

POSSEDIMENTI OLANDESI IN AMERICA.

CONSOLATO CURAÇAO. — I possedimenti olandesi nelle Antille.

CONSOLATO PARAMARIBO. — Il territorio della Guyana olandese.

PANAMA.

CONSOLATO PANAMA. — Il territorio della Repubblica.

PARAGUAY.

CONSOLATO ASSUNZIONE. — Il territorio della Repubblica.

PERSIA.

LEGAZIONE TEHERAN. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO TEHERAN. — Il territorio dell'Impero. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

PERU'.

LEGAZIONE LIMA. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO LIMA. — Il territorio della Repubblica (eccettuata la provincia di Callao). La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

PORTOGALLO.

LEGAZIONE LISBONA. — (Rua Nova de S. Francisco de Paolo, n. 79-81). — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO LISBONA-ESTREMADURA. — Le provincie di Estremadura, Alentejo e Algarve, le isole Azzorre, il gruppo delle isole di Capo Verde, l'isola di S. Thomé.

CONSOLATO FUNCHAL — L'isola di Madera.

CONSOLATO OPORTO. — Le provincie di Minho, Tras os Montes e Beira.

POSSEDIMENTI PORTOGHESI IN AFRICA.

CONSOLATO LOURENÇO MARQUES. — I possedimenti portoghesi del Mozambico

POSSEDIMENTI PORTOGHESI IN ASIA.

CONSOLATO MACAO. — Le colonie portoghesi nell'isola di Macao. I territori portoghesi di Goa, Daman e Diu sono compresi nella circoscrizione territoriale del R. consolato in Bombay.

RUMANIA.

LEGAZIONE BUCAREST. — Le provincie delle Rumania meno quelle componenti l'antico principato di Moldavia, la Dobrogia e il distretto di Braila.

CONSOLATO GALATZ. — Le provincie componenti l'antico principato di Moldavia e il distretto di Braila.

VICECONSOLATO BRAILA — La Dobrogia.

RUSSIA.

AMBASCIATA PIETROBURGO — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO PIETROBURGO. — I governi della Russia occidentale.

CONSOLATO ABO-BJÖRNEBORG. — Le provincie di Abo-Björneborg colle isole di Aland, le provincie di Wasa ed Ulaborg coi loro porti marittimi e le isole adiacenti e colle città nell'interno.

CONSOLATO BATUM. — Le provincie del Caucaso.

CONSOLATO HELSINGFORS. — Le provincie di Nyland, Wyborg, Tavastehus, S. Michele e Kuopio.

Consolato Kiew. — I governi di Kiew, Podolia, Poltava, Charkof, Vollinia, Tsernigow, Kursk ed Orel.

Consolato Mosca. — I governi della Russia centrale ed orientale.

Consolato Odessa. — I governi di Bessarabia, Kherson, Tauride, Jekaterinoslav e il paese dei cosacchi del Don.

Consolato Riga, — I governi della Russia settentrionale, ossia la Curlandia, la Livonia e le isole adiacenti.

Consolato Varsavia. — Le provincie del governo generale di Varsavia.

SALVADOR.

Consolato San Salvador. — Il territorio della Repubblica.

SAN DOMINGO.

Consolato San Domingo. — Il territorio della Repubblica.

SAN MARINO.

Consolato San Marino. — Il territorio della Repubblica.

SERBIA.

Legazione Belgrado. — Il territorio del Regno.

SIAM.

Legazione Bangkok. — Il territorio del Regno.

SPAGNA E POSSEDIMENTI SPAGNUOLI.

Ambasciata Madrid. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Madrid. — Le provincie di Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Soria, Segovia, Avila, Valladolid, Zamora, Salamanca, Badajoz, Caceres, Saragozza e Teruel.

Consolato Barcellona. — Le provincie di Barcellona, Tarragona, Larida, Gerona, Huesca, Malaga, Granata, Jaën, Almeria, Valenza, Alicante, Castellon, Murcia, Albacete e le isole Baleari.

Consolato Cadice. — Le provincie di Cadice, Siviglia, Cordova e Huelva, la costa spagnola dal fiume Guadiaro alla città di Tarifa inclusivamente e l'agenzia consolare di Algesiras.

Consolato San Sebastiano. — Le provincie di Guipuzcoa e Navarra.

Consolato Santander. — Le provincie di Santander, Burgos, Logrono, Biscaglia, Alava, Oviedo, Corogna, Lugo, Orense, Pontevedra, Palencia e Leon.

Algeriras è compresa nella circoscrizione territoriale del R. consolato in Gibilterra

POSSEDIMENTI SPAGNUOLI IN AFRICA.

Consolato Santa Croce di Teneriffa. — Il gruppo delle isole Canarie.

STATI UNITI D'AMERICA.

Ambasciata Washington. D. C. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Washington. D. C. — Il distretto federale di Columbia.

Consolato Boston. Mass. — Gli Stati di Massachusetts, Vermont, New Hampshire e Maine.

Consolato Chicago. Ill. — Gli Stati di Illinois, Michigan, Ohio, Kentucky, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Missouri.

Consolato Denver. Colo. — Gli Stati di Colorado, Idao, Indiana, Dakota, Kansas, Montana, Nebraska, Utak, Wyoming, ed i territori di Arizona, Nuovo Messico e Okloama.

Consolato Filadelfia. Pa. — Gli Stati di Pennsylvania, Maryland, Delaware, East Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia (eccettuate le contee di Alleghany, Westmoreland e Fayette.

Viceconsolato Pittsburg. Pa. — Le contee di Alleghany, Westmoreland e Fayette.

Consolato Honolulu. — Il territorio delle isole Hawaii.

Consolato Nuova Orleans. Ld. — Gli Stati di Luisiana, Texas, Mississipi, Alabama, Florida, Arkansas, Tennessée e il territorio indiano.

Consolato Nuova York. N. Y. — Gli Stati di Nuova York, Connecticut, Rhode Islande Nuova Jersey.

Consolato S. Francisco Cal. — Gli Stati e i territori di California, Nevada, Oregon, Washington, Alaska, e i possedimenti francesi nella Polinesia.

POSSEDIMENTI DEGLI STATI UNITI.

Consolato Manilla (Filippine). — L'arcipelago delle Filippine.

Consolato S. Giovanni (Porto Rico). — L'isola di Porto Rico.

SVEZIA.

Legazione Stoccolma. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Stoccolma. — Le coste svedesi da Ystad al territorio russo, comprese le isole adiacenti.
Consolato Gothenburg. — Le coste svedesi dalla frontiera norvegiana ad Ystad.

SVIZZERA.

Legazione Berna. — Il cantone di Berna.
Viceconsolato Briga. — Il cantone del Vallese.
Consolato Basilea. — I cantoni di Basilea città, Basilea campagna, Soletta, Argovia, Lucerna, Zug, Unterwalden, Schwitz e Uri.
Consolato Lugano. — Il canton Ticino.
Consolato Ginevra. — I cantoni di Ginevra, Vaud, Neufchâtel e Friburgo.
Consolato Zurigo. — I cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Turgovia, Appenzell, San Gallo e Glarona.
Viceconsolato Coira. — Il cantone dei Grigioni.

TURCHIA

Ambasciata Costantinopoli. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.
Consolato Costantinopoli. — La città ed il vilayet di Costantinopoli, i vilayet di Adrianopoli, Kastamuni, Angora, la parte settentrionale del vilayet di Khodavendikiar (Brussa), i mutessariflik indipendenti di T'chuldjà, Dardanelli e Ismid, le isole Thenedo, Lemno, Samotracia ed Imbro.
Viceconsolato Adrianopoli. (1).
Consolato Canea. — L'isola di Candia.
Consolato Gianina. — Il vilayet di Gianina meno il territorio dipendente dal viceconsolato di Vallona.
Viceconsolato Valona. — Il Sangiacato.

---

(1) Sarà fatta conoscere in seguito la circoscrizione: in attesa, i prefetti e sottoprefetti ed i comandanti di distretto militare faranno capo al vice consolato di Adrianopoli soltanto per quanto concerne gli inscritti e i militari residenti in quella città: e per tutti gli altri si rivolgeranno invece al consolato generale di Costantinopoli,

CONSOLATO MONASTIR. — Il vilayet di Monastir.
CONSOLATO SALONICCO. — Il vilayet di Salonicco.
CONSOLATO SCUTARI (ALBANIA). — Il vilayet di Scutari, meno il mutessariflik di Durazzo.
CONSOLATO SERAJEVO. — La Bosnia e l'Erzegovina.
VICECONSOLATO DURAZZO — Il Sangiacato.
CONSOLATO USKUB. — Il vilayet di Kossovo.
VICECONSOLE PRISREND. (1)

PROVINCIE D'ASIA.

CONSOLATO ALEPPO. — I vilayet di Aleppo, Adana, Diarbekir, Màamouret-El-Azis, Mossul ed il mutessariflik indipendente di Deir el zool.
CONSOLATO BEIRUT. — I vilayet di Beirut, il territorio di Palmira, il governo del Libano e l'isola di Cipro.
CONSOLATO DAMASCO. — Il vilayet di Damasco (Siria) Bagdad e Bassora.
CONSOLATO GERUSALEMME. — Il mutessariflik indipendente di Gerusalemme e il cazà di Navra (Nazaret).
CONSOLATO HODEIDA. — Le coste ottomane del Mar Rosso (vilayet dell'Yemen e dell'Hegias).
CONSOLATO SMIRNE. — I vilayet di Aidin, Konia e dell'Arcipelago, meno le isole di Thenedos, Samotracia, Imbros e Lemnos, la parte meridionale del vilayet di Khodavendikiar, la parte del mutessariflik di Karasi nel golfo di Adramiti, estendendosi nell'interno fino a Balia Maden inclusivamente ed il principato di Samos.
CONSOLATO TREBISONDA. — I vilayet di Trebisonda, Sivas, Erzerum, Van e Bitlis.

PROVINCIE D'AFRICA.

CONSOLATO TRIPOLI. — Il territorio dell'antica reggenza di Tripoli (comprendente il vilayet di Tripoli.
CONSOLATO BENGASI. — Il mutessarifato.
VICECONSOLATO DERNA. — Il mutessarifato.

---

(1) Sarà fatta conoscere in seguito la circoscrizione: in attesa, i prefetti e sottoprefetti ed i comandanti di distretto militare faranno capo al vice consolato di Prisrend soltanto per quanto concerne gli inscritti e i militari residenti in quella città: e per tutti gli altri si rivolgeranno invece al consolato di Uskub.

VICE REAME D'EGITTO.

AGENZIA DIPLOMATICA CAIRO. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.
CONSOLATO CAIRO. — Le provincie di Kaliubieh, Menufieh Ghizeh, l'Alto Egitto e i territori egiziani nell'interno dell'Africa.
CONSOLATO ALESSANDRIA. — Il territorio del Basso Egitto, ad eccezione delle provincie di Kaliubieh e Menufieh e del litorale egiziano del mar Rosso e le provincie di Gedda.
CONSOLATO PORTO-SAID. — Il territorio lungo l'istmo di Suez. Le coste egiziane del mar Rosso.

REGGENZA DI TUNISI.

CONSOLATO TUNISI. — Il territorio della reggenza di Tunisi.
VICECONSOLATO BISERTA. — Il caidato.
VICECONSOLATO SUSA. — Il caidato.

BULGARIA.

AGENZIA DIPLOMATICA SOFIA. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
CONSOLATO SOFIA. — La Bulgaria del Nord. La corrispondenza deve essere diretta alla R. agenzia diplomatica.
CONSOLATO FILIPPOPOLI. — La Bulgaria del Sud.

URUGUAY.

CONSOLATO MONTEVIDEO. — Il territorio della Repubblica.

VENEZUELA.

LEGAZIONE CARACAS. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
CONSALATO CARACAS. — Il distretto federale. Gli Stati: Aragua, Miranda, Guarico, Bermudez, Bolivar. Territori: Colon, Yaruary, Amazonas, Delta-Amacuro. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.
CONSOLATO MARACAIBO. — Gli Stati di Zulia, Trujillo, Merida e Tachira.
CONSOLATO PUERTO CABELLO. — Gli Stati di Carabobo, Lara, Falcon e Zamora.

ZANZIBAR.

CONSOLATO ZANZIBAR. — I territori componenti il sultanato di Zanzibar e il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale germanica).

Per il Benadir (Somalia italiana) il servizio della leva è affidato al locale governatore.

N. **201**. — **Divisa dei sottufficiali del corpo invalidi e veterani.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 luglio.

Pur rimanendo fermo quanto da tempo è stabilito, che cioè i sottufficiali del corpo invalidi e veterani debbano, in massima, indossare la divisa del corpo stesso, il Ministero ammette che in via eccezionalissima quelli tra essi, i quali conservino una certa prestanza militare, in modo di poter vestire decorosamente la divisa dei corpi di provenienza, possano usarla.

Per poter essere ammessi a tale concessione i detti sottufficiali dovranno rivolgerne al Ministero domanda che sarà corredata del parere delle autorità superiori. La concessione potrà poi essere revocata a proposta delle autorità stesse.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **202**. — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 13 luglio.

Si avverte che per l'anno 1907, non avranno luogo ammissioni di sottufficiali al corso d'istruzione presso la scuola predetta.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 luglio.

LUGLIO 11. — Legge n. 461 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsioni della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907, *pag.* 461.

» 17. — Sottufficiale capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 5° reggimento genio, *pag.* 465.

» 19. — Norme per l'applicazione del nuovo regolamento per le matricole del R. esercito in data 1° luglio 1907, *pag.* 466.

» 19. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, *pag.* 468.

» 19. — Compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 472

CIRCOLARE N. **203. — Legge n. 461 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907.** — (Segretariato generale). — 11 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 4,916,300 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

Sono approvate le variazioni in aumento e in diminuzione ai residui di esercizi anteriori al 1906-07 sui capitoli della

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 196, pag. 439. — La data di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento dei capitecnici di 2ª classe, *dev'essere:* 19 giugno 1907.

parte straordinaria del bilancio della guerra indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Sul capitolo n. 16 « Stati maggiori ed ispettorati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907, è autorizzato il pagamento della somma di L. 142,000 a titolo di sovvenzione alle masse generali dei corpi per spese suppletive d'impianto e spese di manutenzione delle scuole, biblioteche, sale di ritrovo per la truppa, ecc.

Sui capitoli n. 17 « Corpi di fanteria », n. 18 « Corpi di cavalleria », n. 19 « Armi e servizi di artiglieria e genio » è autorizzato il pagamento delle somme di lire 106,000, 19,500 e 32,000 a titolo di sovvenzione alle masse rancio dei corpi rispettivamente bilanciati nei capitoli stessi.

Sul capitolo n. 4 « Spese d'ufficio » è autorizzato il pagamento delle spese per il mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

TABELLA A.

TABELLA *di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907.*

Maggiori assegnazioni.

a) *Parte ordinaria.*

Cap. n.	2. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti . .	800
»	3. Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale .	10,500

Cap. n.	6.	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata. . . .	3,000
»	9.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obligatoria). . . .	30,000
»	10.	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio . . .	5,000
»	13.	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse)	25,000
»	14.	Pensioni ordinarie (Spese fisse). . . .	700,000
»	16.	Stati maggiori ed ispettorati	217,000
»	23.	Corpo invalidi e veterani	22,000
»	25.	Materiale sanitario.	30,000
»	26.	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	70,000
»	30.	Spese per l'istituto geografico militare	35,000
»	31.	Personale della giustizia militare . . .	30,000
»	32.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali (Spese fisse) .	35,000
»	33.	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 21).	80,000
»	36.	Foraggi ai cavalli dell'esercito	1,090,000
»	39.	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli	404,000
»	40.	Materiali e stabilimenti d'artiglieria .	100,000
»	41.	Materiali e lavori del genio militare .	77,000
»	42.	Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua	200,000
»	43.	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	20,000
»	46.	Spese di liti e di arbitramenti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	20,000
		Totale .	3,204,300

b) *Parte straordinaria.*

Cap. n. 51.	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	12,000
» 52.	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	1,000,000
» 60.	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	700,000
	Totale. . .	1,712,000
	Totale (parte ordinaria e straordinaria). . .	4,916,300

Diminuzioni di stanziamento.

a) *Parte ordinaria.*

Cap. n. 17.	Corpi di fanteria	1,000,000
» 34.	Vestiario e corredo alle truppe — Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere	1,000,000
» 35.	Pane alle truppe, rifornimento viveri di riserva ai corpi di truppa . . .	1,000,000
» 37.	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari	216,300
	Totale. . .	3,216,300

b) *Parte straordinaria.*

Cap. n. 54.	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	1,500,000
» 63.	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita)	200,000
	Totale .	1,700,000
	Totale (parte ordinaria e straordinaria) .	4,916,300

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA B.

TABELLA *delle variazioni da portarsi ai residui dei sottoindicati capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra.*

a) **Aumenti.**

Cap. n. 60.	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	2,100,000

b) **Diminuzioni.**

Cap. n. 54.	Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti (Spesa ripartita) . . .	1,850,000
» 63.	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita)	250,000
	Totale. . .	2,100,000

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro del tesoro
CARCANO.

N. **304. — Sottufficiale capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 5° reggimento genio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 luglio.

È aperto un concorso alla carica di capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 5° reggimento genio.

A tale carica possono aspirare tutti i sottufficiali dell'arma del genio, i quali abbiano i requisiti di cui all'allegato *C* del regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145.

Gli aspiranti dovranno essere sottoposti agli esami e agli esperimenti di cui all'allegato *D* del citato regolamento, che avranno luogo presso l'officina di costruzione del genio.

Secondo i risultati di tali esami ed esperimenti il Ministero provvederà alla nomina alla carica di cui trattasi.

Le commissioni d'avanzamento, nell'esprimere il loro parere sulle domande che all'uopo saranno presentate, terranno conto, oltre che delle attitudini professionali, anche della condotta tenuta in servizio dai sottufficiali.

Le domande dovranno, non più tardi del 20 agosto p. v., pervenire al Ministero (Direzione generale leve e truppa), il quale comunicherà a suo tempo agli interessati le disposizioni circa la esecuzione degli esami e degli esperimenti sovraccennati.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. 205. — Norme per l'applicazione del nuovo regolamento per le matricole del R. esercito in data 1° luglio 1907. — (Direzione generale leve e truppa). — 19 luglio.

Per meglio chiarire e disciplinare le norme che regolano la matricola del R. esercito, ed allo scopo di metterle anche in pieno accordo coll'attuale ordinamento di esso, venne, come fu annunziato con la circolare n. 190 in data 10 luglio u. s., inserta nella dispensa n. 29 del *giornale militare*, pubblicato un nuovo regolamento per le matricole che deve sostituire la istruzione 27 dicembre 1894.

Nel raccomandare ai corpi, distretti, uffici e direzioni, un attento e diligente studio del detto regolamento, in modo da poterlo al più presto applicare, senza inconvenienti, il Ministero stima opportuno segnalare agli uffici interessati le principali innovazioni apportate al servizio matricolare.

Anzitutto è da avvertire che, in applicazione del disposto dal § 80 del detto regolamento, i comandi dei distretti, dovranno rimettere al più presto al Ministero, e in ogni modo non più tardi del 1° settembre p. v., i fogli matricolari mod. n. 59 intestati alla sezione matricola, dei militari in congedo illimitato, effettivi ai distretti stessi, siccome aventi diritto a dispensa dalle chiamate alle armi in caso di mobilitazione, fatta eccezione, beninteso, dei dispensati a senso dell'art. 33 della legge sull'emigrazione, dei quali i fogli matricolari, dovranno continuare ad essere conservati presso i distretti, insieme con i modelli 59 relativi agli altri personali, di cui alla lettera *a* del § 12 del detto regolamento.

Si richiama poi la speciale attenzione dei corpi e dei distretti sulle disposizioni contenute nei §§ 63, 85, 149, 150 e 151.

Col primo di essi si è meglio chiarito, tra l'altro, che i processi verbali originali e i documenti giustificativi riguardanti le ferite, lesioni e infermità incontrate da militari di truppa in servizio debbano, analogamente a quanto si pratica pure per gli ufficiali, essere allegati ai fogli matricolari mod. 59, intestati alla sezione matricola per seguirne i vari movimenti avvertendo però che, nei casi in cui detti fogli matricolari dovranno essere trasmessi al Ministero a senso dei §§ 85 e 87 del regolamento in parola, i distretti, attenendosi a quanto è in essi paragrafi disposto, dovranno stralciare anche i detti documenti dai fogli matricolari per conservarli nelle apposite cartelle personali di cui al § 93. Tale nuova disposizione dovrà intendersi, d'ora in poi, applicabile anche ai militari aggre-

gati, restando così abrogato a loro riguardo quanto praticavasi in passato a senso delle decisioni di massima n. 9 e 23 del *giornale militare* del 1902.

Con lo stesso § 63 si è inoltre stabilito che le annotazioni relative alle distinzioni e servizi speciali siano, per evitare possibili omissioni, inscritte a matricola a mano a mano che le distinzioni stesse vengono concesse e i servizi prestati.

Col citato § 85 vennero date anche norme precise per la sollecita trasmissione al Ministero, dei fogli matricolari relativi ai militari che cessano isolatamente dal servizio, cosa questa della massima importanza, segnatamente quando trattasi d'individui collocati a riposo o in riforma, poichè il disbrigo delle pratiche per la liquidazione della pensione loro spettante, dipende dalla sollecitudine con cui la matricola relativa, perviene al Ministero.

Con i §§ 149, 150 e 151 infine si è provveduto a disciplinare le norme per la conservazione e annullamento dei documenti che si riferiscono direttamente o indirettamente al servizio matricolare, in modo che verranno d'ora in avanti evitati gl'inconvenienti che al riguardo si sono fin qui, di frequente verificati.

A tale proposito i corpi e distretti potranno senz'altro iniziare le verificazioni per vedere quali dei ruoli, registri e documenti dovranno, per effetto delle disposizioni contenute nei citati paragrafi, essere conservati o distrutti e provvederanno in conseguenza.

È stato anche stabilito che quind'innanzi uno degli originali stati di servizio degli ufficiali generali tanto in servizio quanto in congedo e dei colonnelli aventi carica del grado superiore, sia tenuto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mentre i secondi esemplari degli stati di servizio degli ufficiali di riserva, ora tenuti dall'ufficio predetto, dovranno essere conservati dai distretti di residenza presso cui, in caso di chiamate alle armi, debbono in massima prestare servizio gli ufficiali in parola.

Il Ministero richiama pure l'attenzione dei vari corpi ed uffici sulle disposizioni contenute nel Capo V del regolamento, riguardanti la facoltà, sotto speciali cautele e in seguito a domanda, di cancellare le variazioni matricolari concernenti procedimenti penali, seguiti da sentenze assolutorie o di riabilitazione.

La tabella ora annessa al regolamento, indicante il luogo ove sono depositati gli antichi ruoli matricolari e le altre carte

d'interesse storico militare, è stata completata per facilitare la ricerca dei documenti occorrenti per il riconoscimento dei servizi e delle campagne di guerra.

I comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata, nonchè quello del R. corpo di truppe coloniali dovranno poi in special modo, consultare il capo VI del regolamento riflettente le memorie storiche dei corpi che d'ora innanzi dovranno anche da essi esser tenute.

Le tabelle delle formule matricolari furono opportunamente completate, modificate e poste in armonia con le disposizioni in vigore. In appositi paragrafi vennero pertanto inserite anche le nuove formole richieste in dipendenza degli art. 33 e 34 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901 e della nuova legge sullo stato dei sottufficiali in data 19 luglio 1906, n 372.

Venne, da ultimo, annesso al regolamento sulle matricole, un'appendice contenente, riordinate e razionalmente disposte e raggruppate, tutte le disposizioni relative al computo delle campagne di guerra, per renderne la consultazione rapida e facile.

Il servizio matricolare, disciplinato così con norme fisse, precise e dettagliate, e coordinato con quelle dell'attuale ordinamento dell'esercito, dovrà ora procedere più spedito e sicuro specialmente se, come il Ministero confida, le disposizioni contenute nel nuovo regolamento verranno applicate con studio attento e vigile cura.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **206. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 19 luglio.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1907-908, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina dell'8 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del n. 15 dell'*Atto* 36 del 1905 (di-

sposizione n. 15 del fascicolo n. 21 della Raccolta — bozze di stampa) una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al n. 20 dell'*Atto* anzidetto.

Il Ministro — VIGANÒ.

Aspiranti alle armi combattenti.

Fusari Lodovico, furiere 1° granatieri.
Maioli Ottorino, sergente 1° id.
Bernardi Renato, id. 1° id.
Ciulli Ugo, id. 2° id.
Cocola Ignazio, id. 2° id.
Magri Federico, id. 2° id.
Santi Paolo, id. 1° fanteria
Bamonte Gerardo, id. 3° id.
Albano Antonio, id. 3° id.
Citarella-Tufano Uberto, furiere 6° id.
Fonzi Luigi, sergente 7° id.
Formisano Raffaele, id. 8° id.
Brischi Cesare, furiere 9° id.
Guiducci Carlo, sergente 9° id.
Andreucci Augusto, id. 9° id.
De Toma Alfredo, id. 10° id.
Monteferrante Tommaso, id. 10° id.
Petruzzi Alberto, id. 11° id.
Graziotto Pietro, id. 14° id.
Azzi Arnaldo, id. 14° id.
Iuretigh Dyalma, furiere 17° id.
Sebastiani Francesco, sergente 17° id.
Fico Nicola, id. 19° id.
Simiele Guido, id. 19° id.
Bernardi Italo, id. 21 id.
Giannetti Gerolamo, id. 21° id.
Duchini Sante, id. 21° id.
Lieto Pietro, id. 22° id.
Marchetti Giovanni, sergente 22° fanteria.
Ciaccio Giuseppe, id. 24° id.
De Grazia Giuseppe, furiere 25° id.
Stringa Alfredo, sergente 25° id.
Gobbi Alfredo, id. 25° id.
Buzio Nono, id. 26° id.
De Falco Vincenzo, furiere 27° id.
Ambrogi Giuseppe, sergente 28° id.
Triolo Pietro, id. 29° id,
Sansone Antonio, id. 32° id.
Martini Umberto, id. 33° id.
Sottile Emanuele, furiere 34° id.
Damiani Pietro, sergente 35° id.
Miccolis Giuseppe, furiere 36° id.
Salerno Raffaele, sergente 36° id.
Moscatelli Orfeo, furiere 37° id.
Castagnoli Lionello, sergente 39° id.
Borsci Oronzo, id. 44° id.
Vicentini Igino, id. 44° id.
D'Arte Federico, id. 45° id.
Anzano Pasquale, id. 45° id.
De Luca Alessandro, id. 45° id.

De Angelis Giuseppe, sergente 46° fanteria.
Mattocci Cesare, id. 48° id.
Rattazzi Niccolò, id. 48° id.
Gervasi Gennaro, id. 48° id.
Gangi Ignazio, id. 48° id.
De Iuliis Paolo, id. 49° id.
Bartolotta Cesare, furiere 52° id.
Di Salvo Oscar, sergente 52° id.
Giordano Vincenzo, furiere 58° id.
Levi Deveali Sansone, sergente 59° id.
Foglia Gerolamo, furiere 61° id.
Cordier Mario, id. 64° id.
Becuzzi Emilio, sergente 64° id.
Fiaschi Carlo, id. 64° id.
De Labar Raffaele, furiere 65° id.
Stendardi Mario, sergente 67° id.
Capelli Pietro, id. 68° id.
Ghiselli Tomaso, id. 70° id.
Meli Salvatore, id. 74° id.
Cilleni-Nepis Francesco, id. 75° id.
Fessia Giuseppe, id. 75° id.
Scaglione Giuseppe, furiere 76° id.
Rovida Erminio, sergente 77° id.
Bariola Aldo, furiere 78° id.
Busso Giovanni, id. 78° id.
Gabucci Ettore, sergente 80° id.
Rondina Ermenegildo, id. 80° id.
Galassi Francesco, id. 81° id.
Rosa Marco, furiere 85° id.
Chellini Chellino, id. 86° id.
Marinelli Gennaro, furiere 87° fanteria.
Curioni Andrea, sergente 89° id.
De Magistris Raffaele, furiere 90° id.
Marchesini Ezio, sergente 90° id.
Gallassi Giuseppe, id. 91° id.
Tassara Gustavo, id. 91° id.
Valentini Adriano, furiere 92° id.
Tassara Guido, sergente 92° id.
Venanzi Silvestro, id. 92° id.
Sarnelli Pietro, furiere 1° bersaglieri.
Silvestri Attilio, sergente 1° id.
Pirrelli Giuseppe, id. 2° id.
Tosi Angelo, id. 2° id.
Riva Attilio, id. 3° id.
Roncato Mario, id. 3° id.
Ciuccio Francesco, id. 4° id.
Guiso Giuseppe, id. 4° id.
Cima Michele, id. 6° id.
Galavotti Gaetano, id. 6° id.
Scarpulla Pietro, id. 8° id.
Maiani Pietro, id. 9° id.
Berti Lodovico, id. 11° id.
Renaldini-Pietro, furiere 12° id.
Martinelli Sisto, sergente 12° id.
Fortuna Luigi, furiere 2° alpini.
Cobianchi Antonio, sergente 3° id.
Grego Michele, id. 3° id.
Sforzini Celeste, id. 5° id.
Ferro Canciano, furiere 6° id.
Graziosi Antonio, sergente 7° id.

Ruggieri Ernesto, sergente R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Beghelli Vito, id. id. (id.).
Liverani Antonio, id. id. (id.).
Zuccaro Federico, id. id. (id.).
Francisci Enrico, id. 8ª compagnia sanità (fanteria).
Colaianni Felice, furiere reggimento Piemonte Reale cavalleria (2ª).
Manzini Pietro, sergente id. id (2ª).
Mammolino Giuseppe, furiere regg. Savoia cavalleria (3ª).
De Roberto Mario, sergente id. id. (3ª).
Eroli Alessandro, id. id. id. (3ª).
Burroni Luigi, id. id. id. (3ª).
Ruffoni Francesco, id. reggimento Genova id. (4ª).
Ferrari Giuseppe, id. id. id. (4ª).
Daneluzzi Davide, id. regg. lancieri di Novara (5ª).
Daneri Luigi, id. id. di Aosta (6ª).
Ansaloni Giulio, furiere id. di Milano (7ª).
Foianesi Foiano, id. id. id. (7ª).
Verdecchi Guido, sergente id. di Firenze (9ª).
Della Bella Enrico, id. id. V. Emanuele II (10ª).
Tomasetti Cesare, id. id. id. (10ª).
Cantù Marino, id. regg. cavallegg. d'Alessandria (14ª).
Pergami Luigi, sergente regg. cavalleggeri di Lodi (15ª).
Gambarotti Guido, furiere id. di Lucca (16ª).
Buoni Roberto, id. 1° artiglieria campagna.
Zambarelli Giovanni, sergente 1ª id id.
De Lillo Arturo, id. 1ª id. id.
Cuneo Leandro, id. 2ª id. id.
Bellinazzzo Mario, furiere 3° id. id.
Marrucci Giovanni, sergente 4° id. id.
Omodei-Salè Giuseppe, id. 5ª id. id.
Gherghi Tito, id. 7ª id. id.
Gaveglia Alberto, id. 8ª id. id.
Favia Deodato, id. 21° id. id.
Bocchi Giovanni, id. 21ª id. id.
Cristani Gualtiero, id. 21ª id. id.
Panazza Fabio, id. 21ª id. id.
Castagni Pietro, id. 23ª id. id.
Farina Raffaele, id. 23° id. id.
Semerari Antonio, id. 1ª id. costa.
Sozzi Oreste, id. 2ª id. id.
Lubrano Luigi, id. brigata art. da costa della Sardegna.
Anelli Francesco, id. 3° artiglieria fortezza.
Fraschini Giovanni, id. 1° genio.
Baratelli Pietro, id. 1° id.
Natale Vito, id. 3° id.
Daccò Pietro, id. 4° id.
Corcione Angelo, id. R. corpo truppe coloniali (genio).

Aspiranti al corpo contabile.

Parrella Luigi, sergente 46ª fanteria.
Ritelli Francesco, id. 87ª id.
Beretta Antonio, sergente 6° bersaglieri.
Godano Enrico, furiere 8° id.

Barberis Domenico, sergente 8° bersaglieri.
Laugero Chiaffredo, id. 2° alpini.
Montagnani Numa, id. R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Ambrogetti Nevio, id. id. id. (id.).
Sigismondo Arturo, id. regg. lancieri di Aosta (6°).
Picciotto Tommaso, furiere id. di Montebello (8°).
Bellofatto Luigi, sergente reggimento cavallegg. di Monferrato (13°).
Grasso Giovanni, sergente reggim. cavalleggeri Guide (19°).
Zappalà Salvatore, id. 3° artiglieria campagna.
Lucchi Guido, id. 4° id. id.
Revelli Marco, id. 7° id. id.
Cammuso Domenico, id. 12° id. id.
Giorgini Giuseppe, furiere 4° genio.
Riva Alessandro, sergente 5° id.
Savinelli Giuseppe, id. 5° id.
Mereu Eugenio, id. 3ª compagnia sussistenza.
Mangano Alfredo, id. 3ª id. id.
Trentini Tommaso, id. 4ª id. id.

N. **207**. — **Compilazione delle note caratteristiche.** — (Segretariato generale). — 19 luglio.

È in corso di stampa una nuova istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito. Si avvertono tutte le autorità che la compilazione delle note caratteristiche dovrà essere ritardata fino alla diramazione dell'istruzione predetta, dovendo le note fin da quest'anno essere redatte secondo i criteri in essa sanciti.

Il Ministro — Viganò.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 31ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 luglio.

LUGLIO 14. — Legge n. 496 per le spese militari fino al 30 giugno 1910, *pag.* 473.
» 25. — Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi, *pag.* 477.
» 25. — Trasporti militari sulla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, *pag.* 477.
» 25. — Carteggio col Ministero relativo ai servizi di artiglieria e genio, *pag.* 478.
» 25. — Varianti all'istruzione sui parchi telegrafici, *pag.* 478.
» 25. — Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa, *pag.* 478.
» 25. — Varianti alla istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito, *pag.* 479,
» 26. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 479.
» 26. — Norme amministrative e contabili, per i comandi, corpi e servizi alle grandi manovre, *pag.* 480.
» 26. — Sede d'anzianità relativa dei marescialli di compagnia promossi in data 1° gennaio 1907, *pag.* 491.
» 26. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ed anzianità per i capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria, *pag.* 491.
— Avviso. — Pubblicazione della scuola di guerra, *pag.* 493.

CIRCOLARE N. **208**. — **Legge n. 496 per le spese militari fino al 30 giugno 1910.** — (Segretariato generale). — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra sarà stanziata la somma di L. 60,000,000 da ripartirsi in quattro annualità, la prima di L. 4,000,000 nell'esercizio 1906-907, la seconda di L. 16,000,000 nell'esercizio 1907-908, le due successive di L. 20,000,000 in ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 194 { All'ultima riga della pag. 437, *alle parole:* a tutto gennaio 1906, *sostituire:* a tutto gennaio 1905. Nella 5ª riga della pag. 438, *alle parole:* 10 agosto p. v., *sostituire:* 30 luglio corrente.

Circolare 195, pag. 438. — Nella 13ª riga, *invece di:* a tutto gennaio 1906, *sostituire*: a tutto gennaio 1905.

Il Governo del Re è autorizzato ad erogare la predetta somma di L. 60,000,000 con facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non oltrepassare per ciascuno di essi i limiti appresso indicati:

Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi	L.	2,800,000
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi	»	1,200,000
Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	»	6,000,000
Lavori, strade, ferrovie ed opere militari . . .	»	80,000
Lavori a difesa delle coste	»	4,600,000
Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato	»	9,020,000
Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . .	»	4,800,000
Completamento e allestimento di n. 107 batterie da campagna da 75-A, mod. 1906, e dei materiali relativi ai servizi di mobilitazione, non che di n. 12 nuove batterie da montagna da 65 A	»	24,800,000
Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi	»	5,000,000
Materiali per la brigata ferrovieri	»	200,000
Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici	»	1,000,000
Somma a calcolo a disposizione	»	1,000,000
Totale	L.	60,000,000

Per gli esercizi dal 1906-907 al 1909-910 la complessiva dotazione del bilancio per le spese effettive del Ministero della guerra, escluse le somme di cui alla legge 7 luglio 1901, n. 287, e quelle di cui è parola nell'art. 6 della presente legge, sarà:

Per l'esercizio 1906-907	L.	290,050,000
Per l'esercizio 1907-908	»	286,050,000
E per ciascuno dei due esercizi 1908-909 e 1909-910 di	»	290,050,000

Le economie di ciascuno degli esercizi dal 1906-907 al 1909-910 si considereranno impegnate e saranno mantenute nel conto consuntivo di ciascun esercizio tanto in conto competenza

quanto in conto residui dei rispettivi capitoli, per sopperire ad eventuali ulteriori bisogni.

Le economie non necessarie pei bisogni della parte ordinaria potranno essere devolute alla parte straordinaria.

Art. 2.

La quota di lire 4,000,000 assegnata all'esercizio 1906-907 sarà stanziata al capitolo « *Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto* ».

La quota di lire 16,000,000 assegnata all'esercizio 1907-908 sarà ripartita come appresso:

Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi	L.	1,000,000
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi	»	500,000
Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	»	2,400,000
Lavori, strade, ferrovie ed opere militari		*per memoria*
Lavori a difesa delle coste	»	2,000,000
Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato	»	3,300,000
Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto. .	»	1,700,000
Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto.	»	3,100,000
Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi.	»	1,500,000
Materiali per la brigata ferrovieri		*per memoria*
Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici	»	500,000
	L.	16,000,000

Per gli esercizi successivi al 1907-908, la ripartizione delle quote annue fra i vari capitoli sarà stabilita con le annuali leggi di bilancio con obbligo al Governo, finchè non sia esaurita l'inchiesta sull'amministrazione militare, di presentare alla Camera dei deputati coi conti consuntivi i documenti relativi a commesse e contratti con le ditte costruttrici d' Italia e dell'estero e i relativi capitolati d'appalto.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a proseguire oltre l'esercizio finanziario 1906-907 e fino all'esercizio 1909-910 le alienazioni delle opere fortilizie, degli immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'amministrazione della guerra e non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.

Le opere fortilizie, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti alle espropriazioni per pubblica utilità.

Per le armi e materiali suddetti, il Ministero della guerra è autorizzato ad alienare in uno o più lotti, mediante vendita, permuta ed in qualsiasi altra maniera che reputerà più conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti.

Nella vendita di immobili e terreni ai comuni, se intendessero farne acquisto per pubblici servizi o costruzione di case operaie, spetterà il diritto di compera al prezzo di stima.

In mancanza del comune, lo stesso diritto spetterà agli istituti di pubblica beneficenza, ed in mancanza di questi, alle società cooperative per la costruzione di case operaie.

Art. 4.

Gli elenchi degli immobili indicati all'art. 3 saranno approvati con le leggi di bilancio.

In speciale allegato al bilancio medesimo l'amministrazione indicherà il ricavo probabile complessivo delle alienazioni da effettuarsi durante l'esercizio finanziario e la rispettiva assegnazione ai vari capitoli della parte straordinaria.

Art. 5

Le somme ricavate dalle alienazioni, di cui all'art. 3, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria « movimento di capitali » del bilancio della entrata.

Art. 6.

In conformità a quanto dispone il precedente art. 4, in ciascun esercizio finanziario con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra, in aggiunta all'annualità di cui all'art. 1, le somme provenienti dalle alienazioni.

Tali somme non dovranno, nella loro totalità, oltrepassare gl'incassi effettivamente fatti dalla tesoreria per effetto dell'art. 5.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
CARCANO.

N. **209.** — **Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Divisione artiglieria). — 25 luglio.

È pubblicato un fascicoletto di varianti all' istruzione predetta.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle solite norme.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **210.** — **Trasporti militari sulla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 luglio.

Il 1° agosto p. v. la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, in dipendenza dell'apposita legge testè promulgata, verrà a far parte della rete dello Stato ed assegnata al compartimento di Palermo.

Per conseguenza detta linea dovrà essere cancellata dall'elenco delle ferrovie secondarie che applicano il *Regolamento sui trasporti militari sulle ferrovie* — ed. 1903 (n. 14 della parte 2ª dell'allegato n. 1 al citato regolamento — pag. 81).

Tale linea dovrà parimenti cancellarsi dall'allegato n. 5 al capitolato d'oneri per il trasporto dei materiali dell'amministrazione militare (ed. maggio 1905).

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **211.** — **Carteggio col Ministero, relativo ai servizi di artiglieria e genio.** — (Segretariato generale). — 25 luglio.

All'ultimo capoverso della circolare n. 91 a pag. 207, *è sostituito il seguente:*

Farà eccezione il carteggio riguardante le contabilità di artiglieria in materie ed in contanti, le contabilità del genio in materie e quelle in contanti per quanto riguarda le paghe operai, le indennità di trasferte e soprassoldi e le masse di economia; questo carteggio dovrà invece essere indirizzato:

Al Ministero della guerra
Direzione generale revisione conti
Divisione conti del materiale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **212.** — **Varianti all'istruzione sui parchi telegrafici.** — (Divisione genio). — 25 luglio.

È stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari corrispondente a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 71 del 1900.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere richiesti con le norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicoletto è di L. 0,20.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **213.** — **Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Divisione artiglieria). — 25 luglio.

È stata approvata la seguente variante all'istruzione sul servizio delle batterie da costa (edizione 1906):

« Pag. 18: *cancellare* le linee 7ª ed 8ª ».

I comandi, corpi ed uffici dovranno richiedere, colle norme solite, i fogli di registrazione delle varianti per l'istruzione anzidetta, dei quali è cenno al n. 23, secondo alinea, del regolamento per la pubblicazione e tenuta al giorno delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.

Il prezzo di ogni esemplare di tali fogli è di centesimi 5.

I dati riguardanti la iscrizione della presente variante (come

dai numeri 15 e 21 del regolamento predetto! che risultano già stampati sui detti fogli di registrazione, sono:

1	**Istruzione sul servizio delle batterie da costa** *Determinazione ministeriale 25 luglio 1907* Pag. 48, *cancellare* le linee 7ª ed 8ª.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **214**. — **Varianti alla istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito.** — (Segretariato generale). — 25 luglio.

È pubblicato un fascicoletto di varianti all'istruzione predetta.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle solite norme.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **215**. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 26 luglio.

L'istituto geografico militare ha pubblicato le seguenti nuove tavolette al 25,000:

Numero del foglio	Quadrante	Tavoletta	Titolo
31	I	N. E	Marchirolo
»	»	N. O	Garmignaga
»	»	S. E	Arcisate
»	»	S. O	Gavirate
34	III	N. O	Lòvere
»	»	S. O	Sàrnico

Ciascuna tavoletta in foglio sciolto L. 0,50
Montatura su tela di ogni tavoletta » 0,75.

Le sopraindicate tavolette al 25,000 sostituiscono i corrispondenti quadranti al 50,000 - foglio 31-I (Gavirate) e 34-III (lago d'Iseo - parte occidentale) i quali, di conseguenza, rimangono aboliti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **216. — Norme amministrative e contabili per i comandi, corpi e servizi alle grandi manovre.** — (Segretariato generale). — 26 luglio.

A compimento della riserva espressa nella circolare n. 187 del corrente anno, e ferme restando le disposizioni ordinarie in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente circolare, si indicano qui le norme amministrative e contabili che debbono seguirsi da tutti i comandi, corpi e servizi, che prenderanno parte alle grandi manovre.

I. — Servizio sanitario.

1. Le direzioni di sanità di Torino, Milano ed Alessandria provvederanno perchè le sezioni di sanità ch'esse forniscono siano provviste, ognuna, di 30 fodere da pagliericci, da prelevarsi dai magazzini casermaggio, per fare fronte al temporaneo ricovero degli ammalati da sgombrare. Provvederanno altresì perchè le sezioni stesse siano più largamente provviste di mezzi di ristoro, i quali verranno aumentati della metà, per ogni genere, aggiungendovi il ghiaccio.

II. — Servizio di vettovagliamento per la truppa e pei quadrupedi.

a) *Disposizioni generali.*

2. I corpi e riparti dei due partiti sono vettovagliati nel modo indicato nelle prescrizioni generali per le grandi manovre (Parte 2ª, servizio di vettovagliamento).

Il servizio viveri alla divisione di cavalleria sarà fatto con acquisti diretti dal commercio.

Ai riparti alla diretta dipendenza della direzione delle manovre provvederà la direzione stessa.

3. Gli stabilimenti di sanità hanno facoltà di prelevare i viveri per gli ammalati dalle sezioni sussistenza, alle condizioni indicate al n. 13.

4. Il personale della Croce Rossa è del pari autorizzato a prelevare, ove lo creda, il pane, i viveri ed i foraggi dalle sezioni sussistenze, alle condizioni indicate al n. 13.

5. Nelle marce per recarsi al luogo di radunata e per giungere alle loro sedi, al cessare delle grandi manovre, i corpi provvederanno ai servizi del pane, dei viveri e dei foraggi secondo le norme ordinarie. I riparti a cavallo dovranno giungere sul luogo di radunata provvisti di foraggio per la giornata.

6. Nelle giornate di viaggio in ferrovia, al vettovagliamento degli uomini di truppa, che si recheranno alle grandi manovre, sarà provveduto secondo le indicazioni contenute negli appositi ordini di movimento.

7. Gli uomini di truppa che dopo le grandi manovre saranno inviati in congedo illimitato, prima di esser fatti partire, dovranno aver consumato la razione di galletta della dotazione individuale.

b) *Razione viveri per la truppa e foraggio pei quadrupedi.*

8. Sia durante le marce, sia durante le manovre, la razione viveri è fissata per la truppa in:

carne di bue	grammi	250
pasta o riso	»	180
lardo	»	15
sale	»	20

Ogni giorno saranno distribuite due razioni di caffè (grammi 10 di caffè tostato e grammi 15 di zucchero), oppure una razione di caffè ed una di vino (centilitri 25). Il vino però sarà distribuito soltanto nelle località nelle quali possa essere provvisto sul posto.

Il pane sarà di una razione, confezionato con farine abburattate al 20 per cento, identico a quello che, in via di esperimento, attualmente si fabbrica nei panifici militari territoriali.

9. Ai quadrupedi saranno distribuite le razioni foraggio di marcia indicate dalle vigenti prescrizioni per ciascuna arma e specialità.

c) *Mense per gli ufficiali.*

10. Le mense con rimborso delle spese a piè di lista hanno luogo soltanto presso la direzione delle grandi manovre, presso i comandi di partito ed i quartieri generali di corpo d'armata.

11. Presso la direzione saranno stabilite le seguenti mense:

a) la mensa del direttore, alla quale parteciperanno gli ufficiali del suo stato maggiore;

b) la mensa degli ufficiali esteri e degli ufficiali ad essi addetti;

c) la mensa dei giudici di campo e degli ufficiali addetti ai medesimi;

d) la mensa degli ufficiali a disposizione della direzione delle manovre (servizi d'intendenza, trasporti, ecc.);

e) la mensa degli informatori del 1° gruppo.

Non potranno essere ammessi alle mense suindicate gli ufficiali dei riparti, servizi e drappelli direttamente dipendenti dalla direzione delle manovre.

Per ciascuna mensa saranno date disposizioni speciali dalla direzione delle manovre.

12. Presso ciascun partito sarà stabilita una mensa per il comando del partito e per gli ufficiali informatori addetti al medesimo. Alla mensa stessa prenderanno anche parte i giudici di campo e gli ufficiali ad essi addetti che si trovassero distaccati presso il partito.

Presso ciascun quartiere generale di corpo d'armata sarà stabilita una mensa per il comandante ed il suo stato maggiore, con facoltà al comandante stesso di ammettervi quelli degli ufficiali del proprio quartiere generale che crederà opportuno nell'interesse del servizio.

13. Alle mense per gli ufficiali è fatta facoltà di prelevare il pane ed i viveri dalle sezioni sussistenze, con obbligo però di prelevare tutti i generi forniti dalla impresa viveri (carne, pasta, riso ,lardo, caffè, zucchero e vino, quest'ultimo a condizione che la impresa possa provvederlo sul posto) e non soltanto una parte di essi. Possono però prelevare soltanto il pane, oppure soltanto i generi forniti dall' impresa viveri.

14. Per il rilascio dei buoni si atterranno alle norme date ai numeri 39, 40, 41, 42 e 43.

III. — Somministrazione degli alloggi dai comuni.

15. Nelle marce per recarsi al luogo di radunata o per raggiungere le guarnigioni, dopo ultimate le manovre, e anche durante le manovre stesse, qualora ufficiali e riparti di truppa debbano, secondo gli ordini di servizio, essere alloggiati dai comuni, saranno osservate le norme dell'allegato *U* del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi (Atto 104-1899).

16. Nel fare le richieste ai comuni degli alloggi e della paglia, i corpi dovranno sempre citare le disposizioni legislative vigenti nel territorio, rammentate dall'*Atto* oradetto.

IV. — Mezzi di trasporto.

17. Per i mezzi di trasporto che occorra chiedere ai comuni si osserveranno le norme del citato *Atto* 104 del 1899.

18. I mezzi di trasporto non militari occorrenti ai servizi saranno forniti dall'impresa trasporti militari del 1° lotto, e saranno consegnati nelle località in cui si dovranno iniziare i trasporti.

I conducenti saranno muniti di cappello, con fascia del colore del partito cui sono addetti, portante la scritta « *trasporti militari* ».

Poichè la fornitura di tali carri è disciplinata dal Capitolato d'oneri pel trasporto dei materiali dell'amministrazione militare, edizione maggio 1905, ed in base a questo il pagamento relativo è fatto direttamente alla impresa a servizio ultimato, i corpi e riparti, che comunque potessero valersi dei carri stessi per trasporti eventuali nell'interesse delle truppe, si asterranno dal corrispondere qualsiasi retribuzione ai rappresentanti della impresa od ai conducenti, e non rilascieranno loro neppure le lettere di vettura pel servizio eseguito, valendo anche per questo le lettere di vettura che saranno rilasciate dagli organi di commissariato, all'atto della consegna dei carri all'amministrazione militare.

19. I carri ed i quadrupedi comunque occorrenti per il trasporto di uomini saranno noleggiati di volta in volta dal commercio, non potendosi, pel trasporto di persone, richiedere mezzi all'impresa trasporti militari con lettera di vettura.

V. — Amministrazione dei quartieri generali e degli stati maggiori.

20. I quartieri generali della direzione delle grandi manovre e dei comandi di corpo d'armata, e gli stati maggiori di divisione, si amministrano come distaccamenti del comando del corpo di stato maggiore. I comandi di partito — per l'amministrazione — faranno parte rispettivamente dei quartieri generali del II e III corpo d'armata.

Ai suddetti distaccamenti saranno anche aggregati gli scrivani, le ordinanze, gli attendenti degli ufficiali addetti ai quartieri generali e stati maggiori, ed i drappelli non comandati da ufficiali. Gli uomini ed i cavalli di truppa s'intenderanno amministrati per conto dei corpi cui sono effettivi.

I riparti di truppe comandati da ufficiali e addetti ai quartieri generali, si amministrano invece da sè come distaccamenti dei corpi ai quali appartengono.

21. Gli ufficiali del treno comandanti le sezioni di colonne viveri saranno amministrati dal quartier generale del comando di corpo d'armata di cui fa parte la direzione di commissariato, dalla quale gli ufficiali stessi dipendono.

VI. — Amministrazione delle sezioni carabinieri reali e degli uomini di truppa addetti a servizi speciali.

22. Le sezioni carabinieri reali si amministrano come distaccamenti delle legioni da cui sono formate e tengono i conti secondo le norme generali in vigore per le compagnie distaccate delle altre armi.

23. I soldati addetti alle sezioni carabinieri reali in qualità di attendenti saranno aggregati alle sezioni stesse.

Così dicasi pure per i soldati del treno assegnati eventualmente alle sezioni per trasporto di carri nel caso che, a causa della lontananza, non possano essere amministrati dal riparto cui appartengono.

24. Agli uomini di truppa di ogni sezione carabinieri reali il vitto sarà corrisposto in contanti.

25. All'atto della costituzione delle sezioni carabinieri reali, il consiglio d'amministrazione legionale visiterà i cavalli degli uomini di truppa assegnativi per riconoscerne le condizioni ed accertare che siano pienamente atti allo speciale servizio cui sono destinati.

Ad uguale visita saranno nuovamente sottoposti subito dopo rientrati dalle grandi manovre, e, determinato il deprezzamento che per questo periodo possano avere subito per effetto delle maggiori fatiche sopportate, sarà accreditata alle masse individuali dei proprietari una corrispondente bonificazione a carico della massa cavalli.

26. Gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali assegnati alle colonne viveri saranno amministrati dalla sezione dell'arma assegnata al rispettivo comando di corpo di armata.

27. Gli uomini di fanteria assegnati ai magazzini avanzati pel servizio di scorta alle colonne viveri passeranno aggregati al riparto di sussistenza alla sede dei magazzini. Detti militari, nei giorni che, comandati d'accompagnamento della colonna viveri in marcia non potessero fruire del rancio, riceveranno l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo giornaliero di servizio di centesimi 40, da conteggiarsi, quest'ultimo, a carico del bilancio. Quando nelle circostanze anzidette sarà distribuito il pane, il relativo importo in centesimi 20 sarà detratto dall'indennità di trasferta.

VII. — Amministrazione degli stabilimenti.

28. Le sezioni di sanità e gli stabilimenti sanitari si amministrano come distaccamenti dell'ospedale territoriale che li costituisce.

29. Gli stabilimenti di artiglieria e genio si amministreranno come distaccamenti dei reggimenti che li avranno formati.

30. I consegnatari degli stabilimenti avanzati di vettovagliamento potranno, nei più stretti limiti, assumere in servizio giornaliero operai borghesi, quando risultasse insufficiente il personale di truppa assegnato ai singoli stabilimenti, chiedendone preventiva autorizzazione alla sezione di commissariato alla sede degli stabilimenti stessi dalla quale dipendono.

VIII. — Somministrazione di fondi in danaro per i vari servizi.

31. I fondi necessari ai quartieri generali e stati maggiori indicati al n. 20 saranno richiesti, per cura dei capi di stato maggiore dei corpi d'armata o delle divisioni territoriali, al consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore, trasmettendogli apposita domanda mod. 428, in modo che pervenga al consiglio non più tardi del 5 agosto p. v.

32. Il capo di stato maggiore del II corpo d'armata richiederà anche i fondi occorrenti per il comando della divisione di cavalleria.

33. I fondi necessari per gli acquisti diretti dal commercio dei viveri per la divisione di cavalleria saranno richiesti dalla direzione di commissariato del II corpo d'armata, la quale li passerà poi, a misura del bisogno, all'ufficio di commissariato della divisione stessa. La detta richiesta dovrà farsi, non più tardi del 10 agosto, al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi — Divisione assegni) mediante il prospetto dei fondi, mod. 303.

La direzione di commissariato addebiterà ai corpi l'importo dei viveri loro distribuiti, e, ultimate le manovre, verserà in tesoreria (§ 1022 del regolamento di amministrazione) la somma che potesse esserle sopravanzata sull'anticipazione ricevuta.

34. Le direzioni di commissariato territoriale del I, II e III corpo d'armata faranno, per il fieno e l'avena da acquistarsi dal commercio, apposite richieste d'anticipazione mod 217 B. La direzione del II corpo comprenderà nella propria richiesta

anche i fondi per la divisione di cavalleria. Dette richieste dovranno essere inviate al Ministero (Direzione generale cavalleria — Divisione ippica) non più tardi del 3 agosto p. v.

35. I fondi abbisognevoli per le spese da sostenersi alle grandi manovre dagli stabilimenti di sanità, saranno somministrati, rispettivamente, dai consigli d'amministrazione degli ospedali principali di Alessandria e Novara, per gli stabilimenti del partito azzurro; e da quelli degli ospedali di Torino e Milano, per gli stabilimenti del partito rosso.

36. I fondi necessari per le spese relative all'amministrazione dei reparti di sussistenza, saranno somministrati dai consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato di Torino, Alessandria e Milano, dovendo passare aggregati alle compagnie 1ª, 2ª e 3ª di sussistenza (incaricate della formazione dei riparti predetti) gli uomini forniti da altre compagnie di sussistenza e dai corpi.

37. I fondi occorrenti per la gestione degli stabilimenti delle sussistenze, saranno richiesti dai rispettivi consegnatari al Ministero della guerra, giusta l'articolo 49 del regolamento 3 luglio 1904 per i servizi ad economia del commissariato militare per le spese a carico del bilancio. Saranno invece richieste ai consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato di Torino, Alessandria e Milano i fondi per le spese a carico delle masse rancio dei corpi, per quanto riguarda il funzionamento del servizio viveri.

38. I fondi occorrenti ai corpi per gli acquisti dal commercio della paglia e dei combustibili, quando la relativa spesa debba gravare il bilancio, saranno somministrati in base alle richieste di anticipazioni, mod. 904, che dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti) non più tardi del giorno 3 agosto p. v.

IX. — Norme contabili.

39. Durante le manovre i corpi e riparti, le mense ecc., dovranno rilasciare buoni separati;

a) per il pane fornito dai panifici militari;

b) per la carne (razione fondamentale di grammi 200), la pasta e il riso, il lardo, il caffè e lo zucchero ed il vino somministrati dalle sezioni sussistenze;

c) per la carne (grammi 50) somministrata come sopra, e prelevata in più della razione fondamentale;

d) per il sale.

Si rilasceranno nel modo suindicato dagli stabilimenti sanitari buoni separati per le derrate prelevate per gli ammalati in essi ricoverati.

40. Tutti i buoni, per i viveri prelevati dalle sezioni sussistenze, rilasciati dagli stabilimenti di sanità e di vettovagliamento, dalle mense e dal personale della Croce Rossa, dovranno avere sul fronte, in grossi caratteri, l'annotazione: *Da pagarsi a parte.*

Eguale annotazione dovranno avere i buoni rilasciati da tutte le truppe per la razione complementare di carne (grammi 50).

41. Sui buoni viveri indicati ai numeri 39 e 40, esclusi quelli relativi al sale, si dovrà indicare che il prelevamento è stato eseguito alle grandi manovre, e ciò agli effetti dei compensi speciali spettanti alla impresa (§ 82 dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri).

42. Durante le manovre si rilasceranno pure alle sezioni sussistenze dai corpi e riparti dei due partiti, buoni separati per il fieno e per l'avena.

43. Delle anticipazioni ricevute e delle spese fatte per l'acquisto del foraggio, le direzioni di commissariato renderanno conto in modo analogo a quello stabilito per i corpi dal n. 9 dell'*Atto* 245 - 1906.

Le somme che potessero sopravanzare delle suddette anticipazioni, dovranno essere versate in tesoreria a reintegro del capitolo 47 del bilancio.

44. I buoni relativi al fieno ed all'avena acquistati direttamente dai corpi, saranno trattenuti dai corpi stessi per la compilazione del rendiconto mod. 402 *C* a carico del bilancio, in base all'*Atto* predetto.

45. Il pagamento dei viveri alla impresa sarà eseguito dai corpi e riparti, esclusi quelli della divisione di cavalleria, colle norme stabilite dall'art. 167 del regolamento d'amministrazione e contabilità, in base ai riepiloghi che dopo terminate le manovre, verranno dalle direzioni di commissariato dei corpi d'armata territoriali I, II e III rimessi alla impresa stessa.

Saranno compilati riepiloghi separati per i buoni del sale, l'importo del quale dovrà essere rimborsato alla direzione di commissariato.

46. Gli ufficiali d'amministrazione dei quartieri generali della direzione delle grandi manovre, dei comandi di corpo d'armata e degli stati maggiori di divisione, compileranno un solo rendiconto di cassa per tutto il periodo delle grandi manovre,

quantunque abbracci due diversi mesi; ed ugualmente compileranno un solo rendiconto gli stabilimenti e servizi (sezioni carabinieri, stabilimenti di sanità, di commissariato, di artiglieria e genio) che si formano in occasione delle manovre.

47. I corpi e riparti terranno e renderanno i loro conti secondo le norme ordinarie.

Però quei riparti che non hanno rendiconto di cassa e che devono impiantarlo al momento della partenza per le grandi manovre, compileranno un rendiconto solo per tutta la durata di esse.

48. I comandi, corpi e servizi avranno cura di conteggiare tutte le spese in distinti articoli a seconda della loro natura, tenendo presenti i diversi titoli risultanti dallo specchio dimostrativo indicato al n. 50.

49. I rendiconti di cassa dei comandi, corpi e servizi, e le contabilità delle materie degli stabilimenti di vettovagliamento, ed ogni altro conto relativo alle grandi manovre dovranno essere rimessi o fatti pervenire al rispettivo consiglio di amministrazione, non più tardi del 1° ottobre p. v.

50. Al termine delle grandi manovre, e subito dopo assestati i relativi conti per parte dei corpi e servizi dipendenti, i comandi del I, II e III corpo d'armata trasmetteranno al comando del corpo di stato maggiore (ufficio istruzione e manovre) uno specchio dimostrativo delle spese sostenute da ciascun comando, corpo, riparto o servizio, di tracciato conforme a quello annesso alla circolare ministeriale n. 5 del 9 gennaio 1904.

In conseguenza ciascun comando, corpo, riparto e servizio trasmetterà al comando del I, II e III corpo d'armata territoriale, secondo che avrà fatto parte del partito azzurro o di quello rosso, uno specchio analogo, non appena abbia chiusi i conti relativi alle manovre.

51. Le spese di vettura, sostenute durante le grandi manovre dagli ufficiali generali e da quelli dei quartieri generali, stati maggiori, ecc., indicati al n. 20, non devono figurare sui certificati di viaggio, ma su apposita dimostrazione, l'ammontare complessivo della quale sarà conteggiato sul rendiconto di cassa della direzione delle manovre, dei comandi di corpo d'armata e di divisione, mettendo a corredo le singole note munite delle quietanze rilasciate dai vetturali e vistate dal capo di stato maggiore delle grandi unità.

52. Le note degli ufficiali generali non devono essere vistate.

53. Le spese di vettura sostenute da ufficiali per ricognizioni di terreno, dovranno essere comprese nel rendiconto delle

manovre solo quando le ricognizioni siano state eseguite durante le manovre stesse. Però anche quelle sostenute anteriormente a causa delle grandi manovre, conteggiate negli ordinari rendiconti, dovranno essere comprese nello specchio dimostrativo di cui al n. 50.

54. A scopo di economia, le spese di vettura dovranno essere limitate al puro indispensabile; a tale uopo gli ufficiali di stato maggiore, medici, commissari, contabili, e ufficiali di vettovagliamento, procureranno di valersi, ogni qualvolta ciò sia possibile, di bicicletta proprie o di servizio.

55. L'importo delle spese di vettura sostenute dagli ufficiali medici subalterni addetti agli ospedaletti da campo; commissari appartenenti ai quartieri e stati maggiori suindicati; come pure quelle degli ufficiali commissari alla sede degli stabilimenti avanzati, saranno comprese nelle note delle rispettive direzioni di sanità e commissariato, e le note ora dette verranno vidimate dai direttori prima della loro consegna ai capi di stato maggiore.

56. Tutti gli ufficiali destinati ai quartieri generali e stati maggiori dovranno essere dal comando, corpo, direzione, ecc., che li fornisce, muniti del certificato di viaggio, che servirà per il conteggio delle indennità eventuali loro spettanti per il viaggio di andata e ritorno e per la durata delle grandi manovre. Le spese che verranno liquidate sui detti certificati dovranno essere comprese nello specchio dimostrativo di cui al n. 50.

57. Le spese a piè di lista, da rimborsarsi al direttore delle manovre ed ai comandi di partito e di corpo d'armata, saranno dimostrate con note quietanzate dagli ufficiali generali titolari.

Per dimostrare la detrazione da operarsi sulla spesa delle mense, giusta il § 129 del regolamento sulle indennità eventuali, sarà allegato l'elenco nominativo degli ufficiali conviventi alla mensa coll'indicazione delle somme versate da ciascuno di essi.

58. Gli stabilimenti sanitari avranno presente di conteggiare distintamente le spese sostenute per il personale di sanità da quelle occorse per gli ammalati.

X. — Disposizioni varie.

59. Con riferimento alla circolare ministeriale n. 5 del 9 gennaio 1904 diramata ai comandi di corpo d'armata, si avverte che anche i corpi d'armata, che non prenderanno parte

alle grandi manovre, dovranno indicare nello specchio dimostrativo allegato 2 alla predetta circolare, separatamente dalle spese sostenute per le altre esercitazioni, pure quelle che i comandi, corpi e servizi dipendenti avranno dovuto sostenere indirettamente per causa delle grandi manovre (noleggio di quadrupedi, movimenti di truppa e di ufficiali, indennità eventuali agli ufficiali incaricati di ricognizioni prima delle manovre ed agli ufficiali intervenuti alle manovre, ecc.).

60. Gli ufficiali d'amministrazione dei comandi, corpi e riparti, che prenderanno parte alle grandi manovre, dovranno, all'atto della partenza, essere muniti, a cura dei rispettivi consigli d'amministrazione, di particolareggiate norme amministrative e contabili per la propria specialità di servizio, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione e la regolare compilazione dei conti.

61. Si dovranno assolutamente evitare le spese non strettamente indispensabili.

Alle truppe sono dovuti esclusivamente gli assegni stabiliti per le grandi manovre.

62. Della presente circolare saranno stampate anche copie separate per essere distribuite in ragione di:

N. 120 alla direzione delle manovre (per la direzione, per i giudici di campo e ufficiali addetti e per gli ufficiali informatori).
» 10 a ciascun comando di partito.
» 20 ad ogni quartiere generale di corpo d'armata.
» 12 ad ogni stato maggiore di divisione di fanteria e cavalleria.
» 2 ad ogni comando di brigata di fanteria e di cavalleria.
» 2 ad ogni comando di reggimento di fanteria, bersaglieri, cavalleria, e ad ogni comando di gruppo divisionale di brigate d'artiglieria.
» 1 ad ogni comando di battaglione o di $^1/_2$ reggimento di cavalleria o di brigata d'artiglieria da campagna.
» 1 ad ogni squadrone di cavalleria o compagnia ciclisti.
» 1 ad ogni compagnia del genio (zappatori, telegrafisti, ferrovieri).
» 1 ad ogni sezione sanità o sussistenze.
» 1 ad ogni colonna munizioni.
» 1 ad ogni parco d'artiglieria di corpo d'armata.
» 1 ad ogni parco aereostatico.
» 2 ad ogni ospedale od ospedaletto da campo o di riserva.

N. 2 ad ogni colonna viveri.
» 3 ad ogni magazzino avanzato viveri ordinari.
» 3 ad ogni panificio avanzato.
» 3 ad ogni sezione di commissariato alla sede degli stabilimenti avanzati.
» 2 alle direzioni di sanità territoriali del I, II e III corpo d'armata.
» 2 alle direzioni di commissariato territoriali del I, II e III corpo d'armata.
» 1 ad ogni ospedale od ambulanza della Croce Rossa.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **217. — Sede d'anzianità relativa dei marescialli di compagnia promossi in data 1° gennaio 1907.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 luglio.

I sottufficiali promossi marescialli di compagnia in data 1° gennaio 1907, sia per effetto dell'articolo 14 (primo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372, sia in virtù dell'articolo 13 (secondo comma) della legge stessa, saranno inscritti in un unico ruolo complessivo, nel quale prenderanno posto in base al grado precedente e all'anzianità rispettiva che nel medesimo possedevano, secondo le norme stabilite dal § 8 del regolamento sull'avanzamento.

Però i marescialli di compagnia promossi per l'articolo 13 (secondo comma), i quali ottennero l'avanzamento a scelta, prenderanno posto nel detto ruolo complessivo prima del maresciallo promosso ad anzianità che immediatamente li segue per turno nella serie di promozioni fatte secondo le prescrizioni del nono comma del § 31 del regolamento sull'avanzamento, ancorchè meno anziani nel grado precedente.

In altri termini, per la pratica applicazione delle suindicate disposizioni, i comandi di corpo compileranno anzitutto il ruolo unico dei marescialli di compagnia promossi per l'articolo 14 della legge e di quelli promossi *ad anzianità*, per l'articolo 13, con le norme del § 8 del regolamento sull'avanzamento. Poi, inseriranno nel ruolo stesso i marescialli di compagnia promossi *a scelta* per l'articolo 13, nella sede che loro spetta, in modo che precedano il sottufficiale promosso subito dopo di loro ad anzianità nella serie di promozioni, come è indicato nel capoverso precedente.

Con tale criterio dovrà pure essere stabilito il ruolo d'anzianità nella situazione nominativa mod. 986 del catalogo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **218. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria.** — (Segretariato generale). — 26 luglio.

I. *Data e sede.*

Gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità stabiliti dall'*Atto* 55 del 1907 avranno luogo, per i capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria da inscriversi nel quadro di avanzamento del 1908, in Roma presso il comando del IX corpo d'armata dal 25 settembre al 1° novembre p. v., in conformità delle prescrizioni in quell'*Atto* contenute.

II. *Commissione.*

Il comando del corpo di stato maggiore trasmetterà al Ministero (Gabinetto militare), per la fine di agosto, le proposte per la nomina della commissione (n. 9 dell'*Atto* succitato).

III. *Disposizioni varie.*

1. Per il 25 agosto i comandi di corpo d'armata e l'ispettorato generale di artiglieria trasmetteranno al Ministero (Direzione generale, o divisione competente), separatamente per ciascun candidato il rapporto prescritto al n. 14 dell'*Atto* 55 del 1907. Faranno altresì conoscere il nome dei capitani che rinunziassero agli esperimenti, inviando le singole dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti stessi e all'avanzamento, e ponendo a corredo di quelle per malattia, i prescritti certificati medici (n. 5 dell'*Atto* 55).

2. Il Ministero (Direzione generale o divisione competente) trasmetterà quindi al presidente della commissione i documenti e le informazioni specificate al n. 14 dell'*Atto* 55 sopracitato.

Il presidente della commissione comunicherà a sua volta al Ministero (Gabinetto militare) gli elenchi dei capitani chiamati agli esperimenti, divisi in gruppi e, per ciascuno di questi, indicherà il giorno e l'ora della presentazione, tenendo per norma di porre nei primi gruppi gli ufficiali la cui anzianità è compresa nei limiti stabiliti per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno in corso.

La chiamata dei capitani agli esperimenti sarà poi fatta dal Ministero (Segretariato generale - Divisione gabinetto militare) col bollettino delle nomine.

3. Gli ufficiali della commissione e quelli chiamati agli esperimenti non porteranno seco cavalli; quando occorra, saranno loro assegnati cavalli di truppa.

4. I risultati degli esperimenti dovranno essere inviati al Ministero man mano vengono giudicati i vari gruppi di capitani.

Il termine ultimo per l'invio di tali risultati è fissato al 10 novembre p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Pubblicazione della scuola di guerra. — Per cura del comando della scuola di guerra è stata fatta e posta in vendita la seguente pubblicazione al prezzo sottoindicato:

Dalla Dora Baltea al Ticino,

cenni geografico-militari del tenente colonnello Eugenio Caputo (annessa una carta corografico-ipsometrica alla scala di 1 : 200000 del maggiore Roberto Barbetta). . . . L. 1,20.

Le richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio amministrazione).

Il pagamento dovrà effettuarsi per mezzo di vaglia-cartolina.

Potranno anche essere richiesti separatamente la monografia del tenente colonnello Caputo al prezzo di . . . L. 0,45
e la carta del maggiore Barbetta al prezzo di . . . » 0,75

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 agosto.

LUGLIO 30. — Trasporto di materiali ciclistici per parte dei reggimenti bersaglieri che cambiano di guarnigione, *pag.* 495.
» 31. — Varianti all'istruzione sui materiali ed equipaggi da ponte, *pag.* 495.
AGOSTO 1°. — Adozione di nuovi materiali di equipaggiamento individuale e di bufetteria, proposti dal maggiore Grassi cav. Gennaro; adozione del cuoio naturale nella costruzione di talune bufetterie ed abolizione della coloritura bruno marrone nelle bufetterie della cavalleria, *pag.* 496.
» 2. — Ammissione al corso di commissariato militare, *pag.* 503.
» 3. — Regolamento, norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari, *pag.* 504.

CIRCOLARE N. **219. — Trasporto di materiali ciclistici per parte dei reggimenti bersaglieri che cambiano di guarnigione.** — (Divisione genio). — 30 luglio.

I reggimenti bersaglieri, i quali, a senso della circolare n. 200 del *giornale militare* del 1906, debbono nel corrente anno cambiare di guarnigione, porteranno seco alla nuova sede, oltre le biciclette già in consegna ai militari della propria compagnia ciclisti, anche quelle di mobilitazione conservate nei magazzini, nonchè tutti gli altri materiali ciclistici che hanno in carico, compresi quelli che costituiscono le dotazioni di mobilitazione della compagnia medesima.

Per i relativi movimenti di carico e scarico, da farsi dai rispettivi depositi di reggimento, saranno osservate le disposizioni in vigore per i materiali del gruppo *C*.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **220. — Varianti all'istruzione sui materiali ed equipaggi da ponte.** — (Divisione genio). — 31 luglio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti all'istruzione predetta.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari corrispondente a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 181 del 1899.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere richiesti con le norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicoletto è di L. 0,10.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **221**. — **Adozione di nuovi materiali di equipaggiamento individuale e di bufetteria, proposti dal maggiore Grassi cav. Gennaro ; adozione del cuoio naturale nella costruzione di talune bufetterie ed abolizione della coloritura bruno-marrone nelle bufetterie della cavalleria** (1). — (Con 7 tavole di disegno) (2). — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° agosto.

Il Ministero avverte che sono adottati, per tutte le armi che attualmente fanno uso di zaino (eccezione fatta per l'arma dei carabinieri reali, per gli alpini fino a quando non siano concretati gli studi intorno al loro equipaggiamento, e per la milizia territoriale) i seguenti nuovi materiali di equipaggiamento:

Borsa di tela impermeabile color marrone (*mod. 1907*) (*di color nero per i bersaglieri*) (tav. I e II).

Tasca di tela impermeabile color marrone (*mod. 1907*) (tav. III).

Borraccia completa con cinghia (*mod. 1907*) (tav. IV).

Parti di bastone, a tubo scorrevole, per teli da tenda (*mod. 1907*) (tav. V).

Sacchetto per cartucce (*mod. 1907*) (tav. VI).

Per la fanteria di linea ed i bersaglieri è adottato anche un nuovo modello di giberna, denominata: *Giberna* (*mod. 1907*) *per pacchetti e caricatori* (tav. VII).

Viene inoltre adottato il cuoio di colore naturale nell'allestimento delle bufetterie per la fanteria ed alpini, ed è abolita la coloritura in bruno marrone nelle bufetterie per la cavalleria.

1. **Borsa di tela impermeabile color marrone.** — È composta delle seguenti parti: *un involucro, una tasca esterna, una mantellina, due taschette laterali, una placca con armatura e*

---

(1) Le disposizioni di questa Circolare saranno comprese nella *Istruzione per la divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio* in corso di ristampa.

(2) Le tavole di disegno saranno unite ad una prossima dispensa.

bretelle, due placchette con cinghie lunghe e contrafforti, una placchetta con cinghia reggi-gavetta e contrafforte, due placchette con cinghie e contrafforti per gli strumenti leggeri da zappatori.

Le prime quattro parti sono in tela impermeabile color marrone e le altre di cuoio naturale.

L'*involucro* è destinato a contenere gli oggetti descritti nell'apposita istruzione sull'affardellamento e si compone di: un corpo principale e di due fiancate. Il corpo principale (tav. II fig. 1ª) consta di una striscia di tela che forma il coperchio della tasca esterna, la sua parete interna, il fondo, lo schienale e la copertina interna destinata a tenere il pane diviso dalla camicia. Sul fondo sono cucite due campanelle rettangolari con gancio di ferro stagnato, alle quali vengono assicurate le bretelle.

Le fiancate nei lati minori, sono munite di traversine di acciaio e sono riunite all'involucro mediante cuciture praticate al disopra di una bordatura di nastro.

La *tasca esterna* (tav. II fig. 1ª) serve a contenere le scarpe di riposo, la scatola del grasso, la borsa di pulizia, con entro anche il sacchetto del sale, e gli accessori del fucile. Essa è composta di un pezzo di tela di forma rettangolare riunito al corpo principale dell'involucro mediante le cuciture che formano gli angoli anteriori della borsa e una cucitura orizzontale lungo il fondo. Gli angoli inferiori della tasca esterna sono aperti per il passaggio dell'aria.

Sulla tasca esterna sono cucite due inchiappature con contrafforti portanti due fibbie, destinate a ricevere i riscontri applicati alla mantellina.

La *mantellina* ha forma rettangolare con angoli arrotondati; è cucita alla sommità dello schienale, ricopre l'apertura dell'involucro e si chiude mediante due riscontri, in corrispondenza delle fibbie applicate sulla tasca esterna; i riscontri sono assicurati fra la tela ed i contrafforti delle plachette con due cuciture traversali.

Le *taschelle laterali* (tav. I, fig. 2ª e 4ª), destinate a contenere le scatolette di carne e le cartucce, sono situate ai fianchi della borsa e constano di: un coperchio, un corpo di forma semicilindrica, e un fondo mezzo tondo. Il coperchio è munito di una linguetta con occhiello che si ferma ad un bottone a becco cucito sul corpo della taschetta.

La *placca con armatura e bretelle* è costituita da un pezzo di cuoio di forma rettangolare rinforzato internamente da una

armatura formata con due regoletti di acciaio sagomati; essa è fissata allo schienale mediante cuciture, le quali servono anche a tenere in sesto l'armatura di acciaio e le bretelle, e presenta due feritoie pel passaggio delle bretelle.

Le bretelle constano di due striscie di cuoio che, nella parte inferiore, portano 5 occhielli per i bottoni gemelli e per il dente d'arresto delle campanelle triangolari di ferro stagnato, delle quali le bretelle sono munite; per un successivo tratto le bretelle sono foggiate a rotolo; e poi continuano liscie, ma con gli spigoli smussati dalla parte della carne; l'ultimo tratto delle bretelle serve per assicurarle alla placca, e su di esso sono fissate due inchiappature con campanelle mezzo tonde, destinate a sostenere le cinghie reggi-cartuccere. Più in basso, propriamente nel punto ove comincia il tratto della bretella cucita a rotolo, sono applicate due linguette con campanelle mezzo tonde per agganciarvi la tasca.

Le *placchette con cinghie lunghe e contrafforti* sono applicate sulla mantellina. Hanno forma rettangolare ad angoli arrotondati, sono munite di due ferritoie pel passaggio delle cinghie con fibbie, che vi sono fissate mediante cuciture traversali e servono per sostenere la mantellina. Ogni cinghia porta 20 fori.

La *placchetta con cinghia reggi-gavetta e contrafforte* è simile alle precedenti e la rispettiva cinghia porta 12 fori successivi ed uno distaccato dagli altri, il quale serve per arrotolarla quando non si porta la gavetta.

Le *placchette con cinghia e contrafforti per gli strumenti leggeri da zappatori* sono foggiate come le precedenti ed applicate alla taschetta laterale sinistra. Le cinghie corrispondenti sono munite di tre fori ciascuna, due, per assicurare gli strumenti leggeri da zappatori, ed il terzo lontano dai primi due per arrotolare le cinghie quando queste non sono impiegate per lo scopo suddetto.

Le varie parti in tela della borsa sono bordate con nastro dello stesso colore della tela, eccezione fatta per le imboccature delle taschette laterali che sono orlate con ripiegatura della tela su se stessa. Le cuciture a lesina ed a macchina delle parti in tela sono effettuate con spago e filo dello stesso colore della tela.

Le fibbie doppie e di forma rettangolare, sono di ottone e così pure le campanelle mezzo tonde ed i bottoni speciali e gemelli.

2. **Borsa di tela impermeabile color nero.** — È analoga a quella di tela impermeabile color marrone, per quanto riguarda

la forma, le dimensioni e la lavorazione, ma ne differisce per la materia prima nelle seguenti parti:

a) *Parti in tela:* sono di tela impermeabile nera;

b) *Parti in cuoio:* sono tutte annerite dalla parte del fiore;

c) *Ganci, fibbie e campanelle:* sono tutti di ferro verniciato in nero a fuoco;

d) *Nastri per bordatura:* sono di color nero.

3. **Tasca di tela impermeabile color marrone.** — È formata da: *un corpo principale, due fiancate, due placchette con cinghie e contrafforti, due cinghie di sostegno.*

Il *corpo principale* si compone di una striscia di tela che forma il coperchio dello schienale, del fondo e della faccia esterna (tav. III fig. 1ª, 2ª e 3ª). Il coperchio ha gli angoli arrotondati e porta due riscontri con quattro fori ciascuno.

Sul fondo della tasca sono cucite due inchiappature con fibbie e contrafforti; e sulla faccia esterna due inchiappature con fibbie per assicurare i riscontri del coperchio e due passanti con contrafforti, che servono pel passaggio della cinghia della borraccia, quando questa non si porta infilata al cinturino.

Le *fiancate* hanno forma trapezoidale e sono collegate al corpo principale mediante due cuciture ribadite ed orlate nel lato superiore mediante ripiegatura della stessa tela. Nell'interno della fiancata di destra sono cuciti due passanti.

Le *placchette con cinghie e contrafforti* sono applicate sul coperchio (tav. III fig. 1ª e 3ª). Hanno forma rettangolare ad angoli arrotondati, sono munite ciascuna di una campanella mezzo tonda, di due feritoie pel passaggio delle cinghie che servono per sostenere i bastoni da tenda ed eventualmente il telo da tenda, quando questo non si può mettere nella tasca perchè bagnato, il bidone o la lanterna da campo, la paglia o la legna da ardere. Ogni cinghia è munita di fibbia e presenta 38 fori.

Le *cinghie di sostegno* sono rispettivamente cucite sulle fiancate della tasca e sono munite ciascuna di 5 occhielli, di un passante scorrevole, di un bottone gemello, di un gancio di ferro stagnato (tav. III fig. 4ª) con campanella rettangolare.

La cinghia di destra è più lunga e termina con una campanella mezzo tonda, destinata ad unirsi al gancio della cinghia più corta, quando la tasca si porta a tracolla. Allorquando invece la tasca vien portata agganciata alle campanelle cucite sulle bretelle della borsa la cinghia più lunga è ripiegata nell'interno della tasca e fermata da due passanti cuciti dalla parte interna della fiancata di destra.

4. **Borraccia completa con cinghia.** — È formata di: *una parte di legno, una cannella a zipolo, due cerchietti, una traversa longitudinale ed una cinghia di cuoio.*

La *parte di legno* si compone di un corpo principale e di due fondi; il corpo principale (tav. IV fig. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª) è di un sol pezzo cavo di legno salice o pioppo, a forma semi-ellittica; i due fondi hanno pure forma semi-ellittica e sono di legno di essenza forte.

Nel centro del fondo superiore è praticato un foro a madrevite contornato da una rosetta, che fa corpo col fondo medesimo (tav. IV fig. 1ª e 3ª).

La *cannella a zipolo* è pure di legno di essenza forte: è munita di testa ovoidale, di un gambo a vite per l'avvitatura sul fondo superiore della borraccia. È assicurata alla borraccia con un pezzo di spago introdotto in apposito foro della rosetta ed annodato. Il foro della cannella si chiude con un zipolo di legno assicurato alla cannella mediante un pezzo di spago introdotto in altro foro praticato nella testa ovoidale della cannella ed annodato.

I *due cerchietti* sono di ferro stagnato, leggermente foggiati a tronco di cono in modo da adattarsi agli orli della borraccia. Essi fasciano fortemente i bordi stessi, determinando la perfetta chiusura fra il corpo principale della borraccia e i due fondi, e sono tenuti a posto da due tacche laterali, che penetrano nel legno. Il cerchietto inferiore porta ribadito al centro della parte convessa un bottone di ferro stagnato (tav. IV fig. 2ª e 4ª).

La *traversa longitudinale* è formata da una bandella di ferro stagnato, ripiegata ad una delle estremità su sè stessa, per sostenere una campanella di filo di ferro stagnato, assicurata al cerchietto inferiore mediante saldatura ed a quello superiore con un bulletta ribadita (tav. IV, fig. 2ª).

La *cinghia di cuoio* è assicurata alla campanella della borraccia mediante cuciture e verso la punta porta un occhiello di forma ovale, per fermarla al bottone ribadito sul cerchietto inferiore; detta cinghia serve per fermare la borraccia alla fascia del cinturino od ai due passanti cuciti sul lato esterno della borsa (tav. IV, fig. 2ª).

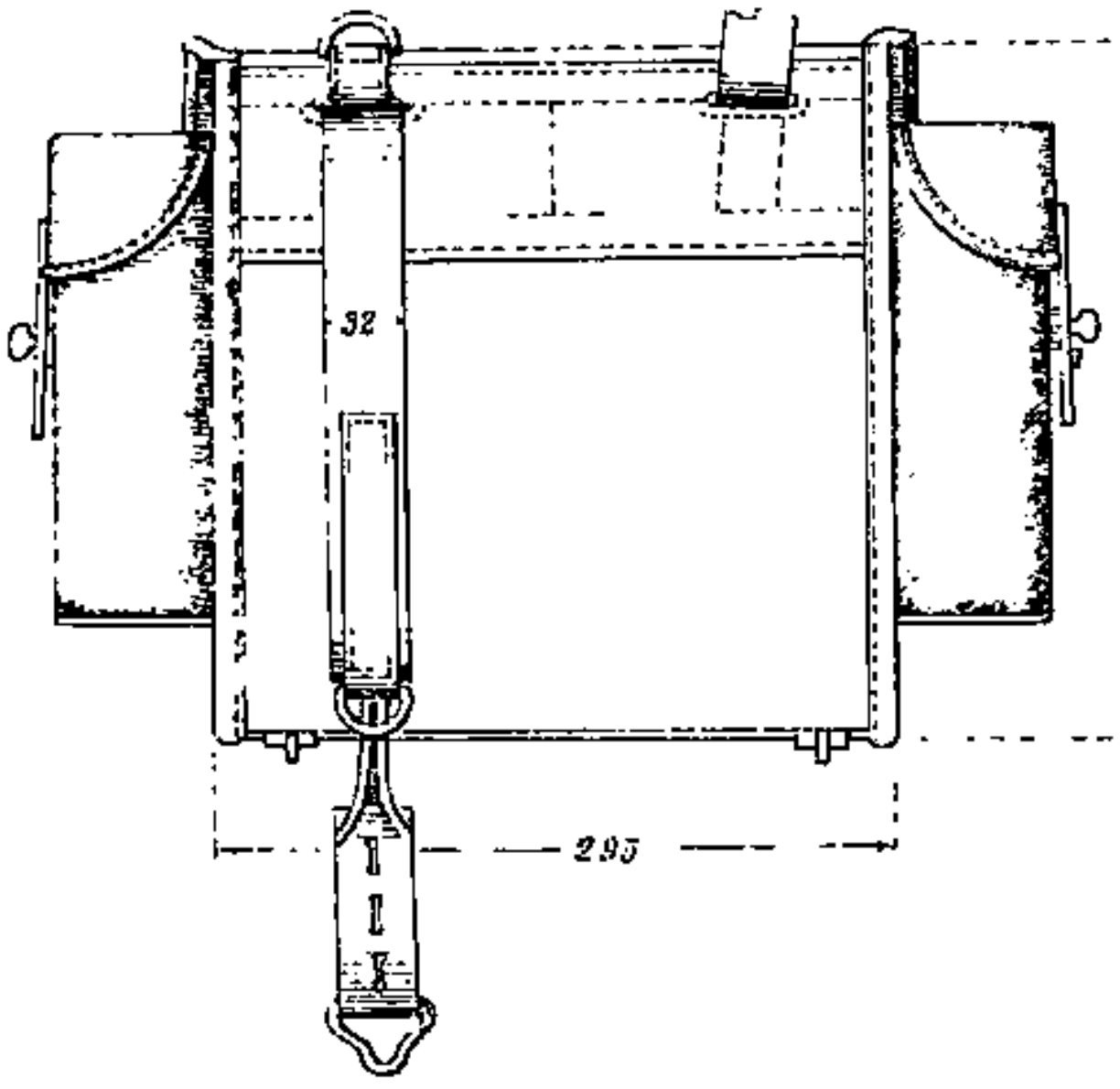
5. **Parti di bastone, a tubo scorrevole, per teli da tenda.** — Le parti di bastone, che congiunte tre a tre formano il bastone per teli da tenda, sono composte di un *pezzo cilindrico* di legno e di un *tubo* di lamiera di ferro (tav. IV, fig. 2ª).

Il *pezzo cilindrico* è di legno di faggio ed un'estremità pre-

Borsa di tela impermeabile.

Parte posteriore

Fig. 1ª



Fianco destro

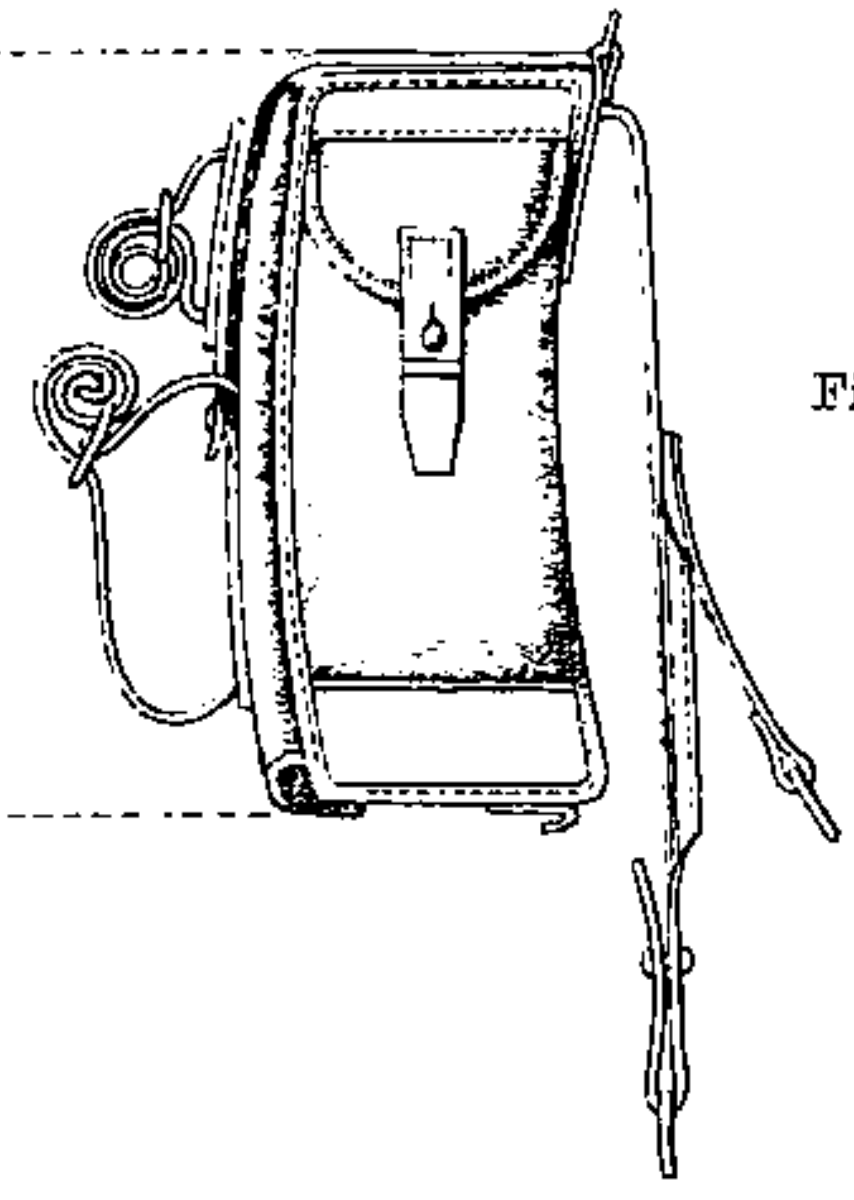
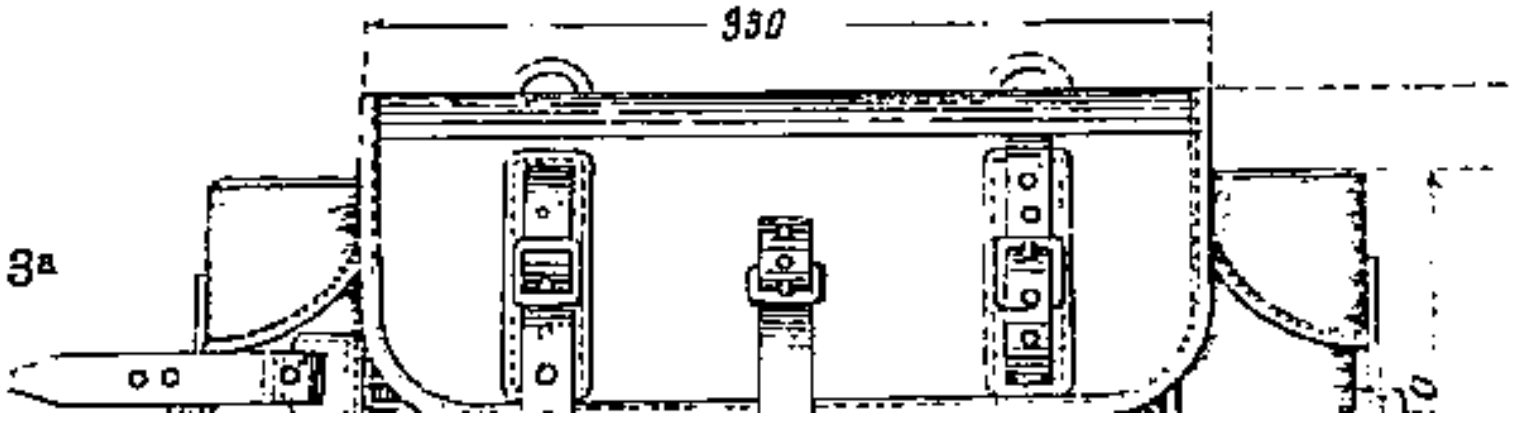


Fig. 2ª

Parte anteriore

Fig. 3ª



Fianco sinistro

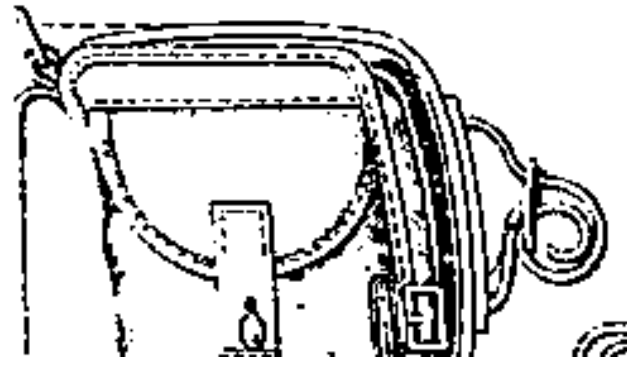
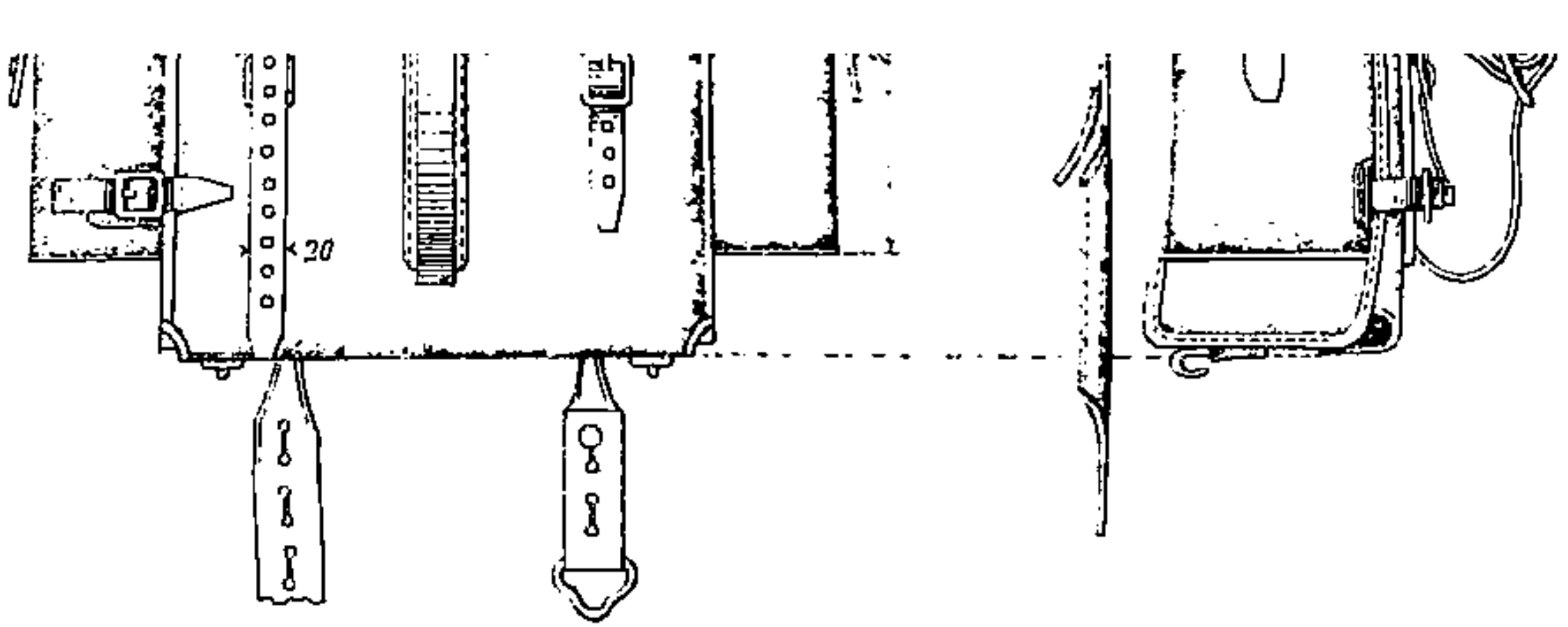


Fig. 4ª

Lit. Stab. fotolitografico ...



Parte superiore

Parte inferiore

Fig. 5ª

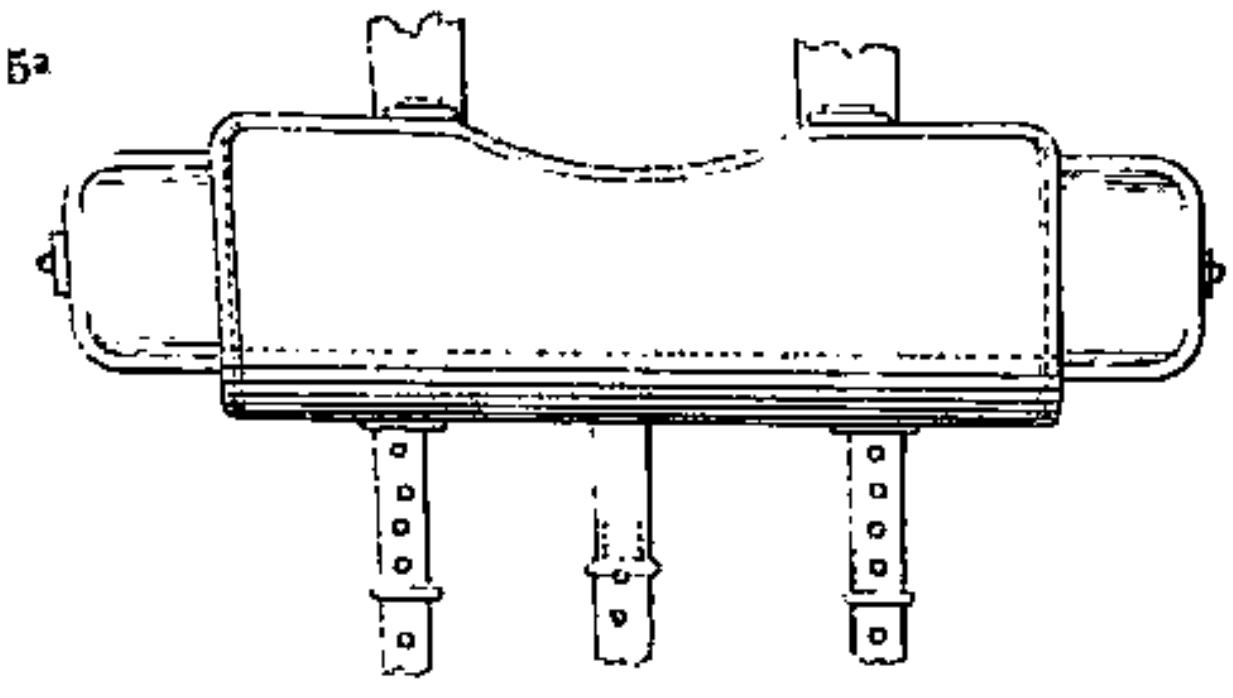


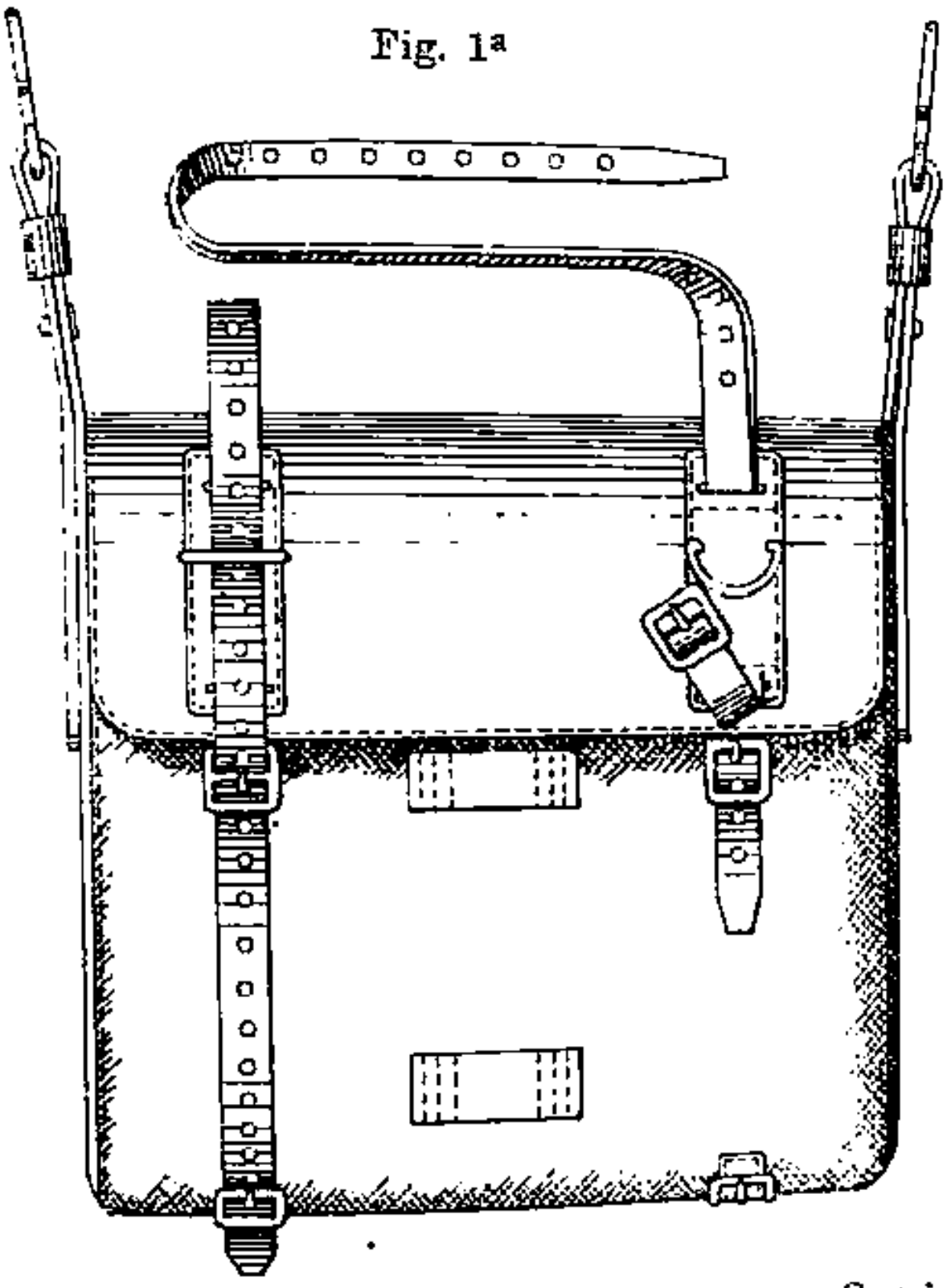
Fig. 6ª



Scala 1 : 7

Tasca di tela impermeabil

Fig. 1ª



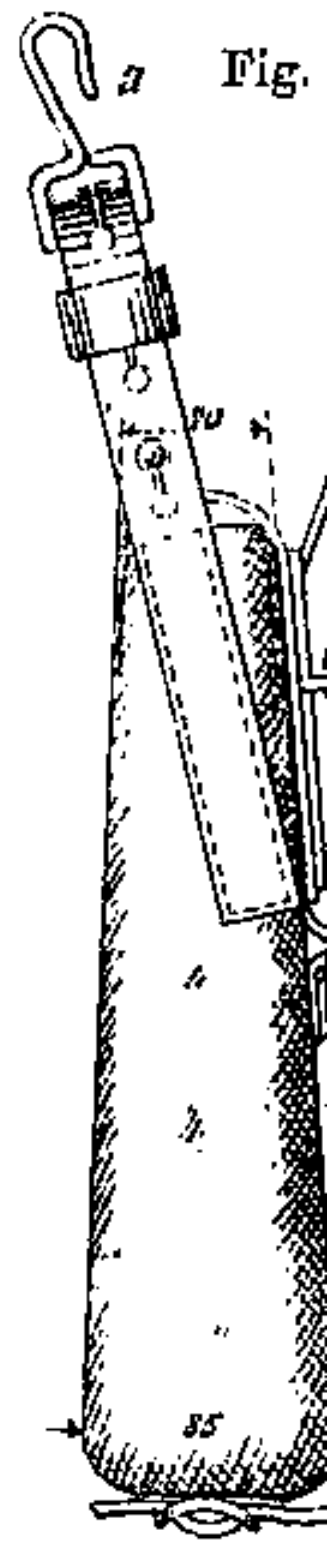


Fig.

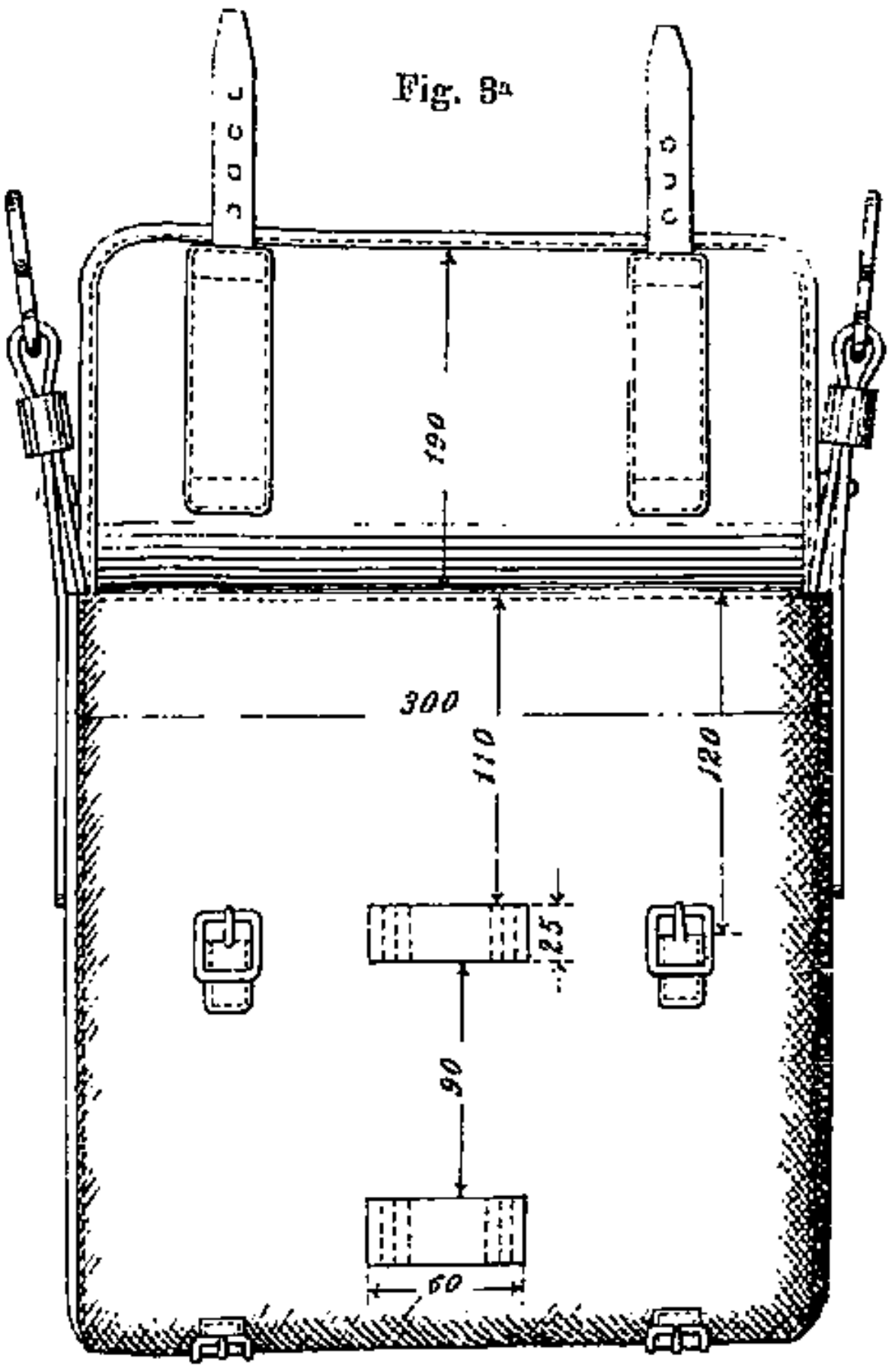
Gancio di ferro staguato con

Fig. 4ª



color marrone.

Fig. 3ª



campanella

Scala 1 : 3

Scala 1 : 5

Borraccia completa

Fig. 1ª

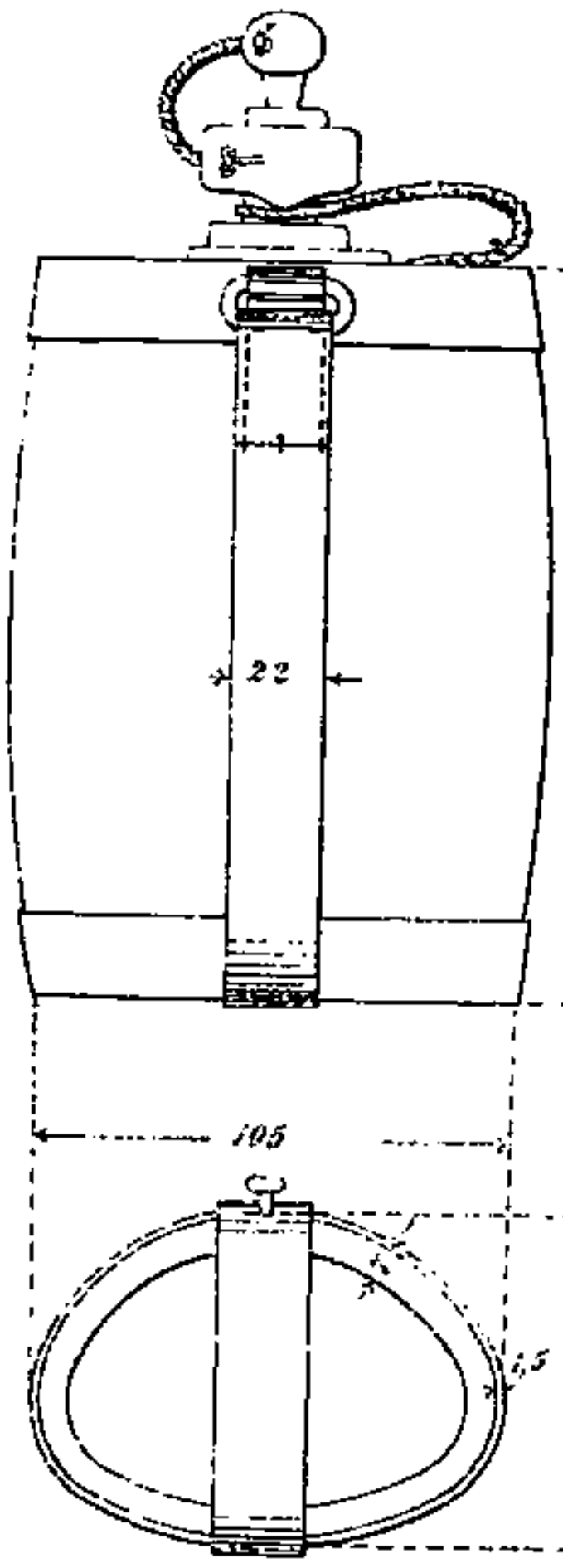


Fig. 2ª

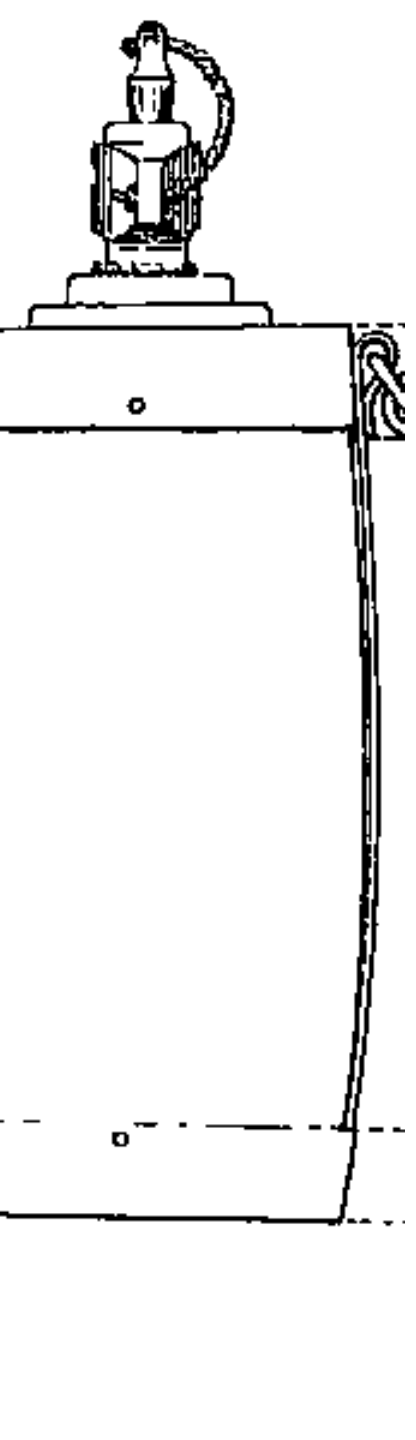
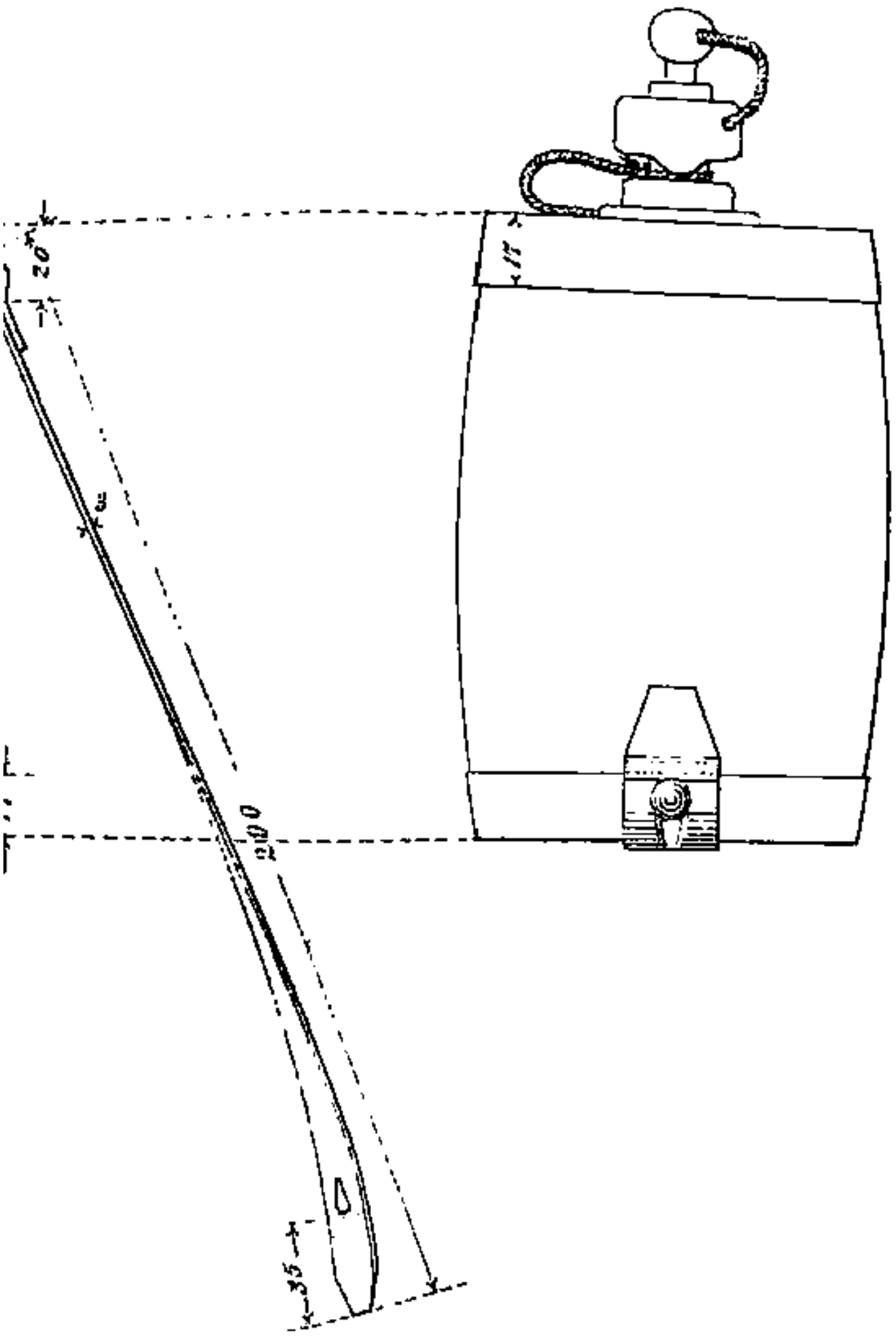


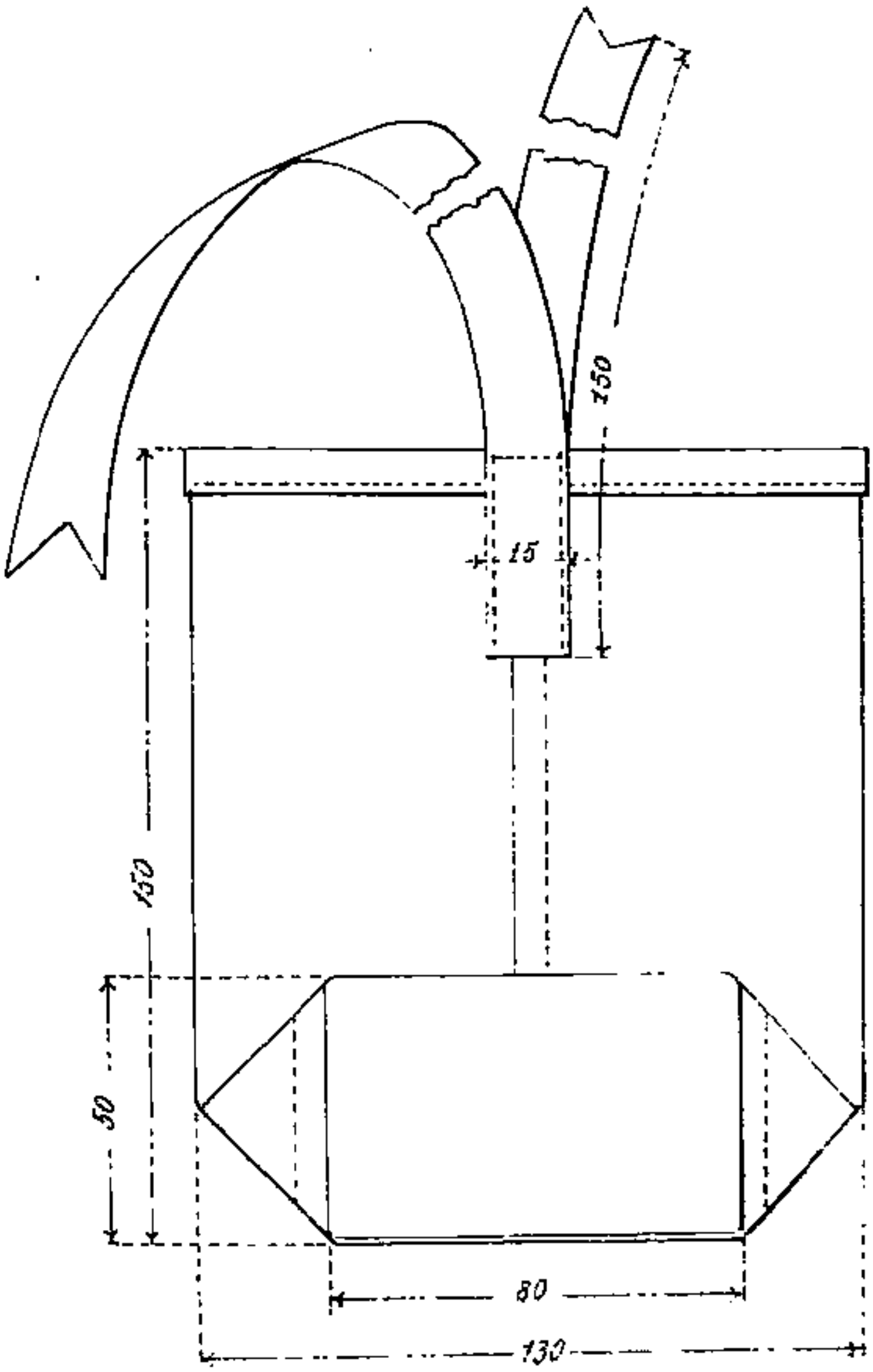
Fig. 4ª

on cinghia.

Fig. 3ª



Sacchetto per cartucce.



senta sezione netta perfettamente normale all'asse del cilindro; l'estremità opposta presenta un prolungamento a tronco di cono (tav. V, fig. 1ª).

Il *tubo*, verniciato in nero, è di lamiera di ferro, saldato a forte e rinforzato ad un'estremità da un anello di filo di ferro pure saldato a forte (tav. V, fig. 2ª e 3ª).

Esso è scorrevole sul bastone per poterne diminuire la lunghezza quando si porta sulla tasca ed è guidato dalla testa di una vite da legno (tav. V, fig. 4ª).

6. **Sacchetto per cartucce.** — I sacchetti per cartucce sono costruiti con tela di cotone color fulvo per tende. Hanno il fondo di forma rettangolare e sono destinati a contenere ciascuno due pacchetti di cartucce (tav. VI).

L'apertura è orlata con piega rivolta verso l'esterno, cucita a macchina. Ciascun sacchetto è munito di due nastri di cotone destinati a chiuderlo ed a facilitarne l'estrazione dalle taschette laterali della borsa. Le cuciture sono eseguite a macchina e ribattuto.

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per cartucce* (mod. 1907).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color fulvo per tende, alla m. 0,88.	M.	0 07	0 90	0 063
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 077
				— —
Prezzo di costo e di conteggio L.				0 14

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,46 di nastro di cotone color marrone, alto mm. 10 a 15.

7. **Giberna (mod. 1907) per pacchetti e caricatori per fanteria di linea.** — Si compone di un *corpo di giberna, snodato*, e di un *coperchio doppio*.

Il *corpo di giberna* è formato da 2 tasche di cuoio naturale o di cuoio suola dolce, riunite; posteriormente è munito di 2 passanti di cuoio e di una ciappa con anello quadro ed inferiormente di 2 bottoni di ottone: ciascuna tasca è capace di un pacchetto e di un caricatore per armi mod. 91. Il coperchio,

che è formato col prolungamento del fianco posteriore del corpo di giberna, è di cuoio naturale e diviso in due falde munite ciascuna di una linguetta con feritoia (tav. VII).

8. **Giberna (mod. 1907) per pacchetti e caricatori per bersaglieri.** — È di forma identica alla giberna per fanteria di linea, di cui sopra è cenno, ma ha il corpo di giberna di cuoio nero o di cuoio naturale o cuoio suola anneriti, ed il coperchio di cuoio nero.

9. L'arsenale di costruzione di Torino distribuirà a ciascun reggimento bersaglieri, un campione della relativa giberna mod. 1907.

10. La direzione di commissariato militare di Torino disporrà affinchè dal dipendente magazzino centrale militare siano somministrati a tutte le amministrazioni interessate i campioni dei nuovi oggetti di equipaggiamento.

Il Ministero si riserva d'impartire, a suo tempo, le occorrenti disposizioni circa la distribuzione del nuovo materiale e frattanto avverte che gli oggetti attualmente in uso, corrispondenti a quelli ora adottati, dovranno continuare ad essere distribuiti, senza alcuna modificazione, fino a completo esaurimento del fondo esistente.

11. All'atto della distribuzione delle nuove serie di equipaggiamento, i corpi di fanteria di linea e di bersaglieri, procederanno, transitoriamente, alla trasformazione di un corrispondente numero di giberne per pacchetti mod. 91 e di giberne per caricatori mod. 91, in *giberne per pacchetti e caricatori mod. 91 trasformate*, secondo la istruzione che fa seguito alla presente circolare, per renderle capaci di due pacchetti e due caricatori sciolti, ciascuna.

Il campione di giberna trasformata occorrente, sarà distribuito dall'arsenale di costruzione di Torino, a quei corpi che non ne furono provvisti fino ad ora.

Delle spese occorse per la trasformazione sarà richiesto rimborso al Ministero (Divisione amministrativa di artiglieria e genio).

12. In dipendenza poi dell'adozione del cuoio naturale nell'allestimento delle bufetterie per la fanteria di linea e per gli alpini, l'arsenale di costruzione di Torino distribuirà, a tutti i reggimenti delle specialità suddette, una serie di bufetterie di cuoio naturale per campione, e cioè:

Un cinturino di cuoio naturale mod. 77.
Un cinturino di cuoio naturale mod. 91.
Una cinghia di giberna di cuoio naturale.

Una dragona da sottufficiali di cavalleria, fanteria ed alpini in grande uniforme.

Una dragona per sottufficiali, caporali e soldati di cavalleria e sottufficiali di fanteria ed alpini.

Una gibernetta di cuoio naturale per pacchetti mod. 91 per ciclisti.

Ai reggimenti di fanteria di linea distribuirà, inoltre:

Una giberna mod. 1907 per pacchetti e caricatori per fanteria di linea.

13. Le bufetterie presentemente in uso, di cuoio nero o di bufalo colorito in nero, verranno, dalla fanteria ed alpini, conservate in servizio fino a consumazione, salvo la modificazione alle giberne, di cui sopra è cenno, e parimenti dovranno essere conservate in servizio, fino a consumazione, dalla cavalleria, le bufetterie tinte in bruno marrone, presentemente esistenti.

14. *Istruzione sulla trasformazione* delle giberne per caricatori mod. 91 (VI-1684) e giberne per pacchetti mod. 91 (VI-1687) in giberne per pacchetti e caricatori mod. 91 trasformate.

A ciascuna delle giberne da trasformare si allargano, mediante una sgorbia di forma conveniente, i due intagli ad arco sul piano anteriore del rivestimento di cuoio e si toglie la rispettiva cassetta di latta; si prepara un tramezzo di cuoio a forma di trapezio e coi lembi convergenti ripiegati ad angolo, uno in senso opposto all'altro, e si applica a metà distanza nell'interno del corpo di giberna fissandolo ai fianchi con cuciture di spago impegolato.

Il costo della trasformazione di una giberna, compresa la provvista delle materie prime, è di L. 0,30.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **222. — Ammissione al corso di commissariato militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 agosto.

Affinchè il corso di commissariato militare possa avere uno svolgimento parallelo a quello ordinario della scuola di guerra, gli esami scritti di ammissione avranno luogo quest'anno il 16 e il 17 settembre; quelli orali, nella 2ª quindicina di ottobre.

Si avverte che i programmi per tali esami sono stati modificati e ristampati.

Il numero degli ufficiali da ammettersi è fissato a 12.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **223**. — **Regolamento, norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 agosto.

Sono approvati il regolamento, le norme e i programmi per il reclutamento dei capitani commissari (edizione 1907).

Tutti i comandi, corpi, uffici, distaccamenti permanenti e stabilimenti militari dovranno acquistarne almeno una copia ciascuno.

Nelle richieste, fatte con le norme solite, dovrà essere compresa soltanto la presente pubblicazione.

Il prezzo del fascicolo verrà indicato nella prossima dispensa.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 19.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 agosto.

AGOSTO 5. — Elenco delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale, *pag.* 505.

» 8. — Acquisto e riparazione di mobili d'ufficio e di biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione, *pag.* 505.

» 8 — Varianti all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo ed a quella sul tiro per l'artiglieria da montagna, *pag.* 507.

» 9. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno 1907-908, *pag.* 507.

» 9. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dei carabinieri reali, *pag.* 507.

Avviso. — Prezzo del regolamento, norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari, *pag.* 508.

CIRCOLARE N. **224.** — **Elenco delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 agosto.

Sciogliendo la riserva contenuta nelle note apposte alla circolare n. 200 del corrente anno contenente l'elenco delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e la rispettiva circoscrizione territoriale, il Ministero rende noto che la circoscrizione dei viceconsolati di Ragusa, Cannes, Adrianopoli e Prisrend è quella per ciascuno di essi qui appresso indicata:

VICECONSOLATO DI RAGUSA. — I capitanati distrettuali di Ragusa e di Cattaro, con le isole di Meleda, Lagosta e Curzola.

VICECONSOLATO DI CANNES. — Il cantone di Cannes (cioè i comuni di Cannes, Le Cannet, Mandelieu, Mongins, Monaus-Sartoux e La Roquette).

VICECONSOLATO DI ADRIANOPOLI. — Il vilayet di Adrianopoli.

VICECONSOLATO DI PRISREND. — I Sangiaccati di Prisrend e d'Ipek.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **225.** — **Acquisto e riparazione di mobili d'ufficio e di biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 agosto.

In seguito alla pubblicazione della legge 11 luglio 1907, n. 462, che approva lo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della guerra per l'esercizio 1907-908, sono state assegnate a ciascun corpo d'armata, con decreto n. 729 del 20 luglio detto, registrato alla Corte dei conti il 5 corrente, le somme appresso rispettivamente indicate per acquisto e riparazione di mobili d'ufficio e per manutenzione delle biciclette di servizio in carico ai detti comandi ed a quelli di divisione.

A termine dell'art. 69 del regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare 3 luglio 1904, le direzioni di commissariato potranno chiedere due anticipazioni semestrali, proporzionate ai bisogni di ogni semestre, le quali in complesso non superino i due terzi dell'intera somma assegnata al rispettivo corpo d'armata, tenendo presente che il Ministero darà corso anche alle richieste pervenutegli prima della pubblicazione della presente circolare.

Si avverte che dal 1° luglio 1907 sarà a carico del capitolo casermaggio anche la spesa per l'acquisto delle biciclette da sostituire a quelle, in dotazione ai detti comandi, dichiarate fuori uso.

Per tali acquisti le direzioni di commissariato chiederanno caso per caso l'autorizzazione del Ministero ed, ottenutala, rivolgeranno le loro richieste direttamente all'officina di costruzioni di Pavia, a termine dell'*Atto* 270 del 1906, osservando pel pagamento le norme date col n. 5, lettera *a*), di detto *Atto* per le direzioni ed i reggimenti di artiglieria.

Il Ministero corrisponderà poi alle direzioni di commissariato col mandato di saldo le somme versate in tesoreria per pagamento delle biciclette prelevate dall'officina di costruzione del genio di Pavia.

I	corpo	d'armata	. . . . .	L. 2100
II	id.	id.	. . . . .	» 1300
III	id.	id.	. . . . .	» 1300
IV	id.	id.	. . . . .	» 1700
V	id.	id.	. . . . .	» 1400
VI	id.	id.	. . . . .	» 1400
VII	id.	id.	. . . . .	» 1400
VIII	id.	id.	. . . . .	» 1700
IX	id.	id.	. . . . .	» 2400
X	id.	id.	. . . . .	» 1700
XI	id.	id.	. . . . .	» 1300
XII	id.	id.	. . . . .	» 1400

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **226. — Varianti all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo ed a quella sul tiro per l'artiglieria da montagna**. — (Divisione artiglieria) — 8 agosto.

Sono pubblicati due fascicoletti di varianti uno per ciascuna delle predette istruzioni.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta con le solite norme.

Il prezzo di ciascun fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **227. — Esame complementare per l'ammissione alla accademia militare, per l'anno 1907-908.** — (Segretariato generale). — 9 agosto.

In relazione al n. 10 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 85 del corrente anno, si rende noto che la commissione esaminatrice si recherà nelle sedi stabilite per l'esame suddetto nel seguente ordine:

1° Modena - presso la sede della scuola militare;
2° Roma
3° Napoli } presso la sede del collegio militare;
4° Torino - presso la sede dell'accademia militare.

L'esame comincerà a Modena il 12 settembre p. v.

Come poi è accennato al n. 3 della circolare n. 167 a. c. la medesima commissione esaminerà presso le sedi anzidette anche i concorrenti all'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, avvertendo che quelli inscritti presso la sede di Torino dovranno essere esaminati prima dei candidati all'esame complementare, affinchè il risultato complessivo del concorso possa, subito dopo, essere spedito al Ministero (Segretariato generale).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **228. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale fanteria). — 9 agosto.

1. Gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità stabiliti dall'*Atto* 55 del 1907, avranno principio per i capitani dei carabinieri reali da inscriversi nel quadro d'avanzamento del 1908 (costituenti un solo gruppo) il 1° ottobre p. v. presso il comando generale dell'arma, e in conformità alle disposizioni contenute nell'*Atto* stesso.

NORME GENERALI.

§ 1. Agli effetti di queste disposizioni s'intendono per servizi di *presidio ed adiacenze* le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a derrate, a materiali ed a locali, i servizi dell'artiglieria e del genio e gli altri consimili.

§ 2. I soprassoldi e le indennità speciali stabilite negli uniti allegati sono dovute per i servizi di presidio e adiacenze che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che si compiono nel raggio di 10 chilometri dal punto di partenza stabilito in ciascun luogo per il computo delle distanze.

Tale punto di partenza sarà, per le percorrenze su via ordinaria, il centro di figura di ciascun luogo, ed è determinato in modo permanente dai comandi di corpo d'armata; per le percorrenze in ferrovia o tramvia, la relativa stazione: osservati in ogni caso i paragrafi 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali.

§ 3. Questi assegni non sono cumulabili tra loro ed escludono il diritto ad ogni altra indennità o rimborso di spesa, salvo le eccezioni indicate negli allegati medesimi.

§ 4. L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi, in ciascun giorno, fra andata e ritorno, trascurando nel computo la frazione di chilometro. Questa indennità non spetta quando sono forniti i mezzi di trasporto.

§ 5. Tutte le volte che sia possibile e conciliabile con la natura e la durata del servizio, gli ufficiali montati hanno l'obbligo di servirsi del cavallo e non compete loro alcuna indennità nè rimborso di spese di trasporto, quando la percorrenza per la via più breve non supera i 20 chilometri.

Nel caso in cui l'ufficiale montato non possa servirsi del cavallo dovrà fare risultare questa circostanza con apposita annotazione sul documento di viaggio.

I comandanti di corpo d'armata e di divisione e gli ufficiali generali ispettori non sono compresi nella prescrizione di far uso del cavallo.

§ 6. Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da una scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, agli effetti del computo dell'indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

§ 7. I soprassoldi di carattere continuativo cessano di essere dovuti durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze di qualunque specie e nelle assenze che dànno diritto ad altre indennità, salvo le eccezioni di cui nell'allegato II.

§ 8. Queste disposizioni non sono applicabili ai servizi di presidio che si compiono nelle località di alta montagna.

Allegato I.

Indennità varie.

1. Per qualunque percorso non minore di 10 km., salvo le eccezioni di cui in questo e nel seguente allegato, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia, tramvia o l'indennità chilometrica (specchio II delle indennità eventuali), se i detti mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se ne sia potuto servire in tutto od in parte.

Per i percorsi inferiori ai 10 km. non spetta alcun compenso.

2. Per i servizi d'artiglieria e genio, a qualunque arma o corpo appartenga chi li disimpegna, i competenti capi di servizio delle due armi hanno facoltà di concedere:

a) per i percorsi non minori di 5 km. e inferiori a 10, il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, e, se vi sia pure un percorso di via ordinaria di almeno 5 chilometri, anche l'indennità chilometrica. In nessun caso però potrà essere corrisposto, fra rimborso ed indennità, più di una lira;

b) per i percorsi superiori, il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, oppure l'indennità chilometrica per i tratti in cui i detti mezzi di trasporto non esistono, o l'ufficiale non se ne sia potuto servire; più un compenso di L. 0,50 per i percorsi minori di 15 km. e di una lira per quelli da 15 a 20, escluso qualunque altro rimborso di spesa od indennità.

Nessun compenso sarà corrisposto per i percorsi inferiori ai 5 km.

3. All'ufficiale di sede in luoghi per i quali sono assegnate speciali indennità (allegato II), e che per servizi di presidio si allontana dalla sua sede, senza pernottare fuori, continua il diritto alla sola indennità speciale; però, per i percorsi non minori di 10 km., l'ufficiale avrà diritto anche al rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia.

4. All'ufficiale effettivo o comandato ai comandi permanenti od eventuali di stazione od agli uffici di imbarco può, in occasione di straordinari movimenti di truppa per chiamate e congedamenti di classi, per grandi manovre, cambi di guarnigione

e per l'imbarco di materiali, essere corrisposto un soprassoldo giornaliero di servizio di L. 2, previa autorizzazione, da allegarsi al relativo certificato di viaggio, del comandante del corpo d'armata, su proposta motivata del comandante di divisione.

Agli uomini di truppa comandati temporaneamente nelle medesime circostanze presso i comandi permanenti ed eventuali di stazione e agli uffici di imbarco è accordato un soprassoldo giornaliero di centesimi 50, se sottufficiali; di centesimi 40, se caporali o soldati.

5. All'ufficiale di qualunque arma, comandato per la sorveglianza ai lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli nelle adiacenze del rispettivo presidio, spetta il trattamento di cui al n. 2.

6. All'ufficiale incaricato di impiantare e dirigere il deposito laboratorio presso i poligoni d'artiglieria è corrisposta una indennità ragguagliata a quella di marcia dal giorno successivo all'arrivo a tutto il giorno precedente quello della partenza.

7. All'ufficiale incaricato dell' osservazione dei tiri a mare contro bersagli rimorchiati è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50 quando il servizio oltrepassi tre ore.

8. Agli ufficiali nelle esercitazioni ed esperienze cogli aereostati e cogli apparecchi di telegrafia ottica e di telegrafia senza fili, fatte a non meno di 10 km. dalla città o dal luogo della residenza, è corrisposta l'indennità chilometrica. Agli uomini di truppa nelle identiche circostanze è corrisposto un soprassoldo di L. 0,50 se sottufficiali e di L. 0,25 se caporali o soldati.

9. Agli ufficiali e sottufficiali per le ascensioni aereostatiche libere è corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni giorno di servizio e il rimborso delle spese di trasporto occorrenti pel ritorno.

10. Agli ufficiali ed ai riparti d'artiglieria e genio impiegati nei lavori di costruzione ed armamento delle opere del Cavallino e del Lido (Laguna Veneta) saranno corrisposti i seguenti assegni pei giorni di permanenza nelle opere:

Ufficiali — indennità ragguagliata a quella di marcia.

Truppa — un soprassoldo:

di cent. 30 ai sottufficiali;

» 15 ai caporali o soldati.

11. Agli ufficiali ed impiegati dell'Istituto geografico militare incaricati di eseguire osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze, spetta, per ogni gita, un soprassoldo di L. 2,50 se le osservazioni vengono compiute nel raggio di 5 km. dal centro di figura della città.

Se le operazioni sono fatte a distanza maggiore, ma non oltre un raggio di 10 km., spetterà lo stesso soprassoldo, più il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, oppure la indennità chilometrica per i tratti in cui i detti mezzi di trasporto non esistono, o l'ufficiale o l'impiegato non se ne sia potuto servire.

12. All'ufficiale comandato ad un molino per sorvegliare la macinazione del grano è corrisposto:

un soprassoldo giornaliero di L. 1 per tutto il tempo che risiede al molino;

un'indennità di L. 1 per ogni gita, se il molino è alla distanza di almeno 2 km. e mezzo, da computarsi in conformità del § 2 delle *Norme generali*. Se poi la distanza raggiunge i 5 km., spetta anche il rimborso di cui al n. 1 del presente allegato.

13. All'assistente locale del genio ed all'ufficiale d'ordine comandati fuori della propria residenza per servizi temporanei, è corrisposto un soprassoldo di L. 2 dopo i primi 15 giorni di permanenza nella nuova sede temporanea di servizio, durante i quali è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Se durante i detti quindici giorni l'impiegato abbia dovuto ritornare nella sua ordinaria residenza, la ripresa del medesimo servizio nella sede temporanea va congiunta col periodo precedente per il computo del diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria, se l'interruzione è stata minore di 10 giorni.

14. All'assistente del genio, cui sia ordinato di rimanere l'intera giornata su lavori eseguiti alla distanza maggiore di km. 2 e mezzo dalla sua residenza ordinaria, computati in conformità delle prescrizioni del § 2 delle *Norme generali*, sarà corrisposto il compenso di una lira, oltre il trattamento di cui al n. 2.

Nel caso del n. 13, l'assistente locale del genio che debba rimanere l'intera giornata su lavori eseguiti alla distanza maggiore di chilometri 2 e $^1/_2$ dalla residenza temporanea, cumula questo compenso e questo trattamento col soprassoldo di lire 2 dovuto dopo i primi 15 giorni di permanenza nella sede stessa.

15. Ai marescialli comandati ad ispezionare le guardie in sostituzione di ufficiali (§ 220 del regolamento pel servizio territoriale), e che debbono compiere un percorso non minore di 10 chilometri, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia o tramvia, e nel caso che non possano valersi di questi mezzi di trasporto, un compenso di cent. 10 per ogni chilometro.

AVVERTENZE.

A. — Le spese di cui ai n. 4, 5, 12 e 15 di questo allegato vanno imputate al capitolo: *Indennità eventuali*; quelle di cui ai n. 6 e 7 ai capitoli per il servizio d'artiglieria; quelle di cui ai n. 8, 9 e 14 ai capitoli per il servizio del genio; quelle del n. 11 al capitolo: *Spese per l'istituto geografico militare;* finalmente le spese indicate ai n. 10 e 13, ai capitoli cui i servizi si riferiscono.

B. — Agli effetti delle indennità stabilite con queste disposizioni il presidio di Casagiove è considerato come se facesse parte di quello di Caserta.

ALLEGATO II.

Indennità speciali.

Corpo d'armata	N. d'ordine	LOCALITÀ ED UFFICIO	RAGIONE DEL SOPRASSOLDO O DELLA INDENNITÀ SPECIALE DI SERVIZIO	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli (1) del bilancio
I	1	**Torino** Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che debbono recarsi da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* o viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno.	—	—	2	—	Secondo il servizio
»	2	Direzione artiglieria Officina costruzione Reggimento da montagna	Consegnatari (quattro) dei magazzini di *Stura* e di *S. Paolo.* (due della Direzione, uno dell'Officina ed uno del Reggimento). . . .	0	50	—	—	A.
»	3	Direzione genio	Consegnatari dei magazzini nell'ex-Fabbrica d'armi.	0	50	—	—	G.
»	4	Idem	Ufficiali, ragionieri ed assistenti addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di Orbassano e Stupinigi, per ogni giornata di presenza sui lavori qualunque sia il numero delle gite, lire 2. — . (Per tali lavori, agli assistenti non compete il compenso di L. 1 stabilito dal n. 14 dell'allegato I.)	—	—	—	—	G.
»	5	5° reggimento genio	Consegnatario degli esplosivi nel poligono dei minatori	0	50	—	—	G.
»	6	Direzione superiore delle esperienze	Direttore superiore ed ufficiali addetti, quando debbano recarsi da *Torino* al campo di *Ciriè* — Per ogni gita e per ogni giornata di permanenza, oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:					
			Direttore superiore.	—	—	5	—	A.
			Ufficiale superiore	—	—	3	—	
			Ufficiale inferiore	—	—	2	50	

(1) Abbreviazioni:

A. Artiglieria. — G. = Genio.
I. E. — Indennità eventuali. — S. = Sussistenze.

I	7	**Cirlè** Sezione d'artiglieria per le esperienze	Ufficiali ed impiegati, nei giorni di permanenza al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino* ed a *Venaria Reale*, oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:						
			Ufficiali superiori	3	—	—	—		
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	A.	
			(Questo soprassoldo è dovuto anche agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati al campo, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa per essi il diritto all'ordinaria indennità di trasferta). . . .	—	—	—	—	—	
»	8	**S. Maurizio e Lombardore** Direzione genio di Torino	Assistente locale del genio incaricato della sorveglianza dei lavori edegli immobili militari al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino*.	2	—	—	—	G.	
II	9	**Alessandria** Presidio	Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia alla polveriera di Castello. (Quargnento).	—	—	1	20	II.	
			Marescialli id. id.	—	—	1	—		
»	10	Direzione artiglieria	Consegnatari (due) dei magazzini escluse le polveriere.	0	50	—	—	A.	
			Consegnatario delle polveriere . .	1	—	—	—		
»	11	Direzione genio	Consegnatario dei magazzini . .	0	50	—	—	G.	
»	12	**Cuneo** Sotto direz. genio	Consegnatario degli esplosivi . .	0	50	—	—	G.	
»	13	**Acqui** Stabilimento termale militare	Ufficiali comandati – soprassoldo di servizio pei soli giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	1	50	—	—	I.E.	
			(Questo soprassoldo è pure dovuto agli ufficiali comandati, non conviventi permanentemente alla mensa dello stabilimento).						
III	14	**Milano**	Ufficiale contabile comandato al magazzino foraggi, per ogni giornata di presenza qualunque sia il numero delle gite, lire 1 — .	—	—	—	—	S.	

III	15	Novara Milanese	Ufficiali comandati di guardia alla polveriera — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento pei giorni di andata, permanenza e ritorno	—	—	—	—	I.E.
			Marescialli id. id., lire 1 — . . .	—	—	—	—	I.E.
IV	16	Genova Presidio	Ufficiali dei riparti acquartierati al forte *S. Giuliano*, che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso delle spese di tramvia.	—	—	—	—	I.E.
»	17	Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali della guarnigione	1	—	—	—	I.E.
»	18	Idem	Ufficiale veterinario incaricato del servizio nella guarnigione . .	1	—	—	—	I.E.
»	19	Direzione artiglieria	Consegnatario (ufficiale d'ordine) delle polveri, cartucce e materie prime	1	—	—	—	A.
»	20	Idem	Capo-tecnico incaricato della sorveglianza e manutenzione dei materiali, purchè compia un percorso non inferiore a 5 km, in analogia al comma a) del n. 2 dell'allegato I.	—	—	1	50	A.
»	21	Idem	Consegnatario (capo tecnico) delle armi	0	75	—	—	A.
»	22	Idem	Consegnatario (ufficiale d'ordine) delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale	1	—	—	—	A.
»	23	Direzione genio	Consegnatario dei materiali del genio nella piazza	0	50	—	—	G.
»	24	Cassano d'Adda 4° genio	Ufficiali distaccati annualmente per istruzione — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento per ogni giornata di presenze .	—	—	—	—	I.E.
»	25	Salsomaggiore Stabilimento balneare	Ufficiale medico direttore dei servizi militari	1	50	—	—	I.E.

IV	26	**Piacenza** Direzione artiglieria	Consegnatari (due) dei vari magazzini esterni della piazza . . .	0	75	—	—	A.
			Consegnatario del parco d'assedio.	0	50	—	—	A
»	27	21° regg. artiglieria	Consegnatario dei materiali del reggimento	0	50	—	—	A.
V	28	**Verona** Direzione artiglieria	Ufficiale od impiegato incaricato della vigilanza delle polveriere della piazza	0	75	—	—	A.
»	29	Idem	Ufficiale d'ordine sottoconsegnatario (uno) dei magazzini da polveri e munizioni	0	75	—	—	A.
»	30	**Casa Ratti**	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio incaricati delle costruzioni e dell'armamento delle opere di fortificazione.	4	—	—	—	A. e G.
»	31	**Peschiera** Sezione artiglieria	Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza	1	—	—	—	A.
»	32	**Mantova** Direzione artiglieria	Consegnatario dei magazzini esterni della piazza:					
			delle polveri	0	75	—	—	
			del parco	0	50	—	—	A.
»	33	Sez. genio	Consegnatario dei magazzini esterni della piazza	0	50	—	—	G.
»	34	**Padova** 20° artiglieria	Ragioniere incaricato delle visite ai magazzini di *Praglia* e di *Cornaro*.	0	50	—	—	A.
»	35	**Arsiè** ufficio locale genio	Assistente locale incaricato della sorveglianza dei lavori. . . .	0	75	—	—	G.
»	36	**Treviso** ufficio locale genio	Assistente locale incaricato della sorveglianza dei lavori – soprassoldo giornaliero, oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia.	1	—	—	—	G.
VI	37	**Bologna** Laboratorio pirotecnico	Consegnatario dei magazzini da polveri di *S. Vittore*	0	75	—	—	A.
»	38	Sezione artiglieria	Consegnatario dei materiali, esclusi quelli della 7ª categoria	0	75	—	—	A
»	39	Idem	Consegnatario dei magazzini da polveri e munizioni e degli altri materiali della 7ª categoria . .	1	20	—	—	A.

»	40	Deposito convalescenza di Bastia	Ufficiali medici del presidio di Bologna che si recano al deposito di convalescenza di *Bastia* (*Casalecchio*).	—	—	1	—	1 E.
VI	41	**Bologna** Stabilimento di Casaralta	Consegnatario, ufficiale d'ordine addetto ed assistente del genio alloggiati nello stabilimento . . .	1	—	—	—	Sussistenza
»	42	Idem	Ufficiali ed impiegati d'ogni arma o corpo che si recano allo stabilimento per qualunque servizio inerente al medesimo:					
			Ufficiali superiori	—	—	2	50	
			Ufficiali inferiori.	—	—	2	—	
»	43	**Venezia** presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali della brigata di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:					
			Maggior generale.	—	—	2	—	
			Ufficiale superiore.	—	—	1	50	I.I.
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
»	44	Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario della truppa acquartierata a *S. Pietro* e nei forti dell'estuario	1	—	—	—	I.E.
»	45	Idem	Ufficiale addetto al magazzino succursale di casermaggio, alloggiato nella caserma *Serraglio* al *Lido*.	1	—	—	—	I.E
»	46	Direzione artiglieria	Consegnatari (tre) dei magazzini di *S. Giorgio* e dell'Estuario che non siano nei forti dei fronti di mare e di terra	0	50	—	—	A.
			Consegnatario delle polveri. . .	1	—	—	—	A.
»	47	Idem	Consegnatari (due) dei magazzini nei forti dei fronti di mare e di terra	0	75	—	—	A.
»	48	Direzione genio	Ufficiali ed impiegati addetti al servizio delle opere della piazza. — Compenso per ogni gita oltre il rimborso delle spese di trasporto quando non ne sia fornito il mezzo dall'amministrazione.	—	—	1	—	G.
»	49	Idem	Assistenti locali (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario. .	0	75	—	—	G.

VI	50	**Chioggia** Mestre Uffici locali genio	Assistenti locali incaricati della sorveglianza dei lavori	0	75	—	—	G.
»	51	**Monte Comielli** e **Chiusaforte**	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio incaricati delle costruzioni e dell'armamento delle opere di fortificazione.	4	—	—	—	A. e G
VII	52	**Ancona** Direz one commiss.	Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese.	—	—	3	50	I.E.
»	53	Sez. artigl.	Consegnatari (due) dei magazzini esterni della piazza	0	75	—	—	A.
»	54	**Aquila** 18° artigl.	Consegnatario del magazzino da polveri dei *Cappuccini*. . . .	0	50	—	—	A.
»	55	**Sulmona** Presidio	Ufficiale comandante la guardia al penitenziario della Badia. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento, pei giorni d'andata, permanenza e ritorno . .	—	—	—	—	I.E.
VIII	56	**Firenze** Sezione artiglieria	Consegnatario dei magazzini del *Mugnone*	0	75	—	—	A.
»	57	**Spezia** Presidio	Ufficiali distaccati nei forti *Falconara*, *S. Maria*, *Bramapane*, *Casa Castellana*, *Monte Rocchetta*, *Montebastione*, *Montalbano*, nella batteria *Valdilochi* e nell'isola *Palmaria*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento dal 1° novembre al 30 aprile	—	—	—	—	I.E.
»	58	Direzione artiglieria	Consegnatari (tre) dei magazzini della piazza.	0	75	—	—	A.
»	59	Idem	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata *Umberto I* nell'isola *Palmaria*	1	—	—	—	A
»	60	**Orbetello** Presidio	Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone – Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7	—	—	—	—	I.E.

VIII	61	Orbetello Presidio	Maresciallo comandato ad ispezionare la batteria di Talamone. Soprassoldo L. 1,50 più, se l'ispezione è fatta di notte, il rimborso delle spese di vettura in L. 7; se di giorno, il rimborso delle spese pel trasporto in ferrovia . . .	—	—	—	—	I.E.
IX	62	Roma Presidio	Ufficiali distaccati nei forti della piazza — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento pei giorni di andata, permanenza e ritorno	—	—	—	—	I.E.
			Maresciallo id. id. soprassoldo di lire 1	—	—	—	—	
»	63	Idem	Ufficiali comandati al corso complementare di equitazione a 7or *di Quinto*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento, cumulabile coll'indennità di residenza	—	—	—	—	I.E.
»	64	Direzione artiglieria	Consegnatari (due) dei magazzini esterni della piazza: sulla riva sinistra del Tevere. .	1	20	—	—	A.
			sulla riva destra del Tevere. .	0	75	—	—	
»	65	Idem	Consegnatario dei magazzini interni della piazza	1	—	—	—	A.
»	66	Idem	Ufficiali d'ordine (due) incaricati del servizio di assestamento e di manutenzione degli esplosivi nelle polveriere della piazza	—	—	1	—	A.
»	67	Brigata ferrovieri genio	Ufficiali della brigata accasermata alla batteria *Nomentana* . . .	0	50	—	—	I.E.
»	68	Brigata specialisti genio	Consegnatario dei magazzini della brigata	1	—	—	—	G.
»	69	Idem	Ufficiali della sezione fotografica al forte *Monte Mario*.	1	—	—	—	G
»	70	Nettuno Scuola centrale di tiro	Ufficiali del comando e della brigata pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:					
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	(1)
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	

(1) A carico del capitolo *A*, per gli ufficiali del comando della scuola e per il comandante della brigata.

A carico del capitolo *I.E*, per tutti gli altri ufficiali.

IX	71	**Nettuno** Scuola centrale di tiro	Ufficiali comandati a frequentare i corsi — Indennità giornaliera ragguagliata a quella di marcia.	—	—	—	—	I.E.	
			Ufficiale d'ordine della direzione d'artiglieria di Roma	2	—	—	—	A.	
			Assistente locale della direzione del genio di Roma	2	—	—	—	G.	
»	72	**Bracciano** Scuola di tiro	Ufficiali della direzione della scuola ed ufficiali isolati e dei riparti comandati alla scuola. — Indennità giornaliera ragguagliata a quella di marcia	—	—	—	—	I.E.	
			Ufficiale capo della sezione staccata	2	50	—	—	A.	
			Ufficiale d'ordine della sezione staccata	2	—	—	—		
»	73	Polverificio sul Liri	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio:						
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	A e G	
			Ufficiali inferiori.	2	50	—	—		
			Disegnatori, ufficiali d'ordine ed assistenti locali.	2	—	—	—		
			Ufficiali del distaccamento. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento.	—	—	—	—	I.E.	
»	74	**Terni** Direz. artigl. fabbrica armi	Ufficiale che fa parte della commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'amministrazione militare. .	1	—	—	—	A.	
»	75	**Foligno** 1° regg. artiglieria	Consegnatario delle polveriere. .	0	50	—	—	A.	
»	76	**Maddalena**	Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'Estuario:						
			Ufficiali superiori	2	50	—	—	I.E.	
			Ufficiali inferiori	2	—	—	—		
			Disegnatori, ufficiali d'ordine ed assistenti locali	1	50	—	—		
»	77	Direz. artigl. Brigata artiglieria da costa e Sotto direz. genio	Ufficiali ed impiegati — Supplemento al soprassoldo di cui al precedente n. 76, a compenso delle gite nel raggio delle fortificazioni per il servizio dell'arma e qualsiasi servizio di presidio	1	—	—	—	Secondo il servizio	

IX	78	Palau (Maddalena)	Ufficiali del distaccamento: Indennità giornaliera ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	I.E.
X	79	Napoli Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel comune di Casoria.	—	—	1	—	Secondo il servizio
			Marescialli id. id..	—	—	0	75	
»	80		Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera di Capodichino .	—	—	1	20	
			Marescialli id. id..	—	—	1	—	
»	81		Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei buoi	—	—	1	-	I.E.
»	82	Direzione d'artiglieria	Consegnatario del magazzino di artiglieria a Portici.	—	—	1	20	A
»	83	Direzione del genio	Consegnatario del magazzino del genio ai Granili.	—	—	0	75	G.
»	84	Castellammare di Stabia	Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia della polveriera di *S. Maria la carità*	—	—	1	20	I.E.
			Marescialli id. id..	—	—	1	—	
»	85	Capua Sezione artiglieria	Consegnatario della polveriera a *S. Nicola la Strada* (Caserta) . .	0	75	—	—	A.
»	86	Gaeta	Ufficiali che si recano a *Formia* senza pernottarvi: oltre le spese di trasporto	—	—	1	50	I.E
XI	87	Taranto	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo* . .	—	—	1	—	Secondo il servizio
»	88	Direzione artiglieria	Consegnatario dei magazzini esterni della piazza	0	75	—	—	A.
»	89	Idem	Ufficiali distaccati al forte di *S. Vito*, alle batterie *S. Pietro, S. Paolo* e *Rondinella*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	A.
»	90	Idem	Capo tecnico addetto al servizio della torre corazzata Vittorio Emanuele III.	1	—	—	—	A.

XI	91	Reggio Cal.	Ufficiali distaccati alle batterie *Matiniti* e *Campo Calabro* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.E.	
»	92	Villa S. Giovanni	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio, per le gite alle batterie della piazza . . . . . (Oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia e per via ordinaria, computate queste ultime in L. 1,50 per gita).	1	—	—	—	Servizio	
XII	93	Palermo	Ufficiali distaccati a *Villagrazia* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.E.	
			Marescialli id. id.: - Soprassoldo di lire 1.	—	—	—	—		
»	94	22° artiglieria	Consegnatario dei materiali depositati nella polveriera di *Villagrazia*	0	75	—	—	A.	
»	95	Bocca di Falco Direzione commissariato	Consegnatario del magazzino di casermaggio di Bocca di Falco. .	1	—	—	—	I.E.	
»	96	Messina Presidio	Ufficiale veterinario incaricato del servizio dell' intera guarnigione — Soprassoldo a compenso di qualsiasi spesa di trasporto e semprechè non vi sia altro ufficiale veterinario che concorra nel servizio	1	—	—	—	I.E.	
»	97	Idem	Ufficiali distaccati nelle batterie e nei forti della piazza. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento dal 1° novembre al 30 aprile	—	—	—	—	I.E	
»	98	Direzione artiglieria	Consegnatari (due) dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza, esclusa la batteria *Antennamare* ed i forti *Monte dei centri* e *Monte Campone*, per le quali opere si corrispondono le ordinarie indennità di viaggio . . .	1	50	—	—	A.	
»	99	3° artiglieria da costa	Comandante del reggimento, nelle visite alle brigate distaccate a *Reggio Calabria* ed a *Matiniti*. — Indennità per gita oltre il rimborso delle spese di trasporto. .	—	—	2	50	I.E.	

XII	100	Castrogiovanni Sezione artiglieria	Consegnatario dei materiali depositati nella polveriera della *Misericordia*	1	—	—	—	A.
»	101	Cresta Peloritana	Ufficiali ed impiegati comandati ai lavori . . . . . (Quando i detti ufficiali ed impiegati si allontanano per non meno di 10 km. dal luogo di residenza, per altri lavori, invece del soprassoldo giornaliero, hanno diritto alla indennità trasferta di 2ª categoria ed all'indennità chilometrica).	3	50	—	—	G.

Allegato III.

Gare e marce a piedi, in bicicletta ed a cavallo.

A. — *Gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche.*

Ufficiali.

1. Le gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche debbono essere regolate in guisa che il percorso chilometrico totale prestabilito venga computato fra andata e ritorno e sia compiuto sempre nella stesso giorno, tanto dagli ufficiali che vi prendono parte attiva, quanto da quelli che vi sono comandati come controllori, ispettori, giudici, indicatori lungo l'itinerario delle marce o come incaricati del servizio sanitario.

2. Agli ufficiali che si assentano dalla loro residenza ordinaria, per prender parte come concorrenti a gare o marce prescritte da regolamenti od ordinate dalle autorità superiori, spetta l'indennità di trasferta di 2ª categoria quante volte la marcia o la gara importi un'assenza dalla sede non minore di 12 e non maggiore di 24 ore; per le assenze superiori a 24 ore sarà dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

3. Agli ufficiali comandati in servizio di controllori, ispettori, giudici, indicatori lungo l'itinerario o incaricati del servizio sanitario, sono applicabili le disposizioni di cui al numero precedente, e quelle del n. 1 nell'allegato I.

4. Agli ufficiali concorrenti che, trovandosi in altre sedi o in distaccamenti, si recano al luogo dove si inizia la gara o la marcia, sarà corrisposto il trattamento stabilito dal § 50 del regolamento per le indennità eventuali.

Truppa.

5. Nelle gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche, sarà dovuto ai concorrenti per il giorno della partenza:

a) se non hanno partecipato alla mensa od al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) se hanno partecipato ad un pasto solo, il soldo ed il supplemento soldo per i sottufficiali, il soldo ed il supplemento vitto per i caporali e soldati;

c) se hanno partecipato ad entrambi i pasti, il soldo solamente.

B. — *Marce di ricognizione a cavallo.*

6. Nelle marce di ricognizione a cavallo per gli ufficiali e cavalieri scelti dei reggimenti di cavalleria sarà corrisposto agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto alle indennità, come se fossero di 24 ore.

7. Alla truppa sarà fatto il trattamento stabilito al precedente n. 5.

C. — *Cacce a cavallo.*

8. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto al solo rimborso della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame.

9. Agli attendenti saranno applicate le disposizioni del precedente n. 5.

D. — *Servizi speciali delle compagnie ciclisti.*

10. Nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre sarà dovuto per tutta la durata del servizio invece dell'indennità di marcia:

Agli ufficiali — l'indennità trasferta di 1ª categoria;

Agli uomini di truppa:

Sottufficiali:

a) quando partecipano alla mensa, oltre al soldo, un soprassoldo in contanti di cent. 60;

b) quando partecipano al rancio dei caporali e soldati, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario e, in contanti, il supplemento soldo di cent. 50 ed un soprassoldo di cent. 60;

c) quando partecipano ad un solo pasto di mensa, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 80 o il supplemento soldo di cent. 50 in contanti;

d) quando partecipano ad un pasto di rancio, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario e, in contanti, un soprassoldo di cent. 80 ed il supplemento soldo di cent. 50;

e) quando non partecipano al vitto in comune, l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo di L. 1,50.

Caporali e soldati:

f) quando partecipano al rancio, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario ed in contanti un soprassoldo di cent. 10;

g) quando partecipano ad un solo pasto, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario, e, in contanti, il supplemento vitto di cent. 40 ed un soprossoldo di cent. 10;

h) quando non partecipano al rancio l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo di cent. 80.

Nota. — Quando è distribuito il solo pane, il relativo importo in cent. 20 è detratto dall'indennità di trasferta.

11. Nelle esercitazioni suindicate spetta all'amministrazione del reggimento l'indennità chilometrica pel trasporto bagaglio di 2° grado, stabilita pei percorsi sulle vie ordinarie.

Imputazione delle spese.

12. Le spese di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 (limitatamente per quest'ultimo numero all'indennità di trasferta di 1ª categoria per gli ufficiali e ai soprassoldi concessi agli uomini di truppa) e 11 stabilite da quest'allegato vanno imputate al bilancio militare e conteggiate sul rendiconto delle indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati mod. 223-A. Tutte le altre spese derivanti da assegni concessi agli uomini di truppa vanno poste a carico delle masse dei corpi.

AVVERTENZA COMUNE A TUTTI GLI ALLEGATI.

Tutte le proposte e tutti i quesiti riguardanti i soprassoldi cui si riferiscono le presenti disposizioni, devono pervenire al Ministero (Direzione generale servizî amministrativi) per via gerarchica, col parere delle autorità superiori territoriali.

N. **230**. — **Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Segretariato generale). — 12 agosto.

Il distretto militare di Udine ha trasferito la propria sede a Sacile, continuando però ad avere giurisdizione sulla intiera provincia di Udine.

Se ne avvertono le autorità militari interessate per norma nell'indirizzo della corrispondenza postale e telegrafica al predetto distretto.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **231**. — **Varianti all'istruzione sulle munizioni.** — (Divisione artiglieria). — 12 agosto.

Sono state approvate le seguenti varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896):

« Pag. 71, cancellare i §§ 44 *bis*, 44 *ter*, la nota (1) a piè di pagina ed il capitolo del § 47 intitolato: « Modo di far scoppiare le castagnole a balistite e fulmicotone ».

I comandi, corpi ed uffici dovranno richiedere, colle norme solite, i fogli di registrazione delle varianti per l'istruzione anzidetta.

Il prezzo di ogni esemplare di tali fogli è di centesimi 5.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **232**. — **Varianti alle norme per il servizio balneario militare.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 12 agosto.

È pubblicata la 1ª serie di varianti alle Norme per il servizio balneario militare (edizione 16 marzo 1905).

I comandi, corpi ed uffici ne dovranno fare richiesta colle norme solite.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **233**. — **Varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria.** — (Divisione artiglieria). — 12 agosto.

Sono pubblicati tre fascicoletti di varianti uno per ciascuna delle seguenti istruzioni:

1. Istruzione sullo affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna;

2. Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice

alla parte II. — Conservazione del materiale (Materiali da 75 A e 70 mont.);

3. Formazioni e caricamenti delle batterie da 70 mont.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta dei suddetti fascicoletti con le relative norme.

Il prezzo di ciascuno di essi è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **231. — Adozione di nuovi tipi degli allegati O e V al regolamento d'amministrazione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 agosto.

In seguito alle modificazioni portate con l'*Atto* 283 del 1906 alla scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa dovendosi tener conto distintamente, stante il variato importo, delle giornate di quota vestiario per i marescialli da quelle degli altri uomini di truppa, il Ministero prescrive che gli *Allegati* O e V al regolamento d'amministrazione sieno compilati secondo i moduli che fanno seguito alla presente circolare (1).

I corpi che avessero già compilato lo *Specchio* mod. V per l'esercizio 1906-907 secondo il tipo di cui a pag. 959 e seguenti del predetto regolamento, ne compileranno e trasmetteranno sollecitamente un altro al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti — Div. conti interni*) sul nuovo modulo ora prescritto.

Il Ministro — VIGANÒ.

---

(1) Il Ministero si riserva di apportare la conseguente variante al regolamento di amministrazione e contabilità per i corpi del regio esercito.

ALLEGATO O.

1° REGGIMENTO F

Sezione Conti

PROSPETTO *dimostrativo della spesa media incontrata nel suddetto trimestr* *pe*

INDICAZIONE delle COMPAGNIE	GIORNATE DI PRESENZA degli uomini (effettivi ed aggregati)									Forza media presente (1)	IMPORTO DELLE DISTRIBUZIONI a titolo di rinnovazione (4)			
	1° mese		2° mese		3° mese		Totale		Totale generale (col. 8 + 9)		1° mese	2° mese	3° mese	Totale
	dei marescialli	degli altri uomini di truppa	dei marescialli	degli altri uomini di truppa	dei marescialli	degli altri uomini di truppa	dei marescialli (col 2 + 4 + 6)	degli altri uomini (col 3 + 5 + 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

A . . . . . li 190

(1) Si ottiene dividendo il numero delle giornate di presenza (col. 10) per il numero del gi
piccoli adattamenti, stagnatura alle gavette ed attaccatura delle piastrelle. — (4) Si ottiene
zioni (col. 12) per la forza media presente (col. 11).

Annotazione. — Nelle giornate di presenza della truppa da inscriversi a colonne 2, 3, 4, 5,
cenze straordinarie superiori ai 60 giorni, le quali devono rimanere a favore del corpo;

NTERIA

.....*trimestre 190..-190...*

la rinnovazione e manutenzione degli oggetti di corredo in uso.

IMPORTO delle riparazioni (3)			SPESA MEDIA per ogni individuo			IMPORTO DEGLI ADDEBITAMENTI per sciupio di oggetti di corredo				Annotazioni
2° mese	3° mese	Totale	Per le distribuzioni (4)	Per le riparazioni (4)	Media generale	1° mese	2° mese	3° mese	Totale	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

L'UFFICIALE DEI CONTI

trimestre. — (3) Compresi i distintivi e fregi. — (3) Comprese le attaccature dei distintivi e fregi, lo rispettivamente l'importo complessivo delle distribuzioni (col. 15) e l'importo delle ripara-

mo essere comprese le giornate di licenza con assegno, escluse le prime 60 giornate dello li- ase le giornate relative ai richiamati per istruzione.

ALLEGATO V

Regolamento d'amministrazione § 2202

N. . . . di protocollo

(1) . . . . . .

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE

Al Ministero della guerra
(Direzione generale revisione dei conti — Divisione conti interni dei corpi)
ROMA.

A . . . . . *li* . . . . . *190* . .

(2) . . . . . .

SPECCHIO *dimostrativo della gestione della* massa vestiario *nell'esercizio dell'anno finanziario 19* . . .-*9* . .

***A.* Prima vestizione** (*).	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	Totale	Annotazioni
Assegni di primo corredo dovuti dallo Stato						
Assegni di primo corredo ceduti da altri corpi per i trasferiti in questo						
Totali. . .						
Importo degli oggetti distribuiti a titolo di prima vestizione (3)						
Assegni di primo corredo restituiti allo Stato						
Assegni di primo corredo ceduti ad altri corpi per i trasferiti in quelli						
Totali. . .						
Risultati { avanzo . . . . . disavanzo						

(1) Corpo, istituto, stabilimento, ecc. — (2) Comandante, direttore, ecc. — (3) Compresi quelli stati distribuiti dai distretti e quelli distribuiti dal corpo ai provenienti da altre armi.

(*) Sono anche considerato come spese complementari della prima vestizione quelle indicate nella disposizione n. 129 del fascicolo n. 2 della Raccolta (bozze di stampa).

B. — Manutenzione e r

Compagnie squadroni o batterie	Giornate di presenza: da marescialli colla quota vestiario a cent. 20 — 1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	Totale	Giornate di presenza: degli altri uomini di truppa colla quota vestiario a cent. 12 — 1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	Totale	Importo delle riparazioni al corredo — 1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	Totale	Importo delle distribuzioni a titolo di rinnovazione — 1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	Totale	Totale generale delle spese (col. 7 e 9)	Importo della giornata di quota vestiario da maresciallo (col. 3)	Importo della giornata degli altri uomini di truppa (col. 5)	Totale generale delle giornate di quota vestiario (col. 11 e 12)
1	2				3	4				5	6				7	8				9	10	11	12	
Totali																								

Importo della quota vestiario dovuta oltre le { per i marescialli giornate N. L.
giornate di presenza (col. 23). . . . . { per gli altri uomini di truppa giornate "
Rimanenza a (*favore o carico*) della massa per gli addebitamenti (col. 17) . . . . . L.

Totali . . . . . L.

Detratto il meno dal più resta un (*avanzo o disavanzo*) di . . . . . L.

Annotazione. — Nelle giornate di presenza della truppa da inscriversi alle colonne 2 e 4 devono essere compr
al giorni 60, le quali devono rimanere a favore del corpo e risultare alle colonne 19 e 20. Vanno pure escluse le gi

inovazione.

Risultati		Importo degli addebitam. per sciupio di corredo					Computo del beneficio sulle giornate di quota vestiario				
								Giornate			
Avanzo	Disavanzo	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	Totale	Descrizione delle partite	per gli effettivi	per gli aggregati	Totale	Importo delle giornate
14	15	16				17	18	19	20	21	22
							Quota dovuta al corpo in ragione delle giornate di assegno — per i marescialli a cent. 20 — 1° trimestre				
							2° »				
							3° »				
							4° »				
							Totale				
							per gli altri uomini di truppa a cent. 12 — 1° trimestre				
							2° »				
							3° »				
							4° »				
							Totale				
							Totale generale				
							Quota conteggiata per le compagnie in ragione delle giornate di presenza (vol 13)				
							Rimanenza a favore del corpo				
		Debiti liquidati a carico della massa vestiario									
		Rimanenza a *(credito o debito)* della massa									

ese le giornate di licenza con assegno escluse le prime 60 giornate delle licenze straordinarie superiori
nate relative ai richiamati per istruzione.

	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Totale	
C. — Partite varie.										
Entrata										
Oggetti ritirati agli uomini e ceduti allo Stato										
Oggetti ceduti ad altri corpi a pagamento										
Robe fuori servizio vendute										
Vantaggi nelle lavorazioni										
Passaggi di oggetti a classi superiori										
Rettificazioni ai rendiconti										
Quota vestiario accreditata per gli uomini avuti in aggregazione (art. 159 del reg. d'amm.)										
Eventuali accrediti alla massa autorizzati										
Importo di oggetti addebitati al lavandaio e rimborsi per oggetti smarriti per cause di forza maggiore (§ 980)										
Compenso corrisposto dai capi operai per l'opera prestata dai soldati nelle piccole riparazioni (*Atto* 151-1906										
Totali										
Uscita.										
Spese per riattamento di oggetti ripresi in magazzino										
Perdite nelle lavorazioni										
Passaggi di oggetti a classi inferiori										
Valori di oggetti passati di proprietà del corpo, compresi i campioni provvisti ed i modelli (patrons) ecc. — (§ 457 1697-2200 *a*).										
Piccole provviste per completare le borse di pulizia										
Danni ad oggetti di corredo per cause di forza maggiore (§ 980)										
Addebiti alla massa autorizzati										
Importo di oggetti di vestiario speciale (§ 1692-*c*-2200-*c*) e loro manutenzione										
Spese per il bucato										
Rettificazioni ai rendiconti										
Stagnatura di gavette e piccoli adattamenti, attaccatura di distintivi di grado										
Inchiostro zincografico per piastrini, inchiostro per matricolare oggetti										
Spese di trasporto di effetti di vestiario ritirati ad uomini congedati (§ 1804)										
Provvista di colli da riparazioni e importo di materie prime sostituite										
Mercede corrisposta dai consigli per l'opera prestata dai soldati adibiti alle piccole riparazioni (*Atto* 151-1906)										
Quota vestiario addebitata per gli uomini di questo aggregati ad altri corpi (art. 159 del regolamento d'amministrazione).										
Totali										
Risultati { avanzo										
Risultati { disavanzo										
D. — Richiamati per istruzione.										
Assegni e proventi vari (compreso l'importo delle giornate di quota vestiario, *Atto* 151-1904)										
Spese in genere										
Risultati { avanzo										
Risultati { disavanzo										

	a lavori della massa	a carico della massa
E. — Riepilogo dei risultati.		
A. — Prima vestizione		
B. — Manutenzione e rinnovazione		
C. — Partite varie		
D. — Richiamati per istruzione		
Totali		

Detratto il meno dal più, risulta nell'esercizio dell'anno un complessivo (*avanzo* o *disavanzo*) di lire . . . . . .

Stato della massa al principio della gestione, cioè al 1° luglio 19. . . . . .

Rimane lo stato della massa alla chiusura della gestione, cioè al 1° luglio 190... (eguale al prospetto 289 allegato al bilancio) . . . . . .

A . . . . . *li* *19*

V. Il Relatore — Il Direttore dei conti

N. **235. — Proposte d'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1908.** — (Divisione genio). — 16 agosto.

A modificazione di quanto era prescritto colla circolare n. 29 del corrente anno, il Ministero ha stabilito i limiti d'anzianità sottoindicati, entro i quali devono trovarsi i ragionieri geometri in effettivo servizio per potere essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1908.

Per l'avanzamento a scelta.

Ragionieri geometri capi di 2ª classe . . . . marzo 1907
Id. id. principali di 1ª classe . . marzo 1906

Per l'avanzamento ad anzianità.

Ragionieri geometri principali di 2ª classe . . marzo 1907
Id. id. id. 3ª id. . } luglio 1907
Id. id. di 1ª classe . . . . }
Id. id. 2ª id. . . . . agosto 1907,

fino al ragioniere geometra sig. Saulini, compreso.

Nel quadro d'avanzamento a scelta a ragioniere geometra principale di 3ª classe pel 1908 saranno inscritti i ragionieri geometri che già lo furono nel quadro primitivo e lo saranno nel quadro ampliato del corrente anno, purchè, bene inteso, la loro idoneità a tale speciale avanzamento sia confermata nei modi indicati dall'art. 22 del R. decreto 9 dicembre 1903, n. 470 (*Atto* 337 di quell'anno).

Per il giudizio d'idoneità alla carica di relatore dei consigli d'amministrazione degli uffici del genio o alle cariche equivalenti (art. 5 del citato R. decreto), saranno presi in esame tutti i ragionieri geometri capi, ed i ragionieri geometri principali di 1ª classe, nonchè quelli di 2ª classe con anzianità a tutto marzo 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **236. — Servizio della cassa ufficiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 agosto.

In seguito alla fondazione dell'istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie (*Atto* 158), sono abolite le casse ufficiali per gli ufficiali pensionati ed il servizio della cassa ufficiali per gli ufficiali in servizio attivo sarà transitoriamente accentrato presso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a datare dal 1° settembre p. v.

Frattanto, questo Ministero determina che tutti i corpi sospendano immediatamente le operazioni delle casse per gli ufficiali in servizio attivo.

I fondi di tutte indistintamente le casse ufficiali che al 31 agosto corr. non siano impiegati in prestiti saranno materialmente inviati, mediante vaglia cambiario o vaglia-cartolina, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non più tardi del 10 settembre successivo, trasmettendogli in pari tempo la situazione finanziaria al 31 agosto del conto cassa ufficiali.

Con lo stesso mezzo i corpi invieranno senza indugio all'ufficio medesimo, mese per mese, le quote trattenute agli ufficiali sia in servizio che pensionati.

Le domande di nuovi prestiti degli ufficiali in servizio attivo saranno, in via transitoria, trasmesse dai corpi, debitamente annotate, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale le esaudirà tenendo conto della data della loro presentazione. Alle domande dovrà essere unita una dichiarazione con la quale l'ufficiale autorizzi che la conseguente ritenuta sia operata anche sulla pensione o sull'assegno temporaneo di cui fosse provvisto in caso di cessazione dal servizio attivo permanente.

Le domande di prestiti ai circoli ed alle sale di convegno continueranno ad essere inviate al Ministero.

Le norme date coi paragrafi 10, 11, 12, 15 e 16 della circolare 3 febbraio 1904 n. 28 per il funzionamento delle casse ufficiali sono conservate in vigore fino a tanto che la gestione delle casse stesse per gli ufficiali in servizio attivo sarà di nuovo affidata ai corpi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **237. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 19 maggio u. s., n. 263 (circolare n. 142 del corrente anno), saranno chiamati alle armi per istruzione *il giorno 1° ottobre prossimo venturo*:

a) per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 (i quali fecero passaggio alla milizia mobile nel giugno u. s.), ascritti alla specialità *ferrovieri* del genio, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità *specialisti* del genio, di tutti i distretti del Regno;

b) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876, ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità *minatori* del genio (compreso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto e quelli appartenenti agli altri distretti che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei cennati distretti esclusi dalla chiamata.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandi dei distretti compresi nelle chiamate oggetto della presente circolare e che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune, ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3, del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo

le speciali istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Ad un tempo, per cura dei distretti, verrà fatto recapitare *ai militari del genio (telegrafisti trasmettitori) richiamati alle armi* un precetto personale, conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.*

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di batteria e di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di ammi-

nistrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalla prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6, 7 e 8 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

Relativamente alla speciale dispensa dalla chiamata stabilita pei militari della classe 1876 ascritti ai *telegrafisti* del genio dal n. 8 del detto manifesto, si avverte che gli esperimenti, dei quali è ivi parola, saranno dati con le apposite norme che il Ministero impartirà direttamente al comando del 3° reggimento genio e alle altre autorità militari interessate. S'intende che dell'accordata dispensa dovrà informarsi subito il rispettivo distretto di leva.

Ad ogni buon fine si avverte poi che ai militari che si recano a subire gli esperimenti suddetti non debbono essere rilasciate le richieste mod. *B*, non potendo tali viaggi essere fatti a tariffa militare.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari, che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a distretti di complemento, la visita dovrà aver luogo presso i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*:

a) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1882, effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna (escluso il treno), al reggimento d'artiglieria a cavallo (escluso il treno), al reggimento di artiglieria da montagna, alla brigata da montagna del Veneto ed alle batterie da montagna del 22° reggimento artiglieria da campagna:

b) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1878, effettivi alla brigata ferrovieri del genio;

c) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1877 e 1879, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alla brigata specialisti (escluso il treno);

d) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1876, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti (escluso il treno);

e) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1882, effettivi al 5° reggimento genio (compreso il treno).

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chia-

mata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, sarà loro applicata la legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 dell'*Atto* 234 del 1901, trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio, rivolgendosi, se del caso, al distretto del luogo ove essi si trovano.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 263 del 19 maggio scorso;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

14. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dai comandi di corpo dai quali gli ufficiali dipendono per ragione di residenza per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel trimestre seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandi di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione per i seguenti motivi:

d) grave danno ad un pubblico servizio;

e) sospensione anche parziale di un'industria, azienda agricola o commerciale;

f) motivi di famiglia eccezionali e così gravi che l'allontanamento dell'ufficiale richiamato produca danno irreparabile alla famiglia stessa;

g) doversi recare all'estero durante il periodo della chiamata alle armi per gravi motivi di famiglia, di studio, di commercio o di professione.

I motivi pei quali si invoca l'esenzione dovranno essere giustificati con documenti rilasciati dall'autorità competente nel caso *d*) e con atto legale di notorietà nei casi *e*, *f* e *g*).

L'esenzione, ad ogni modo, ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente pei motivi di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) e *g*).

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il Ministero per la sua determinazione.

I comandi stessi trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) del n. 14 ai rispettivi comandi di corpo d'armata e quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 13 direttamente al Ministero (*Divisione competente*) per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sopra specificati; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni, coll'indicazione dei motivi, saranno notificate direttamente al Ministero (*Divisione competente*) per cura dei comandi che le accordarono in un unico elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi.

16. La presentazione degli ufficiali avrà luogo *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato

sufficienti cognizioni sull' ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, eccetto che per i richiamati di artiglieria da campagna appartenenti ai distretti di complemento di Cosenza, Foggia, Reggio Calabria, Siracusa e Taranto i quali, dai distretti medesimi, dovranno essere avviati, anzichè ai reggimenti cui sono assegnati all'atto della mobilitazione, al 24° reggimento di artiglieria da campagna in Napoli che provvederà alla loro vestizione ed incorporamento, e quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, i quali affluiranno presso il distaccamento di artiglieria in Sassari.

I richiamati della specialità *ferrovieri* e quelli della specialità *telegrafisti* del genio, saranno assegnati alle unità dell'esercito permanente che si trovano nei vari centri di mobilitazione.

I richiamati della specialità minatori saranno ripartiti fra le compagnie presenti alla sede del reggimento in Torino.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati dell'*artiglieria da campagna* ed *a cavallo* verranno particolarmente istruiti nel servizio dei cannoni da 75-A, quelli dell'*artiglieria da campagna* appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari saranno istruiti nel servizio dei cannoni da 87-B. I richiamati dell' *artiglieria da montagna* saranno addestrati nel servizio del cannone da 70 montagna.

Tutti prenderanno poi parte a qualche esercitazione tattica con tiro di cartocci a salve.

I richiamati del genio, tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, a qualunque specialità appartengano, appena inquadrati nelle compagnie a cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto mod. 1891.

Pei richiamati delle specialità *telegrafisti* e *ferrovieri* del genio verranno svolte speciali istruzioni sulle principali innovazioni introdotte, dopo il loro congedamento, nel servizio di tali specialità.

Si curerà poi che ai telegrafisti sia fatto riprendere, quanto più sarà possibile, pratica nell'impiego degli apparati telegrafici elettrici ed ottici e di quelli telefonici.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

il giorno 20 ottobre p. v., i richiamati di artiglieria di tutte le classi e specialità, nonchè i richiamati ascritti ai ferrovieri del genio ed agli specialisti del genio;

il giorno 25 ottobre p. v., i richiamati ascritti ai telegrafisti del genio ed ai minatori del genio.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini, nelle valigie e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno *1º ottobre p. v.*:

a) per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 (i quali fecero passaggio alla milizia mobile nel giugno u. s.), ascritti alla specialità *ferrovieri* del genio, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità *specialisti* del genio, di tutti i distretti del Regno;

b) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876, ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità *minatori* del genio (compreso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto e quelli appartenenti agli altri distretti che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei cennati distretti esclusi dalla chiamata.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1882, effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna (escluso il treno), al reggimento d'artiglieria a cavallo (escluso il treno), al reggimento di artiglieria da montagna, alla brigata da montagna del Veneto ed alle batterie da montagna del 22° reggimento artiglieria da campagna;

d) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1878, effettivi alla brigata ferrovieri del genio;

e) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1877 e 1879, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alla brigata specialisti (escluso il treno);

f) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1876, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti (escluso il treno);

g) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1882, effettivi al 5° reggimento genio (compreso il treno).

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno *1° ottobre* suindicato.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi, ovvero dimostrino a questo distretto, con atto legale di notorietà, di essere a capo di un'industria od azienda agricola o commerciale, la quale, mancando il militare, dovrebbe cessare, anche parzialmente, di funzionare.

Sono egualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di

aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Saranno pure dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1876 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio, i quali in appositi esperimenti dimostrino di essersi mantenuti al corrente della pratica professionale.

Tali esperimenti, limitati alla parte pratica del ricevimento e della trasmissione con apparati telegrafici elettrici ed ottici, avranno luogo nei giorni 9 e 10 settembre p. v., presso la sede del 3° reggimento ge-

nio in Firenze e presso i distaccamenti del reggimento stesso in Messina, Ozieri, Piacenza, Roma e Verona, nonchè presso i distretti militari di Ancona, Bari, Napoli e Torino.

Quelli dei detti militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata dovranno presentarsi, *a proprie spese* e viaggiando *a tariffa ordinaria*, in uno dei due giorni suindicati, nelle località e presso i corpi di sovra menzionati per essere sottoposti ai relativi esperimenti. Quelli che non potessero recarvisi nei giorni surriferiti, potranno presentarsi allo stesso scopo nei giorni successivi, *purchè non più tardi del 25 settembre*, ma soltanto alla sede del 3° reggimento genio o presso i distaccamenti del reggimento stesso.

Per accertare la loro identità personale tutti i militari in parola dovranno presentare il foglio di congedo, nonchè apposito foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e munito, fra altro, della loro firma, autenticata dal sindaco stesso. A coloro che in tali esperimenti saranno dichiarati idonei verrà rilasciata apposita dichiarazione di dispensa della chiamata; i dichiarati non idonei dovranno invece presentarsi alle armi nel giorno per essi stabilito.

9. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

10 Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

11. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giu-

stificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

...., *addi* ... agosto *1907*.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso e concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . .

PRECETTO PERSONALE *per la chiamata sotto le armi*

Per ordine di S. M. il Re, il militare di 1ª categoria della classe . . . . . figlio di . . . . . , è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi il giorno 1° ottobre 1907. per prendere parte ad un periodo d'istruzione, della durata di 25 giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato o del foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco e del presente precetto personale e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 1° ottobre suindicato al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione.

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

. . . . , li . . . . agosto 1907.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZE.

Per opportuna norma nella compilazione del presente precetto, si avverte che i distretti i quali sono di complemento per la specialità richiamata o che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione per la specialità medesima, dovranno, pei militari residenti nella città sede del distretto o del centro di mobilitazione, modificare opportunamente il secondo capoverso del precetto, sostituendo, secondo i casi, alle parole « *al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione* » le seguenti: **a questo distretto; al comando del** . . . . . .

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da campagna e a cavallo	Artiglieria da montagna	Ferrovieri e telegrafisti minatori	Specialisti
Asciugatoi	2	2	2	2
Berretti con fregio	1	1	1	1
Borracce con coreggia	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1
Calzature (paia) (con gambali pei richiamati dell'artiglieria a cavallo	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2
Cappotti	»	1	1	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) o berretto da campagna, con copertura	1	1	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1
Corregge per pastrani	2	»	»	»
Cravatte per collo	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1
Giubbe di panno	1	1	»	»
Giubbe di tela	1	1	1	1
Mutande	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	»	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1
Parti di bastoni per teli da tenda	»	»	2	2
Pastrani con cintolo	1	»	»	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	3	2	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) (2)	»	»	1	1
Speroni con correggiuole (paia) (3)	1	»	»	»
Tasche per pane con coreggia	1	1	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1	1	1
Teli per tenda	»	1	1	1
Uose di tela complete (paia) (2)	»	»	1	1
Valigie con relative coregge	1	»	»	1
Zaini	»	1	1	»
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*	*

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione (*Atto* n. 163 del 1905).

(1) Ai richiamati di artiglieria a cavallo (batterie) saranno distribuiti 4 sacchetti per galletta.

(2) Esclusi i ferrovieri.

(3) Esclusa l'artiglieria a cavallo.

N. B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credono opportuno, far distribuire ai richiamati dell'artiglieria da montagna i cappucci ed i guanti di flanella (alpholik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna sarà distribuito il pastrano da sottufficiali, con relative coregge, in luogo del pastrano con cintolo o del cappotto.

Ai sottufficiali d'artiglieria da montagna, saranno distribuiti: la valigia con relative coregge, in luogo dello zaino, e la gavetta piccola.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappotto e da chepì. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori e tiratori scelti, ecc.).

3. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati del genio cui venga lasciata la calzatura propria verrano egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva se delle specialità che ne facciano uso.

5. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, ed ove occorra, ai richiamati d'artiglieria da campagna ed a cavallo anche il telo per tenda con le parti di bastone ed i relativi paletti.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

7. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

8 Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **238. — Gambali per ufficiali montati.** — (Segretariato generale). — 17 agosto.

Con riserva d'introdurre la conseguente variante nell'istruzione sulla divisa degli ufficiali del R. esercito, il Ministero rende intanto noto quanto segue:

È reso facoltativo per tutti gli ufficiali montati, il gambale a cinghie, sul tipo di quello attualmente adottato per i marescialli di artiglieria.

Il predetto gambale potrà essere portato nella uniforme di marcia, od anche nella piccola uniforme, nei casi contemplati dal Regolamento sulla uniforme.

Col gambale a cinghie si potrà far uso di una scarpa allacciata sul tipo dello stivaletto alpino.

Non devono essere tollerati altri tipi di gambale che abbiano fibbie, bottoni o lacci visibili. *Il Ministro* — VIGANÒ.

N. **239. — Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Segretariato generale). — 17 agosto.

Con riferimento all' *Atto* 137 del 6 giugno u. s., si ricorda a tutte le autorità militari dipendenti:

1. Che i membri della commissione d'inchiesta nominata colla legge n. 287, coll'incarico d'indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra, hanno facoltà di accedere, senza alcuna limitazione, in qualunque caserma, comando, ufficio e stabilimento militare, sulla semplice enunciazione del loro mandato e con l'indicazione del proprio nome;

2. Che tutte le autorità militari e qualsiasi loro dipendente hanno l'obbligo, stabilito dalla legge suindicata, di dare esauriente risposta a tutte le interrogazioni che dai membri della commissione d'inchiesta fossero loro rivolte, in guisa da facilitare nel miglior modo possibile il compito affidato a detta commissione.

Di queste disposizioni di legge, come anche della composizione della commissione d'inchiesta, dovrà essere, a cura dei comandanti di corpo e capi di servizio, data conoscenza a tutti i loro dipendenti. *Il Ministro* — VIGANÒ.

N. **240. — Compilazione delle note caratteristiche.** — (Segretariato generale). — 17 agosto.

A seguito della circolare n. 207 in data 19 luglio u. s., si avverte che le note caratteristiche per i militari di truppa, esclusi i sottufficiali, devono essere compilate, anche quest'anno, colle norme stabilite dalla istruzione ancora in vigore.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

AVVISO

Pubblicazione della scuola di guerra. — Per cura del comando della scuola di guerra è stata pubblicata e posta in vendita la seguente monografia al prezzo di L. 1,60 :

« Le instituzioni militari tedesche — Notizie sommarie raccolte dal tenente colonnello Alberto Cavacicchi e dal maggiore Felice Santangelo ».

Alla data della pubblicazione del presente avviso sarà spedita la detta pubblicazione già richiesta dalle autorità militari cui fu inviata la circolare n. 165 del 1° marzo u. s. del comando della scuola di guerra.

Le ulteriori richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio amministrazione).

Il pagamento dovrà effettuarsi per mezzo di vaglia-cartolina.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 agosto.

AGOSTO 20. — Prelevamento e distribuzione degli oggetti di cancelleria nei corpi, *pagina* 561.

» 20. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1905-906, *pag.* 561.

» 20. — Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 10 settembre 1906, *pag.* 572.

» 22. — Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 572.

» 22. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 573.

CIRCOLARE N. **241**. — **Prelevamento e distribuzione degli oggetti di cancelleria nei corpi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 agosto.

A modificazione di quanto è stabilito dal § 1412, ultimo comma, del regolamento d'amministrazione, il Ministero determina che il prelevamento dai fornitori degli oggetti di cancelleria occorrenti per i vari servizi del corpo sia fatto con disposizione dei singoli consigli d'amministrazione, e che gli oggetti stessi sieno distribuiti a cura del relatore, a seconda dei bisogni, e nel limite fissato dal consiglio.

Per le spese di cancelleria dei distaccamenti, i consigli di amministrazione corrisponderanno un assegno mensile di lire tre per ogni comando di battaglione e di lire una per ogni comando di compagnia (esclusi gli stampati).

In attesa di modificare nel senso suespresso i §§ 1412, ultimo comma, 1413 e 1415 del citato regolamento, le determinazioni predette dovranno avere esecuzione dal 1° ottobre p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **242**. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1905-906**. — (Segretariato generale) — 20 agosto.

Qui di seguito si pubblicano i consueti specchi riguardanti le perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1905-906, dai quali risulta pure il confronto con le perdite che si verificarono nei quadrupedi stessi nell'esercizio precedente.

Il Ministro — VIGANÒ.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1905-906, per le cause sottoindicate:*

	CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'esercizio finanziario	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Totale	Conguaglio per %	Venduti per riforma ed ai macelli di carne equina	Conguaglio per %	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per %
Reggimenti di cavalleria	Nizza cavalleria (1°)	Milano	773	1	56	»	57	7,37	69	8,93	126	16,30
	Piemonte reale cav. (2°)	Brescia	777	4	13	»	17	2,19	99	12,74	116	14,93
	Savoia cavalleria (3°)	Firenze	771	3	5	»	8	1,04	87	11,28	95	12,32
	Genova cavalleria (4°)	Padova	793	»	6	»	6	0,76	107	13,49	113	14,25
	lanc. di Novara (5°)	Vercelli	796	»	12	1	13	1,63	81	10,18	94	11,81
	id. di Aosta (6°)	Nola	802	5	13	»	18	2,24	65	8,11	83	10,35
	id. di Milano (7°)	Savigliano	795	2	13	»	15	1,89	60	7,55	75	9,44
	id. di Montebello (8°)	Vicenza	788	2	9	»	11	1,40	63	8,00	74	9,40
	id. di Firenze (9°)	S. Maria C. V.	799	4	11	»	15	1,88	55	6,88	70	8,76
	id. Vittorio Em. II (10°)	Parma	780	1	8	»	9	1,15	72	9,23	81	10,38
	cavall. di Foggia (11°)	Napoli	821	3	19	»	22	2,68	54	6,58	76	9,26
	id. di Saluzzo (12°)	Bologna	807	1	8	»	9	1,11	93	11,52	102	12,63
	id. di Monferrato (13°)	Aversa-Lodi	789	1	18	»	19	2,41	74	9,38	93	11,79
	id. di Alessandria (14°)	Saluzzo	810	2	6	»	8	0,99	84	10,37	92	11,36
	id. di Lodi (15°)	Lodi-Aversa	822	1	14	»	15	1,82	68	8,27	83	10,09
	id. di Lucca (16°)	Lucca	791	6	12	»	18	2,28	108	13,65	126	15,93
	id. di Caserta (17°)	Torino	806	1	17	»	18	2,23	90	11,17	108	13,40
	id. di Piacenza (18°)	Verona	805	»	6	»	6	0,74	74	9,19	80	9,93
	id. Guide (19°)	Milano	834	2	9	»	11	1,32	62	7,43	73	8,75
	id. di Roma (20°)	Voghera	814	»	7	»	7	0,86	80	9,83	87	10,69
	id. di Padova (21°)	Caserta	810	8	13	»	21	2,59	50	6,17	71	8,76
	id. di Catania (22°)	Faenza	788	4	13	»	17	2,16	57	7,23	74	9,39
	id. Umberto I (23°)	Roma	850	3	11	»	14	1,65	86	10,12	100	11,77
	id. di Vicenza (24°)	Udine	807	1	5	»	6	0,74	81	10,04	87	10,78
Scuole di cavalleria		Pinerolo	786	»	15	»	15	1,96	94	12,27	109	14,23
	1° reggimento	Foligno	161	2	10	»	12	7,60	21	13,29	33	20,89

Reggimenti d'artiglieria da campagna	3°	id.	Pesaro	405	6	14	»	20	4,94	23	5,68	43	10,62	
	4°	id.	Bologna	457	1	8	»	9	1,97	50	10,94	59	12,91	
	5°	id.	Cremona	403	2	3	»	5	1,23	27	6,70	32	7,94	
	6°	id.	Venaria Reale	392	4	14	»	18	4,59	44	11,23	62	15,82	
	7°	id.	Vigevano	445	»	8	»	8	1,80	41	9,21	49	11,01	
	8°	id.	Pisa	486	4	7	»	11	2,26	56	11,52	67	13,78	
	9°	id.	Verona	458	4	4	»	8	1,75	39	8,51	47	10,26	
	10°	id.	Pavia	423	1	12	»	13	3,07	34	8,04	47	11,11	
	11°	id.	Caserta	437	38	9	2	49	11,19	16	3,65	65	14,84	
	12°	id.	Alessandria	413	»	10	»	10	2,42	41	9,93	51	12,35	
	13°	id.	Capua	448	1	17	»	24	5,36	22	4,91	46	10,27	
	14°	id.	Roma	450	1	19	»	20	4,44	33	7,33	53	11,77	
	15°	id.	Ferrara	430	1	5	»	6	1,40	32	7,44	38	8,84	
	16°	id.	Reggio Emilia	424	»	12	»	12	2,83	28	6,60	40	9,43	
	17°	id.	Brescia	425	»	6	»	6	1,41	42	9,88	48	11,29	
	18°	id.	Novara	417	2	3	»	5	1,20	44	10,55	49	11,75	
	19°	id.	Aquila	431	5	10	»	15	3,48	24	5,57	39	9,05	
	20°	id.	Firenze	428	2	10	»	12	2,80	28	6,54	40	9,34	
	21°	id.	Padova	447	»	10	»	10	2,24	38	8,50	48	10,74	
	22°	id.	Piacenza	438	18	7	»	25	5,71	23	5,25	48	10,96	
	23°	id.	Palermo	512	3	9	»	12	2,34	30	5,86	42	8,20	
	24°	id.	Acqui	423	»	5	»	5	1,18	49	11,58	54	12,76	
Reggimento d'artiglieria a cavallo			Napoli	466	6	9	»	15	3,22	58	12,45	73	15,67	
Reggimento d'artiglieria da montagna			Milano	683	2	29	1	32	4,68	82	12,01	114	16,69	
Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto			Torino	727	1	12	»	13	1,79	16	2,20	29	3,99	
			Conegliano	181	»	2	»	2	1,10	10	5,52	12	6,62	
Totali artiglieria				12114	111	264	4	379	3,13	951	7,85	1330	10,98	
TOTALI GENERALI				32108	166	583	5	754	2,35	2864	8,92	3618	11,27	
Confronto con l'esercizio precedente: Totali generali nell'esercizio 1904-905				32107	243	508	3	754	2,35	2547	7,93	3301	10,28	
Differenza nell'esercizio 1905-906			in più	1	»	75	2	»	»	317	0,99	317	0,99	
			in meno	»	77	»	»	»	»	»	»	»	»	

A bis — DIMOSTRAZIONE *delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) distinguendo quelli delle batterie da quelli del treno, durante l'esercizio finanziario 1095-906:*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Venduti ai macelli di carne equina	Totale	Conguaglio per 100	Riformati	Conguaglio per 100	Passati al treno	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100
Batterie.													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	391	3	8	1	»	12	3,07	2	0,51	20	5,12	34	8,70
2° »	343	4	11	»	»	15	4,37	4	1,17	23	6,70	42	12,24
3° »	377	»	6	»	»	6	1,59	18	4,77	34	9,02	58	15,38
4° »	332	1	1	»	1	3	0,90	5	1,51	27	8,13	35	10,54
5° »	324	3	14	»	1	18	5,56	6	1,85	36	11,11	60	18,52
6° »	328	»	8	»	2	10	3,05	8	2,44	27	8,23	45	13,72
7° »	382	2	5	»	»	7	1,83	20	5,24	28	7,33	55	14,40
8° »	393	3	1	»	4	8	2,04	7	1,78	28	7,12	43	10,94
9° »	344	»	10	»	3	13	3,78	9	2,61	22	6,40	44	12,79
10° »	371	13	9	2	»	24	6,47	11	2,96	27	7,28	62	16,71
11° »	340	»	8	»	2	10	2,94	6	1,77	40	11,76	56	16,47
12° »	390	3	14	»	»	17	4,36	10	2,56	2	0,51	29	7,43
13° »	393	1	18	»	5	24	6,11	5	1,27	20	5,09	49	12,47
14° »	394	1	4	»	»	5	1,27	20	5,07	13	3,30	38	9,64
15° »	392	»	9	»	»	9	2,29	17	4,34	14	3,57	40	10,20
16° »	389	»	6	»	6	12	3,09	26	6,68	9	2,31	47	12,08
17° »	381	2	3	»	3	8	2,10	18	4,72	43	11,29	69	18,11
18° »	396	5	7	»	»	12	3,03	12	3,03	14	3,51	38	9,60
19° »	388	2	9	»	1	12	3,09	17	4,38	11	2,84	40	10,31
20° »	388	»	10	»	2	12	3,09	11	2,84	22	5,67	45	11,60
21° »	388	18	6	»	»	24	6,19	19	4,90	16	4,12	59	15,21
22° »	443	3	7	»	»	10	2,26	14	3,15	7	1,83	26	5,86
23° »	383	»	4	»	»	4	1,04	30	7,83	24	6,22	41	10,70
10. 12. da montagna	127	1	12	»	1	14	1,93	15	2,06	69	9,55	98	13,85

CIRCOLARE 242

Totali batterie . . .	10186	69	222	3	39	333	3,17	363	3,46	610	5,82	1306	12,45
Treno d'artiglieria													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	73	»	2	»	»	2	2,74	19	26,03	—	—	21	28,77
2° »	62	2	3	»	»	5	8,06	19	30,65	—	—	24	38,71
3° »	80	1	2	»	1	4	5,00	31	38,75	—	—	35	43,75
4° »	71	1	2	»	1	4	5,63	20	28,17	—	—	24	33,80
5° »	68	1	»	»	»	1	1,47	37	54,41	—	—	38	55,88
6° »	117	»	2	»	»	»	»	31	26,49	—	—	31	26,49
7° »	104	2	3	»	»	4	3,85	36	34,61	—	—	40	38,46
8° »	65	1	2	»	1	5	7,69	27	41,54	—	—	32	49,23
9° »	79	1	»	»	»	3	3,80	22	27,85	—	—	25	31,65
10° »	67	25	»	»	»	25	37,31	5	7,46	—	—	30	44,77
11° »	73	»	2	»	1	3	4,11	32	43,84	—	—	35	47,95
12° »	58	4	3	»	»	7	12,07	12	20,69	—	—	19	32,76
13° »	57	»	1	»	»	2	3,51	22	38,60	—	—	24	42,11
14° »	36	»	1	»	»	1	2,78	12	33,33	—	—	13	36,11
15° »	32	»	3	»	»	3	9,37	11	34,38	—	—	14	43,75
16° »	36	»	»	»	»	»	»	10	27,77	—	—	10	27,77
17° »	36	»	»	»	2	2	5,56	21	58,33	—	—	23	63,89
18° »	35	»	3	»	»	3	8,57	12	34,29	—	—	15	42,86
19° »	40	»	1	»	»	1	2,50	10	25,00	—	—	11	27,50
20° »	59	»	»	»	»	»	»	25	42,37	—	—	25	42,37
21° »	50	»	1	»	»	1	2,00	4	8,00	—	—	5	10,00
22° »	69	»	2	»	»	2	2,90	16	23,19	—	—	18	26,09
23° »	40	»	1	»	»	1	2,50	19	47,50	—	—	20	50,00
24° »	80	3	2	»	»	5	6,25	20	25,00	—	—	25	31,25
Reggimento artiglieria a cavallo . .	141	1	6	1	4	12	8,51	65	46,10	—	—	77	54,61
Totali treno . . .	1628	42	42	1	11	93	5,90	538	33,01	—	—	634	38,94
TOTALI GENERALI . . .	12114	111	264	4	50	429	3,54	901	7,44	—	—	—	—

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa ... durante l'esercizio finanziario 19...*

INDICAZIONE DELLE PERDITE	1885-86	1886-87	1887-88	1888-89	1889-90	1890-91	RIMO...
Arma di cavalleria.							
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1905-906. . .	»	»	»	»	6	32	
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	»	»	»	»	»	1	
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	»	3,12	
Venduti per riforma ecc.	»	»	»	»	2	23	
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	33,33	71,87	50
Totali generali delle perdite nell'arma di cavalleria	»	»	»	»	2	24	
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	33,33	74,99	51
Arma di artiglieria.							
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1904-905. . .	2	7	28	64	93	139	
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	»	»	1	2	1	7	
Conguaglio per % . .	»	»	3,57	3,12	1,08	5,04	4
Venduti per riforma ecc.	1	7	16	42	71	62	
Conguaglio per % . .	50,00	100,00	57,14	65,63	76,34	44,60	19
Totali generali delle perdite nell'arma di artiglieria	1	7	17	44	72	69	
Conguaglio per % . .	50,00	100,00	60,71	68,75	77,42	49,64	24
TOTALI GENERALI delle perdite nelle due armi.	1	7	17	44	74	93	2

cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) si secondo gli anni di rimonta.

RTENGONO I QUADRUPEDI	1894-95	1895-96	1896-97	1897-98	1898-99	1899-900	1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	Totale
67	597	993	1056	1677	1574	1801	2051	2372	2547	2262	2110	2366	22067
4	10	21	14	31	33	23	36	35	39	39	37	48	375
2	1,07	2,11	1,32	1,85	2,09	1,28	1,76	1,48	1,53	1,72	1,75	2,03	1,70
1	102	227	152	175	185	144	132	120	123	75	49	8	1913
0	27,13	22,86	14,39	10,43	11,75	7,99	6,44	5,06	4,83	3,32	2,32	0,34	8,67
5	172	248	166	206	218	167	168	155	162	114	86	56	2288
2	28,80	24,97	15,71	12,28	13,84	9,27	8,20	6,54	6,36	5,04	4,07	2,37	10,37
9	460	930	700	636	881	878	905	928	1534	1577	1499	1394	13575
9	17	22	27	19	25	24	17	30	39	35	43	27	379
3	3,69	2,36	3,86	2,99	2,84	2,73	1,88	3,23	2,54	2,22	2,87	1,93	2,79
3	58	62	50	42	55	54	37	43	45	27	24	10	951
5	12,61	6,67	7,14	6,60	6,24	6,15	4,09	4,63	2,93	1,71	1,60	0,72	7,01
5	75	84	77	61	80	78	54	73	84	62	67	37	1330
1	16,30	9,03	11,00	9,59	9,08	8,88	5,97	7,86	5,47	3,93	4,47	2,65	9,80
1	247	332	243	267	298	245	222	228	246	176	153	93	3618

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1905-906, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma di artiglieria			Nelle due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Est	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° luglio 1905. . . .	18245	1430	19675	6941	5140	12081	25186	6570	31756
Aumentati durante l'esercizio 1905-906 . . .	2063	329	2392	1031	463	1494	3094	792	3886
Totali . . .	20308	1759	22067	7972	5603	13575	28280	7362	35642
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	333	42	375	198	181	379	531	223	754
Conguaglio per % . . .	1,64	2,38	1,70	2,48	3,23	2,79	1,88	3,03	2,11
Venduti per riforma, ecc.	1752	161	1913	641	310	951	2393	471	2864
Conguaglio per % . . .	8,63	9,15	8,67	8,04	5,53	7,01	8,46	6,40	8,04
TOTALE GENERALE delle perdite . . .	2085	203	2288	839	491	1330	2924	694	3618
Conguaglio generale per % . . .	10,27	11,53	10,37	10,52	8,76	9,80	10,34	9,43	10,15
Confronto con l'esercizio precedente:									
Totali generali delle perdite { nell'esercizio 1905-906 . .	2085	203	2288	839	491	1330	2924	694	3618
Totali generali delle perdite { » 1904-905 . .	1891	155	2046	821	434	1255	2712	589	3301
Differenza nell'esercizio 1905-906 { in più . .	194	48	242	18	57	75	212	105	317
Differenza nell'esercizio 1905-906 { in meno .	»	»	»	»	»	»	»	»	»

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1905-906.*

CORPI		Media della forza	PERDITE: Morti	Abbattuti	Venduti per riforma ed ai macelli	Totale delle perdite	Conguaglio per %
Arma del genio	1° reggimento	101	2	»	11	13	12,87
	2° id.	100	4	1	8	13	13,00
	3° id.	105	4	»	7	11	10,47
	4° id.	116	1	»	11	12	10,34
	5° id.	108	3	1	12	16	14,81
	Brigata ferrovieri	12	»	»	»	»	»
Totali arma del genio		542	14	2	49	65	11,99
Depositi di allevamento cavalli	Grosseto	2767	135	19	19	173	6,25
	Persano	801	18	4	8	30	3,74
	Palmanova	624	14	2	1	17	2,72
	Bonorva	1213	51	4	7	62	5,11
Totali dei depositi		5405	218	29	35	282	5,22
TOTALI GENERALI		5947	232	31	84	347	5,83
Confronto con l'esercizio precedente. Totali generali dell'esercizio 1904-905		5903	245	61	135	441	7,47
Differenza nell'esercizio 1905-906	in più	44	»	»	»	»	»
	in meno	»	13	30	51	94	1,64

E — DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento e il passaggio alle scuole veterinarie e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), e dei depositi allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1905-906.*

REGGIMENTI E DEPOSITI DI ALLEVAMENTO CAVALLI	MORTI PER						Abbat. e passati alla sc. vet. per					VENDUTI PER									Totale generale
	Malattie di diversi apparecchi	Discrasie	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e del connettivo sottocut.	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto e moccio	Farcino criptococchico	Morbi gravi cronici incurabili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli e delle ossa	Tiechio o rustichezza	Cause diverse (al macelli)	Totale	
Reggimenti di cavalleria — Nizza cavalleria (1°)	7	»	(1) 49	»	»	56	»	»	1	»	1	12	11	2	»	»	38	»	6	69	126
Piemonte reale cav. (2°)	7	1	4	»	1	13	»	»	»	4	4	26	9	5	»	3	43	2	11	99	116
Savoia cavalleria (3°)	5	»	»	»	»	5	»	»	»	3	3	22	9	4	»	2	48	2	»	87	95
Genova cavalleria (4°)	6	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	54	10	3	»	3	30	»	7	107	113
lanc. di Novara (5°)	11	1	»	»	»	12	»	»	1	»	1	27	20	9	»	1	21	»	3	81	94
id. di Aosta (6°)	7	»	6	»	»	13	1	»	»	4	5	21	9	3	»	7	24	1	3	65	83
id. di Milano (7°)	10	»	3	»	»	13	»	»	1	1	2	13	10	1	»	7	26	»	3	60	75
id. di Montebello (8°)	3	1	4	»	1	9	»	»	»	2	2	17	11	3	»	»	25	»	7	63	74
id. di Firenze (9°)	7	»	2	»	2	11	»	»	1	3	4	15	6	1	1	3	29	»	3	55	70
id. Vittorio Em. II (10°)	7	»	1	»	»	8	»	»	1	»	1	15	8	3	»	2	42	»	2	72	81
cavall. di Foggia (11°)	13	»	2	»	4	19	»	»	»	3	3	16	11	»	»	3	24	»	4	54	76
id. di Saluzzo (12°)	8	»	»	»	»	8	»	»	1	1	1	34	10	4	»	1	40	»	4	93	102
id. di Monferr. (13°)	13	»	3	»	2	18	»	»	»	1	1	8	1	2	»	7	54	»	2	74	93
id. di Alessand. (14°)	5	»	»	»	1	6	»	»	1	1	2	21	16	4	»	4	36	»	3	84	92
id. di Lodi (15°)	12	»	1	»	1	14	»	»	»	1	1	19	6	3	»	2	39	1	»	68	83
id. di Lucca (16°)	10	1	»	»	1	12	3	»	1	2	6	25	15	6	»	2	60	»	1	108	126
id. di Caserta (17°)	15	»	1	»	1	17	»	»	»	1	1	4	25	1	»	6	53	»	1	90	108
id. di Piacenza (18°)	4	»	1	»	1	6	»	»	»	»	»	11	17	6	»	»	37	»	3	74	80
id. Guide (19°)	7	»	2	»	»	9	2	»	»	»	2	21	2	1	»	»	35	»	3	62	73
id. di Roma (20°)	5	»	2	»	»	7	»	»	»	»	»	17	7	3	»	1	47	2	3	80	87
id. di Padova (21°)	10	»	1	»	2	13	1	»	2	5	8	11	8	10	»	2	19	»	»	50	71
id. di Catania (22°)	8	»	5	»	»	13	»	»	1	3	4	13	18	1	»	2	21	2	»	57	74
id. Umberto I (23°)	11	»	»	»	»	11	»	»	3	»	3	23	9	1	»	2	48	»	3	86	100
id. di Vicenza (24°)	5	»	»	»	»	5	»	»	1	»	1	26	8	4	»	»	33	1	6	81	87
Scuola di cavalleria	12	»	1	»	2	15	»	»	»	»	»	30	9	1	»	4	46	»	4	94	109
Totali cavalleria	[illegible]											501	266	84	1	62	[illegible]	14	71	1913	2288

Reggimenti d'artiglieria da campagna	3° id.	8	»	»	»	8	»	»	»	»	1	1	12	8	3	3	»	»	22	4	1	50	59		
	4° id.	2	»	»	»	2	»	»	»	»	1	4	13	3	6	»	»	»	7	2	»	27	32		
	5° id.	8	»	1	»	9	»	»	»	»	3	4	25	6	4	»	»	»	12	6	1	44	62		
	6° id.	4	»	»	»	4	»	»	»	»	2	4	19	6	3	»	»	»	8	1	»	41	49		
	7° id.	5	»	»	»	5	»	»	»	»	2	4	18	11	3	»	»	»	14	6	»	56	67		
	8° id.	4	»	»	»	4	»	»	»	»	1	4	17	8	3	»	»	»	11	3	»	39	47		
	9° id.	12	»	»	»	12	»	»	»	»	2	1	15	4	1	»	»	»	5	1	»	34	47		
	10° id.	8	»	»	»	8	»	»	»	»	3	5	18	5	2	»	»	»	7	3	»	16	65		
	11° id.	10	»	»	»	10	»	»	»	»	3	4	21	7	4	»	»	»	11	3	»	41	51		
	12° id.	9	»	»	»	9	»	»	»	»	1	4	20	18	3	»	»	»	8	4	»	33	46		
	13° id.	16	»	»	»	16	»	»	»	»	2	1	13	5	4	»	»	»	9	3	»	22	53		
	14° id.	4	»	»	»	4	»	»	»	»	1	1	26	11	2	»	»	»	13	2	»	28	38		
	15° id.	9	»	»	»	9	»	»	»	»	2	2	27	8	1	»	»	»	9	3	»	42	40		
	16° id.	6	»	»	»	6	»	»	»	»	1	1	18	7	2	»	»	»	9	1	»	44	48		
	17° id.	2	»	»	»	2	»	»	»	»	2	1	13	4	1	»	»	»	5	1	»	24	49		
	18° id.	8	»	»	»	8	»	»	»	»	1	3	26	7	2	»	»	»	9	1	»	28	39		
	19° id.	9	»	»	»	9	»	»	»	»	2	2	27	6	3	»	»	»	9	2	»	38	40		
	20° id.	3	»	»	»	3	»	»	»	»	1	1	18	3	2	»	»	»	5	1	»	23	48		
	21° id.	6	»	»	»	6	»	»	»	»	2	1	13	6	1	»	»	»	7	1	»	30	48		
	22° id.	5	»	»	»	5	»	»	»	»	2	2	31	12	2	»	»	»	4	1	»	49	54		
	23° id.	5	»	»	»	5	»	»	»	»	2	2	25	6	1	»	3	20	3	»	58	73			
	24° id.	8	»	1	»	»	9	2	»	2	2	6	25	6	1	»	3	20	3	»	58	73			
Regg. artiglieria a cavallo.		28	»	1	»	»	29	»	»	2	1	3	50	8	»	»	»	14	1	9	82	114			
Id. id. da mont.		1	»	»	»	11	12	»	»	»	1	1	3	3	»	»	1	8	»	1	16	29			
Brig. art. mont. del Veneto		2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	3	1	»	»	»	5	»	1	10	12			
Totali artiglieria. . .		200	»	41	»	23	264	(1) 53	»	20	42	115	456	127	22	»	21	228	36	51	951	1330			
Depositi allevamento cavalli	Grosseto	53	8	64	»	10	135	»	5	1	13	19	1	5	2	»	»	11	»	»	19	173			
	Persano	7	»	6	»	5	18	»	»	2	2	4	3	»	»	»	»	5	»	»	8	30			
	Palmanova	9	»	4	»	1	14	»	»	»	2	2	»	»	»	»	»	1	»	»	1	17			
	Bonorva	36	»	11	»	4	51	»	»	»	4	4	1	»	»	»	»	6	»	»	7	62			
Totali dei depositi . .		105	8	85	»	20	218	»	5	3	21	29	5	5	2	»	1	22	»	»	35	282			
TOTALI GENERALI . .		513	12	214	»	62	801	60	6	37	97	200	962	397	115	1	84	1108	50	122	2399	3900			
Confronto con l'esercizio precedente:																									
Totali generali nell'esercizio 1903-904		460	10	216	»	57	743	180	7	51	69	307	1045	300	82	»	46	982	55	131	2641	3691			
Differenza nell'esercizio 1904-905	in più .	53	2	»	»	5	58	»	»	»	28	»	»	97	33	1	38	186	»	»	258	209			
	in meno	»	»	2	»	»	»	120	1	14	»	107	83	»	»	»	»	»	5	9	»	»			

(1) Dei quali 40 per polmonite infettiva. — (2) Dei quali 10 per morva manifesta e 43 per morva latente.

N. **243.** — **Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 10 settembre 1906.** — (Direzione generale cavalleria) — 20 agosto.

I sottotenenti veterinari di complemento dell'anzianita 10 settembre 1906, attualmente in servizio, saranno inviati in congedo illimitato il 6 ottobre p. v. giorno in cui verranno a compiere un servizio effettivo sotto le armi uguale a quello prestato dai sottotenenti di precedente nomina (18 settembre 1905).

Si farà soltanto eccezione per coloro che, avendo intrapreso il servizio con ritardo od avendolo interrotto per malattia, o per altra ragione, dovranno essere trattenuti alle armi fino a compiere un periodo di servizio di mesi undici e giorni ventidue, tenendo però presente al riguardo il disposto del n. 12 della disposizione n. 4 del fascicolo 30 della Raccolta (bozze di stampa).

Appena i predetti sottotenenti saranno congedati, i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero, per via gerarchica, copia dello stato di servizio di ciascuno, completato con la variazione dell'invio in congedo, ed il rispettivo libretto personale, nel quale dovranno essere inscritte le note caratteristiche a senso del disposto del n. 58 della relativa istruzione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **244.** — **Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.** — (Ufficio personali sanitari). — 22 agosto.

I sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare dell'anzianità 19 luglio 1906 attualmente presso i vari corpi, saranno inviati in congedo illimitato il 10 settembre p. v., meno quelli che abbiano interruzione di servizio, i quali a senso dell'*Alto* 72 del 1906 saranno trattenuti ancora sotto le armi pel tempo che debbono compensare.

Tosto effettuato il congedamento, i corpi trasmetteranno al Ministero, per via gerarchica, un esemplare del libretto personale degli ufficiali congedati, completato con la variazione dell'invio in congedo, nel quale saranno inscritte le note caratteristiche, a senso del disposto del n. 58 della relativa istruzione, e dovranno inoltre essere annotati, nella prima parte (specchio degli studi compiuti) la classificazione ed il punto ri-

portato negli esami finali sostenuti presso la scuola d'applicazione di sanità militare.

Per queste ultime indicazioni, i corpi si rivolgeranno alla scuola medesima.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **245. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 agosto.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento dei militari delle classi anziane attualmente alle armi:

1. Colla data del *10 settembre p. v.* avranno principio i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1884 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1885 ascritti alla ferma di due anni o designati per tale ferma, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, esclusa parimenti la cavalleria;

c) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1886, di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti, ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

Nell'applicazione dei precedenti comma *a*) e *b*) si dovrà dai corpi applicare, beninteso, quanto è disposto nel § 37 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento a riguardo di alcuni militari delle classi 1884 e 1885, i quali, già allievi ufficiali, si trovino nel caso indicato nel paragrafo stesso e debbano perciò esser trattenuti alle armi.

Per l'invio in congedo illimitato dei militari della classe 1886 con ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve, il Ministero impartirà a suo tempo le opportune disposizioni.

2. Il congedamento dei militari predetti avrà luogo colle norme seguenti:

a) i corpi inizieranno le operazioni di congedamento in modo che tutti i movimenti ferroviari e marittimi possano aver principio col mattino del 10 settembre p. v.;

b) i reggimenti 1° e 4° bersaglieri eseguiranno il congedamento sul sito di scioglimento delle grandi manovre.

3. Collo stesso giorno 10 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1886 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma e di tutte le armi, esclusa la cavalleria, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all' art. 1 del capo XVIII della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

4. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del Regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che a modificazione del § 1790 la galletta delle dotazioni individuali dei congedandi dovrà essere consumata con le norme consuete prima che siano iniziate le operazioni di congedamento;

b) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi a norma del § 1786 dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni, e per coloro che ricevano due o più razioni di pane, il tascapane, e, per quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, altresì la gavetta, il cucchiaio e la tazza di latta;

c) che, a modificazione del § 1816, i congedandi che devono viaggiare per ferrovia, dovranno partire soddisfatti di viveri per la giornata di partenza;

d) che per la distribuzione del pane, si osserveranno le norme del § 1817 del Regolamento d'amministrazione, se non che i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta, lasciando agli altri l'equivalente in contanti, e per i primi la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

e) nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

f) nei viaggi per ferrovia saranno fatte parimenti, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

g) le distribuzioni di cui ai precedenti comma *e)* ed *f)* saranno regolate colle norme stabilite dalla disposizione 37 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa) per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi, intendendosi naturalmente devolute ai corpi, da cui i congedandi provengono, le attribuzioni che nella disposizione stessa sono indicate come di spettanza dei distretti.

Nel licenziamento si osserveranno, in quanto non siano contrarie a quelle precitate del Regolamento d'amministrazione, le disposizioni del capo XXVIII (sezione 1ª) del Regolamento sul reclutamento e più specialmente quella del capo XVII della relativa Istruzione complementare. A tale riguardo anzi si stima opportuno di avvertire — **a scanso di possibili dubbi** — che il R. decreto 19 maggio 1907, n. 265 (che provocò il fascicolo di varianti annunciato con la circolare n. 159 del corrente anno) modificò il capo XXVIII del suddetto Regolamento sul reclutamento solo per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di buona condotta; eppertanto le disposizioni concernenti altre materie, che si dovettero riprodurre nel fascicolo anzidetto in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 11 del Regolamento per la pubblicazione delle disposizioni in vigore, dovranno applicarsi sempre quando non siano contrarie a quelle analoghe dell'Istruzione complementare.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del *luglio 1906*, non che le norme date dal § 653 della succitata Istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo conforme le tabelle di mobilitazione anzidette.

Si avverte ancora che per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna valgono più specialmente le norme contenute nel successivo § 654 della detta Istruzione complementare, sulle quali si richiama più particolarmente l'attenzione delle autorità militari dell'isola di Sardegna, tenuto però conto delle modificazioni alle dette norme state a suo tempo comunicate alle stesse autorità dal comando del IX corpo d'armata e comprese nel § 674 del Regolamento d'amministrazione (*Atto* 152 del *Giornale militare* del 1904).

I comandanti di corpo provvederanno poi, affinchè, giusta il § 644 della detta Istruzione, i militari che dovrebbero essere provvisti di foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza, siano sottoposti a visita medica per cura del corpo o del distretto più vicino al luogo di loro residenza onde sia accertato in quali condizioni essi si trovano: e

se in tale visita non fossero giudicati in grado di prestare servizio, siano senz'altro proposti a rassegna di rimando pei provvedimenti del caso.

5. Agli effetti del § 641 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per i militari congedandi che chieggono di essere avviati all'estero, dovrà considerarsi come comune di destinazione quello di frontiera o quello del porto di imbarco dal quale comincia il loro viaggio all'estero.

E pertanto i militari anziaccennati dovranno dai corpi essere inscritti sull'elenco graduale numerico da inviarsi ai comuni predetti, interessando, con opportuna annotazione da apporsi sugli elenchi medesimi, i sindaci rispettivi a vistare i fogli di congedo ai militari di cui è parola ed a compiere a loro riguardo anche le altre operazioni, come se si trattasse di militari che stabiliscono la residenza nel comune.

I militari interessati dovranno poi essere individualmente avvertiti dell'obbligo che hanno di presentarsi al sindaco del comune come sopra per ciascuno di essi stabilito.

6. I militari congedandi già residenti all'estero, i quali rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente Istruzione complementare, avute ben presenti le avvertenze di cui nella Circolare 190 del *Giornale militare* del 1903.

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo, si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni, intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto.

I militari anzidetti dovranno essere beninteso avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non potranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro rilasciato all'atto del congedo per effetto del § 1786 del Regolamento d'amministrazione e del precedente n. 4.

7. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata Istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere i vantaggi che deriverebbero loro dal conseguimento del grado di sottufficiale (specialmente in considerazione dei miglioramenti

portati dalla legge 19 luglio 1906, n. 372), facendo altresì rilevare che la nuova ferma da contrarre è ridotta a tre anni e che in essa è computato il servizio già prestato.

In relazione alle comunicazioni da farsi ai militari congedandi, indicate nella lettera *c*) del citato § 631 e nel secondo comma del successivo § 632 della Istruzione complementare, si raccomanda poi ai comandanti di corpo di disporre che le accennate comunicazioni siano fatte nel modo più scrupoloso, e, nel rammentare ai detti militari la facoltà che essi hanno di chiedere l'ammissione nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, siano fatti ben rilevare tutti i vantaggi annessi al conseguimento di quell'impiego.

Tutti i militari congedandi dovranno poi essere avvertiti che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della Colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali.

8. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del Regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'Istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

9. Agli effetti del § 106 del Regolamento per le matricole del regio esercito (edizione 1907), per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia quella del 10 settembre p. v., per tutti i militari suindicati.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 dell'Istruzione suddetta, dovrà esser compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250.

10. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, in applicazione del disposto dal comma *g*) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, ma si limiteranno a di-

chiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

11. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per il reato di renitenza e non ancora ammessi all'amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, affinchè sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia concessa col Regio decreto del 4 luglio 1907, n. 390.

12. I movimenti relativi ai congedandi dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, a cavallo, da costa, da fortezza e genio verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall'ufficio stesso verranno impartite. I movimenti relativi ai congedandi degli altri corpi saranno invece stabiliti dai comandanti dei corpi d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi.

Nel caso in cui vi fossero notevoli differenze tra la forza preannunziata al comando del corpo di stato maggiore e quella effettivamente partente, le autorità militari interessate cureranno perchè, nei limiti del possibile, il preavviso di tali notevoli modificazioni sia trasmesso in tempo utile per le varianti da apportarsi agli ordini di movimento già predisposti.

13. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno, come è detto nel § 1784 del citato Regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e riceveranno le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare, secondo le norme dell'articolo 227 del Regolamento medesimo.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varranno il § 72 del Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª, (edizione maggio 1901) nonchè i §§ 103 e 104 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903) quale venne modificato con l'*Atto* 103 dell'anno 1905.

14. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sulla esatta osservanza delle prescrizioni del Regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata Istruzione

complementare, ogni capo drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'Istruzione medesima circa i vincoli disciplinari ai quali i congedandi continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

È stato poi osservato che non sempre i sindaci ottemperano al disposto del § 651 della sopra citata Istruzione complementare, relativo al versamento delle stellette ritirate ai congedandi. Si invitano pertanto i locali comandi di deposito, di reggimento o di distaccamento, o i comandi delle locali o più vicine stazioni dei carabinieri reali a voler richiedere ai sindaci, dopo avvenuto il congedamento, il versamento delle stellette ritirate.

15. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 12; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandi di presidio del luogo d'imbarco disporranno che a bordo dei piroscafi adibiti esclusivamente per trasporto di congedandi sia imbarcato un drappello di carabinieri reali, giusta le indicazioni contenute sulla copertina dell'ordine di movimento.

L'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di drappelli è in facoltà di far sbarcare al primo approdo quelli fra i congedandi, che si rendessero colpevoli di gravi mancanze, e consegnarli, per mezzo dei carabinieri, all'autorità militare, per far scontar loro quella punizione disciplinare che sarà stabilita in relazione alla mancanza commessa.

Le stoviglie (gamelle, piatti, cucchiai, forchette, bicchieri, ecc,) che, tanto nei trasporti su piroscafi postali quanto in quelli su piroscafi appositi, saranno distribuite ai congedandi dalla società di navigazione generale italiana per la consumazione

del vitto, dovranno essere prese in consegna regolare dai capi dei drappelli, che le restituiranno prima dello sbarco, rispondendo delle mancanze non giustificate.

I comandanti di corpo avranno cura di scegliere i graduati destinati all'accompagnamento dei congedandi, tra elementi sui quali si possa fare sicuro assegnamento e possibilmente fra i sottufficiali. Faranno altresì speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei congedandi, ai graduati ed ai capi-drappello, perchè, durante il viaggio, non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

I capi-drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

16. I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale - Divisione gabinetto militare*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

17. Finalmente a scanso di qualsiasi dubbio sulla retta applicazione del § 657 della citata Istruzione complementare, relativa ai limiti delle promozioni nel deposito dei corpi ivi indicati, durante il periodo della forza minima, il Ministero stima opportuno di ricordare anche in questa occasione che nel numero massimo dei caporali e caporali maggiori determinato dal detto § 657 sono compresi, *per quanto riguarda i depositi*, i caporali e caporali maggiori di contabilità.

Per il Ministro — G. Valleris.

Roma 1906 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 agosto.

AGOSTO 26. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1887, *pag.* 581.
» 26. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1887, *pag.* 614.
» 26. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito, *pag.* 614.
» 27. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1907, *pag.* 621.
» 29. — Richieste di nuove pubblicazioni militari, *pag.* 633.
» 29. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 633.
» 30. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento, *pag.* 637.
» 30. — Onori da rendersi ai membri della commissione d'inchiesta per l'esercito, *pag.* 655.
——— Avviso. — Calendario generale del Regno pel 1907, *pag.* 655.

CIRCOLARE N. **246**. — **Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1887.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 agosto.

1. Questo Ministero ha determinato che tutte le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1887, attualmente in congedo illimitato provvisorio, siano chiamate alle armi dal giorno 15 al 20 ottobre prossimo.

Dovranno, beninteso, presentarsi colle reclute del rispettivo comune anche quelle arruolate nel secondo periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini, il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta con la presente circolare, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

A tale riguardo si fa noto che gli inscritti di cui al § 63 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva dovranno essere inviati anch'essi subito sotto le armi, semprechè arruolati prima del termine del secondo periodo della corrente leva sulla classe 1887; e che per le reclute rimpatriate dall'estero dopo il termine medesimo dovrà osservarsi il disposto dal § 443 della istruzione per il servizio della leva all'estero (n. 5, edizione 1907).

2. Per le reclute della classe 1887 e pei militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con la presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese del loro incorporamento, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno per continuare

Qualora i due reggimenti di una data brigata risiedano nella stessa guarnigione e debbano ricevere uomini di uno stesso distretto, i comandi di brigata disporranno perchè uno dei reggimenti invii il capitano e l'altro un ufficiale subalterno.

È poi lasciata facoltà ai comandi di brigata di inviare un ufficiale a quei distretti che debbono fornire reclute ad ambedue i reggimenti della brigata, quando il totale delle reclute raggiunga il numero di quaranta o lo superi.

7. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone col n. 16 del manifesto che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la chiamata della classe alle armi.

Peraltro dovranno poi essere egualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

In relazione poi a quanto si dispone nello stesso n. 16 del manifesto di chiamata, i comandanti dei distretti sono invitati a dare la massima diffusione fra le reclute alle notizie contenute nel manifesto annesso alla circolare n. 76 del corrente anno, eccitandole ad imprendere servizio nell'arma dei carabinieri reali, col dimostrarne loro i vantaggi.

8. Le reclute, le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio, a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università del Regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;
Istituto tecnico superiore di Milano;
Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;
Istituto agrario sperimentale di Perugia;
Regio istituto orientale di Napoli;
Regio istituto di studi commerciali in Roma (sezione superiore);
Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura*;

Accademie di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura;*

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso* **speciale** *di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso* **speciale** *di pittura*;

Istituto di belle arti di Urbino, *limitatamente al corso* **speciale** *di scultura.*

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviate volta per volta al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) per le opportune determinazioni, a senso del § 175 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XX della predetta istruzione).

9. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito il tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1888, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

A soluzione poi di dubbi sollevati circa l'interpretazione da darsi al § 527 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che anche nel caso in cui l'ammissione al ritardo del servizio venga effettuata dal distretto di residenza dell'aspirante,

il foglio di congedo illimitato dovrà sempre essere rilasciato dal distretto di leva.

Epperò, appena compiute le pratiche per l'ammissione al ritardo del servizio, il distretto di residenza dovrà comunicare tutti i relativi documenti al distretto di leva, al quale spetterà di compilare il foglio di congedo illimitato, con l'annotazione di cui alla lettera *d*) del citato § 527, e di trasmetterlo con sollecitudine al distretto di residenza, affinchè lo faccia consegnare al titolare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per i volontari di un anno ammessi al ritardo del servizio.

10. Per le ragioni espeste nella circolare litografata del 5 ottobre 1906 n. 138 diretta ai comandi di distretto, le reclute e militari studenti ritardatari che all'atto della chiamata della classe non si trovassero in grado di produrre il prescritto certificato di studi mod. 45 o 47 per essere ancora in corso gli esami della sessione autunnale, potranno essere lasciati in congedo provvisorio come aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 1° febbraio 1908, salvo ad ammetterli al ritardo del servizio o alla continuazione del ritardo stesso qualora prima della data ora detta presentassero il necessario certificato di studi.

11. Alle reclute state arruolate all'estero in 1ª categoria nella corrente leva sulla classe 1887 ed a quelle che, per inosservanza delle disposizioni contenute nel § 377 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero fossero eventualmente state arruolate nella 1ª categoria dai consigli di leva in base ad atto di sottomissione da esse rilasciato alle autorità del Regno per conseguire il passaporto, e che non si presentassero alle armi nei giorni stabiliti per la presente chiamata, sarà dai comandanti dei distretti militari concessa una proroga a presentarsi fino al 31 marzo 1908, qualunque sia il luogo di loro residenza all'estero.

Ove poi le reclute stesse non si presentassero nemmeno allo scadere della cennata proroga, i comandanti dei distretti si atterranno per quanto concerne la dichiarazione e la denunzia per diserzione alle norme contenute nei §§ 406 e seguenti della istruzione citata: avvertendo che l'interruzione di servizio in cui incorsero come disertori ai sensi dell'articolo 130 della legge sul reclutamento dovrà decorrere dal giorno 31 marzo 1908.

È ovvio notare che, in conseguenza di tale provvedimento, non occorre più che i comandanti dei distretti militari facciano al Ministero le comunicazioni di cui al § 162 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

12. Le reclute ed i militari studenti ritardatari aventi obbligo di rispondere alla chiamata che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, da iniziarsi il 1° febbraio 1908 e quelli che aspirino all'ammissione ai corsi di allievi sergenti da iniziarsi il 1° gennaio stesso anno, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi.

Eguale provvedimento dovrà adottarsi per quei militari che abbiano iniziato le pratiche per farsi surrogare da un fratello che intende assumere servizio in qualità di allievo ufficiale o di allievo sergente.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti uomini, e ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovrà essere precettato a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la sua attitudine.

Assegnazione ai corpi.

13. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni contenute nel capo IV della citata istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le speciali disposizioni date con la presente circolare.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1887, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare.

Si avvertono i corpi che le quote stabilite colle tabelle di assegnazione stesse sono alquanto superiori al numero di reclute che effettivamente debbono rimanere incorporate al termine del secondo periodo della leva, essendosi tenuto calcolo nel fissare le quote stesse delle perdite che ne sarebbero di poi seguite per effetto delle rassegne speciali ai corpi.

14. I comandanti di distretto dovranno procurare, giusta il disposto del § 61 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che le quote fissate nelle predette tabelle di assegnazione siano fornite al completo per i corpi e pei reparti speciali, senza discostarsi, beninteso, dalle norme riguardanti i requisiti fisici e professionali delle reclute da assegnare ai corpi e reparti stessi, valendosi soltanto delle facilitazioni, di cui al successivo § 62 circa la ferma e la statura. Si tenga ben

presente, peraltro, che la statura minima stabilita pei cavalleggeri dal § 80 dell'istruzione stessa non può essere ulteriormente abbassata.

I distretti di Cagliari e Sassari poi dovranno completare in modo assoluto le quote stabilite per i corpi e reparti speciali, anche transigendo sui requisiti fisici e professionali delle reclute, specialmente per quanto riguarda quelle da assegnarsi ai telegrafisti ed alle compagnie di sussistenza, le quali ultime, occorrendo, dovranno essere destinate alle compagnie stesse anche passando sopra al risultato dell'esperimento.

15. Nel distribuire fra i corpi gli uomini, di cui al § 63 dell'istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari cureranno in modo speciale che nelle reclute da assegnarsi ai reggimenti del genio venga sempre compreso qualche trombettiere.

Si raccomanda pure di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel paragrafo stesso per quanto riguarda specialmente la ripartizione fra i corpi delle reclute esercenti i mestieri di sarto e calzolaio.

16. Tutti gli uomini con **ferma di un anno**, siccome provenienti dai rivedibili di due leve, debbono essere assegnati alla fanteria di linea ed ai granatieri fatta eccezione **esclusivamente** per quelli aspiranti a prestar servizio come **aiutanti** nelle compagnie di sanità e che perciò comprovino di possedere i titoli di cui al 1° comma del successivo numero 36.

Rimangono pertanto esclusi dalla assegnazione alle compagnie stesse gli uomini con ferma di un anno che sono ecclesiastici ascritti agli ordini minori (tonsura, lettore, esorcista, accolito), gli studenti in legge ecc. ecc.

17. Ravvisasi opportuno ricordare che, giusta l'attuale tabella di reclutamento dei granatieri, i distretti della Sicilia e della Sardegna concorrono, come tutti gli altri distretti, al reclutamento di tale specialità di fanteria di linea.

In conseguenza, i distretti siculi e sardi procederanno all'assegnazione dei granatieri con le stesse norme indicate per tutti gli altri distretti nei §§ 70, secondo capoverso, 71, 72 e 73 dell'istruzione complementare.

A senso del precedente n. 16 anche gli uomini, con ferma di un anno, aventi la statura prescritta pei granatieri, dovranno essere assegnati ai reggimenti di tale specialità di fanteria in base alla suaccennata tabella di reclutamento.

18. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle truppe alpine, i comandanti dei distretti militari, oltre ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 76 e seguenti

dell'istruzione complementare, terranno ben presenti le norme speciali date con la circolare litografata n. 11338 del 4 marzo 1902.

Inoltre i comandanti stessi dovranno assegnare alle cennate truppe tutti gli uomini che esercitino il mestiere di guida o portatore alpino, quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal citato § 76, offrendo sufficiente garanzia della loro resistenza alle fatiche della vita militare in montagna l'esercizio del mestiere da essi esercitato.

19. Alla cavalleria saranno assegnati soltanto uomini con ferma di tre anni e le quote fissate nelle tabelle d'assegnazione dovranno in ogni caso essere coperte, anche transigendo alquanto, ove occorra, sui requisiti fisici delle reclute da destinarsi a tale arma; avvertendo però che, ogniqualvolta i distretti dovessero ricorrere a tale mezzo, sarà opportuno che assegnino a preferenza giovani di aspetto meno robusto perchè di forme scheletriche apparentemente gracili, purchè non abbiano difetti nell'organismo, anzichè quelli completamente od eccezionalmente sviluppati.

20. Nelle assegnazioni a quest'arma sarà data la precedenza alle reclute che domandino di servirvi volontariamente, avvertendo che quelle di esse che fossero ascritte alla ferma di due anni pel numero avuto in sorte nell'estrazione dovranno assumere quella di tre e rilasciare apposita dichiarazione scritta, come è stabilito nel § 81 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Tali reclute saranno poi dimostrate nel rendiconto delle assegnazioni insieme a quelle vincolate alla ferma triennale.

Gli uomini vincolati alla ferma di uno o di due anni, perchè provenienti dai rivedibili, non possono esser ammessi all'arma di cavalleria quand'anche chiedessero di assumere volontariamente la ferma di tre anni.

21. Agli squadroni palafrenieri saranno fatte assegnazioni di reclute da quei distretti nelle cui tabelle numeriche d'assegnazione venne indicata una apposita quota.

Le reclute da assegnare al 1° ed al 2° squadrone in Pinerolo devono avere la statura da m. 1,60 a m. 1,72 e gli altri requisiti fisici indicati nel § 80 dell'istruzione complementare.

Quelle da assegnare al 3° squadrone, presso la scuola di applicazione d'artiglieria e genio, devono avere i requisiti pel *treno* d'artiglieria da campagna indicati nel § 82 della citata istruzione.

22. Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'artiglieria da campagna i comandanti di distretto dovranno tenere bene

presente di escludere dall'assegnazione stessa gli individui eccessivamente alti e complessi; dovranno invece destinare alle batterie le reclute che siano bensì di robusta complessione, ma dotate della sveltezza che si richiede per tale specialità di servizio.

23. Per facilitare il reclutamento delle batterie d'artiglieria da campagna, specialmente in riguardo agli uomini ascritti alla ferma di tre anni, il cui numero dovrà approssimarsi per quanto è possibile a quello fissato nelle tabelle d'assegnazione, i distretti si varranno largamente della facoltà loro accordata dal § 62 dell'istruzione complementare per ciò che si riferisce alle agevolazioni concernenti la statura.

24. Qualora fra le reclute della classe 1887 che si presentano alle armi nell'attuale chiamata ve ne fossero di quelle esercenti il mestiere di guida o portatore del club alpino siciliano, esse dovranno essere assegnate al 22° reggimento artiglieria (batterie da montagna), quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal § 86 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, offrendo sufficiente garanzia della loro robustezza il mestiere dalle medesime esercitato.

25. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute all'artiglieria da costa si fa speciale raccomandazione ai comandanti dei distretti militari di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel § 84 dell'istruzione complementare circa le qualità, e specialmente circa il numero di coloro da destinare a tale specialità d'artiglieria che debbono saper leggere e scrivere.

26. Allo scopo di facilitare il reclutamento dell'artiglieria da fortezza, si dà facoltà ai comandanti di distretto di assegnare a tale specialità d'artiglieria anche uomini di statura alquanto inferiore alla minima fissata dal § 85 dell'istruzione complementare (oltre la tolleranza già ammessa dal § 62 dell'istruzione stessa), purchè i medesimi siano manifestamente robusti.

Gli uomini da destinare al gruppo compagnie operai in Mantova dovranno essere soltanto idonei al servizio di compagnia, salvo i pochi operai indicati per alcuni distretti nelle tabelle d'assegnazione, i quali dovranno esercitare il mestiere indicato nella tabella stessa.

27. Si richiama l'attenzione dei comandanti di distretto su quanto è disposto dai §§ 84 e 85 dell'istruzione complementare, per l'assegnazione all'artiglieria da costa e da fortezza di qualche recluta pratica di telefonia in soprannumero alle quote indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione, e si fa loro raccomandazione di fare il possibile per fornire le reclute stesse

valendosi anche di quelle che siano apprendisti od iniziate appena nella telefonia.

28. Si raccomanda ai distretti di reclutamento del 1° e 2° reggimento genio che non debbono fornire uomini ai pontieri ed ai lagunari di assegnare agli zappatori, con precedenza sugli altri corpi, le reclute di mestiere barcaiuoli, pescatori e marinai.

29. Per assicurare il reclutamento delle brigate telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti capiluoghi di divisione avranno cura di tenere a disposizione del comandante di detto reggimento non meno di tredici reclute, tre con ferma di due e dieci con ferma di tre anni, e tutti gli altri distretti almeno sette reclute, di cui due con ferma biennale e cinque con ferma triennale, aventi i requisiti professionali o di studio di cui al § 90 dell'istruzione complementare, avvertendo che per quanto si riferisce alla loro statura si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire abili trasmettitori.

Però il distretto di Cagliari dovrà tenere a disposizione del detto comandante 15 reclute anzichè 13, ed il distretto di Sassari 9 anzichè 7.

È superfluo aggiungere che tutti i distretti dovranno poi concorrere al reclutamento delle brigate telegrafisti con gli uomini aventi i requisiti indicati nel primo comma del § 89 della cennata istruzione.

30. Avvertesi che le reclute sono tenute a disposizione del comandante della brigata ferrovieri del genio, a mente dei §§ 95 e 96 della istruzione complementare, non debbono essere sottoposte ad esperimento pratico, bastando il prodotto certificato per provare la loro qualità professionale.

31. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai, pei quali debbono fare assegnazioni. Su tale proposito si avverte che sulle tabelle stesse molti dei detti operai sono stati indicati con ferma di tre anni. Ove però i distretti non possano fornire le cennate quote con uomini ascritti alla ferma triennale, nulla osta che le quote stesse siano completate con uomini vincolati alla ferma di due anni.

Le assegnazioni dei sellai saranno fatte *esclusivamente* dai distretti, i quali procureranno di fornire al completo le quote che pei vari corpi saranno indicate sulle tabelle numeriche anzidette, destinando in caso di deficenza operai che esercitino mestieri affini.

Per conseguenza deve ritenersi analogamente modificato il 5° comma del § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti sono autorizzati a rilasciare brevi licenze alle reclute che, dopo aver fatto l'esperimento, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento, **con tutta sollecitudine**, quelli esercenti i mestieri di tipografi, litografi, disegnatori, meccanici, aggiustatori meccanici, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, coloritori o verniciatori, orologiai, bottai, macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, i conduttori di motori a gaz povero.

32. Le reclute vincolate alla ferma di due o di tre anni che produrranno certificati attestanti che esse hanno esercitato la professione di *elettricista* o di *meccanico-elettricista*, anzichè essere segnalate al Ministero in relazione al § 105 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, saranno invece avviate direttamente e man mano che si presenteranno ai distretti militari, all'officina di costruzione del genio di Pavia perchè questa possa stabilire qual sia il grado di capacità professionale in rapporto alla specialità della elettrotecnica esercitata dalla recluta.

Ogni distretto nell'avviare tali uomini alla detta officina trasmetterà a questa in *triplice copia*, l'elenco di cui al § 106 della citata istruzione, ed invierà pure alla direzione dell'officina stessa i certificati originali presentati dagli aspiranti.

Queste reclute saranno aggregate, agli effetti di cui al § 1274 del regolamento di amministrazione, al 1° reggimento genio in Pavia e presso il medesimo verranno loro impartite le prime istruzioni militari nei giorni e nelle ore in cui non fossero occupate alla officina.

Per le reclute che non dimostrassero di possedere la occorrente attitudine (quali i semplici montatori di campanelli elettrici o di telefoni e simili) la direzione dell'officina anzidetta chiederà telegraficamente al rispettivo distretto di leva il corpo al quale dovranno essere assegnate, e, d'accordo col comando del 1° reggimento genio ve le invierà al più presto.

Le altre reclute, dopo completata, se del caso, la loro istruzione tecnica, saranno trattenute a Pavia a disposizione del Ministero (direzione generale leve e truppa) al quale saranno segnalate con l'invio contemporaneo (per tutti coloro che fu-

rono sottoposti all'esperimento e riconosciuti idonei) di una copia dell'elenco inviato dai distretti dopo che sulla medesima sarà stata indicata individualmente la specialità professionale (bobinatore, conduttore di dinamo o di impianti, pratico per l'illuminazione, montatore, pratico di proiettori, ecc. ecc.) e la classificazione di merito (ottimo, buono mediocre).

Contemporaneamente agli elenchi individuali predetti sarà trasmesso al Ministero un elenco riassuntivo di tutte le reclute riconosciute *idonee* o pur *no*, che si presentarono all'esperimento.

A riguardo dei certificati prodotti dagli aspiranti in parola saranno osservate le disposizioni contenute nel § 56 dell'istruzione complementare.

33. Nella colonna *annotazioni* degli elenchi da inviarsi al Ministero, a senso della lettera *b*) del § 106 dell'istruzione complementare, per tutte le reclute che vengono inviate all'esperimento perchè dichiaratesi meccanici ed aggiustatori meccanici, si indicherà dai comandanti di distretto se abbiano, oppure no, l'attitudine fisica per servire nei bersaglieri.

Si avverte però che le reclute che dichiarano di aver esercitato il mestiere di meccanico nel ramo ciclismo debbono essere sottoposte soltanto ad esperimento per dar prova della loro abilità nell'esercizio del mestiere di meccanico in genere, non occorrendo più accertare la loro idoneità nella costruzione e riparazione di biciclette con esperimento speciale.

Per questi operai i distretti militari si limiteranno ad indicare nella colonna *annotazioni* degli elenchi sopra citati se essi hanno dichiarato di aver esercitato il loro mestiere nel ramo ciclismo.

34. Per le reclute che si dichiarano **pratiche di automobili** occorre distinguere se sono **guidatori di automobili**, oppure se sono **operai** addetti alla costruzione o riparazione di tali macchine.

I **guidatori** non saranno sottoposti ad alcun esperimento, ma per la loro assegnazione saranno segnalati con lettera al Ministero (direzione generale leve e truppa) indicando se i medesimi hanno la licenza prefettizia per condurre automobili o altro documento equipollente (anche se rilasciato da autorità estere), oppure se hanno frequentato qualche corso sul servizio automobilistico, indicando l'autorità che rilasciò la dichiarazione o presso quali di esse o proprietari di automobili abbiano prestato l'opera loro.

Gli **operai** che non comprovino di essere anche guidatori saranno invece sottoposti ad esperimento come meccanici e nell'elenco di cui al precedente numero sarà nella colonna *annotazioni*

fatta speciale menzione della loro qualità di *operai in automobili*.

35. Sul ruolino di marcia mod. 720 o sul foglio di viaggio i distretti militari avranno cura di indicare la specialità di servizio a cui vennero destinate le reclute, non solo per gli uomini di cui al § 153 dell'istruzione complementare (avviati ai reggimenti di artiglieria o del genio, alle compagnie di sanità o sussistenza), ma anche per quelle avviate in qualità di operai ai reggimenti bersaglieri, alpini ed alle brigate specialisti del genio e ferrovieri.

36. Alle compagnie di sanità, pel servizio di **aiutante** i distretti assegneranno anche in eccedenza alle quote stabilite nella tabella, tutti gli uomini ascritti alla ferma di 1, 2 o 3 anni che comprovino di essere laureati in chimica e farmacia, in chimica pura, diplomati in farmacia, laureati in medicina e chirurgia, studenti dell'ultimo anno delle facoltà di medicina e chirurgia o di chimica e farmacia o di chimica pura, studenti che hanno compiuto il 3° anno di farmacia, oppure ecclesiastici *insigniti degli ordini maggiori* (suddiacono, diacono, prete).

Gli uomini vincolati alla ferma di un anno, saranno destinati alla compagnia di sanità da essi prescelta.

Qualora cogli uomini aventi ferma di 2 o 3 anni, provvisti dei titoli suindicati, non riuscisse possibile fornire interamente le quote stabilite dalle tabelle, i distretti completeranno le quote stesse con gli altri aspiranti e nell'ordine seguente: studenti di qualsiasi anno di medicina e chirurgia, chimica pura, chimica e farmacia, farmacia, pratica di farmacia o di odontalgia, droghieri, studenti, ed impiegati in genere ed infine tutti coloro che, sapendo bene leggere e scrivere si presume possano disimpegnare convenientemente le funzioni di aiutante di sanità.

37. I distretti non faranno più al Ministero per gli aiutanti, infermieri, cuochi ed arrotini di fino le segnalazioni di cui al § 120 della istruzione complementare, nè tratterranno per conseguenza in attesa di disposizioni, alcuna recluta che non abbia potuto conseguire l'assegnazione alle compagnie anzidette.

38. Per l'assegnazione delle reclute alle compagnie di sussistenza, saranno osservate le norme contenute nel § 123 e seguenti dell'istruzione complementare, ed i comandanti dei distretti militari avvertiranno di dare la preferenza agli uomini, che, a parità di abilità professionale dimostrata nell'esperimento subito, siano manifestamente i più robusti.

39. Gli uomini assegnati alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi dipendenti, secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i direttori stessi verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità, prescritte dal § 153 dell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle riguardanti i titoli di studio o professionali da ciascuna recluta posseduti e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

40. Le segnalazioni, di cui al § 142 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno esser fatte con elenchi distinti ed in essi dovrà sempre indicarsi il distretto al quale appartengono per fatto di leva gli uomini a cui le medesime si riferiscono.

Tali segnalazioni dovranno sempre essere fatte con la massima sollecitudine possibile.

Allo scopo di evitare lavori superflui si avverte che le segnalazioni anzidette non debbono ripetersi nè per telegramma nè con elenchi riassuntivi.

41. La nomina dei *musicanti effettivi* nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea essendo ora regolata dall'*Atto* 116 del 1902, non possono più essere applicate le disposizioni di cui ai §§ 133, 134 e 135 dell'istruzione complementare circa la destinazione delle reclute nella cennata qualità ai reggimenti stessi.

A differenza di quanto venne praticato nelle leve sulle classi 1882, 1883, 1884 e 1885 le reclute che desiderano prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea come *allievi* od *aspiranti allievi musicanti* non debbono più essere sottoposte ad alcun esperimento, nè esse debbono tenersi a disposizione del Ministero.

Per l'assegnazione dei detti uomini i comandanti dei distretti osserveranno le norme contenute nel § 63 della citata istruzione complementare; e cioè ripartiranno proporzionatamente le reclute che comproveranno di essere musicanti fra i vari reggimenti di fanteria indicati nelle relative tabelle numeriche di assegnazione.

Ai comandanti di corpo d'armata è lasciata la facoltà di fare fra i corpi, compresi nella loro giurisdizione, trasferimenti e

perequazioni intese a porre le musiche dei reggimenti dipendenti in condizioni presso a poco eguali; ed il Ministero si riserva di fare qualche ulteriore trasferimento fra reggimenti di corpi d'armata diversi, ogni qualvolta risultassero sperequazioni troppo forti nel numero dei musicanti a ciascuno di essi assegnato.

42. I militari inviati in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando, cui siano stati sottoposti su proposta dei comandi di distretto, o in applicazione del capo XIX della istruzione per il servizio della leva all'estero, o perchè la determinazione sia presa, per qualsiasi ragione, dopo la chiusura delle operazioni della leva, debbono essere lasciati in forza ai distretti senza assegnarli ad un corpo.

Norme amministrative.

43. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti si osserveranno le norme all'uopo stabilite dal regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti), salvo quanto è diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

44. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutte le reclute chiamate alle armi e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni.

La compagnia provvisoria sarà posta sotto gli ordini di un capitano anziano appositamente comandato al distretto dal comando della divisione per tutto il periodo della chiamata della classe.

45. All'atto della costituzione della compagnia provvisoria, saranno formati tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute e ad ogni plotone si assegneranno gli uomini di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

I plotoni verranno posti sotto gli ordini degli stessi ufficiali venuti dai corpi, tranne il plotone misto, pel quale verrà appositamente comandato un ufficiale subalterno del presidio.

46. Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gli individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

47. Il comandante della compagnia potrà valersi dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle reclute, riservando però a sè, in ogni caso, tutto ciò che si riferisce alla contabilità.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

48. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 3, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che, giusta il n. 8 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* (edizione 1904), dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto. Faranno anche loro ben presente che pei viaggi sulle ferrovie e sul mare dovrà essere rilasciata la richiesta mod. *B*.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle *Istruzioni* precitate, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

49. Le reclute, che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti rimborseranno loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche escluse dalle esenzioni dal vitto. Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute che hanno indugiato a presentarsi e che, domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono *rinunciare* al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

50. Durante il periodo della chiamata il prelevamento del pane presso i panifici, anzichè ogni due giorni, potrà esser fatto dai distretti giorno per giorno.

Quando ne sia il caso, le razioni pane occorrenti potranno pure essere richieste in via telegrafica, salvo a regolarizzare i prelevamenti, entro il più breve tempo, con la presentazione dei buoni.

51. Per le reclute che non intendono di partecipare al rancio comune o prendere il pane, il comandante della compagnia potrà disporre che i comandanti di plotone gli presentino semplici note numeriche, anzichè note nominative.

52. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene le norme relative all'equipaggiamento delle reclute.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti dagli art. 222, 223 e 327 del regolamento d'amministrazione, tenendo però presente che, a modificazione di quanto è stabilito dal § 2423 (*Atto* 122 del 1906) del regolamento stesso, il *libretto personale* (1) non deve essere distribuito dai distretti, ma dai corpi cui gli uomini verranno assegnati.

I berretti saranno prelevati dal magazzino con le stesse norme stabilite per le gavette e i cucchiai (§§ 2427 e 2430 del regolamento stesso), avvertendo di scegliere le taglie di uso più comune.

I comandanti di plotone dovranno pure compilare, per ogni drappello di uomini in partenza, l'elenco degli oggetti loro

(1) I libretti personali che trovansi attualmente in fondo presso i distretti dovranno da questi essere ceduti gratuitamente ai corpi del presidio.

distribuiti, dimostrandoli distintamente secondo che siano nuovi od usati, e lo rimetteranno al capo drappello per essere rimesso al comando del corpo o riparto di destinazione, il quale dovrà poi darne tosto partecipazione alle compagnie interessate per le conseguenti inscrizioni da farsi sui libretti personali degli individui.

Prima dell'arrivo delle reclute i comandanti delle compagnie provvisorie dovranno prendere in regolare consegna i materiali di casermaggio occorrenti alla giacitura delle reclute e dei militari di truppa comandati nella circostanza ai distretti, ed inscrivere i materiali stessi su apposito quaderno n. 330 del catalogo.

I comandanti dei distretti vigileranno l'osservanza di questa disposizione.

Prima che le compagnie provvisorie siano sciolte, i comandanti rispettivi cureranno la restituzione del materiale di casermaggio all'ufficiale designato dai comandanti dei distretti. Il medesimo dovrà firmare in segno di ricevuta il quaderno n. 330, che rimarrà al comandante della compagnia provvisoria a tutela della sua responsabilità.

53. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti *Ruolini di posizione* mod. 221 quanti sono i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Nei detti ruolini sarà pure indicato, nella colonna 3 (cognome e nome), il comune da cui gli uomini provengono per servire di base nel pagamento degli assegni di viaggio.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria; l'altra resterà, come di consueto, presso la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

54. La compagnia provvisoria terrà un complessivo *Giornale di contabilità* mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, e compilerà un solo *Foglio-paga* mod. 719.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale di contabilità potrà essere suddiviso in due o più fascicoli distinti con un numero d'ordine progressivo, i cui totali saranno poi riportati e riepilogati nell'ultimo di essi alla fine delle scritture.

55. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, e regolata la posizione degli uomini del plotone misto che, per essere stati sottoposti a rassegna o per altro motivo saranno rimasti presso

i distretti, la compagnia provvisoria sarà sciolta. Lo scioglimento non potrà però in ogni caso aver luogo più tardi del sesto giorno dopo la partenza degli ultimi drappelli e le reclute che dopo tale periodo di tempo siano tuttora in attesa di provvedimenti verranno passate in forza sul *Giornale di contabilità* normalmente tenuto dai distretti per gli aggregati (§ 2405 del regolamento d'amministrazione).

I distretti di 1ª classe avranno presente, pel conteggio degli assegni sul *Rendiconto* mod. 222 D il disposto del secondo capoverso del § 261 del regolamento stesso.

Sistemate poscia tutte le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

56. Sarà cura dei comandanti di divisione militare di provvedere che presso i distretti siano temporaneamente comandati, traendoli dai vari corpi, i graduati occorrenti per i lavori di scrittura secondo l'importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti fra i più abili e provetti in tali lavori.

Questi graduati dovranno giungere ai distretti non meno di due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle reclute e potranno ivi essere trattenuti sino al quinto giorno dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

Il Ministero però lascia in facoltà dei comandanti di divisione militare di provvedere perchè quelli dei detti graduati da comandarsi ai distretti di maggiore importanza vi siano fatti giungere qualche giorno prima di quello sopra indicato e vi siano trattenuti qualche giorno oltre il quinto dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

57. Tanto i graduati di cui al numero precedente quanto gli uomini di truppa comandati ai distretti pel ricevimento delle reclute saranno presi in aggregazione ai soli effetti disciplinari, a senso della disposizione n. 117 del fascicolo n. 2 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa); ma i distretti, nel chiedere ai corpi il rimborso dell'assegno giornaliero, dovranno dedurne l'importo della quota vestiario, la quale resterà perciò a favore dei corpi medesimi.

In conseguenza, i distretti non dovranno sostenere alcuna spesa per riparazioni al corredo dei militari di cui trattasi; e, qualora qualche riparazione si renda assolutamente necessaria, chiederanno rimborso della spesa incontrata ai corpi cui gli uomini appartengono.

58. Nei distretti di maggiore importanza e dove per l'ubicazione ed il soverchio frazionamento dei locali destinati per

l'alloggio delle reclute si riconosca non essere sufficiente una sola compagnia provvisoria, potranno essere costituite, previa l'autorizzazione del comandante della divisione militare, due compagnie (coi corrispondenti plotoni misti) fra le quali sarà divisa per mandamenti la forza degli uomini da ricevere. In questo caso anche per la seconda compagnia saranno appositamente comandati un capitano ed un ufficiale subalterno del presidio. Le compagnie stesse saranno poste alla dipendenza dell'ufficiale superiore addetto al distretto, e, laddove questi non esista, sarà provveduto perchè sia invece destinato un ufficiale superiore del presidio.

59. Agli ufficiali dei corpi comandati fuori della propria residenza per il ricevimento delle reclute è dovuta, a norma del § 50 del regolamento per le indennità eventuali l'indennità di trasferta di 1ª categoria:

a) per il viaggio di andata e ritorno;

b) per la permanenza presso i distretti, ma non oltre i quindici giorni; epperò quando tale permanenza si protraesse oltre questo termine, nessuna indennità sarà data per i giorni successivi

60. Ad agevolare le reclute nella spedizione degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi osserveranno diligentemente le disposizioni contenute nell'*Atto* n. 51 del 1904, avendo specialmente cura che ai pacchi contenenti tali oggetti sia fortemente assicurato l'indirizzo, fatto sull'apposito cartellino ad occhiello e che uguale cartellino, con l'indirizzo interamente ripetuto, sia messo nell'interno dei pacchi stessi.

Invio ai corpi.

61. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo V dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle speciali date con la presente circolare.

62. Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli destinati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno dai distretti interessati diretti a Piacenza.

Le reclute assegnate al 1° od al 2° squadrone palafrenieri saranno inviate alla sede della scuola di cavalleria in Pinerolo; quelle destinate al 3° squadrone saranno avviate direttamente a Torino alla sede della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

63. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 25 ottobre p. v., secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi.

64. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Eppertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti abbiano indossato il farsetto a maglia, siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 150 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie, specialmente in riguardo alle reclute sarde destinate a prestar servizio nel continente.

Inoltre i comandanti dei distretti avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento delle reclute, ai graduati ed ai capi-drappello perchè durante il viaggio **non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento e di sporgere la testa dai finestrini.**

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

65. Sarà cura dei comandanti dei presidi, dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

66. Ad eliminare inconvenienti simili a quelli verificatisi in passato, per le erronee segnalazioni fatte dai distretti o dai corpi, coi ruolini di marcia mod. n. 720 del catalogo e coi corrispondenti avvisi d'arrivo, questo Ministero avverte che dovranno essere esattamente osservate le norme stabilite per la compilazione di tali documenti.

I distretti cioè avranno cura di far risultare annotati negli indicati ruolini soltanto le reclute che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, ai quali rimetteranno soltanto per esse reclute i rispettivi documenti matricolari.

I corpi dal canto loro nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno, se ne sarà il caso, nominativamente e non numericamente, quegli individui che essendo compresi nei ruolini di marcia e cioè essendo partiti coi drappelli, non giunsero per qualsiasi motivo a destinazione e si regoleranno in tal caso a loro riguardo con le norme contenute nel § 155 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Rendiconto delle assegnazioni.

67. Nella compilazione dei modelli 25 e 25bis, da trasmettere al Ministero nel tempo prescritto dai §§ 144 e 145 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si avrà cura di comprendere tutti gli uomini che nella data, alla quale si riferiscono le dimostrazioni statistiche dei modelli stessi (invio ai corpi delle reclute pel modello 25 e termine del secondo periodo della leva pel modello 25bis), risultarono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1887 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Qualora, insieme cogli uomini di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed inviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come, ad esempio, militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in ispeciali modelli 25 e 25bis.

Si raccomanda infine di non aggiungere a mano nuove rubriche nella seconda parte dello stampato, per dimostrare qualche militare che si trovi in posizione speciale, ma di raggruppare, anche per affinità secondo i titoli enumerati nel modello stesso i militari a seconda della loro posizione.

68. Si avverte che, nei cennati modelli, i giovani della classe 1887 ammessi al volontariato di un anno dopo il loro concorso alla leva, debbono essere dimostrati soltanto nella prima parte, indicando il reggimento presso cui prestano servizio ed, in parentesi, la loro qualità di volontari di un anno; mentre nella seconda parte debbono essere indicati i giovani della classe stessa che impresero l'arruolamento volontario di un anno prima di concorrere alla leva.

69. I distretti militari sono dispensati dal fare al Ministero le comunicazioni di cui al § 71 dell'istruzione complementare

circa le reclute della statura da m. 1,75 a m. 1,76 assegnate alla fanteria di linea.

70. Il modello 27 da trasmettere insieme al modello 25bis, dovrà essere redatto sullo stampato edizione 1905.

Si raccomanda la massima cura e diligenza nella sua compilazione, servendo esso di base principale alla formazione delle tabelle numeriche d'assegnazione delle diverse armi, corpi e specialità di servizio.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, a mente del n. 7 dell'*Atto* 57 del 1901.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1887.

Secondo gli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Tutti gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1887, sia per ragione di età, sia quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1887 chiamati alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1887.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari della classe 1886 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XX dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

2. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

3. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabi-

lito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

4. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

5. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

6. Le reclute chiamate alle armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

7. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 10 del presente manifesto.

8. Quando esista ferrovia, le reclute riceveranno dal sindaco del comune di residenza la richiesta mod. *B* pel trasporto a tariffa militare, osservato quanto dispongono i n. 7 e 27 delle *istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti* (edizione 1905). La spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto (2).

9. I sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio che fa seguito al presente manifesto.

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per le traversate di mare le reclute saranno provviste della richiesta (mod. *B*) per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto. »

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle *istruzioni* sopracitate.

10. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 8, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nel numero 7 del presente manifesto, si presentano a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso l'esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.

11. Gli uomini della classe 1887 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese del loro incorporamento.

Per quelli che entro l'indicato termine chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 15 ottobre prossimo.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta, per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella cui potrebbe spettare loro l'assegnazione, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

Le reclute che conseguiranno l'ammissione ai corsi allievi sergenti ed allievi ufficiali di complemento saranno lasciate in congedo

illimitato provvisorio fino all'inizio dei rispettivi corsi (1° gennaio e 1° febbraio 1908).

12. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del Regno e della colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo che abbiano prodotto regolare domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali a senso del precedente numero 11.

13. Le reclute le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

R. istituto orientale di Napoli;

R. istituto di studi commerciali in Roma (sezione superiore);

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia *limitatamente ai corsi speciali di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso speciale di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso speciale di pittura*;

Istituto di belle arti di Urbino *limitatamente al corso speciale di scultura.*

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare

gli uomini che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

14. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio, purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata generale alle armi della classe 1888 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

15. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria e genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza come panattieri, macellai, mugnai, ecc. sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di regolare certificato comprovante la loro qualità. Tale certificato dovrà essere rilasciato, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti.

16. Le reclute che aspirano all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali debbono presentare la relativa domanda a questo distretto qualche giorno prima dell'inizio della presente chiamata.

Si richiama in proposito l'attenzione delle reclute sui vantaggi di varia natura che presenta l'ammissione in detta arma, sia dal punto di vista degli assegni che da quello dell'avanzamento, in conseguenza dell'applicazione della legge 30 dicembre 1906, n. 647; e si avvertono gli aspiranti che su tale riguardo potranno avere dettagliate informazioni dal comandante del distretto militare. (V. manifesto del . . . (1) marzo u. s.).

17. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, sarà a loro riguardo applicabile il disposto del § 680 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, giusta il quale uno di essi può essere rinviato in congedo illimitato provvisorio fino a che l'altro abbia compiuto un periodo d'istruzione e possa esser inviato in congedo per anticipazione.

18. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

---

(1) Indicare la data della pubblicazione.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti militari (eccettuati quelli della Sardegna, che si atterranno, invece, al disposto del n. 8 delle « Avvertenze »).*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti guarniti con visiera o berretti per fatica di nuovo tipo (*a*)	1
Cucchiai	1
Farsetti a maglia	1
Fazzoletti	1
Gavette (*b*)	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tasche per pane con coreggia (*c*)	1
Tazze di latta o di lamiera	1
Coperte da campo (*d*).	1

(*a*) *Fez* ai bersaglieri.
(*b*) *Grandi* agli uomini destinati all'artiglieria da montagna.
(*c*) Non saranno distribuite alle reclute assegnate alla cavalleria.
(*d*) Alle reclute che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (corse apposite) saranno distribuite due coperte da campo.

NB. — Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 12 novembre 1900, n. 36 bis.

AVVERTENZE.

1. Potranno essere somministrati alle reclute che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà (comprese ove occorra anche quelle dei distretti di complemento alpino): *1 camicia, 1 pantalone di tela* (da fare indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi, 1 paio scarpe.* Per quelle destinate alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragione di proprietà, potrà altresì somministrarsi alle reclute *1 giubba di tela* (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, *1 cravatta per collo.*

2. Alle reclute destinate all'artiglieria a cavallo verranno distribuiti berretti comuni.

3. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) Tutti indistintamente i berretti per l'artiglieria da montagna verranno prelevati dai più vicini centri di questa specialità; quelli in-

vece per le altre specialità dell'arma d'artiglieria, per la cavalleria e per il genio dai magazzini dei riparti cui devono essere inviate le reclute, tenendo però conto della eccezione di cui al n. 2, e potranno anche essere consegnati dai riparti medesimi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei reparti anzidetti; in questo caso coi berretti dovranno essere, altresì, consegnati i rispettivi fregi, che saranno, poi, attaccati a spese del distretto. Ove, però, si trattasse di provvedere ad individui assegnati a singoli riparti in numero esiguo, si somministreranno invece berretti comuni;

b) I berretti, fetz e gli altri oggetti, d'uso comune, salvo le particolari istruzioni che fossero emanate per mezzo dei comandi di corpo d'armata a riguardo dei *berretti da fanteria*, delle *gavette piccole*, delle *tazze di latta* e delle *tasche per pane*, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e, solo nel caso che questi non fossero provvisti delle gavette grandi, occorrenti per la distribuzione alle reclute assegnate all'artiglieria da montagna e, pei distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, a quelle assegnate agli alpini, i distretti eseguiranno il prelevamento di esse dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza, Verona e Firenze si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite e dovranno mettere in distribuzione i berretti con visiera che hanno in carico, prelevando dai corpi solo quelli loro mancanti per completare la vestizione.

4. I depositi di fanteria e bersaglieri *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno* potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè in conveniente stato, e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

5. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per le reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

6. Ai *ritardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 2 e la coperta da campo.

7. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime per conto diretto del corpo; però, la spesa di

attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario del distretto.

8. **Disposizioni speciali pei distretti di Cagliari e Sassari.** — I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute secondo l'*elenco* e le *avvertenze* dell'allegato n. 2 alla circolare 22 del *Giornale militare* del 1899, somministrando, però, loro, oltre gli oggetti con detto allegato prescritti, anche la *coperta da campo* e la *tasca per pane*, fatta eccezione per le reclute assegnate alla cavalleria, cui non sarà distribuito quest'ultimo oggetto, nè la coreggia per pantaloni. A parte di quelle assegnate alla fanteria sarà distribuito inoltre lo zaino.

Speciali disposizioni saranno impartite ai distretti di Cagliari e Sassari per il prelevamento delle robe loro occorrenti.

AVVERTENZE

relative al completamento della vestizione presso i corpi.

9. I corpi che si trovassero ad aver quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni*, le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

10. Le robe nuove saranno scelte fra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente tenere più oltre in magazzino.

Ove tra queste ultime robe risultassero anche dei farsetti a maglia di lana moretta naturale, i medesimi saranno distribuiti alle reclute a preferenza di quelli di lana bianca.

11. I corpi, fatta eccezione di quelli di cui al comma seguente, che hanno tutt'ora nei loro magazzini *scarpe comuni* dovranno, per quanto sarà possibile, distribuire alle reclute siffatte calzature, modificate ove occorra secondo le norme della circolare litografata n. 250 del 2 novembre 1904 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*), fino ad esaurimento del fondo esistente ed a quelle reclute cui non si potranno distribuire scarpe comuni, per deficienza di quelle di misure adatte, somministreranno *scarpe rinforzate* con chiodatura leggera.

I corpi di fanteria e bersaglieri stanziati nei primi quattro corpi d'armata ed il 3° reggimento bersaglieri potranno distribuire alle reclute un paio di scarpe rinforzate con chiodatura leggera (o comuni se ne hanno in magazzino delle misure adatte) ed un paio con chiodatura pesante alternata.

I reggimenti staccati dal deposito avvertiranno di prelevare in tempo dal rispettivo deposito le quantità di scarpe occorrenti, in modo da non aver bisogno di intaccare il fondo che devono tenere per le sostituzioni agli uomini sotto le armi, in caso di mobilitazione.

N. **247.** — **Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1887.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 agosto.

In relazione alla facoltà datagli dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1907, n. 83, questo Ministero ha determinato che la proporzione degli uomini della classe 1887 che dovranno assumere la ferma di due anni sia del 25 per cento sul numero totale di coloro che, secondo i dati forniti dai comandanti dei distretti militari col prospetto modello *D*, di cui alla circolare 22 luglio 1907, n. 68, risultarono arruolati in 1ª categoria alla chiusura della sessione (1° agosto 1907).

Questo Ministero si riserva di comunicare poi a ciascun distretto la quota precisa di uomini della leva in corso sulla classe 1887 che, giusta la proporzione predetta, dovranno, sul totale del distretto stesso, essere designati per la ferma di due anni.

I comandanti dei distretti appena avuta tale quota la ripartiranno fra i singoli mandamenti e procederanno quindi subito alla designazione personale di coloro che dovranno assumere la ferma biennale, prendendo per base la posizione in cui le reclute si trovavano alla data del 1° agosto, e seguendo rigorosamente le norme fissate nel capo II dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per il Ministro — G. Valleris.

N. **248.** — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 agosto.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° ottobre p. v. a tutto il 30 novembre 1907 presso i corpi delle varie armi in cui a senso del § 708 del citato regolamento sono ammessi volontari ordinari e presso la brigata ferrovieri del genio, la brigata artiglieria da montagna del Veneto, la brigata da costa della Sardegna.

Questa disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e nel personale dei depositi cavalli stalloni, e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei

reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

2. Come è detto al § 20, lettera *d*) dell'Istruzione relativa al R. corpo di truppe coloniali, (*Allo* 2 del 1904), i cittadini italiani residenti nella Colonia Eritrea possono contrarre l'arruolamento volontario ordinario direttamente nel R. Corpo suddetto e compiere nel corpo medesimo la ferma di tre anni a cui devono vincolarsi a senso dell'art. 124 della legge sul reclutamento.

I giovani arruolati come volontari ordinari in detto corpo devono essere inviati in congedo illimitato con le stesse norme e nello stesso tempo in cui sono inviati in congedo nel Regno i volontari ordinari, essendo loro applicabili anche le disposizioni che fossero eventualmente emanate pel congedamento anticipato di volontari ordinari nel Regno.

Siffatti arruolamenti volontari ordinari, che possono ammettersi senza limite di numero e senza la preventiva autorizzazione del Ministero, restano aperti durante tutto l'anno.

3. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero 1 possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di fanteria di linea bersaglieri, alpini, di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio; di *trenta* per ogni reggimento di cavalleria, di *venticinque* per ogni reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza, di *dodici* per la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, e di *otto* per la brigata di artiglieria da montagna del Veneto.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dall'*Atto* 216 del 1901.

4. I comandanti dei reggimenti di cavalleria, dopo completata la quota di *trenta* volontari stabilita, potranno ammettere all'arruolamento volontario tutti quegli altri giovani che si presentassero per assumere servizio prima della chiusura delle relative ammissioni e, cioè, prima del 30 novembre 1907. In questi casi però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i giovani stati arruolati in soprannumero, negli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non fosse stata completata la suddetta quota.

Perciò i comandanti dei reggimenti di cavalleria provvederanno perchè gli aspiranti che si presentassero dopo completata la quota stessa, siano informati di tale eventualità e poscia daranno, volta per volta, comunicazione a questo Ministero degli arruolamenti effettuati in soprannumero, facendo conoscere se i nuovi ammessi siano idonei pei lanciori o pei cavalleggeri e indicando tre reggimenti di cavalleria della rispettiva specialità in cui essi preferirebbero prestare servizio.

5. Anche in quest'anno i comandanti del 3° reggimento genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero illimitato di volontari ordinari, purchè, beninteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio nelle varie specialità dei suddetti corpi (telegrafisti, specialisti, ferrovieri e automobilisti).

I comandanti medesimi potranno anche dare disposizioni perchè gli arruolamenti dei giovani residenti in Roma e nelle vicinanze e che soddisfacciano alle volute condizioni siano ammessi direttamente dalla brigata specialisti e dalla sezione automobilisti che hanno appunto la loro sede nella capitale. In questi casi gli arruolamenti dovranno effettuarsi dal consiglio di amministrazione di un reggimento ivi stanziato con le norme di cui al § 276 dell'istruzione complementare.

Laddove poi i prefati comandanti ritengano opportuno in vista del numero dei giovani già arruolati, di sospendere o di chiudere le relative ammissioni anche prima della data stabilita con la presente circolare, ne informeranno questo Ministero per le sue determinazioni.

6. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento, nel capo VIII dell'Istruzione complementare al regolamento stesso, nonchè nel n. 4 della disposizione n. 9 e in quella n. 10 del fascicolo n. 20 della Raccolta (bozze di stampa), relative al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare.

A questo proposito accennasi che nel manifesto che fa seguito alla presente circolare si è creduto opportuno avvertire che, prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante all'arruolamento volontario deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza per la regolarizzazione di qualcuno di questi ed in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario della quale è parola negli atti su ricordati.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno *d'urgenza* al competente presidente di tribunale la dichiarazione predetta, e poscia faranno conoscere all'aspirante se la sua domanda possa o no essere accolta, subordinatamente, in caso affermativo, al risultato della visita medica.

Nel caso poi in cui tale dichiarazione del casellario non fosse ancora pervenuta nel giorno stabilito per la chiusura degli arruolamenti volontari ordinari l'aspirante conserverà il diritto ad assumere il desiderato arruolamento e quindi la sua ammissione potrà, in via eccezionale, effettuarsi anche dopo il detto giorno.

7. Quando risulti che l'aspirante all'arruolamento volontario ordinario sia stato ricoverato in un istituto di educazione correzionale e ne sia uscito da meno di un anno, i comandi di corpo potranno accettare, in sostituzione dell'attestazione di buona condotta del sindaco prescritta dal § 701 lettera *c*) del regolamento sul reclutamento, un analogo certificato rilasciato dal direttore dell'istituto medesimo.

8. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei comandanti di corpo sulle disposizioni del § 709 del citato regolamento riflettente le comunicazioni da farsi al Ministero stesso appena completato il numero dei volontari ordinari fissato dalla presente circolare per ogni singolo corpo, e del successivo § 717 concernente la dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale medico circa il risultato della visita medica a cui deve essere sottoposto l'aspirante all'arruolamento volontario.

Alla data poi di chiusura degli arruolamenti volontari i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari con l'indicazione della classe a cui appartengono per ragione di età.

9. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° ottobre al 30 novembre 1907 in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nella brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, nella brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e nella brigata ferrovieri del genio.

Nell'arma dei carabinieri reali e nel personale dei depositi cavalli stalloni gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti a tali arruolamenti volontari devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso allo arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi anche quei giovani che abbiano già concorso alla leva e siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I giovani riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volon-

tario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni corpo. Però in questi casi il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota di volontari ordinari.

Nella brigata ferrovieri del genio di stanza a Torino il numero dei volontari ordinari che vi possono essere ammessi *è illimitato*. L'ammissione ha luogo a scelta fra i concorrenti; a tal uopo insieme alla domanda ed ai documenti prescritti dovranno essere inviati per mezzo dei distretti militari di residenza al comando della brigata stessa anche i titoli comprovanti gli studi fatti e i titoli professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nella brigata ferrovieri devono avere una statura non inferiore a m. 1,65 (fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1,60); devono inoltre possedere un'ottima vista tanto da leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 $^1/_2$ alla distanza di cinque metri, e distinguere bene i colori.

Pure illimitato è il numero dei volontari ordinari da ammettersi nel 3° reggimento genio di stanza a Firenze. Però gli aspiranti devono sapere leggere e scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura e con chiara calligrafia. Essi devono inoltre avere vista normale in ambo gli occhi.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

. . . . addì . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **249. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1907.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 agosto.

1. Come nei decorsi anni, anche in questo, il corso normale d'istruzione pei volontari di un anno avrà principio alla data del 1° dicembre, e quindi tutte le pratiche relative a tali arruolamenti volontari dovranno dagli aspiranti essere compiute non più tardi del 30 novembre p. v.

Siccome però a senso della legge 4 agosto 1895, n. 479, i militari che si trovino alle armi da non più di un mese hanno facoltà, sotto determinate condizioni, di assumere la qualità di volontario di un anno proseguendo l'intrapreso servizio, così in occasione della chiamata generale alle armi delle reclute della classe 1887 potranno effettuarsi ammissioni al volontariato di un anno di dette reclute con decorrenza della ferma dal giorno 15 ottobre prossimo in cui si inizierà la chiamata stessa.

2. Per l'arruolamento volontario di un anno dei giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e per l'ammissione al volontariato stesso delle reclute della classe 1887 nonchè dei militari ritardatari, i comandanti dei corpi e dei distretti militari si atterranno alle disposizioni contenute nel capo X della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Si avverte solo, a complemento delle predette disposizioni, che per i militari ammessi al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato, la relativa variazione da riportarsi sulla matricola dovrà essere così formulata:

« Ammesso al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato e quindi con la decorrenza dal giorno . . . (legge 4 agosto 1895, n. 479 e § 280, lett. *c*), dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Per i militari ammessi al volontariato di un anno senza il computo del servizio già prestato, dovrà usarsi la seguente formula:

« Ammesso al volontariato di un anno senza il computo del servizio prestato e con la decorrenza dal giorno. . . . in cui si è compiuta l'ammissione al volontariato stesso (§ 280, lettera *d*) dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

A tale proposito si accenna che per ottenere l'ammissione al volontariato di un anno col computo del servizio prestato non è sufficiente che l'aspirante presenti la relativa domanda entro il primo mese dall'incorporamento, ma è necessario al-

tresì, a mente della legge 4 agosto 1895, che tutte le relative pratiche, compreso il versamento della tassa, siano compiute entro il termine suddetto, fatta eccezione per il caso di cui all'ultimo comma del successivo n. 10.

In tal senso deve essere interpretata la disposizione di cui alla lettera *c*) del citato §. 280 dell'Istruzione complementare, avvertendo che nel caso in cui l'ammissione al volontariato di un anno venga effettuata col computo del servizio già prestato la ferma dovrà decorrere dal giorno della presentazione alle armi del militare e non già da quello del successivo suo incorporamento. Però quando si tratti di militari venuti alle armi con la chiamata generale della classe ed ammessi al volontariato di un anno entro il primo mese dall'incorporamento la ferma medesima avrà per tutti la decorrenza dalla data in cui si inizia la chiamata stessa e cioè dal 15 ottobre prossimo.

3. Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno si effettuano normalmente presso le sedi dei corpi o specialità di servizio indicati nel § 740 del Regolamento sul reclutamento.

Però presso il distaccamento di Palermo del reggimento di cavalleria stanziato in Napoli può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del genio, di stanza a Roma, per le brigate d'artiglieria da costa dislocate a Venezia, Gaeta e Taranto e per le brigate di artiglieria da fortezza dislocate a Verona e Bologna. Così pure presso la sezione automobilisti della brigata ferrovieri del genio distaccata a Roma potranno ammettersi direttamente volontari di un anno che soddisfacciano alle condizioni richieste dal Capo VI della Istruzione pel servizio automobilistico (Edizione 1907) e riportate al N. 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Pertanto, tutto quanto è stabilito per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla presente Circolare e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante del menzionato distaccamento ed ai comandanti delle predette brigate e sezione.

E poichè il distaccamento, le brigate e la sezione di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della Istruzione com-

plementare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

4. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria, la brigata di artiglieria da costa della Sardegna, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e i cinque reggimenti del genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti la brigata lagunari del 4° genio, nelle quali non potrà essere ammesso nessun volontario di un anno. Avvertesi però che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno contemporaneamente presenti alle armi non deve superare la cifra di due per ogni compagnia;

b) Nella brigata ferrovieri del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di 16 nella quale non dovranno però calcolarsi i volontari ascritti alla sezione automobilisti, il cui numero dovrà essere limitato a 6.

Così pure nella brigata specialisti del 3° reggimento genio il numero dei volontari di un anno contemporaneamente alle armi non dovrà superare il numero di 6 per compagnie e cioè 12 complessivamente per l'intera brigata. Inoltre in detta brigata specialisti dovranno ammettersi in qualità di volontari di un anno solamente quei giovani che presentino la laurea in ingegneria od in scienze chimiche od altro titolo equipollente con preferenza ai laureati che abbiano compiuto il corso di elettro-tecnica;

c) In ciascuna delle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali di complemento commissari e contabili, potranno essere ammessi quattro volontari di un anno, i quali dovranno aspirare a divenire ufficiali di complemento e dovranno perciò computare nella quota degli allievi ufficiali da ammettersi nei corsi medesimi;

d) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno contemporaneamente presenti alle armi non potrà su-

perare la cifra di dodici per ciascun ospedale militare principale. Tale limite di numero si riferisce esclusivamente ai volontari di un anno che comprovano di aver almeno ultimato il secondo corso universitario della facoltà di medicina e chirurgia, poichè nella suddetta quota di dodici non devono computarsi i volontari che sono ammessi in servizio quali laureati in chimica pura, o quali studenti che hanno compiuto il terzo corso di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, o quali ministri di un culto religioso di cui è cenno nel § 278, lettera *b*) della citata Istruzione complementare.

5. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei consigli di amministrazione dei corpi sulla disposizione del § 272 della Istruzione complementare circa il rigore da usarsi nel procedere alle visite mediche degli aspiranti al volontariato di un anno e ciò allo scopo di evitare il ripetersi dell'inconveniente più volte verificatosi che dopo l'arruolamento o la ammissione al volontariato stesso alcuni giovani vengano riformati per malattie o imperfezioni che evidentemente preesistevano alle relative visite. Allo stesso scopo pertanto dovranno sottoporsi ad una rigorosa visita medica anche gli aspiranti al volontariato di un anno che già si trovino sotto le armi e che ne facciano domanda nei termini indicati nelle lettere *c*) e *d*) del § 280 della citata Istruzione.

Con l'occasione il Ministero stima opportuno avvertire, per quanto riguarda la statura degli aspiranti al volontariato di un anno, che le misure fissate per le varie armi e specialità dalla tabella di cui al § 719 del regolamento sul reclutamento, devono applicarsi non solo ai giovani che, non avendo ancora concorso alla leva, chiedono l'arruolamento volontario di un anno, ma anche a coloro che dopo essere stati arruolati dai rispettivi consigli di leva, aspirano, nella loro posizione di reclute in congedo provvisorio o di militari già in servizio, all'ammissione al volontariato di un anno.

È fatta solo eccezione per i volontari da ammettersi nella brigata ferrovieri che devono avere una statura non inferiore a m. 1,65, anche quando non abbiano ancora concorso alla leva.

Laddove poi l'aspirante all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno in un'arma speciale per la quale sia richiesta una determinata statura, comprovi di possedere i titoli di studio voluti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'arma medesima, dovrà in tal caso esservi ammesso qualunque sia la sua statura e ciò in analogia al dispo-

sto dal § 720 del citato regolamento, potendo egli al termine dell'anno di volontariato ottenere la nomina a sottotenente.

6. È avvenuto talvolta che dopo effettuato l'incorporamento delle reclute della classe chiamata, alcuni militari, ignorando le precise disposizioni della legge del 4 agosto 1895, chiesero l'ammissione al volontariato di un anno in un'arma differente da quella a cui erano stati assegnati, e furono invece obbligati, in forza delle su accennate disposizioni, a prestare il volontariato stesso nella medesima arma nella quale trovavansi.

Per ovviare a siffatto inconveniente i comandanti di distretto prima di disporre perchè le reclute della classe 1887 siano avviate ai corpi, faranno loro presente che se intendono compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne subito domanda; e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l' ammissione al volontariato deve essere effettuata prima dell'invio dell' aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo.

Nell'intento poi di evitare un altro inconveniente verificatosi, i comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno in relazione alle quote fissate dal n. 4 della presente Circolare. Eguale informazione dovranno assumere i comandanti di corpo quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

7. Le disposizioni contenute nel precedente n. 6 riguardano le reclute che facciano domanda di ammissione al volontariato di un anno mentre si trovano al distretto per effetto della chiamata alle armi della loro classe.

Quando invece si tratti di reclute in congedo provvisorio o di militari ritardatari che intendano assumere il volontariato di un anno alla data del 1° dicembre o che facciano altrimenti domanda di ammissione al volontariato stesso prima della loro chiamata alle armi con la classe, le relative pratiche di ammissione devono essere compiute esclusivamente presso il corpo in cui desiderino prestare servizio. Però le pratiche preliminari possono effettuarsi anche presso i rispettivi distretti di leva i quali in questi casi devono accertare la regolarità dei documenti pro-

dotti, richiedere la dichiarazione del casellario giudiziale, riconoscere l'idoneità fisica dell'aspirante e verificare se egli possegga il prescritto grado di coltura generale, facendo compilare apposito verbale di esame da inviarsi al reggimento. Dopo di che i distretti medesimi trasmettono il relativo incartamento al corpo prescelto invitando l'aspirante a presentarsi a sue spese alla sede di tale corpo per compiervi le pratiche definitive, compresa la visita medica innanzi al consiglio di amministrazione, ed eseguire il versamento della tassa.

I militari venuti alle armi isolatamente perchè provenienti dall'estero o per altri motivi e che chiedano l'ammissione al volontariato di un anno possono subito assumere tale ferma speciale in applicazione della citata legge del 4 agosto 1895 e proseguire l'intrapreso servizio nell'arma in cui siano incorporati.

8. Per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno i corpi dovranno anche tener presente le norme contenute nel n. 4 della disposizione n. 9 e in quella n. 10 del fascicolo n. 20. della Raccolta (bozze di stampa) relativo al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nello interesse del servizio militare.

In relazione a tali disposizioni si è creduto opportuno avvertire nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, che prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante all' arruolamento volontario di un anno che non dimori nella stessa città dove è stanziato tale corpo, deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario prescritta della disposizione n. 9 su ricordata.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno d'urgenza al competente presidente di tribunale la dichiarazione predetta, e poscia faranno conoscere all'aspirante se la sua domanda possa o meno essere accolta, subordinatamente, in caso affermativo, al risultato della visita medica e, ove occorra, all'esito dell'esame di coltura generale.

Nel caso poi in cui la detta dichiarazione del casellario non fosse ancora pervenuta nel giorno in cui si inizia il relativo corso d'istruzione, l'aspirante al volontariato di un anno dovrà egualmente presentarsi ed essere tenuto nei conti come uomo fuori-forza in conformità del § 1278 del regolamento d'ammi-

nistrazione e contabilità dei corpi, salvo poi a fare risultare, agli effetti matricolari e per la decorrenza del servizio, l'arruolamento e l'ammissione come avvenuta nel giorno in cui ha avuto principio il detto corso d'istruzione.

Qualora infine l'ammissione al volontariato di un anno non possa effettuarsi entro il primo mese dall'incorporamento dell'aspirante pel solo fatto che allo scadere di tale termine non sia ancora pervenuta la dichiarazione del casellario, i comandanti di corpo e di distretto ne riferiranno al Ministero trasmettendogli tutti i documenti affinchè possa esaminare se sia il caso di considerare l'ammissione al volontariato stesso come avvenuta entro il detto termine e quindi col computo del servizio già prestato.

9. Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare che da parte dei corpi non viene sempre usata la dovuta sollecitudine nel dar corso alle domande di ammissione al volontariato di un anno presentate da militari sotto le armi, di guisa che sovente si è verificato il caso che per effetto di tale mancanza di sollecitudine l'ammissione al volontariato di un anno, stata richiesta in tempo utile, non abbia potuto effettuarsi entro il termine stabilito del primo mese dall'incorporamento dell'aspirante.

Siccome tale fatto pregiudica gravemente la posizione dei militari ammessi al volontariato di un anno, i quali in questi casi non possono ottenere il computo del servizio già prestato, così questo Ministero richiama sul proposito l'attenzione dei comandanti di corpo interessandoli ad impartire, in occasione dell'arrivo delle reclute, le necessarie disposizioni affinchè appena gli aspiranti facciano domanda scritta di assumere la qualità di volontari di un anno, il competente ufficio matricola provveda *d'urgenza* al disbrigo delle pratiche di sua spettanza per far luogo alla relativa ammissione al volontariato stesso, di modo che questa possa effettuarsi entro il termine stabilito e quindi col computo del sarvizio prestato.

10. I comandanti dei distretti militari, appena ricevuta la presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1907.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1907;

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio il 1° dicembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 30 novembre.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà

opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio, dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare entro il termine di un anno di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunari) ovunque stanziati e presso la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e la brigata ferrovieri del genio;

nella brigata specialisti del 3° reggimento genio distaccata a Roma esclusivamente per quei giovani che presentino la laurea in ingegneria o in scienze chimiche od altro titolo equipollente con preferenza ai laureati che abbiano compiuto il corso di elettro-tecnica;

nella sezione automobilisti della brigata ferrovieri del genio distaccata in Roma limitatamente a coloro che dimostrino di essere abili a condurre macchine automobili. — A tale uopo gli aspiranti, unitamente ai consueti documenti, dovranno presentare: o la licenza per condurre rilasciata dalle prefetture del Regno, od un documento di conosciuta ditta o casa, dal quale risulti che furono ad essa addetti

come automobilisti, o una domanda di essere assoggettati ad un esame pratico;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica industriale od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

nella compagnia di sussistenza in cui sarà istituito il corso allievi ufficiali commissari, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, ovvero la laurea in giurisprudenza, e che intendano assumere servizio nella compagnia stessa per conseguire il grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

nelle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali contabili per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio nelle compagnie stesse per conseguire il grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli per quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per la brigata d'artiglieria da costa distaccate a Venezia, Gaeta e Taranto, e per le brigate d'artiglieria da fortezza dislocate a Verona e a Bologna. Presso i comandi di tali brigate potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno di coloro che intendano prestare la ferma nelle brigate stesse.

5. I giovani ammessi come volontari di un anno nei reggimenti dell'arma d'artiglieria (eccettuato il treno) potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma medesima soltanto nel caso in cui comprovino di avere ottenuta la licenza di liceo o di istituto tecnico in qualunque sezione.

Così pure i volontari di un anno incorporati nei reggimenti del

genio (eccettuato il treno) e nella brigata ferrovieri potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi medesimi soltanto nel caso in cui comprovino di possedere la licenza d'istituto tecnico nelle sezioni fisico-matematica, industriale e agrimensura ovvero la licenza in scienze fisico-matematiche conseguita in una università del Regno o negli istituti a queste assimilati od anche di avere compiuto studi di ingegneria superiori a quelli su indicati.

I volontari ammessi nella sezione automobilisti del genio che durante il corso d'istruzione dimostrassero di non avere sufficiente attitudine per divenire buoni automobilisti, saranno trasferiti nelle compagnie della brigata ferrovieri od anche negli altri corpi dell'arma del genio.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1887 stati arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e i militari studenti ritardatari di classi precedenti potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno anche dopo avvenuta la loro presentazione alle armi e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese dal loro incorporamento, avvertendo che ove la domanda sia presentata dopo l'incorporamento avranno obbligo di compiere la ferma nella stessa arma in cui siano assegnati.

Però, coloro che fossero già stati incorporati d'autorità in un reggimento di cavalleria, potranno ottenere il trasferimento, come volontari di un anno, in un reggimento d'artiglieria da campagna o a cavallo di loro scelta, e in tal modo non saranno obbligati a versare la maggiore tassa di lire 1600 stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria, ma solo quella di lire 1200. Ad ogni modo tutti coloro che verranno ammessi al volontariato di un anno dopo il loro incorporamento in una data arma, avranno facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio, sempre quando vi siano posti disponibili. Quelli però assegnati alle compagnie di sanità e di sussistenza che non possedono i titoli di studi richiesti per l'ammissione al volontariato in tali specialità di servizio, saranno senz'altro trasferiti in un reggimento di fanteria di linea di loro scelta.

Detti inscritti dovranno unire alla domanda i documenti indicati alla lettera *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè uno di quelli richiesti dal successivo n 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

Gli inscritti e i militari di cui sopra che saranno ammessi al volontariato di un anno in occasione della chiamata della classe 1887 dovranno proseguire l'intrapreso servizio, decorrendo per essi la ferma dal giorno 15 ottobre prossimo stabilito per l'inizio della chiamata stessa. Però coloro che ne facessero domanda potranno, dopo assunta la qualità di volontari di un anno e pagata la relativa tassa, essere rinviati in congedo provvisorio per imprendere la ferma alla

data del 1° dicembre prossimo in cui avrà principio presso i corpi il corso normale di istruzione.

7. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1887, stati arruolati in 1ª categoria che si troveranno nelle condizioni di cui all'art. 118 della legge sul reclutamento potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute e anche dopo effettuato il loro incorporamento. Gli aspiranti a tale ammissione dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero precedente, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possono essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

8. I giovani che già rivestano la qualità di volontari di un anno e si trovino in congedo come ritardatari o in attesa di essere chiamati alle armi, qualora desiderino di prestare servizio in un corso allievi ufficiali di complemento e comprovino di possedere i voluti requisiti morali e di coltura, potranno imprendere l'anno di volontariato anche alla data che verrà stabilita per l'apertura dei detti corsi allievi ufficiali.

9. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

10. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio Decreto del 24 gennaio 1907, n. 24 (*Atto* n. 43) fissata anche per l'anno 1907 in lire 1600 per l'arma di cavalleria ed in lire 1200 per le altre armi.

11. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se, la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

. . . . . addì . . . . IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **250. — Richieste di nuove pubblicazioni militari** — (Segretariato generale). — 29 agosto.

Nell'intento di evitare un inutile carteggio e di rendere più spedito il servizio disimpegnato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari relativamente alla spedizione di nuove pubblicazioni alle varie autorità militari, il Ministero determina che, d'ora innanzi, i corpi, uffici e comandi dovranno compilare una sola richiesta per le pubblicazioni che sono annunciate nella stessa dispensa del *giornale militare*.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **251. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 29 agosto.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella circolare n. 206 del 19 luglio u. s., conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 3 ottobre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno esser fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare entro il giorno 2 ottobre soddisfatti di ogni loro competenza fino al giorno stesso, e saranno presi in aggregazione da quell'istituto, per conto del corpo a cui appartengono. (N. 23 dell'*Atto* 36 del 1905 — disposizione n. 15 del fascicolo n. 21 della Raccolta — bozze di stampa).

I sottufficiali residenti in Africa sosterranno gli esami orali presso il comando del R. corpo di truppe coloniali, a mente del prescritto della parte 2ª, n. 24 del regolamento organico per le scuole militari.

Per il Ministro — VALLERIS.

Aspiranti alle armi combattenti.

Fusari Lodovico, furiere 1° granatieri.
Maioli Ottorino, sergente 1° id.
Bernardi Renato, id. 1° id.
Ciulli Ugo, id. 2° id.
Cocola Ignazio, id. 2° id.
Magri Federico, id. 2° id.
Santi Paolo, id. 1° fanteria.
Bamonte Gerardo, sergente 3° fanteria.
Albano Antonio, id. 3° id.
Citarella-Tufano Uberto, furiere 6° id.
Fonzi Luigi, sergente 7° id.
Formisano Raffaele, id. 8° id.
Brischi Cesare, furiere 9° id.

Guiducci Carlo, sergente 9 fanteria.
Andreucci Augusto, id. 9° id.
De Toma Alfredo, id. 10° id.
Petruzzi Alberto, id. 11° id.
Graziotto Pietro, id. 14° id.
Azzi Arnaldo, id. 14° id.
Iuretigh Dyalma, furiere 17° id.
Sebastiani Francesco, sergente 17° id.
Fico Nicola, id. 19° id.
Simiele Guido, id. 19° id.
Bernardi Italo, id. 21 id.
Giannetti Gerolamo, id. 21° id.
Duchini Sante, id. 21° id.
Lieto Pietro, id. 22° id.
Marchetti Giovanni, id. 22° id.
Ciaccio Giuseppe, id. 24 id.
De Grazia Giuseppe, furiere 25° id.
Stringa Alfredo, sergente 25° id.
Gobbi Alfredo, id. 25° id.
Buzio Nono, id. 26° id.
De Falco Vincenzo, furiere 27 id.
Ambrogi Giuseppe, sergente 28 id.
Triolo Pietro, id. 29° id.
Sansone Antonio, id. 32° id.
Martini Umberto, id. 33° id.
Sottile Emanuele, furiere 34° id.
Damiani Pietro, sergente 35° id.
Miccolis Giuseppe, furiere, 36 id.
Salerno Raffaele, sergente 36° id,
Moscatelli Orfeo, furiere 37° id.
Castagnoli Lionello, sergente 39 id.
Borsoi Oronzo, sergente 44° fanteria.
Vicentini Igino, id. 44° id.
D'Arte Federico, id. 45° id.
Anzano Pasquale, id. 45° id.
De Luca Alessandro, id. 45° id.
De Angelis Giuseppe, id. 46° id.
Mattocci Cesare, id. 48° id.
Rattazzi Niccolò, id. 48° id.
Gervasi Gennaro, id. 48° id.
Gangi Ignazio, id. 48° id.
De Iuliis Paolo, id. 49° id.
Bartolotta Cesare, furiere 52° id.
Di Salvo Oscar, sergente 52° id.
Giordano Vincenzo, furiere 58° id.
Levi Deveali Sansone, sergente 59° id.
Foglia Gerolamo, furiere 61° id.
Cordier Mario, id. 64° id.
Becuzzi Emilio, sergente 64° id.
Fiaschi Carlo, id. 64° id.
De Labar Raffaele, furiere 65° id.
Stendardi Mario, sergente 67° id.
Capelli Pietro, id. 68° id.
Ghiselli Tomaso, id. 70° id.
Meli Salvatore, id. 74° id.
Fessia Giuseppe, id. 75° id.
Scaglione Giuseppe, furiere 76° id.
Rovida Erminio, sergente 77° id.
Bariola Aldo, furiere 78° id.
Busso Giovanni, id. 78° id.
Rondina Ermenegildo, sergente 80° id.
Galassi Francesco, id. 81° id.
Rosa Marco, furiere 85° id.

Chellini Chellino, furiere 86° fanteria.
Marinelli Gennaro, id. 87° id.
Curioni Andrea, sergente 89° id.
De Magistris Raffaele, furiere 90° id.
Gallassi Giuseppe, sergente 91° id.
Tassara Gustavo, id. 91° id.
Valentini Adriano, furiere 92° id.
Tassara Guido, sergente 92° id.
Venanzi Silvestro, id. 92° id.
Sarnelli Pietro, furiere 1° bersaglieri.
Silvestri Attilio, sergente 1° id.
Pirrelli Giuseppe, id. 2° id.
Tosi Angelo, id. 2° id.
Riva Attilio, id. 3° id.
Roncato Mario, id. 3° id.
Ciuccio Francesco, id. 4° id.
Guiso Giuseppe, id. 4° id.
Cima Michele, id. 6° id.
Galavotti Gaetano, id. 6° id.
Scarpulla Pietro, id. 8° id.
Maiani Pietro, id. 9° id.
Berti Lodovico, id. 11° id.
Renaldini Pietro, furiere 12° id.
Martinelli Sisto, sergente 12° id.
Fortuna Luigi, furiere 2° alpini.
Cobianchi Antonio, sergente 3° id.
Grego Michele, id. 3° id.
Sforzini Celeste, id. 5° id.
Ferro Canciano, furiere 6° id.
Graziosi Antonio, sergente 7° id.
Ruggieri Ernesto, id. R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Beghelli Vito, id. id. (id.).
Liverani Antonio, id. id. (id.).
Zuccaro Federico, sergente R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Francisci Enrico, id. 8ª compagnia sanità (fanteria).

Colaianni Felice, furiere reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).
Manzini Pietro, sergente id. id. id. (2°).
Mammolino Giuseppe, furiere id. Savoia cavalleria (3°).
De Roberto Mario, sergente id. id. id. (3°).
Eroli Alessandro, id. id. id. id. (3°).
Burroni Luigi, id. id. id. id. (3°).
Ruffoni Francesco, id. id. Genova cavalleria (4°).
Ferrari Giuseppe, id. id. id id. (4°).
Daneluzzi Davide, id. id. lancieri di Novara (5°).
Daneri Luigi, id. id. id. di Aosta (6°).
Ansaloni Giulio, furiere id. id. di Milano (7°).
Foianesi Foiano, id. id. id. di Milano (7°).
Verdecchi Guido, sergente id. id. di Firenze (9°).
Della Bella Enrico, id. id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
Tomasetti Cesare, id. id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
Cautù Marino, id. id. cavalleggeri di Alessandria (14°).
Pergami Luigi, id. id. id. di Lodi (15°).
Gambarotti Guido, furiere id. id. di Lucca (16°).

Buoni Roberto, furiere 1° artiglieria campagna.
Zambarelli Giovanni, sergente 1° id. id.
De Lillo Arturo, id. 1° id. id.
Cuneo Leandro, id. 2° id. id.
Bellinazzo Mario, furiere 3° id. id.
Marrucci Giovanni, sergente 4° id. id.
Omodei-Salè Giuseppe, id. 5° id. id.
Gherghi Tito, id. 7° id. id.
Gaveglia Alberto, id. 8° id. id.
Favia Deodato, id. 21° id. id.
Bocchi Giovanni, id. 21° id. id.
Cristani Gualtiero, id. 21° id. id.
Panazza Fabio, sergente 21° artiglieria campagna.
Castagni Pietro, id. 23° id. id.
Semerari Antonio, id. 1° id. costa.
Sozzi Oreste, id. 2° id. id.
Lubrano Luigi, id. brigata art. da costa della Sardegna.
Anelli Francesco, id. 3° artiglieria fortezza.

Fraschini Giovanni, id. 1° genio.
Baratelli Pietro, id. 1° id.
Natale Vito, id. 3° id.
Daccò Pietro, id. 4° id.
Corcione Angelo, id. R. corpo truppe coloniali (genio).

Aspiranti al corpo contabile.

Moffa Francesco, furiere 22° fanteria.
Parrella Luigi, sergente 46° id.
Ritelli Francesco, id. 87° id.
Beretta Antonio, id. 6° bersaglieri.
Godano Enrico, furiere 8° id.
Barberis Domenico, sergente 8° id.
Laugero Chiaffredo, id. 2° alpini.
Montagnani Numa, id. R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Ambrogetti Nevio, id. id. id. (id.).
Sigismondo Arturo, id. reggimento lancieri di Aosta (6°).
Picciotto Tommaso, furiere id. id. di Montebello (8°).
Bellofatto Luigi, sergente reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).
Grassi Giovanni, id. id. id. Guide (19°).
Zappalà Salvatore, id. 3° artiglieria campagna.
Lucchi Guido, id. 4° id. id.
Revelli Marco, id. 7° id. id.
Cammuso Domenico, id. 12° id. id.
Giorgini Giuseppe, furiere 4° genio.
Riva Alessandro, sergente 5° id.
Savinelli Giuseppe, id. 5° id.
Mereu Eugenio, id. 3ª compagnia sussistenza.
Mangano Alfredo, id. 3ª id. id.
Trentini Tommaso, id. 4ª id. id.

N. **252. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 agosto.

Il Ministero determina quanto segue relativamente alle ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento di prossima costituzione.

1. In relazione al disposto dai §§ 322 e 323 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi ufficiali di complemento, che dovranno aver principio col giorno 1° febbraio 1908, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio invece col giorno 1° dicembre venturo.

Le dette località e i detti corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto (allegato n. 1), che fa seguito alla presente Circolare, manifesto che sarà fatto stampare dai comandi dei distretti militari e quindi pubblicato il 30 settembre nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Lo sviluppo dei corsi in parola, siano della durata di *sei* che di *nove* mesi, il servizio e l'avanzamento degli allievi saranno regolati secondo le disposizioni contenute nella prima parte e nei relativi specchi della Circolare n. 128 del 1904; disposizioni che dovranno perciò ritenersi in pieno vigore.

Ad ogni buon fine e per opportuna norma dei corpi interessati si avverte che la data di nomina ai vari gradi di truppa deve per tutti gli allievi essere quella stabilita dagli specchi suddetti, a seconda della specie di corso al quale i singoli allievi appartengono, salvo beninteso per gli allievi già militari alle armi l'osservanza di quanto dispongono i §§ 362 e 373 della citata Istruzione complementare.

I corpi però terranno presente che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi ufficiali dovrà esser redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve avere effetto la promozione, giusta quanto prescrive il § 737 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

3. Fra i corpi, presso i quali potranno essere costituiti i detti corsi allievi ufficiali, sono anche compresi, come appare dal manifesto anzidetto, due reggimenti di cavalleria. L'istituzione di tali corsi è però limitata, come per lo passato, a quelli soltanto aventi la durata normale di *nove mesi*, qualunque possa essere il titolo superiore di studi posseduto dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi di cavalleria e a quello del reggimento d'artiglieria a cavallo è inoltre subordinata al possesso di una sufficiente conoscenza nell'equitazione, conoscenza che dovrà essere accertata mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 5 all'Istruzione complementare), del quale i distretti daranno conoscenza agli aspiranti all'atto in cui presentano la relativa domanda di ammissione.

Tale esperimento avrà luogo, innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria o di artiglieria a cavallo per esservi ammessi in servizio como allievi ufficiali, ammissione che resta pertanto subordinata all'esito favorevole dell'esperimento stesso.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'idoneità o non dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Quegli aspiranti che nel detto esperimento non ottenessero la voluta idoneità, dovranno essere subito interpellati se desiderano di essere ammessi in altro corso pel quale abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi ufficiali debbono essere iniziati col 1° febbraio 1908, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio il 1° dicembre prossimo.

Pertanto occorre che tutte le pratiche relative all'ammissione al corso della scuola ora detta siano compiute entro il mese di novembre precedente, dovendo negli ultimi giorni del mese stesso farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre successivo essi si trovino già alla sede della scuola, poichè l'arruolamento od incorporazione loro dovrà effettuarsi sotto la data del 30 novembre detto.

Analogamente, per quanto concerne gli aspiranti dichiarati ammissibili agli altri corsi, le pratiche relative dovranno compiersi entro il mese di gennaio p. v. e negli ultimi giorni del mese stesso dovrà farsi luogo alla chiamata in servizio degli aspiranti medesimi in modo che col 1° del successivo mese di febbraio essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti sotto la data del 31 gennaio detto. E sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati

o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo in ritardo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XI della citata Istruzione complementare, e dalla presente circolare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi ufficiali dovranno adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4 dell'*Atto* n. 272 del 1903 e dal n. 3 dell'*Atto* n. 95 del 1906, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi ufficiali.

A complemento poi del disposto dal § 333 della Istruzione medesima, e allo scopo di porre il Ministero in condizione di prendere subito le decisioni di cui al terzo capoverso del paragrafo suddetto, si avverte che i comandi di corpo d'armata debbono assumere, se del caso, sia col mezzo dell'arma dei carabinieri reali o anche dell'autorità politica, più precise e dettagliate notizie sulla condotta morale e politica degli aspiranti, ove quelle avute diano luogo a dubbio.

5. Qualora trattisi di aspiranti che hanno compiuto il 18° anno di età, ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 3ª categoria, i quali chiedano l'ammissione ai detti corsi in qualità di *surrogati di fratelli* militari di 1ª categoria, i comandi di distretto, compiute le pratiche di loro competenza, trasmetteranno al comando del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 8 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, faranno luogo alle ulteriori pratiche all'uopo prescritte e, ove gli aspiranti siano dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, li ammetteranno poi in servizio in qualità di allievi ufficiali, come surrogati di fratello, mediante il prescritto atto, modello 15 del catalogo, alla data 30 novembre 1907 se trattisi di aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e alla data 31 gennaio 1908 se trattisi di aspiranti agli altri corsi. Avvenuta la surrogazione, trasmetteranno i documenti, di cui al § 292 del

regolamento sul reclutamento, al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio (modello n. 7), ovvero il foglio di congedo illimitato di 3ª categoria.

6. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, deve ritenersi chiuso col 20 novembre prossimo per gli aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e col 31 dicembre successivo per gli aspiranti agli altri corsi; per questi ultimi però i comandi dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo il giorno 31 dicembre detto, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè non sia già scorso il 15 gennaio successivo, dopo il quale giorno non vi sarebbe più il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

7. Così parimenti potranno essere accettate dopo il giorno 20 novembre, semprechè le ammissioni siano tuttora aperte, le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che, come si è già accennato, dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse alla direzione della detta scuola, onde questa possa aver esatta conoscenza del numero di coloro che fanno domanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibile colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandi dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

8. Si ritiene opportuno di avvertire che i comandi di distretto potranno accogliere, salvo il disposto del n. 7 del manifesto allegato alla presente circolare, anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai presidi o direttori degli istituti d'istruzione nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto per l'ammissione nel corso prescelto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi, prima dell'inizio del corso, il titolo di studio originale.

9. Per le ammissioni ai corsi pei qúali, a senso di quanto è stabilito nel n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi in servizio, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza quelle domande che risultino esuberanti.

Però i comandanti dei reggimenti di cavalleria aventi il corso allievi ufficiali, tenuto anche conto del numero degli aspiranti che dovranno dare l'esame di coltura generale, potranno tenere in evidenza alcune domande, oltre il numero di posti fissati, per poterle secondare ove si verificassero delle vacanze in seguito ai risultati del detto esame o dell'esperimento di equitazione. I titolari di tali domande dovranno, se del caso, essere sottoposti all'esame di coltura generale insieme agli altri aspiranti *già* dichiarati ammissibili, e dovranno altresì, per loro norma, essere esplicitamente avvertiti della condizione cui è subordinata l'accettazione della loro domanda e facendo noto a ciascuno il numero d'ordine che occupa nell'elenco degli aspiranti al corso.

10. I comandi di distretto ai quali siano state inoltrate domande di ammissione ad un corso, in cui più non esistano posti disponibili, dovranno subito informarne i titolari delle domande stesse affinchè i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche di ammissione.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre p. v., dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti che le trasmisero le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ove la loro età lo consenta, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi degli allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti.

Per questi ultimi, i distretti interessati, appena ricevute le comunicazioni dalla scuola di cavalleria, daranno subito corso alle ulteriori pratiche per l'ammissione dei detti aspiranti nei corsi

prescelti, quali pratiche potranno quindi, anche in questi casi, essere senz'altro compiute, quantunque sia già chiuso il periodo normale per la presentazione delle domande di ammissione.

11. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta dal Ministero a senso del § 333 della Istruzione complementare di sovra citata, a causa cioè delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

12. In relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, si ricorda che non dovranno essere ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che non abbiano compiuto il 18° anno di età, nè quelli che per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver compiuto a quel tempo il 28° anno (o il 30° anno se trattisi di aspiranti allievi ufficiali medici), limite massimo di età consentito per la nomina anzidetta.

Nel decidere in proposito, le competenti autorità terranno presente, bene inteso, la durata del corso in cui l'aspirante domanda l'ammissione, e quindi quella del relativo servizio come militare di truppa, servizio che, in via normale, è di 7 mesi per gli allievi ufficiali medici e veterinari, di 10 mesi per gli allievi dei corsi di *sei* mesi e di 13 mesi per gli allievi dei corsi di *nove* mesi.

13. Come è stabilito al § 329 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei cri-

teri che, giusta la mentovata circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo ufficiale qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

14. Dovendosi ritenere abolito il supplemento vitto, di cui al n. 84 del regolamento pel servizio interno della scuola di cavalleria, i comandi di distretto avranno cura di avvertire gli aspiranti ai corsi della detta scuola nonchè quelli aspiranti alla scuola di sanità militare che, all'atto dell'ammissione, e sempre quando, beninteso, questa diventi definitiva, essi debbono versare alla cassa della rispettiva scuola la somma di *lire cento* come contributo della spesa per la costituzione di una mensa speciale e per la loro istruzione.

Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 caduna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso.

Gli allievi che non soddisfacciano al versamento in tempo debito saranno rimandati dalla scuola.

Ad ogni buon fine i comandi di distretto faranno rilasciare agli aspiranti medesimi, contemporaneamente alla domanda, apposita dichiarazione scritta con la quale si obblighino ad eseguire il versamento della somma suddetta.

15. Questo Ministero stima opportuno di ricordare anche in quest'occasione, che i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccezione fatta di quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 70 (secondo comma) del *regolamento per le matricole* del 1907, eccettuati, beninteso, i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita i quali dovranno essere trasmessi al Ministero per lo scopo accennato nella prima parte della sopramenzionata Circolare n. 128 del 1904, insieme agli altri documenti richiesti, a corredo dei mod. 51-E (catalogo stampati ediz. 1906), relativi

all'esito dell'esame di idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande di ammissione inoltrate dagli aspiranti stessi potranno invece essere conservate presso i comandi di corpo d'armata.

Si avverte infine che tutti i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali debbono essere compilati su carta bollata.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *20 novembre prossimo* le ammissioni al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola di applicazione di sanità militare, che avrà principio col 1° dicembre successivo, e fino a tutto il *31 dicembre detto*, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento delle altre armi e specialità, che avranno principio col 1° febbraio 1908.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 20 novembre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa; si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre prossimo, sceglierà i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti e nei quali corsi vi siano ancora posti disponibili.

2. Come per lo passato saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè, aventi la durata di *sei mesi*, nei quali potranno essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di uno dei sottoindicati titoli di studio ritenuti equipollenti: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, od uno dei seguenti titoli di studio equipollenti ovvero supe-

rino l'esame di coltura generale prescritto dall'allegato n. 4 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Agli effetti dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali aventi la durata di 6 mesi sono da ritenersi equipollenti i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola di medicina veterinaria;

Scuola di farmacia;

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Per la stessa ammissione sono parimenti validi i seguenti titoli di studio:

Inscrizione al primo anno di corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali.

Debbono ritenersi equipollenti alla pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico i titoli di studio sottoindicati che sono perciò validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali della durata di 9 mesi:

Licenza della scuola industriale « A. Volta » di Napoli;

Licenza delle scuole industriali di Fermo, Pisa e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della Sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri Umberto 1° di Bari, — Scuola professionale di Biella, — Istituto « Aldini Valeriani » per le arti ed i mestieri di Bologna, — Scuola professionale di Foggia e Istituto « Omar » di Novara;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali.

I corsi dell'arma di cavalleria avranno la durata normale di *nove mesi*, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi sotto indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico ovvero uno dei sopraindicati titoli equipollenti).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bari	87°	Milano	66°	Palermo	34°
Bologna	35°	Napoli	19°	Roma	48°
Firenze	28°		46°	Torino	25°
Genova	76°	Padova	14°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Roma	2°	Torino	4°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Milano	5°	Verona	6°

Artiglieria da campagna *(batterie)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	3°	Napoli	21°	Pavia	9°
Brescia	16°				

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.			Regg.
Costa	Spezia	2°	Fortezza	Roma	3°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Reggimento a cavallo	Palermo	22° artiglieria (*batt. da mont.*)
Conegliano. . .	Brigata da mont. del Veneto	Torino	Reggimento da montagna

Genio.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze. . . . . (*per la specialità telegrafisti*).	3°	Piacenza . . . . (*per la specialità pontieri*).	4°	Torino . . . . . (*per la specialità minatori e zappatori*).	5°

Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*10 allievi*).

Corpo contabile.

Roma — Direzione di commissariato (*20 allievi*).

Corpo sanitario (*).

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*35 allievi*).

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare, e l'ammissione al medesimo è subordinata al versamento della somma di lire cento. Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 cadona; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'Istituto tecnico od uno dei titoli di studio sopraindicati, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

Fanteria di linea

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria . .	72°	Catanzaro . . .	94°	Salerno.	11°
Ancona.	81°	Messina	89°	Siena	9°
Brescia.	74°	Perugia	51°	Verona.	2°
		Piacenza	49°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Bologna . . .	5°	Napoli	9°

Treno d'artiglieria (*).

Alpini.

	Regg.		Regg.
Cuneo.	2°	Conegliano . .	7°

Cavalleria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna	12°	Caserta.	21°
Verona	8°	Capua.	12°

Treno del genio.

Casale — 2° reggimento.

Corpo contabile (**).

Genova — Direzione di commissariato.
Napoli — » »

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi per ogni reggimento.
(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 20 allievi per ogni direzione.

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1887 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 31 gennaio 1908 abbiano compiuta l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o a quella di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

e) i militari di 1ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° dicembre.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni o 30 se allievi ufficiali medici) consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri quattro mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai riparti della rispettiva specialità, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata di nove mesi*, saranno nominati caporali al compimento del quarto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del quinto mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, verranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi altri quattro mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati idonei e meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi ammessi nei corsi, qualunque sia l'arma o la specialità cui appartengano (eccezione fatta per quelli provenienti dal corso della scuola di applicazione di sanità militare e dal corso della scuola di cavalleria, per i quali continueranno ad applicarsi le norme adottate in passato), dovranno poi prestare col grado di sottotenente di complemento un servizio di prima nomina della durata seguente secondo che provengano dai corsi di 6 o di 9 mesi e che siano vincolati alla ferma di 2 o di 3 anni:

a) quelli provenienti dai corsi di sei mesi, per un periodo di *mesi sette e mezzo* se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di *mesi dodici* se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal *1° febbraio 1909;*

b) quelli provenienti dai corsi di nove mesi, per un periodo di

mesi quattro e mezzo se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di *mesi nove* se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal *1° maggio 1909.*

Coloro che non possano imprendere il suaccennato servizio alle date anzidette per non essere stata ancora effettuata la loro nomina a sottotenente di complemento, dovranno imprendere il servizio stesso non appena nominati.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di *sei mesi*, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini*, produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero uno dei titoli equipollenti indicati nel precedente n. 2;

b) nei corsi dell'*arma di artiglieria*, aver compiuto un anno di corso negli studi di matematica o d'ingegneria nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico in qualsiasi sezione;

c) nei corsi dell'*arma del genio*, aver ottenuto la licenza di istituto tecnico nella sezione agrimensura, o nella sezione fisico-matematica, od in quella industriale; oppure aver conseguito la licenza in scienze fisico-matematiche nelle università del Regno o negli istituti a queste equiparati od anche di aver compiuto studi d'ingegneria superiori a quelli suindicati;

d) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge.

---

passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, od uno dei titoli di studio pure indicati nel precedente n. 2, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale.*

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria e del reggimento di artiglieria a cavallo, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere una discreta conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

a) il titolo di studio richiesto ai precedenti n. 5 e 6 pel corso in cui si chiede l'ammissione (azione fatta per quelli provenienti dal corso della scuola di applicazione di sanità militare e dal corso della scuola di cavalleria, per i quali continueranno ad applicarsi le norme adottate in passato), dovranno poi prestare col grado di sottotenente di complemento un servizio di prima nomina della durata seguente secondo che provengano dai corsi di 6 o di 9 mesi e che siano vincolati alla ferma di 2 o di 3 anni:

a) quelli provenienti dai corsi di sei mesi, per un periodo di *mesi*

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti;

b) il certificato di nascita legalizzato, per tutti, dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1887 compresi i rinedibili della leva stessa e di leve precedenti:*

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), per i volontari.

Per i *militari studenti ritardatari:*

a) foglio di congedo illimitato;

b) i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti, e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandi di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comu-

nicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre per gli aspiranti dichiarati ammissibili al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e negli ultimi giorni del venturo mese di gennaio per quelli dichiarati ammissibili negli altri corsi.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

12. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi di una stessa durata, arma e specialità, nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

13. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI della menzionata Istruzione complementare non che la Circolare n. 128 del 14 settembre 1904, pubblicata sul *Giornale militare ufficiale*.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali che avranno principio col 1° febbraio 1908 state presentate da giovani che al giorno 31 gennaio precedente non avranno compiuto il 18° anno di età.

settembre 1907.

Il Comandante del distretto.

N. **253.** — **Onori da rendersi ai membri della commissione d'inchiesta per l'esercito.** — (Segretariato generale). — 30 agosto.

Ai membri della commissione d'inchiesta per l'esercito, i quali, *previo preannunzio dato dalla commissione stessa*, entrino in un alloggiamento di truppa, sia ai campi, alle manovre ecc., sia in guarnigione, saranno resi dalla guardia armata all'alloggiamento gli onori militari, che, a mente dei regolamenti, sono dovuti al Ministro della guerra.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Calendario generale del Regno pel 1907. — Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma, il *Calendario generale del Regno* pel 1907.

Le richieste del volume, che è di oltre 1300 pagine in 8°, dovranno essere fatte alla direzione delle carceri giudiziarie di Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire dieci e aggiungendo centesimi sessanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

SETTEMBRE 3. — Licenziamento dalle armi dei volontari di un anno che impresero servizio il 1° dicembre 1906, *pag.* 657.
» 6. — Sottufficiali riammessi in servizio aspiranti ad impiego civile, *pag.* 658.
» 6. — Varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 659.
» 6. — Varianti al regolamento sulle collaudazioni visite e matricola delle artiglierie — Parte 1ª, *pag.* 660.
» 7. — Proposte d'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria e dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1908, *pag.* 660.
» 7. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 660.
——— Avviso. — Manualetto di agraria per il soldato italiano, *pag.* 663.

CIRCOLARE N. **254. — Licenziamento dalle armi dei volontari di un anno che impresero servizio il 1° dicembre 1906.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 settembre.

Questo Ministero ha determinato che col giorno 15 del prossimo mese di novembre siano inviati in licenza in attesa del congedo illimitato i volontari di un anno di tutte le armi e corpi che impresero servizio col 1° dicembre 1906.

A tale effetto, quelli dei detti volontari di un anno, che sono già rivestiti del grado di caporale, saranno nella prima

ERRATA-CORRIGE

Circolare 234, allegato V, pag. 536. — Nell'ultima riga, *invece delle parole in parentesi:* « prospetto 289 », *leggasi* « prospetto 300 ».

Circolare 252, pag. 649:

invece di:

Treno d'artiglieria (*).

Alpini.

Cuneo	Regg. 2°	Conegliano	Regg. 7°

Cavalleria (*).

Bologna	Regg. 12°	Caserta	Regg. 21°
Verona	Regg. 8°	Capua	Regg. 12°

si legga:

Alpini.

Cuneo	Regg. 2°	Conegliano	Regg. 7°

Cavalleria (*).

Bologna	Regg. 12°	Caserta	Regg. 21°

Treno d'artiglieria (*).

Verona	Regg. 8°	Capua	Regg. 12°

quindicina del novembre prossimo sottoposti all'esame d'idoneità a sergente, di cui al § 311 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Nello stesso periodo di tempo quelli dei volontari di un anno di cui trattasi, i quali non abbiano ancora conseguita la nomina a caporale, dovranno essere sottoposti all'esperimento prescritto dal § 309 della citata istruzione per accertare se siano forniti di sufficiente istruzione militare, onde così escludere dall'anticipato licenziamento, a mente del successivo § 310, coloro che non risultassero sufficientemente istruiti.

Col giorno 30 novembre prossimo i volontari di un anno, che per effetto delle disposizioni suaccennate si troveranno in licenza, dovranno essere definitivamente congedati, e quelli di essi che avranno superato l'esame di idoneità a sergente saranno sotto la stessa data nominati a tale grado, salvo il disposto del § 315 dell'istruzione predetta per coloro a cui sia applicabile.

Pertanto i comandanti di corpo, nel provvedere perchè col giorno 30 novembre prossimo sia fatto consegnare ai volontari di un anno di cui trattasi il relativo foglio di congedo illimitato in sostituzione del biglietto di licenza del quale furono provvisti, cureranno altresì che a quelli promossi sergenti sia ad un tempo consegnato il prescritto certificato di nomina a sottufficiale.

Siccome poi trovansi presentemente alle armi, oltre ai suddetti, altri volontari di un anno, i quali furono ammessi al volontariato stesso in occasione della chiamata alle armi della classe 1886 ed anche posteriormente, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1895 n. 479, e nel § 280 lettera *d*) della mentovata istruzione complementare, così questo Ministero ha pure determinato che il medesimo trattamento di cui sopra è parola sia esteso anche agli ora detti volontari e che per conseguenza essi siano licenziati dalle armi quindici giorni prima del compimento dell'anno di servizio, eccettuati, bene inteso, quelli che risultassero non sufficientemente istruiti.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **255**. — **Sottufficiali riammessi in servizio aspiranti ad impiego civile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 settembre.

1. Per effetto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 483, anche i sottufficiali riammessi in servizio, aspiranti ad impiego civile, debbono far valere il loro diritto all'impiego stesso al

compimento del dodicesimo anno di effettiva permanenza alle armi, senza attendere il termine della rafferma in corso.

Pertanto, d'ora in poi, i sottufficiali anzidetti, abbiano o no optato per la legge 19 luglio 1906, n. 372, se hanno tutte le altre condizioni volute per aspirare all'impiego civile e non intendono rinunciarvi, dovranno — al pari di tutti gli altri — farne domanda prima di raggiungere il dodicesimo anno di servizio. Le domande dovranno essere istruite e venire trasmesse al Ministero con le stesse modalità del passato.

2. Coloro che, pur avendo compiuto il 12° anno di servizio prima del 4 agosto u. s. — giorno in cui entrò in vigore la cennata legge 14 luglio 1907, n. 483 — non fecero ancora domanda d'impiego civile, ritenendo di dovere ultimare la rafferma in corso, hanno facoltà di presentarla subito e ad ogni modo non più tardi del 30 settembre corrente, sotto pena di essere considerati come rinunciantì al diritto all'impiego stesso. Essi saranno presi in nota per detto impiego dalla data del 4 agosto u. s.

3. Tutti gli altri sottufficiali riammessi in servizio, che abbiano ultimato o vengano ad ultimare il dodicesimo anno di loro permanenza alle armi dal 4 agosto predetto in poi ed aspirino ad impiego civile, saranno presi in nota sotto la data in cui compirono o compiranno quella anzianità di servizio. Quelli tra essi che hanno ultimato il 12° anno di servizio tra il 4 agosto e la data della presente circolare dovranno presentare la loro domanda non oltre il 30 corrente.

4. Ad ogni buon fine si avverte, per norma delle autorità militari e degli interessati, che i sottufficiali predetti riammessi in servizio — come pure tutti gli altri sottufficiali, i quali, essendo nelle volute condizioni, faranno domanda per l'impiego civile — non possono più aspirare ai posti di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti e di assistente locale, perchè tali impieghi sono ora riservati esclusivamente, a senso degli articoli 1 e 7 della legge 14 luglio 1907, n. 483, ai sottufficiali che hanno acquistato diritto all'impiego civile prima della promulgazione della detta legge e poi a quelli che verranno collocati nella posizione di servizio sedentario.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **256. — Varianti al regolamento sull'uniforme.** — (Segretariato generale). — 6 settembre.

E pubblicata la 1ª serie di varianti al regolamento sulla uniforme, che contiene:

1° il nuovo decreto n. 556, del 14 luglio 1907, che stabilisce l'uso delle stellette per parte dei militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza;

2° l'abolizione dell'uso della sciarpa nei servizi di picchetto armato e di pubblica sicurezza;

3° la prescrizione della grande uniforme non soltanto « prestando giuramento » ma per tutti « nelle funzioni del giuramento ».

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle norme solite.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **257.** — **Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Parte 1ª,** — (Divisione artiglieria). — 6 settembre.

È pubblicato un fascicoletto di varianti al regolamento predetto.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle solite norme.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **258.** — **Proposte d'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria e dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1908.** — (Divisione artiglieria). — 7 settembre.

Il Ministero ha determinato che la compilazione delle proposte d'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria e dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1908 (circolari 25 e 26 del 28 gennaio u. s.) sia rimandata ad epoca da stabilirsi.

Per il Ministro — VALLERIS.

N. **259.** — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — (Segretariato generale) — 7 settembre.

È pubblicata l'istruzione suddetta che sostituisce quella analoga — edizione 19 agosto 1899.

I corpi, i comandi ed uffici ne faranno richiesta nel numero di copie occorrenti, comprese quelle per le dotazioni di mobilitazione, colle norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 20.

Tutte le circolari emanate finora dal Ministero circa la compilazione delle note caratteristiche, rimangono abrogate.

Disposizioni transitorie per la compilazione delle note caratteristiche del corrente anno.

1. *Epoca della loro compilazione.* — La compilazione dei documenti caratteristici da farsi in base alle norme stabilite dalla nuova istruzione, dovrà iniziarsi subito, tenendo presente che, non più tardi del giorno 30 del prossimo novembre, dovranno pervenire al Ministero gli *specchi* d'avanzamento, eccettuati quelli che devono essere compilati dalla commissione centrale d'avanzamento.

2. *Ufficiali per i quali debbonsi compilare le note caratteristiche - Documenti da compilarsi.* — La nuova istruzione importa la compilazione, per tutti gli ufficiali, della parte 1ª del libretto personale e dello specchio mod. *A*. In considerazione però del tempo relativamente breve di cui dispongono nel corrente anno le commissioni compilatrici, e del lavoro non indifferente che importerebbe la compilazione dei documenti suddetti per tutti indistintamente gli ufficiali, questo Ministero dispone che nel corrente anno siano compilati la parte 1ª del libretto personale e lo specchio mod. *A* soltanto:

a) per gli ufficiali generali e per i colonnelli;

b) per gli ufficiali già inscritti o che devono essere inscritti nel quadro d'avanzamento;

c) per gli ufficiali che nell'anno scorso sono stati promossi al grado superiore;

d) per i sottotenenti stati nominati tali nell'anno scorso;

e) per tutti gli ufficiali, per i quali le commissioni ritengono di dover portare varianti alle note anteriori.

Per tutti i rimanenti ufficiali la parte 1ª del libretto personale e lo specchio mod. *A* verranno compilati nel prossimo mese di marzo.

3. *Note caratteristiche degli ufficiali dei reggimenti che debbono cambiare o già hanno cambiato guarnigione.* — Le note caratteristiche degli ufficiali indicati nel numero precedente ed appartenenti a reggimenti che debbono cambiare di sede devono essere compilate possibilmente prima della partenza per le nuove sedi.

Ad ogni modo sia per gli ufficiali che appartengono ai reggimenti di cavalleria ed ai due reggimenti bersaglieri che già hanno cambiato di sede, come per gli ufficiali per cui non si poterono compilare le note caratteristiche prima della partenza

per le nuove sedi, le note stesse devono essere compilate dalle medesime commissioni che sarebbero state incaricate della compilazione qualora i detti reggimenti non avessero cambiato di sede.

I comandi territoriali ed i comandi di brigata e di reggimento da cui dipendono gli ufficiali dei corpi che debbono cambiare od hanno cambiato sede, riceveranno direttamente dal Ministero un certo numero di copie della nuova istruzione, e dal reclusorio militare un determinato numero di modelli di stampati dall'istruzione stessa stabiliti.

I comandi suddetti comprenderanno poi queste copie dell'istruzione e degli stampati nelle richieste complessive che inoltreranno, per richiedere il numero di essi ancora occorrenti.

4. *Numero di copie di documenti da compilarsi.* — La parte 1ª del libretto personale e gli specchi mod. *A*, dovranno essere redatti in due o tre copie a seconda del numero di esemplari di libretto personale che hanno i singoli ufficiali (§ 6 dell'istruzione).

5. *Parti del vecchio libretto personale che devono essere conservate. — Norme circa l'adattamento dei nuovi documenti sul libretto personale.* — Del vecchio libretto personale si dovranno conservare: la copertina; gli specchi mod. *A*; gli specchietti modello *B*; gli specchi delle punizioni.

Parte prima del libretto personale. — Per gli ufficiali che già hanno un libretto personale le singole commissioni, servendosi dei dati della parte prima del vecchio libretto, compileranno la parte prima stabilita dalla nuova istruzione. La nuova parte ricompilata verrà fissata al libretto al posto stesso dell'analoga vecchia parte, la quale, seduta stante, verrà bruciata (1).

Parte seconda (*Note caratteristiche*). — Il nuovo specchio mod. *A* dovrà essere incollato sul libretto a seguito di tutti i documenti che costituiscono la parte seconda del vecchio libretto.

Specchio delle punizioni. — Il nuovo specchio delle punizioni sarà incollato sul libretto, a seguito di quello di vecchio modello, sul quale si devranno:

a) depennare le punizioni decennali, attenendosi a quanto è stabilito dalla nuova istruzione (nota 2 al n. 73);

---

(1) Alle suddette prescrizioni, circa l'annullamento e la sostituzione di documenti al vecchio libretto personale, oltre che le commissioni compilatrici, devono attenersi anche le autorità che hanno in custodia il secondo ed il terzo esemplare di libretto.

b) tracciare diagonalmente due righe rosse sulla parte rimasta in bianco nello specchio.

6. *Esemplari di libretto personale non più prescritti dalla nuova istruzione.* — A mente del § 6 della nuova istruzione i soli ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore e quelli dei carabinieri reali hanno un terzo esemplare di libretto personale. Pertanto tutte le autorità che presentemente conservano esemplari di libretto personale non prescritti dalla nuova istruzione, dovranno procedere alla loro distruzione, della quale redigeranno apposito verbale da trasmettersi al Ministero (Direzione generale, divisione od ufficio competente) per essere allegato alle carte personali dell'ufficiale interessato.

7. I corpi e comandi richiederanno direttamente al reclusorio militare di Gaeta gli stampati (prescritti dalla nuova istruzione) strettamente necessari per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali indicati al precedente n. 2, per i quali si debbono ora compilare la parte prima e lo specchio *A*.

Richiederanno in seguito i rimanenti stampati occorrenti.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

AVVISO

Manualetto di agraria per il soldato italiano. — Si rammenta ai corpi la disposizione del n. 2 dell'*Atto* 58 del 1902 (Disposizione 29 del fascicolo n. 10 della Raccolta. — bozze di stampa), per la quale le richieste dei manualetti d'agraria debbono essere trasmesse all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non più tardi del 15 ottobre.

Si raccomanda che il fabbisogno annuale dei manualetti sia calcolato con la maggiore approssimazione, in modo che non occorrano poi richieste suppletive.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 settembre.

SETTEMBRE 11. — Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R esercito, *pag.* 665.

» 11. — Proposte di avanzamento dei maggiori generali e dei colonnelli per l'anno 1908, *pag.* 666.

» 11. — Cedibilità degli stipendi in base alla legge 7 luglio 1902 n. 276, *pag.* 666.

CIRCOLARE N. **260**. — **Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito**. — (Segretariato generale) — 11 settembre.

È pubblicato il regolamento suddetto, che sostituisce quello analogo approvato con R decreto 19 maggio 1893, n. 172.

I corpi, i comandi ed uffici ne faranno richiesta nel numero di copie occorrenti comprese quelle per le dotazioni di mobilitazione, colle norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare verrà indicato con avviso che sarà inserto in una prossima dispensa.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 21.

Tutte le disposizioni relative all'avanzamento e non conformi al nuovo regolamento sono abrogate.

Disposizioni transitorie per la compilazione degli specchi di proposte d'avanzamento, e degli specchi d'avanzamento del corrente anno.

1. *Epoca della loro compilazione.* — Non più tardi del 30 novembre dovranno pervenire al Ministero gli *specchi d'avanzamento*, eccettuati quelli che devono essere compilati dalla commissione suprema d'avanzamento. I presidenti delle commissioni di grado superiore daranno gli ordini per l'esecuzione dei lavori preparatori.

2. *Specchi di proposte d'avanzamento degli ufficiali dei reggimenti che debbono cambiare o già hanno cambiato di guarnigione.* — Le commissioni proponenti saranno le stesse che devono compilare le note caratteristiche a mente del secondo capoverso del n. 3 della circolare 259 (*giornale militare*, parte 2ª, corrente anno).

I comandi territoriali, i comandi di brigata e di reggimento interessati, riceveranno direttamente dal Ministero un certo

numero di copie del nuovo regolamento, e dal reclusorio militare un determinato numero di modelli di stampati dal regolamento stesso stabiliti.

I comandi suddetti comprenderanno poi queste copie del regolamento e degli stampati nelle richieste complessive che inoltreranno, per richiedere il numero di essi ancora occorrenti.

3. La commissione di grado superiore per l'esame delle proposte d'avanzamento degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, delle colonie e comandati all'estero, di cui al comma 5° del § 162 del regolamento sull'avanzamento, sarà composta, per il corrente anno, dei seguenti ufficiali generali:

Comandante del corpo d'armata di Roma.

Comandante della divisione militare di Roma.

Maggiore generale Pecori Giraldi, comandante della brigata Pisa.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **261**. — **Proposte di avanzamento dei maggiori generali e dei colonnelli per l'anno 1908**. — (Segretariato generale). — 11 settembre.

A mente del § 151 del regolamento sull'avanzamento, ed a complemento di quanto fu prescritto con la circolare n. 42 del *giornale militare*, parte 2ª, corrente anno, il Ministero determina che l'anzianità dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio attivo permanente, sulla promovibilità dei quali dovranno pronunziarsi le commissioni d'avanzamento, sia fissata, per ambedue i gradi, alla data del 31 dicembre 1903.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **262**. — **Cedibilità degli stipendi in base alla legge 7 luglio 1902 n. 276**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 settembre.

Pervengono giornalmente al Ministero numerosi atti coi quali i personali beneficiati dalle leggi riportate negli *Atti* 132, 135 e 136 del *giornale militare* dell'anno in corso (dispensa 28) cedono il quinto dei nuovi assegni in base alla legge sulla cedibilità degli stipendi 7 luglio 1902 n. 276, stata prorogata per quest'anno con provvedimento legislativo in data 31 dicembre 1906, n. 655.

Poichè i decreti che immettono al godimento dei nuovi stipendi non sono stati ancora pubblicati, i personali stessi nè

riscuotono, nè hanno la facoltà di fare la cessione in base ai nuovi assegni.

Ad evitare, quindi, la stipulazione di contratti, che poi dovrebbero essere annullati, il Ministero avverte i corpi ed uffici che nella compilazione della dichiarazione mod. 182 T, dovranno attribuire agli impiegati ed agli ufficiali gli stipendi che realmente percepiscono e di cui esclusivamente hanno la libera disponibilità.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 settembre.

SETTEMBRE 11. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 669.

» 14. — Esperimento con un nuovo tipo di cartuccia da salve, per armi mod. 91, *pag.* 671.

CIRCOLARE N. **263**. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 11 settembre.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto dal § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti quanto per il ritorno alle loro case, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, anche verbale, ai sindaci dei luoghi in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, presentando all'uopo il loro foglio di congedo illimitato ed un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I sindaci trasmetteranno poi subito ai comandi dei distretti viciniori un elenco dei militari che hanno chiesto d'essere proposti a rassegna ed i documenti da loro prodotti.

I militari suddetti si presenteranno ai detti comandi, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato, con le limitazioni di cui appresso, ed al rimborso delle spese di trasporto sulle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione di cui possono valersi, tanto per recarsi al distretto, quanto per tornare alle loro residenze.

Pertanto coloro che, per recarsi al distretto, abbiano da percorrere tratti di viaggio per ferrovia o sulle tramvie a motore meccanico o per acqua, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere le richieste pel trasporto a tariffa militare, sempre quando gli esercenti le linee ferroviarie tramviarie o di navigazione accordino speciali facilitazioni all'amministrazione militare.

Se debbano viaggiare totalmente per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovino alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto alla indennità di trasferta. Gli altri come sopra è detto riceveranno invece tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero della opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

N. **264**. — **Esperimento con un nuovo tipo di cartuccia da salve, per armi mod. 91**. — (Divisione artiglieria. — 14 settembre.

Con riferimento all'oggetto n. 25 del *Riassunto delle questioni relative alle armi portatili e loro munizioni durante l'anno 1906* il Ministero rende noto che, dalle relazioni pervenute, dai corpi e dalla scuola di Parma, è stato rilevato che il nuovo tipo di cartuccia da salve per armi mod. 91, si è dimostrato, nel funzionamento, più perfetto del tipo regolamentare.

Prima però di addivenire alla definitiva adozione della anzidetta cartuccia, il Ministero intende che essa venga esperimentata, in maggiori proporzioni, presso i reggimenti di fanteria.

È stato pertanto disposto che, per cura del laboratorio pirotecnico di Capua, sieno distribuite, non appena saranno allestite, a ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, 15,000 cartucce di detta specie, le quali dovranno venire impiegate nelle ordinarie esercitazioni, in luogo delle cartucce da salve regolamentari.

Nel rapporto, da inviarsi all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, alla fine dell'anno 1908 p. v., a senso del § 124 della istruzione sul servizio dei materiali gruppo C, i comandi di corpo riferiranno anche circa il modo di funzionare della nuova cartuccia, ponendo più specialmente in rilievo le osservazioni fatte sulla potenza di detonazione e sull'innocuità dello sparo.

Per il Ministro — G. VALIERIS.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 settembre.

AGOSTO 3. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, *pag.* 673.
» 18. — Varianti al regolamento delle fortezze in tempo di pace, *pag.* 719.
» 18. — Varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 719.
» 18. — Bullettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute, *pag.* 719.
» 18. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 30 maggio 1908, *pag.* 720.
» 19. — Istruzione generale per la guerra di fortezza, *pag.* 720.
» 19. — Appalti per la fornitura del foraggio per l'anno 1908, *pag.* 731.
» 20. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane di cavalleria e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 731.
Avviso. — Prezzo del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 732.

CIRCOLARE N. **265. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.** — (Segretariato generale). — 3 agosto.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 462, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 496, con la quale furono approvate le spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908;

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), non chè l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1907.

Il Ministro
VIGANÒ.

Visto — *Il Ministro del tesoro*
CARCANO.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*):	
	Stipendio al personale del Ministero . . .	1,657,960. »
	Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria	1,000. »
	Differenza fra gli stipendi e assegni diversi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	38,324. »
	Si deduce:	1,697,284. »
	per temporanee vacanze nei gradi L. 39,883	
	l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 47 . . . » 12,071	51,954. »
		1,645,330. »
	Aumenti sessennali.	9,870. »
	Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare	300. »
	A riportarsi . . .	1,655,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	1,655,500. »
	Indennità pei servizi di cassa e di economato (R. D. 17 marzo 1907, n. 356	1,300. »
	Totale del capitolo . . .	1,656,800. »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	8,400. »
3	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale.	61,400. »
4	Ministero – Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	21,000. »
	B) Illuminazione e combustibile	26,000. »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,100. »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero.	1,500. »
	E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, ed agli *Atti parlamentari*.	4,500. »
	F) Spese di vettura.	13,700. »
	G) Biancheria e pulizia locali.	3,600. »
	H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizio di trasporto presso il Ministero.	600. »
	A riportarsi . . .	79,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	79,000. »
	I) Mancie	500. »
	L) Spese diverse	5,500. »
	Totale del capitolo . . .	85,000. »
5	Spese postali:	
	A) Corrispondenza postale	3,000. »
	B) Pacchi postali.	1,000. »
		4,000. »
6	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale.	16,000. »
	2. Officina tipografica (spese di stampa riservata)	40,000. »
	Totale del capitolo . . .	56,000. »
7	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre:	
	1. Biblioteche militari:	
	Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche	34,300. »
	A riportarsi . . .	34,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	34,300. »
7	2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
	Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali, e spese diverse pei foglietti sanitari dell'antropometria militare, per opuscoli ed altre pubblicazioni militari e sovvenzioni per pubblicazioni da farsi nell'interesse dell'esercito sotto la direzione della scuola di guerra	46,600. »
	Totale del capitolo . . .	80,900. »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	18,000. »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
10	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio.	20,000. »
11	Sussidi ad ex-militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie (*a*).	170,000. »
12	Spese casuali:	
	Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi	16,500. »

(*a*) S'intendono ivi compresi eccezionalmente anche ex impiegati dell'amministrazione della guerra e loro famiglie.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
13	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (*Spese fisse*).		
	Amministrazione centrale:		
	1. *A*) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876 . . . . . L.	138,700	206,800. »
	B) Indennità dovuta per la legge 3 luglio 1902 . . . . . »	68,100	
	Amministrazioni dipendenti:		
	2. *A*) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876. . . . . L.	32,700	175,300. »
	B) Indennità dovuta per la legge 3 luglio 1902 . . . . . »	142,600	
	Totale del capitolo . . .		382,100. »
14	Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica.		36,000. »
15	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)		39,900. »
	Debito vitalizio.		
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*):		
	A) Ufficiali:		
	a) ufficiali delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali) . . . L.	18,601,200	19,592,200. »
	b) ufficiali dei carabinieri reali »	991,000	
	B) Impiegati civili dell'amministrazione centrale . . . . . L.	739,350	2,548,000. «
	Impiegati civili delle amministrazioni dipendenti . . . . »	1,808,650	
	C) Militari di truppa delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali) L.	2,441,400	7,068,900. »
	Carabinieri reali . . . . »	4,627,500	
	Da riportarsi . .		29,209,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	29,209,100. »
	D) Operai . . . . . L. 1,552,150 Personale di servizio . . » 24,950	1,577,100. »
	E) Vedove ed orfani — pensioni di riversibilità	5,336,500. »
	F) Soprassoldo ai decorati ed alle vedove ed orfani dei medesimi	407,300. »
	Totale del capitolo . . .	36,530,000. »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	49,000. »
	Spese per l'esercito.	
18	Stati maggiori — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze che possano verificarsi nell'anno:	
	A) Case militari di S. M. e RR. Principi . .	63,270. »
	B) Stato maggiore generale	1,620,200. »
	C) Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione.	1,323,740. »
	D) Ufficiali di vario grado e di vario arma e corpi a disposizione	325,320. »
	E) Ufficiali in congedo	50,000. »
	F) Aumenti sessennali	14,780. »
	F) Aumenti quinquennali	79,890. »
	Totale del capitolo . . .	3,477,200. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
19	Corpi di fanteria — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc:	
	1. *A)* Comandi di brigata di fanteria . . .	193,000. »
	B) Reggimenti di fanteria di linea . . .	16,651,050. »
	C) Reggimenti bersaglieri	2,101,060. »
	D) Ispettorato degli alpini	4,760. »
	E) Reggimenti alpini	1,310,930. »
	F) Distretti militari	2,481,890. »
	G) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore militare, onorari a veterinari borghesi, ecc.	94,000. »
	H) Aumenti sessennali	83,810. »
	H) Aumenti quinquennali	1,601,200 »
		24,521,700. »
	2. Ufficiali in congedo	1,542 500. »
	Totale del capitolo . . .	26,064,200. »
20	Corpi di fanteria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	A) Reggimenti di fanteria di linea . . .	32,060,100. »
	B) Reggimenti di bersaglieri;	4 305,400. »
	C) Reggimenti di alpini	3,728,500. »
	D) Spese di rafferme e soprassoldi al valore	1,211,000. »
	E) Per rifornimento di quadrupedi dei corpi di fanteria in ragione di L. 100 per cavallo	112,000. »
	A riportarsi . . .	41,507,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1967-968
	Riporto . . .			41,507,000 »
	Si deduce:			
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio	L.	1,875,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 40)	»	868,000	2,751,000. -
	per maggiore deduzione a calcolo in relazione alla minor forza del contingente in cifra tonda .	»	508,000	
	Totale del capitolo . . .			38,756,000. -
21	Corpi di cavalleria — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):			
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., per vacanze di ufficiali, ecc.:			
	1. *A*) Ispettorato di cavalleria			20,800. »
	B) Comandi di brigata di cavalleria . . .			37,100. »
	C) Reggimenti di cavalleria			3,187,030 »
	D) Depositi d'allevamento cavalli			308,700. »
	E) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai veterinari borghesi, ecc.			22,900. »
	F) Aumenti sessennali			16,010. »
	F) Aumenti quinquennali			144,950. »
				4,032,800. »
	2. Ufficiali in congedo			127,800. »
	Totale del capitolo . . .			4,160,600. »
22	Corpi di cavalleria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):			
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:			
	Reggimenti di cavalleria			8,059,000. »
	A riportarsi . . .			8,059,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	8,059,000. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili ecc. . . . . L. 214,000	
	per somministrazioni in natura di razioni supplementari di pane e viveri di riserva (cap. 46) . » 125,000	339,000. »
	Totale del capitolo . . .	7,720,000. »
11	Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze, ecc.:	
	I. *A* Ispettorato di artiglieria — Direzione superiore delle esperienze di artiglieria — Comandi d'artiglieria — Direzioni di artiglieria	1,302,070. »
	B, Reggimenti d'artiglieria da campagna	3,030,200. »
	C, Reggimento d'artiglieria a cavallo .	207,800. »
	D, Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	329,700. »
	E, Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	1,295,380. »
	F) Compagnie operai d'artiglieria . .	45,920. »
	G) Stabilimenti d'artiglieria	1,021,479. »
	H) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai veterinari borghesi, ecc.	12,500. »
	I) Aumenti sessennali	49,051. »
	Aumenti quinquennali	874,220. »
	A riportarsi . . .	8,638,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	8,633,800. »
	2. Ufficiali in congedo.	223,900. »
	Totale del capitolo . . .	8,857,700 »
24	Corpi e servizi d'artiglieria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc, e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	A) Reggimenti d'artiglieria da campagna	6,017,000. »
	B) Reggimento d'artiglieria a cavallo.	303,600. »
	C) Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto.	736,200. »
	D) Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	2,706,100. »
	E) Compagnie operai d'artiglieria . .	159,000 »
	F) Spese di rafferma e soprassoldo al valore	333,000. »
		10,945,500. »
	Si deduce:	
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili o nelle infermerie di presidio,ecc. . . . . L. 290,000	451,000. »
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 46) . . . . . » 161,000	
	Totale del capitolo . . .	10,494,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
25	Corpi e servizi del genio — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze d'ufficiali, ecc.:	
	1. *A)* Ispettorati, comandi e direzioni del genio	2,241,080. »
	B) Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.	1,326,360. »
	C) Officina del genio	57,860. »
	D) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari a veterinari borghesi, ecc.	8,200. »
	E) Aumenti sessennali	44,650. »
	E) Aumenti quinquennali	92,250. »
		3 665,400. »
	2. Ufficiali in congedo.	101,800. »
	Totale del capitolo . . .	3,767,200. »
26	Corpi e servizi del genio — Uomini e quadrupedi di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc. e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.	2,684,000. »
	Si deduce:	
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 80,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 46) . . . . . » 46,000	126,000. »
	Totale del capitolo . . .	2,558,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
27	Carabinieri reali — Assegni fissi:	
	1. Comando generale dell'arma dei carabinieri reali e legioni	41,919,155.50
	Aumenti sessennali	4,770. »
	Aumenti quinquennali	132,300. »
		42,056,225.50
	2. Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma (escluse le competenze del personale militare bilanciato all'art. 1) e cioè onorari ad insegnanti civili, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione, ecc. .	26,500. »
	3. Sovvenzioni alle masse generali delle legioni	310,000. »
		42,392,725.50
	Si deduce il contributo del Ministero dell'interno	13,434,025.50
	Totale del capitolo . . .	28,958,700. »
28	Carabinieri reali — Indennità eventuali:	
	Indennità stabilita dagli specchi I e II, esclusa quella di marcia pei servizi di pubblica sicurezza	385,000. »
	Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III e non bilanciati nel capitolo 27	84,000. »
	Indennità di tramutamento alle famiglie di ufficiali ed impiegati. (RR. Decreti. 1° novembre 1876 e 25 luglio 1899)	14,000. »
	Totale del capitolo . . .	483,000. »
29	Carabinieri reali « Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria » (*Spese fisse*):	
	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed in congedo provvisorio.	14,300. »
	Ufficiali in posizione ausiliaria	44,000. »
	Totale del capitolo . . .	58,300. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
30	Corpo invalidi e veterani (*Assegni fissi*):	
	Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie, ecc.	207,890. »
	Aumenti quinquennali	3,510. »
		211,400. »
	Si deduce per uomini ricoverati in ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio.	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	210,400. »
31	Corpo e servizio sanitario — Ufficiali ed impiegati civili — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc :	
	1. *A*) Ispettorato di sanità militare . . .	85,500. »
	B) Direzioni di sanità militare, ospedali militari e compagnie di sanità. . .	1,815.770. »
	C) Farmacia centrale militare	14,890. »
	D) Somma a calcolo per indennità d'equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai medici borghesi, ecc.	77,400. »
	E) Aumenti sessennali	17,980. »
	E) Aumenti quinquennali	78,460. »
		2,120.000. »
	2. Ufficiali e farmacisti in congedo . . .	87,500. »
	Totale del capitolo . . .	2,207,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
32	Corpo e servizio sanitario — Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari — Assegni fissi:		
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:		
	A) Compagnie di sanità . . . L. 1,189,700		
	Si deduce:		
	Per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . » 31,000		1,158,700. »
	B) Retta per mantenimento di uomini negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 2,730,000		
	Si deduce:		
	Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti nella farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione (cap. 33) » 550,000		2,180,000. »
	Totale del capitolo . . .		3,338,700. »
33	Materiale sanitario:		
	1. *A*) Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione		550,000. »
	A riportarsi . . .		550,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	550,000. »
	B) Per aumento o completamento del materiale sanitario di dotazione degli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, e della scuola di applicazione di sanità militare.	30,000. »
	C) Per le spese di funzionamento del gabinetto bacteriologico dell'ispettorato di sanità militare	600. »
	2. Spese per acquisti di modelli, di materiali o di strumenti chirurgici di nuova invenzione.	7,200. »
	3. Aumento o completamento del materiale sanitario di dotazione delle infermerie cavalli dei corpi e rimborso delle spese di gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . .	1,500. »
	Totale del capitolo . . .	589,300. »
34	Corpo e stabilimenti di commissariato — Compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi — Ufficiali e impiegati civili — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufciali, ecc.:	
	1. *A*) Direzioni e stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza.	1,507,640. »
	B) Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	418,800. »
	C) Aumenti sessennali	9,030. »
	Aumenti quinquennali.	85,830. »
	D) Somma a calcolo per soprassoldo ai decorati al valore militare	200. »
	A riportarsi . . .	2,021,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	2,021,500. »
	2. Ufficiali in congedo	52,800. »
	Totale del capitolo . . .	2,074,300. »
35	Compagnie di sussistenza — Uomini e quadrupedi di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per somministrazioni ordinarie in natura:	
	Compagnie di sussistenza	1,058 800. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	1,057,800. »
36	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti.	
	A) Spese di leva.	150,000. »
	B) Assegni alle reclute, computate le deduzioni per ordinarie somministrazioni in natura. . . . . L. 705,000	670,000. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . » 35,000	
	Totale del capitolo . . .	820,000. »
37	Chiamate di classi dal congedo per istruzione — Uomini di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per ordinarie somministrazioni in natura:	
	a) Arma di fanteria	724,900. »
	A riportarsi . . .	724,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	724,900. »
	b) Arma di artiglieria	146,030. »
	c) Arma del genio	88,690. »
	d) Compagnie di sanità	9,680. »
	e) Compagnie di sussistenza	9,800. »
	f) Milizia comunale	10,000. »
	Totale del capitolo . . .	939,100. »
93	Scuole militari — Spese per il personale — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze degli ufficiali, ecc. e per perdite ordinarie nella truppa, somministrazioni ordinarie in natura, ecc.:	
	A) Scuola di guerra	122,950. »
	B) Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.	5,400. »
	C) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	457,390. »
	D) Accademia militare	171,600. »
	E) Scuola militare	518,440. »
	F) Scuola di applicazione di sanità militare .	118,400. »
	G) Scuola centrale di tiro di fanteria . . .	174,960. »
	H) Scuola di cavalleria	455,720. »
	I) Scuola centrale di tiro d'artiglieria . .	22,980. »
	L) Scuola militare magistrale di scherma .	77,640. »
	M) Collegi militari	134,000. »
	A riportarsi . . .	2,259,480. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	2,259,480. »
	N) Somme a calcolo per tutto il capitolo per aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali, ecc ; per assegni ai furieri e furieri maggiori che non optarono per la nuova legge, ecc.; per le spese di rafferma; per gli assegni agli aggregati dedotti i ricoverati negli stabilimenti sanitari . .	374,400. »
	O) Aumenti sessennali	24,450. »
	O) Aumenti quinquennali	58,870. »
	Totale del capitolo. . .	2,716,700. »
39	Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*Spesa d'ordine*) . . .	(a) 260,000. »
40	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. – Assegni fissi:	
	Competenze computate le deduzioni per ordinarie somministrazioni in natura (razioni foraggio per cavalli degli ufficiali):	
	A) Comando degli stabilimenti militari di pena	214,825. »
	Aumenti quinquennali	41,220. »
	B) Personale di truppa di governo e reclusi, carcerati ed uomini alle compagnie di disciplina	607,810.50
	Da riportarsi . . .	868,855.50

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 75, articolo 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1907-908 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .		863,855.50
	Si deduce:		
	Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze nella spesa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena L. 60,000 »		
	L'importo degli assegni per gli uomini appartenenti alla regia marina, alle guardie di città, guardie carcerarie, guardie di finanza presso le compagnie di disciplina e che trovansi alla reclusione militare ed al carcere militare dovendo le spese del loro mantenimento essere rimborsate dai rispettivi dicasteri . . . . . » 73,255.50		143,255. 50
	Per contributo di altri dicasteri a detti assegni . . . . . » 10,000 »		
			720,600. »
	Si deduce:		
	Per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili		30,000. »
	Totale del capitolo . . .		690,600. »
41	Spese per l'istituto geografico militare:		
	1 Spese del personale		352,200. »
	Aumenti sessennali		1,820. »
	Aumenti quinquennali		1,890. »
	A riportarsi . . .		356,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	356,000. »
	2 Spese ordinarie per l'istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (compresi i soprassoldi di cui al n. 15 dello specchio III del regio decreto 19 aprile 1907) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione e di quelle commerciabili; le commesse di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . . . . . L. 286,000	
	Deducesi il reintegro dei proventi, che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccennati prodotti ordinari, e delle predette commesse di lavori speciali . . . . . » 146,000	140,000. »
	Totale del capitolo . . .	496,000. »
42	Personale della giustizia militare:	
	Indennità di carica a giudici non militari .	8 400. »
	Personale dell'ufficio dell'avvocato generale militare e degli uffici degli avvocati fiscali militari	358,790. »
	Aumenti sessennali	10,030. »
	Aumenti quinquennali	5,780. »
		383,000, »
	Si deducono i contributi:	
	Ministero della marina . » 27,000. »	39 000. »
	Id. delle finanze . » 12,000. »	
		344,000. »
	Indennità e spese diverse	12,100. »
	Totale del capitolo . . .	356,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria, esclusi quelli dei carabinieri reali (*Spese fisse*):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni:	
	1. Ufficiali in aspettativa e in disponibilità .	915,410. »
	Aumenti sessennali	400. »
	Aumenti quinquennali	16,090. »
	2. Ufficiali in congedo provvisorio	165,000. »
	3. Ufficiali in posizione ausiliaria	430,000. »
	Totale del capitolo . . .	1,526,900. »
44	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (esclusa quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 28):	
	Indennità stabilite dagli specchi I e II annessi al R. D. 19 aprile 1907 (esclusa l'indennità di marcia pei servizi di pubblica sicurezza, corrisposta a carico del Ministero dell'interno, e quella di missione all'estero inscritte in parte al capitolo 14-*bis* ed in parte nel capitolo n. 50). — Indennità pei servizi di presidio ed adiacenze escluse quelle imputabili ai capitoli delle sussistenze, dell'artiglieria e del genio (decreto ministeriale annuale) — Supplemento vitto di bordo e trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali trasferiti di sede (regio decreto 25 luglio 1899) e indennità agli impiegati civili trasferiti di sede o collocati a riposo (regio decreto 1° novembre 1876) — Indennità spese di viaggio per il personale inferiore dei depositi allevamento cavalli (decreto ministeriale 20 febbraio 1898) (somme a calcolo);	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	1. *A*) Indennità pei viaggi e servizi collettivi:		
	a) grandi manovre, manovre di campagna, campi di brigata, manovre di gruppi alpini, manovre di cavalleria, manovre di sbarco, manovre coi quadri, esperimento di mobilitazione, ecc., (1) . . . . . L.	2,240,000	
	b) campi d'istruzione e di tiro (movimenti e permanenza) . .		
	c) escursioni alpine e permanenza di truppe di armi diverse in alta montagna . . : . . .		
	d) cambi di guarnigioni . . .	200.000	
	e) cambi di distaccamento . .	200,000	
	f) altri movimenti di corpi e reparti	250,000	4,240,000. »
	B) Indennità per viaggi e servizi isolati:		
	a) trasferimenti definitivi (comprese le famiglie)	530,000	
	b) trasferimenti temporanei .	720,000	
	c) servizi di presidio ed adiacenze	55,000	
	d) grandi esercitazioni	30,000	
	e) indennità spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . .	15.000	
	2. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4.50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo (annotazione allo specchio II).		2,500,000, »
	Totale del capitolo . . .		6,740,000. »

(1) Per le altre spese degli stati maggiori dei comandi ai campi manovre, ecc. vedasi all'art. 1 lett. *e*) del capitolo n. 49.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
44 *bis*	Indennità per viaggi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate ai capitoli 27 e 28). Indennità e soprassoldi varî stabiliti dallo specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907 (escluse le indennità per i grandi comandi alle manovre bilanciate nel capitolo 49, quelle per prima provvista e perdita di cavalli in servizio inscritta al capitolo 50, e quelle per i lavori di campagna dell'istituto geografico militare stanziate nel capitolo 41 nonchè i soprassoldi relativi al servizio di leva, inscritti nel capitolo 36 e quelle imputabili al capitolo dei servizi delle sussistenze, d'artiglieria e del genio) somme a calcolo.		
	A) Ufficiali ed impiegati civili:		
	a) Indennità di residenza ad ufficiali . . . . . »	650,000	
	b) Indennità di primo impianto agli addetti militari all'estero »	4,000	
	c) Indennità di missione all estero (esclusa quella per i servizi bilanciati al capitolo 50) . . »	194,000	
	d) Soprassoldo mensile di servizio agli ufficiali degli alpini, agli ufficiali d'artiglieria da montagna o addetti a batterie impiegate in servizi da montagna (compresi gli ufficiali medici e vetesinarî dei relativi reparti »	200,000	
	e) Soprassoldo giornaliero di servizio agli ufficiali della brigata lagunari . . . . . L.	4,000	
	f) Soprassoldo mensile estivo agli ufficiali ed impiegati addetti ai depositi allevamento cavalli »	15,000	
	g) Altre indennità e soprassoldi varî . . . . . »	5,000	
	L.	1,072,000	
	A riportarsi . . .		1,072,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .		1,072,000. »
	B) Truppa:		
	a) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna di rimando nei casi previsti dal § 827 del regolamento sul reclutamento »	260,000	
	b) Indennità di ospedale agli uomini ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti esclusi i carabinieri reali) . . . . . »	20,000	
	c) Supplemento al soldo giornaliero degli invalidi, ciechi e mutilati . . . . . »	12,000	
	d) Retribuzione ai sottufficiali in congedo durante l'esperimento per la nomina ad impiegato civile, e soprassoldo giornaliero ai sottufficiali in servizio. comandati fuori della propria sede per l'esperimento medesimo . . . . . »	60,000	
	e) Soprassoldo giornaliero agli uomini di truppa addetti a comandi od uffici fuori del proprio corpo, pel servizio di scrivani od ordinanze d'ufficio, ed ai sottufficiali con famiglia di sede in Roma privi di alloggio demaniale . . . . . »	10,000	
	f) Soprassoldo giornaliero di servizio agli allievi della scuola magistrale di scherma . . »	4,000	
	g) Soprassoldo giornaliero di servizio agli uomini aventi il governo dei cavalli nei distaccamenti presso le scuole militari . . . . . L.	9,000	
	h) Altri soprassoldi vari di servizio . . . . . »	300,000	
	L.	675,000	675,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,747,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
44ter	Indennità spese d'ufficio e d'allogio (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 27):	
	Indennità stabilite dagli specchi IV e V annessi al regio decreto 19 aprile 1907.	
	A) Indennità spese d'ufficio:	
	a) Stati maggiori:	
	ai comandi di corpo d'armata . . L.	31,550
	ai comandi di divisione militare. »	53,250
	al comando del corpo di stato maggiore . . . . . »	40,000
	b) Arma di fanteria: all'ispettorato degli alpini ed ai comandi di brigata di fanteria . . »	20,400
	c) Arma di cavalleria: all'ispettorato ed ai comandi di brigata di cavalleria . . . . . »	5,400
	d) Arma di artiglieria: agli ispettorati, alla direzione superiore delle esperienze, alla scuola centrale di tiro di artiglieria, ai comandi, alle direzioni e agli stabilimenti d'artiglieria, ai comandi di fortezza e dei forti (comprese le spese pel servizio religioso in talune fortezze ed altre località) . . . . . »	95,550
	e) Arma e servizi del genio: agli ispettorati, ai comandi, alle direzioni ed all'ufficio del genio L.	81,500
	f) Corpo e servizio sanitario: all'ispettorato ed alle direzioni di sanità militare. . . . . »	9,700
	A riportarsi L.	337,350

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto L.	337,350	
	g) Corpo e servizio di commissariato: alle direzioni ed uffici del corpo, ai panifici ed ai magazzini dalle sussistenze militari »	36,000	
	h) Uffici vari: al tribunale supremo di guerra e marina ed ai tribunali miiitari (comprese le spese per la stampa delle sentenze e della giurisprudenza del tribunale supremo) . . . . »	25,000	
	all'istituto geogsafico militare. . . . . »	6,000	
	all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari . »	6,000	
	i) Somma a calcolo per le maggiori spese d'illuminazione, di riscaldamento e di ufficio in alcuni luogi speciali . . . . . »	6,550	
	L.	417,800	417,800. »
	B) Indennità spese d'alloggio:		
	Al capo di stato maggicre dell'esercito, ai comandanti di corpo d'armata, agli ispettori generali dell'arma di artiglieria e del genio, al presidente del tribunale supremo di guerra e marina, al comandante in 2° il corpo di stato maggiore, ai comandanti di divisione, all'ispettore di cavalleria, all'ispettore degli alpini e agli ufficiali generali che coprono cariche assegnate a maggiori generali e tenenti generali nel caso che ufficiali di essi meno anziani siano nominati comandanti di divisiene militare che non godono nè l'alloggio di proprietà demaniale od appiggionata dal governo, nè il mobilio in natura .		213,500. »
	Totale del capitolo . . .		661,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
45	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune: Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere:		
	1. *a*) Assegno di primo corredo per i nuovi incorporati. . . . L.	6,596,500	
	b) Supplemento assegno di primo corredo per i marescialli di nuova nomina . . . . . »	147,900	
	c) Assegno di primo cooredo per per gli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione . . . . . »	900,000	11,547,400. »
	d) Ammontare della quota vestiario dedotta dagli altri capitoli per i vari corpi in essi compresi . . . . . »	3,903,000	
	2. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai ed uomini di fatica, spese per imballaggi, perizie, modelli, ecc. Spese per pubblicazioni delle imprese di fornitura per copiare stampe relative agli atti di asta, spese di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei magazzini nei casi di lavori eccezionali . . . . . »	347,800	
	Spese per perizie pel riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari . . . . . »	1,800	349,600. »
	3) Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti . . .		5,000. »
	Totale del capitolo . . .		11,902,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
46	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:		
	1. Pane e galletta		12,692,700. »
	2. Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva		1,273,000. »
	3. Trasporti di grano, pane, galletta e viveri di riserva, dazi e provvista d'acqua . .		450,000. »
	4. Spese di perizie, pubblicazioni, ecc. . . .		1,000. »
	Totale del capitolo . . .		14,416,700. »
47	Foraggi ai cavalli dell'esercito:		
	1. Razioni di foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli di ufficiali e di truppa . . . . . L.	18,901,318.75	
	Per fitto di locali, acquisto di attrezzi e materiali di magazzini . . . . . »	150,000. »	19,051,318.75
	2. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.		2,000. »
	Totale del capitolo . . .		19,053,318.75
48	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi ed uffici militari e trasporti vari:		
	1. Casermaggio, legna e spese d'esercizio . .		3,015 000. »
	A riportarsi . . .		3,015,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .		3,015,000. »
	2. Spese diverse:		
	A Trasporti di effetti letterecci ed altri trasporti speciali a carico dello Stato . . . . . L.	100,000	
	B) Per retribuzioni ai comuni per alloggi militari . . . »	190 000	
	C) Per somministrazione di legna, carbone, olio, candele, ecc.. pei corpi di guardia e per le spese di illuminazione e provviste di scope e di utensili per la nettezza delle fortezze . »	220,000	510,000. »
	(Somma trasportata dall'art 1 — legna).		
48	3. Mantenimento e rinnovazione delle suppellettili ed arredi di uffici militari per rinnovazione e mantenimento delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione e ad altri uffici territoriali.		31,800. »
	4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini:		
	Per aumenti e rinnovamenti del materiale di casermaggio (trasportata dall'art. 1 - posti letto) . . . . . L.	530,000	630,000. »
	Per spese per i magazzini di casermaggio, cioè per costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, affitti e macchinario (c. s.) . . . . . »	100,000	
	Totale del capitolo . . .		4,186,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
49	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo):	
	1. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione e trasferte speciali:	
	A) Spese per servizio di informazioni e riservate . . . . . L. 98.000	
	B) Rimborso di spese e trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli; tasse di telegrammi transitanti per zone estere; tassa accessoria di espresso e staffetta e di risposta pagata . . . » 10.000	
	C) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . . . . . » 70.000	
	D) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . » 4,000	
	E) Indennità spese varie di cancelleria, stampa, fotografia, litografia, ecc. per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio telegrafico straordinario, radiotelegrafico e automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre); per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento	
	Da riportarsi . . . » 182,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
49	*Riporto* . . .	182.000	
	degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore, per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . . »	60.000	
		242,000	242,000. »
	2. Istruzione degli ufficiali e degli allievi delle scuole militari:		
	A) Somma a disposizione della scuola di guerra per le spese delle campagne topografica e logistica ed escursione alle fortezze: cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca; acquisti di strumenti geodetici, topografici e fisici; spese d'ufficio; spese per la scuola, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili, ecc., canone per l'acqua potabile, manutenzione dei locali, dei maneggi, paghe ad inservienti, gratificazioni, casuali, ecc. . . . . »	70.000	
	B) Somma a disposizione della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per le spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi di istruzione, inservienti, gratificazioni, casuali, ecc. . . . L.	50,000	
	C) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. »	10,000	
	A riportarsi . . .	130.000	242,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto. . .	130,000	242,000 »
49	*D*) Spese per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue . . . . »	42,000	
	E) Assegnamenti annui a professori e maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, ai professori di fisica, chimica e storia naturale, ecc., addetti alle scuole militari, esclusi i collegi . . . . . »	80,000	
	F) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il governo concederà agli allievi delle scuole e dei collegi militari. . . . . »	1315,000	
	G) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi o corpi e di personali civili della amministrazione militare . . . . . »	3,500	540,500 »
		540,500	
	3. Istruzione ed educazione delle truppe:		
	A) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie ai militari di truppa delle varie armi e dei corpi e per spese attinenti alle conferenze medesime L.	15,000	
	B) Sovvenzione alle masse generali dei corpi per le spese di manutenzione e di esercizio delle scuole, biblioteche e sale di ritrovo per la truppa . . . . . »	102,500	117,500. »
	Totale del capitolo . . .		900,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
50	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:	
	1. Per acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli, di cavalli per la scuola di cavalleria, per rifornimento ai corpi di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore e per rimborso ai corpi di somme pagate ad ufficiali per restituzione di cavalli di agevolezza o cessione di quelli di privata proprietà o per spese di trasporto	2,562,000. »
	Per premi d'incoraggiamento agli allevatori di cavalle fattrici e di riproduttori .	10,000. »
	Per acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . L. 711,000	
	Come sopra dell'arma del genio . » 50,000	761,000. »
		3,333.000 »
	2. Acquisto di terreni ed affitto di pascoli, fide di puledri ed acquisto di derrate L. 280,000	
	Spese ad economia in amministrazione e a cottimo per costruzione, manutenzione, fabbricazione, abbeveratoi, paracintati, ponti, strade . » 240,000	
	Spese ad economia per la coltivazione e raccolta delle derrate . . . . » 300,000	
	Paghe al personale avventizio. . » 140,000	
	Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 360,000	
	Minute spese, culto, scuole, libri e mobili . . . . . » 40,000	
	1,360,000	1,360,000. »
	Da riportarsi. . .	4,693,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .			4,693,000. »
	Deducesi il reintegro del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 (a calcolo).			530,000. »
				4,163,000. »
	3. Spesa per riviste di quadrupedi da requisirsi	L.	70,000	
	Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli e per relativi esperimenti di mobilitazione	»	6,000	76,000. »
	4. Premi per corse militari (military) e spese per acquisto azioni di società di caccie a cavallo per istruzione degli ufficiali.	L.	36.000	
	Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (n 3 specchio III R. D. 7 aprile 1892) esclusi i carabinieri	»	15,000	71,000. »
	Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio (n. 4 specchio III R. D. 7 aprile 1892).	»	20,000	
	Totale del capitolo . . .			4,310,000. »
51	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:			
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria:			
	Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo	L.	212,000	
	Sovvenzioni alle masse cavalli dei reggimenti, per il cambio delle selle	»	10,000	222,000. »
	A riportarsi . . .			222,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	222,000. »
	B) Direzioni d'artiglieria:	
	Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi e spese per le scuole di tiro e pel tiro preparato	1,471,300. »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale di artiglieria (esclusi i materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*):	»
	Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni e modificazioni di entità a tutti i materiali d'artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio .	1,095,600. »
	D) Stabilimenti militari per la produzione di materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*): . .	
	Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi e buffetterie. Allestimento di armi e munizioni e buffetterie per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc. e quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non siano imputabili alle masse.	2,909,500. »
	A riportarsi. . .	5,698,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	5,698,400. »
	E) Esperienze e spese diverse: Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione superiore delle esperienze, spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Retribuzioni ad avvocati causidici, periti ed altri. Biblioteche speciali . . .	217,600. »
	F) Laboratorio fotolitografico: Spese per i lavori del laboratorio predetto . . . . . L. 80,000 Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. . . . » 29,800	50,200. »
	G) Trasporti	600,000. »
	Totale del capitolo . . .	6.566,200. »
52	Lavori di manutenzione e di miglioramento negli immobili militari e materiale e lavori del genio militare:	
	1. Lavori di manutenzione degli immobili: Riparazioni per conservazione delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio, linee telefoniche e telegrafiche, strade militari e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio, paghe ai casermieri ed ai lavoranti addetti ai servizi del genio . . . . . L. 3,174,000	
	A riportarsi L. 3,174,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZ'ONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto L. 3,174,000	
	Lavori di miglioramento negli immobili:	
	Riduzioni e costruzioni parziali per adattamenti di locali ed acquisto d'immobili di lieve entità per provvedere ai bisogni ordinari del servizio militare . . . . . L. 1,000,000	
	Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:	
	Spese per ispezioni e collaudazioni, assegnamenti di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di picchetto agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti da disegno e di cancelleria, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio. . . »	96,000
	Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per la conservazione del materiale mobile ad essi in consegna, per la provvista ai reggimenti alpini e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio e per manutenzione delle colombaie militari »	280,600
	Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile del genio e spese di trasporti relativi »	230,000
	Compensi e gratificazioni per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo. . . . . L.	2,000
	A riportarsi L.	4,782,600

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto L. 4,782,600		
	Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spesa di manutenzione del cimitero . »	2,200	
		L. 4,784,800	4,784,800. »
	2. Trasporti:		
	Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari . . . . . L.	105,000	
	Spese per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice . »	85,000	
	Spesa per il funzionamento ed esercizio degli automobili del Ministero e dei comandi di corpo d'armata (compresi i soprassoldi alla truppa) . . . . . »	40,000	230,000. »
	Totale del capitolo . . .		5,014,800. »
53	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua:		
	Articolo unico:		
	1) Ammontare di fitto e canoni d'acqua in base a contratti regolari		889,000. »
	2) Affitti eventuali ed aumento di spese nella rinnovazione di contratti scaduti e indennità per occupazioni temporanee		3,000. »
	3) Rimborso d'imposte per fabbricati occupati dall'amministrazione militare e indennità per servitù di tiro su terreni attigui ai poligoni di fanteria e d'artiglieria. . . .		40,000. »
	A riportarsi. . .		1,012,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto. . .		1,012,000. »
	4) Spesa per acqua potabile da provvedersi direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi.		130,000. »
	5) Spese per somministrazioni d'acqua alle truppe durante i campi d'istruzione e le grandi manovre		47,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,189,000. »
54	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)		22,000. »
55	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):		
	1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861	L 247,000	
	Si deduce:		
	L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel ramo . . . . L. 18,100		46,000. »
	L'ammontare delle pensioni per vacanze nei gradi dell'ordine . . . . » 182,900	201,000	
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)		1,000. »
	A riportarsi. . .		47,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto. . .	47,000. »
	3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie e oggetti per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese di ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine (a calcolo).	4 000. »
	Totale del capitolo . . .	51,000. »
56	Spese per risarcimento di danni *(Spesa obbligatoria)*:	
	1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . .	60,000. »
	2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari pel servizio di tiro ecc. sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc.	375,000. »
	Totale del capitolo . . .	435.000. »
57	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*)	1,181.25
58	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, numero 883)	600,000. »
59	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	350,000. »
60	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50.000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-1908
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	Spese generali.	
61	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*Spese fisse*)	*per memoria*
	Spese per l'esercito.	
62	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori, e buffetterie, e trasporti relativi. . .	1,000,000. »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
63	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria	100,000. »
	2. Spese pel materiale del genio.	100,000. »
	A riportarsi . . .	200,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
	Riporto . . .	200,000. »
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore e riserva	100,000. »
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri	50,000. »
	5. Spese pel materiale d'ambulanza	100,000. »
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	50,000. »
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna. .	*per memoria*
	8. Provviste di vestiario.	*per memoria*
	Totale del capitolo . . .	500,000. »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
64	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	2,400,000. »
65	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
66	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*) . .	2,000,000. »
67	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*)	3,300,000. »
68	Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*) . . .	*per memoria*
69	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	1,700,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
70	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) .	3,100,000. »
71	Costruzione di nuovi fabbricati, radicali trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (*Spesa ripartita*)	1,500,000. »
72	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	*per memoria*
73	Materiale per la brigata ferrovieri (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
73bis	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e mitraglatrici (Legge 14 luglio 1907, n 496) . .	500,000. »
	CATEGORIA QUARTA.	
	Partite di giro	
74	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	7,085,066.86

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1906-907 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato)

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1907 908
N	DENOMINAZIONE	
75	Premi, soprassoldi ed indennità ai raffermati .	65
76	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887)	66
77	Resti passivi del 1870 e precedenti	67
78	Spese per le truppe d'Africa	68
79	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	70
80	Contributo per le spese militari d'Africa (Esercizio 1896-97 e retro)	71
81	Spese per l'invio di truppe in Oriente - Candia - (Esercizio 1906-907 e retro)	72 e 53 *bis*
82	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina. (Legge 28 maggio 1905, n. 229). Esercizio 1904-905 e retro	73
83	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	74
84	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27, *Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	75
85	Indennità di entrata in campagna in Africa. .	76
86	*Soppresso*	77
87	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano	51 *bis*
88	Spesa per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra. (Esercizio 1906-907) .	51 *ter*

N. **266. — Varianti al regolamento delle fortezze in tempo di pace.** — (Segretariato generale). — 18 settembre.

E pubblicato un fascicoletto di varianti al regolamento sopraindicato. I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle norme solite.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **267. — Varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria.** — (Divisione artiglieria). — 18 settembre.

Sono pubblicati tre fascicoletti di varianti uno per ciascuna delle seguenti istruzioni:

1° Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.

2° Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

3° Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta dei suddetti fascicoletti con le norme solite.

Il prezzo di ciascuno di essi è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **268. — Bullettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 settembre.

Il Ministero determina che, per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute della classe 1887, da farsi a norma dell'*Atto* 51 del 1904, siano adoperati i bullettini ed i cartellini che i corpi hanno in deposito per la mobilitazione.

Terminate le dette operazioni, i corpi chiederanno al Ministero quel numero di bullettini e cartellini che saranno necessari per ricostituire l'accennato deposito, arrotondando nella richiesta il numero, per facilità di conteggio, alla cinquantina superiore.

Le amministrazioni ed i riparti di truppa che non avessero deposito per la mobilitazione e dovessero spedire pacchi di abiti delle reclute, richiederanno subito al Ministero i bullettini ed i cartellini occorrenti.

Il costo degli uni e degli altri sarà addebitato ai richiedenti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari mediante operazione di conto corrente.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **269. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 30 maggio 1908.** — (Ufficio personali sanitari). — 18 settembre.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 8 della circolare n. 23 del *giornale militare* corrente anno questo Ministero avverte che il termine fissato per la presentazione delle memorie al concorso Riberi è prorogato dal 30 maggio 1908 al 30 maggio 1910.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **270. — Istruzione generale per la guerra di fortezza.** — (Divisione artiglieria). — 19 settembre.

È pubblicata, in bozze di stampa, l'istruzione predetta e distribuita a titolo di esperimento alle seguenti autorità, nel numero di copie per esse indicato.

Comando del corpo di stato maggiore . . .	copie	40
Ispettorato generale d'artiglieria.	»	4
Id. d'artiglieria da costa e da fortezza . . .	»	4
Id. id. da campagna	»	1
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	1
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . .	»	8
Accademia militare	»	4
Comando d'artiglieria da campagna (meno quello di Mantova)	»	1
Comando d'artiglieria da campagna di Mantova (2 copie per l'ufficio di Verona)	»	3
Comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Torino e Roma	»	2
Comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Piacenza	»	6
Direzione d'artiglieria di Alessandria, Piacenza e Mantova	»	5
Alle altre direzioni d'artiglieria	»	2
Reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo.	»	2
Reggimenti d'artiglieria da montagna. . . .	»	5

Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto .		copie	1
1° artiglieria da costa	3 comando di reggimento; 1 per comando di brigata e di compagnia.	»	20
2° id. id.		»	17
3° id. id.		»	18
1° id. da fortez		»	22
2° id. id.		»	19
Brigata d'artiglieria a costa della Sardegna (1 pel comando di origata e di compagnia .		»	7
3° reggimento artiglieria da fortezza (4 comando reggimento, 2 per comando di brigata e di compagnia)		»	34
Gruppo compagnie operai d'artiglieria (1 pel comando di brigata e di compagnia) . . .		»	6
Scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna		»	1
Scuola centrale di tiro d'artiglieria da fortezza (dotazione da tenersi in consegna dalla direzione d'artiglieria di Roma)		»	50

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari è incaricato di farne la distribuzione, addebitandone il relativo importo alle autorità interessate senza che gliene facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare di detta istruzione è di L. 0,40.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **271. — Appalti per la fornitura del foraggio per l'anno 1908.** — (Direzione generale cavalleria) — 19 settembre.

Per l'eseguimento di quanto fu determinato con l'*Atto* 167 del 1907 questo Ministero dispone quanto segue in merito al servizio foraggio per l'anno 1908:

Appalti ad asta pubblica

1. Saranno fatti contratti ad asta pubblica pei presidi indicati nella colonna 1ª dello specchio allegato I. Essi saranno stipulati dalla sezione di commissariato del territorio ove trovansi i presidi stessi (pel presidio di Spezia il contratto sarà stipulato da quell'ufficio di commissariato).

Ciascun presidio costituirà un lotto distinto.

2. L'avviso d'asta sarà conforme all'unito modulo e dovrà essere pubblicato nei modi voluti dall'istruzione sulla stipulazione dei contratti, il più presto possibile e in ogni caso non più tardi del 1° ottobre p. v.

3. Ciascun ufficio appaltante segnerà nel proprio avviso:

a) i prezzi del fieno, dell'avena e della paglia indicati nelle colonne 4, 5 e 6 dell'allegato I. Su tali prezzi i concorrenti all'asta offriranno il ribasso di un tanto per cento, in misura complessiva per tutti i generi;

b) il valore da attribuirsi al contratto nei puri riguardi della tassa di registro, tenendo conto dei quantitativi dei generi che annualmente si distribuiscono in ciascun presidio e dei prezzi indicati nelle colonne 4, 5 e 6 dell'allegato I;

c) la cauzione in cifra arrotondata, in proporzione dell'8 % dell'ammontare del contratto di cui la precedente lettera *b*). I titoli coi quali potranno essere costituiti i depositi e quindi le cauzioni sono descritti nell'allegato A. ai capitoli d'oneri;

d) i quantitativi di avena dei 60 giorni emergenti dalla colonna 2 dell'allegato I.

4. Pei soli presidi segnati con asterisco (*) nella colonna 1ª dell'allegato I, si dovrà pure inscrivere, nella colonna annotazioni dell'avviso, la seguente dicitura: « L'amministrazione militare si riserva il diritto di far consumare fieno colle stesse modalità indicate per l'avena ai §§ 59, 60 e 61 dei capitoli d'oneri ».

5. L'incanto sarà tenuto il giorno 10 ottobre 1907 nel modo indicato negli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, con deliberamento definitivo nella prima seduta.

6. I capi degli uffici appaltanti dovranno presiedere personalmente l'asta e trovarsi nelle loro sedi nel giorno dell'incanto ed in quello nel quale si abbia da procedere a trattativa privata. Ciascuno di essi telegraferà al Ministero il risultato dell'asta, confermando poi il telegramma con lettera.

Nel telegramma saranno indicati non solo i ribassi, ma anche i nomi degli offerenti o se per persona da nominare.

7. Nel caso di deserzione dell'incanto, per mancanza di offerte, i capi degli uffici appaltanti avviseranno nei modi voluti dai §§ 160 e 161 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, che, in conformità dell'avvertenza inserta negli avvisi d'asta, chiunque potrà, fino a mezzodì del giorno 15 ottobre 1907 presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata, sempre, beninteso, che l'offerta sia nei limiti dei prezzi che servirono di base per l'incanto andato deserto. Sarà inoltre dichiarato che le offerte verranno aperte nel giorno e nell'ora suindicati in pubblica seduta e che l'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè la sua offerta sia in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

Appalti a licitazione privata.

I contratti saranno stipulati dalle stesse autorità che stipularono quelli per l'anno 1907, pei presidi indicati nella colonna 2 dello specchio allegato I.

Per essi valgono le prescrizioni già indicate ai numeri 1°, 5° e 6° per gli appalti ad asta pubblica.

Si dovrà dare la massima diffusione agli avvisi personali (§§ 213 e 214 della citata istruzione) i quali dovranno contenere le indicazioni stabilite al sopraindicato n. 3° per gli appalti ad asta pubblica e dovranno, ad ogni modo, essere trasmessi ai consorzi agrari, cooperative agricole e simili.

Appalti a trattativa privata.

Sarà fatta la trattativa privata (§§ 231 e 233 della citata istruzione) in tutti gli altri presidi non indicati nelle colonne 1 e 2 dell'allegato I, colle stesse norme e modalità seguite nello scorso anno 1906.

I capitoli d'oneri che serviranno di base alla fornitura del foraggio (comunque fatta) per l'anno 1907, sono quelli dell'edizione « agosto 1907 ».

Tutte le antorità designate per la stipulazione dei contratti, dovranno subito richiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente al prezzo di L. 0,70 i grandi e L. 0,35 i piccoli, il numero di esemplari (da addebitarsi ai fornitori) occorrenti pei contratti stessi pei magazzini di distribuzione (§ 25 dei capitoli) avvertendo che per la stipulazione di tutti i contratti dovranno usarsi capitoli d'oneri di formato grande.

Saranno pure richiesti a pagamento al predetto ufficio d'amministrazione gli esemplari che occorressero in più per uso d'ufficio o per vendere a chiunque ne facesse richiesta.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N

PRESIDI nei quali deve stipularsi il contratto		Quantitativo di avena dei 60 giorni (§ 88 dei capitoli d'oneri)	PREZZI DI BASE per quintale		
ad asta pubblica	a licitazione privata		avena	fieno	paglia
1	2	3	4	5	6
Torino	—	3600	23 50	12 50	5 50
Venaria Reale	—	1000	23 00	12 50	5 50
Pinerolo	—	1050	23 00	12 50	5 50
Susa	—	—	23 00	12 50	5 50
Novara	—	1300	23 00	12 50	5 50
Vercelli	—	1700	23 00	12 50	5 50
Aosta	—	—	24 00	12 50	5 50
—	Cirié	—	21 00	11 50	5 50
—	Ivrea	—	22 00	12 00	5 50
Alessandria	—	1350	22 00	13 00	5 40
Acqui	—	450	22 00	13 00	5 40
Asti	—	600	22 00	13 00	5 40
Casale	—	230	22 00	13 00	5 40
Novi	—	230	22 00	13 00	5 40
Pavia*	—	1100	22 00	13 00	5 40
Vigevano	—	900	22 00	13 00	5 40
Voghera	—	1500	22 00	13 00	5 40
Cuneo*	—	940	24 00	12 50	5 40
Fossano	—	400	22 00	12 00	5 40
Mondovì	—	400	22 00	12 00	5 40
Saluzzo	—	1200	23 00	12 50	5 40
Savigliano	—	1200	23 00	12 50	5 40
—	Tortona	—	22 00	13 00	5 40
—	Alba	—	23 00	12 00	5 40
—	Borgo S. Dalmazzo	—	22 50	12 00	5 40
—	Bra*	—	22 50	12 00	5 40
—	Dronero	—	22 50	12 00	5 40
Milano*	—	5200	24 00	13 50	6 00
Gallarate	—	—	23 00	12 50	5 00
Lodi	—	1300	22 00	13 00	5 50
Crema	—	560	22 00	13 00	5 00
Brescia	—	2700	22 00	13 00	5 70
Bergamo	—	600	22 00	12 00	6 00
—	Como	—	22 00	13 00	6 00

Genova	—	500	24 00	13 00	5 50
Pieve di Teco	—	—	23 50	13 00	5 50
Oneglia	—	—	23 50	13 00	5 50
Piacenza	—	1650	22 00	13 00	5 50
Parma*	—	1700	22 00	13 00	5 50
Reggio Emilia*	—	700	22 00	13 00	5 50
Cremona	—	970	22 00	13 00	5 50
—	S. Remo	—	23 50	13 00	5 50
—	Savona	—	23 50	13 00	5 50
Verona*	—	3290	23 50	13 00	5 00
Mantova	—	670	22 50	13 00	5 00
Vicenza*	—	1850	22 50	12 00	5 00
Padova*	—	2140	23 00	13 00	5 00
Treviso	—	270	22 50	12 00	5 00
Conegliano	—	450	21 00	12 00	5 00
Castelfranco Veneto	—	270	21 00	12 00	5 00
Montagnana	—	270	21 00	12 00	5 00
—	Bassano	—	22 50	12 00	5 00
—	Belluno	—	22 00	11 00	5 00
—	Cittadella	—	22 50	12 00	5 00
Bologna*	—	2340	23 00	12 00	5 00
Modena	—	880	23 00	12 00	5 00
Ferrara*	—	750	21 50	11 00	5 00
Udine*	—	1130	22 50	11 00	5 00
Palmanova*	—	800	22 50	11 00	5 00
Ravenna	—	360	22 50	11 50	5 00
Faenza*	—	800	22 50	11 50	5 00
Forlì	—	300	22 50	11 50	5 00
Cesena	—	270	22 50	11 50	5 00
—	Mestre	—	22 00	12 00	5 00
—	Rimini	—	22 50	11 50	5 00
Ancona	—	340	23 50	12 00	6 25
Pesaro*	—	650	23 00	12 00	5 25
Fano	—	280	23 00	12 00	5 00
Senigallia	—	880	23 00	12 00	6 00
Chieti	—	370	25 00	12 50	6 00
Aquila	—	770	25 00	12 50	5 10
Foggia	—	310	22 00	11 50	6 00
Sulmona	—	250	25 00	12 50	6 00
Cerignola	—	—	22 00	11 50	6 00
Firenze*	—	3200	23 00	13 00	5 00
Livorno	—	700	23 00	12 00	5 00
Pisa*	—	1050	23 00	12 00	5 00
Lucca*	—	1530	23 00	12 00	5 00
Siena	—	400	23 00	12 00	5 00
Spezia*	—	300	21 00	12 50	5 00
—	Pistoia	—	23 00	13 00	5 00

Roma*	—	3600	23 00	12 00	5 00
Rieti	—	290	22 00	11 00	5 00
Nettuno	—	—	23 50	11 00	5 00
Perugia	—	290	22 50	12 00	5 00
Foligno	—	660	22 50	11 50	5 00
Terni	—	580	22 50	11 50	5 00
—	Civitavecchia	—	23 00	11 00	5 00
—	Spoleto	—	22 50	11 50	5 00
—	Cagliari	—	20 50	10 00	5 00
—	Maddalena	—	22 00	12 00	5 00
—	Bracciano	—	23 50	11 00	5 00
—	Sassari	150	22 00	11 00	5 00
Aversa*	—	1400	23 00	11 50	5 50
Capua*	—	1000	23 00	11 50	5 50
Caserta*	—	2400	23 00	11 50	5 50
Napoli	—	2100	23 00	11 50	5 50
Nocera	—	600	23 00	11 50	5 50
Nola*	—	1600	23 00	11 50	5 50
S. Maria Capua Vetere*	—	1700	23 00	11 50	5 50
—	Gaeta	—	23 00	11 50	5 50
—	Salerno	150	23 00	11 50	5 50
—	Bari	—	24 00	12 00	6 00
—	Potenza	—	23 50	13 00	5 50
—	Lecce	—	23 00	12 00	5 50
—	Taranto	—	23 00	12 00	5 00
—	Catanzaro	—	24 00	13 00	5 50
—	Reggio Calabria	—	23 00	12 00	5 50
—	Monteleone	—	23 00	12 00	5 50
Palermo	—	2000	24 00	12 50	6 00
Messina	—	570	25 00	12 00	5 50
—	Girgenti	—	22 00	9 00	5 50
—	Trapani	—	22 00	10 00	5 50
—	Siracusa	—	24 00	12 00	5 50

ALLEGATO N. 2

Modello dell'avviso d'asta.

SEZIONE OD UFFICIO DI COMMISSARIATO MILITARE.....

AVVISO D'ASTA

A TERMINI RIDOTTI A GIORNI CINQUE

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura del foraggio ai quadrupedi del R. esercito durante l'anno 1908 nei sottoindicati presidi di . . . . . .

Si fa noto che nel giorno 10 ottobre 1907 alle ore . . . si procederà nell'ufficio della suddetta sezione in. . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) avanti il signor capo della sezione stessa ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura del foraggio ai quadrupedi appartenenti al R. esercito (esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali) di stanza e di passaggio in ciascuno dei sottoindicati presidi di . . . durante l'anno 1908.

La fornitura comprende la sola provvista o la provvista e distribuzione in qualsiasi circostanza dell'avena, del fieno e della paglia a seconda delle indicazioni risultanti a colonne 1 e 2 del sottoindicato specchio:

PRESIDIO dove il fornitore		Numero d'ordine dei lotti (1)	PREZZO DEI GENERI per quintale			Valore da attribuirsi al contratto nei riguardi della tassa di registro L.	Deposito provvisorio per concorrere all'asta da convertirsi in cauzione definitiva L.	Quantitativo di avena dei 60 giorni (§ 88 dei capitoli d'oneri) Q.	Annotazioni
distribuirà direttamente i generi alle truppe	consegnerà i generi per la distribuzione alle truppe ai magazzini militari di distribuz.		Avena L.	Fieno L.	Paglia L.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I							
		II							
		III							
		ecc.							

(1) L'ufficio locale di Spezia e le sezioni che hanno da stipulare un solo contratto, ometteranno le colonne 1 e 3 ed accenneranno soltanto al presidio pel quale pubblicano l'avviso d'asta.

La fornitura comincerà col 1° gennaio e terminerà col 31 dicembre 1908 e sarà retta dai capitoli d'oneri, edizione agosto 1907, i quali faranno parte integrale del contratto, e sono visibili presso tutti i comandi di presidio e presso tutte le direzioni, sezioni e ufficio locale di commissariato militare di Spezia.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'amministrazione si riserva però, secondo l'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili, legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere:

a) l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento o i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto; più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e cognome dei soci, l'arte o l'industria esercitata da ciascuno di essi; il nome, il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

Le società commerciali in nome collettivo già costituite, che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte ed alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società in nome collettivo;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto

deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della società nella forma e nei modi voluti dall'articolo 90 del codice di commercio.

Le società commerciali in nome collettivo notoriamente conosciute che hanno in corso o che hanno avuto col Ministero della guerra appalti della stessa fornitura, per la quale ora concorrono, non hanno obbligo di presentare detti documenti. Esse però, quando rimangano deliberatarie, devono, all'atto della stipulazione del contratto, provare con un certificato recente della cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, che nessuna innovazione avvenne nello stato della società, quale risulta dall'atto costitutivo presentato.

Le offerte della società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società, nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito (allegato A dei capitoli d'oneri).

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

I depositi potranno anche essere fatti presso questa sezione dalle ore . . . alle ore . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta a questa sezione, per avere la restituzione del primo.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 60 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio nè fornire una nuova cauzione per la fornitura di uno o più presidi, bastando che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo da una lira colla quale vincolino a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, una parte delle cauzioni che già trovansi depositate per guarentigia delle forniture in corso, corrispondente alle somme indicate nello specchio sovratracciato.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro parte-

cipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all' asta o farle pervenire in busta sigillata a questa sezione, per mezzo della posta; ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate; ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

Gli accorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti giuridici per ciò che si riferisce all'asta; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte potranno essere fatte per uno o più lotti, e dovranno segnare distintamente per ciascun lotto (e cioè per ciascun presidio) un ribasso di un tanto per cento sui prezzi sovra indicati dell'avena, della paglia e del fieno; il ribasso sarà complessivo pei tre generi costituenti la razione foraggio.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità da pronunziarsi seduta stante dal presidente del seggio d'asta.

Dànno pure luogo a dichiarazione di nullità le offerte che nelle indicazioni, le quali devono essere scritte in tutte lettere, contengano qualche parte scritta in cifre, e quelle contenenti taluna indicazione non perfettamente conforme ed in accordo colle altre contenute nell'offerta stessa.

Il deliberamento sarà fatto lotto per lotto (e cioè presidio per presidio) a favore di colui che risulti aver fatto per ciascun presidio il maggior ribasso percentuale complessivo sui prezzi stabiliti a colonne 4, 5 e 6 per ciascun presidio.

In questo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si sia ricevuta una sola offerta, purchè sia incondizionata e i cui prezzi siano inferiori o almeno pari a quelli fissati nell'avviso d'asta.

Nel caso di deserzione di questo incanto questa sezione riceverà fino al mezzodì del giornô 15 ottobre, offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta, e delibererà in pubblica seduta l'appalto nei modi indicati pel deliberamento ad asta pubblica.

Per questa trattativa privata non saranno accettate le offerte fatte per persone da nominare.

Saranno a carico del deliberatario (o proporzionatamente dei deliberatari) le spese tutte dell'incanto e del contratto (o dei contratti), cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei bollettini ufficiali delle provincie.

Sarà pure a carico del deliberatario o dei deliberatari l'acquisto degli esemplari dei capitolati d'oneri che occorreranno alla stipulazione del contratto o dei contratti e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

A. . . . addì . . . . . .

Per la sezione. . .
Il . . commissario.

N. **272**. — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane di cavalleria e licenziamento anticipato di taluni militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 20 settembre.

1. Questo Ministero determina che col giorno *20 ottobre p. v.* abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1884 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, e di quelli della classe 1885 con ferma di due anni, appartenenti all'arma di cavalleria.

2. Con lo stesso giorno sarà pure iniziato l'invio in congedo illimitato per anticipazione:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1886, di qualunque ferma, appartenenti all'arma di cavalleria, pei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1886 di tutte le armi e specialità, ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

3. I movimenti relativi al congedamento dei cennati militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali

avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

4. Agli effetti del § 106 del regolamento per le matricole del regio esercito (edizione 1907), per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari suindicati quella del 20 ottobre p. v.

5. Nel far luogo ai congedamenti di cui trattasi i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date ai numeri 4 e seguenti della circolare n. 245 del 22 agosto del corrente anno per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane.

6. In questa occasione, si richiama l'attenzione dei corpi interessati sull'esatta applicazione, ove ne sia il caso, delle disposizioni stabilite nel § 635 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, completato con le norme date al n. 6 della predetta circolare n. 245 a riguardo dei militari congedandi che domandino di far ritorno all'estero, essendone rimpatriati per adempiere agli obblighi di leva.

7. Conformemente poi al disposto del § 631, lett. *c*, dell'istruzione complementare ed in relazione alle raccomandazioni fatte, a mezzo dei comandi di corpo d'armata, con recente circolare, i comandanti di corpo rammenteranno ai militari congedandi che essi possono aspirare all'ammissione nelle guardie di città e faranno ad essi presenti tutti i vantaggi di carriera che questa posizione assicurerebbe loro.

8. Infine, i comandanti dei corpi avranno cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni date nei tre ultimi capoversi del n. 15 della circolare succitata n. 245 per quanto riguarda la scelta del personale incaricato dell'accompagnamento dei congedandi e le raccomandazioni da farsi al personale stesso perchè non cessi di sorvegliare, durante il viaggio, i militari ad esso affidati allo scopo di evitare disgrazie od altri inconvenienti. *Per il Ministro* — G. VALLERIS.

AVVISO

Prezzo del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. — Giusta la riserva espressa nella circolare n. 260 si partecipa che il prezzo di ciascun esemplare del regolamento predetto è di L. 1,05.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 settembre.

SETTEMBRE 22. — Rinnovazione e riparazioni degli strumenti leggeri da zappatore, *pag.* 733.

» 22. — Stato sanitario del R. esercito durante il 2° semestre dell'anno 1907, *pag.* 733.

» 27. — Data di entrata in vigore del nuovo regolamento sull'avanzamento, *pag.* 737.

» 27. — Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di scherma delle scuole militari *pag.* 737.

CIRCOLARE N. **273**. — **Rinnovazione e riparazioni degli strumenti leggeri da zappatore.** — (Divisione artiglieria). — 22 settembre.

In attesa che le direzioni d'artiglieria possano essere provvedute di un certo numero di vanghette e piccozzini di fanteria e relative parti, per porle in condizioni di far fronte alle richieste che, a mente del § 384 del regolamento d'amministrazione, loro dovranno, in seguito, pervenire dai corpi, si porta a conoscenza di questi che, per la somministrazione dei materiali sunnominati, occorrenti per le ordinarie sostituzioni, o per le riparazioni, si dovrà, per ora, rivolgere richiesta esclusivamente alla direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Terni, la quale è, all'uopo, provvista di una sufficiente riserva.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **274**. — **Stato sanitario del R. esercito durante il 2° trimestre dell'anno 1907.** — (Segretariato generale). — 22 settembre.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi dello stato sanitario del R. esercito, riferentisi ai mesi di maggio, giugno e luglio 1907.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 271, pag. 721. — Nella quarta riga della circolare *invece di*: 1907, *mettere*: 1906. — Nella 18ª riga della pagina 723 *invece di*: 1907, *mettere*: 1908.

Mese di aprile 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	469	427	896	4	»	3	7	8261	3077	11338	24.0	2.2
Novara . .	146	243	389	»	»	»	»	2817	1802	4619	21.4	1.8
Alessandria.	287	316	603	»	»	»	»	5787	2723	8510	24.2	1.7
Cuneo . .	183	273	456	»	»	»	»	3372	2782	6154	23.2	1.7
Milano . .	316	261	577	2	»	»	2	6242	2291	8533	26.2	1.8
Brescia. .	123	130	253	1	»	»	1	2281	952	3233	19.6	1.5
Genova. .	285	245	530	2	»	»	2	4721	2206	6927	30.7	2.3
Piacenza .	214	227	441	2	»	»	2	3438	1960	5398	18.9	1.6
Verona . .	395	285	680	2	»	»	2	5535	2750	8285	24.3	2.0
Padova . .	181	176	357	»	»	»	»	3441	1568	5009	21.5	1.5
Bologna .	563	279	842	4	»	2	6	7239	1931	9170	22.6	2.1
Ravenna .	167	138	305	1	»	»	1	2337	1285	3622	24.5	2.1
Ancona. .	145	107	252	»	»	»	»	2677	1306	3983	19.2	1.8
Chieti . .	246	152	398	»	»	1	1	4002	1391	5393	18.1	2.1
Firenze. .	220	226	446	»	»	1	1	6225	2646	8871	14.6	2.2
Livorno. .	244	220	464	3	»	»	3	3855	2511	6366	23.5	1.7
Roma . .	398	511	909	3	»	1	4	7610	4095	11705	26.2	2.0
Perugia. .	137	83	220	»	»	»	»	2144	801	2945	20.3	1.5
Cagliari. .	139	64	203	»	»	»	»	2688	476	3164	19.3	1.2
Napoli . .	409	529	938	3	»	»	3	7954	4655	12609	45.4	3.4
Salerno. .	89	100	189	»	»	»	»	2502	1033	3535	31.7	1.7
Bari . . .	225	142	367	»	»	»	»	4071	1326	5397	28.5	1.9
Catanzaro	154	130	284	1	»	1	2	2111	901	3012	22.5	2.1
Palermo .	318	215	533	3	»	»	3	4385	1618	6003	24.5	2.2
Messina .	343	98	441	»	1	»	1	5395	970	6365	28.1	1.9
TOTALI .	6396	5577	11973	31	1	9	41	111090	49056	160146	25.6	1.9

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0.20.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di maggio 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	506	445	951	4	»	»	4	7670	3068	10738	23.6	2.1
Novara . .	165	182	347	»	»	»	»	3506	1568	5074	22.9	1.6
Alessandria.	311	261	572	1	1	1	3	5484	2779	8263	23.0	1.6
Cuneo . .	219	187	406	3	»	»	3	4042	2302	6344	25.2	1.6
Milano . .	314	173	487	2	»	1	3	6895	1582	8477	28.4	1.6
Brescia . .	178	136	314	1	»	»	1	2604	1261	3865	18.4	1.5
Genova . .	232	265	497	3	»	»	3	4504	2522	70 6	31.2	2.2
Piacenza .	199	208	407	1	»	»	1	3505	1877	5382	18.3	1.4
Verona . .	374	257	631	3	»	3	6	4961	2284	7245	21.6	1.9
Padova . .	237	177	414	2	»	1	3	3490	1808	5298	21.5	1.7
Bologna. .	535	290	825	4	»	1	5	7501	1807	9308	20.7	1.8
Ravenna .	148	178	326	»	»	»	»	2167	1432	3599	25.2	2.3
Ancona . .	122	110	232	»	»	1	1	2076	1358	3434	23.4	1.6
Chieti . .	215	105	320	»	»	1	1	4022	976	4998	24.8	1.6
Firenze. .	220	211	431	3	»	»	3	6862	2293	9155	43.3	2.0
Livorno. .	236	230	466	3	»	»	3	3983	2860	6843	25.2	1.7
Roma . .	415	567	982	2	»	2	4	6774	4133	11207	24.1	2.1
Perugia. .	117	106	223	2	»	»	2	1554	795	2349	24.2	1.4
Cagliari. .	159	56	215	»	»	»	»	2461	419	2880	17.4	1.3
Napoli . .	407	402	809	1	1	»	2	8573	4161	12731	15.6	2.8
Salerno . .	107	103	210	»	»	»	»	2186	928	3114	26.8	1.8
Bari . . .	231	168	399	3	»	1	4	3899	1348	5247	20.7	2.0
Catanzaro .	169	148	317	1	»	»	1	2120	867	2987	21.4	2.3
Palermo .	367	252	619	2	»	»	2	5585	1959	7544	20.4	2.1
Messina .	285	126	411	2	»	2	4	4986	1225	6211	24.8	1.6
TOTALI .	.	343	11811	43	2	14	59	111410	47912	159322	25.3	1.9

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,29.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di giugno 1907.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Entrata media giornaliera per 1000 giornate di cura	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	405	339	744	4	»	2	6	6766	2232	8998	22.3	1.8
Novara . .	181	166	347	»	»	1	1	2654	1390	4044	18.7	1.5
Alessandria.	331	273	604	1	»	1	2	5861	2210	8071	24.9	1.9
Cuneo . .	182	203	385	1	»	1	2	3972	1863	5835	25.4	1.7
Milano . .	315	171	486	1	»	1	2	6753	1054	7807	28.8	1.8
Brescia. .	152	114	266	1	»	1	2	2791	1089	3880	18.7	1.
Genova. .	231	190	421	»	»	»	»	4303	1894	6197	32.2	2.2
Piacenza .	318	295	613	1	»	1	2	4641	2058	6699	32.0	2.1
Verona . .	347	287	634	»	1	1	2	3812	2183	5995	20.8	2.2
Padova . .	176	115	291	»	»	1	1	3548	1122	4670	20.2	1.3
Bologna .	523	178	701	2	»	2	4	6134	1293	7427	17.5	1.6
Ravenna .	136	173	309	1	»	1	2	2136	1472	3608	26.8	2.3
Ancona . .	114	95	209	1	»	1	2	2201	841	3042	21.9	1.5
Chieti . .	166	107	273	»	»	»	»	3457	1084	4541	24.6	1.5
Firenze. .	220	165	385	1	»	»	1	7285	1889	9174	42.5	1.8
Livorno. .	218	216	434	»	»	3	3	3612	2366	5978	22.1	1.6
Roma . .	346	444	790	1	»	2	3	5906	3814	9720	21.7	1.8
Perugia. .	101	124	225	»	»	1	1	1443	916	2359	18.0	1.7
Cagliari. .	143	102	245	1	»	»	1	2506	664	3170	18.1	1.4
Napoli . .	335	391	726	»	»	1	1	8094	3883	11977	32.5	2.0
Salerno. .	114	113	227	»	»	»	»	2131	938	3069	27.4	2.0
Bari . . .	221	188	409	2	»	»	2	4024	1582	5606	30.0	2.2
Catanzaro .	139	144	283	»	»	1	1	2013	1023	3036	23.3	2.2
Palermo .	329	198	527	1	»	2	3	4442	1399	5841	23.8	2.1
Messina .	287	98	385	1	»	»	1	4391	932	5323	24.9	1.8
TOTALI .	6030	4589	10919	20	1	22	43	104876	41191	146067	24.1	1.8

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,21.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. **275. — Data di entrata in vigore del nuovo regolamento sull'avanzamento.** — (Segretariato generale). 27 settembre.

Il nuovo regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, è stato pubblicato nella puntata n. 225 della *Gazzetta ufficiale*, che porta la data del 23 corrente.

A mente delle disposizioni legislative vigenti in materia, il regolamento in discorso dovrà entrare in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta promulgazione, e cioè l'8 del prossimo ottobre.

Per conseguenza le commissioni compilatrici degli specchi di proposte si asterranno fino a tale epoca dal redigere qualsiasi documento relativo all'avanzamento.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **276. — Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di scherma delle scuole militari.** — (Segretariato generale). — 27 settembre.

1. Per provvedere alle vacanze esistenti, ed a quelle che si verificassero fino al 31 dicembre 1910, nel personale dei maestri civili di scherma delle scuole e dei collegi militari, è indetto un concorso per esame e per titoli, per la nomina a maestro aggiunto, con lo stipendio annuo di L. 1500.

Al concorso saranno ammessi esclusivamente i sottufficiali maestri di scherma in effettivo servizio, che al 31 dicembre p. v. abbiano almeno otto anni di anzianità di sottufficiale.

2. A' termini del disposto dal n. 24 delle norme per la nomina l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari, approvate con R. decreto 29 marzo 1900, n. 141, non potranno prender parte al concorso coloro i quali:

a) abbiano già concorso due volte per la nomina suddetta;

b) abbiano rinunciato ad altro concorso per la nomina stessa, a meno che siano stati impediti da circostanze di forza maggiore;

c) non abbiano conseguito l'idoneità in un precedente concorso, oppure siano stati classificati con una media complessiva inferiore a 14/20.

3. Le domande per l'ammissione al concorso dovranno, per via gerarchica, pervenire al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 15 dicembre prossimo venturo, corredate dalla copia del foglio matricolare (mod. 59), dall'originale del

foglio caretteristico (mod. *F*) e da un verbale della commissione di avanzamento, nel quale, dopo accertato che il candidato non si trova nei casi di esclusione di cui al n. 2 della presente circolare, si dichiari esplicitamente che il medesimo, per qualità intellettuali, condotta e contegno, in servizio e fuori servizio, è meritevole di conseguire l'impiego cui aspira. Nell'esprimere il loro giudizio le commissioni dovranno ispirarsi a criteri di giusto rigore, in modo che i giudizi stessi non siano in disaccordo con le reali qualità degli aspiranti, quali risultano dai precedenti e dall'insieme delle note caratteristiche; e considerare altresì il conferimento della nomina a maestro civile, non alla stregua di altro impiego civile qualsiasi, ma come premio cui possano aspirare solo i più distinti sottufficiali. Alle domande verranno pure uniti tutti quei titoli che i concorrenti saranno in grado di produrre per dimostrare i loro meriti artistici e la loro attitudine all'insegnamento della scherma.

Entro il predetto termine, e per il medesimo tramite, dovranno pervenire le dichiarazioni di quegli istruttori che rinuncino a prender parte al concorso, oppure che non vi possano prendere parte per causa di forza maggiore, debitamente accertata.

4. L'esame avrà luogo nei giorni 11 gennaio 1908 p. v. e successivi, presso la scuola magistrale militare di scherma, innanzi ad apposita commissione nominata dal Ministero; comprenderà gli esperimenti indicati al n. 58 del regolamento per la scuola stessa, in data 5 maggio 1897, e sarà dato secondo le norme stabilite nei numeri 59, 60, 61, 62 e 80 del regolamento medesimo.

5 Pei candidati che abbiano prodotto titoli comprovanti speciali meriti artistici e didattici, la commissione potrà, ove creda tali titoli realmente apprezzabili, aggiungere alla rispettiva media dei punti di esame, quegli altri punti, o frazioni di punto, di cui giudicherà meritevole ciascun candidato.

Fra i varî titoli, dovrà essere preso in considerazione anche il diploma di maestro normale di ginnastica, di cui qualcuno dei concorrenti fosse provvisto.

6. I sottufficiali ammessi al concorso, non appartenenti a corpi stanziati in Roma, saranno, per cura dei rispettivi comandanti, fatti presentare il giorno 10 gennaio 1908 p. v. al comando del distretto militare di Roma, presso il quale rimarranno aggregati durante l'esame.

7. Terminati gli esperimenti, il presidente della commissione

comunicherà i risultati del concorso al Ministero, nel modo indicato dal n. 84 del regolamento per la scuola magistrale militare di scherma.

8. I candidati che, in base al risultato dell'esame ed alla valutazione dei titoli, avranno conseguito una media complessiva non inferiore a $^{14}/_{20}$, saranno inscritti, per ordine di classificazione, nella lista degli idonei per la nomina a maestro aggiunto di scherma, e concorreranno, secondo tale ordine, ad occupare i posti già vacanti, o che si rendessero tali fino al 31 dicembre 1910.

9. I maestri nominati in seguito al presente concorso conseguiranno la promozione a maestro di 3ª classe, dopo due anni di permanenza nel grado di aggiunto; il loro ulteriore avanzamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nelle Norme, approvate col succitato R. decreto.

Per quanto concerne il diritto a pensione, si avverte che rimane ancora da stabilire se saranno loro applicabili le leggi attualmente in vigore sulle pensioni, oppure quelle che regoleranno in avvenire la materia. All'atto della nomina essi dovranno, quindi, dichiarare per iscritto di assoggettarsi a tale riserva.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42 — 1907 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 ottobre.

SETTEMBRE 30. Spedizioni di materiali, non affidate all'impresa trasporti militari, con destinazione alla sezione di artiglieria per le esperienze in Ciriè, *pag.* 711.

» 30 Varianti al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 712

» 30 Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 742.

» 30 Istruzione generale per la guerra di fortezza, *pag.* 742.

OTTOBRE 2 Variante all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi, *pag.* 743.

» 3 Sottufficiali con cariche speciali in forza ai reggimenti artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 743.

» 4 Varianti alle norme per il servizio balneario militare, *pag.* 743.

» 4 Regolamento di disciplina militare per il R. esercito, *pag.* 744.

» 4 Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907. (Tenenti di cavalleria, *pag.* 744

» 4 Proposte di avanzamento a scelta ordinaria degli ufficiali per l'anno 1907, *pag.* 744

» 4 Marescialli che occupano cariche speciali incompatibili col loro grado, *pag.* 746

Avviso. Pubblicazione di fascicoli della Raccolta, *pag.* 747.

CIRCOLARE N. 272. **Spedizioni di materiali, non affidate all'impresa trasporti militari, con destinazione alla sezione di artiglieria per le esperienze in Ciriè.** — (Direzione generale servizi amministrativi). 30 settembre.

Non essendovi servizio cumulativo tra la ferrovia dello Stato e la ferrovia secondaria Torino Ciriè-Lanzo, avviene che le spedizioni dirette alla sezione di artiglieria per le esperienze in Ciriè, debbono, giunte in Torino, essere rispedite a destinazione.

Pertanto, allorchè trattasi di spedizioni non affidate alle imprese trasporti militari, oltre l'inconveniente più volte verificatosi che esse siano indebitamente consegnate al rappresentante dell'impresa stessa in Torino, occorre che quella sezione provveda o a inviare apposito delegato per l'inoltro delle spedizioni medesime sulla ferrovia secondaria predetta o a farle ritirare mediante i carri del proprio distaccamento treno.

Per ovviare a tutto ciò il Ministero dispone che tutte le spedizioni, comunque eseguite dalle autorità militari senza l'intervento delle imprese suddette, quando siano destinate alla predetta sezione, siano indirizzate *alla direzione d'artiglieria di Torino*, la quale provvederà per rispedirle a Ciriè.

Per porre in grado la direzione predetta di riconoscere i colli destinati a Ciriè e di eseguirne sollecitamente la rispedizione, le autorità militari mittenti apporranno ai colli l'indirizzo seguente:

Alla direzione d'artiglieria
di Torino
per l'inoltro
alla sezione d'artiglieria in Ciriè.

È però inteso che sui documenti di trasporto i mittenti si limiteranno ad indicare quale destinatario la direzione precitata.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **278** — **Varianti al regolamento pel servizio territoriale.** — (Segretariato generale). — 30 settembre.

È pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta con le norme solite.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. VALLEBIS.

N. **279**. — **Corrispondenza postale e telegrafica**. — (Segretariato generale). — 30 settembre.

Il deposito dell'80° fanteria ha trasferito la propria sede da Udine a Sacile.

Se ne avvertono le autorità militari interessate per norma nell'indirizzo della corrispondenza postale e telegrafica al predetto deposito.

Per il Ministro — G. VALLEBIS.

N. **280**. — **Istruzione generale per la guerra di fortezza**. — (Divisione artiglieria). — 30 settembre.

All'elenco delle autorità cui dev'essere distribuita l'istruzione suddetta inserito nella circolare 270 testè pubblicata aggiungere:

Ispettorato generale del genio	copie	2
Ispettorato dellecostruzioni del genio . .	»	1
Ispettorato delletruppe del genio	»	1
Comandi del genio	»	1

Direzione dell'officina di costruzione del genio	copie	1
Direzioni, sottodirezioni ed uffici autonomi del genio	»	1
1°, 2° e 5° reggimento del genio	»	18
3° e 4° reggimento genio	»	6
Brigata ferrovieri.	»	1

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **281.** — **Varianti all' istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Divisione artiglieria). — 2 ottobre.

È pubblicata la 3ª serie di aggiunte e varianti all' istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C (Edizione 1904).

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle consuete norme.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di cent. 5.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **282.** — **Sottufficiali con cariche speciali in forza ai reggimenti artiglieria da costa e da fortezza.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 ottobre.

I sottufficiali addetti a cariche speciali fuori corpo, attualmente in forza ai reggimenti artiglieria da costa e da fortezza ed alla brigata artiglieria da costa della Sardegna, passeranno, in conformità del paragrafo 59 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, effettivi ai corpi ai quali sono aggregati e che dovranno d'ora innanzi amministrarli.

I comandi di corpo d'armata impartiranno le occorrenti disposizioni al riguardo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **283.** — **Varianti alle norme per il servizio balneario militare.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 3 ottobre.

È pubblicata la 2ª serie di varianti alle Norme per il servizio balneario militare (edizione 16 marzo 1905).

I comandi, corpi ed uffici ne dovranno fare richiesta colle norme solite.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **284. — Regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Segretariato generale). — 4 ottobre.

È pubblicato il regolamento suddetto che sostituisce quello analogo approvato con R. decreto 1° dicembre 1872.

I corpi, i comandi ed uffici ne faranno richiesta nel numero di copie occorrenti, comprese quelle per le dotazioni di mobilitazione, colle norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,95.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 2.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **285. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907. (Tenenti di cavalleria).** — (Segretariato generale). — 4 ottobre.

A mente del § 171 (2° capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che sia compilato un quadro suppletivo per l'avanzamento a capitano dei tenenti di cavalleria in servizio attivo permanente fino all'anzianità 24 dicembre 1896, compresa.

Essendo sufficiente che tale quadro sia formato per il momento delle promozioni al 4° trimestre corrente anno, i documenti relativi perverranno al Ministero insieme a tutti gli altri riguardanti il quadro d'avanzamento per il 1908.

In conseguenza di quanto sopra, a modificazione della circolare n. 42 del corrente anno il limite di anzianità per l'inscrizione dei tenenti di cavalleria, in servizio attivo permanente, nel quadro d'avanzamento per il 1908 è portato a tutto il 24 dicembre 1897.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **286. — Proposte di avanzamento a scelta ordinario degli ufficiali per l'anno 1908.** — (Segretariato generale). — 4 ottobre.

A mente del § 151 nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti nominativi di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1908, con riferimento a quei quadri ed a quei ruoli per i quali tale forma di avanzamento è ammessa dalla legge.

ARMI E CORPI	CAPITANO	TENENTE
	ultimo proponibile per l'avanzamento a scelta ordinaria	
Carabinieri reali	—	Sestilli Giovanni
Fanteria	Marsucco Nicola	Conte Attilio
Cavalleria	Sani Ugo	Asinari di San Marzano Cesare
Artiglieria	Coffaro Guido (1).	Targa Spartaco
Genio	—	Scarella Cesare
Corpo sanitario militare	Fusco Emilio	Rufo Vincenzo
Corpo di commissariato militare . .	—	Nutini Brizio
Corpo contabile militare	—	Savoia Ercole
Corpo veterinario militare.	—	Garavelli Giuseppe

(1) Per la promozione nell'arma di fanteria (art. 69 della legge).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **287**. — **Marescialli che occupano cariche speciali incompatibili col loro grado.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 ottobre.

I marescialli di compagnia promossi per l'art. 14 della legge 19 luglio 1906 n. 372 ed occupanti nell'interno e fuori dei corpi cariche speciali incompatibili coi gradi di maresciallo dovevano essere trasferiti ad altre cariche compatibili coi gradi medesimi, come fu stabilito con la circolare n. 147 del corrente anno, in base al disposto dei §§ 2 e 4 del Capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento.

Siccome però, per mancanza di posti disponibili ed indipendentemente dalla volontà dei sottufficiali, molti di questi non hanno ancora potuto essere destinati alle dette cariche, così si è disposto perchè i marescialli di compagnia in parola siano promossi marescialli di battaglione con le modalità del 1° comma del § 33 del regolamento sull'avanzamento, vale a dire qualora nel reggimento cui sono effettivi sia promosso a tal grado pel servizio di maggiorità un maresciallo di compagnia meno anziano di loro.

S'intende che, per poter essere promossi, anche questi sottufficiali debbono avere tutti i requisiti per aspirare all'avanzamento a scelta, non esclusa l'attitudine fisica.

Considerato poi, che conviene far cessare al più presto l'anormale stato di cose esistente, si avverte che, fatta eccezione per i marescialli contemplati nell'art. 4 (ultimo comma) della legge 19 luglio 1906, ai quali spetta la precedenza assoluta nella nomina alle cariche fuori corpo, le altre cariche speciali disponibili debbono essere concesse di preferenza ai marescialli che coprano cariche incompatibili col loro grado, anzichè agli altri sottufficiali che ne abbiano fatto domanda per anzianità di servizio.

Quindi, ogni qualvolta si faccia vacante in un corpo d'armata, una carica speciale compatibile coi gradi di maresciallo, e per essa non vi sia in nota alcuno dei marescialli contemplati dal citato art. 4 della legge, la carica medesima dovrà essere attribuita al più anziano di quelli che occupano, per misura eccezionale, carica in un corpo non compatibile col grado di maresciallo.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISO

Pubblicazione di fascicoli della Raccolta. — È stato pubblicato il fascicolo n. 29 della Raccolta il cui prezzo è di L. 0,95.

Le richieste per il suo acquisto saranno fatte con le norme solite.

Con la pubblicazione del fascicolo predetto è esaurita la stampa della Raccolta.

Il Ministero si riserva di dare successive disposizioni circa gli *Atti* da pubblicarsi in volumi a parte.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 ottobre.

OTTOBRE 9. — Chiamata alle armi della classe 1887, *pag.* 749.
» 9. — Sciabole per marescialli a piedi, *pag.* 749.
» 9. — Concorso a posti di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare, *pag.* 750.
» 9. — Variante al regolamento per le matricole del R. esercito in data 1º luglio 1904, *pag.* 750

CIRCOLARE N. **288**. — **Chiamata alle armi della classe 1887.** — (Segretariato generale) — 9 ottobre.

Le prescrizioni disciplinari contenute nella circolare n. 6207 in data 4 novembre 1905, diretta ai comandi di corpo d'armata, devono essere osservate in occasione della prossima chiamata alle armi della classe 1887.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **289**. — **Sciabole per marescialli a piedi.** — (Divisione artiglieria). — 9 ottobre.

È stato constatato che i foderi di sciabola per marescialli a piedi, ottenuti con la trasformazione della quale formarono oggetto le precedenti circolari n. 16 e 39, vanno soggetti a piegarsi facilmente, dando non lieve noia, durante le marce e nelle esercitazioni, a chi ne è armato.

A togliere tale inconveniente, il Ministero, in seguito a proposta dell'Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, ha stabilito che nei detti foderi venga introdotta una leggera lamina di acciaio, che rivesta internamente la sola parte anteriore del fodero, quella cioè che corrisponde al taglio della lama.

I corpi che abbiano già ricevuto, dalle direzioni d'artiglieria, le sciabole trasformate, sono, pertanto, invitati a restituirle, alle medesime, perchè vi possa essere introdotta la modificazione su accennata.

Le lamine d'acciaio occorrenti saranno allestite dalla fabbrica d'armi di Brescia ed inviate alle direzioni d'artiglieria.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **290. — Concorso a posti di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare.** — (Divisione genio). — 9 ottobre.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di 10 ragionieri geometri di 2ª classe del genio militare con l'annuo stipendio di L. 2000.

2. Le condizioni di ammissione sono indicate all'articolo 2 del R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470, modificato con R. decreto 454 in data 19 luglio 1906 (*Atti* 337 del *giornale militare* 1903 e 228 del 1906).

Le norme ed i programmi sono stabiliti nell'allegato I al citato R. decreto, modificato con decreto ministeriale 30 agosto 1906 (*Atto* 230 del *giornale militare* del 1906).

3. Le domande di ammissione dovranno essere rimesse non più tardi del 15 novembre p. v. alle autorità indicate ai numeri 3 e 6 dell'allegato sovraindicato. Dette autorità le trasmetteranno al Ministero a mano a mano che le riceveranno dopo averne accertata la regolarità, e non accetteranno quelle che fossero presentate dopo il termine sopra indicato.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero direttamente.

4. Gli esami in iscritto avranno luogo entro il mese di dicembre p. v. presso gli uffici del genio militare di Torino — Novara — Alessandria — Cuneo — Milano — Verona — Piacenza — Venezia — Genova — Bologna — Firenze — Spezia — Ancona — Chieti — Roma — Cagliari — Maddalena — Napoli — Bari — Taranto — Palermo e Messina. Gli esami orali verranno dati a Roma.

5. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **291. — Variante al regolamento per le matricole del R. esercito in data 1° luglio 1904.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 ottobre.

In seguito alla legge 14 luglio 1907 n. 495, rendendosi necessario adottare una nuova formula di variazione concernente la concessione del quinquennio a quei tenenti che, pur non avendo compiuto i cinque anni di grado, abbiano raggiunto i cinque anni di servizio dalla data in cui ne ultimarono tre come sottotenente, questo Ministero ha pubblicato la detta nuova

formula, come variante al regolamento suddetto, in apposito fascicolo al prezzo di L. 0,05 che sarà richiesto dai comandi, corpi e uffici con le norme consuete.

Con l'occasione questo Ministero avverte che per effetto della detta legge è pure necessario far risultare negli stati di servizio i maggiori aumenti quinquennali di stipendio dovuti a quegli ufficiali che prima percepivano un quinquennio inferiore a quello attualmente stabilito.

La formula da adottarsi al riguardo, che per il suo carattero transitorio non si è creduto di far aggiungere al regolamento per le matricole, sarà la seguente:

Ammesso al maggiore aumento quinquennale di stipendio di L. . . . . dal 1° luglio 1907 (legge 14 luglio 1907 n. 195) *li* . .

Il Ministro VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 ottobre.

OTTOBRE 11. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 753.
» 11. — Varianti alla istruzione sul servizio automobilistico, *pag.* 757.
» 11. — Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio (edizione agosto 1907), *pag.* 758.
» 12. — Istruzione per l'artiglieria nella guerra di fortezza, *pag.* 758.

CIRCOLARE N. **292. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Divisione artiglieria,). — 11 ottobre.

1. Verso la fine del corrente anno 1907 e nei primi mesi del 1908 avranno luogo al poligono di Nettuno i cinque seguenti corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna:

1° corso, dal 2 al 22 dicembre 1907;
2° corso, dal 7 al 26 gennaio 1908;
3° corso, dal 3 al 23 febbraio 1908;
4° corso, dal 2 al 22 marzo 1908;
5° corso, dal 26 marzo al 15 aprile 1908.

2. A frequentare tali corsi saranno destinati:

a) gli ufficiali al materiale dei reggimenti da campagna ed a cavallo;

b) i comandanti delle brigate nelle quali una batteria riceverà in distribuzione materiali da 75 mod. 1906, giusta le disposizioni dei fogli d'ordine n. II e IV del luglio 1907;

c) i comandanti delle batterie che riceveranno in distribuzione detto materiale;

d) un ufficiale subalterno per ciascuna delle batterie suddette;

e) un certo numero di capitani del reggimento da montagna e della brigata da montagna del Veneto;

f) alcuni dei capitani di stato maggiore che dovranno, all'epoca della promozione, far ritorno in artiglieria;

g) i tenenti di artiglieria, dei quali alla circolare 181 parte 2ª del *giornale militare* corrente anno, che hanno scelto per le prove orali il gruppo *a*) dei programmi di cui all'*Atto* 115 del *giornale militare* parte 1ª dell'anno in corso.

3. Gli ufficiali dei reggimenti da campagna interverranno ai corsi nell'ordine seguente:

al 1° corso, ufficiali dei reggimenti 2°, 3°, 6°, 8° e 9°;

al 2° corso, ufficiali dei reggimenti 10°, 14°, 15°, 17°, 18° (esclusi quelli dei distaccamenti);

al 3° corso, ufficiali dei reggimenti 19°, 20°, 22°, 23°, 1°, 12° (esclusi quelli dei distaccamenti);

al 4° corso, ufficiali dei reggimenti 24°, 4°, 11°, 5°, 16°, 21° (esclusi quelli dei distaccamenti);

al 5° corso, ufficiali dei distaccamenti del 1°, 7°, 15, 21°, 23° e ufficiali al materiale del 7° e 13° reggimento.

Del reggimento a cavallo interverranno:

al 1° corso, l'ufficiale al materiale, il comandante della brigata distaccata a Verona, il comandante di una delle brigate della sede reggimentale, i comandanti di una batteria per ogni brigata, un ufficiale subalterno per ciascuna delle altre 3 batterie.

al 2° corso: il comandante di una brigata alla sede reggimentale, i comandanti di una batteria per ogni brigata, un ufficiale subalterno per ciascuna delle altre batterie.

Del reggimento da montagna interverrà un capitano per ogni corso.

Della brigata da montagna del Veneto interverrà un capitano al 4° corso ed un altro al 5°.

I tenenti d'artiglieria, di cui alla lettera *g*) interverranno al 1° corso.

Pel 30 ottobre i reggimenti faranno conoscere alle autorità territoriali ed all'ispettorato d'artiglieria da campagna i nomi degli ufficiali comandati. Si porrà somma cura nell'evitare ulteriori sostituzioni sia nella destinazione degli ufficiali ai comandi dei riparti con materiale da 75, mod. 1906, sia di quelli destinati a frequentare i corsi.

Verranno designati dal Ministero, giusta le comunicazioni che farà al riguardo il comando del corpo di stato maggiore, gli ufficiali di cui alla lettera *f*).

L'ispettorato da campagna farà conoscere successivamente al Ministero (Divisione artiglieria, sezione 1ª) i nomi degli ufficiali comandati ai singoli corsi.

Gli ufficiali si presenteranno al comando della scuola in Nettuno nella giornata precedente quella d'inizio del corso.

4. Tutti gli ufficiali d'artiglieria porteranno il binocolo ed il regoletto di direzione.

5. I corsi d'istruzione degli ufficiali saranno preceduti da

tre corsi sul materiale da 75 mod. 1906, ai quali interverranno: un sottufficiale ed 1 operaio del laboratorio dei reggimenti da campagna, a cavallo e della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio; il sottufficiale guarda-batteria ed un operaio per ciascuna delle batterie, che riceveranno in distribuzione il materiale da 75 mod. 1906 secondo le prescrizioni dei fogli d'ordine n. II e IV già citati.

Detto personale sarà così ripartito fra i tre corsi:

1° corso (dal 4 al 12 novembre): batterie del 7° e 13° di servizio alla scuola centrale di tiro di Nettuno, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, reggimenti (e distaccamenti) 2°, 3°, 6°, 8°, 9° ed a cavallo;

2° corso (dal 13 al 21 novembre): reggimenti (e distaccamenti) 10°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22° e 23°;

3° corso (dal 22 al 30 novembre 1907): reggimenti (e distaccamenti) 1°, 4°, 5°, 7°, 11°, 12°, 13°, 16°, 21° e 24°.

Gl'individui comandati a tali corsi si presenteranno al comando del distaccamento fisso di Nettuno nella giornata precedente a quella d'inizio del corso.

6. Il comandante della scuola centrale di tiro, direttore dei corsi, disporrà per l'insegnamento teorico - pratico del maggiore addetto alla scuola e dal maggiore cav. Giovanni Sosso del 7° reggimento artiglieria comandato presso la scuola stessa, il quale ultimo assumerà il comando della brigata di servizio. Adempirà le funzioni di aiutante maggiore in 2° il tenente Renzo Brusati del 13° reggimento artiglieria da campagna.

Il comando dell'VIII corpo d'armata destinerà a Nettuno per il 21 ottobre corrente un tenente medico e il tenente veterinario Bisaglia dott. Ugo del reggimento cavalleggeri di Lucca per i servizi di loro spettanza.

7. Per il servizio della scuola saranno comandati a Nettuno tre batterie da 75 *A* di cui una del 1° e le altre due del 12° reggimento (queste ultime senza comando di brigata) e due batterie da 75 mod. 1906 dei reggimenti 7° e 13°. Le batterie del 7° e 13° reggimento dovranno trovarsi a Nettuno il 22 ottobre prossimo; quelle del 1° e 12° il 25 novembre. Esse si trasferiranno a Nettuno per via ordinaria eccetto la batteria del 7° che sarà trasportata per ferrovia.

I comandi di corpo d'armata interessati disporranno per la esecuzione di tali movimenti.

Le batterie predette saranno nella seguente formazione:

Quelle da 75 A su 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri da trasporto e 1 fucina, 58 uomini, 55 cavalli;

Quelle da 75 mod. 1906 su 4 pezzi, 6 cassoni, 2 carri da trasporto, 1 fucina, 80 uomini, 80 cavalli.

Ogni batteria dovrà inoltre essere provveduta di 2 bardature complete per cavalli da sella per ufficiali.

I 4 pezzi ed i 6 cassoni di ciascuna delle due batterie da 75 mod. 1906 si trovano già a Nettuno, dove dai comandanti dei riparti del 7° e 13° reggimento artiglieria saranno presi in consegna definitiva; questi riparti muoveranno perciò dalle loro sedi coi soli uomini e cavalli e coi due carri da trasporto e la fucina.

A Nettuno ogni batteria verrà rinforzata con 20 puntatori scelti tratti dai rimanenti reggimenti da campagna. A tal uopo tutti i reggimenti da campagna (eccettuati il 1°, il 7°, il 12° ed il 13°) invieranno 5 serventi puntatori scelti. I reggimenti 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° e 10° li faranno partire in modo che giungano a Nettuno il 22 ottobre e gli altri reggimenti li invieranno invece in modo che si trovino alla scuola centrale di tiro pel giorno 25 novembre.

Il comando della scuola provvederà alla ripartizione dei puntatori fra le batterie di servizio facendoli prendere in aggregazione dai reparti cui saranno destinati. Per eliminare qualunque dubbio, si avverte che il premio di puntatore scelto dovrà essere corrisposto assieme al soldo ed in base alle giornate di presenza.

8. Gli ufficiali delle batterie e l'aiutante maggiore in 2° della brigata di servizio interverranno alla scuola coi cavalli di servizio di loro proprietà e di carica. Gli ufficiali comandati a frequentare i corsi vi si recheranno invece senza attendente e senza cavalli e per il loro servizio i reggimenti d'artiglieria da campagna 3°, 9°, 14°, 15°, 18°, 19° e 24° invieranno ciascuno per ferrovia a Nettuno, in modo che vi giungano il 25 novembre, 6 soldati per le funzioni di attendenti e 6 cavalli da sella. Essi saranno presi in aggregazione dal distaccamento fisso.

9. Per il funzionamento dei vari servizi al poligono vi saranno inoltre comandati per tutta la durata dei corsi, giungendovi il 22 ottabre:

a) un drappello treno, agli ordini di un ufficiale subalterno, composto di: 1 sergente, 4 caporali, 24 soldati del 10° artiglieria da campagna, per i servizi di guardia;

b) un soldato abilitato nel servizio di artificiere, 2 falegnami ed un fabbro fucinatore del 3° artiglieria da fortezza;

c) un caporale, 6 soldati telefonisti pure del 3° artiglieria da fortezza;

d) un caporale maggiore di sanità del 10° artiglieria da campagna.

10. Il comando della scuola rivolgerà, volta per volta, direttamente a quello del IX corpo d'armata le richieste di personale e materiale che la brigata specialisti del 3° genio dovrà inviare a Nettuno per le esercitazioni di tiro contro pallone frenato,

11. Durante i corsi gli ufficiali e gli individui di truppa non effettivi o aggregati alle batterie, saranno amministrati dal distaccamento fisso di Nettuno dal quale saranno presi in aggregazione.

12. Agli ufficiali saranno corrisposte le indennità, di cui alla circolare n. 229 del *giornale militare* del corrente anno. Alla truppa sarà corrisposta l'indennità di accantonamento del giorno successivo a quello del suo arrivo al poligono. Ai cavalli degli ufficiali e a quelli di truppa sarà corrisposta la razione di accantonamento per tutto il tempo della loro permanenza a Nettuno.

13. Al termine di ogni corso saranno fatte al Ministero le comunicazioni di cui all'*Atto* 233 del 1906, nonchè quelle relative ai tenenti, di cui alla lettera *g*) del n. 2 della presente circolare, volute dal n. 19 dell'*Atto* 115 del corrente anno.

14. Dai diversi reggimenti sarà inviato al comando della scuola centrale di tiro il libretto personale degli ufficiali ad essa comandati di servizio per tutta la durata dei corsi.

15. Il comando della scuola, prima dell'inizio dei corsi, trasmetterà al Ministero, pel tramite dell'ispettorato d'artiglieria da campagna, un succinto programma delle istruzioni da svolgersi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **293. — Varianti alla istruzione sul servizio automobilistico.** — (Segretariato generale). — 11 ottobre.

È pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti alla istruzione suddetta.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle norme solite.

Il prezzo di ogni fascicoletto e di centesimi 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **294.** — **Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio (edizione agosto 1907.)**. — (Direzione generale cavalleria). — 9 ottobre.

A modificazione di quanto fu prescritto col penultimo comma della precedente circolare n. 271, il prezzo dei capitoli d'oneri per la fornitura foraggi (edizione agosto 1907) rimane così stabilito:

Formato grande L. 1,00.
» piccolo » 0,50.

Per il Sottosegretario di Stato — D'Ottone.

N. **295.** — **Istruzione per l'artiglieria nella guerra di fortezza.** — (Divisione artiglieria). — 13 ottobre.

È pubblicata, in bozze di stampa, l'istruzione predetta e distribuita a titolo di esperimento alle stesse autorità (e nello stesso numero di copie) cui fu diramata l'« Istruzione generale per la guerra di fortezza » edita con circolare 270 del *giornale militare* corrente anno, *eccettuate le autorità comprese nella circolare 280 del giornale predetto.*

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari è incaricato di farne la distribuzione, addebitandone il relativo importo alle autorità interessate, senza che gliene facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,55.

Il Ministro — Viganò.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 ottobre.

OTTOBRE 15. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 759.

CIRCOLARE N. **296.** — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare.** — (Segretariato generale). — 15 ottobre.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi e nello specchio *B*', che parteciparono al concorso di cui nella circolare n. 85 del corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto secondo il seguente ordine, nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati:

Il 3 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi d'armata I, II, III, IV, V e VI.

Il 4 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata VII, VIII, IX, X, XI e XII.

} esclusi gli allievi dei collegi militari e i militari sotto le armi.

Il 5 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria, che provengono dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

Il 6 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*', che accettino anche l'eventuale assegnazione all'arma di fanteria.

4. Gli ammittendi all'accademia si presenteranno al comando dell'istituto nelle ore antimeridiane del 3 novembre p. v.

5. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti

istituiti da apposite commissioni sanitarie, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. Coloro, poi, che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio nella presente sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro il giorno della loro presentazione, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

6. Per l'arma di cavalleria essendo prevedibile che alcuni dei concorrenti compresi nello specchio *B* non otterranno la definitiva ammissione per inidoneità fisica al servizio militare in genere o al servizio speciale dell'arma, o per altra eventuale causa, si è pure determinato che, in tal caso, i posti lasciati vacanti da detti concorrenti siano conferiti, secondo l'ordine di merito con cui sono iscritti nello specchio *B'*, ai concorrenti per l'arma di cavalleria risultati idonei in soprannumero.

I giovani compresi nello specchio *B'*, i cui nomi non sono contrassegnati con asterisco, avendo già dichiarato di accettare eventualmente anche l'assegnazione alla fanteria, dovranno senz'altro essere invitati a presentarsi alla scuola, subordinatamente sempre alla produzione del titolo di studio, il giorno 6 novembre p. v. (nelle ore antimeridiane), per essere assegnati, previa visita sanitaria o alla cavalleria, secondo il numero dei posti che si renderanno vacanti per tale arma, oppure alla fanteria.

Quelli, invece, i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, dovranno, dai comandi dei rispettivi distretti, essere interpellati d'urgenza, anche telegraficamente ove occorra, per conoscere se accettino d'essere assegnati alla fanteria ove manchino i posti per la cavalleria. In caso di risposta affermativa, s'intenderanno senz'altro invitati a presentarsi anch'essi alla scuola il 6 novembre; in caso contrario non dovranno presentarsi se non ne riceveranno invito dal comando della scuola, per essere visitati come ammittendi alla cavalleria agli effetti della prima parte del presente numero. Delle risposte avute i comandi di distretto dovranno ad ogni modo informare subito il comando della scuola.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

8. A norma del § 17, lettera *f*) del regolamento (febbraio 1903) pei trasporti militari sulle ferrovie, gli ammittendi hanno diritto

al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento (allegato n. 1), pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola militare, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi.

Essi possono viaggiare in 2ª o 3ª classe, con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare.

Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B*, che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione. Come documento d'identificazione personale (§ 104 regolamento citato), servirà l'avviso di ammissione all'accademia, od alla scuola, o per l'eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

9. **Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allevi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.**

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di 1° corredo e le somme dovute, secondo il regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola e all'accademia militare, come quota trimestrale anticipata per pensione e per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alle mezze pensioni gratuite ottenute.

Resta inteso che gli ammittendi i quali avevano obbligo di presentarsi alla chiamata alle armi della classe 1887, non debbono essere assegnati ai corpi, ma lasciati in congedo illimitato provvisorio fino a che non sia stata decisa la loro posizione in riguardo all'ammissione alla quale sono chiamati.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO **A**

AMMITTENDI *alla scuola militare.*

Arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per		Annotazioni
			titolo di studio	benemerenze di famiglia	
Giovani provenienti dai collegi militari.					
1	Gotti Giulio Cesare . .	Collegio Roma. . .	1	»	Licenza coll. mil.
2	Dolara Felice	Id. id. . . .	1	»	Id. id.
3	Morozzo della Rocca Ferdinando.	Id. id. . . .	1	1	Id. id.
4	De Feis Alfredo . . .	Id. id. . .	1	»	Id. id.
5	Corsi Vito.	Id. id. . . .	1	»	Id. id.
6	Dessy Umberto. . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
7	De Giorgis Giovanni. .	Id. Roma. . .	1	1	Id. id.
8	Pescarolo Daniele. . .	Id. id. . . .	1	»	Id. id.
9	Porzio Giovanola Mario	Id. id. . . .	1	»	Id. id.
10	Petrini Remo	Id. Napoli .	1	»	Id. id.
11	Patrone Giuseppe. . .	Id. Roma. . .	1	»	Id. id.
12	Parri Dino	Id. id. . . .	1	»	Id. id.
13	Ruggero Vittorio . . .	Id. id. . . .	1	1	Id. id.
14	Magistri Francesco . .	Id. id. . . .	1	»	Id. id.
15	Montesanti Girolamo. .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
16	Mangeri Nicolò. . . .	Id. Roma. . .	1	»	Id. id.
17	Vimercati Vincenzo . .	Id. id. . . .	1	»	Id. id.
18	Albertazzi Arnaldo . .	Id. Napoli .	1	1	Id. id.
19	Piatti dal Pozzo Umberto	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
Giovani provenienti da istituti civili.					
1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso*					
20	Tamajo Achille. . . .	Distretto Piacenza.	1	1	Licenza liceale.
21	Bellini Vittorio. . . .	Id. Torino . .	1	1	Id. id.
22	Buscemi Adolfo. . . .	Id. Milano. .	1	1	Id. id.
23	Terracina Guido . . .	Id. Chieti . .	1	»	Id. istituto tecnico.

24	Calda Francesco . . .	Distretto	Piacenza.	1	»	Licenza liceale
25	Credali Alfredo. . . .	Id.	Parma . .	1	»	Id. id.
26	Troili Mario	Id.	Roma . .	1	1	Id. istituto tecnico.
27	Mandoli Umberto . . .	Id.	Salerno. .	1	»	Id. liceale.
28	Bonabello Pietro . . .	Id.	Alessan .	1	»	Id. id.
29	Barbieri Umberto. . .	Id.	Reggio E.	1	1	Id. istituto tecnico.
30	Carrera Severino . . .	Id.	Torino . .	1	»	Id. liceale.
31	Sonaglia Carlo	Id.	Firenze .	1	»	Id. istituto tecnico.
32	Schenone Luigi . . .	Id.	Livorno .	1	»	Id. liceale.
33	Biondi Giuseppe . . .	Id.	Roma . .	1	1	Id. istituto tecnico.
34	Iacobucci Almerico . .	Id.	Spoleto. .	1	1	Id. liceale.
35	Sonzogno Giuseppe . .	Id.	Venezia .	1	»	Id. id.
36	Grasso Francesco. . .	Id.	Benevento	1	»	Id. id.
37	Sercia Giuseppe . . .	Id.	Trapani .	1	»	Id. id.
38	Rossi Giovanni. . . .	Id	Brescia .	1	1	Id. id.
39	Sicca Luigi	Id.	Torino. .	1	»	Id. id.
40	Brancalassi Attilio . .	Id.	Parma . .	1	»	Id. id.
41	Masoni Odoardo	Id.	Bologna .	1	1	Id. id
42	Cascella Arduino . . .	Id.	Torino . .	1	»	Id. Istituto tecnico.
43	Mazza Guido	Id.	Roma . .	1	1	Id. id.
44	Dutto Bartolomeo. . .	Id.	Cuneo . .	1	1	Id. liceale.
45	Barbacini Ercole . . .	Id.	Parma . .	1	»	Id. istituto tecnico.
46	Demichelis Aldo . . .	Id.	Mondovì.	1	1	Id. id.
47	Triscornia Lorenzo . .	Id	Livorno .	1	»	Id. liceale.
48	Pomodoro Francesco Saverio	Id.	Barletta .	1	»	Id. id.
49	De Castiglioni Lazzaro	Id.	Milano . .	1	1	Id. id.
50	Barbieri Amedeo . . .	Id.	Reggio E.	1	1	Id. istituto tecnico.
51	De Albertis Luigi . . .	Id.	Salerno .	1	1	Id. liceale.
52	Ruozzi Alfredo. . . .	Id.	Varese . .	1	1	Id. istituto tecnico.
53	Fragapane Michele . .	Id.	Siracusa.	1	»	Id. liceale.
54	Mondadori Umberto. .	Id.	Livorno . .	1	»	Id. id.
55	Cabiati Mario	Id.	Torino . .	1	1	Id. id.
56	Giglioli Emilio	Id.	Gaeta. . .	1	1	Id. id.
57	Delitala Oreste. . . .	Id.	Siracusa.	1	»	Id. id.
58	Lando Edoardo. . . .	Id.	Padova ..	1	»	Id. istituto tecnico.
59	Bernardi Ugo	Id.	Ravenna.	1	1	Id. id.
60	Chibbaro Alfredo . . .	Id.	Palermo.	1	1	Id. liceale.
61	Sacco Luigi	Id.	Cuneo . .	1	»	Id. id.
62	Napolitano Gennaro . .	Id.	Benev. . .	1	1	Id. istituto tecnico.
63	Sussarello Gavino. . .	Id.	Sassari. .	1	»	Id. id.
64	Balsamo Roberto . . .	Id.	Foggia. .	1	»	Id. liceale.
65	Gerbino-Promis Michelangelo	Id.	Mondovì.	1	»	Licenza istituto tecnico.
66	Bracali Elmo	Id.	Pistoia . .	1	»	Id. liceale.
67	Cavallo Giuseppe . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Id. id.
68	Giustini Amedeo . . .	Id.	Ancona .	1	»	Id. id.
69	Baglione Edgardo. . .	Id.	Lecce . .	1	1	Id. id.
70	Radogna Emanuele . .	Id.	Caserta .	1	1	Id. id.

71	Ranise Giovanni	Distretto	Savona	1	1	Licenza istituto tecnico.
72	Bini Adriano	Id.	Livorno	1	1	Id. liceale.
73	Paoletti Alpinolo	Id.	Macerata	1	1	Id. istituto tecnico.
74	Verdinois Mario	Id.	Messina	1	1	Id. liceale.
75	Carnimeo Nicolangelo	Id.	Milano	1	»	Id. id.
76	Govi Silvio	Id.	Modena	1	»	Id. istituto tecnico.
77	Zaccaria Federico	Id.	Vercelli	1	1	Id. liceale.
78	Tucci Michele	Id.	Potenza	1	»	Id. id.
79	Castellano Carlo Alberto	Id.	Savona	1	»	Id. id.
80	Russo Luigi	Id.	Caserta	1	1	Id. id.
81	Naso Annunciato	Id.	Catanzaro	1	»	Id. id.
82	Cristofolini Tullio	Id	Verona	1	1	Id. id.
83	Bianchi Ugo	Id.	Alessand.	1	»	Id. id
84	Grosso Pietro	Id.	Cuneo	1	»	Id. id.
85	Vaccaro Michele	Id.	Venezia	1	»	Id. id.
86	Ancarani Augusto	Id.	Ravenna	1	»	Id id.
87	Giambartolomei Ruggero	Id.	Ancona	1	»	Id. id.
88	Boselli Livio	Id.	Bologna	1	1	Id. id.
89	Reynaud Francesco	Id.	Torino	1	»	Id. id.
90	Cangini Edgardo	Id.	Livorno	1	1	Id. id.
91	Selis Vincenzo	Id.	Bari	1	1	Id. istituto tecnico
92	Varese Mario	Id.	Casale	1	1	Id. id.
93	Sannino Ernesto	Id.	Lecce	1	1	Id. id.
94	Bindi Roberto	Id.	Lucca	1	»	Id. liceale.
95	Peri Antonio	Id.	Reggio E.	1	1	Id. istituto tecnico.
96	Di Nisio Ismaele	Id.	Potenza	1	»	Id. liceale.
97	De Cristofaro Vincenzo	45° regg.	fanteria	1	»	Id. id.
98	Cicognani Clodio	Distretto	Sassari	1	1	Id. id.
99	Bosio Carlo	Id.	Torino	1	1	Id. id.
100	Sascaro Giuseppe	Id.	Caltaniss.	1	»	Id. istituto tecnico.
101	Tripiccione Donato	Id.	Catanzaro	1	»	Id. liceale.
102	Brandi Sebastiano	Id.	Napoli	1	1	Id. id.
103	Servetto Carlo	Id.	Vercelli	1	»	Id. istituto tecnico.
104	Alleori Alberto	Id.	Ancona	1	1	Id. liceale.
105	Nico Balilla	Id.	Casale	1	»	Id. istituto tecnico.
106	Giomini Carlo	Id.	Ancona	1	1	Id. liceale.
107	Ricci Giuseppe	Id.	Massa	1	»	Id. istituto tecnico.
108	Carboncini Dante	Direz. di Commissar VIII corpo armata		1	»	Id. id.
109	Bozzoli Tullo	Distretto	Torino	1	1	Id. liceale.
110	Chitti Carlo	Id.	Napoli	1	1	Id. id.
111	Sanilà Alberto	Id.	Chieti	1	»	Id. id.
112	Tosi Luigi	Id.	Milano	1	1	Id. id.
113	Longo Umberto	Id.	Catania	1	1	Id. istituto tecnico.
114	Luciano Claudio	Id.	Pinerolo	1	»	Id. liceale.
115	Tassini Ugo	Id.	Macerata	1	1	Id. id.
116	Baratono Michele	Id.	Ivrea	1	»	Id. id.

117	Marchesi Alfredo . . .	Distretto	Parma . .	1	»	Licenza liceale.	
118	Picco Emilio.	Id.	Lucca . .	1	»	Id.	istituto tecnico.
119	Martino Benedetto. . .	Id.	Firenze .	1	1	Id.	id.
120	Pitini Antonio	Id.	Palermo .	1	1	Id.	liceale.
121	Coniglio Gaetano . . .	Id.	Siracusa .	1	1	Id.	id.
122	Mura Edoardo	Id.	Torino .	1	1	Id.	id.
123	Ambrogi Remo. . . .	Id.	Caserta .	1	1	Id.	id.
124	Vitelli Giuseppe. . . .	Id.	Roma . .	1	1	Id.	id.
125	Veneziani-Santomo Francesco	Id.	Barletta .	1	»	Id.	id.
126	Pelissone Angelo . . .	Id.	Pinerolo .	1	»	Id.	istituto tecnico.
127	Frajria Sisto	Id.	id.	1	»	Id.	liceale.
128	Viglino Alfredo. . . .	Id.	Mondovì.	1	»	Id.	id.
129	Barbanti Arturo. . . .	Id.	Napoli . .	1	1	Id.	id.
130	Valente Tullio	Id.	Taranto .	1	1	Id.	id.
131	Ricci Stefano.	Id.	Massa . .	1	1	Id.	id.
132	Angioi Paolo.	Id.	Cagliari .	1	1	Id.	id.
133	Solia Enrico	Id.	Casale . .	1	1	Id.	istituto tecnico.
134	Farrajolo Michele. . .	Id.	Nola . . .	1	»	Id.	liceale.
135	Garolli Arduino	Id.	Mondovì.	1	1	Id.	id.
136	De Feis Mario . . .	Id.	Roma . .	1	»	Id.	id.
137	Ferraroso Giuseppe . .	Id.	Lecce . .	1	»	Id.	id.

2) Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.

138	Caroncini Guido . . .	Distretto	Roma . .	1	1	Licenza	istituto tecnico.
139	Allievi Adolfo	Id.	Roma . .	1	»	Id.	id.
140	Diambri Vittorio . . .	Id.	Modena .	1	»	Id.	liceale.
141	Leone Francesco . . .	Id.	Massa . .	1	1	Id.	id.
142	Viano Federico. . . .	Id.	Torino . .	1	»	Id.	istituto tecnico
143	Gambigliani-Zoccoli Riccardo.	Id.	Bologna .	1	1	id.	liceale.
144	Gambigliani-Zoccoli Adolfo.	Id.	Modena .	1	»	Id.	id.
145	De Mattia Vincenzo .	Id.	Cuneo . .	1	1	Id.	id.
146	Ruozzi Luciano. . . .	Id.	Varese. .	1	»	Id.	Istituto tecnico.
147	Pedemonte Carlo . . .	Id.	Cagliari .	1	»	Id.	id.
148	Chinotto Umberto. . .	Id.	Venezia .	1	1	Id.	id.
149	Fattori Mario	Id.	Livorno .	1	»	Id.	id.
150	Ruberto Amedeo . . .	Id.	Padova .	1	1	Id.	id.
151	Festa Eduardo	Id.	Avellino .	1	»	Id.	liceale.
152	Clementi Pietro. . . .	Id.	Forlì . . .	1	1	Id.	id.
153	Locatelli Giovanni. . .	Id.	Massa . .	1	»	Id.	istituto tecnico.
154	Cerrato Luigi	Id.	Torino . .	1	1	Id.	id.
155	Babini Valentino . . .	Id.	Ravenna.	1	1	Id.	id.
156	De Panfilis Antonio . .	Id.	Sulmona.	1	»	Id.	liceale.
157	Croce Alessandro . . .	Id.	Torino . .	1	1	Id.	id.
158	Giglio Carlo	Id.	Palermo .	1	»	Id.	Istituto tecnico.

159	Morichini Ettore . . .	Distretto	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
160	Dal Vesco Renato. . .	Id.	Torino . .	1	»	Id. liceale.
161	Marchegiano Alfredo. .	Id.	Gaeta. . .	1	»	Id. id.
162	Ruaz Ferdinando . . .	Id.	Genova .	1	»	Id. istituto tecnico.
163	Viale Carlo	Id.	Massa . .	1	1	Id. id.
164	Bergamini Massimino .	Id.	Parma . .	1	»	Id. liceale.
165	Turati Giorgio	Id.	Milano . .	1	1	Id. istituto tecnico.
166	Traversi Giacomo. . .	Id.	Caserta .	1	»	Id. id.
167	Magnani Riccardo . .	Id.	Modena .	1	1	Id. liceale.
168	Catapano Vittorio. . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
169	De Romanis Ernesto .	Id.	Chieti . .	1	1	Id. id.
170	Rabbia Oreste	Id.	Pinerolo.	1	1	Id. istituto tecnico.
171	Delpiano Alessandro. .	Id	Vercelli .	1	»	Id. liceale.
172	Ferretti Ugo.	Id.	Orvielo. .	1	»	Id. istituto tecnico.
173	Pistoia Guido	Id.	Cremona.	1	»	Id. liceale.
174	Romano Giuseppe. . .	Id.	Palermo .	1	»	Id. id.
175	Bianchi Leonardo. . .	Id.	Alessand.	1	1	Id. id.
176	Rivolta Carlo	Id.	Palermo .	1	1	Id. id.
177	Masola Oreste	Id.	Napoli . .	1	»	Id. istituto tecnico.
178	Cotronei Ettore. . . .	Id.	id.	1	1	Id. liceale.
179	Fundarò Baldassarre .	Id.	Palermo.	1	»	Id. id.
180	Mellino Vito.	Id.	Sassari .	1	»	Id. id.
181	Pansini Tommaso. . .	Id.	Barletta	1	»	Id. id.
182	Conti Raffaele	Id.	Savona . .	1	1	Id. id.
183	Cuccodoro Alberto . .	Id.	Orvieto .	1	»	Id. liceale.
184	De Simone Silvio. . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
185	Fantacchiotti Corradino	Id.	Arezzo. .	1	»	Id. id.
186	Simonelli Umberto . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
187	Musso Mario	1° regg.	bersaglieri	1	1	Id. id.
188	Quarra Ferruccio. . .	Distretto	Roma . .	1	1	Id. id.
189	Lauritano Alfonso. . .	Id.	Piacenza.	1	1	Id. id.
190	Lutrario Mario. . . .	Id.	Caserta .	1	1	Id. id.
191	Pandolfi-De Rinaldis Giovanni	Id.	Roma . .	1	»	Id. id.
192	Bolognesi Domenico. .	9° regg.	fanteria .	1	»	Id. id.
193	Ferrero Eugenio . . .	Distretto	Reggio Em.	1	»	Id. id.
194	Epifani Giuseppe . . .	Id.	Palermo .	1	»	Id. istituto tecnico
195	Capriata Umberto.	Id.	Siena. . .	1	1	Id. liceale
196	De Tommaso Camillo .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
197	Peano Ottavio	Id.	Torino . .	1	»	Id. id.
198	Romano Mauro. . . .	62° regg.	fanteria .	1	»	Id. id.
199	Labriola Attilio. . . .	Distretto	Torino . .	1	»	Id. id.
200	Piovano Gustavo . . .	Id.	id.	1	1	Id. id.
201	Baccari Enrico. . . .	Id.	Campob..	1	»	Id. id.
202	Tucci Eriberto . . .	Id.	Napoli . .	1	1	Id. id.
203	Argentieri Ercole. . .	Id.	Chieti . .	1	»	Id. id.
204	Coppini Ferruccio. . .	Id.	Modena .	1	»	Id. id.
205	Borgogno Guido . . .	Id	Mondovi.	1	»	Id. id.
206	Ferria Gianfranco. . .	Id	Torino . .	1	»	Id. id.
207	Reschia Rodolfo . . .	Id.	Alessand.	1	»	Id.

208	Somaruga Gio. Battista	Distretto	Varese. .	1	»	Licenza liceale.
209	Ascoli Ugo	Id.	Livorno .	1	»	Id. id.
210	Le Métre Gaetano . .	Id.	Napoli .	1	1	Id. id.
211	Bruno Achille	d.	Torino . .	1	»	Id. id.
212	Macaluso Pietro . . .	Id.	Palermo.	1	»	Id. id.
213	Danise Arnaldo. . . .	Id.	Caserta .	1	1	Id. id.
214	Fabbri Uberto	Id.	Firenze .	1	»	Id. id.
215	Sforza Francesco . . .	Id.	Bari . . .	1	»	Id. istituto
216	Cottini Francesco . . .	Id.	Campobasso . .	1	»	Id. id.
217	Danza Silvio.	Id.	Foggia. .	1	»	Id. liceale.
218	Epifania Gennaro . . .	Id.	Bari . . .	1	»	Id. id.

SPECCHIO **B**

AMMITTENDI *alla scuola militare.*

Arma di cavalleria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio o distretto da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per		Annotazioni
			titolo di studio	benemerenze di famiglia	
Giovani provenienti dai collegi militari.					
1	Parrocchetti Carlo. . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenza coll. mil.
2	Pansini Mauro. . .	Id. id.	1	»	Id. Id.
3	Ripamonti Marco Aurelio.	Id. Roma . .	1	»	Id. Id.
4	Palizzolo Giuseppe .	Id. id.	1	»	Id. Id.
5	Barbò Guglielmo . . .	Id. id.	1	»	Id. Id.
6	Calvi Eduardo	Id. Napoli . .	1	»	Id. Id.
7	Ciavolich Giustino. . .	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
8	Masdea Armando . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
9	Gastaldi di S. Gaudenzio Clemente.	Id. Roma . .	1	1	Id id.
10	Boldoni Mario	Id. Napoli . .	1	»	Id. Id.
11	Mastrogiovanni-Tasca Vladimiro.	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
12	Crostarosa Pio. . . .	Id. id.	1	»	Id. id.
13	Felicetti Manlio . . .	Id. id.	1	»	Id. id.
14	Apicella Vincenzo. . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
15	Colelli Cesare	Id. Roma. .	1	»	Id. Id.
16	Bizzarrini Oliviero . .	Id. id.	1	»	Id. Id.
17	Cannoniere Umberto. .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
18	Melisurgo Francesco .	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
19	Reali Oscar	Id. id	1	»	Id. Id.
20	Vivaldi Pasqua Paolo .	Id. id.	1	1	Id. id.
21	Roppa-Sassoli Guido. .	Id. id.	1	»	Id. id.
22	Castiglione Carlo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
23	Luraschi Benesperando.	Id. id.	1	»	Id. id.
24	Coppola Umberto . . .	Id. id.	1	»	Id. id.

Giovani provenienti da istituti civili.

1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*

25	Antinori Francesco . .	Distretto Perugia. .	1	1	Licenza liceale
26	Badino Mario	Id. Torino . .	1	1	Id. id
27	Benati Fernando . . .	Id. Bologna .	1	»	Id. istituto tecnico.
28	Ricci Luigi	Id. Torino . .	1	1	Id. liceale.
29	Binetti Mario	Id. Cuneo . .	1	1	Id. id.
30	Lattes Peppino	Id: id.	1	»	Id. id.
31	Finiguerra Attanasio. .	Id. Cagliari .	1	1	Id. istituto tecnico.
32	Cadorna Raffaele . . .	Id. Napoli . .	1	1	Id. liceale.
33	De Bratti Andrea . . .	Id. Sacile . .	1	»	Id. id.
34	Spadafora Giuseppe . .	Id. Palermo .	1	»	Id. istituto tecnico.
35	Augusti Gino	Id. Forlì . . .	1	»	Id. liceale.
36	Venturi Giovanni . . .	Id. Padova .	1	»	Id. istituto tecnico
37	Alliaga di Ricaldone Camillo.	Id. Torino . .	1	»	Id. liceale.
38	Ventre Alfredo. . . .	Id. id	1	»	Id. id.
39	Pironi Pietro	Id. id.	1	»	Id. id.
40	Mazza Mario	Id. Voghera.	1	1	Id. id.
41	Pacinotti Guido	Id. Sacile . .	1	1	Id. istituto tecnico.
42	Pignatelli della Leonessa Federico.	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
43	Cavallo Antonio . . .	Id. Cuneo. . . .	1	»	Id. id.
44	Antinori Giovan Gualberto.	Id. Firenze .	1	»	Id. liceale.
45	Pelligra Gaetano . . .	Id. Siracusa.	1	»	Id. id
46	Della Croce di Dojola Giorgio.	Regg. cavalleggeri di Caserta (17°)	1	1	Id. id.
47	Astengo Carlo	Distretto Roma. . .	1	1	Id. id.
48	Della Mura Vincenzo .	Id. Bari . . .	1	»	Id. istituto tecnico.
49	Avogadro Paolo . . .	Id. Parma . .	1	»	Id. id.
50	Pagano Mario	Id. Roma . .	1	1	Id. liceale.
51	Vacca Enrico	Id. Bari . . .	1	»	Id. istituto tecnico.
52	Pelligra Raffaele . . .	Id. Siracusa.	1	»	Id. liceale.
53	Calori Salvatore . . .	Distretto Savona. .	1	»	Id. id.
54	Polidori Gastone . .	Distretto Napoli . .	1	1	Id. id.
55	Pignatelli Cerchiara Valerio.	Id. Chieti . .	1	»	Id. id.
56	Ferrari Orsi Federico .	Id. Torino . .	1	1	Id. id.
57	Albizzi Gastone. . . .	Id. Firenze .	1	»	Id. id.
58	Segre Guido	Id. id	1	»	Id. id.
59	Baracca Francesco . .	Id. Ravenna	1	»	Id. id.
60	Lombardi Carlo . . .	Id. Cuneo . .	1	»	Id. id.
61	Badini Paolo.	Id. Verona .	1	»	Id. id.

SPECCHIO **B**.[1]

CONCORRENTI *all'ammissione alla scuola militare* (*con riserva di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico*) *che possono esservi ammessi per l'arma di fanteria, o per quella di cavalleria, qualora si verifichi vacanza di posti anche per quest'ultima arma* (1).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	DISTRETTO da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia	Annotazioni
62	Brandt Raul	Distretto Roma . .	1	»	Licenza liceale.
63	Peruzzi Luigi	Id. Ravenna.	1	1	Id. istituto tecnico.
64	Gardina Federico. . .	Id. Bari . . .	1	1	Id. id.
65	*Bigi Lorenzo	Id. Perugia .	1	»	Id. id.
66	Squinobal Lorenzo . .	Id. Torino. .	1	»	Id liceale.
67	*Marenco di Moriondo Enrico.	Id. Id.	1	1	Id. istituto tecnico.
68	*Tornielli di Crestvolant Annibale.	Id. Id.	1	»	Id. liceale.
69	Asinari di San Marzano Alessandro.	Id Id.	1	1	Id id.
70	Cicerone Marco Tullio .	Id. Bologna .	1	1	Id. id.
71	Chiarandà Corrado . .	Id. Padova. .	1	1	Id. id.
72	*Lomaglio Cesare. . .	Id. Torino. .	1	1	Id. istituto tecnico.
73	De Georgio Edùardo . .	Id. Napoli . .	1	1	Id. liceale.
74	Barcelloni-Corte Carlo .	Id. Belluno .	1	1	Id. istituto tecnico.
75	Segre Lamberto . . .	Id. Bologna .	1	»	Id. id.
76	*Luzzatti Isacco . . .	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
77	*Corigliano Giuseppe .	Id. Nola . . .	1	»	Id. id.
78	Marengo Lorenzo. . .	Id. Bologna .	1	1	Id. id.
79	Marastoni Giovanni . .	Id. Verona .	1	»	Id. id.
80	*Parascandalo Mario .	Id. Napoli . .	1	»	Id. liceale.
81	Torrigiani Carlo . . .	Id. Parma . .	1	»	Id id.
82	Malaguti Bruno . . .	Id. Modena .	1	»	Id id.

(1) Per gli aspiranti i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, i comandi di distretto osserveranno le ultime prescrizioni dell'ultimo capoverso del n. 6 della presente Circolare.

83	*Tuccimei Aurelio. . .	Id.	Roma . .	1	»	Id. istituto tecnico.
84	Salomone Roberto . .	Id.	Messina .	1	»	Id. liceale.
85	Berchi Mario	Distretto	Savona . .	1	1	Id. istituto tecnico.
86	*Roero di Cortanze Carlo Alberto.	Id.	Cuneo . .	1	»	Id. liceale.
87	*Ferrari Riccardo. . .	Id.	Verona. .	1	»	Id. id.
88	Ciantelli Odoardo . . .	Id.	Pistoia . .	1	1	Id. id
89	Duranti Durante . . .	Id.	Perugia .	1	1	Id. id.
90	De Cosa Amedeo . . .	Reggimento Cavalleria Savoia (3).		1	1	Id. istituto tecnico.
91	Bruno Luigi	Id.	Caserta .	1	1	Id. id.
92	*Bifani Eduardo . . .	Id.	Benev.	1	»	Id. liceale.
93	Asinari di San Marzano Luigi.	Id.	Torino . .	1	»	Id. id.
94	Soldatini Giovanni. . .	Id.	Siena . .	1	»	Id. id.
9	*Vannini Mario. . . .	Id.	Firenze .	1	»	Id. id
96	*Luzzatti Giovambattista	Id.	Roma . .	1	»	Id. id.
97	Croce Gio. Battista . .	Id.	Id.	1	1	Id. id.
98	*Antinolfi Carlo . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. istituto tecnico.
99	*Costa Reghini Fausto .	Id.	Caserta .	1	»	Id. liceale.

SPECCHIO C

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per benemerenze di famiglia	Annotazioni
	1) *Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*				
1	De Sales Adolfo . . .	Distretto Torino. .	1	1	Licenza liceale.
2	Montanari Giacomo . .	Id. Bari . . .	1	1	Id. istituto tecnico.
3	S. Mauro Enrico . . .	Id. Taranto .	1	»	Id. id.
4	Scognamiglio Giuseppe.	Id. Livorno .	1	»	Id. id.
5	De Luca Mario. . . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Coiro Guido	Distretto Napoli. .	1	»	Licenza liceale
7	Leone Domenico . . .	Id. Massa . .	1	»	Id. istituto tecnico.
8	Marenco di Moriondo Alberto.	Id. Torino . .	1	1	Id. id.
9	Viano Serafino	Id Id.	1	1	Id. id.
10	Gerboni Michele . . .	Id. Id.	1	1	Licenz. coll. mil.
11	Mercurio Giuseppe . .	Collegio Napoli . .	1	1	Licenza liceale
12	Bombelli Gino	Distretto Roma . .	1	1	Licenz. coll. mil
13	Curci Giuseppe. . . .	Collegio Napoli . .	1	1	Id. id.
14	Guadagni Augusto . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale
15	Amari Eduardo. . . .	Distretto Torino .	1	1	Id. id.
16	Oliva Romeo	Id. Napoli . .	1	1	Id. istituto tecnico.
17	Gerbino-Promis Vittor .	Id. Mondovi.	1	»	Licenza liceale
18	Nicastro-Guidiccioni Paolino.	Id. Napoli . .	1	1	Id. istituto tecnico.
19	Tevarotto Angelo . .	Id. Padova. .	1	»	Id. id.
20	Tandoja Onofrio . . .	Id. Foggia .	1	»	Id. id.
21	Pisoni Annibale . . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale
22	Majnardi Odoardo. . .	Id. Perugia .	1	»	Id. id.
23	Ciampa Nicola	Id. Napoli . .	1	»	Id. istituto tecnico.
24	Bitossi Maurizio . . .	Id. Cagliari .	1	1	

25	Liuzzi Lorenzo	Collegio Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
26	Ninci Luigi	Distretto Siena	1	»	Id liceale.
27	Gonzaga Ferrante	Id. Torino	1	1	Id. id.
28	Gatti Giovanni	Id. Alessand.	1	»	Id. istituto tecnico.
29	Piacentini Giuseppe	Id. Alessand.	1	»	Id. id.
30	Angiulli Riccardo	Collegio Napoli	1	»	Id. coll. mil.
31	Berardi Angelo	Id. Roma	1	»	Id. id.
32	Pagliaretti Francesco	Distretto Livorno	1	1	Id. liceale.
33	Provera Giovanni	Id. Alessand.	1	1	Id. id.
34	Genta Vittorio	Id. Savona	1	»	Id. id.
35	Policardi Angelo	Id. Padova	1	1	Id. id
36	Galletti Alberto	Collegio Napoli	1	»	Id. coll mil.
37	Sgobba Bernardino	Id. Roma	1	»	Id. id.
38	Sesini Raimondo	Distretto Como	1	1	Id. liceale.
39	Ravagli Giuseppe	Id. Firenze	1	1	Id. istituto tecnico.
40	Lo Spoto Mario	Id. Barletta	1	1	Id. id.
41	Marras Pietro	Id. Torino	1	1	Id. liceale.
42	Bravo Bartolomeo	Id. Torino	1	»	Id. istituto tecnico.
43	Pollotti Michele	Id. Torino	1	»	Id. liceale.
44	Lozzi Roberto	Id. Roma	1	»	Id. istituto tecnico.
45	Suppo Aldo	Collegio Roma	1	1	Id. coll. mil.
46	Catalano Alberto	Distretto Salerno	1	»	Id. liceale.
47	Natalini Osvaldo	Scuola militare	1	»	Id. istituto tecnico.
48	Quaglio Pio	Distretto Rovigo	1	»	Id. liceale.
49	Bongiovanni Guido	Id. Modena	1	1	Id. id.
50	Gelich Fernando	Collegio Roma	1	»	Id. coll. mil.
51	Romani Alessandro	Distretto Roma	1	1	Id. liceale.
52	Chioccarelli Mario	Id. Napoli	1	»	Id. id.
53	Moragha Gio. Battistà	Id. Savona	1	1	Id. id.
54	Pericoli Gio. Battista	Collegio Roma	1	»	Id. coll. mil
55	Verna Andrea	Id. Napoli	1	»	Id. id.
56	Puca Leopoldo	Distretto Napoli	1	»	Id. liceale.
57	Guerrini Mario	Collegio Roma	1	»	Id. coll. mil.
58	Liotto Domenico	Id. Napoli	1	»	Id. id.
59	Roberti Alberto	Distretto Torino	1	1	Id. liceale.
60	Iannielli Raffaele	Id. Salerno	1	»	Id. istituto tecnico.
61	Telesco Francesco	Collegio Napoli	1	»	Id. coll. mil.
62	Chirieleison Domenico	Distretto Roma	1	1	Id. istituto tecnico
63	Florio Nazario	Id. Campob.	1	»	Id. liceale
64	Buttafuoco Francesco	Id. Palermo	1	»	Id. id.
65	Sirombo Casimiro	Id. Torino	1	1	Id. id.
66	Genuame Nicolino	Id. Caserta	1	»	Id. id.
67	Albertario Luigi	Id. Milano	1	»	Id. id.
68	Miozzi Leopoldo	Id. Ancona	1	1	Id. id.
69	Mortara Gian Giacomo.	Id. Alessand.	1	»	Id. istituto tecnico.
70	Massa Saluzzo Carlo	Id. Torino	1	1	Id. liceale
71	Ferrara Umberto.	Id. Napoli	1	1	Id. istituto tecnico.
72	Martina di Cornegliano Carlo Alberto.	Id. Torino	1	»	Id. id.

2) *Ammittendi che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

73	Lazzarini Attilio . . .	Distretto	Genova. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
74	Guacci Nicola	Id.	Barletta .	1	»	Id. id.
75	Porciatti Gorel	Id.	Alessan..	1	»	Id. id.
76	Cocciolla Alberto . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
77	Chiappelli Luigi . . .	Id.	Torino . .	1	»	Id. liceale.
78	Barbacini Enrico . . .	Id	Roma . .	1	1	Id. istitut. tecnico.
79	Marziani Delio	Id.	Alessan.	1	1	Id. id.
80	Santini Gino	Id.	Padova .	1	»	Id. liceale.
81	Carnevale Luigi . . .	Id.	Roma . .	1	1	Id istituto tecnico.
82	Amori Raniero . . .	Id.	Perugia .	1	»	Id. id.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 ottobre.

OTTOBRE 17. — Appalti ad asta pubblica per la fornitura del foraggio per l'anno 1908, *pag.* 775.

» 17. — Annotazioni matricolari per gli ufficiali d'artiglieria, genio, medici e veterinari, in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 483, *pag.* 778.

CIRCOLARE N. **297. — Appalti ad asta pubblica per la fornitura del foraggio per l'anno 1908.** — (Direzione generale cavalleria). — 17 ottobre.

In seguito alla deserzione tanto delle aste pubbliche, quanto delle conseguenti trattative private, nella maggior parte dei presidi, questo Ministero dispone quanto segue in merito ai nuovi appalti ad asta pubblica pel servizio foraggio nell'anno 1908.

Gli appalti ad asta pubblica saranno tenuti a termini ridotti a giorni cinque colle stesse formalità, norme e condizioni indicate nella precedente circolare n. 271 del 19 settembre, ad eccezione delle date di cui ai numeri 2, 5 e 7 della circolare stessa e dei prezzi di cui al comma *a*) del n. 3, e quindi:

a) limite massimo per la pubblicazione dell'avviso d'asta, 21 ottobre;

b) giorno di appalto 28 ottobre;

c) limite massimo per la presentazione delle offerte a trattativa privata in seguito a deserzione delle aste, 2 novembre;

d) i prezzi da segnarsi nell'avviso d'asta si dovranno desumere dall'unito allegato n. 1.

Pei presidi segnati con asterisco (*) nella colonna 1 dell'allegato n. 1, si dovrà inscrivere nella colonna annotazioni dell'avviso d'asta, *in carattere ben visibile*, la seguente dicitura: « L'amministrazione militare si riserva il diritto di far consumare *nel 1° semestre dell'anno di fornitura*, fieno colle stesse modalità indicate per l'avena ai paragrafi 59, 60 e 61 dei capitoli d'oneri ».

Gli uffici appaltanti dovranno prima dell'apertura dell'asta richiamare l'attenzione degli intervenuti sulla clausola suindicata, specie sul particolare che *la eventuale consumazione del fieno avverrebbe però nel primo semestre.*

ALLEGATO N. 1

PRESIDI nei quali deve stipularsi il contratto ad asta pubblica	Quantitativo di avena dei 60 giorni (§ 88 dei capitoli d'oneri)	PREZZI DI BASE per quintale		
		avena	fieno	paglia
1	2	3	4	5
Torino	3600	24 50	13 50	6 00
Venaria Reale	1000	24 00	13 50	6 00
Pinerolo	1050	24 00	13 50	6 00
Susa	—	24 00	13 50	6 00
Novara	1300	24 50	13 50	6 00
Vercelli	1700	24 00	13 50	6 00
Aosta	—	25 00	13 50	6 00
Alessandria	1350	24 00	13 75	6 00
Acqui	450	23 75	13 50	5 50
Asti	600	23 75	13 50	5 50
Casale	230	23 75	13 50	5 50
Novi	230	23 75	13 50	5 50
Pavia*	1100	23 75	13 50	5 50
Vigevano	900	23 75	13 50	5 50
Voghera	1500	23 75	13 50	5 50
Cuneo*	940	24 50	13 50	6 00
Fossano	400	23 50	13 00	5 50
Mondovì	400	23 50	13 00	6 00
Saluzzo	1200	24 00	13 50	6 00
Savigliano	1200	24 00	13 50	6 00
Milano*	5200	24 50	14 50	6 50
Gallarate	—	23 50	13 50	6 00
Lodi	1300	23 50	13 50	6 00
Crema	560	23 50	13 50	6 00
Brescia	2500	24 00	14 00	5 50
Bergamo	600	23 50	13 50	5 50
Oneglia	—	24 50	13 50	6 00
Piacenza	1630	24 20	14 00	6 00
Parma*	1700	23 50	13 50	6 00
Reggio Emilia*	700	23 50	13 50	6 00
Cremona	970	23 50	13 50	6 00

Verona*	3290	25 00	14 00	5 50
Mantova	670	23 50	13 50	5 50
Vicenza*	1850	23 50	13 00	5 50
Padova*	2140	24 50	13 75	5 50
Treviso	270	23 50	13 00	5 50
Conegliano	450	22 50	12 25	5 50
Castelfranco	270	22 50	12 25	5 50
Montagnana Veneto	270	22 50	12 25	5 50
Bologna*	2340	24 50	13 50	5 50
Modena	880	23 50	13 00	5 50
Ferrara*	750	23 50	13 00	5 50
Udine*	1130	23 75	12 00	5 50
Ancona	340	24 25	13 50	6 50
Pesaro*	650	24 00	13 50	6 00
Fano	280	23 50	13 50	6 00
Senigallia	880	23 50	13 50	6 00
Chieti	370	25 50	13 50	6 50
Aquila	770	25 50	13 50	6 50
Sulmona	250	25 50	13 50	6 50
Firenze*	3200	24 25	14 00	6 00
Livorno	700	24 50	13 00	5 50
Pisa*	1050	24 00	12 50	5 50
Lucca*	1530	24 00	13 00	5 50
Siena	400	24 00	13 00	5 50
Roma*	3600	24 00	13 00	5 50
Perugia	290	24 50	13 50	6 00
Foligno	660	23 50	13 00	5 50
Terni	580	23 50	13 00	5 50
Capua*	1000	24 00	12 50	5 50
Caserta*	2400	24 00	12 50	5 50
Napoli	2100	24 50	13 00	6 00
Nocera	600	24 50	12 50	5 50
Nola*	1600	24 00	12 50	5 50
Palermo	2000	24 50	13 00	6 00

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **298. — Annotazioni matricolari per gli ufficiali d'artiglieria, genio, medici e veterinari, in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 482.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 ottobre.

In conseguenza di quanto venne disposto dall'art. 2 della legge n. 482 in data 14 luglio 1907, recante aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 e in relazione al disposto dall'*Atto* 153 del 5 agosto scorso, questo Ministero ha riconosciuto opportuno di far risultare con apposita annotazione sugli stati di servizio degli ufficiali interessati il beneficio concesso dalla legge suddetta agli effetti della pensione e della concessione della croce d'oro per anzianità di servizio.

Eppertanto determina che nello specchio n. 3 degli stati di servizio degli ufficiali d'artiglieria e genio che si trovino nei casi previsti dall'art. 2 della legge su citata, nonchè sullo stesso specchio n. 3 degli stati di servizio degli ufficiali medici e veterinari, sia rispettivamente inscritta la seguente annotazioni:

Per gli ufficiali d'artiglieria e genio:

« Computati come servizio utile, tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente (legge n. 482 in data 14 luglio 1907) ».

Per gli ufficiali medici e veterinari:

« Computati come servizio utile anni (sei per gli ufficiali medici, e tre per gli ufficiali veterinari) antecedenti al conseguimento della laurea (legge n. 482 in data 14 luglio 1907) ».

I corpi quindi, che hanno effettivi ufficiali d'artiglieria e genio o medici e veterinari, provvederanno senz'altro alla annotazione suddetta negli stati di servizio dei singoli ufficiali, avvertendo che per quelli d'artiglieria e genio, l'annotazione di cui trattasi, dovrà essere comunicata al Ministero (Divisione matricole) con elenco di rettificazione n. 66, per la relativa trascrizione sull'altro originale stato di servizio dal Ministero stesso conservato.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 ottobre.

AGOSTO 11. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante l'esercizio finanziario 1907-908, *pag.* 779.
SETTEMBRE 4. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante l'esercizio finanziario 1907-908, *pag.* 781.
OTTOBRE 17. — Spedizioni di materiali al regio polverificio sul Liri, *pag.* 783.
» 17. — Corso di istruzione telegrafico-telefonica per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e zappatori di cavalleria, *pag.* 783.
» 17. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 781.
» 18. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1908, *pag.* 784.
» 18. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. *pag.* 785.

CIRCOLARE N. **299. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante l'esercizio finanziario 1907-908.** — (Divisione amministrativa artiglieria e genio). — 11 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito;

Vista la legge in data 11 luglio 1907, n. 462, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908.

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1907-1908 per le direzioni e per gli stabilimenti d'artiglieria sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 44ter dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1907-908.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 agosto 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria durante l'esercizio finanziario 1907-908.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNI
Direzione di artiglieria di	Alessandria	2700 00
	Genova	2900 00
	Maddalena	1500 00
	Mantova	2400 00
	Messina	2000 00
	Napoli	2600 00
	Piacenza	2500 00
	Roma	4200 00
	Spezia	2900 00
	Taranto	1500 00
	Torino	2900 00
	Venezia	2400 00
	Verona	2700 00
Arsenale di costruzione in	Napoli	2000 00
	Torino	2300 00
Officina di costruzione in	Genova	1800 00
	Napoli	1800 00
	Torino	3400 00
Fabbrica d'armi in	Brescia	2000 00
	Terni	2300 00
	Torre Annunziata	1500 00
Laboratorio pirotecnico in	Bologna	2200 00
	Capua	1800 00
Laboratorio di precisione in Roma		3200 00
R. polverificio sul Liri		1600 00
Polverificio di Fossano		1400 00
Sezione d'artiglieria per le esperienze in Ciriè		2500 00
	Totale . . L.	63000 00

N. **300**. — **Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante l'esercizio finanziario 1907-908.** — (Divisione genio). — 4 settembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il. R. esercito;

Vista la legge in data 11 luglio 1907 n. 462, che approva lo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1907-908;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1907-908 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio, sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 44[ter] dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1907-908.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 4 settembre 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio alle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante l'anno finanziario 1907-908.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	2100 00
	Ancona	1400 00
	Bari	1400 00
	Bologna	4000 00
	Firenze	1000 00
	Genova	1800 00
	Messina	1800 00
	Milano	4200 00
	Napoli	4400 00
	Palermo	2800 00
	Roma	6000 00
	Spezia	2500 00
	Torino	4000 00
	Venezia	3000 00
	Verona	4200 00
Sottodirezioni del genio	Belluno	2500 00
	Cagliari	1700 00
	Catanzaro	1600 00
	Chieti	2000 00
	Cuneo	2200 00
	Livorno	1700 00
	Maddalena	1700 00
	Novara	2600 00
	Perugia	2200 00
	Piacenza	1800 00
	Taranto	1600 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia		800 00
	Totale L.	67600 00

N. **301. — Spedizione di materiali al R. polverificio sul Liri.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 ottobre.

Il R. polverificio sul Liri è raccordato, alla stazione di Arce, con le ferrovie dello Stato mediante binario dell'amministrazione militare, da questa esercitato. È perciò che, potendosi le operazioni di presa o di resa dei materiali spediti o destinati a detto stabilimento, eseguire mediante i treni che circolano su tale binario, esse furono, con § 22 *C* del capitolato per il trasporto dei materiali dell'amministrazione militare, escluse dall'appalto con le imprese.

Affinchè però i materiali spediti al R. polverificio sul Liri siano appoggiati sempre alla stazione di Arce e non ad altre, come a quelle di Isola Liri o di Ceprano od alla fermata di Fontana Liri, e l'impresa non abbia alcuna ingerenza nell'operazione di resa, occorre:

a) che l'indirizzo sui colli e sui documenti di trasporto (richiesta mod. C, parte 3ª e note di spedizione o lettere di porto) sia fatto nel modo seguente: « Alla direzione del R. polverificio sul Liri - Arce »;

b) che pel trasporto dei materiali dal magazzino del mittente alla stazione ferroviaria sia rilasciato alla impresa, quando abbia rappresentante nella località e debba ad essa venir affidata l'operazione, la lettera di vettura occorrente;

c) che, portati i materiali alla stazione ferroviaria, siano ripresi in consegna dal mittente e, come prescrive il n. 7 della istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali (disposizione n. 49 del fascicolo 29 della Raccolta), ne sia dal mittente stesso eseguita la spedizione per ferrovia producendo la richiesta modello C, parte 3ª, o chiedendo l'applicazione della tariffa del pubblico, quando questa sia più conveniente della tariffa militare, e pagando le relative tasse di porto.

Il Ministero invita le amministrazioni militari ad attenersi strettamente alle norme di cui sopra.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **302. — Corso di istruzione telegrafico-telefonica per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria.** — (Divisione genio). — 17 ottobre.

Il Ministero ha determinato che presso il 3° reggimento genio in Firenze sia svolto un nuovo corso d'istruzione telegrafico-

telefonica per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria.

Tale corso avrà la durata di 4 mesi e comincerà il 12 novembre p. v.; ad esso dovranno prendere parte un ufficiale ed un sottufficiale per ciascuno dei reggimenti bersaglieri e di cavalleria.

Durante il corso il personale dei reggimenti di cavalleria sarà aggregato al reggimento lancieri di Aosta (6°), gli ufficiali coi propri cavalli e gli individui di truppa senza cavalli; il personale dei reggimenti bersaglieri sarà aggregato al reggimento di fanteria del presidio di Firenze che stabilirà il competente comando della divisione militare.

Per quanto riguarda i particolari di esecuzione del corso ed il programma da svolgersi valgono le disposizioni contenute nella circolare n. 72 del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **303. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 15 ottobre.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni, a continuazione di quelle già annunziate con la circolare n. 3 del 4 gennaio corrente anno.

Carta topografica del Regno d'Italia, alla scala 1 : 100,000, edizione policroma a sfumo:

Foglio 5 (Val Formazza).
» 15 (Domodossola).
» 29 (Monte Rosa).
» 30 (Varallo).
» 42 (Ivrea).
» 43 (Biella).
» 56 (Torino).
» 57 (Vercelli).
» 68 (Carmagnola).
» 69 (Asti).
» 80 (Cuneo).
» 81 (Ceva).
» 91 (Boves).
Fogli 92 - 93 (Albenga - Savona),
Foglio 102 (San Remo),
» 103 (Porto Maurizio).

Ogni foglio sciolto lire 1,50.
Montatura su tela di ogni foglio lire 0,75.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **3091. - Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1908.** — (Direzione generale leve e truppa). — 18 ottobre

1. In relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1908.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, il quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 25 corrente nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata Istruzione complementare e analogamente a quanto venne già praticato per i corsi di allievi sergenti iniziati a partire dall'anno 1903, stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 31 dicembre 1908.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 30 giugno 1909.

3. Ne consegue pertanto che gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nel tempo indicato ai §§ 450 e 451 dell'Istruzione complementare succitata e che nella seconda decade del mese di dicembre 1908 dovrà aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'Istruzione medesima, e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di giugno 1909 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 30 giugno predetto.

In proposito si avverte che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la nomina a sergente dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1898, quale fu modi-

ficato dall'*Atto* n. 70 del 1900, tenersi anche conto, nel formare il punto di media di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51-G (catalogo stampati ediz 1906), di cui al § 455 della Istruzione complementare anzidetta.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1908; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 31 dicembre venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal Capo XII della citata Istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4 dell'*Atto* n. 272 del 1903 e dal n. 3 dell'*Atto* n. 95 del 1906, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'Istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputeranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte

dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data 31 dicembre 1907.

6. Come è stabilito al § 438 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare, cercando anzitutto di comandare, per tali visite, personale anziano e adatto.

Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi giusta la mentovata circolare, e quella del 29 aprile 1906, n. 69, contenente istruzioni per la visita degli inscritti di leva, che sono applicabili anche al caso degli aspiranti allievi sergenti. Nel procedere alle visite stesse dovranno essere tenute presenti le schede individuali di informazioni sanitarie che, giusta le prescrizioni contenute nella circolare ora citata, i consigli di leva avessero eventualmente compilato e che si trovassero perciò presso i distretti in applicazione della predetta circolare.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo sergente qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale,

intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamentc che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. In relazione al disposto del n. 4, penultimo comma, del manifesto, i distretti cureranno di accertare, all'atto della presentazione delle domande di ammissione, se gli aspiranti ai corsi d'artiglieria da costa e da fortezza conoscano o no le quattro operazioni aritmetiche fondamentali, facendo risultare tale circostanza con apposita annotazione nella domanda, ove non risulti già dai titoli di studio prodotti dagli aspiranti stessi, onde i corpi interessati ne abbiano poi norma nel far la scelta degli ammissibili al corso.

8. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 dicembre* (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 4 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

9. A modificazione di quanto prescrive il § 443 dell'Istruzione complementare, si stabilisce poi che i comandi di distretto avranno l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza,

le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

10. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituiti corsi di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali all'atto della costituzione del corso si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

11. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 gennaio, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

Si avverte poi, ad ogni buon fine, che anche l'arruolamento o l'incorporazione degli allievi compresi nelle ammissioni suppletive dovrà considerarsi, agli effetti matricolari, avvenuta, come per gli altri, sotto la data 31 dicembre 1907.

12. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

13. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta Istruzione com-

plementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

14. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1887 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi dopo la chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti sono tenuti soltanto ad inscrivere sulla loro matricola la variazione prescritta pel caso dalla Circolare di chiamata alle armi delle reclute della classe medesima; spetterà poi ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza, compilando la variazione prevista dalla formula 135 della II tabella del Regolamento per le matricole del R. Esercito, che è del seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel. . . . (*indicare il corpo*). . . . con la ferma di anni tre a datare da oggi li. . . . »

15. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

16. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto dal § 447 della succitata Istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 1° febbraio 1908 a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi *per ordine alfabetico*,

nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

17. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire tra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

Il Ministro — VIGANÒ.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 1° gennaio 1908, nelle città e nei corpi sottoindicati:

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Belluno	68°	Lecce	93°	Piacenza	50°
Caserta	42°	Mantova	38°	Pistoia	3°
Catania	84°	Modena	36°	Tortona	64°
Civitavecchia .	59°	Nocera Inf. . .	30°	Sassari	67°
Como	65°	Novara	23°	Spoleto	52°
Fano	82°				

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona	6°	Brescia	7°	Palermo	8°

Alpini.

	Regg.		Regg
Conegliano . . .	7°	Mondovì	1°
Ivrea	4°	Torino	3°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Aversa	15°	Lucca	16°	Vercelli	5°
Faenza	17°	Nola	2°		

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Caserta	10°	Padova	20°	Pisa	7°
Foligno	1°	Pesaro	2°	Reggio Emilia .	15°

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.			Regg.
Costa	Genova . . .	1°	Fortezza	Alessandria .	2°
	Messina . . .	3°		Torino . . .	1°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano . .	Reggimento a cavallo	Torino . .	Reggimento da montagna
		Messina.	22° artiglieria
			Batterie da montagna

Genio (*compreso il treno*).

	Regg.		Regg.		Regg.
Casale	2°	Pavia	1°	Torino	5°
Firenze	3°	Piacenza	4°	Torino	*Brig. ferr.*

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;
30 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;
25 allievi in ciascun corso di cavalleria;
40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;
30 allievi in ciascun corso di artiglieria da costa;
30 allievi in ciascun corso di artiglieria da fortezza;
15 allievi nel corso del reggimento di artiglieria a cavallo;
30 allievi nel corso del 1° reggimento genio;
30 allievi nel corso del 2° reggimento genio;
50 allievi nel corso del 3° reggimento genio;
59 allievi nel corso del 4° reggimento genio, dei quali 25 pontieri, 6 lagunari, e 28 per la specialità *treno* dell'arma;

40 allievi nel corso del 5° reggimento genio;

35 allievi nel corso della brigata ferrovieri.

Nei corsi degli alpini, dell'artiglieria da montagna e delle batterie da montagna del 22° artiglieria il numero di allievi che possono esservi ammessi *è illimitato*.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1887, compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti, come pure i riformati che non abbiano oltrepassato l'eta di anni 26;

c) i militari di 1ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione delle reclute all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità pontieri, sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

Per gli aspiranti poi all'arma di artiglieria (specialità da costa e da fortezza) sarà dai corpi interessati data la preferenza a quelli che abbiano dato prova di conoscere le quattro operazioni aritmetiche fondamentali.

Perlanto, gli aspiranti che posseggono speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza. L'obbligo di fare la domanda su carta da bollo è esteso anche ai militari sotto le armi.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1887, compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.

a) certificato di nascita per coloro che non fossero ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità o buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i riformati alla leva.

Il foglio di riforma, di cui l'aspirante è provvisto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) prescritti per i volontari, e, ove l'aspirante non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di chi esercita su di esso la patria potestà.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 3ª categoria che aspirano all' ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1887, 1888 e 1889 o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Avvertesi poi, per ogni buon fine, che quegli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, è bene che li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al Capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stess aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 31 dicembre 1907.

9. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio, purchè beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

10. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non

avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz' altro in libertà, ammenochè non abbiano obblighi di servizio alle armi, nel qual caso, dovranno senza indugio essere assegnati ad un corpo, secondo la loro attitudine, reclutato dal distretto al quale appartengono.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma o specialità.

13. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . 25 *ottobre* 1907.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **305. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 18 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la circolare n. 84, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti o nel corpo contabile, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

I comandanti dei corpi, a cui detti sottufficiali appartengono, dovranno ottemperare alle norme contenute nei numeri 31 e 32 della disposizione n. 15, fascicolo 21 della Raccolta.

Il Ministro — VIGANÒ.

Aspiranti alle armi combattenti.

Fusari Ludovico, sergente maggiore 1° granatieri.
Maioli Ottorino, id. 1° id.
Magri Federico, id. 2° id.
Santi Paolo, id. 1° fanteria.
Bamonte Gerardo, id. 3° id.
Albano Antonio, id. 3° id.
Graziotto Pietro, id. 14° id.
Sebastiani Francesco, id. 17° id.
Fico Nicola, id. 19° id.
Simiele Guido, id. 19° id.
Bernardi Italo, id. 21° id.
Lieto Pietro, id. 22° id.
Buzio Nono, id. 26 id.
Ambrogi Giuseppe, id. 28° id.
Sottile Emanuele, id. 34° id.
Damiani Pietro, id. 35° id.
D'Arte Federico, id. 45° id.
Anzano Pasquale, id. 45° id.
De Luca Alessandro, id. 45° id.
De Angelis Giuseppe, id. 46° id.
Rattazzi Niccolò, id. 48° id.
Gervasi Gennaro, id. 48° id.
De Iuliis Paolo, id. 49° id.
Giordano Vincenzo, id. 58° id.
Foglia Gerolamo, id. 61° id.
Cordier Mario, id. 64° id.
Becruzzi Emilio, id. 64° id.
Stendardi Mario, id. 67° id.
Ghiselli Tomaso, id. 70° id.
Meli Salvatore, id. 74° id.
Fessia Giuseppe, id. 75° id.
Rovida Erminio, id. 77° id.
Bariola Aldo, id. 78 id.
Busso Giovanni, sergente maggiore 78° fanteria.
Galassi Francesco, id. 81° id.
Chellini Chellino, id. 86° id.
Valentini Adriano, id. 92° id.
Tassara Guido, id. 92° id.
Tosi Angelo, id. 2°, bersaglieri.
Roncato Mario, id. 3° id.
Scarpulla Pietro, id. 8° id.
Maiani Pietro, id. 9° id.
Berti Lodovico, id. 11° id.
Martinelli Sisto, id. 12° id.
Fortuna Luigi, id. 2° alpini.
Cobianchi Antonio, id 3° id.
Grego Michele, id. 3° id.
Sforzini Celeste, id. 5° id.
Ruggieri Ernesto, id. R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Liverani Antonio, id. id. (id.).
Zuccaro Federico, id. id. (id.)
Francisci Enrico, id. 8ª compagnia sanità (fanteria).
Manzini Pietro, id. reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).
Mammolino Giuseppe, id. id. Savoia cavalleria (3°).
Ferrari Giuseppe, id. id. id. id. (4°).
Daneluzzi Davide, id. id. lancieri di Novara (5°).
Ansaloni Giulio, id. id. id. di Milano (7°).
Cantù Marino, id. id. cavalleggieri di Alessandria (14°),

800

Buoni Roberto, sergente maggiore 1° artiglieria campagna.
De Lillo Arturo, id. 1° id. id.
Marrucci Giovanni, id. 4° id. id.
Gherghi Tito, id. 7° id. id.
Gaveglia Alberto, id. 8° id. id.
Bocchi Giovanni, id. 21° id id.
Semerari Antonio, sergente maggiore 1° artiglieria costa.
Sozzi Oreste, id. 2° id. id.
Fraschini Giovanni, id. 1° genio.
Baratelli Pietro, id. 1° id.
Natale Vito, id. 3° id.

Aspiranti al corpo contabile.

Ritelli Francesco, sergente maggiore 87° fanteria.
Barberis Domenico, id. 8° bersaglieri.
Montagnani Numa, id. R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Ambrogetti Nevio, id. id. id. (id.).
Sigismondo Arturo, id. reggimento lancieri di Aosta (6°).
Picciotto Tommaso, id. id. di Montebello (8°).
Bellofatto Luigi, sergente maggiore reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).
Lucchi Guido, id. 4° artiglieria campagna.
Revelli Marco, id. 7° id. id.
Giorgini Giuseppe, maresciallo 4° genio.
Riva Alessandro, sergente maggiore 5° id.
Savinelli Giuseppe, id. 5° id.
Mereu Eugenio, id. 3ª compagnia sussistenza.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 48ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 ottobre.

OTTOBRE 22. — Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente, *pag.* 801.
» 22. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma, *pag.* 802.
» 23. — Servizio della fornitura della carne per il vitto della truppa nell'anno 1908, *pag.* 803.
» 25. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907. (Tenenti di fanteria), *pag.* 811.
» 26 — Commissione centrale d'avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in congedo, *pag.* 811.

CIRCOLARE N. **306. — Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale cavalleria). — 22 ottobre.

1. È aperto un concorso per esami a otto posti di sottotenente in servizio attivo permanente nel corpo veterinario militare, attualmente vacanti e agli altri, in numero non maggiore di quattro, che potranno rendersi vacanti fino al 31 dicembre 1908.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti dovranno:

a) avere già ottenuta la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

b) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° aprile 1908;

c) essere celibi, o, se ammogliati, dimostrare di possedere un'annua rendita di lire 2000;

I sottotenenti veterinari di complemento che aspirano ad essere ammessi a tale esame, presenteranno domanda su carta da bollo da lire una al rispettivo comando di corpo, se trovansi in servizio, ovvero al comandante del distretto, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo, e vi uniranno i documenti seguenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita legalizzato.

b) il diploma originale della laurea in zooiatria.

Il concorrente laureato all'estero proverà di avere ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno.

c) il certificato di stato libero, ovvero, per gli ammogliati, i titoli legali comprovanti di poter assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura, l'annua rendita di lire 2000 da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, relativa ai matrimoni degli ufficiali del R. esercito.

3. I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a tali domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente e, per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sulla loro condotta in servizio, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Le domande, di cui trattasi, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del giorno 31 dicembre 1907.

5. Gli esami saranno dati secondo le norme e i programmi pubblicati nel'*Atto* 53 del 1906. L'esame scritto avrà luogo nella seconda quindicina del mese di gennaio 1908 presso il Ministero della guerra: i candidati riusciti idonei in tale esame saranno poi chiamati a sostenere le ulteriori prove enunciate al n. 4 *dell'Atto* sopra citato.

6. I nomi degli ufficiali ammessi all'esame scritto saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno e l'ora in cui l'esame stesso avrà principio.

7. Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato l'idoneità in tutti i singoli esami.

8. Ai posti, di cui sopra, verranno nominati quelli, fra gli idonei, che avranno riportato la migliore classificazione.

9. Gli aspiranti, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non avranno diritto ad alcun indennizzo, sia per recarsi dal luogo di residenza in Roma, sia per la loro permanenza in questa città: saranno però concessi scontrini di viaggio per l'andata e per il ritorno a quelli tra i concorrenti che si trovino in servizio temporaneo.

10. L'idoneità conseguita negli esami non costituirà titolo alla nomina a sottotenente veterinario in servizio attivo permanente qualora l'aspirante, al momento in cui potrebbe spettargli tale nomina, abbia superato il limite di età, di cui al n. 2, comma *b*) della presente circolare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **307. — Combustibile pel riscaldamento di locali, occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 ottobre.

È concesso un assegno combustibile pel riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale ai militari di truppa ammogliati, esclusi i marescialli, alloggiati fuori caserma giusta l'*Atto* 228 del 1903.

Si osserveranno per tale concessione le norme date ai comandanti di corpo d'armata per le precedenti stagioni invernali.

Non è dovuto alcun assegno combustibile, oltre che ai marescialli, ai militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione militare, preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **308. — Servizio della fornitura della carne per il vitto della truppa nell'anno 1908.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 ottobre.

§ 1. Il servizio per la fornitura della carne per il vitto dei caporali e soldati del R. esercito durante l'anno 1908 sarà disciplinato nel modo seguente:

a) nei capiluoghi di divisione militare la provvista della carne verrà affidata ad imprese divisionali (ad eccezione del X corpo d'armata dove un' impresa unica comprenderà i presidi di Napoli, Salerno e Caserta), le quali saranno rette da appositi capitoli d'oneri mod. 373-*B* (edizione 1907). Per gli appalti di tali imprese il Ministero si riserva di dare a suo tempo le necessarie disposizioni;

b) negli altri presidi la provvista della carne sarà eseguita a cura diretta dei corpi mediante contratti comprendenti l'intero presidio. Tale provvista sarà regolata da appositi capitoli di condizioni mod. 373-*A* (edizione 1907).

§ 2. Per la provvista presidiaria indicata alla lettera *b*) del paragrafo precedente, saranno osservate le norme contenute nell'articolo 166 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni e le avvertenze appresso stabilite.

Il deliberamento della provvista sarà fatto ad asta pubblica, a licitazione privata od a trattativa privata secondo l'importanza dei singoli presidi. Sono indicati in fondo a questa circolare (allegato n. 1) i presidi ove si dovrà tenere l'asta pubblica. Nei rimanenti si seguirà la licitazione privata, se siano sede di uno o più corpi, oppure di più distaccamenti di corpi diversi; la trattativa privata, o, se si crede, la licitazione privata, se siano sede di un solo distaccamento, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del § 10.

§ 3. La commissione che dovrà provvedere al deliberamento della fornitura nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi e di cui al § 1318 del regolamento d'ammi-

nistrazione, sarà composta dei comandanti di corpo, dei comandanti dei distaccamenti di battaglione o di unità equivalenti o di forza superiore e del capo dell'ufficio di commissariato militare, dove esista, o, in loro assenza, di chi ne faccia le veci giusta il regolamento di disciplina.

§ 4. Nei presidi ove è da tenersi l'asta pubblica, se vi abbia sede un ufficio di commissariato, questo pubblicherà il relativo avviso d'asta, conforme al modulo che fa seguito alla presente circolare (allegato n. 2); in caso diverso l'avviso d'asta sarà pubblicato da uno dei corpi o reparti designati dal comandante del presidio a senso del § 1319 del regolamento di amministrazione.

Gli avvisi d'asta dovranno essere inseriti nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* della provincia in cui avrà luogo l'asta, seguendo le norme dei §§ 82, 83 e 119 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901) ed essere inoltre pubblicati nelle sole città più importanti del corpo d'armata. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste all'amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, alle amministrazioni dei bollettini delle provincie presso le singole prefetture ed ai sindaci delle città predette inviando loro copia dell'avviso d'asta.

§ 5. Le aste si terranno presso gli uffici od i corpi che hanno pubblicato il relativo avviso e saranno ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella prima seduta. I concorrenti potranno presentare le offerte personalmente fino al momento dell'apertura dell'asta, oppure farle pervenire, all'autorità che la deve presiedere per mezzo della posta o di una terza persona sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta inviando contemporaneamente a parte la ricevuta dell'eseguito deposito.

Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu per anco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Sarà dichiarato deliberatario colui che avrà fatto la migliore offerta, purchè incondizionata e purchè il prezzo offerto sia inferiore od almeno pari a quello di base fissato nell'avviso di asta. Concorrendo questi estremi, si delibererà la provvista anche in presenza di un solo offerente.

§ 6. Le commissioni presidiarie indicate al § 1318 del regolamento d'amministrazione dovranno al più presto riunirsi per determinare il prezzo di base d'asta da indicarsi per la carne

negli avvisi d'asta. Sopra questo prezzo e tenendo presente la disposizione del § 15 dei capitoli di condizioni sarà calcolata l'entità del deposito da farsi dai concorrenti all'asta e da convertirsi per il deliberatario in cauzione definitiva, la quale entità si dovrà del pari indicare negli avvisi d'asta.

Quindi l'ufficio di commissariato o, nei presidi dove questo non esiste, il corpo o riparto incaricato, provvederà sollecitamente per la pubblicazione e le inserzioni dell'avviso d'asta di sopra accennate avvertendo di regolarsi in modo, che tra la data di pubblicazione dell'avviso e dei giornali dove esso è inserito ed il giorno scelto per l'asta, che non dovrà essere festivo, intercedà uno spazio di cinque giorni almeno e tenendo presente che della stabilita abbreviazione di termini dovrà essere fatta espressa menzione nell'avviso d'asta.

§ 7. Delle operazioni dell'asta sarà fatto constare in un processo verbale simile al mod. n. 15 inserto nell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 8. Qualora l'asta o la licitazione privata vada deserta per la totalità o parte dei lotti, le commissioni presidiarie potranno ripetere l'asta ovvero ricercare ed accettare senz'altro offerte private, anche in limiti di prezzo superiori a quelli posti a base del precedente esperimento.

Non trovando offerte convenienti, si applicherà il § 1322 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 92 del 1903).

§ 9. I depositi fatti dagli aggiudicatari sia per i contratti stipulati previ pubblici incanti, sia per quelli stipulati a licitazione o a trattativa privata saranno versati nelle sezioni di tesoreria affinchè sieno convertiti in cauzione definitiva, come è detto nei capitoli di condizioni. Saranno all'uopo osservate le norme contenute nel § 193 e seguenti dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 10. I contratti stipulati ad asta pubblica saranno, in massima, conformi ai modelli che vennero forniti nell'anno 1901 dal già reclusorio militare di Savona per effetto dell'*Atto* 263 del 1901.

Quelli stipulati a licitazione od a trattativa privata saranno in massima conformi ai modelli 38 e 39 dell' Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Presso i distaccamenti per i quali l'importo presunto della fornitura non superi lire quattromila, e che abbiano un solo ufficiale, sarà stipulata una semplice scrittura privata sottoscritta dal fornitore e dal comandante del distaccamento.

§ 11. I contratti per i presidi dove il deliberamento della provvista deve farsi ad asta pubblica, siano essi stipulati in

base all'esito dell'incanto od a trattativa privata per deserzione d'incanto, dovranno essere sottoposti alla approvazione del comandante della rispettiva divisione militare.

Per gli altri presidi i contratti saranno approvati dal comandante del presidio e per i riparti isolati dal consiglio di amministrazione permanente, come è detto nel § 1319 del regolamento d'amministrazione.

Ad evitare equivoci verificatisi talvolta in passato, si avverte che la facoltà di approvare il contratto non porta con sè quella di autorizzare lo svincolo della cauzione al termine della provvista, essendo tale provvedimento di esclusiva competenza della autorità incaricata di procedere alla stipulazione dei contratti. Aggiungasi poi che, quando dello svincolo debbono occuparsi i consigli d'amministrazione dei corpi, è necessario che l'autorizzazione risulti espressamente da atto deliberativo dei consigli medesimi, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione dei rispettivi presidenti.

§ 12. Tosto firmati ed approvati dalle competenti autorità i contratti per la fornitura della carne, tanto l'ufficio locale di commissariato militare di Spezia quanto i comandanti di presidio non sedi di uffici di commissariato, e conseguentemente anche i comandanti di presidio costituito di un semplice distaccamento, invieranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata i seguenti dati:

1° il prezzo concordato per ogni chilogramma di carne;
2° il costo della razione carne;
3° la data del contratto;
4° il nome e cognome del fornitore;
5° la forza media annuale del presidio.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1908. I comandi di corpi d'armata, ricevuti dai presidi dipendenti i dati predetti, dopo averli riepilogati in apposito prospetto, li trasmetteranno sollecitamente al Ministero (divisione sussistenze).

§ 13. I capitoli d'oneri per la fornitura della carne (edizione 1907) di cui alla lettera *a*) del § 1 saranno dai corpi, riparti e comandi di brigata stanziati nei presidi capiluoghi di divisione richiesti, nel numero di esemplari loro necessario, al reclusorio militare di Gaeta.

Analogamente sarà praticato da tutti gli altri comandi, direzioni, uffici ed istituti militari che abbisognassero dei capitoli stessi.

Dovranno pure acquistare un esemplare dei predetti capitoli quegli altri corpi che nel corso del venturo anno parteciperanno ad esercitazioni di campagna, qualunque sia la denominazione con cui queste verranno designate.

Saranno richiesti anche al detto reclusorio gli esemplari dei capitoli di condizioni di cui alla lettera *b*) del § 1 occorrenti ai comandi, uffici, corpi e reparti per la stipulazione dei contratti o per loro uso o per fornirne i distaccamenti.

§ 14. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* dovranno essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizioni e le disposizioni della presente Circolare che li riguardino.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1.

PRESIDI

nei quali dovrà essere seguito il sistema dell'asta pubblica per il deliberamento della provvista dei viveri alle truppe durante l'anno 1908.

I corpo d'armata.

Ivrea — Pinerolo — Vercelli.

II corpo d'armata.

Alba — Asti — Bra — Casale — Fossano — Mondovì — Novi Ligure — Pavia — Savigliano — Tortona — Voghera.

III corpo d'armata.

Bergamo — Como — Lodi.

IV corpo d'armata.

Cremona — Parma — Reggio Emilia — Savona.

V corpo d'armata.

Belluno — Conegliano — Mantova — Treviso — Vicenza.

VI corpo d'armata.

Ferrara — Forlì — Modena — Rimini — Udine — Venezia.

VII corpo d'armata.

Aquila — Fano — Pesaro.

VIII corpo d'armata.

Lucca — Pisa — Siena — Spezia.

IX corpo d'armata.

Maddalena — Spoleto — Viterbo.

X corpo d'armata.

Capua — Gaeta — Nola — Santa Maria C. V.

XI corpo d'armata.

Lecce.

XII corpo d'armata..

Catania.

ALLEGATO N. 2

Modello dell'avviso d'asta

UFFICIO LOCALE DI COMMISSARIATO MILITARE DI SPEZIA

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL....

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato per l'appalto della provvista della carne occorrente alle truppe del presidio di.... durante l'intero anno 1908.

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) avanti . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura della carne alle truppe del presidio di . . . . durante l'intero anno 1908 al prezzo di L. . , ... al chilogramma e con la cauzione di L. . . . . .

I capitoli di condizioni dell'appalto (edizione 1907) i quali faranno parte integrale del contratto, sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa amministrazione e presso tutti gli uffici di commissariato e tutti i corpi e riparti di corpo.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le Società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale coustatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta

corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capiluoghi di provincia aggiungere*): I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell'amministrazione appaltante dalle ore. . . . . alle ore . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta all'amministrazione appaltante, per avere la restituzione del primo.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 60 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio nè fornire una nuova cauzione per la nuova impresa bastando che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo di una lira con la quale vincolino, a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, facendo beninteso il supplemento eventualmente necessario per portare questa alla somma stabilita nel presente avviso.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le loro offerte personalmente fino al momento dell'apertura dell'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta inviando contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito.

Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu per anco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira e chiuse in pieghi. Esso dovranno indicare il ribasso di un tanto per cento sui prezzi sopra fissati, espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi, non firmate, o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte sulla carta prescritta saranno considerate come valide, ma verranno denunziate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale autenticato od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato in questo avviso, ed anche quando sia l'unico offerente.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre simili, saranno a carico dei deliberatari.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

N. **309. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907. (Tenenti di fanteria).** — (Segretariato generale). — 25 ottobre.

A mente del § 171 (2° capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che sia compilato un quadro suppletivo per l'avanzamento a capitano dei tenenti di fanteria in servizio attivo permanente, fino al tenente Attanasio Antonio, incluso (anzianità 30 gennaio 1896).

I documenti d'avanzamento relativi ai tenenti in parola dovranno pervenire al Ministero (direzione generale fanteria) non più tardi del 22 novembre p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **310. — Commissione centrale d'avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in congedo.** — (Segretariato generale). — 26 ottobre.

A complemento di quanto fu stabilito con le circolari 116, 259, 260 e 261 del corrente anno si determina quanto segue:

1° le carte personali ed i documenti di avanzamento dei maggiori generali in servizio attivo permanente e dei colon-

nelli in servizio attivo permanente ed in congedo, da trasmettere alla commissione centrale di avanzamento, dovranno pervenire al Ministero (segretariato generale, gabinetto civile) non più tardi del 6 novembre p. v.;

2° gli specchi d'avanzamento degli ufficiali in congedo, fino al grado di tenente colonnello incluso, dovranno pervenire al Ministero (direzione generale, o ufficio competente) non più tardi del 30 novembre p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 49ª . 1907 . PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 novembre.

LUGLIO 31. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1907-1908. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 813.

OTTOBRE 28. — Adozione di nuovi materiali di equipaggiamento e di bufetteria ecc., *pag.* 815.

» 30. — Servizio automobilistico, *pag.* 815.

» 30. — Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, *pag.* 816.

» 31. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 816.

» 31. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 817.

NOVEMBRE 1°. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sulla classe 1887, *pag.* 817.

» 1° — Distribuzione di cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 91, modificate, *pag.* 818.

» 1°. — Corso di istruzione telegrafico-telefonica per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria, *pag.* 818.

» 2 — Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B, *pag.* 819.

CIRCOLARE N. **311. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1907-908. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 462, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1907-1908;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

DECRETA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1907-908 ai comandi ed agli uffici non compresi nello specchio IV del R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto; da imputarsi, quanto a lire 52000 al cap. 44 ter e quanto a lire 10000, al cap. 45, art. 2 — Bilancio 1907-908.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità ad essi spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 31 luglio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per l'esercizio finanziario 1907-908.*

NUMERO		COMANDI ED UFFICI	SOMMA per l'esercizio
del capitolo	dello articolo		
44 ter	unico	Comando del corpo di stato maggiore .	40,000
44 ter	unico	Istituto geografico militare	6,000
45	2	Magazzino centrale di Torino	6,000
45	2	» » di Firenze	2,000
45	2	» » di Napoli	2,000
44 ter	unico	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	6,000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.

1ª categoria — Panifici militari di: Roma, Torino, Milano, Alessandria, Verona, Piacenza e Bologna.

2ª categoria. — Panifici militari di: Firenze, Napoli, Padova, Caserta, Treviso, Bari, Brescia, Genova, Forlì, Novara, Ancona, Cuneo e Palermo.

3ª categoria. — Panifici militari di: Lucca, Savigliano, Pescara, Foligno, Spezia, Messina, Salerno e Cagliari.

Molino militare di Aldifreda (Caserta).

Stabilimento militare di Casaralta (Bologna) per la fabbricazione della carne in conserva e del brodo concentrato.

Il Ministro —VIGANÒ.

N. **312.** — **Adozione di nuovi materiali di equipaggiamento e di bufetteria ecc.** — (Divisione amministrativa artiglieria e genio). — 28 ottobre.

Alla circolare n. 221 del *giornale militare* corrente anno è fatta la seguente aggiunta:

15. I corpi, allorquando avranno eseguita l'accennata trasformazione delle giberne, conteggeranno, come provenienti dalla trasformazione stessa, le relative cassette di latta, assumendole in carico quale rottame (10ª-1536) ed allegando alla relativa richiesta un verbale da cui risulti l'esatta corrispondenza, tra il numero delle cassette ricavabili dalle giberne trasformate ed il peso del rottame assunto in carico.

Questo sarà poi dai corpi venduto ad economia, versandone il ricavato in tesoreria, con imputazione al capitolo 145 del bilancio entrata del corrente esercizio, ed osservando il disposto dell'art. 1056 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito.

Le giberne trasformate saranno — fino a quando non sarà provveduto alla relativa variante al modello per gli inventari — contabilizzate come segue:

6ª-S. N. — Giberne per pacchetti e caricatori mod. 91 trasformate, al prezzo unitario di L. 2,00.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **313.** — **Servizio automobilistico.** — (Divisione genio). — 30 ottobre.

In conformità delle disposizioni contenute nelle varianti alla « istruzione sul servizio automobilistico », la cui pubblicazione fu annunziata con la circolare n. 293 del corrente anno, i corpi o comandi che hanno a disposizione vetture automobili devono trasmettere al Ministero (divisione genio) non più tardi del 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre:

a) uno specchio dei viaggi compiuti nel corso del trimestre, estratto dalla parte III del libretto matricolare, indicando nella colonna « Annotazioni » i motivi del viaggio;

b) uno specchio riassuntivo delle spese sostenute nel trimestre stesso per ciascuna vettura, secondo il modello n. 4.

A questo fine, si stima opportuno di prescrivere quanto appresso:

1°) la brigata ferrovieri del genio trasmetterà, come per il passato, il prospetto riassuntivo delle spese suddette sostenute durante il 1° trimestre dell'esercizio corrente (luglio-agosto-settembre) dai vari corpi e comandi su ricordati;

2°) col 2° trimestre dell'esercizio stesso (ottobre novembre e dicembre) gli stessi corpi e comandi trasmetteranno, tutti indistintamente, i due specchi suddetti, restando così la brigata ferrovieri esonerata dall'inviare il prospetto riassuntivo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **314. — Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 ottobre.

È pubblicata l'istruzione suddetta che sostituisce quella analoga contenuta nell'*Allo* 163 del 1905. (Disposizione n. 25 del fascicolo n. 15 della Raccolta, bozze di stampa).

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta del numero di copie occorrenti, colle norme solite, avvertendo che dovranno esserne provviste tutte le unità fino alle compagnie (squadroni o batterie) comprese.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,35.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 22.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **315. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Divisione artiglieria). — 31 ottobre.

A parziale modificazione di quanto prescrivono i numeri 5, 7, 8, della circolare del *giornale militare* n. 292 in data 11 ottobre c. a. (Dispensa 44ª) si dispone:

a) (n. 5). I corsi sul materiale da 75 M. 906 saranno due.

Vi interverrà il personale indicato in detta circolare suddiviso fra i due corsi nel modo in appresso segnato:

1° corso (dal 12 al 19 novembre). — Personale delle batterie del 7° e 13° reggimento di servizio alla scuola centrale di tiro di Nettuno. Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e reggimenti (e distaccamenti) 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 1°, 4°, 5°, 7°, 11° e a cavallo.

2° *corso* (dal 20 al 27 novembre). — Personale dei reggimenti (e distaccamenti) 10°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, 23°, 12°, 13°, 16°, 21° e 24.

b) (n. 7). Le tre batterie da 75 A comandate pel servizio della scuola si dovranno trovare a Nettuno il giorno 27 novembre.

I cinque serventi puntatori scelti, da inviarsi da ciascuno dei reggimenti da campagna 11°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° e 24° saranno fatti partire in modo da giungere a Nettuno il giorno 27 novembre.

c) (n. 8). I 6 cavalli da sella per il servizio degli ufficiali ed i 6 soldati per le funzioni di attendente saranno inviati dai reggimenti 3°, 4°, 9°, 14°, 15°, 19° e 24° e fatti partire in modo che giungano a Nettuno il 27 novembre.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **316. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale), — 31 ottobre.

L'istituto geografico militare distribuirà gratuitamente a tutte le autorità militari, comandi, corpi ed uffici un certo numero di copie del « Catalogo delle pubblicazioni » (ristampa luglio 1907), e provvederà in seguito alla distribuzione gratuita di fascicoletti delle modificazioni da apportarsi al catalogo stesso per effetto di nuove pubblicazioni.

D'ora innanzi pertanto tutte le richieste di pubblicazioni dell'istituto geografico militare dovranno riferirsi esclusivamente al catalogo sopra accennato.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **317. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sulla classe 1887.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° novembre.

Per disposizione del Ministero della marina è stato pubblicato, in data del 1° ottobre scorso l'ordine per la leva marittima sulla classe 1887.

Si avvertono di ciò i comandanti dei corpi e dei distretti militari, per norma nel rilasciare ai sindaci od ai capitani di porto i certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 9) di militari ascritti alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, che venissero richiesti per provare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria

di fratelli dei militari stessi, concorrenti alla leva di mare con la classe 1887.

In tale documento dovrà essere esplicitamente indicato se il militare al 1° ottobre 1907, giorno in cui doveva essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **318.** — **Distribuzione di cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 91, modificate.** — (Divisione artiglieria). — 1° novembre.

Il Ministero avverte i corpi che risiedono in presidi ove esistono esclusivamente campi di tiro ordinati per l'uso della cartuccia a pallottola frangibile, che, nel corrente esercizio finanziario, dalle direzioni d'artiglieria, verranno anche distribuite, a titolo d'esperimento, cartucce a pallottola frangibile modificate, nelle quali venne aumentata la frangibilità della pallottola praticando la scanalatura, che in quella regolamentare è posta alla base della ogivetta di piombo, al disotto della coppa d'alluminio.

I corpi che impiegheranno la cartuccia colla pallottola così modificata, porteranno la loro attenzione sul funzionamento di detta cartuccia, specialmente nei riguardi della frangibilità della pallottola, quando urta contro il materiale in opera nei poligoni, e ne riferiranno dettagliatamente nel rapporto da trasmettersi, alla fine del 1908, all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, a mente del § 124 della istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **319.** — **Corso di istruzione telegrafico-telefonica per istruttori delle compagnie ciclisti dei bersaglieri e degli zappatori di cavalleria.** — (Divisione genio). — 1° novembre.

A seguito delle disposizioni contenute nella circolare n. 302 il Ministero prescrive che gli ufficiali di cavalleria che dovranno prendere parte al corso d'istruzione telegrafico telefonica portino seco soltanto i cavalli di loro proprietà, lasciando quelli di carica ai rispettivi reggimenti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **320. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B.** — (Direzione generale cavalleria). — 2 novembre.

Per opportuna conoscenza degli ufficiali generali, degli ufficiali di cavalleria e di stato maggiore si partecipa che le domande per concorrere all'annuale distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B, dovranno pervenire a questo Ministero (direzione generale cavalleria) direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono non più tardi del 15 corrente novembre.

Nelle domande sarà indicato l'ammontare del debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti dall'ufficiale o se questi ottenne già, ed in quale anno, cavalli della suddetta categoria.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli uguale a quello delle razioni di foraggio cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante di corpo o capo di servizio che esprimerà il parere se la domanda possa essere presa in considerazione.

Se le domande pervenissero in numero troppo rilevante, verrà data la preferenza agli ufficiali che, per speciali circostanze, le quali dovranno all'uopo indicarsi nelle domande, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non avessero potuto essere ammessi a precedenti distribuzioni.

La distribuzione dei cavalli in parola avrà luogo, in giorno ed ora da destinarsi, presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, al quale proposito si fa presente che, anche quest'anno, ad eliminare disparità di trattamento, pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli stessi.

I cavalli avranno l'età dai quattro anni e mezzo ai sei e la statura da metri 1.54 a metri 1.69.

I loro mantelli saranno esclusivamente *baio, sauro, roano e morello.*

Il prezzo di ogni cavallo stabilito in base al rispettivo valore reale, oscillerà tra le lire 2200 e le 2600.

Il Ministero partecipa infine che, oltre agl'irlandesi, sarà compreso nella categoria speciale B, e posto in distribuzione, in data da destinarsi, un piccolo gruppo di puro sangue. Anche

le domande per il prelevamento di questi ultimi, dovranno pervenire non più tardi del 15 corrente.

La distribuzione dei cavalli di cui si tratta, siano irlaudesi siano *puro sangue*, avrà luogo secondo le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899 modificato da quello 177 del 1901.

La cessione però dei *puro sangue* avrà luogo senza alcuna garanzia e in nessun caso ne sarà ammessa la restituzione.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 50ª 1907 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 novembre.

OTTOBRE 31. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice pel concorso ai posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 821.

NOVEMBRE 4. — Tavole di tiro dei cannoni da 87 A-B e B mod. 80|98, *pag.* 833.

» 5. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola d'applicazione di artiglieria e genio e l'accademia militare, *pag.* 833.

» 6. — Promozioni a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag.* 823.

» 6. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per sette posti di tenente medico nella R. marina, *pag.* 825.

» 6. — Domande degli ufficiali già inscritti nei quadri d'avanzamento, *pag.* 826.

» 8. — Promozioni a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3, penultimo comma, della legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag.* 826.

» 8. — Materiali per l'istruzione agraria, *pag.* 828.

» 9. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 829.

» 9. — Varianti al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 830.

CIRCOLARE N. **321**. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice pel concorso ai posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale). — 31 ottobre.

IL MINISTRO

Visto l'art. 19 del R. decreto d'ordinamento 22 aprile 1888, n. 5385;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 18 maggio 1907, che indice il concorso ai posti di vice segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del sottosegretario di Stato;

DECRETA:

La commissione esaminatrice per il concorso ai posti di vice segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra, è costituita nel modo seguente:

Consigliere di Stato comm. avv. Annibale Alpi . . . . . — *Presidente*.

Referendario della Corte dei conti comm. professor Alessandro De Brun,
Direttore capo di divisione nel Ministero della guerra cav. Guido Rosseau,
Direttore capo di divisione nel Ministero della guerra cav. Alessandro Aleggiani,
Professore della R. università degli studi prof. Dante Caporali. } *Commissari.*
Segretario nel Ministero della guerra dott. Antonio Bertotti . . . . . — *Segretario.*

Dato a Roma, li 31 ottobre 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **322. — Tavole di tiro dei cannoni da 87 A-B e B mod. 80/98.** — (Divisione artiglieria). — 4 novembre.

È pubblicato un volume contenente le suddette tavole di tiro le quali sostituiscono quelle dei cannoni da 87 A e B muniti di alzo mod. 1887, nonchè le altre del cannone da 87 B mod. 80/98 incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera, pubblicate rispettivamente cogli *Atti* 56 del 1901 e 227 del 1892.

Il prezzo è di lire 0,80.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 23.

Le relative richieste devono essere fatte colle solite norme.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **323. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio e l'accademia militare.** — (Segretariato generale). — 5 novembre.

Secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 corrente anno, è indetto per l'anno scolastico 1908-909 il concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti per le seguenti materie:

SCUOLA D'APPLICAZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO.

Insegnanti titolari.

Balistica e materiale d'artiglieria, parte 2ª.
Geometria pratica.
Fortificazione.

Insegnanti aggiunti.

Scienza delle costruzioni.
Materiale d'artiglieria, parte 2ª.

ACCADEMIA MILITARE.

Insegnanti titolari.

Arte militare.
Storia dell'arte militare.

Insegnanti aggiunti.

Storia dell'arte militare.
Fortificazione.
Topografia.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale, divisione gabinetto militare) non più tardi del 31 gennaio 1908; e per norma degli aspiranti medesimi si avverte che la prova definitiva del concorso avrà luogo alla sede dei predetti istituti nel successivo mese di maggio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **324. — Promozione a maresciallo di compagnia dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 novembre.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1906 n. 372, il Ministero avverte che hanno avuto luogo promozioni a maresciallo di compagnia, squadrone e batteria ad anzianità in data 3 settembre, 16 settembre, 1° ottobre nell'arma di fanteria, in data 11 settembre e 1° ottobre nell'arma di cavalleria, in data 20 settembre e 1° ottobre nell'arma di artiglieria. Nel genio non hanno avuto luogo promozioni al detto grado.

Il sottufficiale meno anziano promosso a ciascuna delle date anzidette per ogni arma aveva l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

In data 3 settembre 1907.

Sergente maggiore . . .	1	gennaio	1907
Sergente	30	giugno	1903
Caporale	30	giugno	1902
Giunto alle armi	11	aprile	1900
Nato	21	aprile	1881

In data 16 settembre 1907.

Sergente maggiore . . .	1 gennaio	1907
Sergente	15 marzo	1904
Caporale maggiore . . .	28 febbraio	1902
Caporale	30 settembre	1901
Giunto alle armi	27 marzo	1901
Nato	3 aprile	1880

In data 1° ottobre 1907.

Sergente maggiore . . .	1 gennaio	1907
Furiere	31 dicembre	1905
Sergente	12 luglio	1901
Caporale maggiore . . .	30 giugno	1901
Caporale	12 luglio	1900
Giunto alle armi	12 gennaio	1900
Nato	19 dicembre	1877

CAVALLERIA.

In data 11 settembre 1907.

Sergente maggiore . . .	1 gennaio	1907
Furiere	31 luglio	1906
Sergente	31 dicembre	1902
Caporale maggiore . . .	30 novembre	1901
Caporale	16 dicembre	1900
Giunto alle armi	5 dicembre	1899
Nato	21 maggio	1877

In data 1° ottobre 1907.

Sergente maggiore. . . .	1 gennaio	1907
Furiere.	31 marzo	1904
Sergente	31 marzo	1902
Caporale maggiore. . . .	23 dicembre	1900
Caporale	23 gennaio	1899
Giunto alle armi	18 dicembre	1898
Nato.	9 agosto	1877

ARTIGLIERIA.

In data 20 settembre 1907.

Sergente maggiore. . . .	1 gennaio	1907
Furiere.	22 ottobre	1906
Sergente	29 giugno	1903

Caporale	30	settembre	1901
Giunto alle armi	3	dicembre	1900
Nato	19	febbraio	1880

In data 1° ottobre 1907.

Sergente maggiore . . .	1	gennaio	1907
Sergente	30	giugno	1903
Caporale	30	giugno	1902
Giunto alle armi	2	marzo	1901
Nato.	6	marzo	1878

Conseguentemente saranno promossi marescialli di compagnia, squadrone e batteria rispettivamente alle date del 3 e del 16 settembre e del 1° ottobre in fanteria, dell'11 settembre e del 1° ottobre in cavalleria, del 20 settembre e del 1° ottobre in artiglieria, i sergenti maggiori investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e 4° comma del § 33 e dal primo comma del § 8 del capo VI bis del regolamento sull'avanzamento, siano essi dichiarati promovibili a scelta o ad anzianità, i quali, alle date medesime contassero almeno 6 anni di servizio e 3 anni e 6 mesi di grado di sottufficiale e avessero un'anzianità anteriore a quella dei sottufficiali meno anziani promossi sovraindicati, calcolata a senso del § 8 del citato regolamento.

Per usufruire di tale speciale avanzamento, i sottufficiali in parola dovevano alle date suindicate essere già investiti della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione.

L'arma cui debbono considerarsi come appartenenti i sottufficiali con cariche speciali fuori corpo è quella da cui provengono e di cui vestono la divisa. I maestri di scherma, come tutti quelli che occupano una carica nell'interno del corpo, fanno invece parte dell'arma in cui prestano servizio, qualunque sia l'arma di provenienza e la divisa che indossano.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **325. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per sette posti di tenente medico nella R. marina.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 novembre.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero ha determinato che gli aspiranti al concorso in-

detto per sette posti di tenenti medici nella R. marina, concorso che rimarrà aperto sino al 30 corrente mese, possano analogamente a quanto fu disposto nelle circolari n. 162 del 1898 e 180 del 1905, essere sottoposti a visita medica, senza che perciò occorra una speciale richiesta delle autorità marittime presso i comandi dei distretti militari o corpi del R. esercito, possibilmente per parte di ufficiali medici che rivestano il grado di capitano.

I visitandi non dovranno in nessun caso essere mandati in osservazione negli ospedali.

Compiuta la visita, i distretti o corpi consegneranno agli aspiranti un certificato da cui risulti se essi siano oppur no idonei al servizio militare in genere, affinchè gli interessati possano presentarlo insieme con gli altri documenti alle autorità incaricate di esaminare le domande di concorso.

Le spese di viaggio per l'andata al distretto o corpo e per il ritorno sono in ogni caso ad esclusivo carico degli aspiranti.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **326. — Domande degli ufficiali già inscritti nei quadri d'avanzamento.** — (Segretariato generale). — 6 novembre.

Nelle domande autorizzate dal comma *a*) del n. 43 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, non può essere compreso, per i tenenti e per i capitani inscritti nei quadri d'avanzamento, il corpo al quale appartengono. Si fa però eccezione per le domande degli ufficiali di qualunque grado addetti ai depositi allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni, e per le domande dei tenenti del genio che, non potendo essere promossi al grado superiore a mente dell'art. 45 della legge sull'avanzamento, hanno però già il comando effettivo di compagnia.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **327. — Promozioni a maresciallo di battaglione dei sottufficiali contemplati dall'articolo 3 (penultimo comma) della legge 19 luglio 1906 n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 novembre.

Agli effetti dello speciale avanzamento di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1906 n. 372, il Ministero avverte che i marescialli di compagnia, di squadrone e di batteria meno anziani promossi rispettivamente marescialli

di battaglione, di mezzo reggimento e di brigata nelle armi di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio alla data del 1° ottobre 1907 avevano l'anzianità qui appresso indicata:

FANTERIA.

Maresciallo di compagnia .	1	gennaio	1907.
Furiere	31	marzo	1904.
Sergente	30	aprile	1900.
Caporal maggiore . . .	28	febbraio	1899.
Caporale	30	novembre	1898.
Giunto alle armi	12	marzo	1898.
Nato	17	settembre	1876.

CAVALLERIA.

Maresciallo di squadrone .	1	gennaio	1907.
Furiere	18	novembre	1904.
Sergente	28	novembre	1900.
Caporal maggiore	28	agosto	1900.
Caporale	3	settembre	1899.
Giunto alle armi	22	agosto	1898.
Nato	19	giugno	1877.

ARTIGLIERIA.

Maresciallo di batteria . .	1	gennaio	1907.
Furiere	28	febbraio	1905.
Sergente	30	giugno	1899.
Caporal maggiore	30	settembre	1898.
Caporale	30	giugno	1898.
Giunto alle armi	31	dicembre	1897.
Nato	19	gennaio	1879.

GENIO.

Maresciallo di compagnia .	1	gennaio	1907.
Furiere maggiore	25	ottobre	1906.
Furiere	27	dicembre	1903.
Sergente	26	giugno	1897.
Caporale	27	giugno	1896.
Giunto alle armi	27	dicembre	1895.
Nato	8	dicembre	1876.

Conseguentemente saranno promossi marescialli di battaglione, di mezzo reggimento e di brigata i marescialli di com-

pagnia, di squadrone e di batteria investiti di una delle cariche speciali contemplate dal 3° e dal 4° comma del § 33 e dal 1° comma del § 8 del capo VI *bis* del regolamento sull'avanzamento, i quali al 1° ottobre u. s., contassero almeno 9 anni di servizio ed avessero un'anzianità, calcolata a senso del § 8 del citato regolamento, anteriore a quella del sottufficiale meno anziano rispettivamente promosso nell'arma cui appartengono.

Per usufruire di tale avanzamento, i sottufficiali in parola, oltre ad essere già investiti alla data del 1° ottobre u. s. della carica speciale che costituisce il titolo per la promozione, devono essere stati giudicati idonei all'avanzamento a scelta e quindi avere una perfetta attitudine fisica, secondo le norme impartite con la Circolare n. 20412 del 31 ottobre u. s. Non occorre però che venga sperimentata la loro capacità a comandare un riparto di truppa.

Le promozioni dei sottufficiali di cui trattasi, avranno la data del 1° ottobre 1907, come quelle dei sottufficiali promossi nei corpi pel servizio ai riparti di truppa, ed essi riprenderanno nel ruolo di anzianità la sede che loro compete rispetto agli altri, come se fossero stati effettivamente promossi alla data suddetta. Anche le competenze decorreranno dal 1° ottobre.

Ogni qualvolta abbia luogo una promozione a maresciallo di battaglione, di mezzo reggimento o di brigata pel servizio ai riparti di truppa in un corpo, il comando del corpo stesso ne informerà il Ministero (Direzione generale leve e truppa), trasmettendo subito la copia del foglio matricolare modello 61 del promosso o del meno anziano fra i promossi, quando i promossi alla medesima data siano più di uno, analogamente a quanto si pratica per le promozioni a maresciallo di compagnia e si dovrà praticare per le future promozioni a maresciallo di reggimento.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **328**. — **Materiali per l'istruzione agraria.** — (Divisione amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 novembre.

I materiali per l'istruzione agraria essendo acquistati con i fondi del bilancio, debbono essere assunti in carico dai consigli interessati, nei conti verso lo Stato e non quali masserizie di proprietà del corpo.

Quei consigli che — interpretando erroneamente le disposizioni già emanate pel tramite dei comandi di corpo d'armata — avessero assunto in carico i materiali predetti sul registro

modello 328, ne eseguiranno il passaggio, senza compenso, sul registro modello 1022-*C*.

Dei materiali in parola che venissero ceduti in premio dovrà essere domandata autorizzazione di scarico al Ministero (Divisione amministrativa d'artiglieria e genio) trasmettendo a tale uopo una dichiarazione del comandante del presidio constatante la distribuzione eseguitane.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **329. — Preavviso per i cambi di guarnigione.** — — (Segretariato generale). — 9 novembre.

Il Ministero ha determinato che nell'autunno del 1908 abbiano luogo i seguenti cambi di guarnigione:

Fanteria.

Comando della brigata Regina	— da Livorno a Bari.
9° reggimento	— da Siena a Bari T
10° »	— da Livorno a Bari B.
Comando della brigata Bergamo	— da Torino a Piacenza.
25° reggimento	— da Torino L. a Piacenza R. I.
26° »	— da Torino T. a Piacenza P.
Comando della brigata Ravenna	— da Venezia ad Alessandria.
37° reggimento	— da Venezia V. ad Alessandria A.
38° »	— da Mantova ad Alessandria C.
Comando della brigata Ferrara	— da Roma a Catanzaro.
47° reggimento	— da Roma R. II a Lecce.
48° »	— da Roma F. a Catanzaro.
Comando della brigata Parma	— da Piacenza a Torino.
49° reggimento	— da Piacenza R. I a Torino L.
50° »	— da Piacenza P. a Torino T.
Comando della brigata Marche	— da Cremona a Treviso.
55° reggimento	— da Reggio Emilia a Treviso.
56° »	— da Cremona a Belluno.
Comando della brigata Valtellina	— da Milano a Cremona.
65° reggimento	— da Como a Cremona.
66° »	— da Milano M. II a Reggio Emilia.

Comando della brigata Palermo	— da Treviso a Milano.
67° reggimento	— da Treviso a Como.
68° »	— da Belluno a Milano M. II.
Comando della brigata Puglie	— da Alessandria a Venezia.
71° reggimento	— da Alessandria A. a Venezia V.
72° »	— da Alessandria C. a Mantova.
Comando della brigata Torino	— da Ancona a Roma.
81° reggimento	— da Ancona a Roma R. II.
82° »	— da Fano a Roma F.
Comando della brigata Friuli	— da Bari a Livorno.
87° reggimento	— da Bari T. a Siena.
88° »	— da Bari B. a Livorno.
Comando della brigata Messina	— da Catanzaro ad Ancona.
93° reggimento	— da Lecce ad Ancona.
94° »	— da Catanzaro a Fano.

Bersaglieri.

5° reggimento	— da Bologna ad Ancona.
6° »	— da Ancona a Bologna.

Cavalleria.

Lancieri di Montebello (8°)	— da Vicenza a Parma.
Lancieri di Firenze (9°)	— da Santa Maria Capua Vetere a Roma.
Lancieri Vittorio Emanuele II (10°)	— da Parma a Vicenza.
Cavalleggeri Umberto I (23°)	— da Roma a Santa Maria Capua Vetere.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **330**. — **Varianti al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — (Segretariato generale). — 9 novembre.

È pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento predetto.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta del numero di esemplari loro occorrenti con le norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 51ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre.

NOVEMBRE 12. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento, delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 831.

» 13. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione esaminatrice pel concorso ai posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 849.

» 15. — Varianti al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 849.

» 15. — Maggiori assegnazioni al bilancio per l'esercizio 1907-908, *pag.* 850.

» 15. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 851.

» 16. — Proposte d'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1908, *pag.* 851.

» 16. — Proposte di avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1908, *pag.* 852.

» 16. — Soldo ai puniti di prigione, *pag.* 852.

» 16. — Servizio di piantone, *pag.* 852.

CIRCOLARE N. **331**. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria). — 12 novembre.

1. In applicazione del n. 3 dell'art. 5 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896 n. 254, il Ministero ha determinato d'indire pel maggio del venturo anno 1908 un concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi stesse.

Il numero dei posti messi a concorso è di cinquanta per la fanteria e di cinque per la cavalleria.

I relativi esami, scritti ed orali, avranno luogo presso la scuola militare. I sottotenenti di complemento però che non frequenteranno il corso preparatorio di cui al n. 14 potranno dare gli esami scritti presso il comando della divisione nel territorio della quale risiedono.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 330, pag. 830. — Nell'ultima riga, *invece di*: centesimi 5, *pongasi*: centesimi 10.

Agli esami potranno essere ammessi i sottotenenti di complemento di fanteria e cavalleria nati dal 1° gennaio 1882 in poi, i quali:

a) siano provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico;

b) abbiano compiuto al 15 maggio 1908 un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento;

c) siano celibi, ovvero se ammogliati o vedovi con prole dimostrino di possedere il reddito annuo prescritto dalla legge 23 giugno 1907, n. 365.

2. I concorrenti riusciti idonei, anche se nominati sottotenenti effettivi con decreto di data eguale a quello della nomina degli allievi e sottufficiali allievi che nell'anno scolastico 1907-1908 frequentano il secondo corso della scuola militare, saranno ammessi al turno stabilito dal § 115 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, in maniera tale che i provenienti dagli allievi rimangano classificati prima dei provenienti dai sottotenenti di complemento.

3. I sottotenenti di complemento, che aspirano ad essere ammessi agli esami di concorso, dovranno presentare non più tardi del 15 marzo 1908, apposita domanda, su carta da bollo da lire una, diretta al Ministero della guerra:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se in congedo.

4. A corredo delle domande, gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) licenza originale di liceo o di istituto tecnico, regio o pareggiato, e non titoli equipollenti;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie o della prole nata o nascitura, l'annuo reddito netto prescritto, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

5. I comandanti di corpo, di deposito e di distretto, dopo aver accertato la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso, con sollecitudine e per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali classificati cattivi o mediocri.

Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui presenteranno le domande, i comandanti di corpo, nell'inoltrarle, vi uniranno inoltre il libretto personale, ovvero, lo specchietto mod. *B* delle modificazioni alle note esistenti, se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

Tutte le autorità militari, nell'inoltrare al Ministero le domande, dovranno esprimere, in foglio a parte, il loro esplicito parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

6. Il Ministero determinerà sull'ammissione al concorso, tenuto anche conto delle note caratteristiche dell'ufficiale.

7. I nomi degli ufficiali ammessi, tanto agli esami scritti, quanto a quelli orali, verranno, a tempo debito, pubblicati nel *bollettino delle nomine*, ove saranno pure indicati, il comando presso cui dovranno presentarsi ed i giorni in cui gli esami avranno principio.

8. I concorrenti non avranno diritto ad indennità; ma potranno ottenere, dietro loro richiesta, dalle autorità indicate al n. 3, i documenti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

9. Ai concorrenti che si trovassero in servizio nel momento degli esami, sarà concessa una breve licenza pel tempo in cui dureranno gli esami scritti, e la interruzione dal servizio per la durata degli esami orali, se ammessivi.

10. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del VI corpo d'armata.

11. Gli esami verteranno sulle seguenti materie, alle quali è attribuito il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato, e avranno luogo in base ai programmi che fanno seguito alla presente Circolare:

Letteratura italiana — esame scritto durata 5 ore, orale 15 minuti, coefficiente 8;

Lingua francese — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 7;

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti degli esami di lingua tedesca);

Nozioni di arte e di storia militare moderna — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Fortificazione — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Topografia — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 9;

Fisica tecnica — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8;

Chimica generale ed applicata — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8;

Geografia generale descrittiva — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8;

Principî di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8.

Oltre ai suddetti esami, i sottotenenti di complemento di cavalleria sosterranno un esperimento d'equitazione per dar prova di possedere tuttora l'idoneità al servizio dell'arma.

12. Per ciascuna materia di esame si faranno due distinte votazioni; l'una segreta, per *sì* e per *no*, allo scopo di determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra, per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione per *sì* e per *no*, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa saranno esclusi senz'altro dagli esami orali.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10 verrà aggiunta alla media complessiva.

Sarà considerato come idoneo anche il concorrente che non sia stato approvato nel solo esame di lingua francese, purchè raggiunga una media complessiva non inferiore ai 12|20.

Egli però sarà classificato dopo i concorrenti che avranno riportato la idoneità in tutte le materie.

13. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina di sottotenente in servizio attivo permanente, dovranno frequentare apposito corso complementare d'istruzione in unione ai sottotenenti provenienti dalla scuola militare, e saranno poi classificati, per fissare l'anzianità relativa, dopo il termine di questo corso, con le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

14. Nell'intento di offrire ai sottotenenti di complemento il mezzo di prepararsi agli esami viene istituito uno speciale corso preparatorio facoltativo presso la scuola militare.

I sottotenenti, che vorranno essere ammessi a tale corso, dovranno farne esplicita dichiarazione nella domanda stessa

per l'ammissione al concorso, che però sarà presentata in tal caso non più tardi del 10 dicembre 1907, anzichè al 15 marzo 1908, come è stabilito al n. 3. Sarà cura delle autorità militari di far giungere tale domanda al Ministero non più tardi del 20 dicembre 1907, riservandosi all'occorrenza di spedire in seguito quelle informazioni che non potessero trasmettere insieme con la domanda.

Per essere ammessi al corso preparatorio i concorrenti dovranno avere già compiuto i sei mesi di servizio come ufficiali di complemento, di cui alla lettera *b*) del n. 1.

15. Come per l'ammissione al concorso, il Ministero si riserva la facoltà di deliberare sull'ammissione al corso preparatorio.

16. Il corso preparatorio comincierà l'8 gennaio 1908 e avrà termine col 15 maggio successivo.

L'insegnamento da impartirsi nel corso preparatorio si svolgerà secondo le norme date da questo Ministero; avrà il carattere di una guida allo studio individuale, e sarà limitato alle sole materie militari.

17. Ai sottotenenti di complemento ammessi al corso preparatorio non spettano assegni, nè viene computato come servizio il tempo della sua durata. Per recarsi dalla loro residenza a frequentare il corso preparatorio e pel ritorno, potranno essere provvisti di scontrini in modo analogo a quanto è detto al n. 8.

Essi, per tutta la durata del corso, dovranno vestire l'uniforme e saranno considerati in servizio nei riguardi disciplinari.

Il Ministro — VIGANÒ.

PROGRAMMA I.

Letteratura italiana.

L'esame scritto verserà sopra un argomento di letteratura italiana ed avrà la durata di cinque ore.

L'esame orale avrà la durata di 15' su due tesi estratte a sorte.

1. Quadro sinottico della letteratura italiana da Dante al Parini, rilevando in ogni secolo i fatti, gli scrittori e le opere principali, che più contribuirono allo sviluppo del pensiero, del sentimento e del gusto nazionale.

2. Il rinnovamento. — Idea generale di questo periodo. — Il Parini. — L'Alfieri. — Storici principali.

3. Periodo repubblicano e napoleonico. — Vicende della letteratura in questo periodo. — Il Monti. - - Il Foscolo. - - Il Botta. — Il Colletta.

4. Il romanticismo considerato specialmente sotto l'aspetto politico. — Il Berchet. — Il Pellico. — Il Manzoni. — Il Leopardi.

5. Letteratura patriottica dal 1830 al 1860. — Il Balbo. — Il D'Azeglio. — Il Gioberti. — Il Mazzini. — Il Giusti. — Il Mameli.

6. Poesia contemporanea. — Il Prati. — Lo Zanella. — G. Carducci e i poeti viventi.

7. Prosa contemporanea. — Il Bonghi. — Il De Sanctis. — Il Villari. — Il Carducci e gli storici e critici viventi.

8. Cenni sul romanzo e il teatro contemporaneo.

9. Il risorgimento della letteratura militare nei primi sessanta anni dell'Ottocento. — Il Foscolo. — Il Grossi e gli studi sulla lingua italiana. — Il Blanch. — Il Colletta. — Il De Cristoforis. — E. Ricotti.

10. Letteratura militare contemporanea. — La Marmora. — Il Marselli. — G. C. Abba. — S. Zanelli. — A. Guglielmotti. — Scrittori viventi.

PROGRAMMA II.

Nozioni di arte e di storia militare moderna.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte: delle quali, due fra i numeri della parte 1ª, ed una fra i numeri della parte 2ª.

Parte 1ª.

Arte militare.

1. La guerra e le istituzioni militari. — L'arte militare: sua partizione (preparazione e condotta delle truppe); sue relazioni con le altre scienze, studi sussidiari dell'arte militare.

2. Organica: l'uomo, il materiale, il terreno come fattori dell'azione militare.

3. Reclutamento del personale. — Principio che informa le odierne leggi. — Principali disposizioni che regolano il reclutamento in Italia. — Sunto delle leggi e dei regolamenti sul reclutamento.

4. Ordinamento: Ripartizione del personale in armi, corpi o servizi. — Gerarchia interna delle singole armi e dei servizi. — Sistema di costituzione dei corpi. — Comando supremo. — Comandi generali. — La circoscrizione territoriale militare.

5. I graduati. — Reclutamento, avanzamento, trattamento e regime, specie per quanto riguarda gli ufficiali di carriera.

6. Governo del personale: istruzione, educazione, amministrazione.

7. Tattica. — Nomenclatura. — Proprietà tattiche delle varie armi.

8. La fanteria: il fuoco, la baionetta. — Forme ed ordini.

9. Addestramento ed impiego tattico dei reparti di fanteria. — Generalità. — Riparti inquadrati. — Riparti isolati.

10. La cavalleria. — Armi. — Ordini e formazioni.

11. La carica. — Il combattimento a piedi dello squadrone e dei massimi riparti.

12. L'artiglieria. — Varie specie. — Ordini della sezione, della batteria, della brigata.

13. Il fuoco d'artiglieria. — Condotta. — Varie specie e modalità di esecuzione. — Le posizioni di artiglieria.

14. Combinazione delle varie armi. — Criteri.

15. Le tre armi nel combattimento. — Grande unità isolata. — Marcia con probabilità d'incontro col nemico. — Incontro col nemico. — Inseguimento e ritirata.

16. Azione offensiva. — Azione difensiva. — Occupazione della posizione nell'incontro col nemico e fuori del contatto col nemico. — Grande unità inquadrata. — Grande unità d'ala.

17. Combattimento di località. — Strette: loro importanza tattica; attacco e difesa. — Luoghi abitati: attacco e difesa.

18. Boschi: loro importanza; attacco e difesa del margine; combattimento nell'interno. — Operazioni notturne.

19. Operazioni in montagna. — Qualità delle truppe. — Modo di combattere delle varie armi. — Azione offensiva e difensiva.

20. Passaggio e difesa dei corsi d'acqua. — Importanza relativa. — Difesa diretta, immediata e indiretta. — Attacco.

21. Strategia. — Nomenclatura strategica. — I principî della strategia.

22. La logistica. — Cenno sulla formazione di guerra dell'esercito. — Cenno sommario sulla costituzione dei servizi logistici e sui mezzi di cui essi dispongono. — Mobilitazione.

23. Generalità sul funzionamento dei servizi logistici: specialmente sanità, vettovagliamento, artiglieria.

24. Marce. — Stazioni.

25. Servizio di sicurezza in marcia e in stazione.

26. Avanscoperta.

27. Cenni sulle ricognizioni e informazioni. — Norme per la compilazione dei rapporti e degli ordini: esempi.

28. Lo spirito degli ufficiali delle armi combattenti.

Parte 2ª.

Storia militare moderna.

29. Congresso di Vienna. — La santa alleanza. — Susseguente periodo insurrezionale.

Influenza delle guerre napoleoniche sulle istituzioni e sullo sviluppo degli studi militari in Europa.

Istituzioni militari in Europa dal 1815 al 1866; sistema prussiano e sistema francese.

30. Rivoluzione del 1848. — Prima guerra d'indipendenza italiana. Campagna del 1848; offensiva degli Italiani; operazioni il Brenta e l'Isonzo.

31. Segue campagna del 1848: controffensiva ed offensiva austriaca.

32. Campagna del 1849. — Roma. — Venezia.

Cenno sulla guerra d'Oriente.

33. Seconda guerra d'indipendenza italiana. Campagna del 1859: preparazione politica e militare; invasione austriaca in Piemonte; offensiva degli alleati.

34. Segue campagna del 1859; ripresa offensiva degli Austriaci. — Prima guerra per l'unità d'Italia. — I mille. — L'unità italiana e l'unità germanica.

35. Progressi delle istituzioni militari. — Campagna del 1866: operazioni in Italia; Custoza; — operazioni in Boemia; Sadowa.

36. Campagna franco-prussiana del 1870. — Preparazione militare tedesca. — Piano di Moltke ed operazioni fino al 1° settembre (Sédan).

Caduta dell'impero napoleonico. — La 3ª repubblica francese.

37. Cenni sulle operazioni militari in Francia da Sédan fino alla conclusione della pace.

Proclamazione dell'impero tedesco.

Campagna dell'Agro Romano. — Occupazione di Roma.

38. Cenno sulla guerra anglo-boera.

Gli Italiani nel Mar Rosso.

39. Cenni sulla guerra russo-giapponese.

PROGRAMMA III.

Armi portatili ed artiglierie.

Esame orale della durata di 20′ su tre tesi estratte a sorte: delle quali, una fra i numeri dall'1 al 5 compreso, e due fra gli altri numeri.

Parte 1ª.

Tiro delle armi da fuoco portatili.

(*Parte teorica*).

1. Movimento del proietto all'esterno dell'arma — Definizioni. — Principali elementi che determinano la forza della traiettoria. — Movimento di un proietto oblungo nell'aria.

2. Puntamento. — Definizioni. — Principio della rigidità della traiettoria. — Relazione fra l'alzo e l'abbassamento del proietto.

3. Irregolarità di tiro e loro cause. — Elementi dai quali dipende il valore balistico di un'arma. — Giustezza di tiro. — Differenza fra precisione e giustezza di tiro. — Rosa dei colpi. — Determinazione del centro d'una rosa. — Deviazioni — Striscia del 50 % dei colpi. — Deviazioni probabili. — Limiti di distanze pel tiro individuale fissati dalle nostre istruzioni.

4. Tensione della traiettoria. — Sue relazioni cogli errori nell'apprezzamento della distanza del bersaglio. — Spazio battuto teorico e spazio battuto reale. — Punto del bersaglio sul quale è più conveniente dirigere il puntamento, e prescrizioni date al riguardo dalle nostre istruzioni. — Errore battuto. — Penetrazione dei proiettili. — Forza d'urto ed altre cause che possono farla variare.

5. Tiro collettivo. — Sue caratteristiche. — Definizioni della rosa del tiro collettivo. — Vulnerabilità dei bersagli sottili e di quelli profondi esposti al tiro collettivo. — Zona dominata da un alzo ed elementi che ne determinano l'estensione. — Efficacia del tiro collettivo. — Relazione fra l'efficacia, la vulnerabilità, la forza, il tempo e la celerità di tiro. — Rimbalzi e loro influenza sull'efficacia del tiro.

Parte 2ª.

Esplosivi.

6. Polvere da fuoco ordinaria. — Dosamento. — Prodotti della combustione. — Potenza balistica e dilaniatrice. — Infiammazione e combustione. — Caratteri fisici della polvere. — Polvere a viva, a lenta ed a progressiva combustione.

7. Sostanze esplosive diverse dalla polvere. — Nitrati; fulmicotone, nitroglicerina, gelatina esplosiva. — Loro impiego. — Stabilità. — Picrati. — Detonanti: clorato di potassio, fulminati.

8. Polveri senza fumo. — Balistite e filite. — Composizione, proprietà.

Parte 3ª.

Armi portatili.

9. Armi bianche. — Classificazione, requisiti, parti di cui sono composte. — Armi bianche odierne. — Baionette.

10. Armi da fuoco. — Condizioni alle quali debbono oggi soddisfare le armi da fuoco portatili. — Parti principali di un'arma da fuoco portatile. — Parti relative al puntamento.

11. Congegni di chiusura della culatta. — Condizioni cui debbono soddisfare. — Meccanismi di scatto. — Congegni di ripetizione. — Caricatori. — Fucile mod. 70/87.

12. Fucile mod. 91. — Pistola mod. 74 e mod. 89.

13. Mitragliatrici: generalità — classificazione e requisiti — parti di cui sono composte. — Armi automatiche: cenni — classificazione e requisiti. — Pistola Glisenti.

Parte 4ª.

Artiglierie.

14. Forma delle artiglierie. — Classificazione delle artiglierie. — Sistemi di chiusura regolamentari. — Parti relative al puntamento. — Alzi e quadrante.

15. Munizioni. — Proietti. — Spolette. — Cartocci. — Inneschi dell'artiglieria da campagna.

16. Affusti da campagna e da montagna. — Freni e ricuperatori. — Affusti da assedio e da difesa. — Carreggio. — Generalità principali. — Ruote. — Sale. — Carri a due e a quattro ruote.

17. Differenti specie di tiro che si eseguiscono colle varie bocche da fuoco. — Tiro dell'artiglieria da campagna.

PROGRAMMA IV.

Fortificazione.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte; delle quali, due fra i primi 12 numeri, ed una fra i tre ultimi.

Fortificazione passeggera e campale.

1. *Generalità e definizioni.* — Fortificazione e sue suddivisioni. — Fortificazione passeggera e suoi elementi costitutivi. — Influenza dei recenti progressi delle armi da fuoco su tali elementi. — Trinceramenti e loro elementi.

2. *La fortificazione campale sulla linea di combattimento.* — I centri di resistenza e le cortine difensive. — Gli appostamenti per i tiri di fucileria, per i piccoli cannoni a tiro celere e le armi a tiro multiplo.

I lavori di copertura per le riserve. — Necessità dei ripari per le riserve. — Condizioni cui devono soddisfare.

3. *I ripari per i tiri di fucileria.* — Condizioni cui devono soddisfare. — L'utilizzazione degli ostacoli del terreno. — Ripari artificiali di terra e ripari coperti.

I centri di resistenza. — Ordinamento difensivo delle località.

4. *I ripari per le artiglierie.* — La protezione dell'artiglieria. — I ripari per pezzo.

L'occultamento dei ripari. — Le maschere naturali e le artificiali. — I ripari simulati.

5. *I lavori complementari ed accessori.* — Lo sgombro del campo di tiro. — La rimozione degli ostacoli coprenti. — La valutazione delle distanze.

Gli ostacoli all'avanzata dell'avversario. — Inondazioni — dighe — difese accessorie.

I mezzi attivi per contrastare l'avanzata del nemico. — Le fogate, le torpedini terrestri — le granate a mano.

6. *La costruzione dei ripari.* — L'attrezzamento delle truppe di linea. — Impiego delle truppe del genio. — Criteri generali e dati riflettenti l'eseguimento dei lavori di terra.

7. *I lavori di comunicazione e segnalazione.* — Vie di colonne, rimozione di ostacoli — riattamento di strade. — Passaggi sui corsi d'acqua. — Linee ferroviarie. — Linee telegrafiche e telefoniche.

I lavori di distruzione. — Le mine. — Interruzioni di strade ordinarie e ferrate. — Distruzione di linee telegrafiche o telefoniche.

8. *Opere di fortificazione passeggera.* — Casi d'impiego. — Le ridotte. — Particolari di ordinamento. — Ricoveri blindati.

9. *Dei rivestimenti.* — Classificazione. — Particolari d'eseguimento.

10. *Procedimenti per proteggere le linee di comunicazione.* — Afforzamento delle opere d'arte e delle stazioni di tappa. — Teste di ponte. — Difesa delle strette.

11. *Attacco e difesa delle posizioni rafforzate.* — Accenno allo svolgimento delle operazioni d'attacco. — L'attacco notturno. — Accenno allo svolgimento delle operazioni di difesa. — La difesa delle posizioni arretrate. — La difesa contro gli attacchi notturni.

12. *La fortificazione campale e l'attacco e difesa in montagna* — I lavori per la preparazione a difesa di una posizione. — Particolari d'esecuzione e materiali di più probabile impiego. — Accenno alle caratteristiche dell'attacco e della difesa delle posizioni di montagna.

Fortificazione permanente.

13. Necessità delle piazze forti e loro concorso nella guerra manovrata. — La fortificazione antica e quella di transito. — La fortificazione moderna. — La fortificazione adottata dopo l'impiego delle artiglierie rigate e successivamente dopo la diffusione delle granate torpedini. — Cenno sull'ordinamento delle nuove piazze.

14. *Fortificazione di montagna.* — Opere di sbarramento. — Le interruzioni stradali.

Fortificazione costiera. — Opere costiere. — Mezzi d'azione complementari.

Fortificazione mista. — Caratteri. — Casi d'impiego.

15. *Attacco e difesa delle piazze forti.* — Attacchi irregolari. — Assedio. — Sua evoluzione storica. — Accenno allo svolgimento delle operazioni dell'assedio moderno. — Accenno allo svolgimento delle operazioni della difesa. — Caratteristiche dell'attacco e difesa delle piazze forti di montagna.

PROGRAMMA V.

Topografia.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. Forme particolari e complessive del terreno e loro nomenclatura (monte, montagna, valle, valico, collina, piano, ecc., regioni montane, regioni collinose, regioni pianeggianti). — Idrografia e sua nomenclatura (sorgenti, acque superficiali, correnti, laghi e mare).

2. Rivestimento vegetale e sua nomenclatura (boschi, macchie, cespugli, praterie naturali, paludi, acquitrini, campi, prati, ecc.).

Opere artificiali e loro nomenclatura (caseggiati, vie di comunicazione e specialmente le strade ordinarie, opere di difesa contro le acque, ecc).

3. Forme e dimensioni della terra.

Idea generale sui vari modi di rappresentare la superficie terrestre.

Rappresentazione ortogonale e orizzontale del terreno. — Planimetria. — Altimetria.

4. Scale di proporzione numeriche e grafiche, e loro uso. — Carte e piani. — Orientamento di una carta.

5. Segni convenzionali.

6. Rappresentazione grafica dell'altimetria: quote, curve di livello, tratteggio, ombreggiature, tinte ipsometriche.

7. Carte dell'istituto geografico militare italiano. (Veggasi catalogo dell'istituto medesimo e specialmente la parte 2ª). — Lettura delle carte.

PROGRAMMA VI.

Fisica tecnica.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. Riflessione e rifrazione della luce. — Specchi piani. — Specchi sferici. — Specchi parabolici. — Lenti. — Imagini prodotte da una lente biconvessa.

2. Imagini prodotte da una lente biconcava. — Aberrazioni sferica e cromatica delle lenti. — Sistemi acromatici. — Camera oscura fotografica con obbiettivo ordinario e con telemera oscura fotografica con obbiettivo ordinario e con telobbiettivo.

3. Processi fotografici. — Foto-incisione. — Apparecchi di proiezione. — Fari. — Telegrafia ottica. — Apparati Faini. — Binoccoli.

4. Misure delle forze, del lavoro, della forza viva e della potenza motrice. — Energia meccanica contenuta nei proietti lanciati.

5. Macchine motrici. — Potenza e rendimento. — Motrici idrauliche. — Macchina e turbina a vapore. — Motori a gas, a benzina e a gas povero.

6. Trasformazione del lavoro in calore e del calore in lavoro. — Equivalenza e rapporto relativo. — Riscaldamento delle armi da fuoco. — Esperienze di Saint Robert.

7. Riscaldamento centrale degli edifici. — Sistema a vapore e sistema ad acqua calda. — Sistemi di ventilazione artificiale degli ambienti.

8. Corrente elettrica continua. — Intensità e forza elettromotrice. — Dinamo e cenni del suo funzionamento. — Motori a corrente continua.

9. Accumulatori e loro uso. — Processi industriali di nikelatura e argentatura. — Galvanoplastica. — Corrente alternata e suoi caratteri. — Alternatori. — Corrente trifase. — Motori per correnti alternate.

10. Rocchetto di Ruhmkorff. — Trasformatori statici. — Scarica nei gas rarefatti e cenno dei raggi Roentgen. — Sostanze radioattive.

11. Cenno sulle oscillazioni elettriche. — Oscillatori. — Onde elettromagnetiche. — Telegrafia Marconi.

12. Trasporto elettrico dell'energia. — Illuminazione elettrica. — Trazione elettrica: vetture, trams, ferrovie e battelli elettrici.

13. Parafulmini e loro funzionamento. — Esploditori ed accensori elettromagnetici. — Cronografi elettrobalistici.

14. Telegrafia elettrica sistema Morse. — Stazioni microtelefoniche. — Automobili a benzina. — Areostati militari e cenni sulla navigazione aerea.

PROGRAMMA VII.

Chimica generale ed applicata.

Esame orale della durata di 15′ su due tesi estratte a sorte: una di chimica generale ed una di chimica applicata.

Parte I.

Chimica generale.

1. Generalità sui fenomeni chimici. — Leggi delle combinazioni chimiche. — Cenni sulla teoria atomica.

2. Nomenclatura chimica. — Simboli. — Formole ed equazioni chimiche.

3. Proprietà dell'idrogeno e del cloro. — Acido cloridrico. — Cloruri disinfettanti.

4. Proprietà dell'ossigeno e dello zolfo. — Acqua. — Anidride solforosa. — Acido solforico. — Idrogeno solforato.

5. Proprietà dell'azoto. — Ammoniaca. — Acido nitrico. — Acqua ragia. — Proprietà del fosforo.

6. Stato naturale e proprietà del carbonio. — Carburi di idrogeno. — Gas illuminante. — Fiamma.

7. Aria atmosferica: sua composizione, metodi per determinare i suoi componenti. — Aria viziata.

8. Nozioni sulle sostanze organiche. — Classificazione. — Nozioni sui derivati del metano. — Idrocarburi. — Alcoli. — Aldeidi. — Acidi. — Eteri. — Ammine.

Parte II.

Chimica applicata.

9. Proprietà ed usi dei principali combustibili solidi, liquidi e gassosi. — Potere assorbente, disinfettante e decolorante del carbone.

10. Proprietà ed usi dei principali metalli. — Leghe metalliche. — Amalgame.

11. Principali sostanze esplosive e loro caratteri. — Loro preparazione.

12. Acque potabili. — Classificazione in rapporto alla loro composizione. — Metodi per riconoscere le loro proprietà igieniche.

13. Nozioni generali sugli alimenti. — Sostanze alimentari animali e vegetali. — Condimenti. — Bevande. — Processi per riconoscere le sofisticazioni dei più comuni alimenti: farine, pane, latte, vino.

PROGRAMMA VIII.

Geografia generale e descrittiva.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. *Generalità.* — Definizione, scopi, metodi e ripartizione della geografia. — Oggetti e fattori geografici: il terreno, le acque, il clima, la vegetazione, gli animali, l'uomo. — Cenno sull'importanza militare di questi elementi geografici.

2. *Europa geografica fisica.* - *Cenni generali.* — Situazione geografica. — Limiti ed estensione superficiale. — Configurazione planimetrica e principali dimensioni. — Configurazione altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Isole principali e descrizione delle coste rispettive. — Cenno sui sistemi montani, sulle regioni pianeggianti e sui corsi di acqua più importanti. — Clima. — Vegetazione naturale.

3. *Sistema alpino.* — Configurazione generale. — Limiti. — Caratteristiche. — Suddivisione e denominazione delle masse montane. — Descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

4. *Sistemi montani centrali franco-tedesco e carpatico.* — Configurazione generale. — Limiti, suddivisione e denominazione delle masse montane. — Valichi principali.

5. *Regione pianeggiante fra i sistemi montani alpino e centrali.* — (Bassopiano Rodano-Saône, altipiano svizzero. — Altipiano bavarese, bassipiani danubiani): — Limiti. — Configurazione. — Idrografia terrestre in generale e descrizione dei corsi d'acqua principali (Rodano, Reno svizzero, Danubio e loro affluenti) — Caratteri del paese. — Viabilità.

6. *Penisola italica.* — Situazione geografica. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Clima e vegetazione naturale.

7. *Penisola italica.* — Sistema appenninico: configurazione generale. — Limiti. — Caratteristiche. — Suddivisione e denominazione delle masse montane. — Descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

8. *Penisola italica.* — Regioni pianeggianti della penisola (bassopiano padano, bassopiano toscano, Agro romano, Tavoliere delle Puglie, bassopiano salentino): limiti. — Configurazione. — Idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua — Caratteri del paese. — Viabilità.

9. *Isole italiche: Sicilia, Sardegna, Corsica, isole minori.* — Posizione rispetto al continente. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Descrizione delle coste. — Sistemi montani. — Regioni pianeggianti. — Idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua principali. — Caratteri del paese. — Viabilità. — Clima e vegetazione naturale.

10. *Penisola balcanica.* — Situazione geografica. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Sistemi montani. — Regioni pianeggianti. — Idrografia terrestre in generale e cenno sui corsi d'acqua principale. — Cenno sulla viabilità.

11. *Europa. - Antropogeografia. - Cenni generali.* — Razze. — Lingue. - Religioni. — Divisioni politiche. — Forme di governo.

Dati sommari economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio) e sulla difesa del paese per i seguenti Stati: Austria-Ungheria, Germania e Francia.

12. *Regione italica.* — Suddivisioni politiche. — Frontiere del regno d'Italia. — Ordinamento politico ed amministrativo — Circoscrizione territoriale militare e della marina militare. — Organizzazione difensiva. — Dati economici (popolazione, agricoltura, industria, commercio).

13. *Colonie, possedimenti e protettorati dell'Italia.* — Regioni fuori d'Europa aventi speciali interessi per l'Italia. — Cenni geografici descrittivi.

PROGRAMMA IX.

Principî di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato.

Esame orale della durata di 15′ su tre tesi estratte a sorte.

1. *Le scienze sociali.* — Definizioni. — Divisioni. — Il diritto. — Sua ripartizione generale.

Diritto costituzionale. - Principî generali. La monarchia costituzionale italiana. - Cenni storici sulla sua formazione. — Suo ordinamento. — Diritti guarentiti ai cittadini.

2. *Diritto amministrativo.* — Amministrazione centrale dello Stato in Italia. — Amministrazione locale. — Amministrazione di finanza, di pubblica istruzione, di polizia.

3. *Ordinamento giudiziario del regno.* — Competenza delle singole giurisdizioni.

Diritto penale. — Principî generali sul reato, sulla pena, sul giudizio penale.

4. *Diritto civile.* — Ordinamento della famiglia e della proprietà in Italia.

5. *Diritto internazionale.* — Principî generali. — Territorio degli Stati. — Convenzioni internazionali. — Legazioni e consolati. — Conflitti internazionali e mezzi pacifici per risolverli. — La guerra secondo l'attuale diritto internazionale.

6. *Economia politica.* — Definizione. — Produzione della ricchezza. — Scambî, moneta, credito, istituti di credito, ecc.

7. *Distribuzione della ricchezza.* — Questioni relative ad essa. — La questione sociale. — La beneficenza. — L'emigrazione. — Mezzi per migliorare le condizioni delle classi lavoratrici. — Le leggi sociali. — Consumo delle ricchezze. — Le imposte e i prestiti pubblici.

8. *Statistica.* — Definizione. — Importanza. — Leggi statistiche. — Ordinamento della statistica in Italia.

Norme per l'educazione morale del soldato.

9 Missione educatrice dell'ufficiale. — Modi di manifestarla. — Doveri del soldato verso la patria. — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni. — Rispetto alle leggi ed all'autorità.

10. Doveri verso sè stesso: obbligo di migliorarsi fisicamente, moralmente, intellettualmente.

Doveri verso la famiglia e verso gli altri.

PROGRAMMA X.

Lingua francese.

Esame scritto: sono concesse 4 ore.

Esame orale della durata di 15'.

L'esame consisterà in una piccola composizione in francese sopra un tema dato, ed un saggio orale che dimostri un sufficiente grado di abilità nell'esprimersi in quella lingua.

È concesso l'uso del vocabolario.

PROGRAMMA XI.

Lingua tedesca.

(Materia facoltativa).

Esame scritto: sono concesse 4 ore.
Esame orale della durata di 15'.
L'esame scritto consisterà in una traduzione di brano d'italiano in tedesco.
Nell'esame orale l'esaminando dovrà dar prova di saper leggere e capire il senso di un brano di tedesco.
È consentito l'uso del vocabolario.

N. **332.** — **Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione esaminatrice pel concorso ai posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale). — 13 novembre.

IL MINISTRO

DECRETA:

Il decreto ministeriale 31 ottobre 1907, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice per il concorso ai posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra, è modificato nel senso che al consigliere di Stato comm. avv. Annibale Alpi, rinunziatario, viene sostituito, nella presidenza della commissione stessa il consigliere di Stato comm. dott. Pasquale Di Fratta.

Roma, addì 13 novembre 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **333.** — **Varianti al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — (Segretariato generale). — 15 novembre.

È pubblicato un fascicoletto di varianti al regolamento predetto.
I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta del numero di esemplari loro occorrenti, con le norme solite.
Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **334. — Maggiori assegnazioni al bilancio per l'esercizio 1907-908.** — (Segretariato generale). — 15 novembre.

In applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 495 (*Atto* 136) che stabilisce per l'esercizio in corso un aumento di lire 1,300,000 alla ordinaria assegnazione approvata con la legge dello stato di previsione 1907-908, il Ministero del tesoro, con decreto del 17 ottobre ultimo scorso, n. 6507, ha determinato che la detta somma sia suddivisa nel modo seguente fra i vari capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1907-908, sui quali verranno a ripercuotersi gli effetti della legge suddetta:

Cap. 18.	— Stati maggiori (assegni fissi) .	L.	26,530
» 19.	— Corpi di fanteria — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi) . .	»	693,480
» 21.	— Corpi di cavalleria — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi). .	»	61,420
» 23.	— Corpi e servizio di artigl. — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi)	»	167,590
» 25.	— Corpi e servizi del genio — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi)	»	37,350
» 27.	— Carabinieri reali (assegni fissi) .	»	27,000
» 30.	— Corpo invalidi e veterani . . .	»	1,200
» 31.	— Corpo e servizio sanit. — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi)	»	33,180
» 34.	— Corpo e stabilimenti di commissariato — Compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi) .	»	29,180
» 38.	— Scuole militari — Spese per il personale (assegni fissi)	»	19,060
» 40.	— Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena (assegni fissi)	»	4,210
» 41.	— Spese per l'istituto geografico milit.	»	3,820
» 42.	— Personale della giustizia militare	»	2,430
» 43.	— Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria, esclusi quelli dei carabinieri reali (spese fisse)	»	26,700
» 47.	— Foraggi ai cavalli dell'esercito .	»	163,900
		L.	1.300,000

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **335.** — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Divisione artiglieria). — 15 novembre.

A parziale modificazione del n. 3 della circolare del *Giornale militare* n. 292 in data 11 ottobre del corrente anno, si dispone che gli ufficiali del 5° reggimento artiglieria intervengano al 1° corso della scuola centrale di tiro e quelli del 3° reggimento intervengano invece al 4°.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **336.** — **Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1908.** — (Divisione artiglieria). — 16 novembre.

Sciogliendo la riserva fatta colla circolare n. 258 in data 7 settembre 1907, il Ministero ha stabilito a mente dell'articolo 11 del R. decreto 17 marzo 1904 (*Atto* 62 del 1904) i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i rsgionieri d'artiglieria in servizio effettivo per poter essere iscritti sui quadri d'avanzamento per l'anno 1908.

	Con anzianità a tutto il:
Ragionieri capi di 1ª classe . . .	tutti.
id. id. 2ª id. . . .	tutti.
Ragionieri principali di 1ª classe. .	1° agosto 1907.
id. id. 2ª id. . .	17 novembre 1904.
id. id. 3ª id. . .	29 giugno 1905.
Ragionieri di 1ª classe	28 settembre 1905.
id. 2ª id.	5a prile 1905.

Nel quadro d'avanzamento a scelta a ragioniere principale di 3ª classe per il 1908 saranno iscritti tutti i ragionieri di 1ª classe.

Per il giudizio di idoneità alla carica di relatore dei consigli d'amministrazione degli uffici d'artiglieria, saranno presi in esame: il primo ragioniere, i ragionieri capi, i ragionieri principali di 1ª classe, i ragionieri principali di 2ª classe ed i ragionieri principali di 3ª classe con anzianità a tutto il 29 giugno 1905.

Le proposte d'avanzamento relative, dovranno pervenire all'ispettorato generale d'artiglieria non più tardi del 30 novembre corrente.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **337.** — **Proposte di avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1908.** — (Divisione artiglieria). — 16 novembre.

Sciogliendo la riserva fatta colla circolare n. 258 in data 7 settembre 1907, il Ministero ha stabilito, a mente dell'articolo 6 del R. decreto 28 aprile 1901, n. 202 (*Atto* 125 stesso anno) i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i capitecnici d'artiglieria e genio in servizio effettivo per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1908.

	Con anzianità a tutto il:
Capitecnici capi di 2ª classe	tutti.
Capitecnici principali di 1ª classe . .	tutti.
Id. id. 2ª id. . .	29 giugno 1905.
Id. id. 3ª id. . .	5 aprile 1905.
Capitecnici di 1ª classe	20 dicembre 1906.
Id. 2ª id.	19 giugno 1907.
Id. 3ª id.	14 gennaio 1906.

Nel quadro d'avanzamento a scelta a capotecnico principale di 3ª classe per il 1908 saranno iscritti tutti i capitecnici di 1ª classe.

Le proposte d'avanzamento relative dovranno pervenire all'ispettorato generale d'artiglieria non più tardi del 30 novembre corrente.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **338.** — **Soldo ai puniti di prigione.** — (Segretariato generale). — 16 novembre.

Il Ministero avverte che, non essendo più contemplate nel regolamento di disciplina militare per il R. esercito le punizioni di prigione e di sala di rigore, le prescrizioni dei §§ 805 e 806 del regolamento di amministrazione e contabilità per i corpi del R. esercito devono intendersi abrogate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **339.** — **Servizio di piantone.** — (Segretariato generale). — 16 novembre.

Il n. 486 del « Regolamento di disciplina militare per il R. esercito » prescrive che i soldati, da destinarsi come piantoni

presso i vari uffici del corpo e come inservienti alle mense, siano scelti preferibilmente fra i meno atti alle marce e che contino almeno un anno di servizio.

Nel richiamare l'attenzione delle autorità militari su tale prescrizione, il Ministero avverte che essa deve intendersi estesa anche ai militari comandati in servizio di ordinanza *presso comandi, uffici, direzioni ecc. fuori del corpo.*

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 52ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 novembre.

NOVEMBRE 18. — Ammirabile contegno delle truppe accorse per dare aiuto alle popolazioni nelle recenti calamità, *pag.* 855.

CIRCOLARE N. **340. — Ammirabile contegno delle truppe accorse per dare aiuto alle popolazioni nelle recenti calamità.** — (Segretariato generale). — 18 novembre.

Le relazioni pervenute al Ministero sull'opera prestata dalle truppe nei luoghi recentemente colpiti dal terremoto e dalle inondazioni, mettono in evidenza lo slancio fraterno col quale il soldato italiano prestò l'opera sua in aiuto dei fratelli percossi dalla sventura, e lo spirito di abnegazione e di sacrificio col quale tutti indistintamente attesero, in tali dolorose circostanze, al compimento di quel sacro dovere.

Ancora una volta l'esercito destò l'ammirazione di tutti, ed ebbe ringraziamenti dalle sventurate popolazioni, espressi con commovente calore di riconoscenza.

Il Governo è lieto di tributare encomio ai militari che, anche in queste dolorose circostanze, seppero così bene meritare della patria nostra.

Il Ministro — VIGANÒ.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 novembre.

NOVEMBRE 18. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I, *pag.* 857.
» 18. — Corsa militare « Premio Reale », *pag.* 857.
» 21. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1885 e 1886, *pag.* 858.
» 21. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 860.
» 22. — Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato dei finimenti di timone delle batterie da campagna, *pag.* 870.
» 22 — Divisa dei sottufficiali, *pag.* 871.
» 22. — Regolamento provvisorio per la gara di scherma divisionale, *pag.* 871.
» 23. — Scelta del corpo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina desiderano prestare servizio, *pag.* 874.
» 23. — Perdite di cavalli per cause accidentali, *pag.* 874.

CIRCOLARE N. **341. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 novembre.

È stato pubblicato apposito fascicoletto di varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I — il cui prezzo è di centesimi 15.

I comandi, corpi ed uffici se ne provvederanno con le norme consuete.

Il Ministro — G. VIGANÒ.

N. **342. — Corsa militare « Premio Reale ».** — (Direzione generale cavalleria). — 18 novembre.

Sua Maestà il Re si è degnata concedere alla Società degli *Steeple-chases* d'Italia, anche per l'anno 1908, un premio di lire quattromila per una corsa ordinaria militare che s'intitola *Premio Reale.*

Tale corsa si effettuerà il giorno 29 marzo 1908 nell'ippodromo delle Capannelle sul percorso dello *Steeple-chase* nazionale (distanza m. 4000) esclusa la riviera in voltata.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 329, pag. 830. — In corrispondenza del 71° reggimento, *invece di:* da Alessandria A, *pongasi:* da Alessandria C, e in corrispondenza del 72° », *invece di*: da Alessandria C, *pongasi*: da Alessandria A.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria della società delle corse di Roma per le ore 17 del 10 marzo prossimo.

Pel rimanente si seguiranno le norme date con la circolare n. 398 del 15 febbraio 1901, diretta ai comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **343. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1885 e 1886.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 novembre.

Questo Ministero, analogamente a quanto fu praticato negli anni scorsi, determina che, nel tempo e nei modi sotto indicati, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso:

1. I militari di tutte le armi e corpi, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) quelli della classe 1885 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 9 marzo 1905 sino a tutto il 20 novembre 1905, giorno precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1885, a mano a mano che vengono a compiere 33 mesi di effettiva permanenza alle armi;

b) quelli della classe 1886 effettivamente ascritti o designati per la ferma di due anni, esclusi, s'intende, i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 9 marzo 1906 sino a tutto il giorno 19 ottobre 1906, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1886, a mano a mano che vengono a compiere 22 mesi di effettiva permanenza alle armi;

c) quelli delle classi e colle ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi, quali militari prosciolti dal servizio, non poterono, pel § 846 del regolamento sul reclutamento, essere trasferiti alla classe anteriore, e quelli che per aver servito più di sei mesi e meno di diciotto, ottennero il trasferimento di una classe.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengono a compiere rispettivamente 33 o 22 mesi di effettiva permanenza alle armi, secondo che trattisi di militari della classe 1885 con ferma di tre anni, o di militari della classe 1886 con ferma di due anni.

2. Saranno inoltre inviati in congedo per anticipazione i militari di 1ª categoria con ferma di tre anni che, in applicazione dell'articolo 130 della legge sul reclutamento, furono o saranno trasferiti alla classe 1885 e quelli con ferma di anni due trasferiti, per la stessa ragione, alla classe del 1886 allorchè contino rispettivamente 33 o 22 mesi di effettiva permanenza alle armi.

3. Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei numeri precedenti, si terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) l'invio in congedo illimitato per anticipazione pel disposto della presente circolare s'intende applicabile a tutti i militari di 1ª categoria che si trovano nelle condizioni su espresse, anche quando siano essi arruolati per disposizione speciale della legge sul reclutamento, come gli omessi, i renitenti, i già detenuti in carcere, ecc.;

b) il tempo già trascorso dai militari in licenza straordinaria, di qualsiasi genere, *di durata maggiore di tre mesi*, sebbene non costituisca interruzione di servizio a termine di legge, non deve essere computato nella richiesta permanenza sotto le armi di 33 o 22 mesi perchè i militari stessi possano acquistare titolo all'invio in congedo ora stabilito.

Pertanto, ai militari di cui trattasi, i quali abbiano usufruito di una licenza straordinaria per un periodo di tempo maggiore di tre mesi, verranno computati come servizio utile, agli effetti dell'invio in congedo per anticipazione, solamente i primi tre mesi trascorsi nella suddetta posizione di licenza;

c) il tempo non computabile nel servizio a tenore dell'articolo 130, anche quando per la sua durata non abbia prodotto trasferimento di classe, deve essere sempre dedotto dal tempo utile pel computo dei detti 33 o 22 mesi di permanenza alle armi;

d) il servizio prestato nel corpo delle guardie di finanza, sebbene a termine di legge sia ritenuto valido per gli effetti degli obblighi di servizio che gli uomini di 1ª categoria debbono compiere alle armi, non può essere ritenuto valido per acquistare titolo all'invio in congedo illimitato per anticipazione in applicazione della presente circolare;

e) nessun militare potrà, s'intende, essere inviato in congedo illimitato per anticipazione, finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, i corpi terranno, beninteso, presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la circolare

n. 245 del 22 agosto scorso, per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, avvertendo inoltre che ai militari congedandi dovrà farsi anche notare che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della Colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **344. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Direzione generale cavalleria). — 21 novembre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 30 novembre corrente, giusta le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899, modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

Gli ufficiali che preleveranno tali cavalli non potranno contrarre debito verso il rispettivo conto rimonta superiore alla somma fissata dal n. 3 dell'*Atto* succitato, salve le eccezioni consentite dal n. 4.

In conseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente concesso d' agevolezza, l' ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eventualmente eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, che sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio, e sarà dal corpo ove avviene la distribuzione preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari, colle norme del § 1275 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito.

Appena avvenuta la distribuzione generale, i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili, affinchè questi possano poi essere distribuiti agli ufficiali che ne facessero domanda.

In seguito, gli stessi reggimenti, ogni qualvolta vengano distribuiti o restituiti i cavalli in parola, oppure gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ricevuta, dovranno parimenti riferirne al più presto al Ministero, affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire in ogni singolo reggimento.

I corpi cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME	Categoria del cavallo
	Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).			
1	Corpo di S. M. (div. Milano)	Tenente col.	Alfieri cav. Vittorio . .	1ª
2	2 artig. fort.	Capitano	Mori cav. Guido . . .	
3	2 id. id.	Id.	Bal Pasquale	
1	63 fanteria	Maggiore	Rocchetti cav. Livio . .	2ª
2	63 id.	Id.	Zocca cav. Aroldo . . .	
3	63 id.	Capitano	Brolis Giovanni	
4	65 id.	Ten. colonn.	Dogliotti cav. Luigi . .	
5	65 id.	Maggiore	Mangiarotti cav. Onorato	
6	11 bersaglieri	Capitano	Borra Augusto	
7	5 alpini	Maggiore	Raffa cav. Mario . . .	
1	8 fanteria	Capitano	Curia Napoleone . . .	3ª
2	63 id.	Id.	Vigliani Michele . . .	
3	12 bersaglieri	Maggiore	Catalano cav. Luigi . .	
	Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).			
1	Corpo di S. M. (div. Bari)	Maggiore	Abati cav. Emilio . . .	1ª
2	2 granatieri	Colonnello	Molajoni cav. Agostino .	
1	19 fanteria	Ten. colonn.	Beltuzzi cav. Secondo. .	2ª
2	19 id.	Maggiore	Pasquale cav. Francesco	
3	19 id.	Capitano	Bini Tommaso	
4	22 id.	Ten. colonn.	Trombi conte Ferruccio .	
5	30 id.	Maggiore	De Baillou cav. Gaetano	
6	94 id.	Ten. colonn.	Scoti cav. Oreste . . .	
7	9 bersaglieri	Maggiore	Servici cav. Gio. Batlista	
1	1 granatieri	Colonnello	Rostagno cav. Giacinto .	3ª
2	2 id.	Capitano	Lello Pietro . : . . .	
3	19 fanteria	Id.	Pesce Ferdinando . . .	
4	45 id.	Ten. colonn	Alba cav. Nicolò . . .	
5	45 id.	Capitano	della Valle Lorenzo . .	
	Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).			
1	23 artig. camp.	Tenente	Festa Vincenzo	1ª
2	Ospedale mil. Savigliano	Ten. colonn. medico	Giuliani cav. Francesco .	

1	31 fanteria	Capitano	Casalegno Eugenio	
2	31 id.	Id.	Tarchetti Igino	
3	32 id.	Ten. colonn.	Bassi cav. Ugo	
4	64 id.	Capitano	Bordonaro Luigi	2ª
5	1 alpini	Ten. colonn.	Borzini cav. Attilio	
6	2 id.	Capitano	Stringa Pirio	
7	3 id.	id	Buffa di Perrero Carlo	
1	31 fanteria	Maggiore	Iacod cav. Pietro	
2	31 id.	Capitano	Ardizzone Giuseppe	
3	32 id.	Id.	Sala Giacomo	3ª
4	1 alpini	Id.	Faloppa Gaspare	

Presso il reggimento Genova cavalleria (1°)

1	Genova cav. (4)	Capitano	Violini Marco	
2	Cavallegg. di Vicenza (24)	Tenente	Dalla Vecchia Adolfo	1ª
1	67 fanteria	Maggiore	Mulazzani cav. Arturo	
2	6 bersaglieri	Capitano	Girard Oreste	
3	2 genio	Ten. colonn.	Bignami cav. Cesare	
4	2 id.	Maggiore	Castellucci cav. Antonio	2ª
5	Scuola militare	Ten. colonn.	Rubiolo cav. Michele	
6	Id.	Maggiore	Saporiti cav. Alessandro	
1	13 fanteria	Maggiore	Cecchi cav. Emilio	
2	63 id.	Capitano	Cuccia Luca	3ª
3	4 genio	Id.	Benetazzo Vittorio	

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

1	Corpo di S. M. (comm. linea ferr. Torino).	Cap. d'art.	Challiol Clemente	1°
2	24 fanteria	Colonnello	Biancoli cav. Enea	
3	9 artig. camp.	Ten. colonn.	Zirilli cav. Salvatore	
1	24 fanteria	Capitano	Allisio Patrizio	
2	26 id.	Maggiore	Villanis cav. Roberto	
3	53 id.	Id.	Marchisio cav Pierangelo	2ª
4	92 id.	Ten. colonn.	Gilardelli cav. Giovanni	
5	4 bersaglieri	Capitano	Carrozzi Domenico	
6	3 alpini	Ten. colonn.	Caccia cav. Ernesto	
7	2 genio	Maggiore	Attanasio cav. Gio. Battista	
1	26 fanteria	Maggiore	Mezzo cav. Achille	
2	2 alpini	Id.	Denina cav. Carlo	3ª
3	3 id.	Id.	Ratti cav. Giuseppe	
4	3 id.	Capitano	Ragni Ottorino	

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1	Corpo di S. M. (VII corpo arm.)	Colonnello	Ciancio cav. Giuseppe .	1ª
2	Id. id. (div. Firenze)	Capitano	Merzlyak nob. Edoardo .	
3	Id. id. (id. Livorno)	Id.	Lambert Robusliano . .	
4	Id. id. (id. Livorno)	Id.	Vaccari cav. Giuseppe .	
1	Brig. Piemonte	Capitano A. C.	Oxilia Felice	2ª
2	3 fanteria	Ten. colonn.	Rossi cav. Carlo . . .	
3	27 id.	Tenente A. M.	Ghiglia Domenico . . .	
4	28 id.	Capitano	Toti Federico	
5	57 id.	Maggiore	Transo cav. Antonio . .	
6	60 id.	Id.	Pacini cav. Giacchino .	
7	Scuola applic. san. mil.	Capit. med.	Valerio Giuseppe . . .	
1	81 fanteria	Capitano	Trerotoli Raffaele . . .	3ª
2	6 bersaglieri	Id.	Amendola Carmine . .	
3	3 genio	Ten. colonn.	Gasparotti cav. Edoardo.	
4	3 id.	Tenente	Rocco Enrico	

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1	16 artig. camp.	Capitano	Scarano cav. Giuseppe .	1ª
2	16 id. id.	Id.	Florio Nicola	
3	16 id. id.	Tenente	Bonili Geraldo	
1	73 fanteria	Ten. colonn.	Curatolo cav. Gioacchino.	2ª
2	7 bersaglieri	Capitano	Schiffino Angelo	
3	4 alpini	Maggiore	Savini cav. Arnaldo . .	
4	4 id.	Capitano	Grange Benedetto . . .	
5	4 id.	Id.	Glarey Augusto	
6	2 genio	Id.	Luzzato Davide	
7	5 id.	Id.	Benotti Amadeo	
1	49 fanteria	Capitano	Gaviglio Lelio	3ª
2	65 id.	Tenente A. M.	De Franchi Franchino .	
3	7 bersaglieri	Capitano	Carrari Giovanni . . .	

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1	Brig. art mont del Veneto	Maggiore	Bertolini cav. Francesco.	1ª
1	14 fanteria	Capitano	Varola Nicolò.	2ª
2	6 alpini	Id.	Marchiori Carlo. . . .	
3	10 bersaglieri	Ten. colonn.	Agliardi cav. Luigi. . .	

1	1 alpini	Capitano	Garelli Lorenzo	
2	2 id.	Id.	Piglione Luigi	
3	2 id.	Id.	Trossarelli Giovanni . .	
4	3 id.	Id.	Collino Luigi	2ª
5	3 id.	Id.	Barbera Paolo	
6	4 id.	Id.	Giana Edoardo	
7	4 id.	Id.	Toggia Edoardo. . . .	
1	31 fanteria	Id.	Griva Alessandro . . .	
2	32 id.	Id.	Bettoia Edoardo. . . .	
3	32 id.	Cap. A. M.	Gallian Ettore	3ª
4	77 id.	Capitano	Ramello Luigi	
5	1 alpini	Id.	Borgna Giovanni . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1	Cavalleggeri di Lodi (15)	Maggiore	Pinzza cav. Arturo . . .	
2	Id. id.	Tenente U. O.	Corporandi dei baroni d'Auvare Marcellino .	1ª
3	Id. id.	Tenente	Maggi Domenico . . .	
4	Direz. comm. X corpo armata	Colonnello commissario	Magnaghi cav. Ambrogio	
1	30 fanteria	Capitano	Padovani Riccardo. . .	
2	45 id.	Id.	Scafaro Edoardo. . . .	
3	87 id.	Id.	Zamara Romeo	
4	88 id.	Id.	Spagnolo Michele . . .	2ª
5	88 id.	Id.	Lamendola Giuseppe . .	
6	9 bersaglieri	Tenente A. M.	Boaro Enrico.	
7	Direz. comm. X corpo armata	Ten. colonn. commissario	Coleschi cav. Ugo . . .	
1	20 fanteria	Capitano	Stisi cav. Leopoldo. . .	
2	20 id.	Tenente	Ricciardi Gennaro . . .	
3	30 id.	Capitano	Faulisi Giuseppe. . . .	3ª
4	45 id.	Capitano A. M	Pabis-Pili Claudio . . .	
5	45 id.	Capitano	De Feo Florindo . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

1	Corpo di S. M. (comando corpo)	Ten. colonn.	Goiran cav. Antonio . .	1ª
2	Brig. Acqui	Capit. A. C.	Bruschi Carlo.	
1	10 fanteria	Capitano	Cavallini cav. Cesare . .	
2	10 id.	Tenente A. M.	Bellini Gino	
3	17 id.	Capitano	Roveroni Alessandro. .	2ª
4	27 id.	Id.	Barducci Giuseppe. . .	
5	1 bersaglieri	Id.	Bocalo Giuseppe . . .	
6	3 id.	Ten. colonn.	Muggiotto cav. Giovanni	
7	3 id.	Maggiore	Cantù cav. Giuseppe . .	

1	10	fanteria	Tenente A. M.	Bottari Lionello	3ª
2	28	id.	Capitano	Lalomia Beltrado	
3	28	id.	Id.	Romano Giovanni	
4	28	id.	Id.	Scherini Giuseppe	
5	57	id.	Id.	Alquati Amabile	

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1	6	fanteria	Capitano	Finocchi Ermanno	2ª
2	27	id.	Id.	Nagle Salvatore	
3	27	id.	Id	Taddeini Achille	
4	28	id.	Id.	Cardelli Emilio	
5	28	id.	Tenente A.M.	Silvatici Gherardo	
6	6	bersaglieri	Capitano	Carra Teseo	
7	1	genio	Ten. colonn.	Vessichelli cav. Gaetano	
1	6	fanteria	Tenente A. M.	Cerocchi Umberto	3ª
2	52	id.	Capitano	Giorgi Guido	
3	79	id	Id.	Moy Giacomo	
4	6	bersaglieri	Id.	Alloori Giuseppe	

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1	Corpo di S. M. (V corpo arm.)		Capitano	Battistoni Giuseppe	1ª
1	13	fanteria	Maggiore	Galloni cav. Pietro	2ª
2	38	id.	Capitano	Ferrari Pietro	
3	38	id.	Id.	Poggi Arturo	
4	6	alpini	Maggiore	Taverna cav. Carlo	
5	7	id.	Capitano	Gregori Guglielmo	
6	4	genio	Maggiore	Falcucci cav. Angelo	
1	1	fanteria	Capitano	Cantamessa Lodovico	3ª
2	38	id.	Id.	Gianfreda Giovanni	
3	67	id.	Id.	Bernardelli Ugo	
4	6	alpini	Id.	Birocco Giovanni	
5	3	genio	Sottotenente	Bassoli Giuseppe	

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1	Corpo di S. M. (div. Novara)		Ten. colonn.	Gonzaga principe Maurizio	1ª
2	Id. id. (id. Alessandria.)		Maggiore	Sailer cav. Emilio	
3	75	fanteria	Colonnello	Traina cav. Mario	
4	9	artig. camp.	Ten. (com. scuola guerra	Sircana cav. nob. don Vittorio	

1	24 fanteria	Maggiore	Sala cav. Carlo	
2	63 id.	Tenente A. M.	Sani Mario.	
3	64 id.	Capitano	Borella Vittorio	
4	64 id	Id.	Corso Francesco	2ª
5	72 id.	Id.	Rocca Pietro.	
6	75 id.	Id.	Garofoli Antonio.	
7	75 id.	Id.	Pietra Angelo.	
1	17 fanteria	Capitano	Garbarino Enrico	
2	57 id.	Id.	La Porta Vito.	
3	57 id	Id.	Boccucci Gennaro	3ª
4	3 alpini	Id.	Busciani Attilio	
5	2 artig. fort.	Capit. med.	Vitullo Giuseppe.	

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1	66 fanteria	Colonnello	Terziani cav. Pietro	
2	6 artig. camp.	Maggiore	Capacci cav. Arnolfo	1ª
3	9 id. id.	Colonnello	Rapisardi cav. Carlo	
4	9 id. id.	Maggiore	Racheli cav. Vittorio	
1	8 fanteria	Capitano	Pettiti Eugenio	
2	24 id.	Id.	Savini Carlo	
3	66 id.	Id.	Ravajoli Alfredo	
4	4 alpini	Maggiore	Bassino Roberto.	2ª
5	4 id.	Capitano	Cajo Pietro.	
6	4 id.	Id.	Bessone Ettore	
7	5 id.	Id.	Marchetti Annibale.	
1	24 fanteria	Id.	Petralia Salvatore	
2	63 id.	Id.	Maenza Francesco	
3	65 id.	Id.	Le Chiare Luigi	3ª
4	66 id.	Id.	Golzi Ferdinando	
5	12 bersaglieri	Id.	Rubino Nicola.	

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°).

1	10 artig. camp.	Capitano	Baumgartner Eduardo	1ª
2	10 id. id.	Id.	Sorvillo Amedeo	
3	10 id. id.	Tenente	Gallo Vincenzo	
1	20 fanteria	Capitano	De Nava Luigi	
2	20 id.	Id.	Gleijeses Pietro	
3	22 id.	Id.	Salinas Nicola	2ª
4	22 id.	Tenente A.M.	Anau Angelo.	
5	94 id.	Capitano	Fonte Raffaele	
6	9 bersaglieri	Id.	Leoncini Adolfo	
7	9 id.	Id.	Scarano Domenico.	

1	22 fanteria	Capitano	Caracciolo Vito	3ª
2	94 id.	Id.	Sciumbata Emilio . . .	
3	94 id.	Id.	Conti Belisario	
4	94 id.	Id.	Corradi Corrado. . . .	
5	Ospedale milit. Caserta	Magg. med.	Romano cav. Francesco.	

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1	3 alpini	Colonnello	Zavattari cav. Oreste . .	1ª
2	Art. montagna	Capitano	Tarantola Prospero . .	
3	1 artig fort.	Maggiore	Terzani cav. Napoleone .	
4	Scuola appl. artig. e genio	Id.	Bianchi cav. Giovanni. .	
1	91 fanteria	Colonnello	Massaria cav. Giovanni .	2ª
2	92 id.	Capitano	Albertini Alberto . . .	
3	4 bersaglieri	Maggiore	Pirzio-Biroli cav. Cesare.	
4	4 id.	Capitano	Bisi Orazio.	
5	3 alpini	Ten. colonn.	Fornaseri cav. Angelo .	
6	3 id.	Capitano	Fissore di Montaldo Stefano.	
7	Ospedale milit. Torino	Magg. med.	Ragnini cav. Romolo . .	
1	92 fanteria	Capitano	De Blasio Teodonio . .	3ª
2	1 alpini	Id.	Gernia Filiberto. . . .	
3	2 id.	Id.	Borra Enrico.	
4	2 id.	Id.	Rambaldi Giuseppe. . .	
5	2 id.	Id.	Marucco Stefano . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1	Corpo di S. M. (div. Roma)	Capitano	Rossi cav. Vincenzo . .	1ª
1	Corpo di S. M. (IX corpo armata)	Magg. veter.	Zaffuto cav. Gerlando . .	2ª
2	3 fanteria	Capitano	Maussier Antonio . . .	
3	40 id.	Id.	Currò Francesco. . . .	
4	48 id.	Ten. A. M.	Saliva Giuseppe	
5	60 id.	Capitano	Muratore Edoardo . . .	
6	60 id.	Id.	Cardelli Dino	
7	Officina costruz. artig. Napoli	Maggiore	De Crescenzi cav. Giuseppe	
1	19 fanteria	Capitano	Pisani Luigi	3ª
2	57 id.	Ten. A. M	Serra Gavino	
3	88 id.	Capitano	Avallone Antonio . . .	
4	9 bersaglieri	Id.	Canoro Andrea	
5	9 id.	Ten. A. M.	Caloiro Giacinto. . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

	79 fanteria	Colonnello	Arpa cav. Luigi	1ª
1	13 fanteria	Capitano	Trentin Eugenio	
2	67 id.	Id.	Romani Amedeo. . . .	
3	67 id.	Id.	Manfredini Ludovico . .	
4	68 id.	Id.	Grimaldi Angelo. . . .	2ª
5	68 id.	Id.	Fossa Vittorio.	
6	79 id.	Id.	Foramitti Vittorio . . .	
7	6 alpini	Tenente A. M	Ponzi Riccardo	
1	13 fanteria	Capitano	De Strobel Alberto . . .	
2	13 id.	Id.	Cazzaro Corrado. . . .	
3	68 id.	Id.	Bertola Alberto	3ª
4	79 id.	Tenente A. M.	Fortunato Michele . . .	

N. 345. — **Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato dei finimenti di timone delle batterie da campagna.** — (Divisione artiglieria). — 22 novembre.

Con riferimento all'*Atto* 160 del 1906 ed in seguito a proposta dei competenti ispettorati d'artiglieria, il Ministero ha determinato di abolire il *morso con guardia* anche nelle briglie dei finimenti per cavallo montato di timone, assegnati alle batterie da campagna dell'esercito permanente, di milizia mobile e di riserva, conservandolo però nelle batterie a cavallo.

Nell'attesa della prossima pubblicazione dei fascicoletti di aggiunte e varianti alle istruzioni da campagna relative a tale abolizione, si dispone quanto in appresso:

In analogia a quanto fu disposto con la circolare 90 del decorso anno, al morso con guardia viene sostituito quello snodato.

All'uopo si impiegheranno i morsi snodati che finora erano assegnati al *sottomano di timone*, ed quelli di *rinforzo* delle carrette per munizioni e di sanità di tutti i servizi di mobilitazione, non escludendo quelli del reggimento di artiglieria a cavallo.

I morsi snodati tolti per tale scopo saranno sostituiti con semplici ferri di filetto abbeveratoio (VIII-1184) di cui se ne hanno disponibili un numero sufficiente in ciascun reggimento.

Si terrà presente che nelle dotazioni degli accessori di bar-

datura delle batterie da campagna, con prossima variante al Tomo II di mobilitazione (specchi 14° e 15° del quaderno 1°), il quantitativo dei morsi snodati e con guardia sarà portato da uno a quattro.

I morsi snodati serviranno per riserva; quelli con guardia potranno eccezionalmente impiegarsi per quei cavalli per i quali occorre un morso più potente.

Ad operazione ultimata ciascun reggimento verserà all'arsenale di costruzione di Torino i filetti abbeveratoi privi del filetto di ferro, e conserverà invece le testiere di filetto delle briglie unitamente ai morsi con guardia, per quelle ulteriori disposizioni che il Ministero si riserva di dare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **346.** — **Divisa dei sottufficiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 novembre.

Questo Ministero ha determinato che ai sergenti di nuova nomina non sia distribuita la tenuta speciale di panno fine se non quando, ultimata la ferma triennale, essi continuino a rimanere in servizio alle armi (1).

I sergenti che non hanno ancora ultimata la ferma di 3 anni e sono provvisti della tenuta speciale di panno fine continueranno a farne uso.

Nulla è innovato per quanto riguarda le calzature e quindi anche ai sergenti di nuova nomina continuano ad essere applicabili le disposizioni del n. 9 delle *avvertenze* all'allegato *M* al regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **347.** — **Regolamento provvisorio per la gara di scherma divisionale.** — (Segretariato generale). — 22 novembre.

In sostituzione del regolamento per la gara di scherma divisionale pubblicato con *dllo* 261 del 1906, per il prossimo anno 1908 andrà in vigore, a titolo di esperimento, il presente regolamento provvisorio.

---

(1) Il Ministero si riserva di apportare la conseguente variante ai numeri 7 e 8 delle *avvertenze* all'allegato *M* al regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi del R. esercito.

I comandi di divisione, finito le gare di scherma divisionali, riferiranno al Ministero della guerra (Segretariato generale, divisione gabinetto militare) circa la convenienza di rendere definitivo il regolamento stesso, proponendo, se del caso, le modificazioni che, a loro parere, convenisse apportarvi.

Regolamento provvisorio per la gara di scherma divisionale.

La gara consterà:

a) di un girone di spada;

b) di un girone di sciabola.

1. L'iscriversi alla gara implica l'impiego di osservarne scrupolosamente le norme e le decisioni della giuria e di contendere sino al termine delle prove per ottenere la migliore classificazione personale possibile.

2. Sia per la sciabola, sia per la spada, i gironi si svolgeranno con assalti della durata da stabilirsi in precedenza, in relazione dei concorrenti, e, ad ogni modo, non maggiore di minuti 5. In tal modo i concorrenti si disputeranno la graduatoria, per la quale ogni vittoria varrà un punto. Per vittoria s'intende la prevalenza di colpi di un tiratore sull'altro. A parità di esito, nel tempo stabilito, deciderà un nuovo colpo.

3. Le varie prove saranno:

a) girone di eliminazione;

b) girone semifinale;

c) girone finale.

4. Tutti gli inscritti sono ammessi al girone di eliminazione. Mediante sorteggio si costituiranno vari gruppi, ciascuno di un numero di tiratori non superiore ad 8. I tre di ciascun gruppo, che risulteranno col maggiore numero di vittorie, prenderanno parte alla prova semifinale.

Se la brevità del tempo ed il numero dei tiratori lo esige, potranno svolgersi due assalti contemporaneamente, assegnando a ciascun gruppo uguale numero di giurati.

5. Parimenti mediante sorteggio si costituiranno i gruppi, ciascuno non superiore ad 8 tiratori, pel girone semifinale.

6. Il girone semifinale si svolgerà come il precedente; i tre schermitori di ciascun gruppo, aventi il maggior numero di vittorie, saranno ammessi alla prova finale.

7. Il girone finale, qualunque sia il numero degli ammessi, si svolgerà con assalti come i precedenti e ne sarà proclamato vincitore chi avrà subito minor numero di sconfitte.

Svolgimento degli assalti.

8. Messi di fronte i due avversari, stando in piedi col braccio disteso, le punte delle loro armi dovranno essere a circa 40 centimetri di distanza l'una dall'altra.

9. Gli schermitori non potranno iniziare l'azione che dopo il comando « *a voi* » come non potranno cessare che al comando « *alt* » dato da uno dei giurati.

10. I gironi di spada si effettueranno col bottone marca stoccate « Legrenzi », e si riterranno validi i colpi dalla clavicola al margine inferiore iliaco, compreso il braccio o la faccia, qualora coprano il petto. Il colpo alla mano o all'avambraccio si valuterà mezzo colpo. Però chi sarà toccato altrove dovrà ugualmente accusare il colpo ricevuto.

Nei gironi di sciabola si riterranno validi i colpi dalla testa al fianco, compreso il braccio.

11. L'incontro sarà a carico di chi lo promuove Però, se fra i due colpi scambiati, a parere dei giudici, sarà corso un intervallo di tempo apprezzabile, sarà favorito chi colpì pel primo. Lo schermitore che sarà stato causa di tre incontri, sarà escluso dalla gara.

12. In caso di corpo a corpo, che non abbia più il carattere di combattimento, chi dirige dovrà interrompere l'azione.

13. Negli assalti di sciabola, chi attacca avanzando contro l'avversario che abbia il ferro sulla linea del petto, senza prima trovarlo, ha la responsabilità dell'incontro.

14. In tutte le fasi dell'azione è proibito l'uso della mano disarmata. L infrazione equivarrà ad una sconfitta.

15. Il colpo dato a chi vien disarmato, o casualmente perda l'arma, non sarà ritenuto valido, sia nel caso che chi attacca abbia l'arma legata al polso, come nel caso che tra il disarmo o la caduta dell'arma e il colpo dato, vi sia intervallo di tempo sufficiente da consentire a chi attacca di fermarsi.

16. Ai tiratori è proibito di parlare o gridare durante l'azione.

17. Il terreno non dovrà creare inferiorità ad uno dei tiratori. La sorte assegnerà il posto a ciascuno. Il terreno perduto non sarà reso.

18. La legatura dell'arma al polso è facoltativa.

19. In caso di forza maggiore, se un tiratore sarà obbligato a desistere, prima che il girone sia ultimato, non verrà sostituito e sarà ritenuto come sconfitto da tutti i tiratori del

suo gruppo. Le vittorie da lui già conseguite si intenderanno annullate.

20. Ad evitare inconvenienti spiacevoli, gli schermitori faranno uso della corazza di tela olona od almeno di una giubba col petto rivestito internamente, od esternamente, di tela forte.

La maschera dovrà essere a rete fitta.

21. Le armi ammesse saranno spada a due tagli; sciabola 15 mm. alla base ed 8 mm. all'estremità.

22. I diplomi di 1°, 2° e 3° grado prescritti dal n. 33, capo 5° della istruzione di ginnastica militare, verranno conferiti in quel numero che sarà giudicato opportuno dal comandante del corpo d'armata. *Il Ministro* — VIGANÒ.

N. **348.** — **Scelta del corpo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina desiderano prestar servizio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 novembre.

Fermo restando quanto è stabilito dal § 395 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, circa la designazione dei corpi nei quali i sergenti allievi ufficiali idonei a sottotenente di complemento desiderano di prestare servizio di prima nomina; e dal successivo § 396, relativo alla rinuncia agli assegni di viaggio ed alla indennità di residenza da parte di coloro che chieggano corpi lontani dalla loro ordinaria residenza, i sergenti suddetti dovranno, d'ora in poi, dichiarare *per iscritto* in quali corpi desiderino compiere il servizio di prima nomina, e ciò allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti verificatisi in passato.

Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) a corredo degli elenchi nominativi mod. 51-E (catalogo stampati, edizione 1903), unitamente a tutti gli altri documenti prescritti.

Il Ministero si riserva di apportare quanto prima la conseguente aggiunta all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito. *Il Ministro* — VIGANÒ.

N. **349.** — **Perdite di cavalli per cause accidentali.** — (Direzione generale cavalleria). — 23 novembre.

Questo Ministero determina che, ogniqualvolta si verifichino perdite di cavalli per cause accidentali, i corpi, oltre il processo verbale di morte e la relazione di autopsia del quadrupede, debbano trasmettere un dettagliato rapporto sulle circostanze in cui la perdita ebbe a verificarsi.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l 30 novembre.

NOVEMBRE 25 — Aggiunte al regolamento di esercizi per la fanteria, *pag.* 875.
» 28. — Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 875.
» 29. — Nuovo impiego civile al quale possono concorrere i sottufficiali, *pag.* 875.
» 29. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale, *pag.* 877.
» 29. — Pubblicazione dell'*Annuario militare pel 1908*, *pag.* 879.
» 30. — Trasporti di generi e di materiali delle sussistenze da e per Alessandria, *pag.* 881.
» 30. — Impiego d'ordine a cui possono aspirare gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, *pag.* 882.
» 30. — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 883.
» 30. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. *pag.* 883.

CIRCOLARE N. **350. — Aggiunte al regolamento di esercizi per la fanteria.** — (Segretariato generale). — 25 novembre.

È stato pubblicato un fascicolo di aggiunte al suddetto regolamento.

Le richieste del medesimo saranno fatte colle solite norme.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **351. — Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Segretariato generale). — 28 novembre.

Con riferimento alla circolare n. 239 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero avverte che, a facilitare il riconoscimento dei membri della commissione d'inchiesta quando si presentino individualmente presso comandi, uffici o stabilimenti militari, la presidenza della commissione stessa ha stabilito di munirli di apposita tessera col ritratto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **352. — Nuovo impiego civile al quale possono concorrere i sottufficiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 novembre.

Agli impieghi indicati negli specchi di cui all'*Atto* 12 del 1904, modificato dalle circolari n. 6 e 125 dello stesso anno, cui

possono concorrere i sottufficiali e gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, è aggiunto l'impiego di aiuto di agenzia di 5ª classe nel personale degli uffici esecutivi delle imposte dirette e del catasto (specchio I) devoluto esclusivamente ai sottufficiali.

La progressione delle classi e degli stipendi è la seguente:

Classe	1ª	n. 20	stipendio	L.	1800
»	2ª	» 100	»	»	1600
»	3ª	» 160	»	»	1400
»	4ª	» 160	»	»	1200
»	5ª	» 160	»	»	1000

600

È pertanto fatta facoltà anche ai sottufficiali già in attesa d'impiego di domandare questo nuovo impiego in più di quelli già chiesti, avvertendo che, trattandosi di posti che non erano disponibili quando essi acquistarono diritto ad impiego civile, i concorrenti saranno presi in nota (art. 12 del regolamento 28 giugno 1888) nell'ordine di anzianità risultante dalla data della prima domanda d'impiego da ciascuno fatta, purchè però la nuova, da inoltrarsi ora, sia presentata entro il 20 dicembre prossimo. Trascorso questo termine, le domande che ancora pervenissero saranno prese in nota nei modi normali, fissati per le richieste suppletive, e cioè sotto la data della loro presentazione.

In ogni caso, per i prenotati per soli impieghi di 1ª categoria che chiedessero ora il nuovo impiego, che è invece di 2ª, occorrerà, per essere inscritti tra i concorrenti, che vengano riconosciuti idonei all'impiego stesso dalle competenti commissioni (art. 17 ivi) dei corpi da cui provengono.

Le autorità militari, che hanno alla loro dipendenza, tuttora alle armi, sottufficiali in attesa di impiego, sono invitate a dare ad essi speciale conoscenza di quanto precede, ed i comandi dei distretti militari cureranno altresì che opportune comunicazioni al riguardo vengano fatte, per mezzo delle autorità municipali, ai sottufficiali interessati che trovansi in congedo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **358. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale.** — (Direzione generale cavalleria). — 29 novembre.

Questo Ministero partecipa che gli ufficiali ammessi alla distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) preannunziata nel *giornale militare*, con la circolare del 2 novembre corrente. n. 320, sono quelli indicati nel seguente elenco.

Siccome però dei cavalli da distribursi non ne sono attualmente disponibili che 49, così si rende necessario che la distribuzione venga effettuata in due volte.

Alla prima, che avrà luogo in Pinerolo presso la scuola di cavalleria la mattina del 7 dicembre e che comprenderà i 49 cavalli anzidetti, parteciperanno, in numero corrispondente, i sotto indicati ufficiali.

Alla seconda, di cui con successiva disposizione verrà stabilita la data e che comprenderà, oltre i rimanenti cavalli che costituiscono la provvista, anche quelli che eventualmente restassero disponibili dopo la prossima distribuzione del 7 dicembre, parteciperanno gli altri ufficiali indicati di seguito e classificati coi numeri d'ordine dal n. 50 al 56 incluso.

Ambedue le distribuzioni saranno effettuate sotto l'osservanza delle norme contenute nella circolare sovra ricordata e di quelle stabilite nell'*Atto* 179 del 1899, quale venne modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

I cavalli potranno vedersi nel giorno precedente alla distribuzione e saranno presentati agli ufficiali con le norme stabilite dal n. 22 del citato *Atto* 179 del 1899.

Terminata l'una e l'altra distribuzione, gli ufficiali che non hanno potuto in esse trovar posto, potranno, con domanda al proprio comandante di corpo o capo di servizio, chiedere di essere ammessi al prelevamento dei cavalli che fossero tuttora rimasti distribuibili.

Con altra disposizione verrà pure stabilita la data di distribuzione di cavalli *puro sangue* assegnati alla categoria speciale *B*.

Il Ministro — VIGANÒ.

ELENCO NOMINATIVO *degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'ufficolezza di categoria speciale* B (*irlandesi*) *presso la scuola di cavalleria.*

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME
	1ª DISTRIBUZIONE.		
1	Corpo S. M. (III corpo armata)	Colonnello	Tassoni cav. Giulio.
2	Id. id. (comando corpo)	Capitano	Papini Tullio.
3	Id. id. (V corpo armata)	Id.	Puglioli Vito.
4	Id. id. (div. mil. Firenze)	Id.	Marzlyak nob. Edoardo.
5	Id. id. (id. Perugia)	Id.	Segre Roberto
6	Divisione mil. Salerno	Ten. gener.	Frugoni cav. Pietro.
7	Brigata Ferrara	Magg. gen.	Marazzi conte Fortunato.
8	Id. Valtellina	Id.	Marini cav. Pietro.
9	1ª brigata cavalleria	Id.	Greppi nob. Luigi.
10	2ª id. id.	Cap. A. C.	Filipponi di Mombello Camillo.
11	Genova cavalleria (4°)	Maggiore	Tanajo cav. Corrado.
12	Id. id.	Capitano	Oliva Giuseppe.
13	Id. id.	Id.	Cerio Ernesto.
14	Id. id.	Tenente	Pirandello Aristide.
15	Id. id.	Id.	Bacci Vincenzo.
16	Id. id.	Id.	Zaborra Gio. Battista.
17	Lancieri di Novara (5°)	Ten. colonn.	Speck cav. Davide.
18	Id. Aosta (6°)	Id.	Appiotti cav. Ezio.
19	Id. id.	Tenente	Landolina Gioacchino.
20	Id. Monteb. (8°)	Maggiore	Di Loreto cav. Enrico.
21	Id. id.	Capitano	Colli di Felizzano Vittorio.
22	Id. id.	Id.	Porro Ubaldo.
23	Id. id.	Tenente	Sostegni Luigi.
24	Id. Firenze (9°)	Capitano	Millefiorini Temistocle.
25	Id. id.	Tenente	D'Amore Luigi.
26	Id. V. E. II (10°)	Colonnello	Mossolin cav. Evaristo.
27	Id. id.	Capitano	Bonduri Giovanni.
28	Cavallegg. di Foggia (11°)	Colonnello	Mibelli cav. Tito.
29	Id. di Saluzzo (12°)	Capitano	Incontri Alberto.
30	Id. id.	Tenente	Bazzano Pietro.
31	Id. id.	Id.	Curioni Giuseppe.
32	Id. di Monf. (13°)	Id.	Garneri Annibale.
33	Id. di Aless. (14°)	Id.	Della Chiesa di Cervignasco e Trivero Alberto.
34	Id. di Piacen (18°)	Colonnello	Amati Sanchez cav. Enrico.

35	Cavallegg. di Piacen. (18°)	Tenente	Francia Emanuele.
36	Id. Guide (19°)	Colonnello	Thaon di Revel cav. Adriano.
37	Id. di Padova (21°)	Capitano	Guillot Francesco.
38	Id. di Catania (22°)	Colonnello	Boron cav. Tullio.
39	Id. id.	Tenente	Buffi Ugo.
40	Id. di Vicenza (24°)	Ten. colonn.	Ricciardi cav. Antonio.
41	Id. id.	Maggiore	Zorze cav. Gian Domenico
42	Id. id.	Capitano	Pasini Gaspare.
43	Scuola di guerra	Ten. cavall.	Aymonino Aldo.
44	Id. id.	Colonn. S.M.	Nasalli Rocca conte Saverio.
45	Id di cavalleria	Ten. colonn.	Lisi Natoli cav. Michele.
46	Id. id.	Id.	Litta Modignani nobile patrizio milanese Vittorio.
47	Id. id.	Maggiore	Neyrone cav. Mario.
48	Id. id.	Tenente	Avogadro di Collobiano Annibale.
49	Istituto geografico mil.	Colonn. S.M.	De Chaurand de Saint Eustache cav. Enrico.

2ª DISTRIBUZIONE.

50	Lancieri di Novara (5°)	Tenente	Monaco Riccardo.
51	Id. di Firenze (9°)	Id.	De Vito Piscicelli Gerardo.
52	Id. id.	Id.	De Ruggiero Ruggiero.
53	Id. id.	Tenente	Valfrè Raul.
54	Cavallegg. di Foggia (11°)	Ten. colonn.	Coulant cav. Adolfo.
55	Id. di Aless (14°)	Tenente	Tappi Carlo.
56	Id. di Piacen. (18°)	Id.	Del Pozzo Ettore.

N. **354. — Pubblicazione dell' « Annuario militare pel 1908 ».** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 novembre.

In principio del prossimo anno sarà pubblicato l'*Annuario militare pel 1908*, diviso come quello del corrente anno in tre volumi, contenenti, il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo e il terzo gli ufficiali di tutte le armi e gradi che hanno cessato di appartenere definitivamente al R esercito conservando il grado con la relativa uniforme.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che vi riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, dovranno se-

gnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, avvertendo che siccome l'*Annuario* sarà al corrente fino al 31 dicembre 1907 (ultima dispensa del *Bollettino delle nomine* che sarà pubblicato nel corrente anno) così le verificazioni da farsi saranno limitate fino a quella data.

I comandanti poi di corpo e capi di servizio cureranno che colla scorta dei rispettivi stati di servizio siano verificate tutte le indicazioni dell'*Annuario* riguardanti i dipendenti ufficiali tanto in servizio attivo che in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero tutte le differenze che vi riscontrassero.

I comandanti di distretto disporranno perchè siano segnalate le variazioni per gli ufficiali non più ascritti ad alcun ruolo.

Tutte le variazioni, differenze, inesattezze, ecc., rilevate, dovranno essere segnalate al Ministero con elenco mod. 51 (appositamente stampato dal reclusorio militare di Gaeta), nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno due righe, fra nome e nome, da trasmettersi in doppio originale, non più tardi del 30 aprile del 1908. Detto elenco sarà trasmesso anche se *negativo*, ma in questo caso in unico esemplare.

Il prezzo dell'*Annuario* viene fissato in lire 4,50 pel primo volume, lire 2,90 pel secondo volume, e lire 0,50 pel terzo volume, che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati.

I comandi, corpi ed uffici militari dovranno acquistare i primi due volumi nel numero di copie necessarie per i vari uffici principali, per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici, magazzini, ecc.) si potrà acquistare il solo primo volume. L'acquisto del terzo volume è soltanto facoltativo da parte dei corpi ed uffici militari.

Per uso degli ufficiali e degli impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli d'anzianità (parte I, volume 1°) dei personali raggruppati, come appare dal seguente specchietto, nel quale è pure indicato il numero ed il prezzo di ciascun fascicolo;

1°	Ufficiali generali e corpo di stato maggiore .	L. 0,20
2°	Carabinieri reali e cavalleria	» 0,30
3°	Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani	» 0,50
4°	Artiglieria e genio, personale delle fortezze .	» 0,35
5°	Medici, veterinari e farmacisti.	» 0,25
6°	Commissari, contabili.	» 0,25
7°	Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante . . .	» 0,25

8° Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici, disegnatori . . . . . » 0,20

9° Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari, assistenti del genio militare, personale dei depositi allevamenti cavalli. . . . . » 0,20

I fascicoletti sono ceduti soltanto agli ufficiali ed impiegati in effettivo servizio, i quali ne dovranno far richiesta a mezzo dei rispettivi comandi di corpo e capi di servizio.

Le richieste d'acquisto dei volumi per i comandi, corpi ed uffici militari e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, avvertendo di indicare in tali richieste il numero delle copie occorrenti, tanto per i tre volumi dell'*Annuario* che per i fascicoletti.

L'ufficio d'amministrazione predetto addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoletti ceduti agli ufficiali ed impiegati: i corpi verranno poi rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenuta sullo stipendio.

Le richieste di volumi e di fascicoletti dovranno essere trasmesse con sollecitudine all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901 (Disposizione n. 93 del fascicolo n. 2 della Raccolta-bozze di stampa) e pervenire non più tardi *del 25 dicembre p. v.*, e ciò per trarne norma nelle relative ordinazioni da darsi all'editore, avvertendo che i tre volumi saranno pubblicati e distribuiti, come fu praticato per l'*Annuario* del 1907, non appena che di ciascuno di essi sarà stata effettuata la stampa.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **355. — Trasporti di generi e di materiali delle sussistenze da e per Alessandria.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 novembre.

Col 30 corrente ha termine il contratto con la società anonima dei tramways a vapore della provincia di Alessandria per la presa, la resa e comunque pei trasporti dei generi e dei materiali delle sussistenze in partenza o in destinazione di quella città.

Dalla data anzidetta pertanto cessa di avere vigore la riserva di cui al § 23 — lettera *f*) del *Capitolato d'oneri pel*

trasporto dei materiali dell'amministrazione militare e quindi le autorità militari anche per i trasporti e per le operazioni riferentisi ai generi e materiali di cui sopra, da compiersi in Alessandria, dovranno valersi dell'impresa trasporti militari pel I lotto, salvo che si tratti di trasporti o di operazioni che l'amministrazione possa a norma del detto capitolato, eseguire con propri mezzi od affidare ad altri vettori.

Della presente circolare le autorità militari faranno prendere nota a fianco dei §§ 23 lettera *f*) e 26 — ultimo capoverso — del *Capitolato* e del n. 7 dell'*Istruzione per l'esecuzione dei trasporti dei materiali dell' amministrazione militare*. (Disposizione 49 della Raccolta — bozze di stampa).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **356. — Impiego d'ordine a cui possono aspirare gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 novembre.

In relazione all'*Atto* 12 del 1904 con cui furono pubblicati tutti gli impieghi civili ai quali possono concorrere i sottufficiali, modificato dalle circolari n. 6 e 125 dello stesso anno, si fa presente, per norma degli interessati, che il nuovo organico del personale delle intendenze di finanza, che andrà in vigore il 1° gennaio 1908, abolisce la 4ª classe degli ufficiali d'ordine nelle intendenze stesse, ed eleva lo stipendio iniziale di questo personale da lire 1200 a lire 1500.

Pertanto l'impiego stesso sarà devoluto ai sottufficiali, che l'hanno già chiesto, fino alla concorrenza dei posti che entro il 31 dicembre corrente anno saranno messi a disposizione di questo Ministero. Per le vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1908 saranno chiamati al detto impiego gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.

A tal uopo avvertesi che tutti gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti che hanno già ricevuto dal Ministero partecipazione della loro idoneità ad impieghi d'ordine in genere, possono far domanda di essere presi in nota per concorrere al suddetto impiego, in conformità delle norme stabilite dall'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888.

È fatta facoltà ai sottufficiali che abbiano già chiesto e si trovino in nota per l'impiego in parola di domandare in *so-*

stituzione del medesimo un altro impiego della stessa categoria, avvertendo che saranno presi in nota per tale nuovo impiego dalla data della loro inscrizione fra gli aspiranti all'impiego nelle intendenze di finanza, purchè però la domanda sia presentata entro il 31 dicembre p. v.

Le autorità militari che hanno alla loro dipendenza ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti che si trovino nelle suaccennate condizioni e sottufficiali in attesa d'impiego tuttora sotto le armi, provvederanno che sia data ai medesimi speciale conoscenza di quanto precede, ed i comandi dei distretti militari cureranno altresì che opportune comunicazioni al riguardo vengano fatte anche per mezzo delle autorità municipali, se del caso, ai sottufficiali interessati che trovansi in congedo.

Per il Ministro — VIGANÒ.

N. **357. — Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Ufficio materiale sanitario). — 30 novembre.

Sono state rinnovate, per la durata di tre anni, le convenzioni ultimamente scadute con gli istituti fisico-terapici di Torino, Firenze, Bari e con l'istituto ortopedico di Napoli, per l'ammissione alle cure dei militari di truppa, degli operai borghesi, degli impiegati ed ufficiali appartenenti ai presidî di quelle città ed agli altri presidî vicini.

Le condizioni per l'ammissione alle cure potranno essere conosciute nei loro dettagli, rivolgendosi agli ospedali militari delle predette città.

Per le proposte di ammissione alle cure, gli ufficiali si atterranno, come sempre, alle norme tecniche al riguardo emanate dall'ispettorato di sanità militare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **358. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — (Ufficio materiale sanitario). — 30 novembre.

Il Ministero avverte che la tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, di cui nell'*Atto* 271 del 1906, rimarrà in vigore sino al 30 giugno 1908 e che prima di quel giorno sarà pubblicata la tariffa da applicarsi durante il nuovo esercizio finanziario.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E Voghera

DISPENSA 55ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre.

DICEMBRE 5. — Prelevamento del pane dai panifici militari, *pag.* 885.
» 6. — Aggiunta alla istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra, *pag.* 886.
» 6. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 887.
» 7. — Limite di anzianità per l'inserizione nel quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1907 dei tenenti di fanteria, *pag.* 887.

CIRCOLARE N. **359**. — **Prelevamento del pane dai panifici militari**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 5 dicembre.

Sono autorizzati a prelevare il pane dai panifici militari:

a) gli ufficiali in servizio attivo permanente o in servizio come richiamati dal congedo:

b) i militari di truppa aventi famiglia in base alle concessioni stabilite dalla istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito;

c) gli applicati nell'amministrazione centrale della guerra — ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti — ufficiali d'ordine dei magazzini militari — assistenti del genio;

d) capi uscieri, uscieri ed inservienti;

e) operai d'artiglieria, del genio, dell'istituto geografico militare, della farmacia centrale militare, dei magazzini centrali, dei magazzini di casermaggio.

Per i prelevamenti ed i pagamenti si osserveranno le norme seguenti:

1. L'autorizzazione di prelevare il pane sarà accordata nominativamente: per i personali appartenenti alla amministrazione centrale della guerra, dal Ministero (Direzione generale servizi amministrativi); per tutti gli altri, dai comandanti di divisione, sempre nel limite di una razione giornaliera per ciascun membro della famiglia del richiedente e purchè il pane serva esclusivamente per la sua famiglia.

2. I corpi od uffici da cui dipendono gli ammessi al prelevamento del pane trasmetteranno, all'ufficio di commissariato dal quale dipende il panificio militare, l'elenco nominativo degli ammessi con la indicazione del numero di razioni che ognuno può prelevare. Al principio di ogni mese poi gli comunicheranno altresì le varianti all'elenco ora detto.

3. Il prelevamento sarà fatto con buoni speciali, da rilasciarsi al consegnatario del panificio. Tali buoni saranno mu-

niti del bollo d'ufficio e porteranno la indicazione dell'amministrazione dalla quale i richiedenti ricevono gli assegni.

4. I prelevamenti per gli operai, quando le razioni siano più di 20, saranno eseguiti direttamente a cura degli stabilimenti cui gli operai sono addetti, mediante il rilascio di un unico buono giornaliero e la distribuzione verrà poi eseguita nell'interno degli stabilimenti stessi.

5. Analogamente saranno regolati i prelevamenti per i militari di truppa aventi famiglia, semprequando i rispettivi comandanti lo giudichino conveniente.

6. I consegnatari dei panifici, nel giorno 16 di ogni mese, invieranno all'ufficio di commissariato dal quale dipendono, debitamente riepilogati per amministrazione, i buoni rilasciati dagli ufficiali e dagli impiegati; e gli uffici di commissariato invieranno gli epiloghi stessi coi buoni, alle amministrazioni interessate, entro il giorno 20 affinchè l'importo delle razioni dovute da ciascun ufficiale ed impiegato possa esser ritenuto all'atto di corrisponder loro lo stipendio del mese.

7. Per i militari di truppa e per gli operai, i riepiloghi anzidetti saranno invece compilati e inviati dai consegnatari il giorno successivo ad ogni quindicina, perchè l'importo possa esser trattenuto nella quindicina seguente.

8. Il prezzo di ogni razione è quello regolamentare di venti centesimi.

9. Le amministrazioni interessate faranno sollecitamente pervenire i detti importi ai consegnatari dei panifici, i quali ne effettueranno immediatamente il versamento in tesoreria, a titolo entrate eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo di questo Ministero.

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate precedentemente in materia.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **359. — Aggiunta alla istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra.** — (Ufficio personali sanitari). — 6 dicembre.

È pubblicato un fascicolo come appendice all'istruzione suddetta contenente il testo della nuova convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta del numero di esemplari loro occorrenti con le norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **361. — Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 dicembre.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva dal 6 corrente mese ha trasferito la propria sede dalla foresta di Burgos alla residenza invernale di Sassari.

Se ne avvertono le autorità militari interessate, per norma nell'indirizzo della corrispondenza postale e telegrafica alla predetta direzione.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **362. — Limite di anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1907 dei tenenti di fanteria.** — (Segretariato generale). — 7 dicembre.

Per l'esecuzione delle prescrizioni contenute nel § 151 del regolamento sull'avanzamento, il Ministero determina che i tenenti di fanteria, con anzianità fino al tenente Laneri Giuseppe compreso, i quali hanno subito con esito favorevole gli esami speciali per l'avanzamento a scelta, vengano inscritti nel rispettivo quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1907.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 56ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 dicembre.

DICEMBRE 10. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume primo — per la truppa (bozze di stampa), *pag.* 889.

» 10. — Adozione di due taglie per le fasce di cinturino per marescialli, *pag.* 889.

» 11. — Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie, *pag.* 890.

» 12. — Concessione del sanatorio del Gottardo a favore di ufficiali del R. esercito, *pag.* 890.

» 12. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi, *pag.* 892.

» 12. — Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1907 hanno compiuto o compiono il 30º anno dell'età loro, *pag.* 892.

» 13. — Buste chirurgiche per zaini e borse di sanità, *pag.* 892.

» 13. — Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città, *pag.* 893.

Avviso. — *Giornale militare* e *Bollettino delle nomine* per il 1º semestre 1908, *pag.* 894.

Avviso. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1908, *pag.* 895.

Avviso. — *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1908, *pag.* 896.

Avviso. — *Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1908, *pag.* 897.

Avviso. — Pubblicazione della scuola di guerra, *pag.* 899.

CIRCOLARE N. **363**. — **Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — volume primo — per la truppa (bozze di stampa)**. — (Segretariato generale). — 10 dicembre.

È pubblicata la terza serie di varianti all'istruzione predetta. Questa serie fissa le condizioni richieste per conseguire, alle distanze inferiori alle previste, i premi di lezione nel tiro di esercizio, sia col fucile che col moschetto da truppe speciali.

I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle solite norme.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,05.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **364**. — **Adozione di due taglie per le fasce di cinturino per marescialli.** — (Divisione artiglieria). — 10 dicembre.

Si avvertono le amministrazioni interessate che sono state adottate due taglie nell'allestimento delle fasce di cinturino per marescialli.

La fascia di 1ª taglia, non compresa la fibbia, è lunga millimetri 1180 ed ha 12 fori sulla parte foggiata a riscontro e quella di 2ª taglia è lunga mm. 980 ed ha 8 fori.

Con la prossima serie di aggiunte e varianti, verranno apportate le volute modificazioni al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **365. — Ripartizione fra i comandi di corpo di armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie.** — (Segretariato generale). — 11 dicembre.

Le somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie nell'esercizio 1907-908 (capitolo 49 — Art. 3° *A*) viene così ripartita fra i vari comandi di corpo d'armata.

I	corpo d'armata	L. 1150
II	id.	» 1850
III	id.	» 1000
IV	id.	» 1250
V	id.	» 1050
VI	id.	» 1200
VII	id.	» 950
VIII	id.	» 1350
IX	id.	» 1400
X	id.	» 1600
XI	id.	» 950
XII	id.	» 1250
	Totale	L. 15000

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **366. — Concessione del sanatorio del Gottardo a favore di ufficiali del R. esercito.** — (Ufficio personali sanitari). — 12 dicembre.

Si rende noto che la direzione del sanatorio del Gottardo (Ambri-Piotta-Canton Ticino) concede una riduzione del 5 % sulla ordinaria quota di pensione, qui sotto riportata, agli ufficiali del R. esercito che intendano profittare delle cure di quel sanatorio.

Per essere ammessi al godimento di tale riduzione, basta presentarsi muniti del certificato dell'autorità medica militare.

Condizioni di degenza.

La retta di degenza per ogni ospite ammalato, o l accompagnante è di L. 11 al giorno, e comprende: il *vitto* (due grandi pasti e quattro piccoli), i servizi comuni, le visite e cure mediche, la cura nelle verande e nel bosco, i bagni e le doccie.

Il prezzo della camera varia da L. 2,50 in più al giorno, e comprende servizio ed illuminazione (una lampada fissa). Chi desidera anche una lampada mobile paga cent. 50 in più al giorno.

I pasti sono così distribuiti:

ore 7 1/2 — 8 1/2. — *Colazione:* caffè e latte, cioccolatta, pane, burro, miele, marmellate;

ore 9 1/2 — 10. — Brodo o latte;

ore 12 1/2. — *Lunch:* minestra, due portate, frutta e dolce, formaggio;

ore 4 — 4 1/2. — The o caffè e latte;

ore 7. — *Pranzo:* minestra, tre portate, dolce, frutta;

ore 9. — Latte.

Il tavolino separato nella sala da pranzo è calcolato L. 1,50 per ogni pasto. Per i pasti serviti in camera (quando non siano ordinati dal medico) si conteggia 25 centesimi per i pasti minori, e 50 centesimi per il lunch e il pranzo.

Viene applicato il prezzo di degenza per un soggiorno di almeno 5 giorni. Per ogni ospite in visita i pasti sono calcolati come segue:

Colazione L. 1,50 — Lunch L. 4 — Pranzo L. 5.

La pensione dei domestici è di L. 6 al giorno (3 pasti e camera).

Le variazioni al *menu*, le uova e le carni crude, sono computate a parte, se non ordinate dal medico.

Nella stagione invernale vien calcolato L. 1 al giorno pel riscaldamento.

Alla partenza dell'ammalato vengono conteggiate L. 20 per disinfezione della camera.

La partenza deve essere preannunciata almeno 6 giorni prima.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **367.** — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 dicembre.

Visti gli articoli 1° e 2° della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che, col giorno 31 corrente, facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1875, già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali per appartenere alle società ferroviarie o alle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **368.** — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1907 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 dicembre.

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 corrente spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nel 1868 a qualunque classe di leva siano stati inscritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1868; salvo per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nel § 85 del regolamento per le matricole.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **369.** — **Buste chirurgiche per zaini e borse di sanità.** — (Ufficio personali sanitari e materiale sanitario). — 13 dicembre.

È quasi ultimata la trasformazione e riduzione a tipo unico delle buste chirurgiche per zaini e borse di sanità.

Ad evitare pertanto che qualche busta chirurgica resti non trasformata il Ministero dispone che i corpi e stabilimenti mi-

litari i quali hanno in carico o in consegna dotazioni sanitarie di mobilitazione, in cui sono comprese le buste suddette, eseguiscano le più accurate e diligenti ricerche per accertarsi che tutte le buste siano state trasformate.

Ed ove per avventura vi siano ancora delle buste da trasformare, queste saranno al più presto inviate all'ospedale militare di Roma, al quale si darà notizia dell'effettuata spedizione non più tardi del 31 corrente mese.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **370. — Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 dicembre.

In relazione a quanto stabilisce la disposizione n. 24 del fascicolo n. 15 della Raccolta (bozze di stampa) e d'accordo con il Ministero dell'interno, avvertesi che sono tuttora aperte le ammissioni nelle guardie di città e che possono aspirarvi anche i militari sotto le armi, compresi quelli dell'ultima classe di leva. I militari ammessi nel corpo delle guardie di città, dopo tre anni di servizio, hanno diritto al proscioglimento della ferma, sempre che non siano in debito di massa, e il relativo servizio equivale a servizio militare pel tempo in cui si trova sotto le armi la classe di leva a cui appartiene la guardia; sicchè il militare con ferma di tre anni, ammesso in detto corpo non viene ad assumere maggiori obblighi, ed il servizio prestato come guardia vale come servizio di leva.

Notevolissimi sono i vantaggi assicurati a questo impiego, fra cui le paghe che sono le seguenti:

1°	Allievo (oltre il premio d'ingaggio di L. 150)	annue L.	750
2°	Guardia	»	» 1100
3°	Guardia scelta	»	» 1150
4°	Sottobrigadiere	»	» 1300
5°	Brigadiere	»	» 1450
6°	Maresciallo	»	» 1600
7°	Id. maggiore	»	» 1800
8°	Comandante di 3ª classe . . .	»	» 2200
9°	Id. di 2ª id. . . .	»	» 2800
10°	Id. di 1ª id	»	» 3500
11°	Vice ispettore comandante . . .	»	» 4400
12°	Ispettore comandante	»	» 6000

Alle guardie ed ai graduati che, compiuta la ferma di cinque anni, contraggono la prima rafferma è corrisposto un premio di L. 500, nonchè un soprassoldo annuo di L. 100. A coloro che contraggono la seconda rafferma è corrisposto un secondo premio di L. 500, nonchè un soprassoldo annuo di L. 200, che continueranno a godere fino a che rimarranno nel corpo.

Compiuti 15 anni di effettivo servizio nel corpo avranno altresì diritto alla medaglia al merito di servizio con l'annuo soprassoldo di L. 100.

Gli appartenenti al corpo delle guardie di città acquistano diritto a pensione, in caso di riforma o licenziamento d'ufficio dopo 15 anni di servizio, computando fra questi quelli passati in altre amministrazioni dello Stato, compreso il servizio militare.

La pensione per i 15 anni di servizio è in ragione di 1/4 della paga; di 4/5 per 25 anni di servizio.

Dopo il 15° anno di servizio, la pensione aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopraindicati.

I comandanti di corpo si interesseranno perchè questi vantaggi siano spiegati ai loro dipendenti affinchè essi s'inducano a chiedere l'ammissione nelle guardie di città ed agevoleranno in ogni guisa gli aspiranti accogliendone, corredandone ed inviandone con sollecitudine le domande alla prefettura della provincia.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISI

Giornale militare **e** ***Bollettino delle nomine*** **per il 1° semestre 1908.**

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino delle nomine* per il primo semestre dell'anno 1908, saranno dai corpi, comandi ed uffici militari dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 20 dicembre corrente compilate giusta il modulo *A* di cui alla disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa), attenendosi alle disposizioni contenute nella disposizione predetta.

Il prezzo per l'abbonamento semestrale di tale pubblicazione è fissato in lire 4 e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1907-1908 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n. 317 del catalogo.

A datare dal 1° luglio del 1908, i corpi rimarranno esonerati dalle spese inerenti a detta associazione, che saranno assunte dal Ministero ed inscritte su apposito capitolo del bilancio.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* a causa di cambi di residenza, di corpo, ecc. che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nella summentovata disposizione compilando e trasmettendo quando occorra, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, apposito elenco conforme al modulo *B* che fa seguito alla disposizione stessa.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale* o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio predetto, il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

I comandi, corpi ed uffici che hanno sede in Roma si recheranno direttamente alla tipografia editrice per ritirare gli esemplari del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* loro dovuti, ed alla tipografia stessa presenteranno gli eventuali reclami riferentisi alle dette pubblicazioni.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione per il 1° semestre; al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 6 la copia, compresa l'affrancatura postale pel Regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia-cartolina o con abbonamento postale, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

Per l'abbonamento al 2° semestre 1908 verranno date ulteriori norme.

Rivista militare italiana per l'anno 1908.

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1908, stabilito per i comandi, corpi ed uffici

militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere mandate pel 20 dicembre corrente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale, i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1907-908, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare*.

Tali domande saranno compilate in conformità del modulo *A*, di cui alla disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa) con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Gli ufficiali potranno però associarsi anche direttamente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia cartolina o con abbonamento postale. Per questi ufficiali i corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio ad essi dovuto.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di associazione è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modello *B* stabilito dalla mentovata disposizione. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore.

***Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1908.**

Nel 1908 la *Rivista d'artiglieria e genio* continuerà a uscire in fascicoli mensili illustrati di circa 160 pagine e pubblicherà, come per il passato, memorie originali di competenti autori su questioni militari, tecniche e scientifiche, aventi in massima attinenza coll'ordinamento, coi materiali, col servizio e coll'impiego delle armi d'artiglieria e del genio, e renderà conto delle innovazioni, dei progressi e delle più notevoli pubblicazioni concernenti tali armi e le cose militari in genere.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari, e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: *L. 12.*

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico direttamente: *L. 15.*

3. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): *L. 24.*

4. Per i residenti negli altri Stati: *L. 30.*

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte alla **Direzione della Rivista d'artiglieria e genio** (*Via Astalli 15, Roma*).

Quelle per gli abbonamenti indicati al n. 1 dovranno essere compilate in conformità del mod. *A*, di cui alla disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa). L' importo di questi abbonamenti sarà addebitato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mediante operazione di conto corrente, ai comandi, corpi ed uffici, i quali sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, risarcendosene poscia a rate mensili sullo stipendio.

Per le altre associazioni (indicate ai numeri 2, 3 e 4), l'importo sarà spedito anticipatamente, insieme con la richiesta, alla *Direzione della Rivista di artiglieria e genio* (*Via Astalli 15, Roma*) mediante vaglia-cartolina o vaglia internazionale.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 1,50 per i militari, e di L. 3 per i non militari.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla *Direzione della Rivista*, alla quale sarà pure dato avviso dei cambiamenti d' indirizzo.

Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1908.

Dal laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra continuerà ad essere pubblicato nell'anno 1908 l'*Atlante del materiale d'artiglieria*, che consterà, come negli anni passati, di tavole cromolitografiche rappresentanti i particolari dei materiali di recente adozione, di tavole in foto-incisione rappresen-

tanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno e biblioteche militari, per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione per via d'ufficio: *L. 16.*

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione direttamente: *L. 22.*

3. Per i non militari residenti in Italia, e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): *L.32.*

4. Per i residenti negli altri Stati: *L. 40.*

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte all'**Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra** (*Via Astalli 15, Roma*). Quelle per gli abbonamenti indicati al n. 1 dovranno essere compilate in conformità del mod. *A*, di cui alla disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa). L'importo di questi abbonamenti sarà addebitato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mediante operazione di conto corrente, ai comandi, corpi ed uffici, i quali sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione per gli ufficiali ed assimilati, risarcendosene poscia a rate mensili sullo stipendio.

Per le altre associazioni (indicate ai numeri 2, 3 e 4), l'importo sarà spedito anticipatamente insieme colla richiesta al predetto *Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra* (*Via Astalli 15, Roma*), mediante vaglia-cartolina o vaglia internazionale.

Le tavole separate dell'*Atlante* possono essere acquistate al prezzo di L. 0,40 ciascuna per i militari, e L. 0,50 per i non militari; il prezzo dei fascicoli separati del testo è calcolato in ragione di 1 cent. la pagina per i militari, e di 3 cent. la pagina per i non militari.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dell'*Atlante* dovrà essere rivolto all' *Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra* (*Via Astalli 15, Roma*).

Pubblicazione della scuola di guerra.

Per cura del comando della scuola di guerra è stata pubblicata e posta in vendita la seguente monografia al prezzo contro indicato:

La ferma biennale in Germania ed in Francia. — Studio del tenente colonnello di fanteria Felice Santangelo L. 0,70.

Le richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio amministrazione).

Il pagamento dovrà effettuarsi per mezzo di vaglia cartolina.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 57ª **1907** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 dicembre.

DICEMBRE 16. — Premi conseguiti dagli enti militari alla esposizione di Milano, *pag.* 901.
» 16. — Istruzione per le compagnie ciclisti equipaggiate con biciclette pieghevoli militari tipo « Rossi Melli » (Appendice all'istruzione per le compagnie ciclisti del luglio 1904), *pag.* 902.
» 16. — Varianti all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio, *pag.* 902.
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 902.

CIRCOLARE N. **271. — Premi conseguiti dagli enti militari alla esposizione di Milano.** — (Segretariato generale). — 16 dicembre.

A complemento delle circolari n. 159, 181, 194 e 202 del *giornale militare* dello scorso anno, si notificano gli altri seguenti premi ottenuti dagli enti militari all'esposizione di Milano:

5° reggimento genio	—	MEDAGLIA D'ARGENTO pei materiali esposti nella sezione « Strade ordinarie ».
Ministero della guerra	—	DIPLOMA D'ONORE pei materiali esposti dal R. polverificio sul Liri nella mostra « Pompieri ».
Ministero della guerra	—	GRAN PREMIO per la copiosa esposizione fatta dagli enti dipendenti nella mostra « Metrologia ».
Direzione di sanità del III corpo d'armata	—	DIPLOMA D'ONORE per la esposizione fatta nella sezione « Igiene ».
3° reggimento genio	—	GRAN PREMIO per le fotografie esposte nella mostra temporanea di fotografia.

In seguito a comunicazioni pervenute dalla presidenza della commissione militare per l'esposizione di Milano e a rettifica di quanto è stato precedentemente pubblicato, si notifica pure:

che alla direzione del genio di Roma, invece del DIPLOMA D'ONORE per il chiosco colombaia militare, di cui nella circolare 181 del 1906, fu assegnato un GRAN PREMIO;

che i due DIPLOMI DI MENZIONE ONOREVOLE che dalla circolare 194 di detto anno, figurano accordati al Ministero della guerra, furono invece assegnati direttamente al reggimento cavalleggeri Guide e al reggimento artiglieria a cavallo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **372.** — **Istruzione per le compagnie ciclisti equipaggiate con biciclette pieghevoli militari tipo « Rossi-Melli ». (Appendice all'istruzione per le compagnie ciclisti del luglio 1904).** — (Divisione genio). — 16 dicembre.

È stata pubblicata, quale appendice alla vigente istruzione per le compagnie ciclisti (luglio 1904), l'istruzione per le compagnie fornite di biciclette pieghevoli militari, tipo « Rossi-Melli ».

Tutti i corpi ed uffici che acquistarono la detta istruzione del 1904, acquisteranno l'appendice con le consuete norme.

Il prezzo dell'appendice è di lire 0,30.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **373.** — **Varianti all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio.** — (Divisione artiglieria). — 16 dicembre.

È pubblicato un fascicoletto di varianti all'istruzione sopraindicata. I comandi, corpi ed uffici ne faranno richiesta colle norme solite.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **374.** — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — (Divisione artiglieria). — 18 dicembre.

Si sono pubblicati:

il 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventarî del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904 ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari [illegible] del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati, che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme solite.

Il prezzo di ogni esemplare, tanto del 6° fascicolo, quanto di quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L. 0,35.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

1907 PARTE 2ª

LE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 dicembre.

ecreto ministeriale col quale sono apportate alcune varianti al precedente decreto ministeriale 1° luglio 1907, riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1907-908, *pag.* 905.

Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria IV, *pag.* 907.

27. — Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito, *pag.* 907.

27. — Avanzamento dei sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza, *pag.* 909.

CIRCOLARE N. **375. — Decreto ministeriale col quale sono apportate alcune aggiunte e varianti al precedente decreto ministeriale 1° luglio 1907, riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1907-**ezione generale revisione dei conti). — 18 no-

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 luglio 1907 n. 462 che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, sulle indennità eventuali per il R. esercito;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 1907 riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1907-908; (Circo-

DECRETA:

Art. 1.

I capitecnici incaricati della lavorazione della pertite nel laboratorio dipendente dalla direzione d'artiglieria di Piacenza, ed all'ufficiale incaricato della sorveglianza del laboratorio.

stesso, saranno corrisposti i soprassoldi e le indennità seguenti:

Capotecnico responsabile della lavorazione delle polveri (soprassoldo giornaliero . . . . . L. 1,50

Capotecnico addetto alla lavorazione (soprassoldo giornaliero 1,00

Ufficiale incaricato della sorveglianza del laboratorio (per ogni gita). 2,00

(a carico del capitolo artiglieria).

Art. 2.

Il n. 26 dell'allegato II del decreto ministeriale del 1 luglio 1907 resta *così modificato:*

« 26. — Direzione d'artiglieria — Piacenza:

Consegnatari (due) delle polveriere e del parco d'assedio (soprassoldo giornaliero) . . . . . L. 0,75

Consegnatari (due) dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e dei depositi centrali (soprassoldo giornaliero) 0,75

(a carico del capitolo artiglieria) ».

Art. 3.

I nn. 57 e 97 del succitato allegato sono modificati nel capoverso *cancellandovi le parole:*

dal 1° novembre al 30 aprile.

(a carico del capitolo indennità eventuali).

Art. 4.

Al n. 74 del succitato allegato: Terni — Direzione d'artiglieria e fabbrica d'armi, *alle parole: Ufficiale che fa* ... *sostituire:*

« Ufficiale e capotecnico che fanno parte, ecc.

(a carico del capitolo artiglieria) ».

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 1° del presente decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1907; quelle degli altri articoli dal 1° ottobre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **376.** — **Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria IV.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 dicembre.

È stato pubblicato un fascicolo di aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria IV.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 10.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo quante ne occorrono loro in relazione ai propri bisogni.

Le richieste saranno fatte con le norme solite.

I relativi movimenti di scarico e carico, prescritti dall'art. 66 del regolamento d'amministrazione dovranno essere eseguiti sotto la data del 31 corrente.

Eseguiti tali movimenti le direzioni di commissariato indicheranno al Ministero per ciascuno dei dipendenti magazzini principali del casermaggio, quale era il valore complessivo del materiale in carico al 31 dicembre 1907 e quale risulta al 1° gennaio 1908 per effetto delle varianti portate ai prezzi di alcuni oggetti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **377.** — **Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito.** — (Direzione generale fanteria). — 27 dicembre.

1. È aperto un concorso per esami a quattro posti vacanti di capomusica nel R. esercito, con l'annuo stipendio di lire 2000, aumentabile ad ogni quinquennio di servizio, da computarsi a norma di legge, di lire 300, fino allo stipendio massimo di lire 3200.

2. Gli aspiranti dovranno entro il mese di gennaio 1908 presentare regolare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria) in carta bollata da lire una, indicando in essa il proprio domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti qui appresso indicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente avrà compiuto 19 anni di età e non superato il 35° alla data 15 aprile 1908;

b) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

c) documenti comprovanti la coltura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili);

d) certificato dell'esito della leva o di inscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco;

f) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune di domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, in cui l'aspirante abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, attestazione che dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

g) certificato penale, rilasciato dalla competente [illegible] giudiziaria;

h) certificato di sana costituzione, rilasciato da un [illegible] medico in servizio attivo nel R. esercito, dal quale risulti essere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

3. Pei militari sotto le armi basterà che siano prodotti i documenti di cui ai comma *c*) e *h*) ed che sia unita alla domanda per cura del comandante del corpo:

pei sottufficiali, copia del foglio caratteristico mod. 961;

pei caporali e soldati, copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59.

4. Nelle domande di ammissione al concorso sarà fatta espressa dichiarazione che i candidati accettano, se nominati, qualunque destinazione.

5. Nelle domande stesse i candidati non militari dovranno anche dichiarare se desiderino usufruire pel trasporto personale a Roma e ritorno, di riduzioni sulle tariffe stabilite per i viaggi in ferrovia e sui piroscafi della società di navigazione generale italiana, ed il Ministero, in base ai documenti artistici prodotti, e sentito l'ufficio tecnico centrale per le musiche militari, deciderà su tale concessione di riduzione.

6. Gli aspiranti ammogliati o vedovi con prole, anche se militari sotto le armi, dovranno altresì presentare i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura l'annuo reddito prescritto, da costituirsi e da vincolarsi prima della nomina a capomusica nei modi voluti dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

7. A suo tempo verranno annunziati ai concorrenti ammessi agli esami il giorno ed il luogo di presentazione alla commissione esaminatrice.

8. Gli esami avranno luogo in Roma nel mese di marzo 1908, presso l'ufficio tecnico predetto e si svolgeranno secondo le norme stabilite nel regolamento 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica nel R. esercito, modificato il 30 novembre stesso

il 10 settembre 1904, e pubblicato sia nel *Giornale* *...iliare* del 1902 e 1904 (parte 1ª), sia nella *Gazzetta ufficiale* el Regno.

9. Detti esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e ...ica.

La prova scritta consisterà nei segnenti lavori, su temi dati ufficio tecnico:

a) sviluppare e strumentare per banda un tema di marcia;
b) armonizzare a quattro voci un basso;
c) armonizzare per quattro strumenti una melodia;
d) ridurre per banda un pezzo per pianoforte.

La prova orale consisterà nel dar saggio della coltura generale musicale, rispondendo ad interrogazione sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;
b) organizzazione di bande e fanfare;
c) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo designato dall'ufficio tecnico.

10. I militari sotto le armi durante la loro permanenza in Roma rimarranno aggregati al 47° fanteria.

11. Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso a tutti i concorrenti;

12. I candidati prescelti saranno, prima della nomina, fatti sottoporre a visita medico-collegiale presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

13. I concorrenti dichiarati idonei dopo i primi quattro non acquisteranno alcun diritto di conseguire la nomina per coprire le successive vacanze: il Ministero però si riserva la facoltà di nominarli capimusica, previo loro consenso e secondo l'ordine di graduatoria, per ripianare le definitive vacanze che eventualmente si verificassero entro due anni dall'esito finale dell'attuale concorso, purchè all'atto della nomina non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

Il Ministro — VIGANÒ

N. 378. — **Avanzamento dei sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27dicembre.

Per le promozioni ai vari gradi di sottufficiale nelle compagnie di sanità e di sussistenza, le commissioni compilatrici

delle note caratteristiche compileranno subito gli spec[illegible] proposta d'avanzamento e le trasmetteranno ai presidenti dell[illegible] rispettive commissioni d'avanzamento di cui è cenno l'*Atto* 210 del *giornale militare* del corrente anno, secondo norme dei §§ 40 e 41 del regolamento sull'avanzamento.

Per le compagnie di sanità le proposte d'avanzamento a resciallo di compagnia possono estendersi a tutti i sottuffici cui è applicabile la legge 19 luglio 1906 n. 372, che con sei an ni di servizio ed almeno tre anni e sei mesi di grad sottufficiale.

Per le compagnie di sussistenza le proposte devono es limitate ai sergenti maggiori che siano stati nominati serge in data 30 giugno 1902 o anteriormente.

Per le promozioni a sergente maggiore ed a sergente, ta nelle compagnie di sanità quanto in quelle di sussistenza, proposte possono essere estese a tutti quelli che abbiano condizioni d'anzianità di grado e di servizio stabilite dal § del regolamento sull'avanzamento.

Tutti i gradi di sottufficiale nelle compagnie di sanità e sussistenza saranno conferiti dal comandante del IX co d'armata.

Ogni qualvolta avvenga una promozione ad un grado q siasi di sottufficiale nelle compagnie di sanità ed in quelle sussistenza dovrà esserne data comunicazione al Ministero d guerra (Direzione generale leve e truppa) al quale dovranno tresi trasmettersi le copie del foglio matricolare mod. 59 de genti nuovi promossi o trasferiti nelle compagnie medesime.

Analogamente dovrà segnalarsi ogni vacanza che si verifi nelle dette compagnie.

A modificazione del paragrafo 622 della istruzione comp mentare al regolamento sul reclutamento, potranno essere t sferiti nelle compagnie di sanità e di sussistenza sergenti di fa teria che abbiano almeno un anno d'anzianità di grado. Le re lative proposte però dovranno essere fatte al Ministero, quale si riserva di colmare le vacanze verificatesi nelle com pagnie di sanità e di sussistenza sia con trasferimenti di sot tufficiali delle altre compagnie della stessa specialità sia co trasferimenti di sergenti di fanteria, quando non sia possibil provvedervi con promozioni di caporali o di caporali maggio delle compagnie medesime.

Il Ministero si riserva di apportare quanto prima la con seguente variante al citato § 622.

Il Ministro — VIGANÒ